ATTI PARLAMENTARI
XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **LXXIX**
N. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE POLITICHE PER L'HANDICAP IN ITALIA E SUGLI INDIRIZZI CHE SARANNO SEGUITI (AL 15 APRILE 1996)

(Articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Presentata dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
(OSSICINI)

Trasmessa alla Presidenza il 17 maggio 1996

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

Introduzione del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale ..... *Pag.* 7

ALLEGATI.

Allegato 1: note di coordinamento del Dipartimento per la famiglia e la solidarietà sociale ..... » 23

Allegato 2: relazione Ministeri e breve premessa illustrativa ..... » 37

RELAZIONI MINISTERI.

— Dipartimento per la funzione pubblica ..... » 45
— Dipartimento protezione civile ..... » 49
— Dipartimento aree urbane ..... » 53
— Dipartimento politiche comunitarie ..... » 57
— Dipartimento turismo ..... » 61
— Ministero degli affari esteri ..... » 67
— Ministero dell'ambiente ..... » 71
— Ministero del bilancio e della programmazione economica ..... » 75
— Ministero del commercio con l'estero ..... » 79
— Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ..... » 83
— Ministero dell'interno ..... » 87
— Ministero dei lavori pubblici ..... » 229

— Ministero del lavoro e della previdenza sociale *Pag.* 319
— Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » 325
— Ministero della pubblica istruzione ..... » 361
— Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ..... » 483
— Ministero della sanità ..... » 489
— Ministero del tesoro ..... » 495
— Ministero dei trasporti e della navigazione ..... » 499
— Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ..... » 505
— Ministero delle finanze ..... » 509
— Ministero di grazia e giustizia ..... » 513

Allegato 3: relazioni Regioni e Province autonome (articolo 41 della legge n. 104 del 1992) e breve premessa illustrativa ..... » 521

RELAZIONI REGIONI.

— Valle d'Aosta ..... » 527
— Piemonte ..... » 533
— Friuli-Venezia Giulia ..... » 619
— Veneto ..... » 635
— Lombardia ..... » 773
— Umbria ..... » 797
— Marche ..... » 805
— Lazio ..... » 811
— Abruzzo ..... » 825
— Campania ..... » 845
— Molise ..... » 865
— Basilicata ..... » 869
— Puglia ..... » 883
— Calabria ..... » 887
— Provincia autonoma di Bolzano ..... » 893

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE POLITICHE PER L'HANDICAP IN ITALIA E SUGLI INDIRIZZI CHE SARANNO SEGUITI (AL 15 APRILE 1996)

(Articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)

PAGINA BIANCA

INTRODUZIONE DEL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Signor Presidente,

trasmetto al Parlamento la Relazione sullo stato di attuazione, nel 1995, delle politiche per l'handicap in Italia, secondo quanto sancito dall'art. 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

La Relazione concerne l' attuazione della citata Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate sia per quanto concerne l'azione svolta dalla Pubblica Amministrazione coinvolta nelle varie articolazioni di competenza sia per quanto concerne le funzioni assolte dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale nell'ambito delle deleghe attribuitegli e delle competenze del Dipartimento per gli Affari Sociali.

La Legge 5 febbraio 1992 n. 104: Premessa

La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 costituisce il primo intervento legislativo organico, conclusivo di un annoso processo di normazione sporadica, frammentaria, categoriale, caratterizzata da scarsa incisività nell'apprestamento di una tutela efficace per i disabili.

La principale novità introdotta dalla legge e su cui ruota l'intero suo impianto è quella di aver definito l'oggetto del suo intervento non nel disabile in sé, bensì nel soggetto "*che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale... che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione*"; novità questa che assume un ampio rilievo nella misura in cui segna un sicuro traguardo per un percorso di civile e responsabile convivenza sociale.

Il fine, infatti, è prevalentemente quello di indirizzare l'intervento pubblico verso azioni concrete tese al superamento di condizioni di svantaggio sociale e di emarginazione in cui verrebbe altrimenti a versare il minorato fisico, psichico o sensoriale; la ratio legis è conseguentemente quella di disporre l'impegno dello Stato-organizzazione a porre in essere quelle azioni e quei servizi pubblici, individuati nelle grandi linee fondanti, idonei alla realizzazione del predetto fine, che assume così il valore di preminente interesse generale.

L'impianto normativo della legge 104/92, pertanto, nonostante il reiterato ricorso al termine "diritto" e quindi a posizioni soggettive immediatamente tutelate, non è da ritenersi limitato ad aspetti di garanzia formale, che pure sporadicamente si rilevano in alcune disposizioni contenute nel testo (come, ad esempio, negli artt. 21-22-32-33).

La legge infatti esordisce con il riconoscimento diretto degli interessi fondamentali della persona handicappata, conformemente al dettato costituzionale; ma subito dopo essa si cimenta nell'enucleare specifici principi di cui è destinataria attiva essenzialmente la pubblica amministrazione in senso ampio, essendo essa coinvolta nella sua interezza nello svolgimento di azioni e nell'apprestamento di servizi, che solo se realizzati compiutamente determinano la reale esigibilità della tutela sostanziale sancita a favore delle persone portatrici di handicap.

Un simile comando, come si è appena accennato, è diretto non solo all'intero apparato amministrativo centrale dello Stato, ma anche alle articolazioni regionali di quest'ultimo, in funzione di normazione concorrente(oltre che, eventualmente , integrativa) e di programmazione, e, segnatamente, alle autonomie locali, le quali sono istituzionalmente tenute a gestire una complessa rete di servizi finalizzati

alla assistenza nonché alla integrazione scolastica, sociale e lavorativa della persona handicappata, avvalendosi, altresì, del volontariato civile.
In un quadro siffatto la complessità della normativa da applicare, l'altissimo numero delle competenze coinvolte nei vari assetti e livelli della amministrazione pubblica, le necessarie interazioni e l'intreccio delle dette competenze interessate nei vari ambiti istituzionali, determinano la esigenza imprescindibile di un unico punto di coordinamento nazionale che, contestualmente, sia in grado da un lato di indirizzare e dare impulso alle varie iniziative di programmazione e di gestione disposte dalla Legge, e, dall'altro, di elaborare linee univoche, riconducibili a caratteri di uniformità e di razionalizzazione dei comportamenti.

Tale posizione centrale è affidata dalla L.104/92 al Ministro per gli Affari sociali, ora Ministro per la Famiglia e solidarietà sociale, che, ai sensi dell'art.41, comma 1, "*coordina l'attività delle amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica della attuazione della legislazione vigente in materia*".

La legge a 4 anni di distanza dalla sua entrata in vigore

Nonostante gli sforzi compiuti per la applicazione della L. 104/92, che, in ogni caso, hanno consentito di raggiungere considerevoli risultati, è doveroso evidenziare che è ancora irrealizzata la condizione di consolidata organizzazione generale, razionale ed interagente, dei protagonisti della P.A., ritenuta indispensabile per conseguire il completo soddisfacimento degli interessi tutelati.
Ed infatti recenti provvedimenti, riportati in allegato, ancorché di singole amministrazioni, sono stati ancora finalizzati ad esaudire i bisogni emergenti e

l'accesso a taluni diritti, come ad esempio quello concernente la fruizione dei permessi giornalieri da parte dei genitori, lavoratori, di persone portatrici di handicap.

Altre disposizioni hanno consentito di definire meglio le competenze ed i compiti delle amministrazione periferiche per migliorare i processi di interazione in diversi contesti della vita sociale, come quello scolastico.

Gli interventi previsti attuati a livello regionale, in osservanza dell'art. 42 della L. 104/92, riportati anch'essi in allegato, sono indicativi della quantità e qualità delle scelte operate in sede regionale per la completa implementazione di questa importante normativa a livello territoriale.

Di fronte a tutto ciò persistono condizioni impeditive di un intervento pieno e completo della Pubblica Amministrazione conforme alla intentio legis.

Alcune di tali condizioni sono sicuramente da ricercare nella scarsa assegnazione di risorse pubbliche che contraddistingue la legislazione in argomento. Altre invece derivano dalla stessa struttura della normativa in argomento che, per la complessità dei settori affrontati e dei soggetti coinvolti, richiede un continuo, articolato e permanente processo di collaborazione (o di leale cooperazione) interistituzionale.

La mancanza di leggi-quadro (ancorché nei limiti che tale locuzione trova nel sistema italiano in cui le leggi-quadro sono fonti di normazione primaria) o di normative di riferimento rende non facile l'attivazione di un tale processo di collaborazione.

Così, ad esempio, l'assenza di una Legge-quadro di riordino dei servizi socio-assistenziali, con la conseguente carenza in diverse Regioni di strumenti normativi concorrenti al riguardo, impedisce di collocare la legge 104/92 in un chiaro quadro definitorio di competenze e di responsabilità riferito ai vari livelli istituzionali coinvolti, e rende difficili sia la pianificazione che la realizzazione di

diversi interventi e servizi sociali, compresi quelli rivolti alla rimozione o al contenimento di situazioni di handicap in cui possono trovarsi i disabili.
D'altra parte la mancata revisione della vigente normativa sul collocamento obbligatorio (L. 2 aprile 1968, n. 482) costituisce un fatto preclusivo per l'applicazione piena della disposizione dell'art. 19 della L. 104/92, anche per il carattere autoritativo (ordine) in funzione equitativa (graduatoria) che assume il provvedimento di avviamento al lavoro dell'invalido nella vecchia legge.
Ulteriori difficoltà derivano dalla persistente disomogenea ed incompleta produzione delle normative regionali in riferimento alle deleghe attribuite alle amministrazioni regionali stesse. Sebbene tutte le Regioni abbiano previsto di impegnare le risorse economiche assegnate, ex art. 42, ancora diverse sono quelle che devono dotarsi di adeguati strumenti attuativi.

L'attività svolta nel 1995 dal Dipartimento per la Famiglia e la Solidarietà Sociale

Le oggettive difficoltà cui si è fatto riferimento condizionano negativamente l'azione del Dipartimento per gli Affari Sociali anche per quanto riguarda il coordinamento, la promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e la verifica dell'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 104/92; funzioni queste affidate dall'art. 41, comma 1 della richiamata legge al Ministro per la Famiglia e la Solidarietà Sociale. Siffatta situazione, peraltro, appare significativamente grave allorché si rifletta sul generale divario che sussiste tra Regioni del nord ed altre del sud dell'Italia, non solo in termini gestionali, ma anche in termini di normazione concorrente e di programmazione.

Si sono indicate, in precedenza, alcune cause vistose da cui origina tale squilibrata situazione - che di fatto vanifica i valori di uguaglianza sostanziale costituzionalmente garantiti - e sono stati evidenziati possibili correttivi (leggi di principio nazionali recanti anche norme di dettaglio e disciplinanti i poteri sostitutori; legge nazionale di riordino dei servizi socio-assistenziali).

Resta, comunque, il problema di fondo secondo cui le articolazioni amministrative dello Stato, che in senso allargato abbiano competenze gestionali dirette, sono restie a collaborare attivamente nella esplicazione di funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione e di verifica, in quanto queste ultime sono ritenute proprie - ed erroneamente - di una organizzazione piramidale, complessivamente ordinata in gerarchie e, in ogni caso, ispirata a caratteri di sotto- sovra ordinazione.

In un simile quadro, nel 1995 il Dipartimento ha posto in essere l'attività preliminare necessaria per l'approntamento di una organizzazione che, pur nei descritti limiti oggettivi, possa garantire il coinvolgimento di tutti i protagonisti pubblici e possa, pertanto, consentire da un lato un efficace coordinamento e, dall'altro, un apprezzabile apporto di leale collaborazione.

Così nell'intento di poter disporre di un punto d'incontro di ampia partecipazione è stata costituita, con provvedimento del Ministro in corso di registrazione, una Commissione Interministeriale a composizione mista Stato-Regioni e Autonomie locali e con la presenza di esperti, con compiti di verifica, consulenza, studio ed elaborazione di proposte in materie di politica di tutela delle persone handicappate.

Con tale provvedimento si intende supplire alla mancanza del Comitato Nazionale per le politiche dell'handicap, previsto dall'art. 41, comma 3 e seguenti, della L. 104/92 e soppresso dalla legge finanziaria del 1993, per poter assicurare

l'esercizio di compiti di coordinamento relativamente alla materia in argomento attraverso un organismo rappresentativo delle istituzioni e delle realtà sociali.

Infatti, si ritiene che solo con la discussione compiuta delle singole problematiche e con la loro soluzione, concordata, possano essere realizzate le condizioni richieste per un coordinamento elaborato dialetticamente e compiuto nei fatti e per una partecipazione attiva alle politiche dell'handicap da parte di tutti i protagonisti pubblici interessati, i quali in tal modo sono messi in grado di offrire realmente l'auspicato loro apporto di leale collaborazione. Del resto tale filosofia era propria del soppresso e citato Comitato, poiché il richiamato comma 3 dell'art. 41 della L. 104/92 aveva concepito l'organismo come esponenziale dei vertici delle Amministrazioni pubbliche coinvolte nell'applicazione della legge e con compiti ausiliari e di sostegno di quelli attribuiti al Ministro per gli Affari Sociali dal comma 1 dello stesso art. 41 (coordinamento, promozione e verifica delle politiche dell'handicap).

D'altra parte, l'esigenza di pervenire, in ogni caso, ad un rafforzamento e ad una promozione degli interventi regionali e delle autonomie locali sulla base del riconoscimento compiuto della loro necessarietà, ha indotto, sempre nel 1995, il Dipartimento ad attivare il procedimento dell'intesa Stato-Regioni, ex art. 12 della L. 23 agosto 1988, n. 400, per la determinazione di linee guida per l'attuazione della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti della persona handicappata.

Tale procedimento è ora in fase di istruttoria iniziale, essendosi riuniti i rappresentanti dei vari Ministeri competenti per la ricognizione degli adempimenti di rispettiva competenza, disposti dalla legge, ma non ancora assolti.

E ancora: il Dipartimento ha lungamente riflettuto sul fatto che la mancanza di diffusione di notizie relative alle iniziative in itinere o assunte in sede

comunitaria per il proseguimento di progetti destinati allo svolgimento di azioni positive nell'ambito della politica attiva degli affari sociali svolta dagli Stati membri determina, spesso, per l 'Italia, carenze o utilizzazioni sporadiche delle risorse disponibili e, conseguentemente, perdita di strumenti utili per interventi compiuti in favore di fasce deboli della società civile.

Infatti, la frantumazione delle competenze tra i vari Ministeri- accompagnata dallo scarso raccordo tra loro e dalla mancanza di scambio delle rispettive esperienze -, nel provocare l'attuale difficile circolazione delle informazioni, da un lato concretizza situazioni di inerzia, o di insufficiente utilizzazione; dall'altro non consente il coordinamento delle iniziative necessario per la massimizzazione e per la migliore estensione dei risultati conseguibili con una puntuale, complessiva e coerente politica gestionale degli interventi.

Al fine di scongiurare siffatte anomalie, il Ministro ha ritenuto di potersi avvalere di un punto di incontro dei diretti responsabili degli uffici ministeriali che trattano la materia in cui ricadano almeno i progetti per l'handicap finanziati dalla Comunità europea e che sono anche rappresentanti dell'Italia in seno agli organismi europei preposti alla gestione dei programmi.

E' stata, quindi, ipotizzata la costituzione presso il Dipartimento per gli Affari Sociali di un coordinamento permanente dei responsabili dei suddetti uffici ministeriali, integrato, di volta in volta, da rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dell'UPI, dell'ANCI o, infine, delle associazioni di disabili presenti in organismi comunitari operanti nella materia della programmazione di interventi a favore dei portatori di handicap residenti negli Stati membri.

Un simile coordinamento permanente, infatti, può consentire il reciproco scambio di informazioni e di documentazione, nonché l'elaborazione di proposte comuni in ordine alla esecuzione interna eventualmente integrata delle politiche

comunitarie del settore in argomento. Su tale iniziativa hanno manifestato il pieno accordo i Ministri della Sanità e della Pubblica Istruzione, mentre si è in attesa, prima della formalizzazione, di acquisire il richiesto parere del Ministro del Lavoro.

Sull'applicazione del disposto degli artt. 21, 22, 32 e 33 della L. 104/92 si è avuto modo di notare che esistono interpretazioni e comportamenti talora diversificati. Ciò ha indotto il Dipartimento ad intervenire con due distinte lettere, allegate in copia, dirette a varie Amministrazioni dello Stato.

Con tali lettere sono state suggerite le interpretazioni elaborate dal Dipartimento stesso relativamente alla portata di alcune delle sopra richiamate disposizioni e con esse si è inteso sottolineare, anche per il proseguo, la competenza primaria di coordinamento del Ministro per la Famiglia e la Solidarietà Sociale, ai sensi del più volte richiamato art. 41 comma 1 della L. 104/92.

Nel corso dell'anno di riferimento, è continuata, inoltre, la partecipazione di funzionari, ex lege o ratione materiae, a commissioni istituite presso altre amministrazioni per questioni collegate alla tutela della persona handicappata. Parimenti assidua e puntuale è stata la partecipazione dei medesimi, a tavole rotonde, convegni, congressi indetti dalle istituzioni, dalle associazioni ovvero dagli operatori impegnati nel settore.

Ciò ha consentito di seguire e di svolgere un ampio dibattito-confronto sulle problematiche emergenti nel mondo dell'handicap e di acquisire contributi e proposte per la programmazione e la proposizione di interventi.

E' continuata, altresì, l'attività rivolta a fornire informazioni di carattere generale e dettagliate in relazione alle funzioni di studio, di coordinamento, di indirizzo e di promozione di iniziative attribuite dalle vigenti disposizioni al Ministro per la Famiglia e la Solidarietà Sociale; attività questa assicurata dall'impegno del

servizio "sportello con il cittadino e relazioni con il pubblico" istituito con D.P.C.M. n. 412 del 9 maggio 1994.

Relativamente ai rapporti comunitari sono proseguiti i contatti e la collaborazione con gli organismi dell'Unione Europea relativamente all'attuazione dei diversi progetti finalizzati alla tutela dei disabili (HELIOS II, HORIZON, HANDYNET).

In particolare, la realizzazione del programma HELIOS II è stata curata mediante la partecipazione a riunioni di coordinamento e di verifica in sede comunitaria, promuovendo una fattiva collaborazione con gli altri Ministeri competenti (Lavoro, Sanità e Pubblica Istruzione) e con le organizzazioni non governative.

Sul piano interno è continuata l'azione di coordinamento relativa all'attuazione del programma HELIOS II svolta dal gruppo di coordinamento interministeriale appositamente costituito (Dipartimento e Ministeri della Sanità, del Lavoro e della Pubblica Istruzione).

In tale ambito è stata organizzata la prima giornata internazionale di informazione HELIOS II, che, finanziata dalla Commissione europea, è stata attuata dal Comune di Orvieto, con la collaborazione della Regione Umbria e della Provincia di Terni, il 13 ottobre 1995, in storici locali della stessa città di Orvieto. Tale cerimonia è stata preceduta, il 12 ottobre 1995, da un seminario, di intenso approfondimento, preparatorio della suddetta giornata d'informazione, cui sono stati ammessi gli addetti alle attività modello svolte dalle organizzazioni non governative coinvolte nel progetto HELIOS II.

Alla cerimonia, che è stata la prima del genere ad essere stata tenuta in Italia e che è risultata di enorme importanza relativamente alle tematiche dell'handicap, hanno partecipato operatori, rappresentanti di associazioni, esponenti del mondo politico e di quello scientifico, funzionari delle pubbliche amministrazioni, dando vita, oltre che ad una serie di interventi con relazioni mirate, ad un

interessantissimo confronto-dibattito da cui sono scaturite ipotesi di intervento di grande rilevanza.

Le politiche sociali per l'handicap: indirizzi ed obiettivi; potenziamento degli Uffici del Dipartimento

Diverse azioni di promozione e altre iniziative avviate nel recente passato, insieme ad altre programmate e previste, concorrono a definire gli indirizzi che saranno seguiti a medio e breve termine.

Occorre, innanzitutto, promuovere un'azione d'impulso affinché i disegni di legge, all'esame al Parlamento, siano approvati nei tempi brevi, anche al fine di meglio concretizzare taluni specifici interventi già previsti dalla legge quadro.

In particolare si tratterà di portare a conclusione, con un dibattito parlamentare eventualmente integrativo, i due disegni di legge - l'A.S. n. 1194, recante "Agevolazioni in favore dell'handicap grave e dei soggetti che l'assistono" e l'A.C. n. 2451, recante "Istituzione dell'amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi" - non approvati nel corso della XII legislatura, nonostante l'impegno profuso dal Ministro per la Famiglia e Solidarietà Sociale, per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Inoltre, sarà necessario privilegiare tutte le possibili iniziative dirette al potenziamento dei diversi servizi - a livello territoriale - rivolti alla famiglia, quali le comunità-alloggio, i centri socio-educativi e altri interventi concernenti la prevenzione, l'educazione sanitaria e l'assistenza ad handicappati gravissimi.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta ad una revisione dei criteri e delle procedure seguite nell'accertamento dell'handicap anche in considerazione delle risultanze alle quali è pervenuta l'O.M.S..

Occorrerà, altresì, che nelle sedi istituzionali di coordinamento tra il Governo centrale e i Governi locali le tematiche dell'handicap trovino la dovuta priorità con i successivi impegni di spesa che non potranno mancare di essere assunti. Diversamente gli interventi già avviati, e tutti gli altri ancora da realizzare, verrebbero ad essere vanificati in mancanza di adeguate risorse finanziarie.

Occorrerà, inoltre, approfondire le anomalie, gli aspetti di disorganicità e le carenze della normativa - appena accennati in precedenza - per rimuovere i condizionamenti di fatto da essi frapposti alla puntuale applicazione della L. 104/92. Nel contempo bisognerà riflettere sulla opportunità di adottare quei provvedimenti legislativi nazionali diretti a rendere eventualmente concreta una più ampia potestà tributaria delle Regioni ed a stimolare la funzione normativa sussidiaria di queste ultime.

E ancora, dovrà tenersi conto che la complessità e la gravità delle numerose tematiche che coinvolgono tantissime persone con handicap necessitano di una azione sinergica da parte delle istituzioni e di tutte le altre realtà a livello locale competenti in materia; constatazione questa che rende sempre più indispensabile la partecipazione diretta del volontariato e dell'associazionismo sociale affinchè le persone con handicap possano riacquistare quella piena soggettività che permetta loro di integrarsi concretamente a pieno diritto nella vita comunitaria.

Il Dipartimento per gli Affari Sociali, come si è visto, ha posto in essere nel 1995 una serie di iniziative che tendono:

- alla realizzazione di un coordinamento efficace fondato sull'incontro dialettico e sulla decisione concordata con i protagonisti della P.A. coinvolta nell'applicazione della L. 104/92;

- alla produzione di un'intesa, ex art. 12 della L. 400/88, con le Regioni;
- alla costituzione di un punto d'incontro interministeriale per rendere meglio attuati ed in forma eventualmente integrata programmi comunitari progettati a favore dei portatori di handicap, cittadini degli stati membri.

Occorre, però, nel contempo, potenziare l'efficienza del Dipartimento per gli Affari Sociali che vede aumentare le problematiche operative anche in relazione al continuo accrescersi, in maniera esponenziale rispetto al complesso evolversi della società civile, delle categorie dei soggetti ricompresi nel concetto di fascia debole, per i quali apprestare e coordinare la messa a punto di strumenti di sostegno solidaristico.

Prof. Adriano Ossicini

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 1.

NOTE DI COORDINAMENTO DEL DIPARTIMENTO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

PAGINA BIANCA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari Sociali
Ufficio Tematiche Familiari
N. DAS/1122/1/H/39
Risposta al Foglio del
N.

Roma, 30 GEN. 1996 *19*

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Legislativo
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 ROMA
Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi
Palazzo Chigi P.zza Colonna
00187 ROMA
Ministero dell'Interno
Ufficio di Gabinetto
Palazzo Viminale
00184 ROMA
Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direz. Generale
Rapporti di Lavoro
Via Flavia n. 6
00187 ROMA
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Direzione Centrale
Via Ciro il Grande 21
00144 ROMA

OGGETTO : art. 33 della Legge 5.2.1992, n. 104;
- quesiti -

Si fa riferimento alla lettera n. 1142/M del 2 gennaio 1996 - allegata in copia, ad ogni buon fine - inviata a codeste Amministrazioni dalla LEDHA di Milano con richiesta di puntualizzazione ermeneutica del disposto dell'art. 33, commi 2 e 3, della L.n. 104/1992, relativamente a fattispecie in cui i soggetti destinatari dei benefici prescritti da tali disposizioni siano lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo parziale.

Al riguardo, in virtù dei poteri di coordinamento conferiti dall'art. 41, comma 1, della richiamata L. n. 104/1992, si ritiene necessario esporre di seguito la posizione del Ministro per gli Affari

Sociali in merito alle problematiche interpretative poste dalla suddetta Lega.

Si premette che l'art. 33 della L. n. 104/1992 - come integrato dall'art. 7 della L. n. 903/1977 - nei commi 1 e 2 introduce, come è noto, un sistema di agevolazioni alternative per la lavoratrice madre o per il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della stessa Legge e purché non istituzionalizzato.

Tale sistema consiste nel riconoscimento di una posizione di diritto soggettivo, sussistente in capo ai predetti, che si traduce nella facoltà alternativa di questi ultimi di avvalersi della astensione facoltativa dal lavoro - stabilita dall'art. 7 della L. 30 dicembre 1971, n. 1204 per le lavoratrici madri (o, in alternativa, per i lavoratori padri, ai sensi della citata L. n. 903/1977) - fino ai tre anni successivi alla scadenza del periodo di astensione obbligatoria per parto, oppure, opzionalmente, di fruire "di due ore di permesso retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino".

In proposito è opportuno sottolineare che, come si rileva in tutta evidenza dallo stesso tenore letterale dell'art. 33, comma 1, della citata L. n. 104/1992, il richiamo all'art. 7 della L. 1204/1971 appare chiaramente operato al solo fine di stabilire l'estensione del diritto al periodo di assenza facoltativo, già presente nell'Ordinamento per le lavoratrici madri, ancorché con una diversa durata del beneficio e con una possibilità di scelta opzionale, a favore di uno dei genitori- di minore handicappato grave.

Ciò consente agevolmente di far ritenere che la norma in esame abbia in realtà recepito sostanzialmente ogni altra disposizione, appositamente non modificata, della disciplina contenuta nella L.n. 1204/1971.

Conseguentemente appare di tutta evidenza che la fattispecie legale di cui al comma 2 dell'art. 33 della L.n. 104/1992 - di attuazione alternativa rispetto a quella del comma 1 dello stesso articolo - non escluda ma confermi l'applicazione della disciplina non modificata della L. n. 1204/1971 e, segnatamente, dell'art. 10 di quest'ultima, secondo cui "il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri" (o, alternativamente, ai lavoratori padri, si ripete) "due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata", rispettivamente di un'ora ciascuno, ovvero un solo periodo di un'ora di riposo quando l'orario è inferiore a 6 ore.

La stessa norma dell'art. 10 in argomento, peraltro, dispone la piena equiparazione di siffatti riposi giornalieri con le ore lavorative "agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro".

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, è del tutto palese che per determinare la misura del riposo de quo occorra fare riferimento alla durata della giornata di prestazione lavorativa non solo relativamente al contratto di lavoro subordinato a tempo pieno contrattuale ma anche relativamente a quello a tempo parziale, sia esso "orizzontale" che "verticale".

Ed infatti anche nella prestazione a tempo parziale, qualora la giornata lavorativa sia inferiore alle sei ore, ai soggetti destinatari delle normative di cui alle Leggi n. 1204/1971 e n. 104/1992 - art. 33, comma 2, compete il beneficio in discorso nella misura di un'ora; viceversa, ove tale prestazione giornaliera superi le 6 ore, agli stessi competono due riposi giornalieri, anche cumulabili, di un'ora ciascuno.

Il sistema delle astensioni dal lavoro delineato dai commi 1 e 2 dell'art. 33 della L.n. 104/1992 è, poi, completato dai benefici introdotti dal comma 3 dello stesso articolo. Quest'ultimo stabilisce che i lavoratori contemplati nel comma 1 hanno diritto di fruire, successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, di tre giorni di permesso mensile. La disposizione del 3° comma, peraltro, amplia il numero dei propri destinatari dal momento che essa include tra quelli espressamente indicati nei commi precedenti il lavoratore che assiste un parente o affine entro il terzo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità.

L'accesso all'esercizio del diritto ai permessi mensili è, infine, precluso nel caso in cui il soggetto handicappato da assistere versi in condizioni di istituzionalizzazione a tempo pieno.

La norma di cui all'art. 33, comma 3, della L.n. 104/1992 ha indotto, a sua volta, il dubbio interpretativo posto dalla LEDHA nella acclusa lettera, il quale deriva, come è noto, principalmente dal fatto che la norma stessa non reca alcuna regolamentazione di dettaglio dei permessi mensili nel caso in cui il beneficiario di questi ultimi sia lavoratore a tempo parziale.

Al riguardo si rileva preliminarmente che il Legislatore ha dettato la disposizione suddetta riferendosi alla fattispecie astratta più ricorrente del contratto di lavoro subordinato e cioè a quella in cui la durata della prestazione è determinata in un tempo "pieno" definito contrattualmente. Ciò in quanto per contratti di durata inferiore non si sarebbe rimasti privi di disciplina, supplendovi le regole ordinamentali desumibili dalla normativa giurislavoristica.

Ed infatti, poiché retribuiti ad ogni effetto, i permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3, della L.n. 104/1992 vanno a gravare sull'equilibrio sinallagmatico prestazione-controprestazione su cui è principalmente fondato il contratto di lavoro subordinato con la conseguenza secondo la quale ad una diminuzione quantitativa della prestazione consegue necessariamente (salva contraria disposizione posta dall'autonomia negoziale o anche, ma esplicitamente dalla legge) una diminuzione proporzionale della controprestazione retributiva nei suoi vari aspetti.

Di una siffatta esigenza di proporzionalità sussistente nel menzionato sinallagma si è reso conto, del resto, esplicitamente lo stesso legislatore in varie occasioni (vedansi in proposito, segnatamente, oltre all'art. 10 della L. 1204/1971 prima brevemente illustrato, l'art. 5, comma 11, della L. 19 dicembre 1984, n. 863 per il settore privatistico del lavoro subordinato nonché l'art. 5, comma 1, del DPCM 17 marzo 1989, n. 117 e la contrattazione attualmente vigente per i comparti del pubblico impiego).

Alla luce delle osservazioni testé formulate, si ritiene in definitiva che i permessi mensili di 3 giorni previsti dall'art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992, competano ai lavoratori subordinati muniti dei prescritti requisiti, che svolgano il relativo contratto di lavoro a tempo parziale, sia "orizzontale" che "verticale", in misura proporzionale alla ridotta durata della loro prestazione lavorativa contrattuale.

Si ritiene, tuttavia, necessario acquisire il parere di codeste amministrazioni sulle problematiche sopra illustrate al fine di poter procedere successivamente all'invio di una risposta, concordata nei contenuti, alla istante LEDHA.

Si resta in attesa di urgente riscontro.

IL MINISTRO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

N. DAS/11756/1/H/716
Risposta al Foglio del
N.

Roma 16 OTT. 1995

Al Ministero dell'Interno
Direzione Generale per l'Amm.ne Generale e per gli Affari del Personale
Servizio Amm.ne del Personale
Div. II - Palazzo del Viminale
Roma

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Funzione Pubblica
C.so Vittorio Emanuele
Roma

OGGETTO: applicazione degli artt. 21 e 33 della Legge 5.2.1992, n. 104.

Si fa riferimento alla nota n. 6161 bis del 14 settembre 1995, con la quale viene chiesto il parere di questo Dipartimento in merito al disposto degli artt. 21, comma 2, e 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare, in merito alla esigibilità dei diritti sanciti dalle disposizioni testè richiamate alla luce della sopravvenuta normativa dell'art. 43 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dei bandi di concorso applicativi, che introducono per i neo-assunti nella P.A. vincoli di permanenza nella sede di prima assegnazione.

Al riguardo si ritiene opportuno premettere che, come è di tutta evidenza, le fonti legislative citate - la L. n. 104/1992 e il D. Lgs. n. 29/1993 - assumono pari forza nell'Ordinamento, essendo ambedue primarie, e che la prima riveste il carattere di specialità rispetto all'altra.

Deriva da siffatte considerazioni che il citato carattere di specialità rende immune la L. n. 104/1992 dalla prevalenza delle successive disposizioni introdotte, senza alcuna norma espressamente abrogativa delle precedenti, dal D. Lgs. n. 29/1993 e dai conseguenti bandi di concorso.

Tanto premesso, si ritiene, tuttavia, necessario approfondire l'analisi dei contenuti dell'art. 21 e dell'art. 33, comma 5, della più volte richiamata Legge n. 104/1992, al fine di pervenire alla più corretta applicazione della normativa da essi recata alle fattispecie reali evidenziate da codesto Ministero.

L'art. 21, comma 1, della legge in esame dispone che "la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi ....., assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili".

La norma appare nel suo chiaro tenore letterale di facile lettura. Essa, infatti, da un lato individua con esattezza nel solo handicappato, che abbia i requisiti di invalidità testualmente indicati, il soggetto che può vantare "il diritto di scelta prioritaria"; dall'altro esplicitamente stabilisce che siffatto diritto può essere esercitato esclusivamente "tra le sedi disponibili".

Presupposto oggettivo di applicazione di tale disposizione è, quindi, la disponibilità della sede prescelta.

Pertanto, attesa le vigenza di un vincolo normativo di permanenza temporanea nella prima assunzione in una sede ricompresa in un dato territorio - vincolo imposto in materia di pubblico impiego dall'art. 53 del D. Lgs. n. 29/1993 e da bandi di concorso - è da ritenere che l'esercizio del diritto di cui all'art. 21, comma 1, della L. n. 104/1992 possa intervenire, durante il periodo di decorrenza del detto vincolo, solo nell'ambito del territorio per il quale si è concorso.

E' solo, infatti, al verificarsi di tale ipotesi che si realizza in maniera specifica la disponibilità di sede.

Parimenti lo stesso significato letterale dell'espressione "sede disponibile" esclude che ad essa possa essere ricondotto il caso di una sede di ufficio nella quale sussista una dotazione organica completa "nella qualifica di appartenenza" dell'interessato.

D'altra parte, il comma 2 del medesimo art. 21 in esame definisce esattamente il proprio campo di applicazione allorché individua esclusivamente nei soggetti portatori di handicap indicati nel comma 1 i titolari di un diritto di "precedenza in sede di trasferimento a domanda".

Senonché, nei casi di prima assegnazione, è proprio il trasferimento a domanda che non può essere chiesto (se non nell'ambito del territorio interessato) per sette anni, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 29/1993 e di analoghe disposizioni contenute nei bandi di concorso; circostanza questa che preclude ai nuovi assunti, pur in presenza dei requisiti soggettivi stabiliti dall'art. 21, comma 1, più volte citato, ogni possibilità di pretesa applicazione del beneficio previsto dal comma 2 dello stesso art. 21 della L. n. 104/1992.

Quanto alla disposizione dell'art. 33, comma 5, della richiamata L. n. 104/1992, si rileva che il soggetto che "ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede" è esclusivamente "il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente".

La lettura di tale disposizione consente di constatare che il titolare del diritto in essa disciplinato è esclusivamente il lavoratore (e non un soggetto in procinto di essere assunto), che, se pubblico dipendente, ha il domicilio - e cioé il centro principale dei propri affari - nel comune dell'ufficio ove presta servizio.

Conseguentemente, in tale ultimo caso, la condizione di convivenza di cui al menzionato art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992, si realizza necessariamente con riferimento al detto domicilio.

In ogni caso occorre tener conto, nella fattispecie, che la locuzione "diritto" contenuta nella norma ora richiamata è utilizzata dal legislatore in senso atecnico e cioé non in quella di posizione soggettiva direttamente tutelata. Si tratta, infatti, in realtà, di una posizione di interesse legittimo, come dimostra l'espressione "ove possibile" usata dal legislatore medesimo nello stesso contesto normativo.

Il Capo Dipartimento

(dott. Guido Bolaffi)

Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
Direzione Centrale del Personale
Servizio Amministrazione del Personale

Divisione II *Sez.*
Prot. N. M.6161 bis *Allegati*

Roma, 14 SET. 1995 *19*

Al la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per la Funzione Pubblica
- Dipartimento Affari Sociali
ROMA

Risposta al Foglio del
Div. *Sez.* *N.*

OGGETTO Applicazione degli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Protocollo n. 1756/1/H/216
ARRIVO

In sede di applicazione della legge quadro in materia di tutela delle persone handicappate sono sorte talune perplessità applicative che si sottopongono, per i chiarimenti del caso, all'attenzione di codesti Dipartimenti.

In particolare si è posto il problema se ai fini del godimento del beneficio di cui agli artt. 21, 2° comma, e 33, 5° comma, della citata legge, si possa o meno prescindere dal vincolo di permanenza nella sede di prima destinazione di cui ai bandi di concorso, attualmente previsto in sette anni dall'articolo 43 del decreto legislativo 29/93.

Analogamente ci si chiede se l'assegnazione o il trasferimento a domanda di personale che fruisca delle agevolazioni di cui alla citata legge possa essere disposta anche "in esubero", presso sedi con dotazioni organiche complete nella qualifica di appartenenza.

Al riguardo si precisa che sino ad oggi questa Amministrazione ha ritenuto di dover considerare i predetti vincoli di legge quali presupposti insuperabili anche in presenza delle condizioni applicative di cui alla legge 104, e di dover pertanto condizionare l'adozione di provvedimenti di trasferimento, in favore dei beneficiari della stessa, alla maturata anzianità di servizio nella sede di prima assegnazione nonché all'effettiva carenza di organico nella sede richiesta.

Ulteriori dubbi interpretativi concernono le disposizioni contenute nel 5° comma dell'articolo 33 con particolare riguardo al significato da attribuire al termine "convivente".

Qualora infatti si intendesse limitare tale accezione nell'ambito dell'effettiva sussistenza di un vincolo di "coabitazione" tra il lavoratore e la persona handicappata, verrebbe sostanzialmente vanificato il diritto al trasferimento per coloro che si trovano ad assistere un parente od affine minorato, residente presso il proprio domicilio, laddove quest'ultimo non coincida tuttavia con la sede di servizio (Es.: lavoratore in servizio a Milano che aspira ad essere trasferito a Napoli per assistere la madre, handicappata ai sensi della legge 104, colà residente presso il suo stesso domicilio).

Da ultimo, e sempre in relazione al disposto di cui all'articolo 33, 5° comma, si chiede di conoscere se per l'applicazione del beneficio in questione sia necessaria la sussistenza, in capo alla persona che necessita di assistenza, di un handicap di particolare gravità (secondo la definizione di cui all'articolo 33, 3° comma).

Un'interpretazione in tale senso, a parere di questa Amministrazione, potrebbe difatti ritenersi giustificata proprio alla luce della previsione contenuta nel 3° comma del citato articolo che ricollega la situazione di gravità alla necessità di un intervento assistenziale a carattere permanente.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Magliozzi)

ALLEGATO N. 2.

RELAZIONE MINISTERI E BREVE PREMESSA ILLUSTRATIVA

BREVE PREMESSA ILLUSTRATIVA DELLE RELAZIONI INVIATE DAI MINISTERI

PAGINA BIANCA

Il Ministro
per la famiglia e la solidarietà sociale

Come si rileva dalla documentazione allegata (all.n.2), solo alcuni Ministeri hanno inviato i dati relativi agli interventi di loro competenza ai sensi dell'art.41, comma 8, 2° periodo, della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Dai dati pervenuti si evince che è in corso di svolgimento l'attività diretta all'adeguamento delle strutture al disposto della vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Infatti il Ministero dei Lavori Pubblici ha comunicato che nel 1995 sono stati approvati i programmi di ripartizione ed assegnazione dei fondi per l'adeguamento delle strutture pubbliche e private di uso pubblico in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, mentre alcuni Ministeri(Affari Esteri, Commercio con l'Estero) hanno assicurato di aver già provveduto all'adeguamento delle proprie strutture centrali.

Si sottolinea, in ogni caso, che la realizzazione piena del disposto normativo in argomento richiede, ineluttabilmente, una più ampia provvista di risorse finanziarie.

Quasi tutte le predette Amministrazioni hanno sinteticamente riferito in merito agli adempimenti svolti in materia di autorizzazione ai permessi ex art.33 della L.n.104/1992 .Sul punto si richiama l'attenzione sulle iniziative di coordinamento

assunte dal Dipartimento per gli Affari Sociali, di cui è cenno in premessa (vedi all.n.1).

Relativamente all'integrazione lavorativa della persona handicappata, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, come si evince dall'allegato, si è limitato a trasmettere un elenco riassuntivo degli avviamenti al lavoro effettuati al 30 giugno 1994 relativamente alle categorie protette dei lavoratori ai sensi della Legge 2 aprile 1968, n.482 e successive modifiche ed integrazioni.

Non risulta, pertanto, disponibile alcun dato concernente l'attuazione dell'art.19 della L n.104/92 probabilmente in quanto tale attuazione richiede, come si è detto in premessa, una revisione preliminare dell'impianto normativo sottostante, in particolare per quanto concerne lo strumento concreto di intervento non più atto giuridico meramente autoritativo, bensì naturale epilogo di una mirata azione programmatoria.

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ha, altresì, comunicato di avere in corso una attività di coordinamento, per il settore privato del lavoro subordinato, in materia di permessi ex richiamato art.33 della L.104/92.

Per quanto riguarda l'integrazione scolastica, il Ministero della Pubblica Istruzione ha evidenziato di avere elaborato e pubblicizzato nuovi programmi di

formazione degli insegnanti di sostegno e di aver emanato la relativa ordinanza per la gestione dei corsi statali e non statali. L'obiettivo è, evidentemente, quello di poter rispondere adeguatamente ai bisogni educativi speciali dell'alunno handicappato nonostante l'impegno dell'intero sistema educativo scolastico e non già, come è accaduto in passato, attraverso l'attività del solo insegnante di sostegno.

Nel contempo lo stesso Ministero della Pubblica Istruzione lamenta l'assenza dell'agenzia sanitaria e di quella degli Enti Locali su cui incombe l'attività sistemica dell'inserimento scolastico.

Relativamente all'assistenza sanitaria, il Ministero della Sanità nell'allegata relazione espone lo stato dell'attività di competenza svolta in attuazione della L. 104/1992. In particolare, poi, tale Ministero rappresenta che, nonostante l'intervenuto avvio da tempo remoto delle relative procedure, non ancora sono stati emanati i provvedimenti richiesti dall'art.6 (atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome in materia di diagnosi precoce) e dell'art.8 della Legge (definizione degli standard dei centri socio-educativi); sono, invece, proseguiti nel 1995 i lavori della commissione di studio per la predisposizione del nuovo Nomenclatore, che tiene conto delle disposizioni europee vigenti in materia.

Molto articolata appare l'allegata relazione con la quale il Ministero dell'Interno informa sugli adempimenti di propria competenza e trasmette dati relativi al 1995 sulle provvidenze economiche continuative erogate a favore dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili. Consultando tali dati, è interessante constatare che i più numerosi destinatari, in particolare, dell'indennità di accompagnamento sono persone ultrasessantacinquenni (80%). Ciò indica che la predetta indennità, concepita forse inizialmente dalla L.n 18/80 come strumento di sostegno dei peculiari bisogni di disabili non deambulanti ovvero incapaci di soddisfare autonomamente le esigenze elementari della vita, è divenuta ormai una misura di indennizzo per l'anziano non autosufficiente, per il soggetto, cioè, che è divenuto handicappato solo per effetto della prevedibile consumazione delle risorse psico-fisiche derivante dal trascorrere naturale della vita.

Siffatta constatazione è utile ai fini di riflettere sulla opportunità di introdurre nell' Ordinamento una normativa specifica per l'anziano che trasferisca a fondi autonomi oneri che impropriamente gravano sulla assistenza economica disposta a favore di categorie di disabili che vivono in situazioni di particolari gravità.

Di grande importanza, infine, è l'iniziativa assunta dal Ministero in argomento, nel 1995, mediante l'emanazione di una circolare inviata ai Prefetti per incentivare l'attuazione degli accordi di programma a livello territoriale ai sensi dell'art.14 ,comma 7 , della L.n.104/92. In proposito viene segnalato che, a seguito dell'emanazione di tale atto, sono stati riscontrati positivi interventi.

PAGINA BIANCA

Segue: ALLEGATO N. 2.

RELAZIONI INVIATE DAI MINISTERI

DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

PAGINA BIANCA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

N. UAGP 28476/96/8.93.16

Risposta al Foglio del 14.3.1996

N. 3617/1/DAS/RPH

Roma, 23 MAR 1996 19

Al Dipartimento per gli
Affari Sociali
Ufficio per le tematiche
familiari e sociali
00100 Roma

OGGETTO Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della L.5 febbraio 1992, n.104.

In esito alla nota a riferimento, ed al fine indicato in oggetto, si comunica che questo Dipartimento nell'anno 1995, non ha effettuato interventi per l'attuazione della legge n.104/1992.

IL DIRIGENTE GENERALE
DIRETTORE DELL'UFFICIO

SOCIALI
Protocollo N. 4585/1/DAS/RPH
ARRIVO

relannua

27 MAR 1996

PAGINA BIANCA

DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE

PAGINA BIANCA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO AFFARI GENERALI
DOCUMENTAZIONE E VOLONTARIATO
SERVIZIO COORDINAMENTO
Prot. N. 80423-UAG 1.3.13
Risposta al Foglio del risposta
Nella lettera di
indicare sempre il numero di
protocollo della presente nota.

Roma, 29 GEN. 1996

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI SOCIALI
Via Barberini n. 47
00100 ROMA

OGGETTO: Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate - Legge 5.2.1992, n.104.

In riferimento al telex n. DAS/706/1/DAS/RPH del 22 gennaio 1996, si conferma che gli adempimenti previsti dalla normativa in oggetto esulano dalle competenze di questo Dipartimento.

In proposito, si ribadisce, altresì, che lo scrivente assicura il coordinamento delle associazioni di volontariato unicamente per attività di protezione civile come previsto dall'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI SOCIALI
1 FEB. 1996
Protocollo N. 1273/1/DAS/RPH
ARRIVO

Il Coordinatore dell'Ufficio

PAGINA BIANCA

DIPARTIMENTO AREE URBANE

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA CONSIGLIO MIN...
CENTRO MESSAGGI
060907 01FEB96
PARTENZA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

TELEGRAMMA

DA: PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
DIPARTIMENTO AREE URBANE =ROMA=

AT: PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI =ROMA=

DAU PROT. N. 111 DEL 1 FEB. 1996

RIF. TELEX 22.1.1996 N° DAS/706/1/DAS/RPH RELATIVO AT DISCIPLINA ART. 41 (,) COMMA 8 (,) LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 (,) N° 104 CONCERNENTE "INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE" (,) COMUNICASI CHE DIPARTIMENTO AREE URBANE NON HABET ELEMENTI DA COMUNICARE AT RIGUARDO (.)
DOTT. DARIO RATTI (-) CAPO DIPARTIMENTO REGGENTE(.)

DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI SOCIALI
3 FEB. 1996
Protocollo N. 1404/1/DAS/RPH
ARRIVO

PAGINA BIANCA

DIPARTIMENTO POLITICHE COMUNITARIE

PAGINA BIANCA

Roma, 30 GEN. 1996 19

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE.
N. 1184
Risposta al Foglio del
N.

Presidenza del Consiglio
dei Ministri-Dipartimento
Affari sociali
Via Veneto 56
Roma

Oggetto: richiesta adempimenti L. 104/'92

In risposta al telex di codesto Dipartimento n. 00627 del 23 u.s., si fa presente che la legge ivi indicata, di cui all'oggetto, non prevede adempimenti specifici per questo Dipartimento.

PER GLI AFFARI SOCIALI
1 FEB. 1996
Protocollo N. 1274/1/DAS/CPH
ARRIVO

Il Capo del Dipartimento
(Dott. Giancarlo Somma)

if28 31/1/1996

PAGINA BIANCA

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

PAGINA BIANCA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

UFFICIO I

Prot. 243/TS-DIS

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
29 FEB. 1996
Protocollo N. 2761/1/DAS/RPH
ARRIVO

alla PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI

DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI

Oggetto: Relazione ex art. 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Si fa riferimento alla nota n. DAS/760/1/DAS/RPH del 22 gennaio scorso con la quale codesto Dipartimento ha richiesto dati relativamente allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

La legge 30 maggio 1995, n. 203, recante il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, nell'individuare all'art.2 le funzioni della Presidenza del Consiglio in materia, ha esplicitamente previsto alla lettera i) quella concernente " sostegno e promozione del turismo in favore di soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali ". Per l'espletamento di detta funzione e dei relativi adempimenti si è recentemente provveduto a costituire un gruppo di lavoro, il quale attualmente sta svolgendo un'azione di ricognizione, presso le amministrazioni regionali, sulle iniziative dalle stesse eventualmente intraprese in materia di accessibilità ai servizi turistici.

Si rammenta inoltre che, nell'ambito delle iniziative promosse dalla Commissione Europea a favore dei disabili, nel corso del 1995, è stata costituita l'Unità di coordinamento italiana "Turismo Vita Indipendente", con il compito di fornire un supporto tecnico ed informativo sulla complessa materia. Il gruppo, formato dalle associazioni ANFFAS e Itinerarti e dalla Confcommercio, è coordinato dalla Associazione Iai – Itinerarti, alla quale è stata assegnata una sede permanente presso questo Dipartimento.

Nel segnalare pertanto la più completa disponibilità e sensibilità al problema dell'handicap e dell'accessibilità intesa come fruibilità di tutti i servizi turistici si evidenzia che questo Dipartimento, nei vari provvedimenti volti al miglioramento ed alla riqualificazione dell'offerta turistica ricettiva del nostro Paese, non manca di ricomprendere gli interventi intesi a migliorare l'accessibilità alle strutture ricettive tra i criteri di priorità in base ai quali le iniziative, ivi previste, devono essere svolte.

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Quanto agli alberghi italiani accessibili ai disabili, la situazione che è dato evincere dalle rilevazioni effettuate dall'ENIT, relativamente al 1995, è la seguente.

Dei 33.123 alberghi italiani, ne risultano accessibili 5.203 (il 16% circa): di questi circa la metà è a tre stelle, mentre il primato, nella categoria, spetta agli alberghi a quattro stelle, nei quali circa un albergo su due risulta accessibile.

Quanto alla distribuzione sul territorio nazionale, si rileva che i valori sono distribuiti in maniera poco omogenea. L'Umbria risulta essere la regione in cui la percentuale di alberghi accessibili è la più alta (33%), seguita dal Molise (27%) e dalla Sardegna (25%). In generale si rileva che nelle regioni meridionali la percentuale di alberghi accessibili è molto più alta rispetto a quella delle regioni settentrionali. Tra le regioni a ridotta accessibilità spicca il dato relativo all'Emilia Romagna, regione che peraltro vanta il più alto numero di posti letto (253.055) – dove solo il 10% degli alberghi è attrezzato in modo idoneo ad accogliere i disabili. Seguono la Liguria ed il Piemonte con appena l'11% di esercizi accessibili.

I dati suesposti, relativi al 1995, sono riportati nelle allegate tabelle concernenti l'accessibilità alberghiera distribuita per Regioni.

Quanto al comparto extralberghiero si segnala infine che un'analoga indagine conoscitiva è ancora in fase di definizione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Allegato 1

Alberghi accessibili ai disabili

Regioni	Categoria *	**	***	****	*****	******	Alberghi accessibili disabili	Totale alberghi	%
Abruzzo	11	28	66	14	1	0	120	750	16%
Basilicata	4	12	25	2	0	0	43	191	23%
Calabria	15	43	72	14	1	0	145	608	24%
Campania	21	57	90	60	5	0	233	1.341	17%
Emilia Romagna	50	167	258	75	2	0	552	5.473	10%
Friuli Venezia Giulia	29	44	82	27	0	0	182	835	22%
Lazio	49	68	132	57	0	3	309	1.623	19%
Liguria	25	54	108	35	1	0	223	2.015	11%
Lombardia	60	92	205	142	4	6	509	2.902	18%
Marche	7	24	98	36	0	0	165	1.026	16%
Molise	4	3	9	9	0	0	25	94	27%
Piemonte	17	22	88	31	0	0	158	1.471	11%
Puglia	7	22	67	44	3	0	143	592	24%
Sardegna	5	21	86	33	0	0	145	585	25%
Sicilia	13	51	78	22	0	2	166	821	20%
Toscana	44	105	231	118	7	0	505	2.873	18%
Trentino Alto Adige	86	225	464	93	0	0	868	5.795	15%
Umbria	18	43	75	22	0	1	159	489	33%
Val d'Aosta	4	20	46	7	0	0	77	471	16%
Veneto	53	128	192	102	0	1	476	3.168	15%
Totale complessivo	522	1229	2472	943	24	13	5.203	33.123	16%

Tavola 1

ENITel - Banca dati alberghi d'Italia 1995

Allegato 2

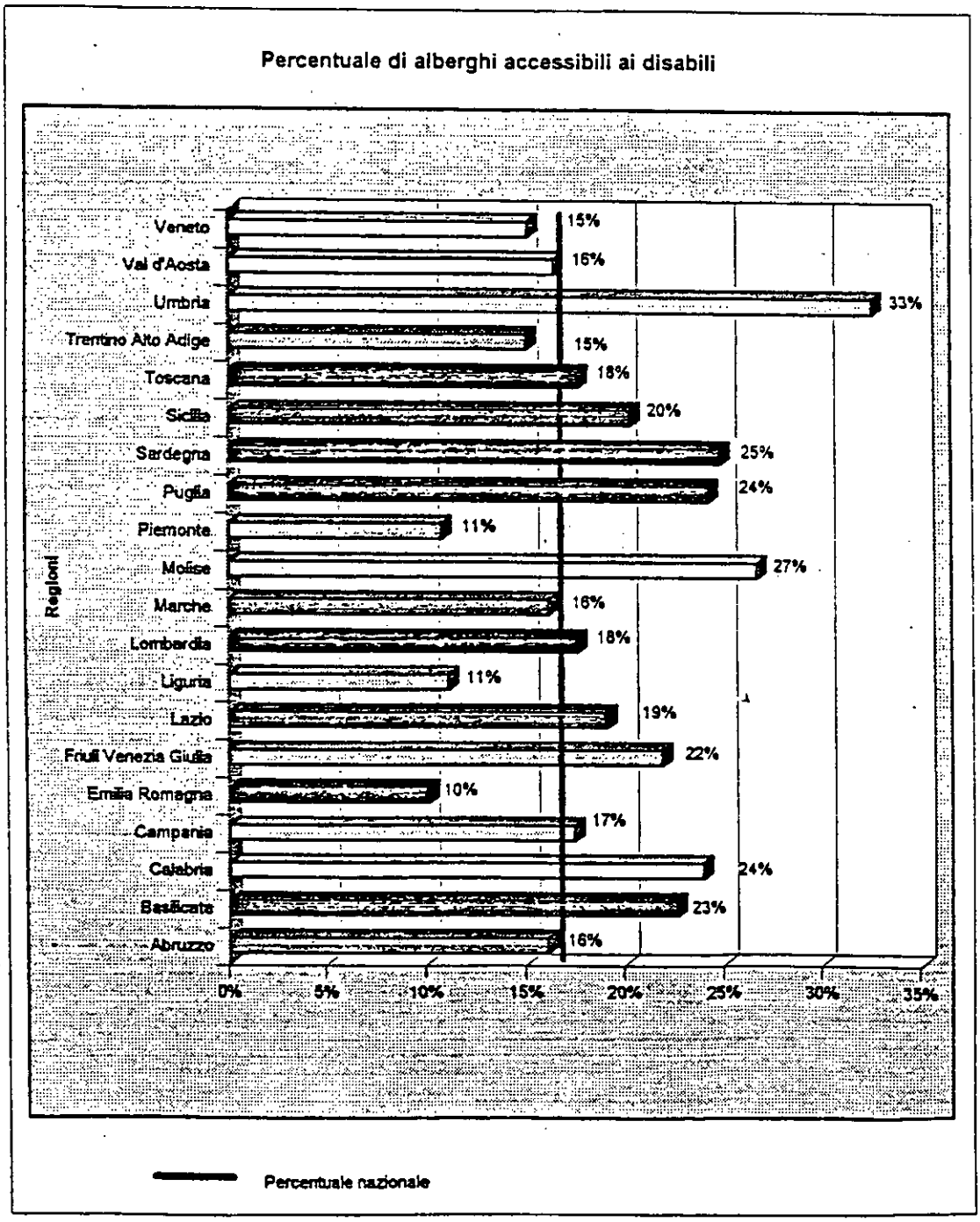


Grafico 1

ENITel - Banca dati alberghi d'Italia 1995

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PAGINA BIANCA

Ministero degli Affari Esteri
D.G.P.A. - Segreteria

Codice Mittente: 029/ 413

28 FEB. 1996
(data e numero di protocollo)

Posizione:

Oggetto: **Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate n.104/92. Trasmissione dati relativi agli interventi di competenza del Ministero degli Affari Esteri**

Riferimenti: **Nota di codesto Dipartimento n. DAS/706/1/DAS/RPH del 22.1.1996**

NOTA indirizzata a:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Sociali

ROMA

e, p.c.
Gabinetto On. Ministro

SEDE

In relazione alla Nota in riferimento, si segnalano, qui di seguito, i dati relativi agli interventi che questa Amministrazione ha posto in essere nel corso del 1995 in applicazione della legge quadro n. 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di handicap.

1. Per quanto concerne le agevolazioni concesse al personale ai sensi dell'art.33, si segnala che, durante l'anno 1995 ne hanno beneficiato:
   - 7 dipendenti affetti da handicap grave di cui:
     2 unità appartenenti alla VII Q.F.
     2 unità appartenenti alla V Q.F.
     1 unità appartenente alla IV Q.F.
     2 unità appartenenti alla III Q.F.
   - 4 dipendenti per assistenza ad un familiare affetto da handicap grave di cui:
     2 unità appartenenti alla VII Q.F.
     2 unità appartenenti alla V Q.F.

2. In merito all'applicazione dell'art. 20 della legge in oggetto, riguardante le prove d'esame nei concorsi pubblici, si segnala che nell'espletamento delle prove concorsuali verificatesi nel corso del 1995, non si sono presentate le condizioni previste dall'articolo citato e pertanto non è stato operato alcun intervento in applicazione dello stesso.

Alleg.
N.

29 FEB. 1996

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
Protocollo n. 2873/1/DAS/RPH

3. Per quanto riguarda gli interventi in materia di diritto all'istruzione, per i bambini portatori di handicap, ai sensi dell'art. 12 della legge 104/92, si fa presente che l'Ufficio che organizza e controlla i servizi sociali di questa Amministrazione ottempera alle normative indicate sia con la predisposizione di punteggi di preferenza nelle formazioni di graduatorie, ove richieste, sia con l'applicazione ai casi concreti delle previsioni ottimali, tra quelle contemplate dalla legge (riduzione dei termini numerici nel rapporto educatore-bambino in relazione al numero e alla gravità dei casi; ricorso ad educatori od operatori di sostegno).

Per quanto concerne l'asilo nido e le vacanze estive 1995, non si sono verificati casi d'intervento.

4. In relazione, infine, all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche (art. 24), si segnala che durante l'anno trascorso, tutte le nuove opere sono state eseguite in conformità a tale normativa. In particolare sono stati appaltati i lavori di adattamento alla legge 13 di tutti gli ingressi dell'edificio e già ultimati quelli relativi agli ingressi laterali (lato Ponte Milvio e lato Stadio Olimpico) e posteriori (lato Monte Mario) mentre sono in corso i lavori di adattamento dell'ingresso principale mediante rampe mobili.

Si resta comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

MINISTERO DELL'AMBIENTE

PAGINA BIANCA

Ministero dell'Ambiente

Servizio AA.GG. e Personale
DIV. IV

Roma, 29 MAR. 1996 *19*

N. 6691/PR4.17
Risposta al Foglio del
N.

Alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Gabinetto del Ministro per
la famiglia e la solidarietà
sociale
via Veneto, 56
00187 ROMA

OGGETTO: Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della L.5.2.1992 n.104

In esito alla nota di codesta Presidenza n. DAS/3617/1/DAS/RPF del 14.3.1996,si comunica che il Dicastero scrivente a decorrere dall'ottobre 1992 collabora con il Comune di Roma accogliendo nelle proprie strutture, con risultati positivi, unità portatrici di handicaps per tirocini di formazione professionale.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
4 APR. 1996
Protocollo N. 4963/1/DAS/EPH
ARRIVO

Il Direttore Generale
(Dott. Luigi Monaco)

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PAGINA BIANCA

Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica

SERVIZIO PER GLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Roma, 25 MAR. 1996

Prot. n. 6/8802

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
1 APR. 1996
Protocollo N. 4713/1/DAS/6 PH
ARRIVO

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento Affari Sociali
Ufficio per le tematiche
familiari e sociali
Via Veneto, 56
00187 R O M A

Con riferimento alla nota DAS/3617/1/DAS RPH in data 14 marzo 1996, si comunica che questa Amministrazione, nell'ambito degli interventi per la ristrutturazione delle sedi ministeriali secondo le nuove disposizioni in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, sta predisponendo un programma di misure operative da attuare a favore dei portatori di handicap nel quadro degli interventi applicativi della legge N. 104/1992.

In particolare tra le prime misure in via di concreta attuazione si segnala la messa in opera di sistemi per l'accesso agevolato nei luoghi di lavoro di portatori di handicap, nonchè l'impianto di "corrimano" agli ingressi in corrispondenza delle scale di accesso.

E' comunque cura di questo Servizio prodigarsi per realizzare condizioni di più agevole mobilità e vivibilità nei luoghi ministeriali per le persone interessate.

In tal senso sono stati avviati contatti operativi con il Provveditorato Generale dello Stato per l'esame di misure da adottare in tempi brevi.

A titolo informativo si allegano, altresì, i permessi riconosciuti da questa Amministrazione, ai sensi dell'art.33 della legge n. 104/92.

IL DIRIGENTE

cio/sicu

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

PAGINA BIANCA

Ministero del Commercio con l'Estero
DIREZIONE GENERALE
PER GLI AFFARI GENERALI E PER IL PERSONALE
DIV. II

Prot. N. 901920 *Allegati*
Risposta al Foglio N. DAS/706/1/DAS/RPH
del 22/1/1996

Roma, 6 FEB. 1996 *19*

Al la Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Sociali
ROMA

e, p.c.:
Al Gabinetto del Ministro
SEDE

OGGETTO: Legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Ai sensi dell'art. 41 comma 8 legge 5 febbraio 1992 n. 104 si trasmettono i dati relativi ai destinatari della legge e agli interventi di competenza di questa Amministrazione:

- Portatori diretti n. 3 dipendenti;
- Dipendenti affidatari n. 12.

Si fa presente che i dipendenti portatori diretti si avvalgono delle agevolazioni di cui all'art. 33 punto 6 della legge n. 104 citata, mentre i dipendenti affidatari usufruiscono delle agevolazioni di cui al punto 3 del medesimo articolo della stessa legge.

Tra gli interventi realizzati si è provveduto all'abbattimento delle barriere architettoniche riguardanti l'accesso al Ministero per mezzo della costruzione di uno scivolo protetto, con relative porte munite di maniglione, nonchè alla costruzione al piano terra di locali adibiti a servizi igienici adeguatamente attrezzati per portatori di handicap.

Il Direttore Generale
(Dr. Giuseppe GIORGIERI)

DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI SOCIALI
9 FEB. 1996
Protocollo N. 1687/1/DAS/RPH
ARRIVO

8 FEB. 1996

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

PAGINA BIANCA

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

GABINETTO DEL MINISTRO

Roma, - 6 MAR. 1996

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Sociali
ROMA

Prot. n. 1304

Oggetto: Art. 41, comma 8, legge quadro handicap n. 104/92. Relazione stato attuazione politiche handicap.

Con riferimento alla richiesta formulata con telescritto n. DAS/706/1/RPH del 22.1.1996, concernente la richiesta dei dati in attuazione della norma indicata in oggetto, si fa presente, anzitutto, che questa Amministrazione ha ritenuto di primario interesse partecipare, nel corso del 1995, alle iniziative tese alla costituzione del Comitato interministeriale per le tecnologie innovative nell'ambito sociale. In tal senso, a seguito di ripetuti incontri tenutisi con i rappresentanti dei Ministeri del Bilancio, degli Affari Sociali. della Ricerca Scientifica e dell'Interno, l'Ufficio Legislativo di questa Amministrazione si è espresso favorevolmente alla istituzione del predetto Comitato, che dovrebbe svolgere compiti di promozione della ricerca tecnologica e dell'industrializzazione primaria in campo sociale.

Questo Ministero, inoltre, si è espresso in merito allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento per la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".

Lo scrivente Dicastero ha, anche, partecipato a diversi incontri nazionali ed internazionali riguardanti le problematiche dell'handicap: il Convegno Helios tenutosi ad Orvieto, e la manifestazione organizzata dalla Direzione Generale VII dell'Unione Europea sulla costituzione di una task force presieduta dal Commissario Kinnock.

Si rappresenta, infine, che questa Amministrazione, a riconoscimento della costante azione svolta nel verificare le esigenze delle categorie in difficoltà in rapporto alle innovazioni tecnologiche, è entrata a far parte con un proprio rappresentante della Commissione interministeriale, proposta dal Ministro degli Affari sociali, Sen. Adriano Ossicini.

IL CAPO DI GABINETTO
Giuseppe Barbapello

DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI SOCIALI
11 MAR. 1996
Protocollo N. 3386/1/DA/RPH
ARRIVO

11. MAR. 1996

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

PAGINA BIANCA

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI
Servizio Assistenza Economica alle Categorie Protette
Divisione I.A.C.C.

Prot. n. MC/101/7 (28)
96/3088

Roma, 10 FEB. 1996

ALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Dipartimento per gli
Affari Sociali
V. Veneto 56
ROMA

e, p.c.:

2070/1/DAS/12PH

AL GABINETTO DELL'ON.LE
SIGNOR MINISTRO
SEDE

OGGETTO:Art. 41, comma 8 legge - quadro handicap n.104/92; relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle politiche dell'handicap.

In relazione a quanto richiesto con il telegramma DAS/706/1/DAS/RPH del 22 gennaio 1996, concernente l'oggetto, si trasmettono i dati di competenza relativi al settore della protezione sociale a

favore dei minorati civili.

In detto settore, il Ministero concorre, come noto, mediante la corresponsione a carattere continuativo di pensioni assegni ed indennità a favore degli invalidi civili, ciechi civili e dei sordomuti.

Il numero degli assistiti è risultato al dicembre 1995 pari a complessive 1.431.469 unità di cui n. 1.270.912 invalidi civili, n. 120.434, ciechi civili e n. 40.123 sordomuti.

I beneficiari dell'indennità di accompagnamento risultano, per gli invalidi civili, in numero totale di 869.779 di cui 610.089 ultrasessantacinquenni, 35.642 minori di anni 18 e di 60.523 i ciechi civili.

I beneficiari dell'indennità speciale spettante ai ciechi civili parziali ventesimisti ammontano a 58.585, mentre i beneficiari dell'indennità di comunicazione spettante ai sordomuti ammontano a 40.094.

I minori beneficiari dell'indennità mensile di frequenza, prevista dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, risultano essere stati in media annuale 8.000, con punta massima, nei mesi di maggiore frequenza scolastica di circa 13 mila assistiti.

La spesa sostenuta per il 1995 è distinta come segue:

£. 14.150.983.608.000	per gli invalidi civili;
£. 225.061.084.000	per i sordomuti;
£. 1.485.478.189.000	per i ciechi civili.

Totale £. 16.205.019.728.360.

Il quadro evolutivo del numero degli ammessi all'assistenza nel periodo 1992-1995 presenta una stabilizzazione del numero degli assistiti per le pensioni spettanti ad invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nonché per l'assegno mensile spettante agli invalidi parziali, tutte collegate, come noto, a situazioni reddituali da contenersi entro limiti di reddito prescritti dalla legge (per il 1995 £.20.026.235 per le pensioni e Lire 4.642.000 per l'assegno mensile), anzi si assiste ad una leggera flessione. Di converso va evidenziato un costante aumento, per la categoria degli invalidi civili, dei titolari dell'indennità di accompagnamento.

Per il 1992, detto incremento è stato del 4,15% , per il 1993 il 9,86%, per il 1994 il 7,05%, per il 1995 il 3,08%.

Può essere interessante rilevare che l'aumento più consistente dei beneficiari di detta provvidenza riguarda la fascia relativa agli ultrasessantacinquenni, la fascia anziana, quindi, più esposta ovviamente a rischi di invalidamento . La percentuale di detta fascia sul totale dei titolari ammonta a circa il 68%.

La stabilizzazione o la leggera flessione del numero dei titolari di pensione e assegno mensile può trovare giustificazione nel potenziamento dell'attività di verifica, in particolare da parte del Ministero del Tesoro - Direzione Generale dei Servizi Vari e delle Pensioni di Guerra, nonché nella introduzione a partire dal 1993, dell'obbligo di dichiarazione reddituale annuale da parte delle categorie dei minorati civili.

L'indice medio nazionale del rapporto percentuale degli assistiti rispetto alla popolazione residente è risultato per il 1994 pari al 2,54% , con punte massime del 3,98% nella Regione Umbria, 3,87% nella Regione Abruzzo, 3,44% nella Calabria, 3,35% in Basilicata, 3,27% nella Sicilia.

Nel 1994 il settore dell'assistenza ai minorati civili ha continuato ad essere caratterizzato dal rilevante contenzioso amministrativo e giurisdizionale, per quanto concerne gli accertamenti antecedenti all'entrata in vigore del DPR 21 settembre 1994, n. 698, e per i quali continua a permanere la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno.

Come noto, la legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali inerenti agli accertamenti sanitari effettuati dall'entrata in vigore di detto DPR e avverso le omesse convocazioni a visita compete alla Regione o al Ministero del Tesoro, a seconda che l'atto impugnato si emanato dalla USL o dalla Commissione Medica Periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile.

Per la migliore applicazione del provvedimento summenzionato nel mese di marzo è stato organizzato presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione un incontro con i dirigenti responsabili del settore nelle Prefetture nel quale è stato possibile effettuare collegialmente un'ampia disamina delle varie problematiche nascenti dal provvedimento stesso.

Intensi i rapporti con l'Avvocatura Generale dello Stato al fine di preordinare un'efficace difesa dell'Amministrazione e che hanno determinato l'organo legale ad emanare una circolare (n. 27/95) in

propósito alle dipendenti Avvocature Distrettuali.

In considerazione dell'introduzione della liquidazione d'ufficio degli interessi legali per i ritardi verificatisi nella fase di competenza e cioè di concessione e di pagamento della provvidenza, a norma dell'art. 5 comma 3 del D.P.R. n. 698/94, ed al fine di pervenire opportunamente ad una riduzione dei tempi delle procedure di pagamento delle provvidenze, è stato istituito un Gruppo di Lavoro, costituito da rappresentanti del Ministero dell'Interno, del Tesoro (Ragioneria Generale dello Stato), e dell'Ente Poste, che effettua per conto dell'Amministrazione i pagamenti bimestralmente. Il Gruppo approfondirà le possibilità di snellimento e semplificazione delle procedure.

Un altro Gruppo di Lavoro costituito da rappresentanti del Ministero del Tesoro, dell'Interno, della Banca d'Italia, ha iniziato i propri lavori al fine di pervenire all'elaborazione di un decreto (previsto peraltro dal decreto 4 aprile 1995, art. 6), introduttivo della possibilità di accreditamento in conto corrente bancario dei benefici economici spettanti agli invalidi civili.

Allo stato attuale, il Ministero è impegnato nell'attuazione dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede il riordino di tutto il sistema delle invalidità previdenziali ed assistenziali, con armonizzazione delle procedure di erogazione e di valutazione dei requisiti medico-sanitari, con riferimento alla definizione di persona handicappata, prevista dalla legge-quadro sull'handicap del 5 febbraio 1992, n. 104. All'uopo è stata costituita una Commissione interministeriale , alla quale partecipano i Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale, dell'Interno, della Sanità,

del Tesoro, il Dipartimento degli Affari Sociali nonché l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L., e l'I.N.P.D.A.P.

In relazione all'attività di quest'ultimo Gruppo di Lavoro si ritiene opportuno rappresentare più specificamente la complessa operazione di riordino e armonizzazione da effettuarsi con riferimento alla nuova definizione di persona handicappata di cui alla menzionata legge n. 104/1992.

Detta definizione si caratterizza per il fatto che sposta la valutazione dello "status" di persona handicappata dalla menomazione (alla quale le attuali tabelle fanno prevalente riferimento) al processo di svantaggio sociale o di emarginazione che consegue alla difficoltà ed alla disabilità, collegate con la menomazione stessa.

Dovendo considerarsi l'handicap sempre il risultato di un'interazione tra la menomazione e la disabilità e gli ostacoli sociali, ambientali, economici che si frappongono alla realizzazione di una vita normale, la nuova definizione comporta altresì l'analisi e la valutazione di fattori socio-ambientali generali e relativi alla persona.

Allo stato attuale, come noto, esistono normative diverse nei vari settori dell'invalidità (invalidità I.N.P.S., invalidità I.N.A.I.L., invalidità di guerra, invalidità civile) nonché diversi criteri di valutazione e diverse modalità di erogazione di relativi trattamenti economici.

Il lavoro principale del Gruppo è quello pertanto di pervenire ad una armonizzazione di detti criteri e procedure.

Si tratterà di trovare peraltro una soluzione che possa conciliarsi in particolare con le diverse esigenze degli Enti assicuratori (es. I.N.Al.L.), la cui impostazione nella valutazione del danno è fortemente e sensibilmente diversa da quella degli Enti più a carattere assistenziale.

Il provvedimento comunque è importante perché serve a ricondurre a unitarietà o coerenza giuridica la situazione nel campo delle invalidità a vario titolo restituendo alla legge-quadro la sua effettiva funzione di armonizzazione e di riferimento.

Va segnalata inoltre per il 1995 la partecipazione al Gruppo di Lavoro costituito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con rappresentanti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, del Tesoro, dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.D.A.P. per l'elaborazione dello schema generale di riferimento per la predisposizione delle carte dei servizi pubblici del settore previdenziale e assistenziale", recentemente presentato alla stampa e pubblicato nella G.U. del 5 gennaio 1996. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dovrà essere adottata la carta specifica dei servizi in materia di erogazione di provvidenze economiche ai minorati civili.

A fronte dell'ulteriore più grave situazione verificatasi nell'area dei riconoscimenti di invalidità civile, previ accordi con l'I.N.P.S., è stata resa possibile l'effettuazione di una serie di incroci a livello centrale, tramite il sistema informativo di detto Istituto, tra dati informatizzati relativi a titolari a di provvidenze economiche spettanti ai minorati civili e a titolari di pensioni I.N.P.S. , I.N.Al.L., pensioni ordinarie e di guerra erogate dal Ministero del Tesoro, nonché a titolari di patenti di guida.

Quanto sopra ha consentito di rilevare posizioni di incompatibilità o di superamento del previsto limite di reddito.

Risulta che le Prefetture, previa ulteriore opportuna verifica delle singole posizioni, stanno procedendo alle sospensioni ed alle revoche dei benefici.

Nel corso del 1995 è proseguita l'assidua partecipazione alle attività del Consiglio d'Europa in materia di handicap e in particolare al Comitato Direttivo per la riabilitazione e l'integrazione delle persone handicappate e al Comitato per l'applicazione della classificazione internazionale delle menomazioni, disabilità ed handicaps.

Di particolare rilievo ed importanza, anche ai fini dell'approfondimento di temi di interesse per l'attuazione dell'art. 3 della legge 335/95, la partecipazione al Convegno sui fattori socio-ambientali organizzato a Québec (Canada) presso il Centro François CHARON da parte della Società Canadese della C.I.D.I.H. nonché a Parigi alla riunione organizzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per la revisione della classificazione internazionale delle menomazioni in cui è stato preso in esame e recepito appunto il livello dei fattori socio-ambientali.

In detta occasione in un Convegno, organizzato presso l'Università internazionale di Parigi, è stata tenuta una relazione sulla evoluzione della politica sociale in Italia in materia di handicap.

Su richiesta del Ministro della Famiglia e della solidarietà sociale,

con circolare n. 4 del 20 febbraio 1995 è stata svolta un'azione di coinvolgimento dei Prefetti, quali rappresentanti del Governo in Provincia e Presidenti dei Comitati Provinciali della Pubblica Amministrazione perché svolgano opera di sensibilizzazione, di stimolo, di raccordo e di verifica nell'attuazione da parte degli organi locali, degli "accordi di programma" previsti dalla legge-quadro per l'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate (n. 104 del 1992).

Si allegano, al riguardo, le relazioni sino ad oggi pervenute.

Il Direttore Generale
(del Mese)

/mrc
Rel/ar41

PAGINA BIANCA

Prefettura di Massa Carrara

Massa 21.9. 1995

Prot. N.° 2121 *Div.* 2° S.
Allegati
Risposta al Foglio del
Div. *Sez.* *N.°*

Rif. circ. n. 4/95 del 20.2.95

Al MINISTERO DELL'INTERNO
Dir.ne Gen.le Serv. Civili
Serv. Ass. Econ. Cat. Prot.
ROMA

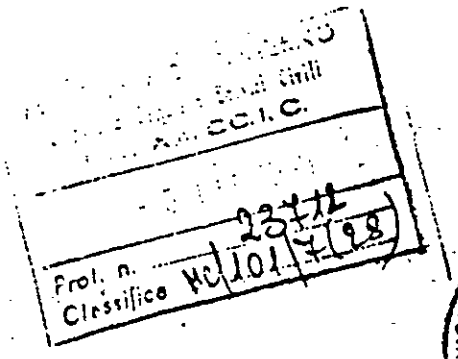
OGGETTO Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate.

In riferimento alla circolare sopra indicata si comunica che in questa provincia é stato concordata l'allegata bozza di "accordo di programma" tra le istituzioni interessate.

Nell'ultimo incontro tenutosi nel maggio scorso presso il Provveditorato agli Studi é stata, peraltro, rilevata la necessità di modificare alcuni punti dell'accordo, al fine di rendere la collaborazione fra gli Enti firmatari interessati sempre più chiara ed agevole.

Nell'allegare un elenco delle proposte di modifica si fa riserva, non appena possibile, di ulteriori comunicazioni al riguardo.

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
(Allotta)





BN

Provveditorato agli Studi di MASSA-CARRARA

PUNTI DA INSERIRE AD INTEGRAZIONE DELLA BOZZA PER GLI ACCORDI DI PROGRAMMA

PAG.3

Gruppo H

Componenti

Scuola - Il docente utilizzato presso l'ufficio Studi e Programmazione Settore Handicap del Provveditorato agli Studi

Il gruppo si avvale della consulenza specialistica degli operatori della U.S.L. ogni volta che ne ravvisi la necessità.

PAG.6

Comune

c) Fornire e provvedere alla manutenzione degli arredi scolastici e degli ausili tecnici, anche informatici, atti a sviluppare l'autonomia fisica, psicologica e sociale degli allievi secondo quanto previsto dal P.D.F. e dal P.E.I.

U.S.L.

c) Fornire ai genitori dei soggetti handicappati la certificazione medico-legale ai sensi dell'art.3 C.M.262/88 per l'ammissione degli allievi disabili alla frequenza degli Ist.Tecnici, Prof.li ed Artistici.

2. G.O.I.F.

a) ... la certificazione verrà rilasciata ai genitori dell'alunno previo loro consenso i quali si faranno carico di consegnarla alla scuola entro il 31 Gennaio.

PAG.7

f) Assicurare la partecipazione alla redazione del P.E.I. da parte degli operatori del G.O.M. in collaborazione con il personale scolastico e la famiglia anche per i soggetti non residenti nella provincia di Massa Carrara.
In tal caso gli operatori della U.S.L.n.1 si faranno portavoce dei pareri concordati con i colleghi della U.S.L. di residenza dell'allievo.....

f')Assicurare la collaborazione con il Collegio dei docenti di scuola materna ai sensi della C.M.235/75 (permanenza Scuola Materna).

PAG.8

2.I Direttori.....

c')Trasmettono la certificazione di handicap al Provveditore agli Studi entro il 28 Febbraio unitamente alla pratica annuale per l'organico di diritto (o di fatto nel caso di situazioni rilevate successivamente).

i)...organizzazione scolastica secondo il criterio della flessibilità (classi...).

m')Garantiscono la continuità educativa tra i diversi ordini di scuola trasmettendo copia della documentazione relativa allo alunno handicappato al momento dell'iscrizione al nuovo ordine di scuola nei tempi utili per le necessarie operazioni (C.M.1/88). Saranno promossi inoltre incontri dopo le iscrizioni tra i capi di istituto, docenti ed operatori U.S.L.

m'')attivano le procedure necessarie per la valutazione dei casi di permanenza alla scuola materna oltre il 6° anno di età (C.M.235 del 5/9/75).

m''')Predispongono eventuale sperimentazione di cui al D.P.R.31/5/74 n.419 da realizzare nelle classi frequentate da alunni handicappati.

PAG.9

... dal Provveditore agli Studi e da un funzionario delegato dal Prefetto. La riunione di detto Collegio potrà essere richiesta da ciascuno degli Enti firmatari del presente accordo.

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MASSA-CARRARA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA-CARRARA
AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLA PROV. DI MASSA-CARRARA
AZIENDA U.S.L. N.1 di MASSA e CARRARA

" ACCORDO DI PROGRAMMA " PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

ai sensi dell'art. 13 della Legge-quadro 104 del 5.2.1992 fra Provveditorato agli Studi di Massa-Carrara , Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara , Comuni della Provincia di Massa-Carrara e Azienda U.S.L. n.1 di Massa e Carrara .

L'Accordo di Programma ha la finalità di perseguire unitariamente ,in favore degli alunni in situazione di handicap ,l'attuazione di precoci interventi atti a prevenire l'emarginazione ,a garantire la piena realizzazione del diritto allo studio e a promuovere una cultura dell'integrazione .

PREMESSO che : D.P.R. n. 616/77 - L. n. 833/78 - L. n. 142/90 - L. n. 104/92 Delibera Regionale n. 158/92 - Decreti applicativi degli artt. 13 e 15 della L.104/92 - D.P.R. del 24.2.1994 - C.M. n.123 del 11.4.94 - D.M. n.122 del 11.4.1994,le norme sopra indicate sono richiamate integralmente e debbono costituire supporto indispensabile degli accordi di programma ed entrano quindi a farne parte . al fine della stesura degli accordi stessi .

PREMESSO anche che

-l'integrazione è realizzata quando c'è sinergia di forze e di competenze mirate alla crescita personale e sociale dell'individuo :
-la Scuola ,come agenzia educativa , ha bisogno di attivare e regolamentare i rapporti con gli Enti , pubblici e privati , e altre Istituzioni :
-il funzionamento integrato delle Istituzioni e degli Enti che sottoscrivono questo accordo di programma è condizione indispensabile per la piena efficacia degli interventi di integrazione sociale ,scolastica e lavorativa .

CONSIDERATO che

-per realizzare quanto sopra esposto si rendono necessari collegamenti operativi concordati fra gli Enti e le Istituzioni firmatarie del presente accordo per l'utilizzo contemporaneo e per le stesse persone , di risorse plurime loro istituzionalmente attribuite , e in particolare di competenze diverse da loro esercitate : pedagogiche ,didattiche , sanitarie , sociali ,ecc.. che devono concorrere , ognuna per la sua parte e in modo unitario , al raggiungimento di un più alto livello di integrazione scolastica , sociale e lavorativa di tutte le persone in situazione di handicap

SI STIPULA

il seguente ACCORDO DI PROGRAMMA che prevede in dettaglio le procedure , l'assetto organizzativo dei gruppi istituzionali e interistituzionali e le competenze rispettive di Istituzioni ed enti firmatari

GRUPPI ISTITUZIONALI E INTERISTITUZIONALI :

-GRUPPO DI PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE

-GRUPPO H

-GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE PROVINCIALE (G.L.I.P.)

-GRUPPO DI STUDIO E DI LAVORO ISTITUTO / SCUOLA

-GRUPPO DI LAVORO SUL CASO

GRUPPO DI PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE

COMPONENTI

-PRESIDENTE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

-PROVVEDITORE AGLI STUDI

-DIRETTORE GENERALE U.S.L.

-SINDACO CAPOFILA

-RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI DELLE FAMIGLIE DI CATEGORIA

-PRESIDENTI DEI DISTRETTI SCOLASTICI N.1 E N.2

COMPITI

a) stabilisce le linee programmatiche generali sull'handicap ;
b) stabilisce gli impegni finanziari di ogni ente/istituzione attraverso l'individuazione di apposito capitolo di bilancio per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione , all'istruzione e all'integrazione sociale e scolastica degli alunni in situazione di handicap iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado , ivi compresi gli asili nido della provincia ;
c) verifica la realizzazione degli inteventi e la loro efficacia ;
d) svolge i compiti previsti dal collegio di vigilanza unitamente al Prefetto ;
e) invia entro il 15 dicembre , tramite il Provveditore agli Studi , la relazione annuale proposta dal G.L.I.P.,al M.P.I. ed al Presidente della Giunta Regionale.

MODALITA' E TEMPI

Il Gruppo di Programmazione Provinciale (G.L.I.P.P.) organizza una conferenza di servizio almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente della Provincia che presiede anche le riunioni .

GRUPPO H - CC.MM. 227/75 e 123/94

COMPONENTI

-SCUOLA
-un Ispettore Tecnico
-un Preside di Scuola Media Superioere
-un Preside di Scuola Media Inferiore
-un Direttore didattico
-quattro Docenti in possesso del Diploma di specializzazione (Sc. materna ,Sc.elementare .Sc.media inf.re ,Sc. media sup.re)

COMPITI DEL GRUPPO

a) esaminare i documenti diagnostici e i materiali di programmazione educativi e didattici riferiti ai singoli alunni in situazione di handicap , al fine della determinazione delle risorse di sostegno ordinario o in deroga ;
b) sviluppare la conoscenza dei fenomeni sul territorio provinciale ;
c) sviluppare attività di coordinamento e di programmazione nelle scuole :
d) promuovere attività di aggiornamento nella scuola :
e) attivare il flusso dati dal Gruppo H al G.L.I.P. .

MODALITA' E TEMPI

- si riunisce almeno una volta ogni due mesi ;
- invia entro il mese di Settembre una relazione al G.L.I.P. in ordine alla raccolta dati sugli alunni in situazione di handicap (numero e tipologia),e ad eventuali osservazioni in merito ai documenti diagnostici e ai materiali di programmazione educativa e didattica

GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE PROVINCIALE (ART. 15 - L 104/92)

COMPONENTI

SCUOLA	-un Ispettore Tecnico -il Docente comandato presso Ufficio H/Provv. agli Studi	
U.S.L.	-2 esperti	-Coordinatore G.O.I.F. -Funzionario presso U.O. di Segreteria
PROVINCIA	-un esperto	-Responsabile della Sicurezza Sociale
COMUNE	-Responsabile della Sicurezza Sociale del Comune di Massa	
Associazioni di categoria	-3 esperti :	- Consulta provinciale - Unione Italiana Ciechi - Ente Nazionale Sordomuti

COMPITI DEL GRUPPO

a) promuove attività di ricerca e di studio per la redazione di proposte finalizzate alla stipula , alla realizzazione , al monitoraggio ed alla verifica degli accordi di programma , di cui agli artt. 13 , 39 e 40 della Legge 104/92 ;
b) cura attività di ricerca e di studio per la redazione di proposte finalizzate alla ottimizzazione dei rapporti interistituzionali ed all'efficacia dell'integrazione scolastica;

:laborа specifiche proposte e ipotesi di progetti di iniziative finalizzate
ll'efficacia dell'integrazione scolastica , da presentare al Provveditore agli
:tudi ;
ttende ad attività di consulenza e supporto nei confronti delle istituzioni
scolastiche ,relativamente a ciò che concerne i rapporti di queste con i servizi
territoriali , U.S.L. , EE.LL. e le Associazioni delle famiglie degli alunni in
situazione di handicap ,nonchè a ciò che riguarda ogni altra iniziativa extra e
parascolastica utile all'integrazione scolastica dei predetti alunni ;
collabora con enti locali e U.S.L. ed in particolare con i rispettivi servizi
specialistici per l'impostazione e l'attivazione di interventi di supporto alla
definizione ed alla realizzazione dei piani educativi individualizzati di cui
all'art.12 , comma 5 , della L.104/92 ,nonchè per la realizzazione delle
strutture e delle attività della stessa legge di cui all'art. 8 , comma 1 ,
lettera l) ed m) della stessa legge ;
indica i criteri per il passaggio fra i diversi gradi di scuola , dall'asilo nido
alla scuola media superiore nonchè alla formazione professionale ;
cura la predisposizione e/o modifica della modulistica per l'individuazione
dell'alunno come persona handicappata per la Diagnosi Funzionale , per il Profilo
Dinamico Funzionale e per il Piano Educativo Individualizzato ;
programma corsi di aggiornamento/formazione congiunta per il personale della
Scuola, della U.S.L. ,degli EE.LL. ,particolarmente orientati all'integrazione
delle esperienze e competenze in relazione alla programmazione , attuazione e
verifica dei piani educativi individualizzati ;
stabilisce i criteri per eventuali progetti di ricerca epidemiologica .

)ALITA' E TEMPI

i riunisce almeno una volta ogni due mesi ;
pprova entro il mese di dicembre di ciascun anno un piano di previsione delle
ttività che deve essere presentato al Provveditore agli Studi ;
redispone la relazione annuale da inviare al gruppo di programmazione provinciale
ntro i termini prescritti dallo stesso per assolvere i compiti previsti dalla
ormativa vigente .

:UPPO DI STUDIO E DI LAVORO ISTITUTO / SCUOLA

)MPONENTI

)irettore Didattico/Preside
Rappresentanti dei Docenti curricolari nominati dal Collegio dei Docenti fra i
Coordinatori delle classi/sezioni dove sono inseriti gli alunni handicappati ;
Docenti di sostegno
Operatore psicopedagogico ,se presente nella scuola
Rappresentante del Personale non docente
un rappresentante della Provincia o del Comune interessato al plesso scolastico
Presidente del Consiglio di Circolo/Istituto
Rappresentante delle famiglie degli alunni handicappati
Coordinatore del Gruppo Operativo Multiprofessionale (G.O.M.) o suo delegato del
distretto socio-sanitario diappartenenza del Circolo Didattico /Scuola/Istituto
Rappresentante degli studenti limitatamente alla Scuola Media Superiore .

COMPITI DEL GRUPPO

a) collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano
   educativo ;
b) organizzare le attività educative e didattiche secondo il criterio della
   flessibilità e dell'articolazione di sezioni e di classi ;
c) stabilire il calendario degli incontri con le classi e collegamento fra gradi
   diversi di scuola per favorire la continuità educativa ;

concordare e predisporre il calendario degli incontri fra i vari operatori scolastici ed extrascolastici per la stesura dei Profili Dinamici Funzionali (P.D.F.) e dei Piani Educativi Individualizzati (P.E.I.) per il tramite del proprio coordinatore ;

DALITA' E TEMPI

i riunisce almeno due volte l'anno :
oordina il gruppo di scuola/istituto il Direttore Didattico/Preside che assicura nche il supporto amministrativo.

UPPO DI LAVORO SUL CASO

MPONENTI

irettore Didattico/Preside
ocenti del Consiglio di classe
peratore psicopedagoico , se presente nella scuola
eferente del caso e altri operatori funzionali alla stesura del P.D.F. e del .E.I.
peratore EE.LL. eventualmente coinvolti
enitori dell'alunno portatore di handicap (partecipazione concordata con operatore .S.L.)

MPITI DEL GRUPPO

formulare il Profilo Dinamico Funzionale ;
Formulare il Piano Educativo Individualizzato .

DALITA' E TEMPI

si riunisce almeno tre volte l'anno : all'inizio dell'anno per redigere il P.D.F. e il P.E.I. , a metà anno per le verifiche in itinere e d alla fine dell'anno per le verifiche e la valutazione finale , comunque si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità anche senza la presenza di tutte le componenti per particolari aspetti ;
coordina il Gruppo il Direttore Didattico/Preside che assicura anche il supporto amministrativo .

MBITI DI COMPETENZA

ROVINCIA

) adeguare gli edifici di propria competenza a norma della Legge sull'abbattimento elle barriere architettoniche ;
) sensibilizzare il personale che opera all'interno della scuola ;
) programmare di concerto con la U.S.L. le attività di Formazione Professionale ;
) promuovere il coordinamento dei vari interventi su servizi , strutture e per la qualificazione dell'attività didattica secondo quanto previsto dalla L.R. 41/93 sul iritto allo studio ;
e) fornire il personale , i sussidi e gli ausili agli alunni portatori di handicap sensoriali .

COMUNE

a) stabilire all'interno del bilancio di previsione annuale un capitolo relativo all'integrazione scolastica, sociale e lavorativa delle persone in situazione di handicap ;

b) destinare risorse di bilancio al fine di giungere al progressivo e definitivo adeguamento degli edifici scolastici di propria competenza , a norma della Legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche (D.P.R.384/78 e D.M. 236/89) :
c) fornire gli arredi scolastici in conformità a quanto prescritto dal P.D.F. e dal P.E.I. ;
d) garantire ed assicurare , nei limiti delle risorse a disposizione . opportuni interventi di assistenza (artt. 42 e 45 del D.P.R. 616/77 e C.M. 262/88)secondo i bisogni individuali emersi dal P.D.F. e dal P.E.I. :
e) prevedere ,nelle iniziative di tempo libero e nelle attività sportive e culturale,organizzate e gestite direttamente dal Comune , la messa in atto delle condizioni per l'effettiva partecipazione delle persone in situazione di handicap;
f) coinvolgere le espressioni del volontariato per attività specifiche :
g) assicurare, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio , modalità di trasporto individuale per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici ;
h) adeguare i mezzi di trasporto in funzione delle esigenze delle persone in situazione di handicap .

U.S.L.

1. Dipartimento Materno Infantile (D.M.I.) ,Servizio Attività Specialistiche , Servizio Attività Sanitarie di Comunità. Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.). Servizio di Assistenza Sociale .

a) prevenzione dell'handicap ;
b) rilevazione precoce e segnalazione al Gruppo Operativo Interdisciplinare Funzionale (G.O.I.F.) delle situazioni di handicap , secondo le procedure previste dalla normativa regionale in materia (delibera regionale n. 158/92).

2. G.O.I.F.

a) individuazione dell'alunno come persona handicappata mediante atto certificativo redatto dallo psicologo ovvero dal medico specialista nella patologia segnalata . La certificazione verrà rilasciata ai genitori dell'alunno ,previo loro consenso, i quali si faranno carico di consegnarla alla scuola . Questa procedura viene attivata,di norma,al momento del primo inserimento scolastico ,nel rispetto dei tempi necessari per la predisposizione degli interventi ad opera dei competenti organismi scolastici o comunque entro 60 giorni dalla presa in carico da parte dei Servizi della U.S.L..
La certificazione di handicap non è soggetta a rinnovo annuale .
Nel passaggio dell'alunno in situazione di handicap,da un ordine di scuola all'altro, l'U.S.L. rilascerà ai genitori , o a chi eserciti la potestà familiare, la D.F. , ove esista, o ,in mancanza di quest'ultima , la certificazione , secondo quanto previsto dalla C.M. n. 363 del 22/12/1994 .
b) programmare ed elaborare complessivamente l'impostazione degli interventi abilitativi e riabilitativi sull'handicap, cercando di armonizzarli dove possibile con gli impegni scolastici degli alunni ;
c) assicurare la formulazione della Diagnosi Funzionale (D.F.) a cura del G.O.M. di Distretto per i soggetti conosciuti e seguiti. La D.F. è successiva alla certificazione e viene aggiornata ogni anno scolastico:
d) trasmettere la D.F. alle scuole entro il 30 Maggio in modo da permettere l'elaborazione del P.D.F. e del P.E.I. per l'anno scolastico successivo;
e) assicurare la stesura del P.D.F. da parte degli operatori del G.O.M. in collaborazione con il personale della scuola e con le famiglie. Il P.D.F. viene aggiornato a conclusione della scuola materna , della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.Sono previste, tuttavia , possibilità di aggiornamento e/o modifica intermedi , qualora si verifichino significativi cambiamenti della situazione di handicap ;

assicurare la partecipazione alla redazione del P.E.I. da parte degli operatori del G.O.M. in collaborazione con il personale scolastico e la famiglia . Il P.E.I. viene rinnovato ogni anno ;

g) attivare il Progetto Abilitativo Riabilitativo Globale (P.A.R.G.)a cura del G.O.M. di Distretto ;

h) programmare gli interventi di Preformazione Professionale in collaborazione con gli Enti Locali ,tenendo conto delle risorse messe a disposizione dagli stessi;

i) partecipare in collaborazione con gli EE.LL. alla progettazione ed alla gestione, per gli ambiti di propria competenza isituzionale ,alle attività extrascolastiche finalizzate all'integrazione degli alunni handicappati ;

l) garantire il collegamento con la Formazione Professionale per favorire l'inserimento dei soggetti con handicap nei corsi ordinari o in stages individuali da programmare ;

m) assicurare il servizio di assistenza (art. 13, comma 3, L.104/92 e delibera regionale 513/93) ,fatti salvi gli accordi di programma con gli EE.LL.;

n) assicurare gli interventi di carattere sanitario e sociale tesi a garantire , in collaborazione con i Comuni, l'inserimento e l'integrazione negli asili nido dei bambini con handicap ;

o) programmare gli interventi del Laboratorio Zonale Ausili, in collaborazione con il personale educativo e scolastico , come ausili personalizzati ed unità didattiche atti a minimizzare gli effetti della disabilità sul processo di apprendimento .

SCUOLA

1. Il Provveditore agli Studi

a) istituisce e favorisce il funzionamento del Gruppo Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.) ,che avrà compiti di consulenza e proposta al Provveditore stesso , di consulenza alle singole scuole , di collaborazione con gli EE.LL. per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma (L. n.104/92 ,art.15, comma 1) ;

b) si avvale della consulenza del "Gruppo H " previsto dalle CC.MM. n.227/75 e n. 216/77 ,che mantiene compiti di carattere istituzionale , tra i quali , in primo luogo , l'esame dei documenti diagnostici e dei materiali di programmazione educativa e didattica riferita agli alunni in situazione di handicap , anche in riferimento alla determinazione delle risorse di sostegno ordinario o in deroga ;

c) assegna i posti per attività di sostegno, sentito il parere del G.L.I.P. e del Gruppo H provinciale , tenendo conto delle certificazioni/attestazionie delle Diagnosi Funzionali redatte dai Servizi della U.S.L. .La documentazone di riferimento consisterà per gli alunni al loro primo ingresso nella scuola nella certificazione/attestazione e nella Diagnosi Funzionale sucessiva , ambedue rilasciate dagli operatori della U.S.L. ,mentre per gli alunni già iscritti e frequentanti nella scheda riassuntiva del Profilo Dinamico Funzionale , elaborato dal Gruppo di Lavoro sul caso della Scuola di provenienza .
Il Provveditore agli Studi attiverà le procedure per la determinazione dei posti in deroga al rapporto 1/4 in presenza di precise indicazioni contenute nel P.D.F. e sulla base dei progetti come indicati nella C.M. 184/91 ;

d) predispone gli organici ,tenendo conto della riduzione prevista dalla normativa vigente per il numero degli alunni per le classi in cui sono inseriti alunni handicappati ;

e) utilizza eventuali risorse di personale docente sulla base delle disponibilità e necessità individuate di anno in anno e comunque sulla base della normativa vigente ;

f) favorisce e promuove attività di aggiornamento del personale docente e non docente in materia di integrazione scolastica , anche in collaborazione con altri enti .

Direttori Didattici/Presidi ,delle singole unità scolastiche ove siano inseriti lunni portatori di handicap

:tivano e favoriscono il funzionamento dei Gruppi di Studio e di Lavoro ll'interno delle singole unità scolastiche (L.104/92 ,art.15 ,comma 2)
:tivano il Gruppo di Lavoro sul caso con il compito di definire il Profilo .namico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato (L.104/92 ,art. 12 :ommi 5,6 e 8) ;
:rtecipano ai Gruppi di lavoro insieme con i docenti curricolari e di sostegno e)llaborano alla stesura del P.D.F. e del P.E.I. ;
'asmettono il P.D.F.e il P.E.I. al Provveditore agli Studi entro il 30 Maggio in ido da consentire la più efficace esplicazione di quanto previsto al punto c) l paragrafo precedente ;
'asmettono il P.D.F. e il P.E.I. al G.O.I.F. per gli eventuali adempimenti di mpetenza entro il 30 Maggio:
minano un docente referente del Gruppo di studio e lavoro con compiti di ordinamento fra le varie componenti dello stesso e sul territorio , qualora nel rcolo o nell'Istituto non siano presenti operatori psicopedagogici;
omuovono e coordinano le programmazioni dell'azione educativa ,le ogrammazioni dell'attività didattica e le programmazioni specifiche , tenendo nto delle indicazioni presenti nei P.D.F. e nei P.E.I. degli alunni ndicappati inseriti nelle singole classi ;
ganizzano e coordinano le attività relative all'integrazione scolatica dei centi curricolari , di sostegno e di altro eventuale personale docente segnato dal Provveditore agli Studi ;
dividuano le forme più idonee di organizzazione scolastica (classi aperte , uppi di alunni , laboratori disciplinari o polifunzionali ,ecc.) ricorrendo a tte le possibili risorse presenti nella scuola per garantire l'efficacia ai ni dell'integrazione ;
tificano al Provveditore agli Studi ,con motivata relazione, la necessità di roga parziale o totale rispetto al rapporto 1/4 come previsto dalle CC.MM. 4/91 e 213/94 ;
gnalano, dopo attenta valutazione ,al coordinatore del G.O.M. eventuali casi di lunni per i quali si ritiene necessario verificare la situazione di handicap, ientando ,poi , i genitori ai servizi specialistici della U.S.L. ;
omuovono e curano l'acquisto e il rinnovo di sussidi e materiali didattici nalizzati ad una migliore integrazione scolastica , su indicazioni delle libere assunte dai competenti organi collegiali , attingendo sia ai nanziamenti stanziati dal M.P.I. che a quelli inscrivibili nel bilancio di evisione del Circolo o Istituto.

FICAZIONE/ATTESTAZIONE

rmo restando i compiti , le competenze previste dal presente accordo di ogramma della U.S.L , qualora si verifichino situazioni di grave disadattamento olastico ed apprenditivo , i docenti, dopo attenta valutazione , riferiscono al po d'Istituto ,il quale invita i genitori a prendere contatto con il ordinatore del G.O.M. competente per territorio. Nel caso in cui si ravvisi la cessità ,da parte del G.O.M., di iniziare le procedure utili all'individuazione ll'alunno come persona in situazione di handicap , il coordinatore di Distretto darà comunicazione al G.O.I.F. entro 30 giorni .
l caso di palese disinteresse o rifiuto della famiglia la Scuola attiverà tutte risorse ,in collaborazione con il Distretto Sanitario , al fine di rimuovere cause di rifiuto .

/FICA E VALUTAZIONE DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Provincia e composto dai rappresentanti degli EE.LL. interessati ,dal Provveditore agli Studi e dal Prefetto ;

- A norma dell'articolo 15 ;comma 3 , L.n. 104/92 , il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale , funzionante presso l'Ufficio Scolastico Provinciale , avrà compiti di verifica e di valutazione sull'attuazione del presente accordo . Relazione in tal senso dovrà essere inviata ai firmatari del presente accordo ogni volta che il Gruppo lo riterrà necessario ;
- Il presente accordo avrà la durata di anni due e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana . e soggetto a revisione per segnalazione del G.L.I.P. o di uno dei firmatari .

Sono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati :

- L. n. 104/92
- Delibera Regionale n.158/92
- Intesa U.S.L. - A.I.A.S.
- Progetto Handicap Lavoro

Massa , li

Il Provveditore agli Studi

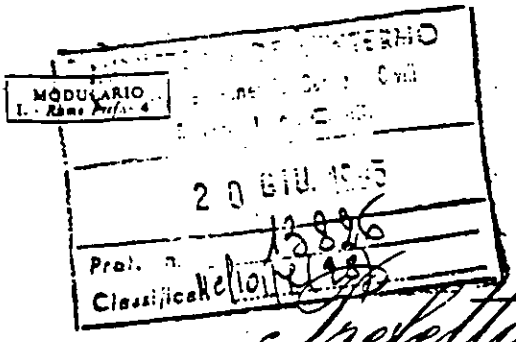
Il Presidente della Provincia

Il Direttore Generale U.S.L.

Il Sindaco

I Presidenti dei Distretti Scolastici

I Rappresentanti delle Associazioni



Prefettura di Agrigento

Prot. n.912/GAB. 6 giugno 1995



AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZ. GEN.LE DEI SERVIZI CIVILI
SERVIZIO ASSISTENZA ECONOMICA
ALLE CATEGORIE PROTETTE

R O M A

OGGETTO: Legge 5 febbraio 1992 n.104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Si fa riferimento alla circolare n.4/95 in data 20 febbraio u.s. con la quale codesto Ministero ha richiamato l'attenzione sulla esigenza di realizzare, in ambito locale, forme di integrazione scolastica delle persone con handicap, in attuazione del principio generale espresso all'art.5 punto g) della legge 104/92.

Le circolari esplicative della cennata legge, peraltro, prevedono il ricorso agli accordi di programma, strumenti necessari per attuare il decentramento territoriale degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e alla socializzazione delle persone handicappate, e al contempo che assicurano il coordinamento e l'integrazione fra i vari servizi.

Orbene, si desidera informare codesto Ministero che, anche grazie all'impulso profuso da questo Ufficio. che ha solertemente sensibilizzato gli Enti interessati, il Provveditorato agli Studi di Agrigento ha predisposto un accordo di programma sull'assistenza e l'integrazione sociale degli alunni in situazioni di handicap.

Tale documento prevede il coinvolgimento dei Direttori Scolastici, dell'Amministrazione Provinciale e dei Comuni nonché della U.S.L. nella sinergica coordinata attività di integrazione della persona con handicap nella struttura scolastica.

Si fa riserva di riferire ulteriori notizie non appena tale accordo verrà sottoscritto dagli Enti interessati.-

IL PREFETTO
(Pecoraro)

MP/cg

GABINETTO 1° Area Prot. n. 4
20 GIU. 1995
Prot. n. 13827
Classifica 12|10|1|2|8|

101/7 (22)

Prefettura di Trieste

Trieste, 3 giugno 1995

Prot. 9/B/1-716/95 Gab. .

Al MINISTERO DELL'INTERNO
Dir.ne Gen.le Servizi Civili
Servizio Assistenza Economica
alle Categorie Protette
R O M A

MINISTERO DELL'INTERNO 16 GIU. 1995 GABINETTO SEZ. SEGR.

Oggetto: L. 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Con riferimento alle tematiche evidenziate con Circolare n. 4/95 del 20 febbraio u.s. si comunica che la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito delle competenze attribuite dall'art. 39 della legge 5/2/1992 n. 104, ha avviato già dall'aprile 1994 la procedura per la stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici operanti nel settore.

Dopo apposita conferenza di servizi ed una successiva serie di incontri tecnici, è stato predisposto lo schema di un accordo di programma che precisa i ruoli e le competenze specifiche degli Enti e delle Istituzioni interessate, individua le priorità d'intervento, definisce gli aspetti finanziari e le modalità di verifica dell'attuazione dell'accordo stesso.

L'accordo, approvato con delibera della Giunta Regionale del 6/3/1995, inviato alla Corte dei Conti per il prescritto esame, dovrà essere sottoscritto dalle parti nei prossimi giorni.

Pur trattandosi di un accordo di programma la cui validità risulta attualmente limitata al 31.12.1995, il documento assume certamente rilievo per il miglioramento dei servizi in favore dei cittadini portatori di handicap (in particolare, per quanto riguarda il settore scolastico, per una migliore integrazione dei servizi in favore degli alunni svantaggiati), in previsione di una preannunciata Legge regionale di riordino dei servizi socio-sanitari ed assistenziali del Friuli-Venezia Giulia.

Sempre nel quadro degli interventi regionali in materia di assistenza alle persone handicappate si segnala la recente legge regionale n. 17 del 27/10/1994 "Interventi per l'integrazione lavorativa delle persone handicappate", che ha introdotto significativi elementi di innovazione nel settore già regolato dalla legge regionale 59/1986 (normativa che ad ogni buon fine si allega in copia).

La Regione ha curato, inoltre, l'apertura di un Centro residenziale diurno, altamente specializzato, in provincia di Pordenone e la riqualificazione gestionale del servizio per soggetti cerebropatici del Comune di Trieste che ne ha assunto la piena titolarità.

Per quanto riguarda più precipuamente gli interventi nel settore scolastico, l'istituito "Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap" ha predisposto una bozza di accordo di programma provinciale di cui agli artt. 5 e 13 l. 104/92.

Per tale bozza, sottoposta all'esame ed alla approvazione del Provveditore agli Studi, è prevista in tempi brevi la formale stipula e pubblicazione.

L'accordo vede la partecipazione dell'Amministrazione Provinciale, della locale Azienda per i Servizi Sanitari e di tutti i Comuni della Provincia.

Per quanto attiene l'applicazione del D.P.R. 24/2/1994 il Provveditore agli Studi ha segnalato alcuni problemi sulla definizione e sui limiti dell'intervento medico-sanitario ed in particolare sulle certificazioni rilasciate dall'Azienda Sanitaria che, in quanto talvolta formulate in maniera generica, comportano difficoltà per la predisposizione degli strumenti di intervento didattico - educativo-riabilitativo e di socializzazione.

Lo stesso ha inoltre evidenziato le lamentele pervenutegli dai Capi di Istituto per la scarsa presenza degli psicologi alle riunione indette sulla base delle direttive di cui alla circolare del Ministro della Pubblica Istruzione 258/83 per discutere la situazione "in itinere" degli alunni portatori di handicap.

Nel rappresentare che l'attività di questo Ufficio è indirizzata all'attivazione delle procedure intese al superamento delle cennate difficoltà di coordinamento, si fa riserva di ulteriori notizie.

IL PREFETTO
(Cannarozzo)

101/7(28)

Prefettura di Cuneo

Prot. n. 855/13.10 Gab. Cuneo, 24 maggio 1995

Riferim.a nota del 20.2.95
Prot. n.95/3647 Mc/1[illegible]7(28)

Al MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale dei Servizi Civili
Servizio di Assistenza Economica alle
Categorie Protette

ROMA

OGGETTO: L. 5 febbraio 1992 n. 104.
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

In riferimento alla ministeriale sopradistinta e per sollecitare la fattiva realizzazione dell'integrazione scolastica delle persone con handicap, questa Prefettura - da tempo - si è proposta, in ambito locale, quale concreto strumento di stimolo e di osservazione partecipata delle iniziative previste dalla legge-quadro e via via attivate nel territorio provinciale.

Al riguardo, in ordine all'effettivo stato di attuazione degli accordi di programma, si rappresenta che il Provveditorato agli Studi di Cuneo ha già avviato un calendario di incontri con i responsabili dei Servizi di Neuropsichiatria infantile operanti in ambito provinciale, cui seguiranno altre riunioni per il coinvolgimento dei soggetti istituzionali preposti all'integrazione dei soggetti disabili: Comuni, Provincia, Associazioni varie, etc.

In particolare, per quanto concerne il coordinamento dei numerosi comuni esistenti sul territorio provinciale, è risultata preziosa la disponibilità alla collaborazione fornita da questa Prefettura, che non mancherà - pertanto - di mettere a conoscenza codesta Direzione Generale delle iniziative che verranno a breve termine programmate ed attivate.

IL PREFETTO
(Sc[illegible])

MINISTERO DELL'INTERNO
[illegible]
1328
Direzione MC 10.1.7.28

MINISTERO DELL'INTERNO
07 GIU. 9-
DIREZ. GEN. SERVIZI CIV.

mg/nr

101/7(28)

Prefettura di Livorno

N. 590.15.5/GAB. 16 Maggio 1995

Rif. n. 95/3647
del 20.2.1995

MINISTERO DELL'INTERNO
08 GIU. 95
DIREZ. GEN. SERVIZI CIVILI

- AL MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale
Servizi Civili
Servizio Assistenza
Economica alle
Categorie Protette

ROMA

OGGETTO: Legge 5.2.1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate.

In riferimento alla ministeriale a margine distinta, concernente l'oggetto, si rende noto di aver provveduto ad interpellare le strutture amministrative competenti ad intervenire nei processi di riabilitazione delle persone handicappate, acquisendo le informazioni che di seguito si riportano.

Gli Accordi di Programma di cui all'art. 13 della citata normativa devono essere stipulati secondo le modalità di cui all'art. 27 L. 142/90. Nel caso specifico, avendo tali accordi validità in ambito provinciale, i soggetti contraenti sono stati individuati in:

- Presidente Provincia (che promuove l'accordo);
- I Sindaci dei Comuni, compresi in questo ambito provinciale;
- Il Provveditore agli Studi;

MINISTERO DELL'INTERNO
Div. Gen. Serv. Civ.
14 GIU. 1995
Prot. n. 13286
Classifica Area 101 7 28

- Il Direttore Generale U.S.L..

Allo stato attuale, il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale, terminati i lavori, ha predisposto una bozza di accordi di programma, inviandola a tutti i soggetti contraenti per l'approvazione.

Tale bozza si articola in vari punti che individuano sia l'ambito di competenza di ciascun organismo sottoscrittore, sia le modalità tecnico-operative per garantire la continuità educativa della persona in situazione di handicap in tutti gli ordini e gradi di scuola.

Su un piano più generale, è da rilevare l'impegno dei soggetti contraenti a programmare, annualmente, una conferenza comunale o intercomunale per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione sociale e scolastica degli alunni portatori di handicap.

IL PREFETTO

(Pellegrini)

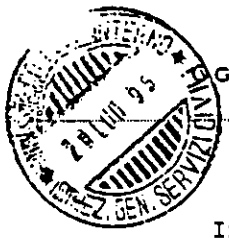
1017 (27)

Prefettura di Ancona

Ancona, 18 Luglio 1995

Prot. N.° 1223/9-C1 Div. Gab.
Allegati
Risposta al Foglio del 20/2/95 circ.
Div. *Sez.* *N.°* 4/95

Al MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI
Servizio Assistenza Economica alle
Categorie Protette
- R O M A -



OGGETTO: L. 5 Febbraio 1992, n. 104. Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

In relazione a quanto previsto ed auspicato con la circolare sopradistinta, si rende noto in primo luogo che, durante l'anno scolastico 1994/95, nelle varie sedi distrettuali della provincia, sono state convocate, dalla Prefettura, riunioni del Comitato Provinciale per la Pubblica Amministrazione (alla presenza del Provveditore agli Studi, del Presidente dell'Amministrazione Provinciale, dei Sindaci, Presidi, Direttori Didattici e rappresentanti UU.SS.LL.), per trattare, congiuntamente, le problematiche attinenti la realtà scolastica.

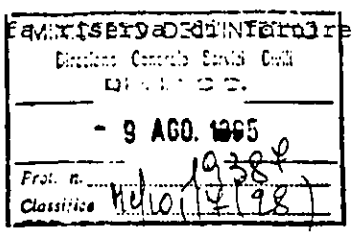
Ampio spazio è stato concesso, in quella sede, alla materia della "prevenzione, sostegno e recupero" degli alunni portatori di handicap, ed è stata ribadita e sollecitata l'improrogabile necessità di eliminare le cd. "barriere architettoniche".

Disposizioni in tal senso sono state diramate anche con apposita, recente circolare (vd. allegato).

Si rende poi noto che, su stimolo dell'ANFFAS (Associazione Naz.le Famiglie di Fanciulli e Adulti Subnormali), è stato costituito un gruppo di lavoro (cui partecipa anche questa Prefettura) volto alla stipula di un accordo di programma tra Comuni ed UU.SS.LL. interessati e la Regione Marche, per la creazione di un centro residenziale per portatori di handicap dei limitrofi Comuni di Sirolo, Numana e Camerano, tutti siti in questa Provincia.

L'iniziativa sarebbe accolta, con grande favore, in una zona spovvista di tali servizi.

Si farà seguito per fornire ulteriori informazioni, appena in grado.



IL PREFETTO
(Colli)

SC/mgm

Prefettura di Viterbo

Prot.n.1603/9B-1/GAB.
Rif.n.95/3467 MC/101/7(28)
del 20.2.95

Viterbo, 24/3/1995

Al Ministero dell'Interno
- Direz.Gen.le Serv.Civili
- Serv.Ass.za Econ. alle
Categ.Protette

ROMA

OGGETTO: L.5/2/1992, n.104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti derlle persone handicappate.

Con riferimento alla circolare sopradistinta, nel far presente che in questa Provincia non sono state fino ad ora segnalate particolari problematiche in ordine all'integrazione scolastica delle persone portatrici di handicap, si assicura l'avvenuta sensibilizzazione degli Enti ed Uffici interessati su quanto segnalato da codesto Ministero.

IL PREFETTO
(Moscatelli)

DP/ld

Atti

101/2 (C.G.)

REPUBBLICA ITALIANA

Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano

REPUBLIK ITALIEN

Regierungskommissariat für die Provinz Bozen

Bolzano, 14 marzo 19 95
Divisione Gab. Prot. N. 021428
Risposta a nota
Allegati

Bozen, 19
Abteilung Prot.-Nr.
Bezug
Beilagen

OGGETTO: L. 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

BETRIFFT:

Al Ministero dell'Interno
Dir.ne Gen.le dei Servizi Civili
Serv. Ass.za Economica alle Categorie Protette

00184 - R O M A

Con riferimento alla circolare n. 4/95 del 20.2.1995 di pari oggetto, si informa che la materia rientra nella competenza della Provincia autonoma di Bolzano che ha istituito, con legge provinciale n. 20 del 30.6.1983, il servizio provinciale per le persone affette da handicaps.

Poichè la stessa Provincia ha assunto, in base alla specifica competenza, numerose iniziative e provvedimenti in merito, questo Ufficio non ritiene opportuno assumere iniziative che contrasterebbero peraltro con i dettami statutari.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(Scoz)

SP/ic

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE SERVIZI CIVILI

MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale Servizi Civili
Div. I A.C.C.
- 5 APR. 1995
Prot. n.
Classifica

Prefettura di Oristano

Prot. 1669/ 3° sett.

Oristano, 11 marzo 1995

MINISTERO DELL'INTERNO 22 MAR. 9 DIREZIONE SERVIZI

Al Ministero dell'Interno
Direz. Gen.le Servizi Civili
Servizio A.E.C.P.
ROMA

Oggetto: Legge 2 febbraio 1992, n. 104. Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Con riferimento alla nota n. 95/3647 Mc/101/7 (28) del 20 febbraio 1995, si comunica che questo Ufficio ha avviato ogni utile iniziativa in merito alla problematica segnalata, e si riserva di far conoscere gli esiti sulle risultanze emerse.

IL PREFETTO
(Tolu)

MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Centrale per i Servizi Civili
27 MAR. 1995
Prot. n. .....
Classifica AG/101/7/28

Prefettura di Modena

MINISTERO DELL'INTERNO
6 DIC. 9

Prot. n. 503/2° Sett.

Modena, 25 novembre 1995

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dir. Gen. servizi Civili
Servizio Assistenza Economica alle
Categorie Protette
ROMA

OGGETTO: Legge 5 febbraio 1992, n. 104. - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

In relazione alle disposizioni impartite con ministeriale n. 4/95 prot. n. 95/3.647 Mc/101/7(28) del 20 febbraio 1995 questa Prefettura ha diramato in data 16/3/1995 una circolare indirizzata ai Sindaci dei Comuni della Provincia, al Provveditorato agli Studi ed alla Azienda U.S.L. di Modena con la quale si sottolineava la necessità di promuovere una piena applicazione della legge quadro 5/2/1992 n. 104. per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate.

Si è posto in particolare l'accento sull'urgenza di attuare gli accordi di programma previsti dall'art. 13 della predetta legge tra enti locali, organi scolastici ed Unità Sanitarie Locali, "finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta dei progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche ed attività integrative extra-scolastiche".

Contestualmente la scrivente ha invitato gli organismi interessati a fornire notizie in merito all'attuazione delle disposizioni recate dalla normativa in esame, al fine di effettuare una verifica a livello provinciale dei risultati ottenuti e delle eventuali difficoltà riscontrate.

Dalle numerose relazioni qui pervenute, emerge un quadro sostanzialmente positivo, sia per gli interventi realizzati, sia per il grado di sensibilizzazione riscontrato nei confronti di tali problematiche.

In particolare la Provincia di Modena, il Provveditorato agli Studi, l'Azienda U.S.L. ed il Comune di Modena hanno recentemente stipulato un accordo di programma, come previsto dal richiamato art. 13 , allo scopo di coordinare, integrare e

- 6 DIC. 19
Prot. n. 39112
Classifica he 101 7 (28)

finalizzare le misure relative all'inserimento delle persone handicappate nelle istituzioni scolastiche di secondo grado.

Tale accordo di programma, di particolare rilevanza per il numero degli enti interessati e per l'ampiezza dell'utenza, è stato firmato anche da diversi comuni della provincia e prevede altresì il coinvolgimento delle Associazioni rappresentative dei disabili operanti nel territorio, le Associazioni del mondo del lavoro (Sindacati, Associazioni imprenditoriali, artigianali, commerciali, ecc.) e le aggregazioni di volontariato.

Vengono inoltre riconosciuti come prioritari e decisivi, la partecipazione della persona handicappata e della sua famiglia nella formulazione dei singoli percorsi di integrazione, la definizione dei compiti dell'Azienda U.S.L. nel cui territorio sono ubicate le istituzioni scolastiche formative e delle competenze dell'ente locale firmatario, del Provveditorato agli Studi di Modena e dell'Amministrazione Provinciale.

Nell'ambito degli enti locali, inoltre, vari Comuni svolgono attività di sostegno educativo ed assistenziale a favore di bambini handicappati inseriti nelle proprie strutture (asili nido e scuole materne). Nella scuola dell'obbligo vengono concordati annualmente, d'intesa con gli organismi scolastici, gli interventi necessari da attivare ad integrazione e completamento del sostegno statale.

Sono stati altresì effettuati interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, sia nella scuola che in altre strutture.

Si evidenzia anche, da parte delle Amministrazioni comunali, un positivo rapporto di collaborazione con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio, che si concretizza per lo più in accordi o convenzioni volti a garantire servizi di trasporto e assistenza per handicappati.

Sono in funzione, infine, in alcuni Comuni della Provincia, dei centri diurni per portatori di handicap che hanno concluso il percorso scolastico (adolescenti o adulti) con finalità assistenziali o di formazione professionale, in relazione alla gravità dell'handicap ed in atto iniziative per favorire l'inserimento lavorativo.

Da quanto sopra detto emerge un quadro sostanzialmente positivo dell'attività e dell'impegno profuso nel particolare settore dell'handicap da parte delle diverse strutture e realtà operanti sul territorio.

Prefettura di Modena

In tale direzione, da parte della scrivente, viene costantemente svolta la necessaria opera di sensibilizzazione e di collegamento tra i vari enti per la soluzione di particolari problematiche che possono insorgere, al fine di giungere ad una piena applicazione della legge.

IL PREFETTO
(Piscopo)

GP/bc

Prefettura di Perugia

Prot.n. 867/GAB

Perugia, 10

- AL MINISTERO DELL'INTERNO
  Dir.ne Gen.le dei Servizi Civili
  Servizio Assistenza Economica
  alle Categorie Protette
  R O M A

OGGETTO: Circolare n. 4/95 - L. 5 febbraio 1992 n.104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

****

Con riferimento alla circolare in oggetto si informa che sono in corso incontri tra il Provveditorato agli Studi e l'Amministrazione Provinciale di Perugia, volti alla definizione degli accordi di programma di cui alla legge 15.2.92 n.104.

Il Provveditorato agli Studi ha, comunque, assicurato che non appena detti accordi saranno definiti, li estenderà anche agli Enti locali e alle Unità Sanitarie locali.

Si fa riserva di informare codesto Ministero sullo esito degli incontri nonchè di inviare copia dell'accordo che stipulerà il Provveditorato con l'Amministrazione Provinciale.

IL PREFETTO
(A.Catalani)

VM/sd

101/7 (28)

Prefettura di Venezia

Prot. n. 287/Gab/95

Venezia, 3 novembre 1995

Al MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale dei Servizi Civili
Servizio Assistenza Economica
alle Categorie Protette
ROMA



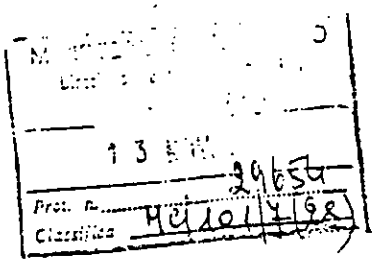
OGGETTO: Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Con riferimento alle indicazioni fornite con circolare n. 4/95 del 20 02 95, relativamente alla applicazione dell'art. 13 della Legge indicata in oggetto, si comunica che il Provveditorato agli Studi e la Provincia di Venezia hanno stipulato con l'ULSS n. 16 (ora n. 11) ed il Comune di Venezia, nonché con l'ULSS n. 12 ed i Comuni di Venezia, Marcon e Quarto d'Altino, i due allegati protocolli di intesa (con accordi di programma), per la integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.

Si precisa, altresì, che - in più occasioni - si è provveduto a svolgere attività di sensibilizzazione e di stimolo nei confronti degli enti della provincia preposti all'applicazione della normativa in argomento, non mancando di sottolineare la particolare utilità degli accordi di cui alla Legge n. 142/90, ai fini di una ottimale e coordinata programmazione e predisposizione degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e alla socializzazione delle persone handicappate.

IL PREFETTO

EC...



PROTOCOLLO DI INTESA E ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP TRA IL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VENEZIA, L'ULSS 16 VENEZIA, IL COMUNE DI VENEZIA E LA PROVINCIA DI VENEZIA.

P R E M E S S O

- che nel processo di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap vengono coinvolti, per una proficua collaborazione, in prima istanza la famiglia, quindi la Scuola e gli Enti Pubblici e/o convenzionati secondo le rispettive competenze previste dalla normativa vigente;

- che, ai sensi della L. 104/92, "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;

- che l'ULSS 16 "Venezia", per l'esercizio delle funzioni e per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie relative alla prevenzione, alla riabilitazione e all'assistenza ai portatori di handicap, opera con programmi di attività predisposti dal Settore Sanitario e Sociale;

- che, allo stato attuale, le prestazioni di assistenza scolastica vengono assicurate dal Comune;

- che il presente protocollo di intesa sostituisce il precedente applicato fino ad oggi, per l'integrazione degli alunni handicappati, assumendo le modalità operative e di indirizzo previste dalla L. 104/92, dalla Circolare Regionale n. 33/93 e dal D.P.R. 24 febbraio 1994.

TRA

- il Provveditorato agli Studi di Venezia, rappresentato dal provveditore agli Studi
- l'ULSS 16 rappresentata dall'Amministratore Straordinario
- il Comune di Venezia
- la Provincia di Venezia rappresentata dal Presidente

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

PROTOCOLLO D'INTESA SULLE PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE DELL'HANDICAP E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI.

INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO COME PERSONA HANDICAPPATA

Ai sensi della Legge 104/92 è persona handicappata: colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

Lo specialista ovvero lo Psicologo esperto dell'età evolutiva operante presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ULSS provvede alla individuazione dell'alunno come persona handicappata.

La definizione clinica della minorazione presuppone la constatazione diretta della patologia presentata dal minore e ciò implica l'imprescindibile consenso dei genitori o di coloro che esercitano la potestà tutoria.

DIAGNOSI FUNZIONALE

Il Servizio di Neuropsichiatria Infantile, integrato dal Medico specialista nella patologia segnalata, provvede alla formulazione della diagnosi funzionale, che contiene le notizie cliniche e psicologiche utili ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e alla integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap.

Fornisce inoltre la descrizione medico-scientifica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico del minore e della sua prevedibile evoluzione: descrive le potenzialità esprimibili relativamente alle aree: cognitiva, affettivo-relazionale, sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica e dell'autonomia.

In essa vengono inoltre indicati gli specifici interventi riabilitativi eventualmente seguiti dal minore.

PROFILO DINAMICO-FUNZIONALE

Sulla base della Diagnosi Funzionale i Docenti Curriculari, gli Insegnanti specializzati, il Servizio di Neuropsichiatria Infantile integrato dal Medico specialista nella patologia segnalata, in collaborazione con i genitori dell'alunno definiscono, anche in tempi diversi, il Profilo Dinamico Funzionale.

Il profilo, finalizzato alla programmazione dell'attività scolastica, viene redatto entro sei mesi dall'inserimento scolastico e aggiornato a conclusione della Scuola Materna, Elementare, Media e durante il corso di istruzione superiore.

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Tenuto conto della definizione della minorazione e delle potenziali risorse contenute nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale, gli insegnanti Curriculari, gli insegnanti di sostegno e l'insegnante operatore psicopedagogico in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà tutoria, redigono il piano al fine di correlare gli obiettivi alle potenzialità dell'alunno.

Il Piano Educativo individualizzato dovrà essere formalmente trasmesso da un ordine di Scuola al successivo.

VERIFICHE

In conformità alle indicazioni contenute nell'art. 6 del D.P.R. 24.02.1994 gli Operatori del Servizio di Neuropsichiatria Infantile, gli Operatori della Scuola e la famiglia verificheranno, congiuntamente o singolarmente, gli effetti degli interventi disposti e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap.

ACCORDO DI PROGRAMMA

Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione di una programmazione territoriale coordinata delle iniziative di Scuola, ULSS, Comune di Venezia, secondo i principi stabiliti dalla L. n. 104/92, dal Decreto 9 luglio 1992, dalla Circolare Regionale 20 ottobre1993 n. 33 e dalla L. n. 142/90.

LE FUNZIONI DELL'UNITA' MULTIDISCIPLINARE

In considerazione che le funzioni che il D.P.R. 24 febbraio 1994 assegna all'Unità Multidisciplinare, sono state individuate nel Servizio di N.P.I. allo scopo di agevolare i rapporti con la Scuola e con la famiglia dell'alunno portatore di handicap, il Servizio stesso si avvale della collaborazione del personale dell'ULSS addetto alla riabilitazione dell'alunno come persona handicappata.

ASSISTENZA DEL COMUNE NELLA SCUOLA

L'Addetto all'Assistenza è un operatore dell'area socio-assistenziale che, in base ad una specifica formazione, è preposto allo svolgimento di una serie di attività integrate che, in ambito scolastico, si qualificano come interventi nell'area dell'autonomia personale, dell'autosufficienza di base e della generalizzazione delle attività apprese nei vari contesti di vita della persona con handicap, al fine di favorire una sempre migliore integrazione scolastica.

L'intervento dell'Addetto all'Assistenza deve in ogni caso rientrare nel Progetto Educativo Individualizzato.

La richiesta sottoscritta dal Dirigente Scolastico e accompagnata da idonea documentazione dovrà pervenire all'ULSS entro il 5 settembre di ogni anno scolastico, su apposito modello fornito dal Provveditorato agli Studi.

La richiesta potrà essere presentata anche nel corso dell'anno scolastico per situazioni impreviste, ivi comprese le disabilità temporanee.

Il gruppo di lavoro verifica ed approva il programma di assegnazione degli operatori Addetti all'Assistenza proposto dal Servizio di N.P.I.

Il "Gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale ULSS" stabilirà e comunicherà al competente Comune il programma di assegnazione del personale di assistenza.

L'Addetto all'Assistenza di norma non può essere assegnato ad un solo alunno con handicap per tutto l'orario di permanenza scolastica dell'alunno, salvo motivazioni di carattere eccezionale.

Nelle scuole materne ed elementari dove sono presenti portatori di handicap, il personale ausiliario (bidelli) assicura, ai sensi del D.P.R. 25.06.83, n. 347, funzioni di collaborazione dell'attività di cura dell'igiene personale degli utenti della scuola, nonchè compiti di sorveglianza degli stessi.

CONTINUITA' TRA I DIVERSI GRADI DI SCUOLA

Al fini del processo di integrazione scolastica, dovrà essere garantita la continuità educative tra i diversi gradi di scuola che permetta la realizzazione di un Progetto Educativo Individualizzato unitario, dell' allievo con handicap.
Conseguentemente Scuola, Servizi dell'ULSS e Famiglia concorderanno ed attueranno, tutte le iniziative e gli interventi necessari.

INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI HANDICAPPATI GRAVISSIMI E PLURIMINORATI.

La frequenza alla scuola degli alunni handicappati gravissimi e pluriminorati comporta una puntuale analisi delle funzioni proprie della scuola, degli obiettivi da conseguire e delle concrete possibilità di intervento da parte dei servizi sanitari e sociali dell'ULSS e dei Comuni.

Per questi alunni, ai fini dell'integrazione, si ritiene utile proporre idonei percorsi didattici ed educativi, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata articolati secondo il criterio della flessibilità organizzativa, anche in classi aperte.

L'attuazione dei percorsi integrativi degli alunni handicappati gravissimi e pluriminorati sarà oggetto di studio da parte della Scuola e dei Responsabili dei Servizi dell'ULSS e di proposta al Coordinatore Sociale quale Presidente del gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale ULSS.

ORIENTAMENTO SCOLASTICO O POST-SCOLASTICO.

La conoscenza dell'allievo handicappato, acquisita durante l'iter scolastico dagli operatori della Scuola e dell'ULSS, costituirà il presupposto indispensabile per orientare il soggetto e la sua famiglia nelle future scelte.

La Scuola Media Inferiore, che maggiormente si caratterizza in termini formativi ed orientativi (D.M. 9.2.79), programmerà dei percorsi educativi specifici anche attraverso attività di laboratori permanenti, visite guidate presso i Centri di Formazione Professionale o Centri Educativi, ecc. in collaborazione con i Servizi dell'ULSS e del Comune allo scopo di evidenziare le potenzialità, le attitudini e gli interessi degli alunni handicappati.

L'attività di orientamento scolastico e professionale richiede, soprattutto in presenza dell'allievo handicappato mentale, che si programmino sin dalla sua entrata nella scuola delle attività educative e formative volte all'acquisizione di quelle abilità necessarie per la sua futura integrazione comunitaria.

I risultati dell'attività orientativa, con le reali attitudini e capacità dell'allievo handicappato, faranno parte integrante del Profilo Dinamico Funzionale che accompagnerà l'allievo stesso nell'accesso alla Scuola Media Superiore o ai Centri di Formazione Professionale o ad altre strutture (Centri Educativi Occupazionali Diurni, Centri di Lavoro Guidato, ecc.) gestite o convenzionate con l'ULSS.

RAPPORTO TRA SCUOLA E SERVIZI TERRITORIALI

Eventuali ulteriori modalità di rapporto tra Scuola e Servizi territoriali non disciplinate dal presente Accordo saranno concordate avendo presente la necessità di garantire all'alunno handicappato un itinerario globale coordinato e di verificare il lavoro svolto nella collaborazione tra le due strutture e per quanto di rispettiva competenza.

La Scuola e l'ULSS sono tenute ad una reciproca informazione circa osservazioni e proposte che, a proprio giudizio, possano essere utili per l'intervento globale sull'alunno, finalizzato al recupero e all'integrazione dello stesso.

Scuola e ULSS dovranno informarsi vicendevolmente di ogni cambiamento di interlocutori e/o delle competenze degli stessi.

Scuola e ULSS si impegnano ad informarsi reciprocamente dei corsi di aggiornamento programmati ed a concordare l'eventuale partecipazione dei rispettivi operatori nonché, se possibile, ad organizzare corsi congiunti.

COMPETENZE DELLA SCUOLA.

Il Provveditorato agli Studi nell'ambito delle proprie competenze finalizzate all'integrazione scolastica dei disabili:
- dispone, ai sensi della normativa vigente, la riduzione del numero di alunni per classi in presenza di alunni handicappati;
- assegna, nei casi previsti dalle certificazione rilasciate dall'ULSS, gli insegnanti di sostegno,
- favorisce l'attivazione del servizio psico-pedagogico nelle scuole e l'approvazione di Progetti delle attività di recupero e di sostegno (L.517/77 art. 2 e 7; L. 270/82 art. 14.6);
- eroga le risorse necessarie alla realizzazione degli accordi di programma.

Il Dirigente scolastico:
- cura l'armonica collaborazione tra insegnanti ed operatori socio-sanitari, tra il personale insegnante e l'addetto all'assistenza, raccordandosi con il Settore Sociale per il superamento di eventuali difficoltà, anche attraverso l'istituzione di "gruppi di studio e di lavoro" (v. L. 104/92, art. 15.2);
- in caso di impossibilità di sostituire il personale di assistenza assente, attiva le soluzioni più idonee per far fronte alla situazione;
- segnala eventuali carenze nell'intervento dell'addetto all'assistenza e ne comprova l'avvenuto servizio;
- individua spazi idonei ed opportunamente attrezzati per specifici interventi di

assistenza, ricercando nello stesso tempo tutte le possibili occasioni atte a favorire l'integrazione in ambito scolastico dell'alunno handicappato.

Gli insegnanti di sostegno operano all'interno della scuola in favore dei portatori di handicap secondo quanto è previsto dalla normativa vigente.

COMPETENZE DELL'ULSS

L'ULSS provvede:
- ad individuare gli alunni in condizione di handicap;
- alla stesura della Diagnosi Funzionale;
- all'erogazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli accordi di programma per quanto di propria competenza.

L'ULSS concorre:
- alla stesura del Profilo Dinamico Funzionale e del P.E.I.;
- alla formazione, d'intesa con la Scuola e il Comune, di programmi integrativi extra scolastici.

Il Settore Sociale inoltre:
- raccoglie la necessaria documentazione degli interventi effettuati da più Servizi, anche di quelli convenzionati sanitari, sociali, scolastici e dell'Ente Locale;
- coordina gli interventi di cui sopra progettati e gestiti dal gruppo di lavoro costituito presso l'ULSS, così come previsto dalla C.R. 33/93, titolo B.1;
- provvede alla fornitura di ausili tecnici e al materiale didattico d'uso individuale, per meglio consentire l'integrazione scolastica dell'allievo handicappato.

COMPETENZE DEL COMUNE

Il Comune provvede a rendere effettivo il diritto allo studio, a favorire l'adempimento scolastico come da competenze attribuite dal D.P.R. 616 e L.R. 31/85 e successive modificazioni e integrazione, ivi compreso:
- l'assegnazione alle Scuole degli Addetti all'Assistenza nel numero stabilito dal programma approvato dal gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale ULSS;
- le misure necessarie per superare le barriere architettoniche e quelle che ostacolano l'autonomia e la comprensione dei portatori di handicap sensoriale;
- i servizi necessari e di supporto alle attività scolastiche e di collaborazione educativa (v. mensa e trasporto);
- contributo economico ad allievi in situazioni di disagio economico familiare;
- iniziative e attività scolastiche e di collaborazione educativa aperte a tutti gli allievi;
- promozione dell'utilizzo, ai fini scolastici ed educativi, delle strutture collaterali, sportive, ricreative, ecc. appartenenti alla Pubblica Amministrazione o ad altri soggetti presenti sul territorio, nel rispetto della normativa vigente;
- all'erogazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli accordi di programma per quanto di propria competenza.

COMPETENZE DELLA PROVINCIA

Per le competenze della Provincia, si rimanda a quanto previsto dalla C.R. 33/93. punto A.3.

PER IL GRUPPO DI LAVORO TERRITORIALE ULSS 16

Coordinatore Sociale ULLS 16	Dott. M. Fontanella
Provveditorato agli Studi di Venezia	Dott. E. Garbizza
Comune di Venezia Sicurezza Soc.	Dott.ssa F. Corsi
Servizio di N.P.I.	Dott.ssa P. Cantele
Scuola Secondaria	Prof. M. Tontinato
Unione Italiana Ciechi	Prof. R. Nusca
Settore Sociale ULSS 16	Ass. Soc. M. Bruscagnin

Protocollo di intesa e accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap tra il Provveditorato agli Studi di Venezia, l'ULSS n. 12 "Terraferma Veneziana", i Comuni di Marcon, Quarto d'Altino e Venezia e la Provincia di Venezia.

PREMESSO

* che nel processo di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap vengono coinvolti, per una proficua collaborazione, in prima istanza la famiglia, quindi la Scuola e gli Enti Pubblici e/o convenzionati secondo le rispettive competenze previste dalla normativa vigente;

* che, ai sensi della L. 104/92, "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione";

* che l'ULSS N. 12 "Terraferma Veneziana", per l'esercizio delle funzioni e per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie relative alla prevenzione, alla riabilitazione e all'assistenza ai portatori di handicap, opera con programmi di attività predisposti dai Servizi Sanitario e Sociale;

* che, allo stato attuale, le prestazioni di assistenza scolastica vengono assicurate dai Comuni singoli;

* che il presente protocollo di intesa sostituisce il precedente applicato fino ad oggi, per l'integrazione degli alunni handicappati, assumendo le modalità operative e di indirizzo previste dalla L. 104/92, dalla Circolare Regionale n. 33/93 e dal D.P.R. 24 febbraio 1994.

TRA

- Il Provveditorato agli Studi di Venezia, rappresentato dal Provveditore agli Studi
- L'ULSS N. 12 rappresentata dal Direttore Generale
- Il Comune di Marcon rappresentato dal Sindaco
- Il Comune di Quarto d'Altino rappresentanto dal Sindaco
- Il Comune di Venezia rappresentato dal Sindaco
- La Provincia di Venezia rappresentata dal Presidente

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. SANDRO MARTON

A) Protocollo di intesa sulle procedure di individuazione dell'handicap e successivi adempimenti.

Art. 1 - L'INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO COME PERSONA HANDICAPPATA.

L'individuazione dell'alunno come persona handicappata può essere effettuata esclusivamente dallo specialista dell'ULSS ovvero dallo Psicologo del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ULSS, su richiesta dei genitori ovvero dell'esercente la potestà genitoriale.
L'individuazione dell'alunno handicappato consiste nella definizione clinica del soggetto e ha lo scopo di assicurare l'esercizio de Idiritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica.
La scuola, qualora nel corso dell'anno scolastico evidenzi in taluni alunni persistenti e sostanziali difficoltà di apprendimento e/o relazione, dopo approfondita osservazione sistematica (L. 517/77) ed analisi delle difficoltà realmente esistenti nella realizzazione dei programmi educativi diretti al superamento delle difficoltà, informa i genitori degli allievi interessati sulla situazione degli stessi e sulle prestazioni che possono ricevere dai Servizi dell'ULSS competenti, e consiglia di contattare tali Servizi.
Se la famiglia acconsente, il Dirigente scolastico può richiedere l'intervento dei Servizi segnalando per iscritto il caso al Responsabile dei Servizi competenti (Neuropsichiatria Infantile) dopo aver interessato il Medico Scolastico.
Nel caso di rifiuto da parte della famiglia si dovrà procedere come segue:
1. il Dirigente Scolastico, coadiuvato dagli insegnanti coinvolti, svolgerà opera di convincimento per rimuovere gli ostacoli frapposti dalla famiglia;
2. nel caso in cui, nonostante gli interventi di cui al punto 1., la famiglia confermasse il suo atteggiamento negativo, il Servizio darà consulenza agli insegnanti per affrontare al meglio la situazione problematica, anche in considerazione della tutela che la scuola deve garantire sul diritto all'apprendimento sia dell'alunno in difficoltà sia degli altri alunni.

Art. 2 - DIAGNOSI FUNZIONALE

Il Servizio di Neuropsichiatria Infantile, integrato dal Medico specialista che ha proceduto alla individuazione dell'alunno come persona handicappata, provvede alla formulazione della diagnosi funzionale.
La Diagnosi Funzionale consiste nella stesura di alcuni punti di carattere medico, psicologico, sociale diretti ad approfondire ed illustrare alcuni aspetti fondamentali per la conoscenza dell'allievo con handicap e più in particolare riferiti alle aree: cognitiva, linguistica, relazionale, sensoriale, motorioprassica e dell'autonomia.
Conterrà anche le informazioni riferite al tipo di attività riabilitativa eventualmente seguita dall'allievo.
La relazione clinica, redatta in conformità alle indicazioni contenute nell'art. 3 del D.P.R. 24 febbraio 1994, dovrà contenere la diagnosi funzionale in forma

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. SANDRO MARTON

conclusiva.
La diagnosi funzionale rappresenta un contributo alla conoscenza funzionale dell'alunno su cui può essere orientata l'attività di programmazione della Scuola.

Art. 3 - PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

Sulla base della Diagnosi Funzionale e delle ulteriori conoscenze possedute, i Docenti curriculari, gli insegnanti specializzati e il Servizio di Neuropsichiatria Infantile integrato dal Medico Specialista nella patologia segnalata, con la collaborazione dei familiari dell'alunno handicappato, definiscono il Profilo Dinamico Funzionale. L'apporto dei diversi soggetti può avvenire anche in tempi differenti.
Il Profilo viene redatto di norma entro sei mesi dall'inserimento scolastico su iniziativa della Scuola e viene aggiornato a conclusione della Scuola Materna, Elementare e Media, nonchè durante il corso di istruzione superiore.
Il Documento del Profilo Dinamico Funzionale, redatto in conformità alle indicazioni contenute nell'art. 4 del D.P.R. 24 febbraio 1994, dovrà contenere in forma conclusiva le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e porre in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate, progressivamente rafforzate e sviluppate.

Art. 4 - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO.

Sulla base delle risultanze contenute nella Diagnosi Funzionale, nel Profilo Dinamico Funzionale e nei suoi successivi aggiornamenti, gli insegnanti curriculari, gli insegnanti di sostegno e l'insegnante operatore psico-pedagogico, ove presente, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale dell'alunno redigeranno il P.E.I . tenendo conto anche della proposta medico-scientifica formulata dal Servizio di N.P.I.
Il P.E.I. rappresenta uno strumento operativo e conterrà:
- la valutazione iniziale degli operatori scolastici e degli operatori dell'ULSS;
- gli obiettivi da conseguire a medio e a lungo termine;
- gli interventi della Scuola, con le modalità di utilizzazione delle ore di sostegno;
- eventuali supporti sanitari da parte dell'ULSS;
- eventuali interventi sociali da parte dei Comuni competenti;
- i compiti della famiglia;
- i tempi e modalità delle verifiche ed eventuali aggiornamenti.

Qualora vengano rilevate difficoltà non previste nel quadro comportamentale o di relazione o relativo all'apprendimento, gli operatori di cui al comma 1, congiuntamente o singolarmente, possono procedere a verifiche straordinarie al di fuori dei tempi previsti nel P.E.I.

SERVIZIO ... MOTIVO
IL DIRIGENTE ... SABILE
Dott. SANDRO MARTON

Il P.E.I. dovrà essere formalmente trasmesso da un ordine di Scuola al successivo.

B) Accordo di programma

Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione di una programmazione territoriale coordinata delle iniziative di Scuola, ULSS, Comuni di Venezia - Marcon e Quarto d'Altino, secondo i principi stabiliti dalla L. n. 104/92, dal Decreto 9 luglio 1992, dalla Circolare regionale 20 ottobre 1993 n. 33 e dalla L. n. 142/90.

Art. 5 - LE FUNZIONI DELL'UNITA' MULTIDISCIPLINARE.

In considerazione che le funzioni che il D.P.R. 24 febbraio 1994 assegna all'Unità multidisciplinare, sono state individuate nel Servizio di N.P.I. allo scopo di agevolare i rapporti con la Scuola e con la famiglia dell'alunno portatore di handicap, il Servizio stesso si avvale del personale dell'ULSS addetto alla riabilitazione dell'alunno individuato come persona handicappata.

Art. 6 - ASSISTENZA DEI COMUNI NELLA SCUOLA.

L'addetto all'assistenza è un operatore dell'area socio-assistenziale che, in base ad una specifica formazione, è preposto allo svolgimento di una serie di attivà integrate che, in ambito scolastico, si qualificano come interventi nell'area dell'autonomia personale, dell'autosufficienza di base e della generalizzazione delle abilità apprese nei vari contesti di vita della persona con handicap, al fine di favorire una sempre migliore integrazione scolastica.
L'intervento dell'addetto all'assistenza deve in ogni caso rientrare nel Progetto Educativo Individualizzato.
Allo scopo di assicurare l'unitarietà dell'intervento sull'alunno handicappato, gli operatori addetti all'assistenza sono direttamente utilizzati dal Servizio di N.P.I.
L'assegnazione degli operatori addetti all'assistenza verrà effettuata dal gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale ULSS a seguito della richiesta della Scuola.
La richiesta sottoscritta dal Dirigente Scolastico e accompagnata da idonea documentazione dovrà pervenire all'ULSS entro il 5 settembre di ogni anno scolastico, su apposito modello fornito dal Provveditorato agli Studi.
La richiesta potrà essere presentata anche nel corso dell'anno scolastico per situazioni impreviste, ivi comprese le disabilità temporanee.
Il "Gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale ULSS" in base ai criteri che seguono stabilirà e comunicherà ai competenti Comuni l'assegnazione del personale di assistenza e ciò in considerazione che l'ULSS n. 12 non è stata a tutt'oggi delegata all'esercizio di tale funzione:
CRITERI DI ASSEGNAZIONE:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. SANDRO MARTON

- gravità del caso,
- numero di alunni in classe,
- numero di ore di sostegno assegnate,
- presenza o meno di barriere architettoniche,
- numero di ore di compresenza del personale docente,
- numero di alunni handicappati presenti nello stesso edificio scolastico,
- numero di ausiliari (bidelli) assegnati alla scuola,
- zona di ubicazione della scuola,
- disponibilità di risorse.

L'addetto all'assistenza di norma non può essere assegnato ad un solo alunno con handicap per tutto l'orario di permanenza scolastica dell'alunno, salvo motivazioni di carattere eccezionale.

Nelle scuole materne ed elementari dove sono presenti alunni portatori di handicap, il personale ausiliario (bidelli) assicura, ai sensi del D.P.R. 25.6.83, n. 347, funzioni di collaborazione nell'attività di cura dell'igiene personale degli utenti della scuola, nonchè compiti di sorveglianza degli stessi.

Art. 7 - CONTINUITA' TRA I DIVERSI GRADI DI SCUOLA.

Ai fini del processo di integrazione scolastica, dovrà essere garantita la continuità educativa tra i diversi gradi di scuola che permetta la realizzazione di un Progetto Educativo Individualizzato unitario, dell'allievo con handicap.
Conseguentemente Scuola, Servizi dell'ULSS e Famiglia concorderanno ed attueranno, tutte le iniziative e gli interventi necessari.

Art. 8 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI HANDICAPPATI GRAVISSIMI E PLURIMINORATI.

La frequenza alla scuola degli alunni handicappati gravissimi e pluriminorati comporta una puntuale analisi delle funzioni proprie della scuola, degli obiettivi da conseguire e delle concrete possibilità di intervento da parte dei servizi sanitari e sociali dell'ULSS e dei Comuni.
Per questi alunni, ai fini dell'integrazione, si ritiene utile proporre idonei percorsi didattici ed educativi, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata, articolati secondo il criterio della flessibilità organizzativa, anche in classi aperte.
L'attuazione dei percorsi integrativi degli alunni handicappati gravissimi e pluriminorati sarà oggetto di studio da parte della Scuola e dei Responsabili dei Servizi dell'ULSS e di proposta al Direttore dei Servizi Sociali quale Presidente del gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale ULSS.

Art. 9 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO O POST-SCOLASTICO.

La conoscenza dell'allievo handicappato, acquisita durante l'iter scolastico dagli operatori della Scuola e dell'ULSS, costituirà il presupposto indispensabile per orientare il soggetto e la sua famiglia nelle future scelte.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. SANDRO MARTOI

La Scuola Media Inferiore, che maggiormente si caratterizza in termini formativi ed orientativi (D.M. 9.2.79), programmerà dei percorsi educativi specifici anche attraverso attività di laboratori permanenti, visite guidate presso i Centri di Formazione Professionale o Centri Educativi, ecc. in collaborazione con i Servizi dell'ULSS e dei Comuni allo scopo di evidenziare le potenzialità, le attitudini e gli interessi degli alunni handicappati.
L'attività di orientamento scolastico e professionale richiede, soprattutto in presenza dell'allievo handicappato mentale, che si programmino sin dalla sua entrata nella scuola delle attività educative e formative volte all'acquisizione di quelle abilità necessarie per la sua futura integrazione comunitaria.
I risultati dell'attività orientativa, con le reali attitudini e capacità dell'allievo handicappato, faranno parte integrante del Profilo Dinamico Funzionale che accompagnerà l'allievo stesso nell'accesso alla Scuola Media Superiore o ai Centri di Formazione Professionale o ad altre strutture (Centri Educativi Occupazionali Diurni, Centri di Lavoro Guidato, ecc.) gestite o convenzionate con l'ULSS.

Art. 10 - RAPPORTO TRA SCUOLA E SERVIZI TERRITORIALI.

Eventuali ulteriori modalità di rapporto tra Scuola e Servizi territoriali non disciplinate dal presente Accordo saranno concordate avendo presente la necessità di garantire all'alunno handicappato un itinerario globale coordinato e di verificare il lavoro svolto nella collaborazione tra le due strutture e per quanto di rispettiva competenza.
La Scuola e l'ULSS sono tenute ad una reciproca informazione circa osservazioni e proposte che, a proprio giudizio, possano essere utili per l'intervento globale sull'alunno, finalizzato al recupero e all'integrazione dello stesso.

Scuola e ULSS dovranno informarsi vicendevolmente di ogni cambiamento di interlocutori e/o delle competenze degli stessi.
Scuola e ULSS si impegnano ad informarsi reciprocamente dei corsi di aggiornamento programmati ed a concordare l'eventuale partecipazione dei rispettivi operatori nonchè, se possibile, ad organizzare corsi congiunti.

Art. 11 - PROGETTO SPERIMENTALE DI ATTIVAZIONE DI "CENTRI EDUCATIVI TERRITORIALI".

Il Provveditorato agli Studi di Venezia, il Comune di Venezia e l'ULSS n. 12, sulla scorta del progetto elaborato dal Gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale ULSS, concordano di attivare nell'anno scolastico 1994/95 i Centri Educativi Territoriali descritti nell'allegato documento.
A tale scopo ciascun Ente firmatario, a conferma degli impegni assunti all'interno del Gruppo di lavoro da ciascun proprio Rappresentante, si obbliga a mettere a disposizione i mezzi e le risorse umane e finanziarie previsti per la realizzazione del progetto.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE REGIONALE
Dott. SANDRO MARTON

Art. 12 - COMPETENZE DELLA SCUOLA.

Il Provveditorato agli Studi nell'ambito delle proprie competenze finalizzate all'integrazione scolastica dei disabili:
- dispone, ai sensi della normativa vigente, la riduzione del numero di alunni per classe in presenza di alunni handicappati;
- assegna, nei casi previsti dalle certificazioni rilasciate dall'ULSS, gli insegnanti di sostegno;
- favorisce l'attivazione del servizio psico-pedagogico nelle scuole e l'approvazione di Progetti delle attività di recupero e di sostegno (L. 517/77 art. 2 e 7; L. 270/82 art. 14.6).
- eroga le risorse necessarie alla realizzazione degli accordi di programma.

Il Dirigente Scolastico:
- cura l'armonica collaborazione tra insegnanti ed operatori socio-sanitari, tra il personale insegnante e l'addetto all'assistenza, raccordandosi con il Settore Sociale per il superamento di eventuali difficoltà, anche attraverso l'istituzione di "gruppi di studio e di lavoro" (v. L. 104/92, art. 15.2);
- in caso di impossibilità di sostituire il personale di assistenza assente, attiva le soluzioni più idonee per far fronte alla situazione;
- segnala ai Comuni eventuali carenze nell'intervento dell'addetto all'assistenza e ne comprova l'avvenuto servizio;
- individua spazi idonei ed opportunamente attrezzati per specifici interventi di assistenza, ricercando nello stesso tempo tutte le possibili occasioni atte a favorire l'integrazione in ambito scolastico dell'alunno handicappato.

Gli insegnanti di sostegno operano all'interno della scuola in favore dei portatori di handicap secondo quanto è previsto dalla normativa vigente.

Art. 13 - COMPETENZE DELL'U.L.S.S.

L'ULSS provvede:
- ad individuare gli alunni in condizione di handicap;
- alla stesura della Diagnosi Funzionale;
- all'erogazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli accordi di programma.

L'ULSS concorre:
- alla stesura del Profilo Dinamico Funzionale e del P.E.I.;
- alla formazione, d'intesa con la Scuola e Comuni, di programmi integrativi extrascolastici.

La Direzione dei Servizi Sociali inoltre:
- raccoglie la necessaria documentazione degli interventi effettuati da più Servizi, anche di quelli convenzionati sanitari, sociali, scolastici e dell'Ente Locale;
- coordina gli interventi di cui sopra progettati e gestiti dal gruppo di lavoro costituito presso l'ULSS, così come previsto dalla C.R. 33/93, titolo B.1.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. SANDRO SALTON

Art. 14 - COMPETENZE DEL COMUNE.

Il Comune provvede a rendere effettivo il diritto allo studio, a favorire l'adempimento scolastico come da competenze attribuite dal D.P.R. 616 e L.R. 31/85 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso:
- l'assegnazione alle Scuole degli addetti all'assistenza nel numero stabilito dal gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale ULSS;
- le misure necessarie per superare le barriere architettoniche;
- i servizi necessari e di supporto alle attività scolastiche e di collaborazione educativa (v. mensa e trasporto);
- contributo economico o materiale didattico d'uso individuale ad allievi in situazioni di disagio economico familiare;
- iniziative e attività scolastichè e di collaborazione educativa aperte a tutti gli allievi;
- promozione dell'utilizzo, a fini scolastici ed educativi, delle strutture collaterali, sportive, ricreative, ecc. appartenenti alla Pubblica Amministrazione o ad altri soggetti presenti sul territorio, nel rispetto della normativa vigente.
- alla fornitura di ausili tecnici per meglio consentire l'integrazione scolastica dell'allievo handicappato;
- le risorse necessarie alla realizzazione degli accordi di programma.

Art. 15 - COMPETENZE DELLA PROVINCIA.

Per le competenze della Provincia, si rimanda a quanto previsto dalla C.R. 33/93, punto A.3.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. SANDRO MARTON

Prefettura di Cremona

Prot.nr. 2044/27.3/Gab. , 9.8.1995
Rif.Prot.nr. 295/3647
MC/101/7(28)
20.2.1995

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dir.ne Gen.le Servizi Civili
Servizio Assistenza Economica
= ROMA =

OGGETTO: Accordi di programma ex lege 5 febbraio 1992, nr. 104 - "Legge - quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Con riferimento alla nota sopradistinta, concernente l'oggetto, si comunica che in questa Provincia sono numerosi gli interventi in favore delle persone portatrici di handicap, anche se a carattere prevalentemente socio-sanitario domiciliare ed interessanti le singole realtà comunali.

Per quanto concerne gli accordi di programma di cui all'oggetto, si segnala che, nell'ambito dell'attività svolta dal Comitato Provinciale per la Pubblica Amministrazione, è stata promossa un'iniziativa che prevede il concorso dei maggiori enti erogatori di servizi socio-assistenziali ed educativi.

Lo scopo del cennato accordo sarebbe quello di assicurare il diritto all'educazione scolastica nelle sue forme di apprendimento, comunicazione, relazione interpersonale e socializzazione, nella misura e secondo le potenzialità che le sono proprie. Esso prevede che il servizio sanitario svolga, tra le altre, attività di prevenzione e diagnosi funzionale degli handicaps nonchè di elaborazione dei profili dinamico - funzionali e dei successivi piani educativi.

MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale Servizi Civili
Div. I.A.C.C.
2 4 AGO. 1995
20175
MC/101/7(28)

MINISTERO DELL'INTERNO
16 AGO 95
DIREZ. GEN. SERVIZI CIVILI

Gli Enti locali - secondo detta bozza di accordo - sosterrebbero l'impegno a fornire idonei mezzi per un'assistenza di tipo socio-psico-pedagogica, sanitaria e sociale domiciliare, adeguando le attrezzature dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociale ed organizzando le attività ultrascolastiche in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

Alle unità scolastiche è affidata la responsabilità delle osservazioni e della segnalazione precoce degli alunni portatori di handicap; della ottimizzazione dell'uso delle risorse del personale docente, non docente ausiliario e di assistenza assegnato ad ogni istituto.

Si rappresenta infine che, al momento, all'iniziativa in parola hanno aderito i Comuni di Cremona, Crema, Casalmaggiore e Soresina.

IL PREFETTO
(Destro)

sc/BB

Prefettura di Roma

Prot. n. 4256/3766/92/Gab. Roma, 19 luglio 1995
Serv. Aff. Soc.
(Rif. Circ. n. 4/95 Prot. n. 99/3647
del 20.2.1995)



AL MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale Servizi Civili
Servizio Assistenza Economica alle
Categorie Protette

- ROMA -

OGGETTO: L. 5.2.1992 n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

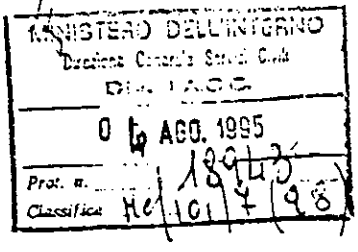
Si fa riferimento alla ministeriale n. 95/3647 del 20.2.1995 concernente l'oggetto.

Al riguardo si rammenta che presso questa Prefettura opera il Comitato Metropolitano della Pubblica Amministrazione i cui compiti sono stabiliti dall'art. 18 della Legge n. 21/91 e consistono nell'attività di progettazione e sperimentazione innovativa tesa all'ammodernamento e alla razionalizzazione delle strutture pubbliche per migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa.

Ciò premesso si assicura che, in base alle generali attribuzioni dello scrivente, sarà messo in atto ogni intervento di stimolo e coordinamento dell'attività delle strutture interessate alla gestione della legge in argomento anche promuovendo il più ampio ricorso agli strumenti configurati dalla Legge 241/90 cui codesto Ministero si è riferito.

IL PREFETTO
(Vitiello)

MCA/gs



Prefettura di Pordenone

Pordenone, 13 giugno 19 95

Prot. N.° 11908/336 Div. Gab.
Allegati
Risposta al Foglio del 20.2.1995
Div. Sez. N.° 95/3647
Mc/101/7(28)

MINISTERO DELL'INTERNO DIREZ. GEN. SERVIZI CIVILI 24 GIU 1995

Al MINISTERO dell'INTERNO
Dir.ne Gen.le dei Servizi
Civili - Serv. Ass. Economica alle Categorie Protette
R O M A

OGGETTO Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Con riferimento alla circolare sopradistinta, concernente l'oggetto, si comunica che questo Ufficio ha organizzato, al fine di verificare la programmazione e l'offerta dei servizi in materia di handicap, un incontro con gli enti pubblici e privati che, nell'ambito di questa provincia, si occupano di prevenzione, riabilitazione e integrazione delle persone handicappate.

In particolare, è stato verificato lo stato di attuazione degli accordi di programma, di cui alla legge 8.6.1990, n. 142 (art. 27), con specifico riferimento all'integrazione scolastica dei portatori di handicap.

A tale riguardo, va evidenziato come, nella Provincia di Pordenone è stato stipulato un accordo di programma tra le seguenti istituzioni:
- Provincia di Pordenone;
- Provveditorato agli Studi di Pordenone;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale";
- Comuni, nel cui territorio esistano le istituzioni scolastiche e formative per l'integrazione post-scuola dell'obbligo.

Alla realizzazione di tale accordo, inoltre, concorrono anche le Associazioni rappresentative dei disabili operanti in varie zone del territorio provinciale, le Associazioni del mondo del lavoro e le Associazioni o gruppi di volontariato, riconosciuti sulla base della legge quadro n. 266 dell'11.8.1991.

A livello regionale, la Direzione dell'Assistenza Sociale ha predisposto un accordo di programma , attualmente in fase di sottoscrizione, tra le seguenti istituzioni:
- Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

./.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

- Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;
- Comuni della Provincia di Trieste;
- CPAR (Consorzio Provinciale Assistenza e Riabilitazione) di Gradisca (GO);
- CPAS (Consorzio Provinciale Assistenza Specializzata) di Pordenone;
- CAMPP (Consorzio per Assistenza Medico Psicopedagocica) di Udine;
- Aziende per i Servizi Sanitari della Regione;
- Ufficio Scolastico Regionale.

Dai dati in possesso di questo Ufficio e da quanto emerso nel corso del precitato incontro, si riscontra che nell'ambito di questa Provincia l'organizzazione e la tipologia dei servizi offerti alle persone handicappate può essere definita senz'altro adeguata, in quanto la politica d'intervento segna delle direttive che tendono al superamento della visione assistenzialistica del "problema handicap", mirando, nel contempo, alla rimozione delle condizioni che impediscono ai ragazzi disabili un corretto sviluppo individuale ed una buona integrazione nella vita della collettività.

Va inoltre precisato che pur essendovi - come detto - una situazione di effettiva concretezza e determinazione nel campo dei servizi rivolti ai portatori di handicap, si evidenziano anche delle lacune che possono essere così schematizzate:
- qualche carenza della locale Azienda per i Servizi Sanitari, rispetto alle competenze definite dalle leggi di riferimento;
- presenza di soggetti pubblici e privati che erogano servizi talvolta non coordinati;
- problematica inerente gli sviluppi del Consorzio per l'Assistenza specializzata di Pordenone, quale organismo da sciogliere o da rivedere ai sensi della legge 142/1990.

Per quanto concerne il dato quantitativo circa la presenza di studenti disabili nelle varie scuole del pordenonese, va detto che l'analisi specifica della rilevanza dell'handicap nel contesto scolastico di questa provincia (anno di riferimento 1994/95) ha evidenziato i seguenti dati:

Scuola Materna Statale

- Numero totale sezioni funzionanti	n.	119
- Numero totale sezioni con presenza di alunni in "situazione di handicap certificate" (si fa presente che in questo ambito territoriale le agenzie autorizzate alla certificazione dell'handicap sono il Consorzio per l'Assistenza Specializzata di Pordenone e l'Associazione "La Nostra Famiglia" di San Vito al Tagliamento).	n.	30
- Numero totale alunni frequentanti in "situazione di handicap certificata"	n.	31 pari al 1,18%
- Posti per "attività di sostegno" attivati	n.	13
- ricoperti da docenti specializzati, di ruolo	n.	10
- ricoperti da docenti specializzati, non di ruolo	n.	3

Scuola Elementare Statale

- Numero totale classi funzionanti	n.	726	
- Numero totale classi con presenza di alunni in "situazione di handicap certificata"	n.	150	
- Numero totale alunni frequentanti	n.	10.938	
- Alunni in "situazione di handicap certificata"	n.	169	pari al 1,54%
- Posti per "attività di sostegno" attivati	n.	64	
- ricoperti da docenti specializzati, di ruolo	n.	49	
- ricoperti da docenti specializzati, non di ruolo	n.	15	

Scuola Elementare (non statale) istituita presso "La Nostra Famiglia" di San Vito al Tagliamento

- Numero alunni handicappati (se sommati ai 169 delle scuole elementari statali si ricava un numero totale di 224 alunni handicappati pari al 2,04%)	n.	55	
- Docenti incaricati	n.	24	

Scuola Media Statale dell'obbligo

- Numero totale classi funzionanti	n.	388	
- Numero totale classi con presenza di alunni in "situazione di handicap certificata"	n.	174	
- Numero totale alunni frequentanti	n.	7.328	
- Numero totale alunni frequentanti in "situazione di handicap certificata"	n.	186	pari al 2,53%
- Posti cattedra attivati per "attività di sostegno" attivati	n.	72	
- ricoperti da docenti specializzati, di ruolo	n.	47	
- ricoperti da docenti specializzati, non di ruolo	n.	6	
- ricoperti da docenti non specializzati, di ruolo	n.	6	
- ricoperti da docenti non specializzati, non di ruolo	n.	13	

Scuola Secondaria di Secondo Grado

- Numero degli alunni iscritti e frequentanti le scuole secondarie superioni statali, suddivisi per classi, con l'indicazione del numero degli alunni handicappati iscritti.

- Classe I	numero totale alunni	2.520	di cui handicappati	10	
- Classe II	" " "	2.354	" " "	4	
- Classe III	" " "	2.444	" " "	6	
- Classe IV	" " "	2.110	" " "	4	
- Classe V	" " "	1.951	" " "	2	
Totali		11.398		26	pari allo 0,22%

Per quanto concerne l'esame delle condizioni di disabilità di giovani handicappati inseriti all'interno delle scuole della provincia, va evidenziato come la quasi totalità degli stessi presenti minora

zioni prevalentemente di carattere psichico.

Dai dati in possesso a questo Ufficio, ottenuti grazie alla collaborazione delle varie Istituzioni, Enti ed Associazioni che operano nel settore dell'handicap è emerso che le iscrizioni degli alunni in "situazione di handicap certificata" subiscono un brusco ridimensionamento nel passaggio dalla Scuola media dell'obbligo alla Scuola Media Superiore.

Ciò in quanto risulta ancora difficoltoso un pieno inserimento dei disabili (soprattutto portatori di handicap psichici) nel contesto scolastico della media superiore.

Inoltre, si evidenzia, in generale una diffusa difficoltà per i portatori di handicap ad accedere (nonostante siano attive in provincia le apposite strutture) ai corsi di formazione professionale ovvero, anche dopo la frequenza di questi ultimi, ad inserirsi nel mondo del lavoro.

Va detto, infine, che diversi ragazzi con difficoltà di apprendimento (non rientranti nella definizione specifica di portatori di handicap certificato) sono "costretti" ad uscire precocemente dalla scuola per evidenti difficoltà di apprendimento ed inserimento scolastico. A tale particolare situazione si va affiancando, sempre più frequentemente negli ultimi anni, la presenza di minori affetti da disturbi della personalità, per i quali - da parte delle famiglie ovvero delle istituzioni scolastiche - vengono richieste apposite consulenze terapeutiche.

In considerazione di quanto detto, si sottolinea nuovamente come nell'ambito di questa Provincia l'applicazione della legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale delle persone handicappate, possa definirsi soddisfacente.

Tale risultato è stato conseguito anche grazie alla stipula dell'accordo di programma, definito tra le varie istituzioni e associazioni che si occupano del problema.

Detto accordo, attivato in seguito all'intervento dell'Amministrazione Provinciale, ha contribuito alla verifica congiunta dei progetti educativi e riabilitativi attuati, nonchè all'integrazione delle attività scolastiche ed extrascolastiche, assicurando nel contempo il coordinamento degli interventi medesimi e la previsione dei tempi e dei finanziamenti necessari alla loro realizzazione.

In conclusione, va anche riconosciuto che l'organizzazione di un efficace progetto nel campo dell'handicap, non necessita solo ed esclusivamente di una adeguata rete di servizi specialistici, ma deve scaturire soprattutto dalla promozione di una cultura, all'interno della comunità, che riconosca alle stesse persone handicappate una propria identità, propri diritti, progetti e speranze.

IL PREFETTO
(Sciavicco)

Prefettura di Pesaro e Urbino

Pesaro, 15 maggio 19 95

Prot. N.° 467/95/12.B Div. Gab.
Allegati 1
Risposta al Foglio del 20/2/95
Div. Sez. N.° 95/3647
MC/101/7(28)
circ. n. 4/95

Al MINISTERO DELL'INTERNO
Direz. Gen.le dei Servizi Civili
Serv. Assistenza Economica alle Catergorie Protette
ROMA

OGGETTO L. 5/2/1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Con riferimento alla nota sopradistinta, concernente l'oggetto, si informa che ai sensi dell'art. 13 legge 104/92 e dell'art. 27 legge 142/90, nell'ambito di questa provincia è stato redatto un "accordo di programma per l'integrazione di soggetti portatori di handicap" predisposto da un apposito gruppo di lavoro interistituzionale istituito presso il locale Provveditorato agli Studi.

L'accordo in questione ha la funzione di coordinare gli interventi delle Istituzioni e degli Enti, che collaborano all'attuazione della migliore interazione scolastica e sociale di tutti gli alunni (scuola, associazioni delle famiglie, U.S.L., Ente Locale, ecc...) e di promuovere un'azione efficace e coordinata degli interventi e delle risorse attivate dai diversi Enti protagonisti dell'accordo stesso, per meglio assicurare il pieno rispetto dei diritti della persona con handicap.

Per il perseguimento di tale obiettivo, i soggetti interistituzionali interessati agiranno con la necessaria flessibilità, favorendo un'azione omogenea attraverso strumenti operativi concordati, tesi ad ottimizzare le relazioni fra gli Enti.

Il documento in parola, che ad ogni buon fine si allega in copia, è stato poi trasmesso ai Sindaci ed ai Direttori Generali delle UU.SS.LL. della Provincia per l'esame e l'eventuale sottoscrizione.

Alla data odierna risulta che abbiano aderito al succitato accordo 53 Comuni su 67.

MINISTERO DELL'INTERNO
30 MAG. 95
SERVIZI CIVILI

MINISTERO DELL'INTERNO
Direz. Gen. Servizi Civili
- 6 GIU. 1995
Prot. n. 12558
Classific. MC/101/7/28

In considerazione dell'alto valore civile e della funzione sociale che l'iniziativa suesposta riveste, sia per le istituzioni che per i soggetti disabili, lo scrivente non ha mancato di sollecitare le Amministrazioni che non hanno ancora aderito al programma.

IL PREFETTO
(Valente)

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER L'INTEGRAZIONE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

1 -Fra i - Comuni di_____

2 -Amministrazione Provinciale di Pesaro - Urbino

3 -Provveditorato agli Studi di Pesaro e Urbino

4 -UU.SS.LL. . n.°_____

PAGINA BIANCA

L'anno millenovecentonovanta_____addì_____presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino

PREMESSO

che per la realizzazione delle finalità indicate nel programma si rendono necessari collegamenti operativi, concordati fra gli Enti e le Istituzioni firmatari del presente accordo, di risorse plurime loro istituzionalmente attribuite, attivate in particolari competenze diverse (pedagogiche, didattiche, sanitarie, sociali.....) che concorreranno ognuna per la sua parte, in modo unitario, al raggiungimento di un più alto livello di integrazione scolastica, lavorativa e sociale di tutte le persone in difficoltà;

VISTI

- La Legge n°67 del 18 marzo 1993;
- La Legge quadro n°104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- Il Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell'art. 13 Legge sopraricordata n°104/92 sui criteri per la stipula degli accordi di programma;
- Le Leggi della Regione Marche n°18 del 1992, n°43/1988, n°42/92;
- Il D.P.R. del 24/02/1994 G.U. del 15 aprile 1994;
- La Legge 142 del 1990;

PRESO ATTO

che i sottoindicati Enti con i provvedimenti a fianco indicati, esecutivi ai sensi di legge, hanno approvato l'Accordo di programma sottodescritto, autorizzando a sottoscriverlo:
il Presidente della Provincia o suo delegato, il Provveditore agli Studi o suo delegato, i Sindaci dei Comuni o loro delegati, i Commissari straordinari delle UU.SS.LL. o loro delegati;
- Provincia di Pesaro e Urbino - delibera consiliare n°__ del_____
- Provveditorato agli Studi di Pesaro e Urbino - decreto Provveditore n°_____ del_____;
- Comune di_____ delibera consiliare n°_____ del_____;
- Comune di_____ delibera consiliare n°_____ del_____;

OMISSIS (seguono altri Comuni aderenti)
- U.S.L. n°___ della Regione Marche - delibera Commissario straordinario n°_____ del_____;

OMISSIS (seguono le altre UU.SS.LL. aderenti).

Tutto ciò premesso fra gli Enti sopra indicati, su richiesta del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino,

SI CONVIENE E SI STIPULA

assumendo l'impegno di realizzarlo ciascuno per la sua parte nei modi sottospecificati, il presente Accordo di Programma unitamente agli allegati A, B e C, che fanno parte integrante dell'Accordo stesso.

1 - Preliminari

Si è convenuto di porre alla base del presente Accordo alcuni

.incipi di integrazione, che orientano le scelte e l'azione da condurre nelle varie situazioni;

Il percorso, tracciato finora dalla normativa sull'integrazione scolastica e finalizzato alla migliore scolarizzazione degli alunni in difficoltà, inizia con la stipula dell'accordo di programma (art.13 Legge 104/92), continua con la stesura del profilo dinamico funzionale comprendente la diagnosi funzionale (art. 12 Legge 104/92) e con la stesura del P.E.I. (piano educativo individuale - C.M. 258/83 e C.M. 250/85), per arrivare alla programmazione educativo-didattica individualizzata (artt. 2 e 7 legge 517/77; art. 5 legge 148/90; CC.MM. sopracitate).

L'Accordo di programma coordina gli interventi delle Istituzioni e degli Enti, che collaborano all'attuazione della migliore integrazione scolastica e sociale di tutti gli alunni (scuola, associazioni delle famiglie, U.S.L., Ente Locale, ecc...) e promuove un'azione efficace e coordinata degli interventi e delle risorse attivate dai diversi Enti protagonisti dell'Accordo stesso, per meglio assicurare il pieno rispetto e i diritti della persona con handicap.

Si ribadisce l'importanza di un lavoro congiunto, nel rispetto del proprio ruolo, per non perpetuare frantumazioni fra le diverse competenze e rigide schematizzazioni onde "predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata" (art. 1, C.d, legge Quadro 104/92).

Si auspica, perchè tale obiettivo sia realmente perseguito, che i Soggetti Interistituzionali interessati agiscano con la necessaria flessibilità, favorendo un'azione omogenea attraverso strumenti operativi concordati, tesi ad ottimizzare le relazioni fra gli Enti.

In riferimento all'Accordo di Programma è opportuno rilevare che l'attuale stesura per punti differenziati a seconda delle competenze sia da ritenersi una linea d'indirizzo di facile lettura e non vada intesa come una rigida separazione di ruoli, che altrimenti potrebbe penalizzare il cammino della persona handicappata verso l'integrazione.

Il profilo dinamico è lo strumento della conoscenza più approfondita dell'alunno e delle situazioni nelle quali viene a trovarsi.

Il piano educativo individuale (P.E.I.), detto anche personalizzato (P.E.P.), coordina gli interventi delle Istituzioni degli Enti a favore della possibile e migliore scolarizzazione e convivenza sociale di un alunno in difficoltà.

La programmazione educativo-didattica individualizzata è il contributo della scuola al P.E.I. sopradetto.

Questo percorso così articolato risulta essere assai impegnativo e complesso per vari motivi:

1) introduce innanzitutto alcuni elementi di novità: vedi la stipula dell'Accordo di programma, assai diverso nella sostanza dalle "intese" precedentemente tentate, vedi il profilo dinamico funzionale, che sostituisce le relazioni finora fatte da più parti sugli alunni, vedi il P.E.I. come armonizzazione di tutti gli interventi a favore di un solo alunno.
2) ribadisce indicazioni che, pur essendo state fornite molto tempo fa, non hanno trovato diffusa applicazione nella scuola e nella collaborazione da essa richiesta ad altre Istituzioni e ad altri Enti (soprattutto per ciò che concerne un organico e fattivo P.E.I.).
3) chiama la professionalità dei docenti ad un notevole salto di qualità, rispetto alla tradizione ed alla prassi affermate nella scuola, con la richiesta della programmazione didattica individualizzata. Infatti tuttora è molto diffuso, ed in certi casi l'unica soluzione possibile, l'insegnamento "corale" ed unico, rivolto all'intero gruppo degli alunni che formano la classe: insegnamento che può essere regolato con il tradizionale piano di lavoro dell'insegnante.

Alle difficoltà profonde incontrate nell'attuare queste "novità" appena sommariamente accennate più sopra, si aggiunge anche quella, apparentemente secondaria ma al contrario sottilmente efficace, della mancanza di una indicazione-guida pratica ed operativa che chiarisca, fino a mostrarne la fattibilità, la successione degli adempimenti e dei contenuti, attraverso i quali realizzare quanto è previsto dalla normativa.

Si consiglia di adottare gli allegati A e B, peraltro pubblicati sulla G.U.-serie speciale- n°87 del 15/4/94, e l'allegato C:
1) per la stesura della certificazione diagnostica clinica e la diagnosi funzionale l'allegato A;
2) per il profilo dinamico funzionale l'allegato B;
3) per la stesura del P.E.I. il modello illustrato nell'alleg. C;
che pertanto diventano parte integrante del presente Accordo.

2. DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI COLLEGAMENTO FRA I PROGRAMMI EDUCATIVI - RIABILITATIVI E DI SOCIALIZZAZIONE (art. 13, comma 1 L.104/92)

L'Amministrazione Comunale

2.1 - Per quanto concerne il riconoscimento dell'alunno come persona in situazione di handicap prende atto della documentazione espressa dagli operatori della U.S.L..

2.2 - Il Comune, in relazione alla situazione di gravità documentata, provvede all'assistenza mediante operatori per l'autonomia e la comunicazione (tramite personale dipendente, personale a convenzione, obiettori di coscienza, volontari) in ogni ordine di scuola e per ogni tipo di handicap. Inoltre, in relazione alle proprie risorse e possibilità, destina personale educativo onde promuovere una globale integrazione dei soggetti portatori di handicap.

2.3 - Per quanto concerne il Profilo Dinamico Funzionale il Comune partecipa e collabora alla realizzazione del P.D.F. in relazione alle proprie disponibilità di personale specializzato.

2.4 - Per quanto concerne il Piano Educativo Individualizzato il Comune partecipa e collabora alla realizzazione del P.E.I., idem come per il punto 2.3.

L'Amministrazione provinciale

2.5 - Per quanto concerne il riconoscimento dell'alunno come persona in situazione di handicap, l'Amministrazione provinciale prende atto dell'aggiornamento della certificazione al momento del passaggio dalla scuola dell'obbligo alla formazione professionale.

2.6 - Per quanto concerne la Diagnosi Funzionale, l'Amministrazione provinciale garantisce agli studenti non vedenti e non udenti quanto segue:

a) l'assistenza domiciliare per motivi scolastici;
b) il sostegno economico per lo svolgimento di attività integrative ed extrascolastiche;
c) gli strumenti e sussidi didattici utili all'apprendimento
d) (ai soli non vedenti) la trascrizione dei testi in braille e altro materiale specifico;
e) la formazione professionale ed il pagamento delle rette, anche nel caso che il proseguimento degli studi o la qualificazione professionale avvengano in località al di fuori del territorio provinciale.

Inoltre, l'Amministrazione provinciale interviene nell'ambito dei corsi di formazione professionale, ove provvede direttamente ad eventuali insegnanti di sostegno.

2.7 - Relativamente al Profilo Dinamico Funzionale la Provincia partecipa alla stesura dell'ultimo P.D.F. prima del passaggio del soggetto con handicap dalla scuola dell'obbligo alla scuola professionale, in relazione alle proprie disponibilità di personale specializzato.

2.8 - Relativamente ai Piani Educativi individualizzati, la Provincia partecipa e collabora alla realizzazione del P..E.I. su richiesta della scuola, idem come per il punto 2.7.

Il Provveditorato agli Studi

2.9 - Relativamente al riconoscimento dell'alunno come persona in situazione di handicap, la scuola prende atto della documentazione specialistica espressa dagli operatori della U.S.L.;

2.10 - Relativamente alla Diagnosi Funzionale, la scuola provvede alla nomina di docenti di sostegno e, là dove necessario e documentato, attua eccezionalmente il rapporto 1/1 (in riferimento alla legge 517/77 e Legge 270/82).

2.11 - Relativamente al Profilo Dinamico Funzionale, la scuola collabora alla stesura del P.D.F. con gli operatori della U.S.L., le famiglie dei soggetti interessati e l'eventuale operatore comunale che segue il soggetto con handicap.

2.12- Relativamente al Piano Educativo Individualizzato, la scuola provvede alla stesura del P.E.I. con la progettazione educativa e didattica individualizzata necessaria a promuovere l'integrazione dell'alunno con handicap.

L'Unità Sanitaria Locale

2.13- Relativamente al riconoscimento dell'alunno come persona in situazione di handicap, la U.S.L. compila adeguata certificazione diagnostico-clinica (per i casi che i genitori le affidano) con indicazioni del livello di gravità del deficit sulla base della quale il Provveditorato assegnerà il sostegno. Per i casi affidati ad altri specialisti, per l'applicazione di metodiche speciali e particolari, gli stessi specialisti e l'equipe esprimono un avvallo della documentazione diagnostica con richiesta di sostegno.

2.14- Relativamente alla Diagnosi Funzionale, l'U.S.L. compila il Protocollo di D.F. per soggetti che ha in carico indicando le situazioni eccezionali di permanente gravità che necessitano di sostegno con deroga, onde attuare il rapporto 1/1 in riferimento alla Legge 517/77. Per i casi affidati ad altri specialisti si regolerà come per la certificazione diagnostico-clinica.

2.15- Relativamente al Profilo Dinamico Funzionale la U.S.L. collabora e partecipa alla stesura dello stesso.

2.16- Relativamente al Piano Educativo Individualizzato la U.S.L. partecipa e collabora alla sua elaborazione e ne verifica, insieme al Gruppo di Lavoro istituito presso il Provveditorato agli Studi, i risultati conseguiti, mediante periodici incontri concordati con la scuola, compatibilmente alla disponibilità di personale.

3. ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' EDUCATIVA E DIDATTICA SECONDO IL CRITERIO DELLA FLESSIBILITA' (art. 14 comma 1 lett.b L.104/92)

3.1 - Il Comune singolo o associato garantisce l'utilizzo e la funzionalità di mezzi di trasporto, attrezzature, strutture, servizi e quanto sia di sua competenza per una fattiva integrazione.

3.2 - L'Amministrazione provinciale assicura attrezzature servizi e strutture per favorire l'integrazione per quanto riguarda i corsi di formazione e le categorie delle persone minorate della vista e dell'udito.

3.3 - Il Provveditorato agli Studi, in collaborazione con gli altri Enti firmatari del presente Accordo, organizza le condizioni migliori per favorire in modo proficuo la realizzazione di attività inter-extra-parascolastiche, anche attraverso un utilizzo flessibile del personale, nel rispetto del principio di continuità come da C.M.258/83.

3.4 - L' U.S.L. collàbora alla realizzazione delle attività organizzate dalla scuola.

4. INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE SCOLASTICA
(art. 13 comma 1 lettera a; art. 5 L.104/92

4.1 - Il Comune collabora, per quanto di sua competenza, con la scuola per le modalità di attuazione del progetto educativo sperimentale o innovativo approvato dall'istituzione scolastica.

4.2 - L' Amministrazione provinciale assume gli stessi impegni del Comune per quanto di sua competenza (persone minorate della vista e dell'udito e studenti dei corsi di formazione professionale).

4.3 - Il Provveditorato agli Studi, dopo aver individuato le aree di intervento, fa richiesta di sperimentazione e innovazione, seguendo l'iter stabilito dal D.P.R. 419/74 e Legge 270/82 per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel P.E.I..

4.4 - L' U.S.L. collabora fattivamente per quanto richiesto e di sua competenza.

5. CONTINUITA' EDUCATIVA E DIDATTICA FRA I DIVERSI GRADI DI SCUOLA.
(art.14 comma 1, lettera c L.104/92)

5.1 - Il Comune collabora, su richiesta della scuola e là dove esistono scuole materne comunali, cura le comunicazioni e la programmazione degli interventi di passaggio tra la materna e le elementari.

5.2 - L'Amministrazione provinciale collabora su richiesta della scuola e favorisce il passaggio dalla scuola dell'obbligo ai corsi di formazione professionale.

5.3 - La scuola concorda e cura il coordinamento degli interventi di comunicazione, programmazione e collaborazione fra i docenti dei vari ordini di scuola, in previsione della transizione dei soggetti con handicap tra i diversi gradi di scuola anche in ottemperanza al principio di continuità, come da C.M. 258/83.

5.4 - La U.S.L. collabora e partecipa mediante incontri programmati al fine di favorire il passaggio fra i diversi ordini di scuola.

6. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE (art.8 comma 1, lett.m; art. 13 comma 1 lett.a L.104/92)

6.1 - Il Comune fornisce attrezzature e strutture per realizzare quanto stabilito dal P.E.I. e organizza iniziative per il tempo libero, (colonie estive, ludoteche centri di socializzazione-integrazione, attività sportive, laboratori, centri diurni....).

6.2 - L'Amministrazione provinciale collabora con le Amministrazioni comunali singole o associate per attività extrascolastiche, riguardanti i minorati della vista e dell'udito. Interviene inoltre per quanto stabilito dal P.E.I. nell'ambito della formazione professionale.

6.3 - Il Provveditorato promuove, contestualmente al P.D.F. e al P.E.I. ed alla attività didattica, interventi interni ed esterni alla struttura scolastica che possono favorire l'integrazione.

6.4 - La U.S.L. fornisce consulenza e collaborazione per quanto sopra.

7. FORNITURA DI ATTREZZATURE, SUSSIDI E AUSILI. (art.13 comma 1, lettera b L.104/92)

7.1 - Il Comune destina le attrezzature richieste dai comitati tecnici della scuola, ne cura flessibilità, mobilità, sostituzione.

7.2 - L' Amministrazione Provinciale garantisce quanto sopra per l'attività di formazione professionale.

7.3 - Il Provveditorato agli Studi costituisce il comitato tecnico presso ogni scuola con compiti di valutare l'idoneità dell'attrezzatura esistente, richiedere quella necessaria ai fini dell'attività di integrazione. Le singole scuole cureranno l'efficienza e la custodia dell'attrezzatura loro affidate.

7.4 - La U.S.L. opererà come da articolo 34 legge 104/92.

8. SUPERAMENTO DELLE CONDIZIONI CHE IMPEDISCONO LA FREQUENZA. (artt. 23 e 24 L.104/92)

8.1 - Il Comune, per quanto di sua competenza, provvede a realizzare gli interventi richiesti dall'autorità scolastica nelle

scuole e nelle istituzioni educative e interviene inoltre all'abbattimento in esse delle barriere architettoniche.

8.2 - L' Amministrazione provinciale ha gli stessi compiti del Comune per quanto riguarda le scuole post-obbligo di sua competenza.

8.3 - Il Provveditorato agli Studi richiede a Comune e Provincia quanto necessario a favorire la frequenza di soggetti portatori di handicap temporaneamente o permanentemente impediti, secondo le competenze di ciascun Ente.

8.4 - L'U.S.L. effettua relazioni tecniche a supporto delle richieste della scuola.

9. UTILIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE. (art.14 L.104/92)

9.1 - Gli Enti firmatari del presente Accordo, consapevoli del rilievo centrale della formazione del personale, si attivano in tutte le forme consentite dalla normativa vigente per progettare ed attuare interventi rivolti agli operatori pubblici e privati che operano nel settore dell'handicap.

10. ORIENTAMENTO SCOLASTICO E FORMAZIONE PROFESSIONALE. (art.17 L.104/92)

10.1- Il Comune collabora con gli altri Enti firmatari del presente Accordo per la realizzazione del punto in questione.

10.2- L' Amministrazione provinciale, ai sensi della L.R. 16/90 e dell'art. 17 della L.Q. 104/92, coordina e realizza le attività di formazione e l'attività di orientamento scolastico e professionale nell'ambito del territorio della provincia.

10.3- La scuola fornisce alle altre istituzioni elementi d'informazione utili a formulare proposte di orientamento al termine dell'obbligo scolastico. Partecipa, inoltre, ad esperienze di preinserimento nei corsi di formazione professionale e post-obbligo.

10.4- La U.S.L. effettua relazioni tecniche per l'orientamento e l'integrazione nei Centri diurni per portatori di handicap gravi, ne verifica l'attuazione e offre consulenza su richiesta.

11. INTEGRAZIONE LAVORATIVA DI PERSONE HANDICAPPATE. (artt. 18 e 17 L.104/92)

11.1- Gli Enti firmatari del presente Accordo - in relazione alle proprie competenze ed ai sensi dell'art. 18 della Legge 104/92 - si attivano in modo coordinato affinchè l'inserimento lavorativo rappresenti effettivamente l'obiettivo conclusivo del percorso scolastico-educativo del soggetto con handicap. Gli enti firmatari si impegnano altresì a sostenere e promuovere un adeguato numero di strutture protette dislocate sull'intero territorio provinciale.

12. FINANZIAMENTO. (art.3 Decreto appl. del 09.07.92 M.P.I.)

I Comuni, la Provincia ed il Provveditorato agli Studi, nell'ambito delle proprie competenze e delle proprie disponibilità finanziarie, prevedono a bilancio la spesa necessaria per l'attuazione del presente Accordo e ne danno comunicazione al G.L.I.P. (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) ed al Gruppo tecnico entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione da parte degli Organi di Controllo.

13. GRUPPO TECNICO INTERISTITUZIONALE DI COORDINAMENTO PER L'HANDICAP

13.1- Con sede presso il provveditorato di Pesaro e Urbino viene costituito un Gruppo tecnico di coordinamento.

a) Il Gruppo sarà così composto:
- Presidente della Provincia o suo delegato;
- un rappresentante della Provincia di Pesaro e Urbino (Assessorato alla Pubblica Istruzione o Servizi Sociali o Formazione Professionale).
- due rappresentanti della scuola, designati dal Provveditore agli Studi di Pesaro e Urbino;
- un rappresentante designato dalle associazioni delle persone con handicap;
- un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Pesaro e di Fano;
- un rappresentante ciascuno per i gruppi di Comuni rispettivamente appartententi alle cinque aree delle Comunità Montane;
- un rappresentante per ogni U.S.L. della provincia designati dai Commissari straordinari.

b) Funzioni del Gruppo
Il Gruppo tecnico ha funzioni di proposta verso gli Enti interessati in merito a:
- programmazione e coordinamento degli interventi;
- individuazione degli Istituti ai quali attribuire risorse

aggiuntive;
- forniture di attrezzature, sussidi didattici e ausili;
- proposte per l'utilizzazione ed aggiornamento del personale;
- interventi di adeguamento degli edifici scolastici;
- coordinamento interventi assistenziali e verifica della loro efficacia;
- attivazione e predisposizione di iniziative e strumenti per la rilevazione dei fenomeni relativi al settore di intervento considerato;
- raccordo con il Gruppo Interistituzionale provinciale di lavoro istituito presso il Provveditorato agli Studi della provincia di Pesaro e Urbino;
- collaborazione con i gruppi di studio e di lavoro di istituto.

c) Modalità organizzative.
- Presiede e coordina il Presidente della Provincia o suo delegato.
- La Segreteria viene assicurata dal Provveditorato agli Studi e ha sede presso il Provveditorato stesso.
- Il Gruppo si riunisce almeno tre volte l'anno;
- Il Gruppo può avvalersi degli apporti di esperti, secondo necessità, e operare anche in sottocommissioni.
- Il Gruppo assicura reciprocità di comunicazione con i gruppi di lavoro e di studio a livello di istituto, con il Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale, con tutte quelle realtà che operano sul territorio per concorrere all'integrazione sociale delle persone con handicap.

14. COLLEGIO DI VIGILANZA.
(art.6 Decreto appl. del 09.07.92 M.P.I.; art. 27 L.142/90

14.1- E' costituito il Collegio di vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di programma composto dal Presidente dell'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino o un suo delegato, che lo presiede, dal Prefetto di Pesaro e Urbino o suo delegato, dal Provveditore agli Studi di Pesaro e Urbino o suo delegato, da 1 (un) rappresentante dei Comuni, da 1 (un) rappresentante delle UU.SS.LL. e da 1 (un) rappresentante delle associazioni di categoria.

14.2- Al Collegio di vigilanza sono conferiti i più ampi poteri di controllo sullo stato di attuazione dell'Accordo.

15. COLLEGIO ARBITRALE

15.1- Per qualsiasi controversia le parti ne affidano la risoluzione ad un Collegio di arbitratori nominati uno da ciascuna delle parti in conflitto ed il terzo, a richiesta della parte più diligente, dal Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino. I tre arbitratori decidono senza particolari formalità, con il solo rispetto del principio del contradditorio, pro bono et aequo, nel termine di due

mesi e la loro decisione sarà vincolante per le parti.

16. COMPITI DEL GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE PROVINCIALE (art. 15 L. 104/92)

16.1- A norma dell'art. 15, comma 3, della legge 104/92, il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.) funzionante presso l'Ufficio scolastico provinciale, ha compiti di consulenza e proposta al Provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le Unità Sanitarie Locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione del presente Accordo di programma, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzti, nonchè per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento. In particolare il G.L.I.P. svolgerà ulteriori compiti che verranno precisati con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione.

17. DURATA DELL'ACCORDO E SUA REVISIONE

17.1- Il presente Accordo di programma ha la durata di anni 3 (tre) con decorrenza a regime dall'1.1.1995 e verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, una volta approvato dagli Enti stipulanti ed adottato con ordinanza del Presidente dell'Amministrazione provinciale.

17.2- Su segnalazione del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale, o di uno dei firmatari del presente Accordo, si procederà, annualmente, alla revisione del suo testo, approvando un documento aggiuntivo, correttivo od integrativo, che diventerà parte integrante del presente Accordo.

PER ADESIONE, si sottoscrive:

Data

(ENTI ADERENTI) FIRMA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO _____

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PESARO _____

COMUNE DI_____ _____

OMISSIS (Seguono altri Comuni aderenti)

U.S.L. n° _____ DELLA REGIONE MARCHE _____

U.S.L. n° _____ DELLA REGIONE MARCHE _____

OMISSIS (Seguono altre UU.SS.LL. aderenti).

ALLEGATO " A "

SCHEDA INDICATIVA PER LA REDAZIONE DELLA

D I A G N O S I F U N Z I O N A L E

di

COGNOME.....

NOME.....

(Redatta dal medico specialista nella patologia segnalata: rispettivamente neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, oculista, ecc.)

D I A G N O S I C L I N I C A

DIAGNOSI

.....
.....
.....

in riferimento a :

EZIOLOGIA

.....
.....
.....
.....

CONSEGUENZE FUNZIONALI

.....
.....
.....
.....

PREVISIONE DELL'EVOLUZIONE NATURALE

.....
.....
.....
.....

Espressioni sintetiche di potenzialità maggiormente compromesse e difficoltà registrabili.

AREE	POTENZIALITA'	DIFFICOLTA'
COGNITIVA 1.livello di sviluppo raggiunto ..... 2.capacità di integrazione delle competenze		
AFFETTIVO RELAZIONALE 1.Livello di autostima ..... 2.Rapporto con gli altri		
LINGUISTICA 1.Comprensione ..... 2.Produzione ..... 3.altri linguaggi alternativi e/o integrativi		
SENSORIALE 1.Vista: tipo e grado di deficit. ..... 2.Udito: tipo e grado di deficit. ..... 3.Tatto: tipo e grado di deficit.		

AREE	POTENZIALITA'	DIFFICOLTA'
MOTORIO-PRASSICA 1.motricità globale		
2.motricità fine		
NEUROPSICOLOGICA 1.memoria		
2.attenzione		
3.organizzazione spazio-temporale		
DELLA AUTONOMIA 1.personale		
2.sociale		

DIAGNOSI FUNZIONALE (redatta in forma conclusiva)

I COMPONENTI

ALLEGATO " B "

SCHEDA INDICATIVA PER LA REDAZIONE DEL

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

di

COGNOME.....

NOME.....

ANALISI DELLO SVILUPPO POTENZIALE DELL'ALUNNO

SECONDO I PARAMETRI MAGGIORMENTE COMPROMESSI

SCHEDE INDICATIVE RELATIVE A :

2.a - Asse cognitivo

2.b - Asse affettivo relazionale

2.c - Asse comunicazionale

2.d - Asse linguistico

2.e - Asse sensoriale

2.f - Asse motorio prassico

2.g - Asse neuropsicologico

2.h - Asse dell'autonomia

2.i - Asse dell'apprendimento

(Scheda redatta dall'unità multidisciplinare della USL. in collaborazione con il personale insegnante e i familiari o gli esercenti la patria potestà.)

SETTORI DI ATTIVITA' IN CUI SI RISCONTRANO DIFFICOLTA'

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Scheda 2.a

ASSE COGNITIVO

SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato non completamente autonomo.	SINTESI DI ASSE
1. Livello di sviluppo cognitivo			
2. Strategie			
3. Uso in modo integrato di competenze diverse			

Scheda 2.b

ASSE AFFETTIVO RELAZIONALE			
SPECIFICAZIONI RIFERITE ALL'ASSE	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni.	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI DI ASSE
1. Area del "sè".			
2. Rapporto con gli altri.			
3. Motivazione al rapporto.			

Scheda 2.c

ASSE COMUNICAZIONALE			
SPECIFICAZIONI RIFERITE ALL'ASSE	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni.	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI DI ASSE
1. Mezzi privilegiati.			
2. Contenuti prevalenti.			
3. Modalità di interazione.			

Scheda 2.d

	ASSE LINGUISTICO		
SPECIFICAZIONI RIFERITE ALL'ASSE	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni.	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI DI ASSE
1. Comprensione.			
2. Produzione.			
3. Uso comunicativo.			
4. Uso di linguaggi alternativi e/o integrativi.			

Scheda 2.e

ASSE SENSORIALE			
SPECIFICAZIONI RIFERITE ALL'ASSE	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI DI ASSE
1. Funzionalità visiva.			
2. Funzionalità uditiva.			

Scheda 2.f

ASSE MOTORIO - PRASSICO			
SPECIFICAZIONI riferito all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni.	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI di ASSE
1. Motricità globale.			
2. Motricità fine.			
3. Frassie semplici e complesse.			

Scheda 2.6

ASSE NEUROPSICOLOGICO			
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni.	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI di ASSE
1. Capacità mnesiche			
2. Capacità attentive			
3. Organizzazione spazio-temporale			

Scheda 2.h

ASSE DELL'AUTONOMIA			
SPECIFICAZIONI riferite all'asse.	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni.	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI dl ASSE
1. Autonomia personale.			
2. Autonomia sociale.			

Scheda 2.1

	ASSE DELL'APPRENDIMENTO		
SPECIFICAZIONI RIFERITE ALL'ASSE	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI DI ASSE
1. Gioco e grafismo (in età pre-scolare)			
2. Lettura e scrittura (in età scolare)			
3. Uso spontaneo (delle competenze acquisite)			
4. Apprendimenti curriculari			

PROFILO DINAMICO-FUNZIONALE REDATTO IN FORMA CONCLUSIVA

.....

.....

.....

.....

.....

I REDATTORI

Sanitari.....
.....
.....

Scolastici.....
.....
.....

Familiari.....
.....
.....

AVVERTENZA:

Il presente decreto, già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 6 aprile 1994, viene ripubblicato in questa *Gazzetta Ufficiale* in quanto nella precedente pubblicazione si sono verificati errori di stampa nella impaginazione degli allegati al decreto medesimo.

94A2245

Allegato C

LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA (PEI) o (P.E.P.)

Presso ogni circolo o istituto si costituisce un gruppo di lavoro unitario per l'integrazione formato da: 3 insegnanti dibase. 3 insegnanti di sostegno. 1 rappresentante USL. 2 rappresentanti delle famiglie. 2 rappresentanti degli studenti (scuole superiori). direttore didatico o preside.
Esso. riunendosi almeno 6 volte per ogni anno scolastico. stimola e coordina i progetti e le azioni messi in atto in ogni unità scolastiuca per favorire l'integrazione(incontri. progettazione. documentazione . rapporti esterni. ecc...)
Formula pareri sulle proposte del capo di istituto in merito all'organizzazione dell'integrazione. con particolare riferimento alla distribuzione delle ore di sostegno.Può a sua volta avanzare iniziative.

Il PEI. nell'ottica individuata nel paragrafo sul PDF.
- integra aspetti educativi. didattici. riabilitativi
- contiene: conoscenze sull'alunno. sul contesto socio-scolastico (barriere. trasporti. ausili. sull'organizzazione scolastica. sull'extra-scuola (familiari. consulenze. terapie/riabilitazioni. interventi extra-scolastici. ecc...)
- individua punti di partenza
- definisce finalità di scuola e di classe
-articola tempi e modalità generali di lavoro in classe ed in altri contesti scolastici
-prevede modalità e tempi di presenza dell'insegnante di sostegno
- individua le forme di coinvolgimento della famiglia
- definisce modalità e periodicità delle interpretazioni dei casi.

Valutazione

La L.104. all'art.16. detta criteri di differenziazione affinchè si raccolgano dall'identità e dalle performances del soggetto elementi ad alta specificità: valutazione (sia nelle fasi intermedie che negli esami finali) come riferimento al vissuto soggettivo dei percorsi di acquisizione dell'identità. dell'autonomia.
dell' approccio alla cultura.
Senza pretese di rispecchiamento dell'intrinseca realtà del soggetto valutato. gli operatori cureranno di avvertire e di far agire l'atto di valutazione come una rappresentazione intersoggettiva dell'Altro. episodio di una relazione. testimonianza di una corrispondenza che non vuole classificare ma intende essere atto di apertura al soggetto anche nel suo differire.

Continuità

L'indicazione -tratta dalla recente normativa- della continuità come orizzonte in cui comprendere il soggetto portatore di deficit apre suggestivi spazi all'interpretazione e alla composizione progettuale dei relativi itinerari.
In quest'ottica continueranno a essere indetti e animati gli incontri tra gli insegnanti dei diversi gradi di scuola. sia per discutere degli aspetti culturali ed educativi. sia per definire i contenuti disciplinari (nella SM. i campi di esperienza).

Trattenimento oltre l'età cronologica

Si riafferma il concetto generale che tutte le scuole devono considerarsi disponibili e capaci di accogliere i portatori di D. nelle classi corrispondenti all'età dei soggetti. indipendentemente dalla preparazioone raggiunta.
Eventuali eccezioni. motivate a dovere da tutti i soggetti competenti. non potranno eccedere la terza frequenza dell'alunno della stessa classe. Nella SM. in cui non é prevista ripetenza. la frequenza complessiva non potrà eccedere in nessun caso i cinque anni complessivi.

P. E. P.
Piano Educativo Personalizzato

IL PIANO EDUCATIVO *INDIVIDUALIZZATO* o *PERSONALIZZATO* (PEI o PEP)

I componenti la Commissione n. 1 optano per la formulazione: "PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO" (PEP) nella convinzione che l'aggettivo "*personalizzato*" sottolinea con piu' forza la necessita' che ogni intervento destinato ad un soggetto in situazione di handicap non solamente debba avere caratteristiche di rispetto del singolo individuo ma debba essere fortemente agganciato alle specificita' con cui il singolo manifesta, vive ed esplicita' le difficolta' conseguenti alle menomazioni e disabilita' conseguenti da cui e' affetto.

Il P.E.P. viene definito come un documento costruito da tutti gli operatori (socio-sanitari, scolastici ed extrascolastici) che operano per "quel determinato soggetto in situazione di handicap".

Definito in due momenti cronologicamente successivi, esso deve tener di conto delle informazioni raccolte in sede di definizione del "Profilo dinamico funzionale" in un'ottica non solamente "scolastica" ma piu' ampiamente "educativa".

Il P.E.P. costituisce la esplicitazione pianificata di tutti gli interventi, fra di loro integrati e bilanciati armonicamente, predisposti per il soggetto in un determinato periodo di tempo.

Questa unita' temporale deve essere flessibile e coniugata, da una parte con le reali possibilita' espresse del soggetto e, dall'altra, con gli effetti degli interventi pianificati nel PEP della unita' temporale precedente.

Si ritiene comunque utile che ogni unita' temporale non sia superiore ad un anno solare, si' che, per ogni soggetto, si abbia un PEP annuale.

Da quanto sopra esposto appare evidente che il PEP, nella sua forma ottimale, acquisisce il carattere di un progetto unitario e integrato di una pluralita' di interventi espressi da una pluralita' di operatori concordi sia sull'obiettivo da raggiungere che sulle procedure, tempi e modalita' degli interventi stessi.

La Commissione non si nasconde la difficolta' di un siffatto lavoro. Difficolta' che trovano le loro radici nella differente formazione professionale degli operatori, nei differenti livelli di conoscenza del soggetto, nella variegata tipologia dei rapporti di dipendenza degli operatori rispetto all'ente di appartenenza e, non ultima, la mancanza di consuetudine al lavoro in equipe.

Tali considerazioni hanno spinto la Commissione a consigliare gli operatori impegnati nella costruzione di un PEP ad operare in due distinti tempi, cronologicamente successivi:

A - un tempo destinato ad un inventario degli interventi ipotizzati dai singoli operatori (TEMPO DELLA CONOSCENZA PARALLELA)

B - un tempo successivo che, partendo dall'inventario dei singoli interventi, ne consenta eventuali modifiche procedurali o temporali per integrarli fra di loro (TEMPO DELLA COSTRUZIONE DEL PROGETTO).

La Commissione ritiene che anche solamente la piena attuazione delle operazioni previste nel primo tempo possa costituire gia' una fase positiva per le necessita' del soggetto in situazione di handicap.

Qui di seguito vengono fornite indicazioni per la attuazione della prima fase.

P.E.P.

SCHEMA PER LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA FASE

Nelle rispettive colonne i singoli operatori sono invitati a
NON DESCRIVERE OBIETTIVI *bensi'* OPERAZIONI ED ATTIVITA' DA ATTUARE

	operatore CAPO DI ISTITUTO
	operatore DOC. CURRICOLARE *di* _____
	operatore DOC. CURRICOLARE *di* _____
	operatore DOC. CURRICOLARE *di* _____
	operatore DOCENTE SOSTEGNO
	operatore MEDICO SPEC.sta *in* _____
	operatore LOGOTERAPISTA
	operatore FISIOTERAPISTA
	operatore PSICOMOTRICISTA
	operatore PERSONALE INSERV
	operatore
	operatore
	operatore
	operatore
	operatore
	operatore
	genitori PADRE/MADRE

RISULTATI DA OTTENERSI IN SEGUITO ALLE PRESTAZIONI DESCRITTE	
OGGETTO _____ (n. _____)	
DESCRIZIONE DEI SINGOLI RISULTATI	OPERATORI IMPEGNATI

P.E.P.
SCHEMA PER LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA FASE

Nelle rispettive colonne i singoli operatori sono invitati a
NON DESCRIVERE OBIETTIVI *bensi'* OPERAZIONI ED ATTIVITA' DA ATTUARE

	operatore CAPO DI ISTITUTO
	operatore DOC. CURRICOLARE di _____
	operatore DOC. CURRICOLARE di _____
	operatore DOC. CURRICOLARE di _____
	operatore DOCENTE SOSTEGNO
	operatore MEDICO SPEC.sta in _____
	operatore LOGOTERAPISTA
	operatore FISIOTERAPISTA
	operatore PSICOMOTRICISTA
	operatore PERSONALE INSERV
	operatore
	operatore
	operatore
	operatore
	operatore
	operatore
	genitori PADRE/MADRE

PROT.N.465/27.1 Gab.
All. n.1

Terni, 8.5.1995

Prefettura di Terni

- Al MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI
CIVILI
SERVIZIO ASS.ZA ECONOMICA ALLE
CATEGORIE PROTETTE
R O M A

OGGETTO: L. 5 febbraio 1992, n.104. Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Con riferimento alla circolare n.4/95 del 20.2.'95, concernente l'oggetto, si comunica che questa Prefettura, nell'ambito del Comitato provinciale della p.a., ha opportunamente sensibilizzato gli enti locali per la stipula di accordi di programma volti a promuovere una completa integrazione scolastica delle persone handicappate.
In particolare, si rappresenta che la Provincia di Terni, in attuazione di quanto previsto dalla legge 3.2.'92, n.104 e dal D.I. 9.7.'92 ha predisposto una proposta di accordo di programma, che ad ogni buon fine si allega in copia.

La proposta, che ha richiesto un lungo e complesso lavoro di preparazione, è stata formulata con il contributo del Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale (GLIP), istituito presso il Provveditorato agli Studi e il Servizio per le politiche sociali della predetta Amministrazione Provinciale.

Con la trasmissione della proposta stessa a tutti i soggetti interessati e, prioritariamente, agli altri Enti stipulanti (provveditorato agli Studi, Comuni di Terni, Narni, Amelia ed Orvieto, ULSS di Terni ed Orvieto, Ministero del Lavoro, nelle sue articolazioni territoriali), si è dato formale avvio all'approvazione definitiva, da parte del neo-eletto Consiglio Provinciale.

Al fine di procedere ad una più adeguata presentazione della proposta di accordo di programma provinciale e ad una sua prima valutazione e discussione congiunta, si è tenuto l'11 aprile decorso un incontro tra tutti i soggetti interessati.

Sempre sul tema dell'integrazione scolastica degli handicappati, la Provincia di Terni ha promosso ed organizzato, d'intesa con il Provveditorato agli Studi, un programma di aggiornamento e formazione rivolto ai Capi d'Istituto e docenti delle scuole di ogni ordine e grado ed agli operatori dei servizi sanitari e sociali del territorio.

Il corso è attualmente in fase avanzata di svolgimento, ed ha avuto un notevole successo, anche in termini di adesione (complessivamente n.300 nelle tre sedi di Terni, Narni ed Orvieto).

E' stato inoltre avviato per favorire l'inserimento scolastico e sociale dei sordomuti, un corso di educazione al linguaggio dei segni dei sordomuti, (L.I.S.) cui partecipano insegnanti, operatori dei servizi, genitori e minori, direttamente interessati.

Altre iniziative in questo campo sono state programmate dall'Assessorato alle Politiche Sociali e troveranno attuazione quanto prima.

Si fa presente, infine, che la Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, ha costituito, con delib. n.256 del 24.2.95, un proprio Gruppo di lavoro per coordinare gli interventi finalizzati alle fasce deboli.

IL PREFETTO
(Civitate)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI

^ ^ ^ ^

PROPOSTA ACCORDO PROVINCIALE DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DELLE PERSONE CON HANDICAP

^ ^ ^ ^

Art. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente accordo Provinciale di programma é stipulato ai sensi dell'art. 27 della Legge 142/1990, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5 Comma 1 lettera G e dei successivi artt. 13, 17, 18, 19, 39, 40 della Legge 3/2/1992 n. 104, in conformità agli indirizzi del D.M.P.I. n. 5306 del 9/7/1992, nonchè delle Leggi n. 482/68, n. 845/78, n. 56/87, dell'art. 42 del D.P.R. n. 29/93 e della Legge n. 381/91. Si fa riferimento inoltre alla direttiva del Dicembre 1993 emanata dal Ministro della Funzione Pubblica (S. Cassese), al Piano regionale del lavoro, alla L.R. n. 12 del 23.3.1995 ed al Piano poliennale di formazione professionale.

Art. 2. DURATA

La durata dell'accordo viene fissata inizialmente in 5 anni a partire dal 1° giugno 1995 e può essere rinnovata per un ulteriore periodo che sarà determinato d'intesa tra tutti i singoli firmatari almeno 6 mesi prima della suindicata scadenza.

Art. 3 CRITERI GENERALI

Al fine di coordinare, integrare e finalizzare le

relativamente alla frequenza degli allievi handicappati presso le istituzioni scolastiche e formative successive alla scuola dell'obbligo, i sottoscritti firmatari concordano sulla necessità di:

a) assicurare la ricognizione e l'aggiornamento permanente sulla situazione degli alunni in situazione di handicap frequentanti sia la scuola secondaria di II° grado, sia i corsi di formazione professionali;
b) determinare le procedure da attuare e generalizzare per rendere sostanzialmente omogeneo il percorso di integrazione;
c) definire i percorsi formativi in modo da renderli adeguati alle esigenze della singola persona handicappata;
d) individuare le articolazioni, la qualità degli interventi, i tempi e le possibili variabili da considerare nella definizione del processo di integrazione;
e) assicurare il diritto alla prosecuzione della carriera scolastica dopo la scuola dell'obbligo anche attivando procedure atte a facilitare la continuità educativa nella fase di passaggio alla scuola secondaria di II° grado o alla formazione professionale;
f) garantire la frequenza degli alunni con deficit (sensoriale, motorio, psichico) nelle istituzioni scolastiche e formative di II° grado anche mediante l'eliminazione delle barriere architettoniche ed assicurando l'agibilità e l'uso dei laboratori (scientifici, tecnologici, ecc.);
g) attivare forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di I° grado.

Art. 4 ENTI PARTECIPANTI

Alla stipula del presente accordo di programma di livello provinciale concorrono:

1) LA PROVINCIA DI TERNI:

- per le funzioni specifiche nel settore sociale descritte dall'art. 14 della Legge n. 142/90 attinenti la promozione ed il coordinamento di attività, nonchè la realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale;
- per i suoi compiti primari di programmazione descritti all'art. 15 della medesima legge 142/90;
- per le sue competenze (settoriali) connesse all'istruzione secondaria di II° grado ed artistica ed alla formazione professionale, delega regionale formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, di cui alla lettera 1, art. 14, Legge 142/90;
- per le sue competenze in materia di assistenza agli alunni minorati della vista e dell'udito della scuola di ogni ordine e grado (ai sensi della legge 67/93).

2) IL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TERNI:

- in relazione alle sue competenze di legge nel territorio provinciale, in particolare per quanto previsto agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 della legge n. 104/92 e dal D.M.P.I. 9/7/92 (Accordi di programma). D.M. 122/94.

3) LE U.L.S.S DELLA CONCA TERNANA, DELL'ORVIETANO:

- in relazione alle competenze di legge in materia di prevenzione e diagnosi precoce, cura, riabilitazione e di medicina legale, in particolare per quanto previsto agli artt. 19 e 26 della legge 833/78 come modificato con D.P.R. 502/92 e D.P.R. 517/93 e dagli artt. 6, 7 e 13 della legge 104/92 e del D.P.R. 24/2/94 (G.U. 15/4/94).

4)I COMUNI DI TERNI,AMELIA,NARNI ED ORVIETO nel cui territorio esistono le istituzioni scolastiche e formative per l'integrazione post-obbligo:

- in relazione ai compiti in materia di prevenzione delle situazioni di handicap, all'assistenza, alla riabilitazione, all'integrazione sociale e alla tutela dei diritti delle persone che ne sono portatrici, trasporti;
- per le competenze in ordine all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa delle persone portatrici di handicap, all'istituzione di servizi di aiuto personale, agli interventi a favore delle persone in situazione di gravità di cui agli artt. 8, 9, 10 e 13 c. 3 della legge n. 104/92, nonchè quanto previsto dalla L.R. n. 29/83:

5) IL MINISTERO DEL LAVORO, nelle sue articolazioni regionali e territoriali, in stretto raccordo con la Commissione Regionale per l'impiego:

- per tutte le competenze che gli vengono riferite dalle leggi nazionali e regionali, volte all'inserimento lavorativo delle persone con handicap.

I firmatari concordano sull'esigenza di coinvolgere, tramite consultazioni ed ogni altra forma di collaborazione nella attuazione del presente accordo e nella formulazione di altre eventuali convenzioni successive a livello provinciale o distrettuale, le seguenti formazioni sociali:

- le Associazioni rappresentative dei disabili operanti nel territorio interessato;
- le Associazioni del mondo del lavoro (sindacati, associazioni imprenditoriali, artigianali, commerciali, ecc.);
- aggregazioni di volontariato, riconosciuto sulla base della legge-quadro n. 266 dell'11/8/1991;

- cooperative sociali di cui alla L. n. 381/91.

Nella formulazione dei singoli percorsi di integrazione dell'handicappato, è prioritario e decisivo l'intervento della sua famiglia e della persona handicappata stessa nelle scelte e nelle decisioni che la riguardano direttamente. L'assunzione, anche se relativa, di responsabilità rispetto alle scelte riguardanti la propria vita costituisce infatti un fattore fondamentale nel processo di progressiva crescita in autonomia della persona handicappata.

Art. 5 FINALITA' E OBIETTIVI

I firmatari concordano che l'azione di integrazione nelle istituzioni scolastiche, formative post-obbligo e nel mondo del lavoro può essere realizzata attraverso un preciso coordinamento, a livello provinciale.
In particolare, i sottoscritti firmatari concordano di concorrere ad individuare, definire ed attuare, in accordo con l'allievo handicappato e la sua famiglia, i percorsi formativi (scolastici, lavorativi, ecc.) ritenuti necessari per rispondere alle esigenze personali, sociali e lavorative degli allievi handicappati.
Tra i possibili percorsi formativi si segnalano i seguenti:

- percorso dell'allievo in situazione di handicap per il conseguimento del diploma di qualifica o di licenza e di maturità nelle scuole secondarie di II° grado;
- percorso dell'allievo in situazione di handicap per il conseguimento di una qualifica professionale nell'ambito dell'istruzione e/o della formazione professionale;
- percorsi integrati sperimentali ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge 845/78 e dell'art. 13 della legge 104/92, intesa tra il M.P.I. e la Regione dell'Umbria per percorsi integrati;

- percorso dell'allievo in situazione di handicap finalizzato a sviluppare e qualificare le potenzialità e capacità ai fini di un inserimento lavorativo opportunamente assistito;
- percorso dell'allievo in situazione di handicap finalizzato a sviluppare e qualificare le potenzialità e capacità dell'alunno stesso in previsione di un inserimento assistito in un centro socio-riabilitativo.

Tali percorsi sono stabiliti per i singoli allievi dalle istituzioni interessate (scuola secondaria di II° grado, corsi di formazione professionale), con il concorso: della sua famiglia a cui spetta il diritto-dovere della scelta e dell'allievo handicappato.

All'interno delle linee individuate, i percorsi sono identificati, definiti e verificati periodicamente con il concorso del Gruppo di Coordinamento, costituito in conformità a quanto indicato al successivo art. 12.

Art. 6 INTEGRAZIONE SCOLASTICA

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 104/92, si conviene che le modalità operative da seguire per la concreta attuazione dei percorsi per l'integrazione scolastica, sono periodicamente messe a punto e definite collegialmente dal Gruppo di Coordinamento (art. 15 comma 3 GLIP).

Tali modalità sono comunque verificate annualmente, anche alla luce dei rilievi e dei suggerimenti pervenuti dai gruppi di lavoro di cui all'art. 15 c.2 legge 104/92 dalle istituzioni scolastiche, dai servizi interessati e dalle famiglie degli allievi handicappati. Detta verifica viene effettuata entro il mese di Maggio di ogni anno scolastico, su iniziativa del medesimo Gruppo e che il Provveditore agli Studi si impegna a rendere operativi dal 1° settembre di ogni anno scolastico.

Art. 7 INTEGRAZIONE PROFESSIONALE

Al fine di garantire la realizzazione dei percorsi di Formazione Professionale di cui al precedente art. 5, anche alla luce dell'atto di indirizzo emanato dal Ministero del Lavoro, in attuazione dell'art. 17 L. 104/92, viene istituito un gruppo di lavoro provinciale composto da:
un rappresentante dell'Amm.ne Prov.le che lo presiede;
un rappresentante dei Comuni;
un rappresentante della Prefettura;
un rappresentante delle ULSS del territorio;
un rappresentante del Provveditorato agli Studi;
un rappresentante dell'Agenzia Regionale per l'impiego;
un rappresentante delle Associazioni dei disabili o loro familiari;
tre rappresentanti delle categorie imprenditoriali (artigiani, piccole e medie imprese, cooperazione);
un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
Il gruppo di lavoro, sulla base dei dati riguardanti il numero di alunni con handicap che consequono la licenza di scuola media o la maturità, predispone piani annuali di inserimento nei programmi di formazione professionale.

Art. 8 INSERIMENTO LAVORATIVO

Per il perseguimento dell'integrazione lavorativa delle persone con handicap, lo stesso gruppo di cui all'art. 7, integrato, ove occorra, da rappresentanti espressione delle diverse realtà territoriali (Comuni, Associazioni di categoria, ecc.), scelti di volta in volta, provvederà, sulla scorta dei dati relativi al numero di handicappati che concludono i corsi di formazione professionale, ad approntare piani annuali di inserimento nel mondo del lavoro.
Per questo, come per i piani di inserimento nei programmi

di formazione professionale, il gruppo, si impegnerà prioritariamente per attivare ed orientare al meglio, secondo criteri di razionalità ed efficacia, tutte le provvidenze e gli incentivi previsti dalla normativa esistente a livello regionale, nazionale e della CEE.
Le parti contraenti il presente accordo di programma si impegnano, inoltre, secondo le rispettive competenze ad attivare al più presto in forma coordinata un apposito servizio per l'inserimento lavorativo (S.I.L.H.).

Art. 9 COMPITI DEI SERVIZI DELLE U.L.S.S.

Per rendere possibile l'integrazione scolastica e sociale, realizzando i percorsi delineati agli articoli precedenti le U.L.S.S. firmatarie, tramite i propri servizi o i servizi convenzionati, si impegnano a:

a) individuare la situazione di handicap e dichiararla nei modi previsti dal D.P.R. 24/2/94 G.U. n. 87/94 e successive modificazioni e integrazioni;
b) fornire alla famiglia copia della diagnosi funzionale che la famiglia stessa consegnerà alla scuola;
c) prendere parte alle riunioni di verifica e valutazione, previo accordo con il Capo d'Istituto, e ritenute opportune dalla scuola per eventuali rimesse a punto del percorso d'integrazione e per la riprogrammazione dei piani di attività e del Piano Educativo Individualizzato in orario compatibile con lo svolgimento delle attività scolastiche;
d) indicare tempi, luoghi, modalità per la consulenza ai fini del successo del percorso d'integrazione;
e) fornire il proprio contributo scientifico, tecnico culturale finanziario e operativo alle iniziative di aggiornamento e di formazione attivate dalle parti stipulanti e aperte alla partecipazione degli operatori coinvolti nell'integrazione;
f) costituire unità multidisciplinari anche ricorrendo a

contratti di lavoro autonomo adeguate al bacino di utenza e concordando con l'Ufficio Scolastico Provinciale, tempi, modi e luoghi delle loro prestazioni;

g) prevedere eventuali accordi per certificazioni "univoche", concordando cioè un modulario e protocolli omogenei su tutto il territorio provinciale;

h) assicurare la presenza dei componenti dell'unità multidisciplinare per le riunioni del G.L.I.S. in orario compatibile con lo svolgimento delle attività scolastiche per realizzare tutto quanto inerisce al profilo dinamico ed al P.E.I.;

i) assicurare la partecipazione dei propri rappresentanti alle attività dei gruppi di lavoro di cui agli artt. 7, 8 ed i propri operatori ai progetti di Formazione Professionale e di inserimento lavorativo.

Per quanto sopra si prevede una programmazione annuale di massima per regolamentare il numero degli incontri e quanto altro necessario.

Art. 10 COMPITI DEI COMUNI FIRMATARI

Per rendere possibile l'integrazione scolastica e sociale e realizzare gli obiettivi di cui al presente accordo i Comuni firmatari, tramite i propri servizi, si impegnano a:

a) collaborare con gli altri firmatari, nella forma e nei modi stabiliti, al successo dei percorsi e dei piani educativi per i singoli allievi handicappati;

b) predisporre tutti gli interventi e i servizi necessari all'accesso e alla frequenza degli allievi handicappati delle istituzioni scolastiche e formative sulla base delle necessità evidenziate al momento dell'iscrizione e nelle successive formulazioni del percorso di integrazione e, in particolare del Piano Educativo Individualizzato;

c) fornire alla scuola il personale assistenziale ritenuto

necessario in base al Piano Educativo Individualizzato, formulato secondo il modello previsto dal percorso sopra citato ai sensi dell'art. 13 Comma 2;

d) concordare con la scuola le eventuali attività educative svolte nell'extrascuola con altro personale per salvaguardare la continuità educativa (educatori professionisti, obiettori di coscienza);

e) esplicitare i compiti del personale ausiliario dipendente degli EE.LL. nei confronti delle persone handicappate in orario scolastico. Interventi particolari di assistenza vanno autorizzati con ordine di servizio dell'amministrazione di appartenenza;

f) assicurare l'assistenza di cui all'art. 13 - comma 3 - legge 104/92;

g) garantire direttamente o in convenzione con Cooperative o Ass.ni di volontariato, o con contributi diretti alla famiglia, il trasporto scolastico degli handicappati in forma gratuita, così come disposto dall'art. 28 comma 1 L. 118/71. Il personale addetto al trasporto, unitamente al personale ausiliario della scuola, deve assicurare l'accompagnamento dell'alunno con handicap sino a dentro i locali della scuola stessa: Per le scuole superiori, qualora gli alunni con handicap siano residenti in Comuni diversi da quello ove è ubicato l'Istituto, l'onere finanziario corrispondente al trasporto verrà ripartito fra i due Comuni in proporzione alla distanza chilometrica dal confine degli stessi.

h) predisporre un piano pluriennale per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali scolastici e negli edifici pubblici di competenza;

i) assicurare la partecipazione dei propri rappresentanti alle attività dei gruppi di lavoro di cui agli artt. 7, 8 ed i propri operatori ai progetti di Formazione Professionale e di inserimento lavorativo.

l) Predisporre un foglio notizie, con indicate le

procedure per la fruizione del diritto all'integrazione scolastica, da consegnare alle famiglie con bambini disabili in età di frequenza della scuola materna.

In merito al personale non docente, non dipendente dal M.P.I. si fa riferimento a quanto previsto dal loro contratto collettivo di lavoro (D.P.R. 25/5/83 n. 347 in Suppl. G.U. 20/7/83 n. 197 e per i bidelli 7/3/85 n. 588 in Suppl. G.U. 30/10/85, n. 256 con particolare riferimento alle mansioni all'assistenza per l'igiene personale ,l'autonomia e la comunicazione degli alunni in situazione di handicap.

Art. 11 COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Per rendere possibile l'integrazione scolastica e realizzare gli obiettivi del presente accordo di programma, l'Amministrazione Provinciale, tramite i propri servizi, si impegna a:

a) collaborare con gli altri firmatari, nelle forme e nei modi stabiliti, al successo dei percorsi d'integrazione e dei piani educativi individualizzati relativi ai singoli allievi;

b) finalizzare adeguati finanziamenti per la fornitura alle scuole di propria competenza di attrezzature (ascensori, montascale, banchi speciali) sussidi didattici e ausili individuali per i minorati della vista e dell'udito di ogni ordine e grado della scuola (legge 104/92 art. n. 13 comma 1/B) e L. 67/93, nonchè la formazione degli operatori e degli utenti all'uso degli stessi.

c) predisporre interventi di informazione sulla prevenzione art. 6 c. 2 lettera A Legge 104/92;

d) attivazione di iniziative di formazione in servizio sulle tematiche dell'handicap in compartecipazione finanziaria e organizzativa con tutte le parti contraenti e aperte alla partecipazione degli operatori

scolastici, sanitari, socio-culturali, ecc. impegnati nell'integrazione delle persone handicappate;

e) Provvedere alle spese per il funzionamento delle Commissioni di cui agli artt. 7 e 8, nonchè del collegio di vigilanza di cui all'art. 15;

f) istituire uno "SPORTELLO DI ORIENTAMENTO", anche d'intesa con i distretti scolastici, aperto a tutti gli interessati, le famiglie, gli operatori, ecc., soprattutto in ordine all'eventuale prosecuzione degli studi dopo la conclusione della scuola dell'obbligo, o all'accesso alle strutture di Formazione Professionale esistenti nel territorio o alla presa di contatto con il mondo del lavoro;

g) privilegiare, nell'erogare contributi ed ausili a Società e Associazioni operanti nell'ambito ricreativo, culturale e sportivo quelle che di fatto coinvolgono i portatori di handicap.

Art. 12 **COMPITI DEL PROVVEDITORATO AGLI STUDI**

Nell'ambito dei compiti spettanti ai sensi della vigente normativa, il Provveditorato agli Studi si impegna ad assicurare:

a) la presenza, nei termini stabiliti annualmente dalle leggi e dalle CC.MM. attuative, di un organico funzionale di sostegno didattico, fornito del titolo di specializzazione;

b) nei casi che evidenzino particolari esigenze riconosciute dal G.L.H. di cui alla C.M. 227/75 sulla base della diagnosi funzionale e, ove possibile, del profilo dinamico funzionale, la deroga del rapporto medio 1/4;

c) il sostegno alle sperimentazioni ex artt. 2-3 D.P.R. 419/74 e legge 104/92, art. 13 c. I e 5;

d) il finanziamento per gli ausili didattici specifici;

e) il funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all'art.

15 c. 1-2 legge 104/92;

f) l'organizzazione dei corsi di specializzazione rivolti al personale della scuola secondaria di II° grado;

g) l'organizzazione di momenti di aggiornamento e ulteriore qualificazione del personale docente impegnato nei percorsi di integrazione scolastica;

h) la corresponsione del premio incentivante al personale ausiliario dipendente dall'Amministrazione scolastica che cura l'assistenza igienica degli alunni in situazione di handicap;

i) la partecipazione dei propri rappresentanti alle attività dei gruppi di lavoro di cui agli artt. 6 e 7.

l) l'invio, entro il mese di dicembre di ogni anno, di una comunicazione alle famiglie con figli disabili, per la presentazione alla scuola, entro il 28 Febbraio successivo, del certificato medico o della diagnosi funzionale rilasciati dalla USL di competenza.

Art. 13 CENTRO DI DOCUMENTAZIONE

Le parti si impegnano a garantire il funzionamento di un centro di documentazione ed un osservatorio provinciale sull'integrazione scolastica e sociale, collegato in rete tra le parti contraenti ed altre agenzie operanti nel campo dell'handicap.

Il centro di documentazione raccoglierà materiale bibliografico,dati,ausili e sussidi anche al fine di offrire consulenze gratuite e possibili sostegni alle iniziative delle istituzioni scolastiche, alle famiglie, agli insegnanti. Svolgerà inoltre ricerche, studi ed organizzerà seminari, dibattiti, ecc..

Entro il termine di 6 mesi, dalla firma dell'accordo di programma le parti si impegnano a concordare tempi e modalità per l'attivazione del centro di documentazione per il superamento dell'handicap.

Art. 14 **IMPEGNI FINANZIARI**

In attuazione del presente accordo, ciascun Ente firmatario, si impegna a stanziare annualmente nel proprio bilancio preventivo ed in quello pluriennale, le somme corrispondenti per garantire l'attuazione degli obblighi assunti indicando in un apposito prospetto i corrispondenti capitoli di bilancio e l'organo che provvederà alla formazione degli atti amministrativi conseguenti.
Il prospetto verrà consegnato a tutte le altre parti firmatarie ed ai gruppi di lavoro di cui agli artt. 6,7,8.

Art. 15 **COLLEGIO DI VIGILANZA**

Ai sensi dell'art. 27 della legge 8/6/90 n. 142 è costituito il Collegio di vigilanza sull'esecuzione del presente accordo di programma composto da un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale, che lo presiede, da un delegato del Prefetto, da un rappresentante dei Comuni ed un rappresentante delle ULSS. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Collegio di vigilanza, si avvale dei gruppi di lavoro di cui ai precedenti artt. 6, 7, 8. Ad esso sono conferiti i più ampi poteri di controllo sullo stato di attuazione dell'accordo, nonchè poteri sostitutivi nei confronti di parti inadempienti.

Prefettura di Gorizia

Prot.9C.1/571/95-Gab. Gorizia, 11 aprile 1995

Allegati: uno

AL PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Segretariato Generale -
Dipartimento della Funzione Pubblica
e Affari Regionali
ROMA

AL MINISTERO DELL'INTERNO
- Gabinetto -
- Direzione Generale dei Servizi Civili -
ROMA



AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
- Gabinetto -
- Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione -
ROMA

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
TRIESTE

OGGETTO: Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione - riunione dell'11 aprile 1995.
Verifica dello stato di attuazione a livello provinciale delle iniziative previste dalla legge-quadro 5.2.1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Nella riunione del Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione, che ha avuto luogo in data odierna, è stata esaminata la problematica indicata in oggetto.

Le questioni emerse risultano dal verbale che si allega in copia.

IL PREFETTO
(De Matteis)

Prefettura di Gorizia

COMITATO PROVINCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

RIUNIONE DELLL'11 APRILE 1995 ORE 10.30

Dott.	Francesco DE MATTEIS	- Prefetto
Prof.	Ugo MANNINI	- Provveditore agli Studi
Prof.	Giuseppe DI VITO	- Vice Provveditore agli Studi
Rag.	Celestina POZZAR	- Direttore della Ragioneria Prov.le Statc
Dott.ssa	Miranda MUCELLI BUCCI	- Direttore Provinciale del Tesoro
Sig.	Rino BERNOBINI	- Capc dell'Ispettorato Prov.le del Lavoro Reggente
Sig.ra	Elsa GASPARI	- per il Direttore dell'Ufficio Prcv.le del Lavorc
Sig.	Cesare OBLACH	- Assessore - per il Presidente dell'Amministrazione Prov.le
Sig.ra	Annamaria ORLANDO	- Assistente Sociale dell'Amministrazione Prov.le
Sig.ra	Maria Maddalena FRANCIOSO	- Assessore - per il Sindacc del Comune di Gorizia
Sig.	Gianlauro IURETICH	- Dirigente del Comune di Gorizia
Sig.ra	Maria Luisa GRECH	- per il Sindaco del Comune di Cormcns
Sig.	Luigi COSULICH	- Assessore all'Assistenza e Sanità - per il Sindacc del Comune di Gradisca d'Isonzo
Sig.	Franco MINIUSSI	- Assessore -per il Sindacc del Comune di Ronchi dei Legionari
Sig.	Mauro BERTOGNA	- Assessore ai Servizi Sociali - per il Sindacc del Comune di Monfalcone
Sig.	Enzo OLIVOTTO	- per il Sindacc del Comune di Gradc
Dott.	Emilio GONDONO	- per il Direttcre dell'Azienda Sanitaria n. 2 "Isontina"
Dott.	Davide FURLANIS	- per il Direttcre dell'Azienda Sanitaria n. 2 "Isontina"
Dott.	Antcnic SPOLDI	- Capo di Gabinettc
Sig.ra	Maria Gabriella BALOS	- Segretaric Verbalizzante

ARGOMENTO TRATTATO: Verifica dello statc di attuazione a livello provincíale delle iniziative previste dalla legge-quadro 5.2.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Il Prefetto introduce la discussione, richiamando la circolare del Ministero dell'Interno -Direzione Generale dei Servizi Civili- n. 4/95 del 20 febbraio scorso, con la quale si dispone l'attivazione del Comitato Provinciale per la pubblica amministrazione, ai fini di verificare lo stato di attuazione, a livello provinciale, degli accordi di programma previsti dall'art. 13 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e di svolgere in proposito opera di raccordo degli organismi interessati, affinchè il suddetto utile strumento "volto a promuovere una piena integrazione scolastica delle persone handicappate possa trovare più ampia applicazione".

A tale riguardo, il Provveditore agli Studi, pur lamentando la mancanza di una normativa a livello regionale che coordini gli interventi previsti dalla legge quadro, sottolinea l'alto livello di collaborazione che il Provveditorato agli Studi intrattiene con l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" e con il Consorzio Provinciale di Assistenza e Riabilitazione (C.P.A.R.), rispettivamente competenti per l'aspetto sanitario e quello socio-assistenziale, in attesa della stipulazione di un accordo di programma, che permetta di superare l'attuale fase di transizione, a conclusione delle conferenze di servizio nel frattempo indette dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e dai gruppi di lavoro sinora costituiti.

Viene evidenziato, peraltro, che il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali si presenta assai complesso, sussistendo in ciascuna provincia di questa regione realtà notevolmente differenziate riguardo agli enti deputati ad effettuare interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata.

L'assessore del Comune di Gorizia richiama l'attenzione sulla necessità che, nell'ambito dell'accordo di programma, siano esattamente definiti gli interventi di competenza dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "ISONTINA" rispetto a quelli del Consorzio Provinciale di Assistenza e Riabilitazione (C.P.A.R.), allo scopo di evitare che in una materia tanto delicata si innestino conflitti che si rifletterebbero negativamente sulla qualità dei servizi resi. Al riguardo, nel far presente che la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha in intinere due leggi da emanare in materia, sottolinea che assume una valenza decisiva il nuovo assetto che nella predetta sede legislativa verrà dato al Consorzio in argomento.

Sottolinea, poi, il ruolo che il Consorzio stesso ha sempre rivestito in questa provincia nel campo dell'assistenza all'handicap, rilevando che solo recentemente si è pervenuti a differenziarne i compiti in senso socio-assistenziale rispetto a quelli dell'Azienda, limitati al solo aspetto sanitario.

L'assessore ai servizi sociali del Comune di Monfalcone, nel prendere atto con soddisfazione dell'intervento del Prefetto in materia, che potrebbe rivelarsi decisivo per scongiurare il rischio di depotenziamento dei servizi a favore delle persone handicappate, operanti in questa provincia, rileva che, in tale fase, pare opportuna la convocazione in Prefettura di un'ulteriore riunione ristretta tra l'Amministrazione Provinciale, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina", il C.P.A.R., il Provveditorato agli Studi e il Comune di Gorizia, quest'ultimo in rappresentanza anche degli altri Comuni facenti parte dei sei ambiti socio-assistenziali localmente esistenti, al fine di delineare la posizione da assumere, a livello provinciale, nei confronti di un accordo di programma valido per tutti gli Enti operanti sul territorio, il cui schema è stato redatto dall'Amministrazione Regionale.

Il Prefetto conclude, quindi, l'incontro, assicurando che provvederà ad indire quanto prima la riunione proposta al fine di rappresentare alla Regione quanto emergerà dalla medesima, per il tramite del Commissario del Governo.

La seduta ha avuto termine alle ore 12.00.

IL SEGRETARIO-VERBALIZZANTE
(Balos)

IL PREFETTO-PRESIDENTE
(De Matteis)

101/7(28)

Prefettura di Gorizia

Prot. 9C.1/967/95 - Gab. Gorizia, 15 giugno 1995

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Segretariato Generale
- Dipartimento della Funzione Pubblica
e Affari Regionali
ROMA

AL MINISTERO DELL'INTERNO
- Gabinetto
- Direzione Generale dei Servizi Civili
ROMA



AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
- Gabinetto
- Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione
ROMA

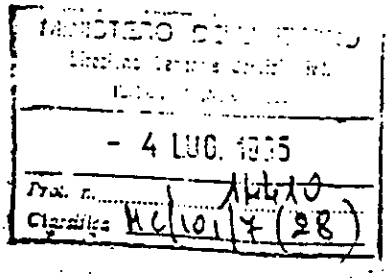
AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
TRIESTE

OGGETTO: Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione - riunione del 15 giugno 1995.
Verifica dello stato di attuazione a livello provinciale delle iniziative previste dalla legge-quadro 5.2.1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persona handicappate.

Di seguito alla prefettizia n. 9C.1/571/95-Gab. in data 11 aprile scorso, si comunica che nella riunione del Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione, che ha avuto luogo in data odierna, è stato completato l'esame della problematica indicata in oggetto.

Le questioni emerse risultano dal verbale che si allega in copia.

Il Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia è pregato di svolgere ogni consentito interessamento presso il Presidente della Giunta Regionale per quegli interventi che si riterrà di disporre.



./.

specie in sede legislativa affinchè il sistema di erogazione dei servizi per l'handicap in questa provincia non subisca un regresso ovvero una involuzione, con gravi disagi per la particolare utenza e non vengano meno alcuni importanti riferimenti consolidatisi nel corso degli ultimi anni.

IL PREFETTO
(De Matteis)

Prefettura di Gorizia

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 1995 ORE 10.00

Presenti:
Dott. Francesco DE MATTEIS - Prefetto
Prof. Ugo MANNINI - Provveditore agli Studi di Gorizia
Dott.ssa Edda CULCERGNAN - Dipendente del il Provveditorato agli Studi
Rag. Celestina POZZAR - Direttore della Ragioneria Provinciale dello Stato di Gorizia
Sig.ra Elsa GASPARI - in rappresentanza dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Gorizia
Sig. Cesare OBLACH - Assessore della Provincia di Gorizia
Sig.ra Annamaria URLANDO - Dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Gorizia
Ass. Marianna FRANCIOSO - Assessore del Comune di Gorizia
Dott.ssa Bruna GINALDI - Dipendente del Comune di Gorizia
Sig. Aldo BASSO - Presidente del Consorzio Provinciale di Assistenza e Riabilitazione
Dott. Giorgio SEGATTO - Direttore del Consorzio Provinciale di Assistenza e Riabilitazione
Dott. Davide FURLANIS - in rappresentanza dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina"
Dott. Salvatore BIANCA - in rappresentanza dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina"
Rag. Emilio GONDOLO - in rappresentanza dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina"
Dott. Antonio SPOLDI - Capo di Gabinetto
Sig.ra Maria Gabriella BALOS- Segretario verbalizzante

* * * *

Il Prefetto introduce la discussione richiamando la recente conferenza dei Sindaci di questa provincia, nella quale sono state manifestate perplessità e preoccupazioni riguardo all'accordo di programma regionale per l'assistenza e l'integrazione sociale delle persone handicappate ed i successivi contatti avuti dal Presidente del Consorzio Provinciale di Assistenza e Riabilitazione con l'Assessore Regionale alla Sanità.

Fa presente, poi, che scopo della riunione è quello di acquisire ogni utile elemento in vista della predisposizione del disegno di legge regionale, che riordinerà la materia.

Il Presidente del Consorzio Provinciale Assistenza e Riabilitazione (C.P.A.R.) sottolinea nel suo intervento la propria perplessità sulla

./.

bozza definitiva dell'accordo di programma predisposto dalla Regione ai sensi dell'art. 27 della L. 142/90 in materia di handicap, che stabilisce i ruoli e le competenze specifiche degli enti firmatari (Regione Friuli-Venezia Giulia, Amministrazione Provinciale, C.P.A.R., Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina", Ufficio Scolastico Regionale) definendo gli aspetti finanziari e le modalità di verifica dell'attuazione dell'accordo medesimo, in attesa della revisione generale della normativa regionale in materia di handicap.

Il Presidente riferisce che tali perplessità sono dovute al fatto che in questa particolare realtà provinciale, che si presenta assai diversificata rispetto a quella della restante parte del territorio regionale, i servizi individuati nell'accordo in questione sono stati erogati dal C.P.A.R. sulla base di una convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale in un ottica di integrazione tra l'aspetto sociale e quello sanitario. In tale contesto, il C.P.A.R. ha rappresentato l'unico riferimento per l'handicap, essendo dotato di tutte quelle figure sanitarie o a prevalente connotazione sanitaria previste dall'accordo medesimo.

L'accordo di programma regionale, invece, viene a comportare di fatto una separazione tra gli interventi sanitari di competenza dell'Azienda Sanitaria e quelli di natura socio-assistenziale di pertinenza del Consorzio, e, quindi, una risposta diversificata, in precedenza garantita, come sopra detto, in maniera uniforme e complessiva attraverso il C.P.A.R., unico soggetto erogatore, con evidenti disagi per la particolare utenza.

Riferisce, altresì, che permangono tuttora sovrapposizioni di competenze, tra Azienda Sanitaria e Consorzio, specie in materia di neuropsichiatria infantile, che richiedono un intervento chiarificatore.

Su quest'ultimo aspetto, si sofferma anche il dott. Furlanis, che nel rimarcare la competenza primaria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina", per quanto concerne le prestazioni all'utenza (prevenzione, cura e riabilitazione) ribadisce che occorre ripartire esattamente le competenze per evitare duplicazioni e promuovere interventi efficaci nei confronti dei minori.

L'Assessore Francioso del Comune di Gorizia lamenta a sua volta che l'accordo di programma predisposto dalla Regione ha tralasciato di considerare l'aspetto socio-educativo, limitando l'intervento del C.P.A.R. a quello socio-assistenziale.

Il Presidente del C.P.A.R., prendendo di nuovo la parola, sottolinea anche le attuali difficoltà in cui versa il Consorzio dovute principalmente alla pianta organica ormai vecchia e non più aggiornata, al personale ridotto ed ai limiti di bilancio, nonchè alla precarietà del rapporto che lega una parte consistente del personale all'ente consortile medesimo.

Dette difficoltà sono ancor più accresciute oggi, per l'impossibilità di intervenire in materia, tenuto conto delle incerte prospettive, connesse, comunque, alla revisione del Consorzio entro il 31.12.1995 ed alla poca chiarezza sulle competenze che al medesimo verranno riservate in materia di handicap dalla legge regionale in itinere.

Il Provveditore agli studi si sofferma a sua volta sui casi di handicap gravi, richiamando l'attenzione sulla documentazione necessaria al fine di giustificare i maggiori oneri necessari al fine di assicurare l'integrazione scolastica agli alunni in questione.

Il Prefetto, prendendo atto di quanto riferito dagli intervenuti sulla complessa problematica, conclude l'incontro, assicurando il proprio interessamento presso il Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia, affinchè quanto emerso nel corso della riunione venga rappresentato al Presidente della Giunta Regionale, per quegli interventi che si riterrà di svolgere soprattutto in sede legislativa, per evitare che il particolare sistema di erogazione dei servizi per l'handicap in questa provincia subisca un regresso e un'involuzione, con gravi disagi per l'utenza ed effetti controproducenti e vengano meno alcuni importanti riferimenti consolidatisi nel corso degli ultimi anni.

Si riserva, infine, di convocare una nuova seduta del Comitato, da tenersi nel corso del mese di settembre, allo scopo di verificare la situazione che si presenterà all'inizio dell'anno scolastico.

IL SEGRETARIO- VERBALIZZANTE
(Sig.ra Maria Gabriella BALOS)
Maria Gabriella Balos

VISTO: IL PREFETTO
(De Matteis)

Prefettura di Napoli

Prot.n.007116/Gab. Napoli, 4/4/1995

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Gabinetto

Al Ministero dell'Interno
Gabinetto
(rif.circ.n.485/MR del 3/2/1995)

Al Ministero dell'Interno
Direz.ne Gen.le Servizi Civili
-Serv.Affari Assistenziali Speciali
-Serv.Assistenza Econ. alle Categorie
Protette
(rif.circ.4/95 del 20/2/95
Prot.95/3647 Mc/101/7 (28)

R O M A



OGGETTO: D.L. n.318/94 e L.465/94 - competenze dei Comitati Provinciali della Pubblica Amministrazione in materia di interventi in favore dei minori a rischio - L.104/92 - legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Nel quadro di un puntuale sviluppo dell'attività del Comitato Provinciale della P.A., conforme alle competenze istituzionalmente ad esso attribuite ed in adesione alle disposizioni impartite dalla normativa in oggetto, lo scrivente ha convocato in data 17/3/1995 il citato Consesso.

Obiettivo precipuo dell'incontro, relativamente alla attuazione del dettato legislativo in materia di tutela dei minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose, é stato quello di concretizzare, sulla scorta anche degli indirizzi formulati con le ministeriali sopradistinte, l'istituzione di un gruppo tecnico di lavoro.

Prot. n. 916-1
Classific. Mc/10.1/7/28

Tale iniziativa ha trovato l'unanime consenso di tutti i partecipanti al Comitato, tenuto conto del rilevante valore sociale derivante dall'applicazione delle direttive di cui sopra.

Pertanto, l'organismo in questione, operante su delega del plenum, relazionerà periodicamente sul lavoro svolto, fornendo ogni utile contributo ed i pareri di specifica competenza.

Si é inoltre convenuto di ottenere dati precisi sia sulla consistenza numerica della categoria, sia in ordine alla sussistenza delle barriere architettoniche, in modo da procedere ad una serie di verifiche da effettuarsi nelle strutture scolastiche presenti nella provincia di Napoli.

Si é rilevata, altresì, l'urgenza di attuare, previ contatti con le AA.SS.LL., conferenze cicliche di servizio differenziate per gruppi di Comuni aventi identiche problematiche.

In seno a tali incontri, cui verranno invitati a partecipare anche funzionari della Regione e della Provincia saranno esaminate le risultanze delle citate indagini e di ogni altra iniziativa intrapresa dalle amministrazioni competenti tese a favorire il processo di riabilitazione ed integrazione sociale delle persone affette da handicap.

Si fa riserva di ulteriori notizie sull'andamento dei lavori del Comitato nelle materie di che trattasi.

IL PREFETTO
(Jacobelli)

Prefettura di Napoli

Prot.n.007116/Gab. Napoli,24/4/1995

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Gabinetto

Al Ministero dell'Interno
Gabinetto
(rif.circ.n.485/MR del 3/2/1995

Al Ministero dell'Interno
Direz.ne Gen.le Servizi Civili
-Serv.Affari Assistenziali Speciali
-Serv.Assistenza Econ. alle Categorie
Protette
(rif.circ.4/95 del 20/2/95
Prot.95/3647 Mc/101/7 (28)

R O M A

MINISTERO DELL'INTERNO
Direz. Gen. Servizi Civili
Div. I A.G.S.
C. P. n. 30.403
Prot. n. 10185
Fascicolo MC/101/4 (28)

MINISTERO DELL'INTERNO
0 MAG. 95
DIREZ. GEN. SERVIZI CIVILI

OGGETTO: D.L. n.318/94 e L.465/94 - competenze dei Comitati Provinciali della Pubblica Amministrazione in materia di interventi in favore dei minori a rischio - L.104/92 - legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Nel quadro di un puntuale sviluppo dell'attività del Comitato Provinciale della P.A., conforme alle competenze istituzionalmente ad esso attribuite ed in adesione alle disposizioni impartite dalla normativa in oggetto, lo scrivente ha convocato in data 17/3/1995 il citato Consesso.

Obiettivo precipuo dell'incontro, relativamente alla attuazione del dettato legislativo in materia di tutela dei minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose, é stato quello di concretizzare, sulla scorta anche degli indirizzi formulati con le ministeriali sopradistinte, l'istituzione di un gruppo tecnico di lavoro.

Tale iniziativa ha trovato l'unanime consenso di tutti i partecipanti al Comitato, tenuto conto del rilevante valore sociale derivante dall'applicazione delle direttive di cui sopra.

Pertanto, l'organismo in questione, operante su delega del plenum, relazionerà periodicamente sul lavoro svolto, fornendo ogni utile contributo ed i pareri di specifica competenza.

Si é inoltre convenuto di ottenere dati precisi sia sulla consistenza numerica della categoria, sia in ordine alla sussistenza delle barriere architettoniche, in modo da procedere ad una serie di verifiche da effettuarsi nelle strutture scolastiche presenti nella provincia di Napoli.

Si é rilevata, altresì, l'urgenza di attuare, previ contatti con le AA.SS.LL., conferenze cicliche di servizio differenziate per gruppi di Comuni aventi identiche problematiche.

In seno a tali incontri, cui verranno invitati a partecipare anche funzionari della Regione e della Provincia saranno esaminate le risultanze delle citate indagini e di ogni altra iniziativa intrapresa dalle amministrazioni competenti tese a favorire il processo di riabilitazione ed integrazione sociale delle persone affette da handicap.

Si fa riserva di ulteriori notizie sull'andamento dei lavori del Comitato nelle materie di che trattasi.

IL PREFETTO
(Jacobelli)

101/7 (28)

Prefettura di Avellino

Prot.n.761/13.9/Gab. li, 30 marzo 1995
(Rif.n.95/3647/MC/101/7(28)
del 20.2.1995)

Al Ministero dell'Interno
Dir.ne Gen.le dei Servizi Civili
Serv. Assistenza Economica
alle Categorie Protette

R O M A

OGGETTO: Legge 5.2.1992, n.104 - Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.-

In esito alla nota sopradistinta, si comunica che le problematiche relative all'assistenza, l'integrazione sociale nonchè i diritti delle persone handicappate hanno formato oggetto di appositi incontri presso questa Prefettura con la partecipazione degli Enti ed organismi interessati, nel corso dei quali sono state discusse precipuamente le tematiche afferenti l'integrazione scolastica e l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Sono state, inoltre, diramate, agli Enti deputati all'attuazione della specifica normativa, numerose circolari e formulate specifiche richieste per la soluzione di casi di interesse locale.

E' stato, altresì, rivolta particolare attenzione ed assicurato il necessario sostegno ad una recente iniziativa promossa dal Provveditorato agli Studi, dall'Amministrazione Provinciale e dal Comune Capoluogo, che ha portato alla indizione di una conferenza di servizi cui hanno partecipato numerosi Sindaci nonchè rappresentanti delle AA.SS.LL. .

IL PREFETTO
- Leuzzi -

DI/RC

MINISTERO DELL'INTERNO
1 APR. 95
DIREZ. GEN. SERVIZI CIVILI

Provveditorato agli Studi di AVELLINO

UFF.H.PROT. 1464 Avellino, 5/6/95

Al Sindaco del Comune di _____

Al Direttore Generale
della A.S.L. n° 1 - Ariano I.

Al Direttore Generale
della A.S.L. n° 2 - Avellino

Al Prefetto di Avellino



All'Assessore alla Sanità
della Regione Campania - NA

All'Assessore ai Servizi Sociali
della Regione Campania - NA

All'Assessore alla Pubblica Istruzione
della Regione Campania - NA

Al Ministro della P.I. - Ufficio Studi e
Programmazione - Ufficio I°
Settore Integrazione - ROMA

Al Ministro dell'Interno - ROMA

Al Ministro degli Affari Sociali - ROMA

Al Ministro della Sanità - ROMA

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

e p.c. Al Presidente dell'Amministrazione Provinciale
di Avellino

Oggetto: Integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.Accordi di Programma (L.104/92 - DECRETO 9/7/92).

In riferimento alla nota congiunta, prot. 36589 del 17/10/94, dell'Amministrazione Provinciale di Avellino e del Comune di Avellino, con cui si inviava il testo di ipotesi di accordo di programma, di cui all'oggetto, con l'invito esplicito ad assumere le conseguenti determinazioni e facendo seguito alle risultanze della Conferenza di servizio sulla stessa materia, svoltasi in Avellino il 16/2/95, nel corso della quale venne perfezionato l'accordo di programma provinciale e quello con il Comune di Avellino, in considerazione che, allo stato, solo i Comuni più sensibili e puntuali hanno applicato la legge, firmando l'accordo, si invitano, ancora una volta, le SS.LL., per quanto di competenza, a deliberare il testo dell'accordo di programma, allegato alla presente, in sede consiliare e a darne notizia a questo Ufficio che resta a disposizione per ogni ulteriore collaborazione.

I Direttori Generali delle due AA.SS.LL.,operanti nell'ambito del territorio provinciale sono invitati, analogamente, a dichiarare la loro volontà in ordine al tema di cui trattasi, con specifico riferimento a quanto previsto dal D.P.R.24/2/94.

Diversamente si trarranno le dovute conseguenze circa la volontà di detti Enti (Comuni, Regione, AA.SS.LL.) di affrontare seriamente la problematica della integrazione sociale delle persone handicappate in una corretta logica di raccordo degli interventi che la legge prevede anche a loro carico.

Al fine di agevolare l'iter procedurale per la definizione di detti accordi, si invia copia della delibera assunta dal Consiglio Comunale di Avellino, perchè possa essere utile modello di riferimento.

Si resta in attesa di riscontro.

Il Provveditore agli Studi

Catalano

ACCORDO DI PROGRAMMA COMUNALE

FRA PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI AVELLINO - COMUNE DI _____

A.S.L. DI _____

OGGETTO: Consenso sui principi fondamentali dell'integrazione sociale del soggetto in situazione di handicap

1) SCUOLA

L'Amministrazione Scolastica,sulla base della segnalazione di alunni in situazione di handicap,garantisce l'attivazione degli ordinari interventi di integrazione scolastica a carico della scuola ai sensi degli artt.2 e 7 della legge 4/8/1977 n°517,dell'art 12 della legge 20/5/82,n° 270 e successive modificazioni ed integrazioni,degli artt 13 e 14 della L.Q. 104/92 ivi comprese le eventuali deroghe al rapporto insegnante/alunni previsto dalle citate disposizioni,qualora ne ricorrano le condizioni.

in attesa delle disposizioni del M.P.I.,previste dall'art.14 della L.Q. l'Amministrazione scolastica,ferme restando le competenze dei Consigli Scolastici Distrettuali e degli Organi Collegiali della Scuola,si impegna affinchè:

a) le scuole dipendenti,in applicazione degli artt.2 e 7 della L.517/77 e dell'art 14 comma1 lett b della L.Q.,organizzino l'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità;

l'articolazione delle sezioni e delle classi,anche aperte,in relazione alla

programmazione scolastica individualizzata.

b) le scuole dipendenti garantiscono la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola in applicazione della C.M. n°1/88,dell'art.2 della L.148/90 edei D.M. 16/11/92,dando con ciò concreta applicazione dell'art.14 comma 1,lett.c della L.Q.;

c) nelle scuole dove sono inseriti alunni in situazione di handicap siano attuate le forme di sperimentazione previste dal D.P.R. 31/5/74 n.419 e dell'art.4 comma 3,lett.f del decreto 9/7/92.

d) gli organi collegiali della scuola,nell'ambito delle proprie competenze,coordinano le attività parascolastiche ed extra-scolastiche anche in funzione dei piani educativi individualizzati e del progetto globale di formazione;

e) siano attivate forme sistematiche di orientamento scolastico e professionale;

f) siano attivati in tutte le scuole di ogni ordine e grado i Gruppi H di istituto(GLH).

g) siano attivate iniziative specifiche di formazione/aggiornamento in servizio per tutti i docenti.

2) UU.SS.LL.

Le UU.SS.LL. garantiscono la presenza nella scuola degli operatori di cui all'art.12 della L.Q. per la definizione e l'aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) o delle necessarie verifiche.

Le UU.SS.LL., in presenza di casi nuovi su richiesta della famiglia, o della scuola, previo consenso della famiglia, provvede all'individuazione dell'alunno come persona handicappata e alla predisposizione degli atti

conseguenti (certificazione, documentazione risultante dalla diagnosi funzionale D.F. da trasmettere alla scuola di appartenenza dell'alunno e per conoscenza all' Ufficio H del Provveditorato agli Studi di Avellino.

Le UU.SS LL. concorrono inoltre al raccordo degli interventi socio-riabilitativi con quelli educativi attuati dalla scuola.

La stesura della Diagnosi Funzionale (D.F.), del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) è regolato dal D.P.R. 24/2/94 avente per oggetto"Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle UU.SS LL.in materia di alunni portatori di handicap".

Forniscono gli ausili, presidi sanitari e le apparecchiature protesiche secondo quanto stabilito dal Nomenclatore tariffario.

3) EE.LL.

I Comuni garantiscono l'attuazione degli interventi che le norme vigenti pongono a carico degli EE.LL.:

trasporto, vigilanza durante il trasporto,aiuto personale

in particolare forniranno il personale di assistenza, gli strumenti e gli ausili necessari anche informatici e quant'altro sia ritenuto utile a sviluppare l'autonomia fisica, psicologica e sociale degli alunni, secondo quanto previsto dal P.E.I., predisposto a norma dell'art.12 comma 5 della L.Q.

Sarà posta,inoltre, particolare attenzione all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole dei singoli territori sia per quanto riguarda l'accesso sia per quanto riguarda la fruibilità degli ambienti.

VISTO l'art.13 comma 1 lett.a della L 5/2/92 n°104,

VISTO il decr. 9/7/92 che detta gli indirizzi generali per la stipula degli accordi di programma;

VISTA la legge 142 dell' 8 /6 /90 sulle autonomie locali in particolare

l'art 27;

CONSIDERATO

che per convocazione del Sindaco del Comune _____ si sono svolti n° _____ incontri preliminari tenutisi alle date e nei luoghi sottoelencati

data _____ località_____

data _____ località_____

che agli incontri suddetti hanno partecipato i rappresentanti degli Enti, delle Istituzioni e delle Associazioni impegnate nel presente accordo e cioè i Sigg.

_____ rappresentante legale di _____

_____ rappresentante legale di _____

_____ " " " _____

_____ " " " _____

e che si è pervenuti al consenso unanime sugli oggetti del presente accordo di pragramma

PRESO ATTO

a) che il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Avellino con delibera del Consiglio Provinciale n° 78 del 10/10/94 è stato preventivamente autorizzato alla stipula del presente accordo;

b) che il Sindaco del Comune di_____con delibera del Consiglio Comunale n°_____ del _____è stato preventivamente autorizzato alla stipula del presente accordo di programma ai sensi dell'art.27

della L.142 / 90.

c) che il Provveditorato agli Studi di Avellino,sentito il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP), ha espresso la sua disponibilità a sottoscrivere il presente accordo,

d) che i Presidenti/Amministratori Straordinari delle UU.SS.LL. n°_____del territorio provinciale,hanno pure espresso la loro disponibilità a sottoscrivere il presente accordo;

e) che il _____ della _____ si è dichiarato disponibile a sottoscrivere il presente accordo;

Si perviene all'unanimità alla stipula del presente

ACCORDO DI PROGRAMMA

assumendo l'impegno di realizzarlo, ciascuno per la sua parte

Entro tre mesi dalla firma del presente accordo, ai sensi dell'art.6 del decreto 9.7.92, si costituirà un Collegio di vigilanza di cui all'art 27 L. 8/6/90 n. 142.

-Di regola ogni due anni, per segnalazione del Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale, o di uno dei firmatari del presente accordo, si procederà alla revisione del suo testo approvando un documento aggiuntivo, correttivo o integrativo che diventerà parte integrante del presente accordo.

-Questo accordo di programma ha la durata di anni tre, ed è stato autorizzato con delibera del Comune di _____ n. _____ del _____ (in sede di ratifica) e verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania

-Lo stesso si intende tacitamente rinnovato se, entro sei mesi precedenti la sua scadenza, uno dei firmatari non manifesterà volontà di

recesso.

_____, il _____

FIRMA DEL SINDACO _____

FIRMA DEL PROVVEDITORE AGLI STUDI DI AVELLINO _____

* FIRMA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'USL N__ _____

FIRMA DEL PRESIDENTE DEL DISTRETTO SCOLASTICO

DI ENTI, DI ASSOCIAZIONI, ECC. _____

* PER LA FIRMA DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL TERRITORIALMENTE COMPETENTE SI VEDA L'ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE.

- - -OMISSIS- - -

Sono altresì presenti e partecipano alla seduta senza diritto al voto gli Assessori esterni: Avv. Attilio Iebriani, Prof. Giuliano Minichiello e Prof. Giuseppe Ronci.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 104/92 che prevede accordi di programma fra il Provveditorato agli Studi di Avellino - Comune - USL n.4 - Provincia sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto 9 luglio 1992 relativo agli indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13 della legge - quadro 5 febbraio 1992, n.104;

Vista la nota del Provveditorato agli Studi prot. N.1175 del 23.11.1993 con la quale si invita ad avviare la procedura per la stipula del cennato accordo di programma;

Vista la proposta di stesura di accordi di programma fra Provveditorato agli Studi di Avellino - Comune - USL - Amministrazione Provinciale;

Atteso che è stato richiesto il relativo parere e alle Circoscrizioni cittadine e alla Commissione Consiliare all'assistenza in data 27.4.94 - a tutt'oggi non espresso;

Dato atto che il parere delle citate Circoscrizioni si intende acquisito per decorrenza dei prescritti termini;

Visto il parere favorevole del Capo Ripartizione in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Ragioniere Capo, ex artt. 53 e 55, 5° comma L.142/90;

Visto il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale;

Ritenuto opportuno, pertanto, di provvedere in merito;

Con voti unanimi espressi dai 30 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1)di approvare l'accordo di programma fra Provveditorato agli Studi di Avellino - Comune - USL n.4 - Amministrazione Provinciale;

2)di imputare la spesa di £ Cap. del Bilancio

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PAGINA BIANCA

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELL'EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI
SEGRETERIA
Divisione
Prot. N.° 112 Allegati °/.

Roma, 27 FEB. 1996 *19*

Al l'Ufficio di Gabinetto
del Sig. Ministro
SEDE

Risposta al Foglio N.°
del

OGGETTO Art. 41 comma 8 legge 104 del 5.2.92

DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI SOCIALI
2760/1/DAS/RPH

Ai Sigg. Provveditori
Regionali alle OO.PP.
LORO SEDI

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento
degli Affari Sociali
ROMA

Con riferimento alla nota n. DAS/706/1/DAS/RPH del 22.1.1996, ed in ottemperanza al comma 8 dell'art. 41 legge 104/92, si fa presente che questa Direzione Generale per l'Edilizia Statale non esegue direttamente opere nell'ambito delle attività volte al superamento delle barriere architettoniche.

Si fa tuttavia presente che questa Direzione Generale cura la programmazione dei fondi del capitolo 8419 (Adeguamento delle strutture pubbliche e private ad uso pubblico, per l'eliminazione delle barriere architettoniche), e che nel corso dell'anno 1995 sono stati approvati i programmi di ripartizione ed assegnazione di fondi che si allegano in copia.

I Sigg. Provveditori Regionali alle OO.PP., cui la presente è pure inviata unitamente alla nota del Dipartimento degli Affari Sociali sopra indicata, sono pregati di trasmettere direttamente al predetto Dipartimento ed alla scrivente per conoscenza, i dati di propria competenza

IL DIRETTORE GENERALE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Provveditorati alle Opere Pubbliche

Esercizio Finanziario 1995

Programma CAP. 8419

PAGINA BIANCA

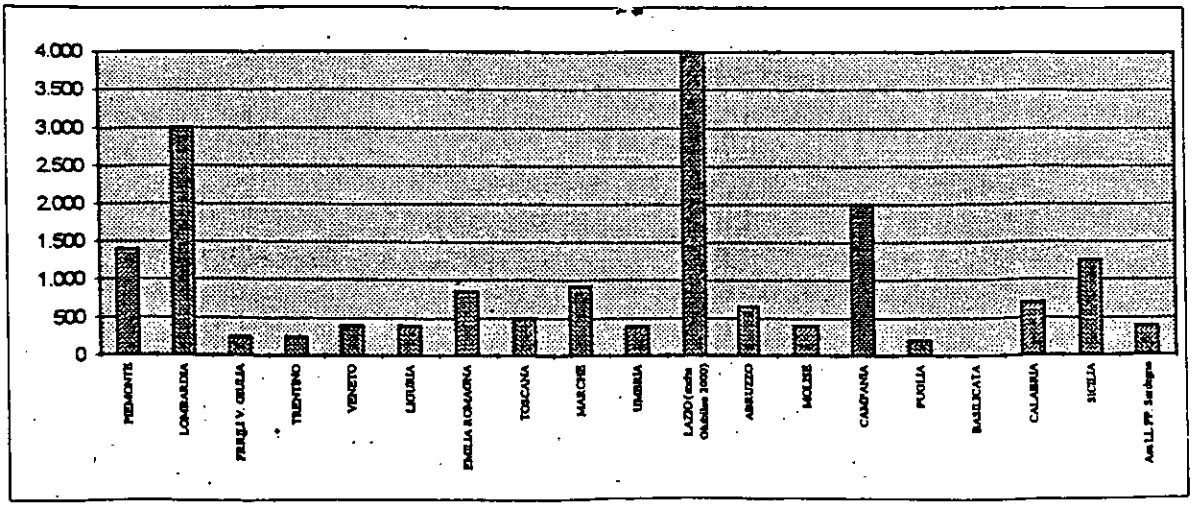
DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

Ufficio Piani e Programmi

Riepilogo Generale delle assegnazioni - Esercizio Finanziario 1995

PROVVEDITORATO	Cap. 8419 Adeguamenti delle strutture pubbl. e private ad uso pubbl., per l'eliminaz. barr. arch.	Cap. 4501 Manutenzione ordinaria degli edifici pubblici statali ed edif. priv. uso pubbl.	Cap. 8405 Spese per la costruz., compl. e manut. straord., edifici pubblici statali, ecc.
	ASSEGNAZIONE 1995	ASSEGNAZIONE 1995	ASSEGNAZIONE 1995
PIEMONTE	1.400	1.700	17.000
LOMBARDIA	3.000	1.500	37.500
FRIULI V. GIULIA	250	250	11.900
TRENTINO	248	900	9.000
VENETO	395	340	10.745
LIGURIA	400	685	9.137
EMILIA ROMAGNA	850	1.280	12.000
TOSCANA	500	800	12.100
MARCHE	914	800	17.466
UMBRIA	390	850	5.855
LAZIO (anche Giubileo 2000)	4.000	3.100	105.000
ABRUZZO	650	350	33.135
MOLISE	400	130	4.900
CAMPANIA	2.000	1.500	15.000
PUGLIA	200	765	11.100
BASILICATA	0	0	11.900
CALABRIA	700	800	16.000
SICILIA	1.250	420	19.865
Ass.LL.PP. Sardegna	385	400	8.000
TOTALE	17.652	16.570	361.423

* di cui 6.180 milioni in conto residui '94; ** di cui 280 milioni in conto residui '94.



Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

11 MAG. 1995

Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. PER L'ABRUZZO - L'AQUILA

N° (1)	OPERA	LIV. DI REALIZ.NE A) Intero progetto B) lotto funzionale	INTESA AMM.NE USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
	Provincia de L'AQUILA							
1	L'AQUILA - Edificio demaniale sede del Provveditorato alle OO.PP. - Eliminazione delle barriere architettoniche	A				200		
	Provincia di PESCARA							
1	PESCARA - Circoscrizione doganale - Eliminazione delle barriere architettoniche	A			70	60		
2	PESCARA - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Eliminazione delle barriere architettoniche				80	150		
	Provincia di CHIETI							
	CHIETI - Convitto "G. B. Vico" - Eliminazione delle barriere architettoniche	A		250 (1)		100		
2	CHIETI - Questura - Eliminazione delle barriere architettoniche	A				70		
3	CHIETI - Ex Intendenza di Finanza - Eliminazione delle barriere architettoniche	A		50 (1)		70		
	TOTALE					650		

a) In ordine di priorità (b) Indicare SI o NO

mme impegnate

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

PROVVEDITORATO alle OO.PP. per la Calabria

N. (1)	OPERA	LIV. DI REALIZZ.NE A) Intero progetto * B) lotto funzionale	INTESA AMM.NE USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
1	VIBO VALENTIA -							
	Palazzo di Giustizia *	A				150		
2	MILETO - Ufficio							
	Distrettuale II.DD.	A				100		
3	SOVERATO - Caserma							
	Carabinieri	A				150		
4	CATANZARO - Palazzo							
	S. Caterina					200		
5	Pretura di PALMI	A				100		
TOTALE						700		

EXCEL/prog. 88

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Giulio Cesare Pedisini)

(*) EDIFICI COSTRUITI DA OLTRE 50 ANNI

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

PROVVEDITORATO alle OO.PP. per **la Calabria**

N. (1)	OPERA	LIV. DI REALIZZ.NE A) Intero progetto B) lotto funzionale	INTESA AMM.NE USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
1	VIBO VALENTIA -							
	Palazzo di Giustizia*	A				150		
2	MILETO - Ufficio							
	Distrettuale II.DD.	A				100		
3	SOVERATO - Caserma							
	Carabinieri	A				150		
4	CATANZARO - Palazzo							
	S. Caterina					200		
5	Pretura di PALMI	A				100		
TOTALE						700		

EXCEL/prov 86

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Giulio Cesare Radisini)

*) EDIFICI COSTRUITI DA OLTRE 50 ANNI

Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali
Ufficio Piani e Programmi

Protocollo n. 12689 del 19 MAG. 1995

Capitolo 8419 Salerno - Programma interventi di Edilizia Demaniale
PROVVEDITORATO alle OO.PP. per la Campania - NAPOLI

FINANZIAMENTI IN MILIONI

N.	OPERA	LIVELLO DI REALIZZAZIONE A) intero progetto B) lotto funzionale	Edificio Vincolato Legge 1089/39	INTESA AMMINIST. USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE	ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
1	Prefettura e Questura	A	no				75		
2	Intendenza Finanza	A	no				50		
3	Provv. OO.PP. (Sez. Staccata)	A	no					150	
4	Caserma CC. De Vita	A	si						100
5	Caserma CC. - Cava	A	no						100
6	Caserma GG.FF. - Cava	A	no					50	
7	Caserma VV.FF.	A	no				50		
	TOTALE				**0**	**0**	**175**	**200**	**200**

Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali
Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Avellino - Programma interventi di Edilizia Demaniale
PROVVEDITORATO alle OO.PP. per la Campania - NAPOLI

Protocollo n. 12689 del 19 MAG. 1995

FINANZIAMENTI IN MILIONI

N.	OPERA	LIVELLO DI REALIZZAZIONE A) intero progetto B) lotto funzionale	Edificio Vincolato Legge 1089/39	INTESA AMMINIST. USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE	ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
1	Caserma CC. Montemiletto (AV)	A	no				120		
2	Caserme CC. e P.S.	A	no					150	150
3	Lauro Caserma P.S.	A	no				100	100	
4	Caserme GG.FF.	A	no						115
5	Caserme VV.FF.	A	no						150
6	Questura di Avellino	A	no				140	165	
	TOTALE				**0**	**0**	**360**	**415**	**415**

Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali
Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Benevento - Programma interventi di Edilizia Demaniale
PROVVEDITORATO alle OO.PP. per la Campania - NAPOLI

Protocollo n. 12689 del 19 MAG. 1995

FINANZIAMENTI IN MILIONI

N.	OPERA	LIVELLO DI REALIZZAZIONE A) intero progetto B) lotto funzionale	Edificio Vincolato Legge 1089/39	INTESA AMMINIST. USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE	ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
1	Polstrada Questura Alloggi - BN	A	no					40	
2	Istituto Minorile - Airola	A	si					100	100
3	Guardia di Finanza - Bn	A	si				125		40
	TOTALE				**0**	**0**	**125**	**140**	**140**

Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali
Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Caserta - Programma interventi di Edilizia Demaniale
PROVVEDITORATO alle OO.PP. per la Campania - NAPOLI

Protocollo n. 12689 del 19 MAG. 1995

FINANZIAMENTI IN MILIONI

N.	OPERA	LIVELLO DI REALIZZAZIONE A) intero progetto B) lotto funzionale	Edificio Vincolato Legge 1089/39	INTESA AMMINIST. USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE	ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
1	Case Circondariale - Carinola	A	si		100				
2	Casema Bovienzo - Caserta	A	si		80				
3	Caserma Ederle - Capua	A	si		130				
4	Caserma Pepe - Capua	A	si		60				
5	Prefettura - Caserta	A	si		30				
6	Questura - Caserta	A	si		100				
	TOTALE				**500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali
Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Napoli - Programma interventi di Edilizia Demaniale
PROVVEDITORATO alle OO.PP. per la Campania - NAPOLI

Protocollo n. 12689 del 19 MAG 1995

FINANZIAMENTI IN MILIONI

N.	OPERA	LIVELLO DI REALIZZAZIONE A) intero progetto B) lotto funzionale	Edificio Vincolato Legge 1089/39	INTESA AMMINIST. USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE	ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
1	Accademia di Belle Arti	A	si				150		600
2	Caserma CC.	A	no				200		1.000
3	Caserma Garibaldi	A	si				200		250
4	Caserma GG.FF.	A	no				200	1.000	
5	Caserma P. S.	A	no				200	1.000	
6	Corte dei Conti	A	si				190		400
7	Uffici Finanziari	A	si				200	250	
	TOTALE				**0**	**0**	**1.340**	**2.250**	**2.250**

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS.SS.
Ufficio Piani e Programmi

Capitolo **8419** Programma interventi di Edilizia Demaniale

PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. PER L'EMILIA ROMAGNA

N.	OPERA	Livello di realizzazione A) Intero progetto B) Lotto Funzionale	Intesa Amm/ne Usuaria se lotto funzionale (2)	FINANZIAMENTI (in milioni)				
				ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
1	BO - Caserme varie città e Provincia	A			150	80	150	
2	BO - Edifici vari città e Provincia	A			50	50	100	
3	BO - Castiglione dei Pepoli - Ex Casa del Fascio *	A					100	
4	FO - Edifici vari città e provincia	A			50	50	100	
5	FE - Ex Casa del Facio	A				80	100	100
6	FE - Edifici vari città e provincia	A				50	150	100
7	PR - Ex Caserma Tonti *	A		50	100	80		
8	PR - Palazzo Riserva *	A					100	
9	PR - Palazzo Ex Chiesa del Carmine *	A		140		60		
10	PR - Palazzo Pilotta *	A				200		
11	MO - Caserme varie città e provincia	A					100	
	TOTALE					650		

IL PROVVEDITORE

Dr. Ing. [illegible] Corradi

Capitolo **8419** Programma interventi di Edilizia Demaniale

PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. PER L'EMILIA ROMAGNA

N.	OPERA	Livello di realizzazione A) Intero progetto B) Lotto Funzionale	Intesa Amm/ne Usuaria se lotto funzionale (2)	FINANZIAMENTI (in milioni)				
				ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
12	MO - Palazzo delle Finanze	A				50		
13	PC - Caserme varie città e provincia	A		50	50	50		
14	PC - Edifici vari in città e provincia	A					150	100
15	RE - Ex Casa del Fascio "F. Corridoni" *	A					60	
16	RE - Edifici vari città e provincia	A					240	60
17	RA - Edifici vari città e provincia	A		100	110	100		
	RA - Edifici vari città e provincia	A					300	290
	TOTALE					850		

(*) Immobile di interesse storico-artistico

IL PROVVEDITORE

Dr. Ing. P. Corradi

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

PROVVEDITORATO alle OO.PP. per LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

N. (1)	OPERA	VETUSTA' (3)	LIV. DI REALIZZ.NE A) Intero progetto B) lotto funzionale	INTESA AMM.NE USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
1	ELIMINAZIONE BARRIERE								
	ARCHITETTONICHE PALAZZO								
	LL. PP. DI TRIESTE	SI	A			30	250		
TOTALE							250		

EXCEL/progr 95

1) In ordine di priorità; (2) Indicare se "SI" o "NO"; (3) Indicare "SI" se l' immobile ha più di 50 anni.

IL PROVVEDITORE
(Dott. Rodolfo IONTA)
Timbro e firma

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

PROVVEDITORATO alle OO.PP. per il Lazio

OPERA	VETUSTA' (3)	LIV. DI REALIZZ.NE A) Intero progetto B) lotto funzionale	INTESA AMM.NE USUARIA 6E LOTTO FUNZIONALE (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
G.C. OO.EE. CAPITALE								
Tribunale Civile e Penale		A				350		
Facoltà Ingegneria		A				250		
Conservatorio di S. Cecilia		A				180		
M.ro Marina Mercantile		A				60		
Direz. Gen.le Antimafia		A				100		
Dogana Roma S.Lorenzo		A				200		
Caserme CC.								
Ostia Antica		A				60		
Tor de Cenci		A				60		
via A. Musa		A				60		
S. Giovanni		A				60		
Celio		A				100		
Montespaccato		A				60		
TALE						1.540		

n ordine di priorità; (2) Indicare se "SI" o "NO"; (3) Indicare "SI" se l'immobile ha più di 50 anni.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

PROVVEDITORATO alle OO.PP. per il Lazio

N. (1)	OPERA	VETUSTA' (3)	LIV. DI REALIZZ.NE A) intero progetto B) lotto funzionale	INTESA AMM.NE USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
	Riporto						1.540		
13	Intendenza di Finanza		A				200		
14	Museo Etrusco V. Giulia		A				300		
15	Palazzo degli Esami		A				200		
16	Scuola Sup. Pubb. Amm.		A				250		
17	Clinica Pediatrica		A				200		
TOTALE							2.690		

(1) In ordine di priorità; (2) Indicare se "SI" o "NO"; (3) Indicare "SI" se l' immobile ha più di 50 anni.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

PROVVEDITORATO alle OO.PP. per il Lazio

N. (1)	OPERA	VETUSTA' (3)	LIV. DI REALIZZ.NE A) Intero progetto B) lotto funzionale	INTESA AMM.NE USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE (2)	- FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
	PROVINCIA DI LATINA								
1	Comm.to P.S. Gaeta		A				150		
2	CC. Fondi		A				90		
3	CC. Pontinia		A				60		
	O T A L E						300		

(1) In ordine di priorità; (2) Indicare se "SI" o "NO"; (3) Indicare "SI" se l' immobile ha più di 50 anni.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

PROVVEDITORATO alle OO.PP. per il Lazio

N. (1)	OPERA	VETUSTA' (3)	LIV. DI REALIZZ.NE A) Intero progetto B) lotto funzionale	INTESA AMM.NE USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
	PROVINCIA DI VITERBO								
1	Museo di Tarquinia		A				250		
2	Museo di Vulci		A				110		
3	Procura della Repubblica		A				200		
4	Caserma G.F. Tarquinia		A				100		
TOTALE							660		

) In ordine di priorità; (2) Indicare se "SI" o "NO"; (3) Indicare "SI" se l' immobile ha più di 50 anni.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

PROVVEDITORATO alle OO.PP. per il Lazio

N. (1)	OPERA	VETUSTA' (3)	LIV. DI REALIZZ.NE A) Intero progetto B) lotto funzionale	INTESA AMM.NE USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
	PROVINCIA DI RIETI								
1	Caserma VV.FF. Rieti		A				130		
2	Prefettura Rieti		A				110		
3	CC Accumuli		A				110		
	OTALE						350		

(1) In ordine di priorità; (2) Indicare se "SI" o "NO"; (3) Indicare "SI" se l' immobile ha più di 50 anni.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

PROVVEDITORATO alle OO.PP. per il Lazio

N. (1)	OPERA	VETUSTA' (3)	LIV. DI REALIZZ.NE A) Intero progetto B) lotto funzionale	INTESA AMM.NE USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997 -
	RIEPILOGO								
	G.C. OO.EE. CAPITALE						2.690		
	PROVINCIA DI LATINA						300		
	PROVINCIA DI VITERBO						660		
	PROVINCIA DI RIETI						350		
	OTALE						4.000		

In ordine di priorità; (2) Indicare se "SI" o "NO"; (3) Indicare "SI" se l' immobile ha più di 50 anni.

IL PROVVEDITORE
Dott. ROBERTO [illegible]

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

PROVVEDITORATO alle OO. PP. per la Liguria.

OPERA	VETUSTA'	LIV. DI REALIZZ.NE A) intero progetto B) lotto funzionale	INTESA AMM.NE USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
PROVINCIA DI IMPERIA								
IMPERIA - Caserma Gruppo G.d.F.		A	SI			200		
PROVINCIA DI LA SPEZIA								
LA SPEZIA - Caserma G.d.F. Santini		A	SI			200		
TALE						400		

ordine di priorità; (2) Indicare se SI o NO

IL PROVVEDITORE REGIONALE
(Dott. G. Cantarini)

PROVVEDITORATO OO.PP. GENOVA

MINISTERO LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali

Ufficio Piani e Programmi

CAP. 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

Provveditorato alle OO.PP.per la Regione Lombardia - Provincia di MILANO Pag. 1

Opera	Int. Storico	Liv.di Realizzazione A) intero progetto B) lotto funzionale	Intesa Amm.ne Usuaria se lotto funzionale (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
ficio in uso Min.LL.PP.	S	A) 350		250		100		
erma Polizia Stradale	N	A) 300			100	200		
. Denaturanti di Stato	N	A) 300			100	200		
ceo Artistico	N	A) 200		100	100			
ana Via Vallellina	N	A) 300		300				
Collegio delle Fanciulle	S	A) 350		150	140	60		
rma CC. Crescenzago	N	A) 150			100	50		
miss. Pol. Stato S.Siro	N	A) 150		150				
. Via Staro	N	A) 140			140			
i Finanziari Rho	N	A) 150				150		
rme CC.provincia Milano	N	A) 580				580		
LE		2.970				1.340		

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ivo Bizzaro)

MINISTERO LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali

Ufficio Piani e Programmi

CAP. 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

Provveditorato alle OO.PP.per la Regione Lombardia - Provincia di COMO Pag. 2

Opera	Int. Storico	Liv.di Realizzazione A) intero progetto B) lotto funzionale	Intesa Amm.ne Usuaria se lotto funzionale (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
ma Polizia Stradale	N	A) 100		100				
Finanzieri Lecco	N	A) 50		50				
di confine	N	A) 650			150		250	250
Finanzieri	S	A) 400			100		150	150
storio Astr. Merate	S	A) 150				150		
a G d F.	N	A) 300				100	100	100
		1.650				250		

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ivo Blasco)

MINISTERO LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali

Ufficio Piani e Programmi

CAP. 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

Provveditorato alle OO.PP.per la Regione Lombardia - Provincia di PAVIA Pag. 3

Opera	Int. Storico	liv.di Realizzazione A) intero progetto B) lotto funzionale	Intesa Amm.ne Usuaria se lotto funzionale (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
Prefettura	S	A) 250		250				
Certosa di Pavia	S	A) 200			150	50		
Università	S	A) 650		150	185		165	150
Uffici Finanziari	S	A) 200			100	100		
Uffici Finanziari Vigevano	S	A) 150			150			
TOTALE		1.450				150		

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ivo Blasco)

MINISTERO LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali

Ufficio Piani e Programmi

CAP. 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

Provveditorato alle OO.PP.per la Regione Lombardia - Provincia di BERGAMO Pag. 4

Opera	Int. storico	Liv.di Realizzazione A) intero progetto B) lotto funzionale	Intesa Amm.ne Usuaria se lotto funzionale (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
Caserme CC.nella provincia	N	A) 180		50	100	30		
G.d.F via Partigiani	S	A) 120			120			
Palazzo Libertà	S	A) 200			100	100		
Uffici II DD. -Registro Ponte S Pietro	S	A) 100		50	30	20		
G d F Via Cassina	N	A) 120		120				
Palazzo Uffici Statali	S	A) 80		80				
Ufficio Registro Lovere	S	A) 100		100				
TOTALE		900				150		

MINISTERO LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali

Ufficio Piani e Programmi

CAP. 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

Provveditorato alle OO.PP.per la Regione Lombardia - Provincia di BRESCIA Pag. 5

Opera	Int. storico	Liv.di Realizzazione A) intero progetto B) lotto funzionale	Intesa Amm.ne Usuaria se lotto funzionale (2)	FINANZIAMENTI (in milioni)				
				ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
[illegible] di Salo	S	A) 180		30	30		60	60
[illegible] S. Caterina	S	A) 120			120			
[illegible] CC nella provincia	N	A) 420		120	200	100		
[illegible] Finanziari	S	A) 300		100	100			100
[illegible] Sorlini-Genio C	S	A) 50		50				
[illegible] Incisioni Rupestri	S	A) 100		100				
[illegible]	N	A) 100				100		
[illegible] dello Stato	S	A) 50				50		
[illegible] Finanziari Salò	S	A) 100				100		
[illegible] Ferroviari	S	A) 50				50		
[illegible]		1.470				400		

MINISTERO LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali

Ufficio Piani e Programmi

CAP. 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

Provveditorato alle OO.PP.per la Regione Lombardia - Provincia di CREMONA

Opera	Int. storico	Liv.di Realizzazione A) intero progetto B) lotto funzionale	Intesa Amm.ne Usuaria se lotto funzionale (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
[illegible] Carmelitani in [illegible]	S	A) 50			50			
[illegible] PS Crema	N	A) 150		50		60	40	
[illegible] Parrighettone	N	A) 150				50	50	50
[illegible] Ippico	N	A) 150			150			
[illegible] Stradale	N	A) 150			100	50		
[illegible] PS Crema	N	A) 50		50				
[illegible]	S	A) 150		50	100			
[illegible] S Martino	S	A) 150		50	100			
[illegible] Segramoso	S	A) 50				50		
[illegible] del Registro	N	A) 50				50		
[illegible] Forestale dello Stato	N	A) 50		50				
[illegible] Parrighettone	S	A) 200		200				
[illegible]		1.350				260		

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ilvo Blasco)

MINISTERO LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali

Ufficio Piani e Programmi

CAP. 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

Provveditorato alle OO.PP.per la Regione Lombardia - Provincia di VARESE Pag. 4

Opera	Int. storico	Liv.di Realizzazione A) intero progetto B) lotto funzionale	Intesa Amm.ne Usuaria se lotto funzionale (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
[illegible] P.S. Busto A.	N	A) 100		100				
[illegible] F.S. Gallarate	N	A) 100		100				
[illegible] Finanziari Busto A.	N	A) 100		100				
[illegible] di Stato	S	A) 100		100				
[illegible] di Varese	S	A) 300		100	200			
[illegible] Finanziari	S	A) 100			100			
[illegible] Finanziari Saronno	N	A) 100			100			
[illegible] Circond Busto A	N	A) 200					100	100
[illegible] Circondariale	N	A) 100					100	
[illegible] Porto Ceresio	N	A) 100						100
[illegible] Finanziari Gallarate	N	A) 50				50		
[illegible] CC nella provincia	N	A) 200				200		
[illegible]		1.550				250		

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Biasco)

MINISTERO LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali

Ufficio Piani e Programmi

CAP. 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

Provveditorato alle OO.PP.per la Regione Lombardia - Provincia di SONDRIO Pag. 8

Opera	Int. storico	Liv.di Realizzazione A). intero progetto B) lotto funzionale	Intesa Amm.ne Usuaria se lotto funzionale (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
Caserma CC.	N	A) 80		80				
Caserma CC.Villa Chiavenna	N	A) 40		40				
Caserma CC. di Tirano	S	A) 40		40				
Caserma CC. Chiavenna	N	A) 40		40				
Caserma CC. Lebio	N	A) 50				50		
G.d.F. di via Rota	N	A) 200			200			
Convitto naz. G. Piazzi	S	A) 100				100		
Valico Monte Spluga	S	A) 50				50		
TOTALE		600				200		

MINISTERO LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali

Ufficio Piani e Programmi

CAP. 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

Provveditorato alle OO.PP.per la Regione Lombardia - RIEPILOGO Pag. 9

Opera	Int. storico	Liv.di Realizzazione A) intero progetto B) lotto funzionale	Intesa Amm.ne Usuaria se lotto funzionale (2)	FINANZIAMENTI (in milioni)				
				ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO . 1996	ANNO 1997
MILANO		2.970				1.340		
COMO		1.650				250		
PAVIA		1.450				150		
VARESE		1.550				250		
SONDRIO		600				200		
BERGAMO		900				150		
BRESCIA		1.470				400		
CREMONA		1.350				260		
TOTALE		11.940				3.000		

IL PROVVEDITORE

(Dott. Ing. Biasco)

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

PROVVEDITORATO alle OO.PP. per le MARCHE

N. (1)	OPERA	VETUSTA' (3)	LIV. DI REALIZZ.NE A) Intero progetto B) lotto funzionale	INTESA AMM.NE USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
1	BORGO PACE (PS): Comune		A				180		
2	OSIMO (AN): Nuovo Museo Diocesano		A				34		
3	MATELICA (MC): Ascensore sede C.		A				300		
4	ANCONA: XVI Legione G. di F.		A				300		
5	CAMERINO (MC):Comando CC.		A				100		
TOTALE							914		

IL PROVVEDITOR

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

Ufficio Piani e Programmi

Allegato alla nota 3234
in data 11.5.95

Capitolo 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

PROVVEDITORATO alle OO.PP. per il Molise-Campobasso

N. (1)	OPERA	VETUSTA' *)	LIV. DI REALIZZ.NE A) Intero progetto B) lotto funzionale	INTESA AMM.NE USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
1	Lavori abbattimento								
	barriere architettoniche								
	Corte dei Conti e UTE								
	CAMPOBASSO	SI				100	200		
2	Lavori abbattimento								
	barriere architetto-								
	niche Provv.to OO.PP.								
	CAMPOBASSO	NO				100	200		
TOTALE							400		

*) VETUSTA'
SI > 50 anni
NO < 50 anni

EXCEL/progr 35

IL PROVVEDITORE

Legato alla nota n° 3539 del 4 AGO. 1995

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Programma Interventi di Edilizia Demaniale

PROVVEDITORATO alle OO.PP. per il Piemonte e la valle d'Aosta (QUADRO RIEPILOGATIVO)

OPERA	VETUSTA' (3)	LIV. DI REALIZZ.NE A) Intero progetto B) lotto funzionale	INTESA AMM.NE USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
ALESSANDRIA						100		
ASTI						--		
NOVARA						100		
TORINO						1.000		
CUNEO						--		
AOSTA						--		
BIELLA						--		
VERCELLI						--		
VERBANIA						200		
TOTALE						1.400		

EXCEL/progr 95

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Renato BATTISTA)

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

PROVVEDITORATO alle OO.PP. per Piemonte e Valle d'Aosta — provincia di Alessandria

OPERA	VETUSTA' (3)	LIV. DI REALIZZ.NE A) Intero progetto B) lotto funzionale	INTESA AMM.NE USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996 (*)	ANNO 1997 (*)
CARABINIERI								
C. Scapaccino (AL)	SI			-	100	100		
ALTRE AMMINISTRAZIONI								
Prefettura AL	SI			200	200	-		
Motorizzazione Civile AL				100	50	-		
Uffici Finanziari AL				100	-	-		
TOTALE:						100		

(*) Per gli anni '96 - '97 non vengono riportati i finanziamenti in quanto non programmabili

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Renato BATTISTA)

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 **Programma interventi di Edilizia Demaniale**

PROVVEDITORATO alle OO.PP. per Piemonte e Valle d'Aosta provincia di ASTI

OPERA	VETUSTA' (3)	LIV. DI REALIZZ.NE A) Intero progetto B) lotto funzionale	INTESA AMM.NE USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996 (*)	ANNO 1997 (*)
ARIE AMMIN.NI								
Uffici Finanziari AT	SI	A	SI	50	50	-		
QUESTURA AT	SI	A	SI	20	50	-		
*) Per gli anni '96 - '97 non vengono riportati i finanziamenti in quanto non programmabili								

A L E:

EXCEL/progr 95

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Renato BATTISTA)

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

PROVVEDITORATO alle OO.PP. per il Piemonte e la Valle d'Aosta provincia di NOVARA

OPERA	VETUSTA' (3)	LIV. DI REALIZZ.NE A) Intero progetto B) lotto funzionale	INTESA AMM.NE USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996 (*)	ANNO 1997 (*)
CARABINIERI								
Domodossola)CC. Carabinieri		A	SI	100	50	50		
GUARDIA DI FINANZA								
Guardia di Finanza di NO	SI	A	SI	100	200	--		
Domodossola)Guardia di Finanza		A	SI	100	50	--		
Questura NO	SI	A	SI	50	50	50		
TALE:						100		

(*) Per gli anni '96 - '97 non vengono riportati i finanziamenti in quanto non programmabili

EXCEL/progr 95

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Renato BATTISTA)

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

PROVVEDITORATO alle OO.PP. per il Piemonte e la Valle d'Aosta — provincia di VERBANIA

OPERA	VETUSTA' (3)	LIV. DI REALIZZ.NE A) Intero progetto B) lotto funzionale	INTESA AMM.NE USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
GUARDIA DI FINANZA								
Guardia di Finanza	SI	A	SI	--	--	200		
TOTALE						200		

EXCEL/progr 05

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Renato BATTISTA)
timbro e firma

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Programma Interventi di Edilizia Demaniale

PROVVEDITORATO alle OO.PP. per il Piemonte e la valle d'Aosta provincia di Torino

OPERA	VETUSTA' (3)	LIV. DI REALIZZ.NE A) Intero progetto B) lotto funzionale	INTESA AMM.NE USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996 (*)	ANNO 1997 (*
GUARDIA DI FINANZA								
C.Duca d'Aosta - TO	SI	A	SI	150	-	100		
INTESA AMM. NE								
Uff. Finanziari C.so Bolzano 30		A	SI	600	-	150		
Direz. Gen. Entrate TO	SI			-	-	150		
PREFETTURA TO	SI			-	180	-		
Accademia Albertina (TO)	SI	A	SI	-	500	-		
Uff. Ministero Tesoro (TO)	SI	A	SI	-	500	-		
(1) CASERMA PUGNANI (TO)	SI	A	SI			600		
(1) Per gli anni 96 - '97 non vengono riportati i finanziamenti in quanto non programmabili								

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale Esercizio 1995

PROVVEDITORATO alle OO.PP. per la Puglia - Bari -

OPERA	LIV. DI REALIZZAZIONE Al lordo progetto Al lotto funzionale	GESTIONE AMMNE Diretta Delegata	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997	Demaniali SI/NO	Età ETA' ±50ANNI
2-Accademia Belle Arti	A				100			SI	+
1-Caserma CC Bergia	A				100			SI	+
TALE					200				

IL PROVVEDITORE
- Dott. A. [illegible] -

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO PER L'ASSISTENZA E GLI AFFARI TECNICI

PROGRAMMA DI INTERVENTI DI EDILIZIA DEMANIALE -
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE -

CAPITOLO 8419

N.	OPERA	LIVELLO DI REALIZZAZIONE	INTESA AMMINISTRATIVA	FINANZIAMENTI (in milioni)					
				ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997	Tot.
1	CA - LEGIONE CARABINIERI	A)		175					175
2	CA - UFF. FINANZIARI	"			350				350
3	CA - SOPR. ARCHEOLOGICA	"				350			350
4	NU PAL. GIUSTIZIA	"					250		250
5	CA - CLINICHE UNIVERSITARIE	"					250		250
6	CA - ISTITUTI SCIENTIF. E BIOLOGICI	"						250	250
7	SEDI CASERME CC	"					400	800	1200
	SOMMA			175	350	350	900	1.050	2825
	[illegible]				35	35	90	105	265
	TOTALE			175	385	385	990	1.155	3.090

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO LL. PP. CAGLIARI

L'ASSESSORE:
(Ing. PAOLO FADDA)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

PROVVEDITORATO alle OO.PP. per

N. (1)	OPERA	LIV. DI REALIZZ.NE A) intero progetto B) lotto funzionale	INTESA AMM.NE USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
1	SIRACUSA - uffici sanità							
	marittima e pensioni di							
	guerra	A				100		
2	CASERME DEI CARABINIERI							
	di: FLORIDIA, SOLARINO,							
	Frez.Belvedere (Sr.)	A				100		
3	Caserme Carabinieri di :							
	SOLARINO, MELILLI	A				100		
4	CASERME DEI CARABINIERI							
	di:cassaro, BUCCHERI, PACHINO %					120		
					TOTALE	420		
	SI DICHIARA CHE GLI INTERVENTI PROPOSTI SARANNO EFFETTUATI IN EDIFICI DEMANIALI ED IN EDIFICI PRIVATI IN AFFITTO							
	ALL'ARMA DEI CARABINIERI.++++++++++++++++++							
TOTALE								

UFFICIO CHE A COMPETENZA STATALE PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA
L'Ing. CAPO
(Isp. Gen. A. Dotto)

timbro e firma

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

PROVVEDITORATO alle OO.PP. per la Sicilia – Ufficio del Genio Civile a Comp. statale di Messina

N. (1)	OPERA	LIV. DI REALIZZ.NE A) intero progetto B) lotto funzionale	INTESA AMM.NE USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
1	Pretura S. Lucia del Mela	A				50		
2	Pretura di Rometta	A				50		
3	Ostello della Gioventù	A				70		
4	Carcere di Gazzi	A				150		
TOTALE						320		

EXCEL/prog. 86

Uff. Genio Civile-Sez. Stacc. Timbro

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI

Ufficio Piani e Programmi

PAG. 1

Capitolo 8413 Programma Interventi di Edilizia Demaniale

PROVVEDITORATO alle OO.PP. per LA SICILIA - PROVINCIA DI AGRIGENTO

N. (1)	OPERA	LIVELLO DI REALIZZ.NE A) Intero progetto B) lotto funzionale	INTESA AMMINISTR.NE USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE (2)	-FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
1	SCIACCA - ARCHIVIO NOTARILE				250		
TOTALE					250		

Excel/progr 94

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8919 Programma interventi di Edilizia Demaniale

PROVVEDITORATO alle OO.PP. per la Sicilia: Provincia di Caltanissetta.

N. (1)	OPERA	LIV. DI REALIZZ.NE A) Intero progetto B) lotto funzionale	INTESA AMM.NE USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
1	Montedoro (CL)							
	Caserma Carabinieri	A				50		
TOTALE						50		

EXCEL/prog 95

timbro e firma

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

PROVVEDITORATO alle OO.PP. per la Sicilia - Provincia di Catania

N. (1)	OPERA	LIV. DI REALIZZ.NE A) Intero progetto B) lotto funzionale	INTESA AMM.NE USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
1	Caltagirone (CT)							
	Tenenza GG.FF.	A				100		

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

PROVVEDITORATO alle OO.PP. per la Sicilia - Provincia di Catania

N. (1)	OPERA	LIV. DI REALIZZ.NE A) Intero progetto B) lotto funzionale	INTESA AMM.NE USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
1	Caltagirone (CT)							
	Tenenza GG.FF.	A				100		
TOTALE						100		

EXCEL/progr 96

L'INGEGNERE CAPO
(Dr. Ing. Pietro Paolo Mazzarà)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI

Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 - Programma Interventi di Edilizia Demaniale

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP. PER LA TOSCANA - FIRENZE

N°	OPERA	LIVELLO DI REALIZZAZIONE A) intero progetto B) lotto funzionale	INTESA AMMINISTR.NE USUARIA se lotto funzionale (2)	FINANZIAMENTI (in milioni)			
				ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996
1	FI - Corte d'Appello	A		//	//	100.000.000	//
2	FI - Istituto Universitario Europeo	A		//	//	100.000.000	//
3	FI - Accademia Belle Arti	A		//	//	50.000.000	//
4	FI - Biblioteca Nazionale Centrale	A		//	//	100.000.000	
5	GR - Uffici Finanziari	A		//	//	50.000.000	250.000.000
6	SI - Università degli Studi	A		//	//	100.000.000	//
TOTALE						**500.000.000**	

"Ufficio Programmazione e Bilancio (F. Gallo

0103 934 xx

IL PROVVEDITORE
Dott. Ing. Ernesto Reali

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI

Ufficio Piani e Programmi

1995/

apitolo 8419

Programma interventi di Edilizia Demaniale

:VEDITORATO REGIONALE alle OPERE PUBBLICHE per il Trentino-Alto Adige - TRENTO

OPERA	LIVELLO DI REALIZZAZIONE A) INTERO PROGETTO B)LOTTO FUNZIONALE	VETUSTA' +o - 50 ANNI	INTESA AMMINISTRAZIONE USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE	ANNO 1993	ANNO 1994	FINANZIAMENTI ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
TRENTO								
Caserma CC di Trento	A	+ 50				38.000.000		
II	A	+50					50.000.000	
Commissariato Governo di Trento	A	-50				50.000.000		
II	A	-50					50.000.000	
Uffici Finanziari di Mezzolombardo	A	+50				40.000.000		
Ufficio Registro di Cavalese	A	− 50					100.000.000	

1	Intendenza di Finanza di Trento	A	+ 50						200.000.000
	BOLZANO								
1	Caserme Carabinieri varie eliminaz. barriere architettoniche	A					120.000.000		
2	"	A						150.000.000	
3	"	A							150.000.000
TOTALE							248.000.000		

TRENTO 25 MAG. 1995

PROVV.TO REGG.LE ALLE OO.PP. PER IL TRENTINO ALTO ADIGE • TRENTO •

IL PROVVEDITORE
Dott. Ing. Vincenzo MATHOLO

N. 1238

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

PROVVEDITORATO alle OO.PP. per l'Umbria.

N. (1)	OPERA	LIV. DI REALIZZ.NE A) Intero progetto B) lotto funzionale	INTESA AMM.NE USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
1	BARRIERE ARCHITETTONICHE CASERME CC. PERUGIA	A				200000000		
2	UFFICI PUBBLICI PROVVEDITORATO PERUGIA E TERNI	A				190000000		

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

PROVVEDITORATO alle OO.PP. per il Veneto e e la Provincia di Mantova

N. (1)	OPERA	VETUSTA' (3)	LIV. DI REALIZZ.NE A) Intero progetto B) lotto funzionale	INTESA AMM.NE USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
1	BELLUNO - EDIFICI SEDE								
	C.C.	SI					40		
2	MANTOVA - EDIFICI SEDE								
	QUESTURA	SI					50		
3	PADOVA - UFFICI FINAN-								
	ZIARI	SI					60		
4	ROVIGO - PREFETTURA	SI					50		
5	TREVISO - EDIFICIO DEM.								
	SEDE UFF. FINANZ.	SI					45		
6	VENEZIA - PALAZZO 2000	NO					50		
	TOTALE								

EXCEL/progr 95

(1) In ordine di priorità; (2) Indicare se "SI" o "NO"; (3) Indicare "SI" se l' immobile ha più di 50 anni.

IL PRESIDENTE PROVVEDITORE ALLE OO. PP.
(dott. ing. [illegible] Setaro)

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SS. SS.

Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Programma interventi di Edilizia Demaniale

PROVVEDITORATO alle OO.PP. per il Veneto e la Provincia di Mantova

N. (1)	OPERA	VETUSTA' (3)	LIV. DI REALIZZ.NE A) Intero progetto B) lotto funzionale	INTESA AMM.NE USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE (2)	FINANZIAMENTI (in milioni) ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
7	VERONA - EDIFICI DEM. SEDE								
	C.C. POLIZIA DI STATO G.								
	di F. E EDUCANDATO STATA-								
	LE AGLI ANGELI	SI					50		
8	VICENZA - EDIFICI SEDE								
	C.C. G. di F. POLIZIA DI								
	STATO	SI					50		
	TOTALE						395		

EXCEL/progr 95

(1) In ordine di priorità; (2) Indicare se "SI" o "NO"; (3) Indicare "SI" se l' immobile ha più di 50 anni.

IL PRESIDENTE PROVVEDITORE ALLE OO. PP.
(dott. ing. Felice Setaro)

MODULARIO Lavori Pubblici - 56

MOD. 7/4

Ancona, lì 27 MAR. 1996

Ministero dei Lavori Pubblici
PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
PER le Marche - ANCONA

Sezione Programmazione
Prot. N° 2493 Allegati

Al LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
R O M A

Risposta al Foglio N° DAS/706/1/DAS/RPH
del 22.01.1996

OGGETTO: ART. 41 comma 8 L. 104 del 05.02.1992.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
Protocollo N. 4903/1/DAS/RPH
ARRIVO

e.p.c. AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
GABINETTO DEL SIG. MINISTRO
R O M A

AL MINISTERO LL.PP.
DIREZ. GEN.LE EDILIZIA STATALE E SS.SS.
SEGRETERIA
R O M A
(rif. nota 112 del 27.02.96)

In riferimento alla nota a margine indicata, si trasmettono i dati di seguito riportati, relativi ad interventi inseriti nei programmi di questo Provveditorato anni 1994/1995 per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

1) S.SEVERINO MARCHE (MC) - Edificio ex Palazzo dei Governatori.
Finanziamento esercizio 1994.
Progetto redatto da professionista esterno all'Amministrazione all'uopo incaricato mediante convenzione stipulata in data 21.12.1994.
Importo complessivo dell'intervento £. 238.794.345= di cui

97.350.700= per lavori al netto del ribasso d'asta del 4,91%
vori aggiudicati mediante licitazione privata in data 07.12.1995
'impresa CO.EDIL. di Battipaglia (SA).

ERATA - Edificio sede della Prefettura e Questura.
anziamento esercizio 1994.
getto redatto da professionista esterno all'Amministrazione all'uopo
aricato mediante convenzione stipulata in data 27.12.94.
orto complessivo dell'intervento £. 297.565.070= di cui
45.921.545= per lavori al netto del ribasso d'asta del 6,73%.
ori aggiudicati mediante licitazione privata in data 15.12.1995 alla
ta Calvà Sandro di S.Ginesio (MC).

.ENTINO (MC) - Abbazia di Fiastra.
anziamento esercizi 1994/95
getto approvato in data 27.12.1995 nell'importo complessivo
140.000.000 milioni di cui £. 117.337.948 per lavori.
lavori saranno eseguiti in economia a cura del Servizio Operativo
diante cottimo previa gara uffciosa.

IMO - Nuovo Museo Diocesano
nanziamento di £. 34 milioni es. fin. 1995
ogetto redatto a cura dell'Arcidiocesi di Ancona - Osimo in corso di
elaborazione da parte del Servizio Operativo.

RGO PACE (PS) - Sede Comune
nanziamento di £. 180 milioni es.fin. 1995.
incarico di progettazione deve essere affidato a libero
ofessionista.
è in attesa dell'assegnazione del finanziamento delle spese di
ogettazione sul Cap. 1124.

ICONA - Sede XVI Legione della Guardia di Finanza.
.nanziamento di £. 300 milioni es.fin. 1995.

MODULARIO
Lavori Pubblici - 63

Mod. 8/1

Segue

Il progetto è in fase di redazione da parte del competente Servizio Operativo.

7) MATELICA (MC) - Sede Comune
Finanziamento di £. 300 milioni es.fin. 1995.
L'intervento è in fase di progettazione.

IL PROVVEDITORE

GVA/pc

MODULARIO
LL. PP. - 73

MOD. 9/4

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'UMBRIA PERUGIA

UFFICIO TECNICO

ALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI
SOCIALI
ROMA

PROTOCOLLO N. 1668

DEL 25 MAR. 1996

RIF. A NOTA N.DAS/706/1/DAS/RPH
DEL 22.01.96

ALLEGATI:

OGGETTO: art. 41 comma 8 legge 104 del 05.02.92

E,P.C. AL MINISTERO DEI LAVORI
PUBBLICI
UFFICIO DI GABINETTO DEL
SIG. MINISTRO
ROMA

4774/1/DAS/RPH
ARRIVO

E,P.C. AL MINISTERO DEI LAVORI
PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE DELL'EDILIZIA
STATALE E SERVIZI SPECIALI
SEGRETERIA
ROMA

In riferimento alla nota che si riscontra, si trasmettono i dati di competenza di questo Ufficio relativi ad interventi, eseguiti o in corso di esecuzione, con i fondi di cui al Capitolo 8419 (Adeguamento delle strutture pubbliche e private ad uso pubblico, per l'eliminazione delle barriere architettoniche) per l'anno finanziario 1995.

CAPITOLO 8419 INTERVENTI ESEGUITI NELL'ANNO 1995

Eliminazione barriere architettoniche alla Galleria Nazionale dell'Umbria - Soprintendenza ai BB.AA.AA.AA.SS. in Perugia (edificio Comunale).

Importo progetto L. 180.000.000

1 - APR. 1996

Eliminazione barriere architettoniche alla sede della Avvocatura Distrettuale dello Stato in Perugia.
Importo progetto L. 200.000.000

Eliminazione barriere architettoniche alla sede della Soprintendenza ai BB.AA.AA.AA.SS. dell'Umbria in Perugia.
Importo progetto L. 165.000.000

P IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. G. CECERE)
IL CAPO DELL'UFFICIO TECNICO
(Dr. Ing. A. Gardenal)

10/PRESCONS

MODULARIO Lavori Pubblici - 56

MOD. 14

13 MAR. 1996 19

Ministero dei Lavori Pubblici
PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
PER il Molise-Campobasso

Al la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli Affari Sociali R O M A

Sezione
Prot. N° 1318 Allegati
1319

Risposta al Foglio N° DAS/706/1 DAS/RI del 22.01.96

OGGETTO: Art.41 - Comma 8 - Legge n.104 del 5.2.1992

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
27 MAR. 1996
Protocollo N. 2466/1/DAS/RPH

e p.c. Ministero dei LL.PP.
Direzione Generale Edilizia
Statale e Servizi Speciali
Segreteria R O M A

Con nota 27.2.1996 n.112 la Direzione Generale in indirizzo ha chiesto a questo Istituto di trasmettere a codesto Dipartimento i dati di competenza di questo Istituto medesimo relativi agli interventi programmati per l'esercizio finanziario 1995 Capitolo 8419 del bilancio di previsione del Ministero dei LL.PP. e che di seguito si riportano:

1) Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche all'edificio sede dell'UTE e Corte dei Conti in Campobasso (oltre Assessorato LL.PP.) £.200.000.000

2) Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche all'edificio sede del Provveditorato Regionale alle OO.PP. Statali per il Molise (oltre Assessorato Urbanistica) £.200.000.000

Detti interventi, purtroppo, risultano di difficile definizione progettuale, giacchè interessano edifici per i quali non è agevole applicare le norme del Regolamento approvato con D.P.R. 27.4.1978 n.384-.

In particolare, risultano di impossibile realizzazione le installazioni di ascensori aventi capienza di n.11 posti senza dover effettuare stravolgimenti sostanziali delle strutture esistenti, laddove possibile ricadendo la quasi totalità del territorio Molisano in zona sismica di 2° categoria.

26 MAR. 1996

Per completezza, comunque, corre altresì l'obbligo di segnalare che in passato questo Istituto, oltre che effettuare specifici interventi per la eliminazione delle barriere architettoniche con i finanziamenti assentiti sul capitolo 8419, ha anche operato la detta eliminazione delle barriere nell'ambito dei lavori di straordinaria manutenzione effettuati con finanziamenti imputati ad altri capitoli di spesa.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL PROVVEDITORE
(Ing.Guglielmo Fabbri)

TRIVIS

MODULARIO Lavori Pubblici - 581

MOD. 7/4

1 3 MAR. 1996 19

Ministero dei Lavori Pubblici
PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
PER LA PUGLIA - BARI

Sezione
Prot. N.° 2785 *Allegati*

Al MINISTERO DEI LL.PP.GABINETTO
DEL MINISTRO-Piazzale Porta Pia n°1
- R O M A -

e,p.c. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI SOCIALI
- R O M A -

Risposta al Foglio N.°
del

OGGETTO: Legge 104/92 - art.41/86-Assistenza,integrazione sociale e diritti delle persone handicappate -

Con riferimento alla nota FAX 22.01.96 n°DAS/706/1/DAS/RPH, pervenuta a questo Provveditorato il 24.02. c.a., di seguito si riportano gli impegni assunti sul Cap.8419 del bilancio dello Stato anno 95 relativi ad interventi programmati da questo Istituto per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

-**TARANTO**:C.C. DE CAROLIS - £.250 milioni

D.P. n°15630 del 28.12.95 - Impegno residui 94.

-**LECCE**:Uffici Finanziari - £.100 milioni

D.P. n°1524 del 5.02.96 - Impegno fondi 95.

-**BARI**:Caserma BERGIA - £.100 milioni

D.P. n°15342 del 20.12.95 - Impegno fondi 95

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
2 2 MAR 1996
Protocollo N. 4157/1 DAS/RPH
ARCHIVIO

IL PROVVEDITORE

21 MAR. 1996

MODULARIO Lavori Pubblici - 56

1 MAR. 1996 MOD. 47

19

Ministero dei Lavori Pubblici

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
PER LA TOSCANA - FIRENZE

Sezione PROGR. E BILANCIO

Prot. N.° 2120 *Allegati*

Al LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI
ROMA

Risposta al Foglio N.° ..... *del* .....

OGGETTO Legge 104/92, art. 41, comma 8.
Abbattimento delle barriere architettoniche.

PER GLI AFFARI SOCIALI
18 MAR. 1996
Protocollo N. 3971/1/DAS/RPH
ARRIVO

e, p.c. AL MINISTERO DEI LL.PP.
DIREZIONE GENERALE
EDILIZIA STATALE E SS.SS.
UFF. SEGRETERIA
ROMA

Con riferimento alla richiesta di cui alla nota n° DAS/706/1/DAS/RPH, in data 22 Gennaio 1996, qui trasmessa dal Ministero dei LL.PP. con nota n° 112, in data 27 Febbraio 1996, si comunica quanto segue.

I fondi a disposizione di questo Istituto per l'abbattimento delle barriere architettoniche sul capitolo 8419 del bilancio di questa Amministrazione ammontano a £. 500.000.000, e sono stati assegnati con D.M. n° 1485, in data 7 Agosto 1995.

Il relativo programma degli interventi è in corso di progettazione, trattandosi di fondi impegnabili entro il 31 Dicembre 1996.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Ernesto Reali)

F.Gallo / fg
a:prot2120.doc

18 MAR. 1996

MODULARIO LL. PP. 73

Mod. 9/4

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE — TRENTO

Trento, 01.03.1996

Prot.n .1328
Sez. Contratti

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento degli Affari Sociali
Rif. nota n. DAS/706/1/DAS/RPH del 22.01.1996
ROMA

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
11 MAR 1996
Protocollo N. 3381/1/DAS/RPH
ARRIVO

e p.c. **Al Ministero dei Lavori Pubblici**
Direzione Generale dell'Edilizia Statale
e Servizi Speciali
Divisione Segreteria
Rif. nota n. 112 del 27.02.1996
ROMA

OGGETTO: **Art. 41 - comma 8 - Legge 104 del 5.2.1992.**

In ottemperanza alla normativa indicata in oggetto, si riportano qui di seguito i lavori appaltati nel corso del 1995 con i fondi assegnati dal Ministero dei LL.PP. sul Cap. 8419:

1) Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche presso il Convitto Nazionale "D. Chiesa" di Bolzano £.208.453.000.=

2) Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche presso il Commissariato del Governo di Trento £. 44.537.758.=

3) Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche presso l'Ufficio delle Imposte Dirette di Borgo Valsugana £. 63.114.480.=

4) Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche presso la Caserma dei CC di Trento £.105.830.320.=

5) Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche presso il Convitto Nazionale "D. Chiesa" di Bolzano
Perizia di variante e suppletiva £. 25.552.655.=

6) Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche presso gli Uffici Finanziari di Mezzolombardo £.140.000.000.=

7) Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche presso la Pretura di Bressanone
Perizia di variante e suppletiva £. 3.806.697.=

IL PROVVEDITORE
IL VICE PROVVEDITORE
Dr. Alfio Pr[illegible]

MODULARIO Lavori Pubblici - 56

MOD. 7/4

29 FEB. 1996 19

Ministero dei Lavori Pubblici
PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
PER LA BASILICATA - POTENZA

Alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Dipartimento degli Affari Sociali
ROMA

Sezione Segr. Vice Pr.
Prot. N.° 2532 *Allegati*

Risposta al Foglio N.°
del

OGGETTO: Art. 41, Comma 8 legge 104 del 5.2.92.

Si trasmettono i dati relativi alla gestione per l'anno 1995 degli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche di competenza di questo Provveditorato e rientranti nella disciplina della legge 104/92.

Ad ogni buon fine si precisa che nell'esercizio 1995 gli interventi in corso hanno riguardato la sola provincia di Matera, relativamente alla attuazione programma 1994, mentre per l'anno 1995 questo Istituto non ha elaborato alcun programma di interventi in quanto non si sono individuate necessità nelle aree demandate alla competenza istituzionale del Provveditorato.

IL VICE PROVVEDITORE
(Dott.ssa Maria Grazia GIOVENCO)

PER GLI AFFARI SOCIALI
11 MAR. 1996
Protocollo N. 3383/1/0+5/2PH
ARRIVO

MODULARIO LL. PP. 73

MOD. 9/4

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA BASILICATA - POTENZA

CAPITOLO 8419 - PROVINCIA DI MATERA - ESERCIZIO 1995

MATERA Lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche all'immobile sede della Guardia Forestale di Via Nazionale.
Importo £. 100.000.000 I.b.a. £. 86.767.321=
Lavori in corso di appalto
Fondi Programma 1994

BERNALDA (MT) Lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche all'immobile demaniale sede della delegazione Comunale di Metaponto Borgo.
Importo £. 100.000.000 I.b.a. £. 87.938.316=
Lavori in corso di appalto
Fondi Programma 1994

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA
VIA MARINA, 5 - MILANO

DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI SOCIALI
Prot. n. 3573/4/DAS/RPH

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO
DEGLI AFFARI SOCIALI
R O M A

p.c. AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE
DELL'EDILIZIA STATALE
E SERVIZI SPECIALI
R O M A

PROT. n. 4265
REP. I

OGGETTO: ART. 41 COMMA 8 LEGGE 104 DEL 05.02.1992.

In osservanza delle disposizioni impartite dal Superiore Ministero con la nota 112 di Prot. del 27.02.1996, inviata per conoscenza a codesto Dipartimento, si comunica che il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia è in attesa di approvazione del programma relativo al Capitolo 8419 - Esercizio 1996.

La quota destinata allo scrivente Istituto è pari a L. 4.600.000.000 così suddivisi:*

Provincia di Milano	*L. 1.070.000.000*;*
Provincia di Como	*L. 450.000.000*;*
Provincia di Pavia	*L. 700.000.000*;*
Provincia di Varese	*L. 500.000.000*;*
Provincia di Sondrio	*L. 350.000.000*;*
Provincia di Bergamo	*L. 280.000.000*;*
Provincia di Brescia	*L. 550.000.000*;*
Provincia di Cremona	*L. 700.000.000*.*

Milano, lì 01 MAR 1996

IL PROVVEDITORE
(DOTT. IVO BLASCO)

vam/VE

MODULARIO Lavori Pubblici - 58

Ministero dei Lavori Pubblici

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CALABRIA - CATANZARO

Sezione P.B.

Prot. N.° 2426 *Allegati* 3

1 MAR. 1996 19

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli Affari Sociali

00100 - ROMA

Risposta al Foglio N.° DAS/706/1/DAS/RI

del 22.1.1996

OGGETTO: Legge 5.2.1992 n.104, art.41, comma 8.

DIPA[illegible]O PER GLI AF[illegible] SOCIALI

1 1 MAR. 1996

Protocollo N. 3392/1/DAS/RPH

ARRIVO

ANTICIPATA X FAX

é,p.c. Al Ministero dei Lavori Pubblici

Direzione Generale dell'Edilizia

Statale e Servizi Speciali

Div. Segreteria

00100 - R O M A

(Rif. a nota n.112 del 27.2.1996)

In relazione alla nota sopradistinta qui' trasmessa dal Ministero dei Lavori Pubblici con nota 27.2.1996 n.112, si trasmettono i dati relativi agli interventi di competenza di questo Istituto, disciplinati dalla legge in oggetto indicata.

Si precisa che gli interventi relativi agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono stati mandati ad effetto e i relativi lavori sono in corso di definizione.

IL PROVVEDITORE

(Dott. Ing. Giulio Cesare PEDICINI)

11 MAR 1996

PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI

29/02/1996

Capitolo: 8419 **Anno LL.PP.:** 1996

Totale Finanziamento per Anno LL.PP.: L. 650.000.000

Settore d'intervento: 091 **Edilizia pubblica: edilizia pubblica**

Priorità	Scheda	Anno	Titolo	Località	Imp.Pr.Preliminare	Imp.Finanziam.	Tipo Finanziamento
1	8	1996	COMANDO GRUPPO CARABINIERI - 154/	VIBO VALENTIA	L. 200.000.000	L. 200.000.000	DIRETTI
2	9	1996	CASERMA GUARDIA DI FINANZA CZ 84/	LAMEZIA TERME	L. 200.000.000	L. 200.000.000	DIRETTI
3	10	1996	CASERMA GUARDIA DI FINANZA CARAVELLI - RC 63/	REGGIO CALABRIA	L. 150.000.000	L. 150.000.000	DIRETTI
4	11	1996	UFFICIO II.DD. - RC 50/	MELITO PORTO SALVO	L. 100.000.000	L. 100.000.000	DIRETTI
						L. 650.000.000	

Totale Finanziamenti: L. 650.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO OO. PP. PER LA CALABRIA
Catanzaro

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Giulio Cesare Pedicini)

PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI

29/02/1996

Capitolo: 8419 **Anno LL.PP.:** 1995

Totale Finanziamento per Anno LL.PP.: L. 600.000.000

Settore d'intervento: 091 **Edilizia pubblica; edilizia pubblica**

Priorità	Scheda	Anno	Titolo	Località	Imp.Pr.Preliminare	Imp.Finanziam.	Tipo Finanziamento
1	51	1995	PALAZZO DI GIUSTIZIA - CZ 154/340	VIBO VALENTIA	L. 350.000.000	L. 150.000.000	DIRETTI
2	46	1995	UFFICIO DISTRETTUALE II.DD. CZ 77/68	MILETO	L. 100.000.000	L. 100.000.000	DIRETTI
3	39	1995	CASERMA CARABINIERI CZ 136/103	SOVERATO	L. 150.000.000	L. 150.000.000	DIRETTI
4	53	1995	PALAZZO S.CATERINA - CZ 23/1325	CATANZARO	L. 200.000.000	L. 200.000.000	DIRETTI
						L. 600.000.000	

Totale Finanziamenti: L. 600.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI · OO. PP. PER LA CALABRIA · PROVVEDITORATO Catanzaro

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Giulio Cesare Pedicini)

per la Calabria con sede in
CATANZARO

PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI

29/02/1996

Capitolo: 8419 **Anno LL.PP.:** 1994 **Totale Finanziamento per Anno LL.PP.:** L. 750.000.000

Settore d'intervento: 091 **Edilizia pubblica: edilizia pubblica**

Priorità	Scheda	Anno	Titolo	Località	Imp.Pr.Preliminare	Imp.Finanziam.	Tipo Finanziament
2	51	1995	PALAZZO DI GIUSTIZIA - CZ 154/340	VIBO VALENTIA	L. 350.000.000	L. 200.000.000	DIRETTI
3	78	1994	UFFICI FINANZIARI - CZ 127/49	SERRA SAN BRUNO	L. 150.000.000	L. 150.000.000	DIRETTI
4	57	1995	CASERMA CARABINIERI CZ 84/194	LAMEZIA TERME	L. 200.000.000	L. 200.000.000	DIRETTI
5	47	1995	COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI RC 61/1282	REGGIO CALABRIA	L. 150.000.000	L. 200.000.000	DIRETTI
						L. 750.000.000	

Totale Finanziamenti: L. 750.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
UFFICIO PROVVEDITORATO OO.PP. PER LA CALABRIA Catanzaro

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Giulio Cesare Pedicini)

MODULARIO Lavori Pubblici - 56

MOD. 7/6

-1 MAR. 1996 19

Ministero dei Lavori Pubblici

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CALABRIA - CATANZARO

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli Affari Sociali

00100 - ROMA

Sezione P.B.

Prot. N.° 2426 Allegati 3

Risposta al Foglio N.° DAS/706/1/DAS/RPH del 22.1.1996

OGGETTO: Legge 5.2.1992 n.104, art.41, comma 8.

é,p.c. Al Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale dell'Edilizia
Statale e Servizi Speciali
Div. Segreteria
00100 - R O M A

(Rif. a nota n.112 del 27.2.1996)

.....

In relazione alla nota sopradistinta qui' trasmessa dal Ministero dei Lavori Pubblici con nota 27.2.1996 n.112, si trasmettono i dati relativi agli interventi di competenza di questo Istituto, disciplinati dalla legge in oggetto indicata.

Si precisa che gli interventi relativi agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono stati mandati ad effetto e i relativi lavori sono in corso di definizione.

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Giulio Cesare PEDICINI)

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Giulio Cesare Pedicini)

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

RAMMA LAVORI PUBBLICI

8419 — Anno LL.PP.: 1995

Totale Finanziamento per Anno LL.PP.: L. 600.000.000

ntervento: 091 Edilizia pubblica: edilizia pubblica

Scheda	Anno	Titolo	Località	Imp.Fr.Preliminare	Imp.Finanziam.	Tipo Fina
51	1995	PALAZZO DI GIUSTIZIA - CZ 154/340	VIBO VALENTIA	L. 350.000.000	L. 150.000.000	DIRI
46	1995	UFFICIO DISTRETTUALE IL.DD. CZ 77/68	MILETO	L. 100.000.000	L. 100.000.000	DIRI
39	1995	CASERMA CARABINIERI CZ 136/103	SOVERATO	L. 150.000.000	L. 150.000.000	DIRI
53	1995	PALAZZO S.CATERINA - CZ 23/1325	CATANZARO	L. 200.000.000	L. 200.000.000	DIRI
					L. 600.000.000	

Totale Finanziamenti: L. 600.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI • PROVVEDITORATO OO. PP. PER LA CALABRIA • Circoscrizione Catanzaro

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Carlo Cesare Pedicini)

›GRAMMA LAVORI PUBBLICI

29/02/

ne: 8419 Anno LL.PP.: 1996

Totale Finanziamento per Anno LL.PP.: L. 650.000.000

re d'Intervento: 991 Edificia pubblica: edificia pubblica

tà	Scheda	Anno	Titolo	Località	Imp.Pr.Preliminare	Imp.Finanziam.	Tipo Finanzi
	8	1996	COMANDO GRUPPO CARABINIERI - 154/	VIBO VALENTIA	L. 200.000.000	L. 200.000.000	DIRETT
	9	1996	CASERMA GUARDIA DI FINANZA CZ 84/	LAMEZIA TERME	L. 200.000.000	L. 200.000.000	DIRETT
	10	1996	CASERMA GUARDIA DI FINANZA CARAVELLI - RC 63/	REGGIO CALABRIA	L. 150.000.000	L. 150.000.000	DIRETT
	11	1996	UFFICIO ILDO. - RC 50/	MELITO PORTO SALVO	L. 100.000.000	L. 100.000.000	DIRETT
						L. 650.000.000	

Totale Finanziamenti: L. 650.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI PROVVEDITORATO OO. PP. PER LA CALABRIA CATANZARO

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Giulio Cesare Pedicini)

Provveditorato alle Opere Pubbliche
per la Calabria con sede in
CATANZARO

A LAVORI PUBBLICI

Totale Finanziamento per Anno LL.PP.: L

Anno LL.PP.: 1994

cc 991 Edifici pubblici; edilizia pubblica

Anno	Titolo	Località	Imp.Pr.Preliminare
1993	PALAZZO DI GIUSTIZIA - CZ 154/340	VIBO VALENTIA	L 350.000.0
1994	UFFICI FINANZIARI - CZ 122/49	SERRA SAN BRUNO	L 150.000.0
1995	CASERMA CARABINIERI CZ 84/154	LAMEZIA TERME	L 200.000.0
1995	COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI RC 63/1282	REGGIO CALABRIA	L 150.000.0

Totale Finanziamen

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Provveditorato OO.PP. per la Calabria
Catanzaro

IL PRO
(Dott. Ing.

Ministero dei Lavori Pubblici
Provveditorato alle Opere Pubbliche
per la Calabria con sede in
~~CATANZARO~~

PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI — 29/02/1996

Capitolo: 8419 **Anno LL.PP.:** 1994 **Totale Finanziamento per Anno LL.PP.:** L. 750.000.000

Settore d'Intervento: 021 **Edilizia pubblica: edilizia pubblica**

Priorità	Scheda	Anno	Titolo	Località	Imp.Pr.Preliminare	Imp.Finanziam.	Tipo Finanziamento
2	51	1995	PALAZZO DI GIUSTIZIA - CZ 154/340	VIBO VALENTIA	L. 350.000.000	L. 200.000.000	DIRETTI
3	78	1994	UFFICI FINANZIARI - CZ 127/49	SERRA SAN BRUNO	L. 150.000.000	L. 150.000.000	DIRETTI
4	57	1995	CASERMA CARABINIERI CZ 84/194	LAMEZIA TERME	L. 200.000.000	L. 200.000.000	DIRETTI
5	47	1995	COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI RC 61/1282	REGGIO CALABRIA	L. 150.000.000	L. 200.000.000	DIRETTI
						L. 750.000.000	

Totale Finanziamenti: L. 750.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI — PROVVEDITORATO OO.PP. PER LA CALABRIA — Catanzaro

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Giulio Cesare Pedicini)

Napoli, 5 MAR. 1996

Ministero dei Lavori Pubblici

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA NAPOLI

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento degli Affari Sociali
- ROMA

p.c.: All'Ufficio di Gabinetto del Sig. Ministro
Ministero dei LL.PP. - ROMA

Sezione Programmazione e Bilancio
Prot. N°, 6168 *Allegati*
Risposta al Foglio N°,
del

Oggetto: Art. 41 comma 8 Legge n.104 del 5/2/92 - Programma interventi Capitolo 8419 Esercizio 1995 e 1996 di competenza del Provveditorato alla Opere Pubbliche per la Campania.

Al Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale Edilizia Statale e
Servizi Speciali - Segreteria -
ROMA

In riscontro alla nota n.112 del 27/2/96 della Direzione Generale del Ministero dei Lavori Pubblici si trasmette, per i provvedimenti di competenza, copia dei programmi - esercizi finanziari 1995-96 - relativi agli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche delle strutture pubbliche e private ad uso pubblico di competenza di questo Provveditorato.

Il Provveditore
(Dott. Enrico Leggiadro)

DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI SOCIALI
1 8 MAR. 1996
Protocollo N. 3972/1/DAS/RPH
ARRIVO

Ministero dei Lavori Pubblici
DIREZIONE GENERALE
DELL'EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI

Roma, 15 SET. 1995

Al PROVVEDITORATO REGIONALE
ALLE OO.PP. PER LA CAMPANIA
NAPOLI

Divisione 4ª
Prot. N. 2265 *Allegati* 1

Risposta al Foglio N.
del

OGGETTO - Approvazione programma Cap. 8419
Es. 95

F A X

Si trasmette copia del D.M. n. 1967 del 17.7.95 , registrato alla Corte dei conti il 7.8.95 reg. 2 fgl. 34 , con il quale è stato approvato il programma in oggetto specificato proposto da codesto Provveditorato alle OO.PP. con provveditoriale n. 12689 del 19.5.95 per l'importo complessivo di L. 2.000.000.000

Con il medesimo D.M. è stata disposta l'assegnazione a favore di codesto Istituto della suddetta somma sul Cap. 8419 per l'esercizio finanziario corrente.-

IL DIRIGENTE
IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI
(Dr. Marcello Arredi)

Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali
Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Napoli - Programma interventi di Edilizia Demaniale
PROVVEDITORATO alle OO.PP. per la Campania - NAPOLI

Protocollo n. 12689 del 19 MAG. 1995

FINANZIAMENTI IN MILIONI

N.	OPERA	LIVELLO DI REALIZZAZIONE A) intero progetto B) lotto funzionale	Edificio Vincolato Legge 1089/39	INTESA AMMINIST. USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE	ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
1	Accademia di Belle Arti	A	si				150		600
2	Caserma CC.	A	no				200		1.000
3	Caserma Garibaldi	A	si				200		250
4	Caserma GG.FF.	A	no				200	1.000	
5	Caserma P. S.	A	no				200	1.000	
6	Corte dei Conti	A	si				190		400
7	Uffici Finanziari	A	si				200	250	
	TOTALE				0	0	1.340	2.250	2.250

Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali
Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Benevento - Programma interventi di Edilizia Demaniale
PROVVEDITORATO alle OO.PP. per la Campania - NAPOLI

Protocollo n. 12689 del 19 MAG. 1995

FINANZIAMENTI IN MILIONI

N.	OPERA	LIVELLO DI REALIZZAZIONE A) intero progetto B) lotto funzionale	Edificio Vincolato Legge 1089/39	INTESA AMMINIST. USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE	ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
1	Polstrada Questura Alloggi - BN	A	no					40	
2	Istituto Minorile - Airola	A	si					100	100
3	Guardia di Finanza - Bn	A	si				125		40
	TOTALE				0	0	125	140	140

Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali
Ufficio Piani e Programmi

Protocollo n. 12689 del 19 MAG. 1995

Capitolo 8419 Avellino - Programma interventi di Edilizia Demaniale
PROVVEDITORATO alle OO.PP. per la Campania - NAPOLI

FINANZIAMENTI IN MILIONI

N.	OPERA	LIVELLO DI REALIZZAZIONE A) intero progetto B) lotto funzionale	Edificio Vincolato Legge 1089/39	INTESA AMMINIST. USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE	ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
1	Caserma CC. Montemiletto (AV)	A	no				120		
2	Caserme CC. e P.S.	A	no					150	150
3	Lauro Caserma P.S.	A	no				100	100	
4	Caserme GG.FF.	A	no						115
5	Caserme VV.FF.	A	no						150
6	Questura di Avellino	A	no				140	165	
	TOTALE				0	0	360	415	415

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ennio Peggiadro)

Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali
Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Salerno - Programma interventi di Edilizia Demaniale
PROVVEDITORATO alle OO.PP. per la Campania - NAPOLI

Protocollo n. 12689 del 19 MAG. 1995

FINANZIAMENTI IN MILIONI

N.	OPERA	LIVELLO DI REALIZZAZIONE A) intero progetto B) lotto funzionale	Edificio Vincolato Legge 1089/39	INTESA AMMINIST. USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE	ANNO 1993	ANNO 1994	ANNO 1995	ANNO 1996	ANNO 1997
1	Prefettura e Questura	A	no				75		
2	Intendenza Finanza	A	no				50		
3	Provv. OO.PP. (Sez. Staccata)	A	no					150	
4	Caserma CC. De Vita	A	si						100
5	Caserma CC. - Cava	A	no						100
6	Caserma GG.FF. - Cava	A	no					50	
7	Caserma VV.FF.	A	no				50		
	TOTALE				0	0	175	200	200

Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali
Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419	Anno 96	Anno 97	Anno 98
Avellino	415	415	415
Benevento	140	140	140
Caserta	50	0	0
Napoli	2.200	2.250	2.250
Salerno	200	200	150
	3.005	3.005	2.955

Il Provveditore
(Dr.Ennio Mobiglio)

Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali
Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Benevento - Programma interventi di Edilizia Demaniale
PROVVEDITORATO alle OO.PP. per la Campania - NAPOLI

Protocollo n. 30414
del 29 FEB. 1996

N.	OPERA	LIVELLO DI REALIZZAZIONE A) intero progetto B) lotto funzionale	Vetustà	INTESA AMMINIST. USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE	ANNO 1996	ANNO 1997	ANNO 1998
1	Polstrada Questura Alloggi - BN	A	no		40		40
2	Istituto Minorile di Airola	A	si		100	100	
3	Guardia di Finanza Benevento	A	si			40	
4	Ex Casa del Fascio - Montesarchio (BN)	A	si				100
	TOTALE				140	140	140

Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali
Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Avellino - Programma interventi di Edilizia Demaniale
PROVVEDITORATO alle OO.PP. per la Campania - NAPOLI

Protocollo n. 30444
del 29 FEB. 1996

N.	OPERA	LIVELLO DI REALIZZAZIONE A) intero progetto B) lotto funzionale	Vetustà	INTESA AMMINIST. USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE	ANNO 1996	ANNO 1997	ANNO 1998
1	Uffici Finanziari Territorio	A	no		250		
2	Caserme CC. e P.S.	A	no			150	250
3	Lauro Caserma P.S.	A	no				
4	Caserme GG.FF.	A	no			115	
5	Caserme VV.FF.	A	no			150	165
6	Questura di Avellino	A	no		165		
	TOTALE				415	415	415

Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali
Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Caserta - Programma interventi di Edilizia Demaniale
PROVVEDITORATO alle OO.PP. per la Campania - NAPOLI

Protocollo n. 30444
del 29 FEB. 1996

N. :	OPERA	LIVELLO DI REALIZZAZIONE A) intero progetto B) lotto funzionale	Vetustà	INTESA AMMINIST. USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE	ANNO 1996	ANNO 1997	ANNO 1998
1	Reggia di Caserta	A	si		50		
	TOTALE				**50**	**0**	**0**

Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali
Ufficio Piani e Programmi

Protocollo n. 30444
del 29 FEB. 1996

Capitolo 8419 Napoli - Programma interventi di Edilizia Demaniale
PROVVEDITORATO alle OO.PP. per la Campania - NAPOLI

N.	OPERA	LIVELLO DI REALIZZAZIONE A) intero progetto B) lotto funzionale	Vetustà	INTESA AMMINIST. USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE	ANNO 1996	ANNO 1997	ANNO 1998
1	Accademia di Belle Arti	A	si			600	
2	Caserma CC.	A	no			1.000	
3	Caserma Garibaldi	A	si			250	
4	Caserma GG.FF.	A	no		400		400
5	Caserma P. S.	A	no		400		400
6	Corte dei Conti	A	si			400	
7	Uffici Finanziari	A	si		200		250
8	Istituto Ipsia Caselli	A	si		300		300
9	Provveditorato OO.PP.	A	si		200		200
10	Liceo SS.Apostoli	A	si		200		200
11	Archivio Notarile	A	si		100		100
12	Istituto del Fanciullo	A	si		100		100
13	Ex Zecca	A	si		100		100
14	Caserma Bianchini	A	si		200		200
	TOTALE				2.200	2.250	2.250

Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali
Ufficio Piani e Programmi

Capitolo 8419 Salerno - Programma interventi di Edilizia Demaniale
PROVVEDITORATO alle OO.PP. per la Campania - NAPOLI

Protocollo n. 30444 del 29 FEB. 1996

N.	OPERA	LIVELLO DI REALIZZAZIONE A) intero progetto B) lotto funzionale	Vetusta	INTESA AMMINIST. USUARIA SE LOTTO FUNZIONALE	ANNO 1996	ANNO 1997	ANNO 1998
1	Caserma GG.FF. - Battipaglia	A	si		50	50	
2	Provv. OO.PP. (Sez. Staccata)	A	no		50	100	
3	Caserma CC. De Vita	A	si		100		50
4	Caserma CC. - Cava	A	no			50	50
5	Caserma GG.FF. - Cava	A	no				50
	TOTALE				**200**	**200**	**150**

MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PAGINA BIANCA

MODULARIO
Lav. e Prev. Soc. - 3

MOD. 3/A

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

GABINETTO

Roma, 13 MAR. 1996 *19*

Alla ~~Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Affari Sociali~~
00100 ROMA

Prot. N. 57083/G/86/208
Allegati
Risposta al f. N.
del

OGGETTO: Art. 41 comma 8 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104

In riferimento alla nota n. DAS/2739/1/DAS/RPH del 28 febbraio u.s., si trasmette copia della tabella, aggiornata al 30 giugno, 1994 relativa ai lavoratori che hanno fruito delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482 e successive modificazioni, in ambito pubblico e privato.

DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI SOCIALI
1 8 MAR. 1996
Protocollo N. 3973/1/DAS/RPH
ARRIVO

Il Capo di Gabinetto

18 MAR 1996

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO

LAVORATORI FRUENTI DELLA DISCIPLINA SULLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE DI CUI ALLA LEGGE 2.4.1968 N. 482 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI DISPONIBILI

AL 30.6.1994

REGIONI	Inv. ex militari di guerra	Inv. civili di guerra	In servizio	Invalidi del lavoro	Invalidi civili	Sordomuti	Orfani e vedove	Profughi	Ex malati di TBC	Centralinisti ciechi	Vitt. dovere	TOTALE
PIEMONTE	=	1	11	121	8.947	141	398	127	1	11	=	9.798
VALLE D'AOSTA	=	=	1	11	260	3	11	=	=	=	=	294
LOMBARDIA	=	3	21	185	15.726	141	494	73	=	11	=	16.654
TRENTINO A. AD.	=	=	12	59	1.408	30	83	3	=	4	=	1.599
VENETO	=	5	39	202	8.470	122	524	50	=	4	1	9.425
FRIULI VEN.GIUL.	=	3	19	135	2.990	55	240	135	=	8	=	3.593
LIGURIA	=	2	29	120	6.104	83	694	89	1	15	2	7.147
EMILIA ROMAGNA	=	5	29	263	9.833	122	810	120	=	28	2	11.220
TOSCANA	=	61	49	273	7.895	125	1.250	115	=	7	=	9.693
UMBRIA	=	6	38	157	4.055	41	555	20	=	3	=	4.803
MARCHE	=	1	20	173	5.818	103	599	38	=	1	=	6.753
LAZIO	=	560	97	203	15.920	293	2.830	201	=	23	2	20.209
MOLISE	=	2	13	58	2.736	26	322	6	=	13	5	3.181
ABRUZZI	=	7	36	237	5.581	87	1.314	81	1	3	=	7.347
CAMPANIA	=	30	258	1.143	71.300	462	6.800	83	78	29	22	80.293
PUGLIA	1	8	246	1.258	24.311	415	4.103	154	2	58	1	30.549
BASILICATA	=	1	22	63	2.902	56	612	3	1	20	4	3.684
CALABRIA	=	29	187	1.296	10.451	288	8.077	102	14	17	20	20.481
SICILIA	=	61	237	1.367	23.773	783	8.596	556	=	32	19	35.424
SARDEGNA	=	1	60	931	6.939	97	1.495	14	30	47	11	9.622
TOTALE	1	786	1.424	8.343	235.337	3.470	39.919	2.074	128	326	89	291.097

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO

LAVORATORI FRUENTI DELLA DISCIPLINA SULLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE DI CUI ALLA LEGGE 2.4.1968 N. 482 E SUCCE
MODIFICAZIONI OCCUPATI PRESSO AZIENDE PRIVATE ED ENTI PUBBLICI
AL 30.6.1994

REGIONI	Inv. ex militari di guerra	Inv. civili di guerra	In servizio	Invalidi del lavoro	Invalidi civili	Sordomuti	Orfani e vedove	Profughi	Ex malati di TBC	Vitt. doveri	TOTALE
PIEMONTE	293	350	466	1.710	13.665	1.049	5.006	1.090	66	2	24.513
VALLE D'AOSTA	==	1	11	34	669	15	114	3	==	==	847
LOMBARDIA	1.627	403	854	3.116	27.072	1.361	6.595	1.393	2	==	43.223
TRENTINO A. AD.	6	44	297	372	3.143	84	1.055	37	0	==	5.046
VENETO	157	617	370	1.527	10.212	460	3.054	==	==	==	16.405
FRIULI VEN.GIUL.	872	420	242	466	2.706	172	1.407	201	2	==	6.647
LIGURIA	406	399	405	770	5.405	241	2.592	454	==	==	10.839
EMILIA ROMAGNA	111	541	654	1.864	14.461	641	5.227	512	2	==	24.017
TOSCANA	1.576	923	1.273	2.281	9.296	572	4.855	178	==	1	20.957
UMBRIA	15	73	103	424	1.960	96	807	73	==	1	3.552
MARCHE	109	177	292	870	3.992	167	1.828	116	3	1	7.563
LAZIO	2.139	3.598	1.551	2.362	10.198	756	13.187	1.800	==	34	43.625
MOLISE	11	31	49	151	936	39	383	7	==	==	1.607
ABRUZZI	240	247	533	1.302	6.376	248	3.675	558	19	==	13.206
CAMPANIA	522	713	2.135	4.175	15.846	501	10.442	752	==	23	35.109
PUGLIA	887	390	1.131	1.822	6.230	428	4.667	373	7	==	15.935
BASILICATA	55	77	88	263	1.211	65	675	19	1	1	2.455
CALABRIA	11	92	170	389	2.146	137	963	34	11	==	3.953
SICILIA	644	596	1.506	3.269	10.597	888	5.723	771	31	20	23.965
SARDEGNA	189	117	245	641	1.970	94	2.022	38	4	3	5.323
TOTALE	9.958	9.009	12.375	27.832	157.050	7.946	74.273	9.300	156	88	308.787

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

ASSICURATA A.R.

Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni

00100 ROMA

21 3 96 PROT. N. 0010630

DCSR/7/1

Citare nella risposta tutti i dati compresi nel riquadro.

Direzione Centrale Servizi Radioelettrici
Div. VII - Sez. 1

ALLEGATI 6 (di cui 5 progetti)

RISP. AL N. .....

DEL .....

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI -
DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI
c.a. Dott. COSIMO ROSSI
Dr.ssa COMITO FECCHIO
Via Veneto 56
00187 ROMA

p.c. GABINETTO DEL MINISTRO
Ufficio Legislativo SEDE

OGGETTO:

Legge 5 febbraio 1992, nr 104. Legge quadro per l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Si fa riferimento al telegramma inviato da codesto Dipartimento nr. 627 del 23.1.96 con prot. nr. DAS/706/1/DAS/RPH nel quale si rammentava alle Amministrazioni dello Stato che ai sensi dell'art. 41 comma 8 della legge 104/92 si sarebbero dovuti trasmettere gli interventi relativi alla citata legge di propria competenza.

A tale proposito si fa presente che la scrivente con la nota prot. D.C.S.R./7/1/45722 del 22.11.95, che ad ogni buon fine si allega in copia, ha fatto richiesta a codesto Dipartimento al fine di acquisire un competente parere sui progetti inoltrati ai sensi dell'art. 25 della l. 5.2.92 nr 104 che prevede l'erogazione di contributi da parte del Ministero P.T. per la realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione e alla telefonia da parte delle persone portatrici di handicap.

Si resta in attesa di cortese riscontro al fine di porre in essere i necessari adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(DR. A. TATA)

Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni

Direzione Centrale Servizi Radioelettrici
Div. VII - Sez. I

11 95

00100 ROMA
0045722
PROT. N.
DCSR/7.1

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI -
DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI
c.a. Dott. BOLASSI
Via Veneto 56
00187 ROMA

1

ALLEGATI 27 FOGLI
RISP. AL N. .....
DEL .....

p.c. GABINETTO DEL MINISTRO
Ufficio Legislativo SEDE

OGGETTO: Legge 5 febbraio 1992, nr 104. Legge quadro per l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

L'art. 25 della l. 5.2.92 nr 104 prevede l'erogazione di contributi da parte del Ministero P.T. per la realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione e alla telefonia da parte delle persone portatrici di handicap.

La medesima legge, all'art. 42 comma 6 lettera m) autorizza la spesa di £ 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi sopracitati previsti all'art. 25.

A tal fine il Ministero del Tesoro, con decreto n. 178961 del 28.10.92, emanato in attuazione della suddetta norma, aveva istituito per l'anno finanziario 1992 il nuovo capitolo di entrata 280 del bilancio dell'ex Amministrazione P.T. (sovvenzione straordinaria del Ministero del Tesoro per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 25 legge 104/92) con uno stanziamento di 5 miliardi e il nuovo capitolo di spesa 257 (contributi ad enti e privati per lo studio e la realizzazione di progetti per l'accesso ai servizi radiotelevisivi e telefonici) con lo stesso stanziamento di 5 miliardi in conto competenza e cassa.

Tale stanziamento, finanziato dal Ministero del Tesoro soltanto per il 1992, è stato presenta, a seguito dell'assestamento, come residuo passivo nel bilancio 1994 del Ministero PT.

Recentemente, con D.M. 169429-RGS-IGB-DIV IX del 4.8.95, registrato alla Corte dei Conti in data 26.8.95, il Ministero del Tesoro ha provveduto a riassegnare sul cap. n. 1150, di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero P.T. per l'anno finanziario 1995, la somma di £. 5.000.000.000 di cui all'articolo 42 della legge citata in oggetto.

Considerato la scadenza ormai prossima dell'anno in corso, e stante l'esigenza rappresentata dall'Ufficio del Bilancio della

Minuta Torri Allegrini F713

13/XI

Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali di utilizzare entro il corrente mese le somme riassegnate, considerata l'opportunità di acquisire un competente parere al riguardo, si trasmettono a codesto Dipartimento i progetti pervenuti da parte delle società concessionarie del servizio di radiodiffusione pubblica e privata e della telefonia per le finalità di cui all'art. 25 della legge 104/92, con preghiera di esprimere sui medesimi la propria valutazione, fornendo indicazioni sulla loro meritorietà, al fine di poter procedere in tempo utile all'erogazione del contributo previsto dalla normativa in argomento.

Degli allegati progetti, l'Ufficio Legislativo del Gabinetto dell'on.le Sig. Ministro è stato a suo tempo messo a conoscenza con nota DCSR/7/1/5076 del 1.3.95.

IL DIRIGENTE GENERALE
(DR. A. TATA)

F.TO TATA

RTI
Reti televisive italiane soa

Società per azioni
Sede legale 00187 Roma Largo del Nazareno 8
Capitale sociale L. 109.022.000.000 interamente versato
CCIAA Roma 719963 - Tribunale di Roma 187 91
Codice fiscale 06921720154 - Partita iva 03976881007
Uffici Amministrativi
20093 Cologno Monzese (MI) Viale Europa 48
Telefono (02) 2514.1

AMMINISTRAZIONE P.T.
18/05-94 0041185
DIRCENTR. SERV. RADIOELETTR.

Spettabile
Ministero delle Poste
e Telecomunicazioni
Direzione Centrale
Servizi Radioelettrici
Divisione 7a
Viale Europa, 175
00144 ROMA

Milano, 6 maggio 1994.

OGGETTO: Istanza. Legge 5 febbraio 1992: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

La scrivente società R.T.I. S.P.A. - RETI TELEVISIVE ITALIANE - con sede legale in 00187 Roma - Largo del Nazareno, 8 e domicilio contrattuale in 20093 Cologno Monzese (Milano), Viale Europa 48 - Capitale Sociale Lire 109.022.000.000 i.v. - Codice Fiscale 06921720154 - P. IVA: 03976881007 in persona del proprio legale rappresentante (di seguito denominata R.T.I.)

premesso

- che R.T.I. è concessionaria delle emittenti televisive Canale 5, Italia 1 e Rete4;

- che nell'ambito dell'edizione delle ore 17.30 del TG4 (Telegiornale d'informazione), in onda su Rete4, viene già da tempo fornito un servizio di traduzione gestuale a favore delle persone audiolese;

- che è allo studio, presso la stessa società, un progetto analogo a quello sopra descritto, in favore delle persone non vedenti;

chiede

di accedere ai benefici previsti per le iniziative, sia tecniche che finanziarie, di cui al combinato disposto degli art. 25 II° comma, art. 42 VI° comma lettera M, Legge N. 104 del 5 febbraio 1992.

R.T.I. S.P.A. - RETI TELEVISIVE ITALIANE

Dott. Cavalli

UNITÀ OPERATIVE - MILANO

20093 Cologno Monzese (MI) Viale Europa 48 Telefono (02) 2514.1 Telex 316197 FININV I

20093 Cologno Monzese (MI) Via Milano 141 Telefono (02) 253060.1 Telex 316197 FININV I

20090 Segrate (MI) Via Marconi 27 Telefono (02) 2102.1 Telex 316197 FININV I

20090 Segrate (MI) Pal. Cigni (M 2) Telefono (02) 2102.1 Telex 316197 FININV I

20121 Milano Via Secchi 3 Telefono (02) 875887 Telex 316197 FININV I

20121 Milano Via Tortona 15 (ang. Via Forcella) Telex 316197 FININV I

TELECOM ITALIA SPA

Direzione Generale
Area Pianificazione e Controllo Strategico

00196 Roma
Via Flaminia, 189

10.NOV.1994

39904

Si prega di citare nella risposta il
N PCS/STQR - RE/SIA
Rif. Vs del

Spett.le
Direzione Centrale
Servizi Radioelettrici
Div. VII - Sez. I
V.le America, 201

00144 ROMA

Oggetto

Oggetto: **Contributi per la realizzazione di progetti volti a favorire l'accesso alla telefonia da parte delle persone portatrici di handicap (L. 5 febbraio 1992, n.104).**

Si fa riferimento allá Vs. prot. n. 0026009 del 9 giugno u.s., recante richiesta di informazioni dettagliate circa le iniziative intraprese ed i progetti elaborati da parte della scrivente in applicazione della L. n. 104 del 1992, al fine della erogazione dei contributi stanziati dall'art. 42 della legge citata.

A tal proposito, la scrivente allega alcune schede riassuntive degli interventi operati nel campo della telefonia sociale ai sensi dell'articolo 25 della citata legge negli anni 1992 e 1993; le schede contengono elementi di dettaglio circa la motivazione ed in destinatari dei progetti intrapresi, le modalità di impiego dei contributi e la indicazione di altri eventuali contributi percepiti per le medesime finalità.

A disposizione per ogni eventuale informativa o integrazione di notizie, si progono distinti saluti.

TELECOM ITALIA S.p.A.

INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE REALIZZATE DAL SETTORE "TELEFONIA SOCIALE" NEGLI ANNI 1992/1993

Anno 1992

"Progetto di interpretariato per persone disabili nell'udito e nel linguaggio"

Nell'ambito del progetto europeo RACE 1054, in collaborazione con CSELT e l'Assessorato Assistenza e Sanità della Provincia di Torino è stato sperimentato un Centro di interpretariato per disabili dell'udito e/o nel linguaggio, utilizzando come mezzo di comunicazione il videotelefono.

Il centro tramite l'interpretariato (cioè la traduzione dal linguaggio dei segni in parlato e viceversa) ha svolto anche la funzione di centro servizi ed informazioni. L'iniziativa avviata nel luglio '91 ha avuto termine il 31/12/'92.

Costo dell'iniziativa

Motivazione	Spesa sostenuta (IVA esclusa)
Acquisto 15 videotelefoni	540.000.000
Installazione videotelefoni	11.130.000
Realizzazione filmato	47.000.000
Totale	**598.130.000**

Contributi ricevuti

Motivazione	
Finanziamento CEE	150.673.828

Telefonia Pubblica per audiolesi

Telefonia Sociale, nell'ambito del progetto "Insieme - Impegno sociale SIP", ha promosso un progetto di Telefonia Pubblica per audiolesi presso gli aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino.

Nel mese di novembre 1992 sono state installate tre postazioni telefoniche pubbliche sperimentali dotate di DTS (Dispositvo Telefonico per Sordomuti), due in altrettante sale dell'aeroporto "Leonardo Da Vinci" ed una presso l'aeroporto di Ciampino.

Costo dell'iniziativa:

Motivazione	Spesa sostenuta (IVA esclusa)
Acquisto n° 8 DTS	7.240.000

"Insieme - Informazioni al Cittadino"

L'iniziativa, avviata nel 1992 e tuttora in corso, ha lo scopo di fornire ai cittadini informazioni relative a problematiche sociali (tossicodipendenza, handicap, prevenzione sanitaria, volontariato, famiglia, cittadini e pubblica amministrazione).

Il progetto, a cui partecipano in qualità di Fornitori d'Informazioni (F.I.) istituzioni, associazioni di volontariato, enti pubblici e privati, ha visto la realizzazione di numerosi servizi informativi erogati in via telematica attraverso il sistema Videotel.

Costo dell'iniziativa:

Motivazione	Spesa sostenuta (IVA esclusa)
Contratti di collaborazione con due (2) società di servizio per la gestione tecnica del progetto (realizzazione dei servizi, gestione hardware e software, gestione collegamenti Videotel, ecc.)	301.050.000

Anno 1993

"Progetto di interpretariato per persone disabili nell'udito e nel linguaggio"

L'iniziativa è una prosecuzione del progetto RACE 1054 (conclusosi il 31/12/'2), ed è stata sviluppata in collaborazione con l'Assessorato Assistenza e Sanità della Provincia di Torino.

Nell'ambito di tale iniziativa sono stati sperimentati, anche presso le sedi provinciali dell'ENS (Ente Nazionale Sordomuti) apparati di nuova tecnologia come il terminale telematico TIMATIC (in grado di effettuare collegamenti diretti con terminali similari, collegamenti al servizio videotel, gestione di una rubrica telefonica, servizio di segreteria telefonica), e sono stati forniti DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti) ad alcuni Enti locali.

Costo dell'iniziativa

Motivazione	Spesa sostenuta (IVA esclusa)
Acquisto n° 100 terminali TIMATIC	110.000.000
Acquisto n° 30 DTS	27.150.000
Totale	**137.150.000**

"Insieme - Informazioni al Cittadino"

Prosecuzione dell'iniziativa avviata nel 1992

Costo dell'iniziativa:

Motivazione	Spesa sostenuta (IVA esclusa)
Rinnovo contratti per la gestione tecnica dei servizi implementati nel '92 e aggiunta nuovi servizi	752.000.000
Realizzazione filmato	49.500.000
Totale	**801.500.000**

Progetto Disabili

Il "Progetto Disabili", è una iniziativa di Telefonia Sociale realizzata con la collaborazione del Ministero dell'Interno e dell'Ente Nazionale Sordomuti (ENS).

Al fine di rendere immediatamente disponibile l'accesso ai servizi telefonici di emergenza anche ai disabili, in modo specifico ai Sordomuti, le sale operative113 della Polizia di Stato sono state dotate di Dispositivi Telefonici per Sordomuti (DTS) e di stampanti dedicate.

Costo dell'iniziativa:

Motivazione	Spesa sostenuta (IVA esclusa)
Acquisto n° 229 DTS	207.245.000
Acquisto n° 123 stampanti dedicate	82.299.000
Realizzazione video "Soccorso facile con Sip e 113"	50.000.000
Realizzazione video ""DTS e 113 guida all'uso"	49.890.000
Realizzazione video "SIP e 113 soccorso senza barriere"	48.500.000
Totale	**437.934.000**

Insieme - Telefonia Pubblica per gli Ospedali

Con la denominazione di "Insieme - Telefonia Pubblica per gli Ospedali" è stato avviato nel 1993 un progetto che, al fine di agevolare le persone allettate (e quindi impossibilitate a raggiungere un apparecchio telefonico), prevede l'installazione nei reparti di degenza degli ospedali di apparecchi telefonici pubblici trasportabili su carrello,.

L'iniziativa nel 1993 ha interessato 32 strutture ospedaliere site, nella maggior parte dei casi, nei capoluoghi di regione. Telefonia Sociale, nella realizzazione del progetto si è avvalsa della consulenza del Movimento Federativo Democratico (MFD) il quale ha svolto per SIP un indagine statistica sulla Telefonia Pubblica nel Servizio Sanitario Nazionale.

Per 7 dei 32 ospedali, sono stati interessati esclusivamente i reparti pediatrici ove è stato sperimentato un apparecchio telefonico pubblico in versione cordless.

Costo dell'iniziativa:

Motivazione	Spesa sostenuta (IVA esclusa)
Acquisto n° 300 carrelli per trasporto telefono	198.000.000
Acquisto n° 120 apparecchi telefonici pubblici	208.000.000
Acquisto n° 10 apparecchi telefonici pubblici	29.500.00
Acquisto n° 9 fax pubblici	49.900.000
Acquisto n°24 Dispositivi ad altezza variabile	28.800.000
Consulenza MFD	299.000.000
Realizzazione filmato "Insieme - Telefonia pubblica per audiolesi"	20.500.000
Realizzazione filmato "Progetto Salerno"	42.500.000
Totale	**846.729.500**

TELECOM ITALIA

Direzione Servizi
Area Pianificazione e Controllo Strategico

10.NOV.1994

39904

PCS/STQR - RE/SIA

Spett.le
Direzione Centrale
Servizi Radioelettrici
Div. VII - Sez. I
V.le America, 201

00144 ROMA

Oggetto: Contributi per la realizzazione di progetti volti a favorire l'accesso alla telefonia da parte delle persone portatrici di handicap (L. 5 febbraio 1992, n.104).

Si fa riferimento alla Vs. prot. n. 0026009 del 9 giugno u.s., recante richiesta di informazioni dettagliate circa le iniziative intraprese ed i progetti elaborati da parte della scrivente in applicazione della L. n. 104 del 1992, al fine della erogazione dei contributi stanziati dall'art. 42 della legge citata.

A tal proposito, la scrivente allega alcune schede riassuntive degli interventi operati nel campo della telefonia sociale ai sensi dell'articolo 25 della citata legge negli anni 1992 e 1993: le schede contengono elementi di dettaglio circa la motivazione ed in destinatari dei progetti intrapresi, le modalità di impiego dei contributi e la indicazione di altri eventuali contributi percepiti per le medesime finalità.

A disposizione per ogni eventuale informativa o integrazione di notizie, si progono distinti saluti.

TELECOM ITALIA S.p.A.

INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE REALIZZATE DAL SETTORE "TELEFONIA SOCIALE" NEGLI ANNI 1992/1993

Anno 1992

"Progetto di interpretariato per persone disabili nell'udito e nel linguaggio"

Nell'ambito del progetto europeo RACE 1054, in collaborazione con CSELT e l'Assessorato Assistenza e Sanità della Provincia di Torino è stato sperimentato un Centro di interpretariato per disabili dell'udito e/o nel linguaggio, utilizzando come mezzo di comunicazione la videotelefonia.

Il centro tramite l'interpretariato (cioè la traduzione dal linguaggio dei segni in parlato e viceversa) ha svolto anche la funzione di centro servizi ed informazioni. L'iniziativa avviata nel luglio '91 ha avuto termine il 31/12/'92.

Costo dell'iniziativa

Motivazione	Spesa sostenuta (IVA esclusa)
Acquisto 15 videotelefoni	540.000.000
Installazione videotelefoni	11.130.000
Realizzazione filmato	47.000.000
Totale	598.130.000

Contributi ricevuti

Motivazione	
Finanziamento CEE	150.673.829

Telefonia Pubblica per audiolesi

Telefonia Sociale, nell'ambito del progetto "Insieme - Impegno sociale SIP", ha promosso un progetto di Telefonia Pubblica per audiolesi presso gli aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino.

Nel mese di novembre 1992 sono state installate tre postazioni telefoniche pubbliche sperimentali dotate di DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti), due in altrettante sale dell'aeroporto "Leonardo Da Vinci" ed una presso l'aeroporto di Ciampino.

Costo dell'iniziativa:

Motivazione	Spesa sostenuta (IVA esclusa)
Acquisto n° 3 DTS	7.240.000

"Insieme - Informazioni al Cittadino"

L'iniziativa, avviata nel 1992 e tuttora in corso, ha lo scopo di fornire ai cittadini informazioni relative a problematiche sociali (tossicodipendenza, handicap, prevenzione sanitaria, volontariato, famiglia, cittadini e pubblica amministrazione).

Il progetto, a cui partecipano in qualità di Fornitori d'Informazioni (F.I.) istituzioni, associazioni di volontariato, enti pubblici e privati, ha visto la realizzazione di numerosi servizi informativi erogati in via telematica attraverso il sistema Videotel.

Costo dell'iniziativa:

Motivazione	Spesa sostenuta (IVA esclusa)
Contratti di collaborazione con due (2) società di servizio per la gestione tecnica del progetto (realizzazione dei servizi, gestione hardware e software, gestione collegamenti Videotel, ecc.)	301.050.000

Anno 1993

"Progetto di interpretariato per persone disabili nell'udito e nel linguaggio"

L'iniziativa è una prosecuzione del progetto RACE 1054 (conclusosi il 31/12/92), ed è stata sviluppata in collaborazione con l'Assessorato Assistenza e Sanità della Provincia di Torino.

Nell'ambito di tale iniziativa sono stati sperimentati, anche presso le sedi provinciali dell'ENS (Ente Nazionale Sordomuti) apparati di nuova tecnologia come il terminale telematico TIMATIC (in grado di effettuare collegamenti diretti con terminali similari, collegamenti al servizio videotel, gestione di una rubrica telefonica, servizio di segreteria telefonica), e sono stati forniti DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti) ad alcuni Enti locali.

Costo dell'iniziativa

Motivazione	Spesa sostenuta (IVA esclusa)
Acquisto n° 100 terminali TIMATIC	110.000.000
Acquisto n° 30 DTS	27.150.000
Totale	137.150.000

"Insieme - Informazioni al Cittadino"

Prosecuzione dell'iniziativa avviata nel 1992

Costo dell'iniziativa:

Motivazione	Spesa sostenuta (IVA esclusa)
Rinnovo contratti per la gestione tecnica dei servizi implementati nel 92 e aggiunta nuovi servizi	752.000.000
Realizzazione filmato	49.500.000
Totale	801.500.000

Progetto Disabili

Il "Progetto Disabili" è una iniziativa di Telefonia Sociale realizzata con la collaborazione del Ministero dell'Interno e dell'Ente Nazionale Sordomuti (ENS).

Al fine di rendere immediatamente disponibile l'accesso ai servizi telefonici di emergenza anche ai disabili, in modo specifico ai Sordomuti, le sale operative 113 della Polizia di Stato sono state dotate di Dispositivi Telefonici per Sordomuti (DTS) e di stampanti dedicate.

Costo dell'iniziativa:

Motivazione	Spesa sostenuta (IVA esclusa)
Acquisto n° 229 DTS	207.245.000
Acquisto n° 123 stampanti dedicate	82.299.000
Realizzazione video "Soccorso facile con Sip e 113"	50.000.000
Realizzazione video "DTS e 113 guida all'uso"	49.890.000
Realizzazione video "SIP e 113 contatto senza barriere"	46.500.000
Totale	437.934.000

Insieme - Telefonia Pubblica per gli Ospedali

Con la denominazione di "Insieme - Telefonia Pubblica per gli Ospedali" è stato avviato nel 1993 un progetto che, al fine di agevolare le persone allettate (e quindi impossibilitate a raggiungere un apparecchio telefonico), prevede l'installazione nei reparti di degenza degli ospedali di apparecchi telefonici pubblici trasportabili su carrello.

L'iniziativa nel 1993 ha interessato 32 strutture ospedaliere site, nella maggior parte dei casi, nei capoluoghi di regione. Telefonia Sociale, nella realizzazione del progetto si è avvalsa della consulenza del Movimento Federativo Democratico (MFD) il quale ha svolto per SIP un indagine statistica sulla Telefonia Pubblica nel Servizio Sanitario Nazionale.

Per 7 dei 32 ospedali, sono stati interessati esclusivamente i reparti pediatrici ove è stato sperimentato un apparecchio telefonico pubblico in versione cordless.

Costo dell'iniziativa:

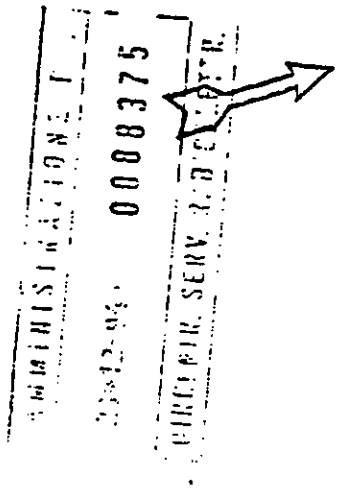
Motivazione	Spesa sostenuta (IVA esclusa)
Acquisto n° 300 carrelli per trasporto telefono	198.000.000
Acquisto n° 120 apparecchi telefonici	208.000.000

pubblici	
Acquisto n° 10 apparecchi telefonici pubblici	29.500.000
Acquisto n° 3 fax pubblici	49.500.000
Acquisto n°24 Dispositivi ad altezza variabile	23.300.000
Consulenza MFD	299.000.000
Realizzazione filmato "Insieme –	20.500.000
Telefonia pubblica per audiolesi"	
Realizzazione filmato "Progetto Salerno"	42.500.000
Totale	846.729.500

TMC

TMC NEWS ITALIA

Roma, 13 dicembre 1994
Prot. N. 242./94.



Spett.le
AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Direzione Generale
Direzione Centrale Servizi Radioelettrici
Div. VII - Sez. I
Viale Europa, 170
00100 - R O M A E U R

Preg.mo
Capo di Gabinetto del Ministro
MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Viale Pietro di Brazzà, 86
00187 - R O M A

Facendo seguito alle comunicazioni da Voi inviateci e datate 09.06.1994 e 21.10.1994 - numeri di protocollo rispettivi DCSR/7/26009 e GM 96/94 - siamo a chiederVi di poter accedere al finanziamento stanziato per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, concepito dalla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

Telemontecarlo è una Emittente particolarmente sensibile ai problemi sociali e dedita, nei limiti delle sue possibilità, alla realizzazione, nell'ambito di nostri programmi, di servizi finalizzati alla tutela del pubblico cittadino e alla sua più completa informazione.

La nostra Emittente avrebbe, pertanto, valutato la possibilità di trasmettere uno speciale spazio per gli audiolesi nell'ambito della Rassegna Stampa in onda al mattino alle ore 07:30 e alle ore 08:00 circa e nel corso del nostro telegiornale delle ore 14:00.

Questo al fine di creare un servizio di fondamentale utilità per il pubblico televisivo non udente, dando vita ad una sua integrazione nell'ambito di un sistema sempre più attento alle esigenze socio-culturali del nostro Paese.

Fermo restando, dunque, l'importanza di attivare un progetto che contempli in maniera più specifica il problema dei telespettatori audiolesi, il contributo da noi richiesto per tale operazione è pari ad un importo di Lit. 300.000.000=.(trecentomilioni) per un anno.

In tale importo è stato contemplato quanto segue:

- il costo di linguaggio gestuale, intendendo per tale l'assunzione di due interpreti specializzati che si alternino tra loro in una turnazione a copertura di tutta la settimana;

- n. 1 telecamera con accessori da studio;

- n. 1 operatore di ripresa applicabile a questa esclusiva funzione;

- un angolo scenografico;

- n. 1 monitor (che serva all'interprete per vedere lo speaker del telegiornale);

- n. 1 cassa amplificata (che serva all'interprete per ascoltare lo speaker del telegiornale);

- un set luci completo;

- materiale tecnico (es. cavi);

- n. 1 auricolare per il contatto parallelo dell'interprete con la regia + n. 1 amplificatore;

- n. 1 teleprompter.

Certi di un Vostro riscontro, cogliamo l'occasione per inviare i nostri più distinti saluti.

TMC NEWS ITALIA S.r.l.
Il Vice Presidente
Emmanuele Milano

RAI . RADIOTELEVISIONE ITALIANA

AMMINISTRAZIONE P.T.
21*12-94 0087586
DIRCENTR. SERV. RADIOELETTR.

Il Direttore Generale

DIV 7
dr.ssa Tauli

Roma, 12 DIC. 1994
DG/1908

OGGETTO: legge 5 febbraio 1992 n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

In relazione alla Vostra richiesta, si inviano i progetti di Televideo per la sottotitolazione dei programmi per i non udenti e per i non vedenti.

Cordialità.

(Gianni Billia)

Ing. Francesco AVANZI
Direttore Centrale Ministero PT

ROMA

TELEVIDEO
PROGETTI DI SERVIZI PER I DISABILI

PAGINA BIANCA

I SOTTOTITOLI TELEVIDEO PER LE PERSONE SORDE

Tutte le pagine di Televideo costituiscono un sostegno informativo utilizzato dalle persone sorde che hanno trovato dal 1984 una fonte d'informazione e d'intrattenimento confrontabile a quello che fu la radio per i ciechi negli anni Venti. Quotidianamente su Televideo appaiono oltre 300 pagine d'informazione giornalistica e oltre 800 di informazioni di servizio, notizie utili, di rubriche.

La Rai ha cominciato a trasmetere sottotitoli nel maggio del 1986. Oggi vengono messe in onda circa 40 ore settimanali di programmi preregistrati. I sottotitoli coprono una vasta gamma di programmi, da quelli di intrattenimento ai documentari culturali e scientifici, ad alcuni programmi d'informazione. Una particolare attenzione viene dedicata ai programi per i bambini, per i quali si e' realizzato un sistema di sottotitoli semplificati, studiati in collaborazione con specialisti di piu' discipline.
Televideo ha curato, in collaborazione con la Walt Disney, la sottotitolazione di alcune videocassette dei film d'animazione piu' belli della Disney stessa. Si hanno numerose richieste da parte di scuole, istituzioni, logopedisti, oltre naturalmente alle famiglie, per ampliare l'offerta delle videocassette sottotitolate, ritenute una fonte utilissima di didattica.

I costi attuali del Servizio Sottotitoli si possono cosi' quantificare: l'appalto esterno, per la sottotitolazione di circa 25 ore di produzione settimanali, ammonta a L. 1.850.000.000 l'anno (si intende di nuova produzione, mentre il trasmesso contiene anche le repliche). Il Servizio e' composto da tre operatori Televideo (pari a una spesa annua di circa 240 milioni), oltre a un dirigente di IV fascia. I costi per le attrezzature si aggirano intorno ai 100 milioni.

Quali sono i progetti futuri.

Sembra ormai indispensabile incrementare ulteriormente le ore di programmi sottotitolati (ovviamente non solo quelli preregistrati), sia per rispondere alle sempre piu' pressanti richieste del pubblico sordo, sia per allinearsi ai livelli di offerta delle altre televisioni pubbliche europee e americane. Valga per tutte l'esempio della Gran Bretagna che, per legge, entro il 1998 dovra' sottotitolare la meta' del trasmesso.

E' improrogabile iniziare al piu' presto la sottotitolazione dei programmi in diretta, con particolare riferimento ai telegiornali. Gia' da tempo si lavora attorno a questa ipotesi perche' profondamente consci che l'offerta della Rai, proprio perche' servizio pubblico, non potrebbe considerarsi completa senza la realizzazione di questa nuova iniziativa.

Questa attivita' richiede personale particolarmente qualificato: infatti, per la sottotitolazione quotidiana di un'edizione del telegiornale si dovrebbe utilizzare un'equipe mista composta sia da personale interno sia da free-lance (professionisti specializzati per la stenotipia). La stenotipia costituisce l'argomento piu' complesso di questa attivita'. Televideo ha pero' la possibilita' di utilizzare i resocontisti-stenografi, in servizio o in pensione, del Senato. Si tratta di un gruppo di professionisti qualificati che svolgono da anni un lavoro del tutto simile a quello che ci e' necessario e che consiste nella trascrizione fedele in tempo reale di testi pronunciati anche a alta velocita'. In questo senso sono stati gia' fatti alcuni esperimenti.
Con la realizzazione di queste nuove iniziative, la Rai si troverebbe in linea con i principali enti televisivi e fornirebbe un servizio adeguato a questo settore, non certo privilegiato, dell'utenza.

Si puo' ipotizzare dunque che un giusto incremento delle ore di sottotitolazione di programmi preregistrati (almeno 50 ore di nuova produzione settimanali) richiederebbe un aumento di organico di due unita'. Il costo aggiuntivo si dovrebbe aggirare intorno ai tre miliardi (attrezzature, personale, costo vivo della sottotiolazione effettuato da ditte esterne).

Per l'attivita' invece della sottotitolazione in diretta (almeno nella fase iniziale) dovrebbe essere aumentato l'organico di quattro unita' (sottotitolisti). L'utilizzo di "free-lance" per gli stenotitpisti (circa cinque unita' per una sola edizione al giorno del telegiornale) consente alla Rai di non incrementare ulteriormente l'organico. Introdurre inoltre questa professionalita' comporterebbe periodi di addestramento lunghi fino a tre anni, onerosi e pieni di incognite. Basti citare per tutte l'estrema difficolta' di inquadrare nella contrattualistica attuale livelli di retribuzione tanto elevati.

La cifra annuale per questi professionisti dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 milioni di lire per quattro ore di sottotitolazione alla settimana.
L'indispensabile periodo di sperimentazione (sei mesi - un anno) comportera' una spesa, comprensiva di apparecchiature, "free-lance" e lavori di inizializzazione di altri 500 milioni di lire.

Potremo quindi prevedere che a regime il costo generale per la sottotitolazione in diretta di un telegiornale trasmesso quotidianamente (personale interno e esterno, apparecchiature) si aggiri intorno al miliardo.

Si potrebbe quindi richiedere un contributo globale (sviluppo dei sottotitoli a programmi preregistrati e avvio della sottotitolazione in diretta) di circa quattro miliardi.

TELEVIDEO PER I NON VEDENTI

Nel corso degli ultimi anni, grazie all'informatica, si e' sviluppata una intensa ricerca sul piano tecnologico per la produzione di apparecchiature che si sono rivelati utili strumenti di supporto e di ausilio anche per i portatori di handicap. Il computer e le sue potenzialita', tramite opportuni adattamenti quali tastiere speciali, sensori, schede e software dedicati, si e' rivelato uno strumento di grande efficacia per l'inserimento o il reinserimento dei disabili nello studio e nel processo formativo e professionale, cosi' come nel piu' ampio contesto del tessuto sociale, contribuendo a incrementarne il grado di autonomia, di arricchimento culturale e di produttivita' personale e professionale.
In particolare numerose aziende e diversi laboratori informatici hanno sviluppato la ricerca nel settore dei sistemi per la sintesi vocale. Una delle applicazioni a piu' alto contenuto sociale dei sintetizzatori vocali e' certamente quella dedicata alla conquista, o riconquista, da parte dei non vedenti di un ragguardevole margine di autonomia con l'ausilio del calcolatore.

Parallelamente allo sviluppo tecnologico, hardware e software, l'introduzione dell'informatica e delle sue applicazioni nel mondo del lavoro ha consentito e determinato profonde trasformazioni dei tradizionali processi di produzione, e questo fenomeno, grazie in particolare alla videoimpaginazione, ha particolarmente rivoluzionato il ciclo produttivo delle aziende editoriali e piu' in generale dell'industria culturale e dell'informazione.
Stiamo assistendo da qualche anno alla nascita e al consolidamento della cosiddetta editoria elettronica e non e' piu' utopistico pensare alla possibilita' di arrivare in tempi non lontani alla costituzione della cosiddetta "biblioteca digitale", una biblioteca, cioe', di pubblicazioni realizzate su supporti informatici (dischetti, cd-rom, cd-i),
La ricerca e la sperimentazione di questi nuovi prodotti, infatti, e' gia' arrivata a una notevole fase di maturazione e di trasferimento sul piano della loro implemetazione e diffusione in ambito cosiddetto consumer.

Dal 1990 Televideo della Rai ha avviato in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi una sperimentazione per la trasmissione via telesoftware di due testate: il quotidiano "la Stampa" e il settimanale "Avvenimenti".
I costi sostenuti dalla Rai per questa iniziativa sono sostanzialmente quelli relativi al canone di utilizzazione del carrier telesoftware pari a circa 80 milioni annui.
In virtu' di questa sperimentazione di trasmissioni via telesoftware di giornali elettronici per i non vedenti, ogni utente una volta "catturati" attraverso una scheda da installare all'interno del proprio computer i materiali trasmessi, e' in grado, con l'ausilio di un sintetizzatore vocale o di un terminale braille, di esplorarli, di leggerli, di archiviarli, e cosi' via. In pratica, di utilizzarli secondo le proprie necessita' e le proprie esigenze.

Inoltre, sempre attraverso la scheda televideo/telesoftware, la sintesi vocale e il calcolatore, l'utente e' in grado di "catturare" anche le pagine in chiaro di televideo e di gestirne la memorizzazione e la lettura, accedendo cosi' a un'altra fonte informativa che fino a qualche anno fa sembrava assolutamente negata al non vedente.

In conclusione, la sperimentazione, che ha interessato sino a oggi circa 1000 utenti non vedenti, ha voluto rappresentare sia un contributo alla soluzione di alcuni dei problemi dei portatori di handicap, sia la verifica di una nuova dimensione del cosiddetto "circuito" della comunicazione e dell'informazione, in grado, attraverso l'informatica e la telematica, di arricchirsi di nuovi prodotti e di nuovi servizi.

LE MOTIVAZIONI E GLI UTILIZZATORI

Le motivazioni del progetto nascono dall'esigenza di consolidare i risultati e la base di utenza della sperimentazione in corso (i non vedenti in Italia sono circa 200.000), arricchendo lo spettro delle problematiche sin qui affrontate, con l'obiettivo primario di creare le condizioni per un servizio telematico regolare di editoria elettronica finalizzato soprattutto alla possibilita' di far accedere anche i non vedenti alle possibilita' offerte dalle nuove tecnologie.
Infatti, nonostante questo settore abbia avuto negli ultimi anni un enorme sviluppo, da un lato tutti gli strumenti di ricerca veloce ed ipertestuale delle informazioni sono stati sviluppati quasi esclusivamente con interfaccia-utente di tipo GUI (Graphic User Interface) escludendo automaticamente la loro utilizzabilita' attraverso gli ausili per i non vedenti, sintesi vocale e braille labile e non esiste in Italia, dall'altro, un circuito di distribuzione e di approvvigionamento di prodotti software progettati particolarmente per utenti non vedenti.

IL PROGETTO

Il progetto si articola in quattro parti:
1 - progettazione e sviluppo di uno strumento standard, applicabile in diversi ambienti operativi, che consenta la impaginazione elettronica di qualsiaisi pubblicazione e la ricerca ipertestuale attraverso una interfaccia utente di tipo "carattere".
Tempi di sviluppo: 200 gg./uomo
Contributo: 200 milioni

2 - creazione di una biblioteca digitale costituita sia da classici della letteratura sia da novita' editoriali.
La biblioteca nel suo complesso fara' parte di un archivio dinamico aggiornabile automaticamente ad ogni invio di nuovi testi. La gestione sara' affidata ad un software di lettura e di ricerca ipertestuale, di cui al punto precedente, che agira' in un unico ambiente formato dall'intera biblioteca che si andra' man mano aggiornando.
Contributo digitalizzazione e impaginazione di 100 opere classiche e di 30 novita' all'anno (compresa acquisizione diritti d'autore): 500 milioni
3 - adattamento di edizioni didattiche tradizionali e progettazione e sviluppo di software didattici originali.
Anche in questo caso ci si propone da una parte di digitalizzare e impaginare un certo numero di pubblicazioni didattiche generali quali dizionari, esercizari, tavole matematiche, manuali per materie scientifiche, dall'altra di progettare e realizzare strumenti di software didattico per le diverse materie di studio.
Per quanto riguarda i software didattici si trattera' di applicazioni che dovranno trasformare in forma testuale tutte le fasi di dimostrazione e spiegazione che normalmente vengono esemplificate in forma grafica.
Contributo sviluppo, digitalizzazione e impaginazione di 10 opere edite e di 10 opere originali all'anno (compresa acquisizione diritti d'autore): 200 milioni
4 - istituzione di cicli regolari di trasmissioni riservate ai non vedenti di tutti i materiali realizzati attraverso il sistema Data Broadcasting via etere della Rai.
Contributo canone utilizzazione carrier per 80/100 Megabyte all'anno: 100 milioni

Per la realizzazione del progetto si prevede inoltre:
a - l'utilizzazione a tempo pieno di due impiegati tecnici specializzati in informatica, per un costo globale di 180 milioni annui;
b - l'acquisizione di due stazioni di lavoro multimediali per un costo complessivo di 20 milioni;
c - l'utilizzazione di un fascicolo televideo in chiaro dedicato alle informazioni agli utenti per un costo di 60 milioni annui.

Riepilogo contributi:

punto 1) del progetto:	Lire 200.000.000
punto 2) del progetto:	Lire 500.000.000 annui
punto 3) del progetto:	Lire 200.000.000 annui
punto 4) del progetto:	Lire 100.000.000 annui
punto a) del progetto:	Lire 180.000.000 annui
punto b) del progetto:	Lire 20.000.000
punto c) del progetto:	Lire 60.000.000 annui

Non sono mai stati richiesti contributi finalizzati agli obiettivi sopra esposti.

BETA TELEVISION

all. 1

all. 6

Roma, 16 Dicembre 1994

Dr Tommaso AFFINITA
Capo Gabinetto
MINISTERO DELLE POSTE E
DELLE TELECOMUNICAZIONI
Largo Pietro di Brazza`, 86
00187 Roma

Ogetto: Legge 5 Febbraio 1992 n. 104
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Con riferimento alla Vs lettera del 21 Ottobre 1994 (Prot. GM 96/94) relativa alla legge in oggetto, inviamo in allegato un progetto articolato da proporre alle persone portatrici di handicap nell'ambito della diffusione e promozione della formazione ed informazione individuale.

Il progetto prevede tre aree con diverso contributo tecnologico e strategico:

- Audio e video, sulla rete Videomusic, di carattere informativo;

- Data Broadcasting sul segnale della rete Videomusic, di carattere formativo, per le Pari Opportunita`;

- Data Broadcasting sul segnale della rete Videomusic, di carattere informativo;

In base all'art. 25 della legge in oggetto, che prevede l'erogazione di contributi da parte del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni per la realizzazione di programmi Radiotelevisivi e l'utilizzazione di nuove tecnologie multimediali per la formazione e l'informazione delle persone handicappate, si richiede con la presente di poter usufruire dei finanziamenti stanziati.

11-1-95 0001029
PRESIDENZA AFFARI GENERALI
AMMINISTRAZIONE P.T.

BETA TELEVISION S.p.A.
Marialina Marcucci
Il Presidente
Marialina Marcucci

P R O G E T T O H A N D I C A P

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE E DI FACILE LETTURA

Il Progetto Handicap e' un settimanale di informazione costruito con immagini e testi facilmente comprensibili, i cui fruitori sono persone portatrici di handicap. Il progetto e' stato elaborato partendo dall'analisi che nel nostro panorama informativo mancano trasmissioni esposte con la chiarezza e la linearita' necessarie per rispondere alla domanda di persone che, pur nel ritardo mentale, sono ricche di desideri, capacita' e bisogni da adulti.

Il programma si rivolge a persone con handicap mentale, ma puo' raggiungere un pubblico decisamente piu' vasto, come le persone il cui bagaglio culturale non consente la decifrazione dei normali programmi di informazione (stranieri con scarsa padronanza della lingua e persone con livello scolare basso o inesistente) o semplicemente tutti coloro che hanno una capacita' di attenzione che non consente di seguire facilmente i ritmi veloci delle news.

Il Progetto Handicap trattera' temi di grande attualita', argomenti sentiti di sfuggita, parlera'di spettacolo, di vita quotidiana, politica, sport e cultura. I servizi saranno montati con una regia capace di utilizzare una grammatica ed una sintassi delle immagini, dalla composizione dell'inquadratura alla sequenza, dai colori allo speaker, particolarmente adatta a questo uso.

Il programma non seguira' una scaletta rigida, ma subira' di volta in volta le modifiche necessarie a seconda degli argomenti trattati. In linea di massima ci saranno tre servizi di approfondimento di circa 5' ciascuno, tre servizi di attualita' da 1/2' ed una serie di brevi news lette dal conduttore/conduttrice, con l'aiuto del supporto grafico. La presenza di un elemento umano che funge da "raccordo" fra un servizio e l'altro crea un legame affettivo estremamente importante per il pubblico a cui si rivolge il nostro programma, aiutandolo a decodificare e comprendere le notizie.

beta television s.p.a. - 55032 castelnuovo garfagnana (lucca) italy - via f. azzi, 1 - tel. (0583) 719.1 - fax (0583) 766398
telex 500447 ciocco I - trib. di lucca n. 11860 - c.c.i.a.a. lucca n. 116850 - cap. soc. 10.000.000.000 i.v. - cod. fisc. e part. i.v.a. n. 01084070463 - videomusic sede operativa - il ciocco - 55020 castelvecchio pascoli - (lucca) - tel. (0583) 776276/7

La costruzione di questa nuova "grammatica" avverra' con la consulenza tecnico-scientifica di studiosi delle Scienze del Linguaggio e di operatori ed esperti del settore dell'handicap. A questo proposito, stiamo realizzando una serie di servizi giornalistici "pilota", che utilizzano diverse tecniche di montaggio, con lo scopo di sperimentare attraverso gruppi di ascolto, formati in prevalenza da persone down, il linguaggio piu' facilmente comprensibile.

Il programma sara' trasmesso su Videomusic, settimanalmente, in giorno e orario da definire, con una programmazione di 8 mesi. Il periodo medio lungo consentirebbe, infatti, di avere un reale riscontro degli indici di ascolto, creando un appuntamento con i telespettatori che non si esaurisca nel giro di poche settimane. Il programma sara' supportato da una adeguata campagna promozionale, sia attraverso la stampa che attraverso la realizzazione di "promo" da trasmettere su Videomusic, coinvolgendo anche le associazioni attive in questo campo.

Si allega alla presente un preventivo di massima, elaborato per un totale di 40 puntate, con l'indicazione dei costi per singola trasmissione, IVA esclusa.

P R O G E T T O H A N D I C A P

P R E V E N T I V O

Costi per 32 puntate
Durata: 30'

RIPRESE

- Troupe Betacam ENG completa 1Mil/g x 5gg/puntata x 32	Lit.	160.000.000
- Cassette per riprese 10 Betacam Sp 20' 40.000 x 10/puntata x 32	"	12.800.000
	Lit.	172.800.000

PERSONALE

- Regista/autore 4Mil/puntata x 32	Lit.	128.000.000
- Aiuto Regista 2Mil/puntata x 32	"	64.000.000
- Conduttore 1Mil/puntata x 32	"	32.000.000
- Consulenza testi 4Mil/puntata x 32	"	128.000.000
- Consulenza musicale 1Mil/puntata x 32	"	32.000.000
- 2 Redattori 4Mil/puntata x 32	"	128.000.000
- Organizzatore 2Mil/puntata x 32	"	64.000.000
- Speaker 1Mil/puntata x 32	"	32.000.000
- Montatore 1.5Mil/puntata x 32	"	48.000.000
	Lit.	656.000.000

beta television s.p.a. - 55032 castelnuovo garfagnana (lucca) italy - via f. azzi, 1 - tel. (0583) 719.1 - fax (0583) 766398
telex 500447 ciocco I - trib. di lucca n. 11860 - c.c.i.a.a. lucca n. 116850 - cap. soc. 10.000.000.000 i.v. - cod. fisc. e part.
i.v.a. n. 01084070463 - videomusic sede operativa - il ciocco - 55020 castelvecchio pascoli - (lucca) - tel. (0583) 776276/7

EDITING		
- Elaborazione sigla e intersigle	Lit.	15.000.000
- Montaggio e post-produzione grafica inclusa 40 ore/puntata x 250.000/ora x 32	"	320.000.000
- Cassette x montaggio Betacam SP 30' 50.000 x 10/puntata x 32	"	16.000.000
	Lit.	351.000.000
PRODUZIONE		
- Acquisto materiale di repertorio 1Mil/puntata x 32	Lit.	32.000.000
- Assicurazioni (forfettarie)	"	10.000.000
- Trasferte (4 persone)		
* Aereo a/r 500.000 x 4p 2Mil/puntata x 32	"	64.000.000
* Vitto e alloggio 250.000/p x 4p x 3gg 3Mil/puntata x 32	"	96.000.000
* Taxi e altri spostamenti 1Mil/puntata x 32	"	32.000.000
- Spese generali Telefono, fax, pony, cartoleria...	"	32.000.000
- Spese di produzione 150.000/g x 5gg/ puntata x 32	"	24.000.000
	Lit.	290.000.000
Campagna promozionale	Lit.	30.000.000
TOTALE GENERALE	**LIT.**	**1.499.000.000**
COSTO PER PUNTATA	**LIT.**	**46.843.750**

TRASMISSIONI VIA TELETEXT/TELESOFTWARE DI UN CORSO DI MUSICA CON L'UTILIZZO DEL SISTEMA "MIDI", PER LA FORMAZIONE ALLE ATTIVITA' DI COMPOSIZIONE, ESECUZIONE E ANALISI MUSICALE, RIVOLTE A PERSONE PRIVE DELLA VISTA.

Le professioni per i privi della vista.

Nel nostro Paese il governo e l'associazione che rappresenta i non vedenti (Unione Italiana Ciechi) hanno da sempre perseguito l'obiettivo di fornire prospettive occupazionali tali da renderli soggetti autonomi inseriti nella societa' produttiva. La formazione di centralinisti e massofisioterapisti (accompagnata da leggi per il collocamento obbligatorio) hanno dato fino ad ora ottimi risultati. Inevitabilmente meno brillanti sono state le prospettive offerte ai non vedenti dai corsi di programmatore informatico. In tempi passati anche la musica rappresentava un buon canale per l' occupazione dei non-vedenti. Questa strada fu abbandonata a favore dei corsi di centralinista e massofisioterapista, ma oggi, rendendosi necessaria l'apertura di nuovi fronti si ritiene utile esaminare, alla luce delle nuove tecnologie, le prospettive professionali che la musica puo' offrire ai privi della vista.

L'informatica: difficolta' e prospettive.

Indipendentemente dalla professione di programmatore e' stata attivamente promossa dalla U.I.C. l'alfabetizzazione informatica dei non vedenti per tutte le possibili applicazioni. Sono quindi ormai molti, specie tra i piu' giovani, i soggetti che utilizzano un computer, provvisto delle necessarie interfacce, per diverse applicazioni. Le interfacce consistono in: barra per la lettura in Braille, sintesi vocale, eventuale scanner per il rilevamento dei testi in nero e stampanti Braille. Tali interfacce consentono al non-vedente di impostare o seguire le operazioni su computer senza utilizzare il display video, riproponendo i dati per via sonora o tattile.

beta television s.p.a. - 55032 castelnuovo garfagnana (lucca) italy - via f. azzi, 1 - tel. (0583) 719.1 - fax (0583) 766
telex 500447 ciocco i - trib. di lucca n. 11860 - c.c.i.a.a. lucca n. 116850 - cap. soc. 10.000.000.000 i.v. - cod. fisc. e
i.v.a. n. 01084070463 - videomusic sede operativa - il ciocco - 55020 castelvecchio pascoli - (lucca) - tel. (0583) 7762

La musica e l'informatica.

Premesso che ogni moderna attivita' musicale utilizza largamente il computer, che molti tra i non vedenti sono utilizzatori di computer e che l'attivita' musicale rappresenta per i privi della vista un'area ricca di prospettive professionali, appare di estrema attualita' la produzione e la diffusione di software, informazioni, istruzioni e materiali per fornire a questo tipo di utenza prospettive professionali concrete nel settore della musica, assistite dalle tecnologie piu' moderne. Se a quanto premesso si aggiunge la constatazione che i non-vedenti risiedono in localita' distribuite su tutto il territorio nazionale e, come e' noto, hanno difficolta' di spostamento, appare di evidente utilita' pratica la divulgazione per via telematica di corsi di musica computerizzata. Gli scopi di tali corsi, assistiti da una permanente interattivita' tra centro erogante e fruitori possono essere cosi' riassunti:

- Stimolazione di attivita' hobbistica attravero la fornitura di basi Midi che l'utente puo' ascoltare e memorizzare su propri dischi. Il repertorio dovra' privilegiare la musica di consumo e i brani di attualita'.

- Preparazione ad attivita' didattiche attraverso la fornitura di istruzioni per l'analisi dei brani forniti in forma di basi Midi e la loro eventuale modificazione per adeguarli alle esigenze di insegnamento.

- Preparazione alle professioni musicali in genere, tramite una sufficiente conoscenza del protocollo Midi, della sua programmazione e di una padronanza del software di sequencing adatti all'utilizzo del computer da parte dei privi della vista.

La possibilita' di ricevere tutto questo senza spostarsi dalla propria residenza, di dedicarsi alle conseguenti attivita' nei tempi a lui piu' congeniali e la disponibilita' di una interattivita' con un ente erogatore, rappresentano per l'utenza a cui questa iniziativa e' diretta, vantaggi di indubbio valore pratico; in primo luogo perche' eliminano al fruitore tutti i tempi morti conseguenti a spostamenti soggiorni per frequentare corsi stanziali. Inoltre, essendo le lezioni memorizzabili, da parte dell'utente, egli puo' trovarsele disponibili in ogni momento.

Concludiamo questa presentazione segnalando che le attrezzature hardware per la elaborazione del software trasmesso includono in larga parte apparecchiature di cui il non-vedente informatizzato gia' dispone. Dovranno essere aggiunte solo le opzioni hardware per la ricezione del teletext/telesoftware (gia' disponibili sul mercato a prezzi modesti) e le apparecchiature per la produzione del suono: schede da installare su computer o strumenti musicali Midi esterni con relativa interfaccia. Il software per la selezione e la ricezione sara' fornito dall'emittente mentre il ricevente potra' servirsi di programmi disponibili in commercio per l'attuazione delle istruzioni trasmesse.

Segue un preventivo di massima per la realizzazione e la trasmissione di un totale di 40 unita' didattiche del corso di musica/midi piu' una selezione settimanale di articoli dedicati all'aggiornamento tecnico tratti dalle maggiori riviste del settore.

Preventivo per la ralizzazione di:

- Corso musica/midi: produzione 40 unita' didattiche composte da testo (ASCII) e musica (Midi).

- Collegamento con la redazione specializzata per l'invio degli articoli.

- Sistema di messa in onda automatica per programmare la trasmissione dei file.

- Impegno dello spazio trasmissivo per l'invio dei file con frequenza giornaliera (la stessa unita' viene trasmessa giornalmente durante la settimana, alla stessa ora e con un adeguato livello di ridondanza).

- Sviluppo e sperimentazione di nuovi sistemi di codifica e di protocollo delle trasmissioni che permettano di migliorare fino a 6/7 volte gli attuali standard di velocita' del telesoftware conservando lo standard hardware di decodifica (schede di ricezione teletext). Tale sviluppo permetterebbe la protezione degli investimenti per l'utente finale, l'ottimizzazione delle potenzialita' tecniche (velocita' di trasmissione adeguata ai contenuti multimediali)

- Autopromozione del servizio.

Costo complessivo per due anni di programmazione L. 360.000.000 IVA esclusa

NOTIZIARIO ELETTRONICO DELLA CRONACA ESTERA

DIFFUSO IN DATABROADCASTING

DESTINATO AI NON VEDENTI

L'edizione elettronica dei giornali quotidiani (distribuzione degli archivi di testo) rappresenta per il pubblico dei non vedenti l'ausilio ideale che ne consente la lettura immediata ed indipendente. Alcune testate giornalistiche stanno sperimentando anche nel nostro Paese le prime forme di distribuzione elettronica. Di tali sperimentazioni, che consistono nella distribuzione telematica di una edizione ridotta del giornale, se ne avvantaggiano i non vedenti che possono interpretare il testo degli articoli tramite sintetizzatori vocali e barre Braille.

Il presente progetto si prefigge di allargare l'edicola elettronica fornendo via databroadcasting su Videomusic una rassegna stampa settimanale della cronaca estera utilizzando come fonti una primaria agenzia di stampa internazionale (Reuters) e le principali testate estere.

Il servizio di rassegna stampa potra' essere ricevuto tramite un personal computer dotato di scheda di decodifica teletext (di proprieta' del non vedente) ed opportuno software di ricezione (distribuito gratuitamente dall'emittente).

Il costo complessivo per due anni di produzione e trasmissione e' di Lit. 240.000.000 per un anno, IVA esclusa

beta television s.p.a. - 55032 castelnuovo garfagnana (lucca) italy - via f. azzi, 1 - tel. (0583) 719.1 - fax (0583) 766398
telex 500447 ciocco i - trib. di lucca n. 11860 - c.c.i.a.a. lucca n. 116850 - cap. soc. 10.000.000.000 i.v. - cod. fisc. e part. i.v.a. n. 01084070463 - videomusic sede operativa - il ciocco - 55020 castelvecchio pascoli - (lucca) - tel. (0583) 776276/7

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PAGINA BIANCA

MODULARIO P. I. - 18 - 291

Mod. 1 (Gab. del Ministro)

Roma, 25 MARZO *19* 96

Ministero della Pubblica Istruzione

UFFICIO STUDI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

IL COORDINATORE

Prot. N.° 140/L/H

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali - Via Barberini, 47 - ROMA -

Risposta al Foglio del

Div. *Sez.* *N.°*

OGGETTO Trasmissione atti.

Ai sensi dell'art. 41 comma 8 L.5/2/92 n.104, si trasmette la relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della L.5.2.92 n. 104, Legge Quadro sui diritti delle persone handicappate relativa all'anno finanziario 1995.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

2 3 MAR. 1996

Protocollo N. 4583/1/PAS RPH

ARRIVO

A95M

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO STUDI, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
UFFICIO I
SETTORE INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge quadro sui diritti delle persone handicappate ai sensi dell'art.41, comma 8, L. 5/2/1992 n. 104. Anno Finanziario 1995.

I N D I C E

INTRODUZIONE

CAPO 1. NORMATIVA

1.1 Alunni

1.2 Docenti

1.3 Barriere architettoniche; rapporti interistituzionali

CAPO 2. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Premessa metodologica

2.1 Corsi di specializzazione ex D.P.R. 970/75

2.2 Attivita' di aggiornamento destinata al personale direttivo e docente "utilizzato" nei Provveditorati agli studi per le problematiche dell'handicap.

2.3 Promozione, organizzazione, consulenza e monitoraggio delle attivita' di aggiornamento in tema di integrazione scolastica destinata al personale direttivo della scuola di ogni ordine e grado.

2.4 Promozione, organizzazione, consulenza e monitoraggio delle attivita' di aggiornamento in tema di integrazione scolastica destinata al personale docente della scuola di ogni ordine e grado impegnato nelle attivita' di sostegno.

CAPO 3. GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE PROVINCIALE (GLIP): STATO DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

3.1 Funzionamento

3.2 Attivita'

3.3 Accordi di programma

3.4 Fondi

3.5 Problemi

3.6 Proposte

CAPO 4. ASPETTI QUANTITATIVI DELL'INTEGRAZIONE

4.1 Premessa

4.2 Alunni

4.3 Docenti

4.4 Problemi aperti

4.5 Assegnazioni Ufficio II

CAPO 5. STUDI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALE ED INTERNAZIONALE

5.1 Osservatorio Permanente

5.2 Contenzioso

5.3 Pubblicazioni

5.4 Attivita' internazionale

ALLEGATI (N.10)

UFFICIO STUDI, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
UFFICIO I
SETTORE INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge quadro sui diritti delle persone handicappate ai sensi dell'art.41, comma 8, L.5/2/1992 n.104. Anno Finanziario 1995.

INTRODUZIONE

In continuita' con le attivita' svolte negli anni precedenti e al fine di aggiornare il quadro degli interventi effettuati in attuazione della L.104/92, la presente relazione descrive le iniziative attivate dal Ministero della Pubblica Istruzione nel corso del 1995 in materia di integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap.

Per facilitare la lettura del presente rapporto si e' proceduto a suddividerne il contenuto nelle seguenti sezioni: normativa; formazione e aggiornamento; funzionamento dei GLIP e stato dell'integrazione scolastica; aspetti quantitativi dell'integrazione scolastica; studi, attivita' istituzionale ed internazionale.

CAPO 1

NORMATIVA

Questa Amministrazione ha elaborato normativa secondaria e collaborato alla' formulazione di quella primaria, secondo il criterio di assicurare una migliore qualita' dell'integrazione scolastica.

1.1 Alunni

Con riguardo agli alunni, e' stata emanata l'O.M. n. 80 del 9/3/1995 (all. 1), per l'aggiornamento dell'O.M. permanente relativa a "valutazione, scrutini ed esami" degli alunni. Detta ordinanza agli artt. 3 per la scuola scuola elementare, 10 per la scuola media e 13 per la scuola superiore, e' stata riformulata per rispecchiare pienamente lo spirito e la lettera dell'art. 16 della Legge Quadro. Com'e' noto tale articolo stabilisce che: "Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove di esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue

potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali".

In particolare, per la scuola superiore, e' stato previsto che, anche per gli alunni che svolgono Piani Educativi Individualizzati molto differenziati rispetto ai programmi ministeriali, va effettuata una valutazione docimologica. Essa si riferisce, pero', ai soli contenuti del PEI e di cio' e' prevista menzione in calce alla pagella.

Con tale norma si evita una discriminazione tra gli alunni, e nel contempo si salvaguarda il valore legale del titolo di studio, che, in questi casi, non e' perseguibile dall'alunno in situazione di handicap.

Quanto al diritto allo studio degli alunni minorati della vista, con la C.M. 354 del 20/11/1995 (all. 2), in applicazione della Legge n. 52 del 20/1/1994, si stabilisce che i capi di istituto debbano immediatamente dare notizia agli Enti Locali circa le iscrizioni degli alunni non vedenti, affinche' tali Enti possano prendere contatti e stipulare convenzioni con la Biblioteca Nazionale per ciechi "R.Margherita" di Monza, per una rapida trascrizione in Braille dei libri di testo.

Inoltre, lo schema di riferimento generale per la Carta dei Servizi scolastici, emanato dal Ministero della Funzione Pubblica -in G.U. del 16/6/1995- fa indirettamente, ma chiaramente, continuo richiamo all'integrazione scolastica, laddove garantisce a tutti gli alunni il rispetto del principio dell'uguaglianza e ribadisce il divieto di discriminazione.

Un analogo riferimento e' altresi' individuabile nelle disposizioni per la stesura del "Contratto Formativo", che deve chiarire agli alunni ed ai loro familiari i criteri di impostazione e le linee di svolgimento del percorso didattico individualizzato. Infine, nella parte concernente gli standard di qualita' ambientale della scuola, si fa espresso richiamo alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Lo stesso C.C.N.L. all'art.12 ha previsto l'istituzione, a livello nazionale e presso i singoli Provveditorati, di un Osservatorio anche per l'esame, in particolare, delle modalita' di attuazione della Legge quadro sull'handicap, con la partecipazione attiva dei sindacati.

1.2 Docenti

La C.M. n.338 del 27/10/1995 della Direzione Generale Scuola Elementare (all. 3), ha precisato l'orario di servizio per gli insegnanti specializzati, consistente in 22 ore di lezione piu' 2 ore per la programmazione a livello di Consiglio di Classe. Cio' rafforza ulteriormente il principio della programmazione collegiale dell'integrazione scolastica.

La C.M. n. 173 del 25/5/1995 (all. 4) ha precisato, inoltre, che, nell'assegnazione di insegnanti specializzati nelle scuole superiori per "aree disciplinari", si deve "evitare l'attribuzione di compiti di sostegno a piu' docenti" per lo stesso studente e cio' allo scopo di assicurare una maggiore

continuita' agli interventi di sostegno evitando altresi' la frammentazione delle "presenze" di sostegno quali referenti nei consigli di classe.

Sono stati pubblicati, con D.M. n.226 del 27/6/1995 (all.5), i Nuovi Programmi dei Corsi di Specializzazione (vedi allegato n.1), improntati ad un disegno culturale che favorisce prioritariamente la specializzazione al personale in servizio. In relazione a cio', oltre a prevedere il riconoscimento di crediti formativi, gli stessi programmi stabiliscono che tutta la formazione concernente il quadro socio-giuridico-pedagogico, gli aspetti biologici e psicologici, nonche' i vari "linguaggi disciplinari", debba collocarsi nella prospettiva di una migliore qualificazione della professionalita' docente, come "rielaborazione di esperienze personali e organizzazione delle competenze professionali", in relazione alle problematiche dell'handicap. Il tutto alla luce di una piu' approfondita conoscenza sul piano metodologico e con una maggiore attenzione anche ai linguaggi non verbali: in sostanza con l'obiettivo della migliore e piu' qualificata operativita'.

Con particolare riguardo alle problematiche didattiche dei minorati della vista, dell'udito e di altri specifici quadri di minorazione, l'O.M. applicativa dei nuovi programmi (all. 6), emanata il 14/2/1996, n. 72, prot. n. 737, (predisposta nel corso del 1995), all'art. 29 prevede che anche i docenti curricolari, oltre ai docenti di sostegno, possano seguire corsi di formazione di alta qualificazione.

Il nuovo C.C.N.L. per il comparto scuola, pubblicato sulla G.U. del 6/9/1995, ha, per un verso, accentuato l'obbligo e l'onere per il personale docente e non docente di seguire corsi di aggiornamento concernenti anche le problematiche dell'integrazione scolastica; per altro verso, all'art. 51, nell'attribuire il diritto al premio incentivante, ha riconosciuto anche dal punto di vista economico il maggiore impegno del personale non docente operante nelle scuole medie "per l'autonomia, l'assistenza e l'igiene personale" degli alunni con handicap.

Quanto all'applicazione dell'art.33 della Legge quadro, concernente i permessi per il personale familiare o affidatario di persone handicappate, al fine di evitare possibili abusi, l'O.M. n.50 del 7/2/1996 sui trasferimenti, all'art.30 prevede, nell'arco del quinquennio successivo alla concessione del beneficio, controlli sulla permanenza dei requisiti.

1.3 Barriere architettoniche; rapporti interistituzionali

Il M.P.I. ha emanato la C.M. del 4/8/1995, n. 275 (all.7) per divulgare il Protocollo di Intesa con la G.E.P.I., l'A.N.C.I. e l'U.P.I. finalizzato all'impiego di lavoratori in cassa integrazione, in "attivita' socialmente utili" con particolare riguardo all'edilizia scolastica.

La Legge 11/1/1996, n. 23, alla cui formulazione ha

contribuito l'Amministrazione Scolastica, ha definitivamente chiarito che la competenza finanziaria per l'edilizia scolastica concernente la scuola materna, elementare e media spetti ai Comuni, mentre quella per le scuole superiori spetti alle Province.

Con circolare del 27/12/1995, n. 378 (all. 8), e' stato trasmesso il Protocollo di Intesa stipulato fra M.P.I. e U.P.I. in materia di collaborazione per un piu' qualificato servizio scolastico. In esso e' espressamente prevista la necessita' di stipula di accordi di programma concernenti l'integrazione scolastica e professionale di alunni in situazione di handicap.

CAPO 2

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Premessa metodologica

Come ogni anno il settore integrazione scolastica dell'Ufficio Studi, nell'ambito delle competenze assegnate, ha tenuto presente, nella progettazione e nello sviluppo delle proprie attivita', il criterio di una programmazione triennale con l'obiettivo di costruire una rete integrata che comprenda e colleghi - all'interno di un medesimo sistema - le differenti istituzioni e figure professionali che, a vari livelli funzionali, operano per la realizzazione della politica di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap nell'ottica posta dalla Legge quadro n. 104/92.

La necessita' di ricorrere ad una programmazione che si dipani su un arco temporale pluriennale trova giustificazione nella consapevolezza, ormai acquisita, che lavorare per "l'integrazione" significa, tanto sul piano culturale che su quello organizzativo, non determinare qui ed ora un evento, ma attivare un processo che solo nel tempo, e con il progressivo collegamento, confronto e scambio tra le varie parti del sistema, potra' dare apprezzabili risultati.

Si tratta, in sostanza, di far evolvere e rendere progressivamente operativo quel concetto di rete e, in prospettiva, di sistema di reti, che costituisca lo strumento e l'obiettivo principale che il settore si e' dato per il raggiungimento di una effettiva integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap. In tale ottica, infatti, e sulla base dall'esperienza acquisita nel corso degli anni, non sembra che le iniziative isolate, seppure molto valide per il segmento che le propone o per il territorio locale, possano portare molto lontano, se prive di quella visione sistemica degli interventi e di quel tessuto di relazioni tra i soggetti che partecipano al processo, che valorizzano e moltiplicano gli effetti degli interventi medesimi. Tale impostazione,

d'altra parte, si ispira al dettato stesso della legge 104/92, che fornisce le coordinate di un sistema funzionante esclusivamente in presenza di una rete integrata di competenze.

Si aggiunge che l'intento e' di rompere un certo perdurante isolamento del docente di sostegno allo scopo di pervenire al pieno coinvolgimento di tutte le figure professionali del sistema scuola, con un modello di intervento a "ricaduta successiva" entro un progetto complesso. In tal modo si e' evitato un aggiornamento "a distanza", cui normalmente si ricorre ove sia consistente il numero dei destinatari, per recuperare la ricchezza e la flessibilta' di un rapporto formativo fondato sulla relazione personale diretta in situazione educativa. In sostanza sono state coinvolte le figure professionali collocate in posizioni determinanti nel sistema, in quanto punti di riferimento, di promozione, di coordinamento e pertanto veri agenti moltiplicatori e diffusori di esperienze positive: utilizzati, ispettori, capi di istituto.

Alla luce di quanto sopra, appare quindi evidente che le attivita' promosse e svolte nel corso del 1995, come d'altra parte le attivita' che si intendono realizzare nel 1996, si inquadrano pienamente nelle linee metodologiche definite nel precedente rapporto stilato per il 1994.

Cio' posto, ciascuna delle attivita' programmate dal settore ha seguito e seguira' la seguente scansione operativa e temporale:

1) primo incontro dei destinatari dell'iniziativa, per la ricognizione, l'esame e l'individuazione degli snodi problematici e per la formulazione di prime proposte di intervento, al prioritario scopo di prendere coscienza delle differenze sul territorio e di scambiare le esperienze;

2) secondo incontro di approfondimento su argomento monotematico, individuato nelle conclusioni del primo incontro, di puntualizzazione e di avvio di interventi piu' specifici sul territorio;

3) terzo incontro per la verifica delle iniziative e degli interventi, attuati a seguito delle precedenti esperienze di aggiornamento, e per la valutazione delle risposte date dalla periferia alle linee di orientamento fornite dall'Amministrazione per la costituzione di una vera e propria rete tra tutti gli operatori che hanno lavorato ad un progetto pluriennale comune.

Si chiude cosi' il ciclo di ricerca, sperimentazione e verifica delle singole iniziative che nella rete potra' seguitare ad autoalimentarsi, lasciando, comunque, all'Amministrazione centrale la possibilita' di continuare, attraverso semplici "implementazioni", l'opera di stimolo e aggiornamento di un sistema ormai sostanzialmente integrato.

2.1 Corsi di specializzazione ex D.P.R. 970/75

In questo ambito, sino all'a.s. 1994-95, sono state concesse ai Provveditori agli Studi autorizzazioni a gestire corsi di specializzazione biennali polivalenti, annuali di riconversione e per Sezione Diversa per la formazione degli insegnanti (di ruolo ed assimilati), da utilizzare per il sostegno delle classi con allievi in situazione di handicap nella scuola materna, elementare e secondaria di primo e secondo grado.

La politica generale dell'Ufficio e' stata sinora quella di potenziare, con interventi puntuali nelle aree di evidenziato bisogno, l'offerta pubblica dei corsi di specializzazione, atteso il persistente fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno, soprattutto nel settore della scuola secondaria.

In particolare, nel corso dell'anno 1995 il quadro relativo ai corsi in parola e' stato il seguente:

- hanno avuto termine, con la discussione dell'esame di tesi in presenza di un rappresentante ministeriale inviato da questo Ufficio, n. 26 corsi autorizzati presso i Provveditorati agli studi nell'anno scolastico 1993/94;
- hanno terminato il primo anno di attivita' n. 22 corsi biennali di specializzazione autorizzati presso Provveditorati agli studi nell'a.s. 1994/95;
- non e' stata concessa alcuna nuova autorizzazione stante il blocco dei corsi disposto per il terzo anno consecutivo dalla O.M. del 31.7.1995, n. 261, nelle more di emanazione della nuova ordinanza applicativa dei nuovi programmi dei corsi di specializzazione di cui al D.M. 27/6/1995.

2.2 Attivita' di aggiornamento destinata al personale direttivo e docente "utilizzato" nei Provveditorati agli studi per le problematiche dell'handicap

Incontro nazionale 17/20 gennaio e 31 gen./3 febbraio - Latina.

Tale attivita', che ha interessato figure "nodali" nel processo di integrazione, e' stata realizzata in due distinti momenti a causa della complessita' dei temi affrontati e dell'alto numero di persone interessate; la metodologia e' stata comunque unica e caratterizzata dal succedersi, in un'alternanza logica, di relazioni di esperti e lavori di gruppo. La formula, rivelatasi particolarmente produttiva, ha dato luogo a buoni risultati circa le diverse possibili soluzioni ai problemi oggetto di discussione.

Appare opportuno segnalare, in proposito, che, mentre per l'Amministrazione questa attivita' ha costituito una prima importante occasione di conoscenza della variegata realta' nazionale, ai partecipanti ha permesso di verificare e confrontare le diverse soluzioni adottate nell'affrontare problemi univoci e ricorrenti.

Il seminario ha evidenziato due esigenze particolarmente sentite: la necessita' di riproporre periodicamente questo tipo di iniziative e la necessita' di creare un collegamento costante tra gli operatori (docenti e direttivi utilizzati presso i Provveditorati) cui e' affidato il coordinamento dei Gruppi di Lavoro per l'integrazione scolastica (GLH) nelle diverse province.

2.3 Promozione, organizzazione, consulenza e monitoraggio delle attivita' di aggiornamento in tema di integrazione scolastica destinate al personale direttivo della scuola di ogni ordine e grado.

a) incontro nazionale di verifica I fase, Roma - 29/3/1995
b) incontro nazionale di organizzazione II fase, Rosignano 16-19/5/1995 e 23-26/5/1995.
c) corsi provinciali (circa 170) svoltisi parzialmente nel secondo semestre del 1995 e attualmente in via di conclusione.

Si tratta di un complesso di attivita' (alcune a rendicontazione nazionale, altre a rendicontazione regionale) progettate dall'Ufficio e realizzate a livello provinciale da capi di istituto designati dai rispettivi Provveditori agli Studi. Dette attivita' hanno avuto lo scopo di rispondere all'esigenza di una migliore integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, secondo i principi posti dalla L. 104/1992, mediante un piano generalizzato di aggiornamento e formazione destinato a tutti i capi di istituto delle scuole di ogni ordine e grado nell'ottica della continuita' educativa e della centralita' della funzione direttiva. L'iniziativa, organizzata in una prospettiva pluriennale per favorire una progressiva tematizzazione della problematica, si trova, attualmente, allo stadio di realizzazione della seconda fase: dal progetto concordato in sede nazionale con tutti i direttori dei corsi, alla sua realizzazione sul territorio preordinata al soddisfacimento dei bisogni di sistema e nel contempo specifici e locali.

Sulla base delle relazioni e rendicontazioni dei direttori dei corsi e delle indicazioni raccolte durante l'incontro di verifica avvenuto a Roma il 29/3/1995, si ritiene di poter esprimere una valutazione sostanzialmente positiva dell'iniziativa in relazione anche al rapporto costi/benefici. Cio' tanto piu', se si considera che l'attivita' in parola costituisce la prima esperienza di aggiornamento globale e "a rete", che coinvolge in un'ottica di continuita' didattica capi di istituto di scuole di ogni ordine e grado.

Relativamente alla II fase di questa attivita' di aggiornamento, l'Ufficio, pur non disponendo al momento di sufficienti dati per una puntuale valutazione dell'iniziativa in quanto i corsi provinciali sono ancora in svolgimento, registra - anche sulla base di notizie informalmente raccolte - una

sostanziale tenuta del livello di partecipazione, un perdurante interesse da parte dei capi di istituto allo sviluppo dei temi proposti, ma soprattutto lo spostamento di questo interesse verso la ricerca di interventi operativi efficaci per il miglioramento della qualita' dell'integrazione scolastica.

2.4 Promozione, organizzazione, consulenza e monitoraggio delle attivita' di aggiornamento in tema di integrazione scolastica destinata al personale docente della scuola di ogni ordine e grado impegnato nelle attivita' di sostegno - I Fase.

a) incontro nazionale di Latina (25-27/10/1995)

b) n. 124 corsi provinciali in corso di realizzazione

L'incontro di cui al punto a) ha registrato la partecipazione pressoche' totale dei capi di istituto individuati quali direttori dei corsi provinciali per i docenti impegnati nelle attivita' di sostegno. Detto incontro si e' articolato in momenti di relazioni stimolo e di lavori di gruppo che hanno concorso a definire: tracce di svolgimento dei futuri corsi, criteri per la scelta dei contenuti, indicazioni metodologiche di attuazione delle iniziative nonche' criteri per l'impiego delle risorse finanziarie disponibili.

Come per l'aggiornamento dei capi d'istituto (precedente punto 2.3), si e' cioe' cercato di coniugare l'esigenza di un progetto rispondente a finalita' generali con quella di assecondare bisogni formativi reali in ciascuna provincia.

Nel complesso, quindi, l'attivita' e' risultata ampiamente positiva per il livello nazionale; per quanto riguarda l'attivita' in sede provinciale, non si dispongono di elementi di valutazione in quanto la stessa e' in corso di realizzazione.

CAPO 3

GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE PROVINCIALE (GLIP): STATO DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Il presente capitolo illustra i risultati delle attivita' di un'ampia percentuale dei GLIP (pari all' 86%), suddividendo le informazioni raccolte nelle seguenti voci:

- funzionamento
- attivita'
- accordi di programma
- fondi
- problemi
- proposte.

3.1 Funzionamento

Nei due terzi dei casi in cui sono fornite informazioni sul funzionamento dei GLIP, la partecipazione e' risultata fattiva, propositiva o quanto meno positiva. Nei rimanenti casi le assenze, in qualche provincia, hanno impedito il raggiungimento del numero legale.

In qualche caso e' stata registrata l'assenza degli Enti locali; in altri casi gli stessi Enti, se pur rappresentati, non hanno dato un fattivo contributo.

In qualche caso il GLIP e'stato costituito in modo incompleto, o in difformita' da quanto previsto dall'art.15, comma 1, Legge 104/92: in questi limitati casi sono stati affettuati interventi ed e' in corso la regolarizzazione.

La mancata sostituzione dei rappresentati delle Aziende sanitarie ha deteminato talora difficolta' di funzionamento o interruzione dei lavori.

3.2 Attivita'

Anche nel 1995 i GLIP hanno dedicato parte rilevante del loro lavoro ad un'attivita' propositiva, che e' consistita principalmente nella stesura della bozza degli Accordi di Programma o nel porre in atto azioni di stimolo, al fine di pervenire alla stipula degli stessi, come peraltro previsto dalla Legge 104/92.

Un numero abbastanza limitato di GLIP ha indicato, fra le proprie azioni (residuali e peraltro prevedibili tra le attivita' del GLIP), attivita' di ricerca e analisi di situazioni significative a livello interistituzionale o attivita' di studio e comparazione fra contesti territoriali differenti.

Maggiormente consistente e' stata invece l' attivita' di rilevazione dati e monitoraggio; infatti piu' della meta' dei GLIP indicano i settori in cui hanno svolto attivita' di ricerca e di studio. L'attivita' prevalente ha riguardato la rilevazione dei dati sulla presenza degli alunni in situazione di handicap, sulla distribuzione territoriale, sulla qualita' dell'inserimento e, in qualche caso, sulla distribuzione territoriale delle risorse (sussidi didattici) utilizzabili, al fine di favorire un loro trasferimento e un loro utilizzo da parte di piu' scuole e piu' alunni.

L'attivita' svolta da un certo numero di GLIP ha riguardato la consulenza su singole questioni, fornita al Provveditore agli Studi, o agli Enti, o alle famiglie, o alle scuole. A queste ultime e' stata fornita consulenza anche relativamente alla stesura della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale, del piano educativo personalizzato.

Laddove e' esplicitamente menzionata la collaborazione

con il GLH, si e' trattato talora di una collaborazione cosi' stretta, da portare anche alla riunione dei due organismi in seduta comune. In un solo caso sono state segnalate difficolta' di rapporto con il GLH.

La collaborazione con gli Enti locali e le Aziende ha riguardato soprattutto la stesura della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo personalizzato.

Va comunque detto che la disponibilita' delle Aziende sanitarie a collaborare con le scuole alla stesura di tali documenti costituisce ancora uno dei nodi problematici piu' sovente segnalati.

In qualche caso il GLIP ha collaborato con gli Enti locali e con le Aziende sanitarie per l'organizzazione di seminari, convegni, incontri d'aggiornamento comuni per il personale che opera a favore dell' handicap in dipendenza da Enti diversi, inclusa la scuola.

Tale forma di aggiornamento comune, gia' realizzata in qualche caso, e' auspicata da altri.

3.3 Accordi di programma

Dai documenti pervenuti ed esaminati, emerge un quadro complessivo pressoche' analogo a quello rilevato lo scorso anno.

Il dato nuovo attiene al maggior numero di documenti conclusivi inviati a questo Ufficio da parte dei vari GLIP impegnati nella stipula degli accordi di programma.

Quanto all'esito dei lavori, pero', si registra nella maggior parte dei casi l'inosservanza delle procedure fissate dall'art.27 della L.142/90, su cui si fonda la sostanza degli Accordi di Programma, a pena di nullita'.

Il non aver previsto, da parte di molti, il conferimento di poteri sostitutivi, per eventuali inadempienze dei sottoscrittori, al Collegio di Vigilanza, connota tali documenti piu' come intese che come accordi.

Di frequente non sono puntualizzati, nei documenti, i contenuti delle prestazioni, la corrispondente quantificazione finanziaria di bilancio e l'individuazione degli Organi Amministrativi erogatori dei servizi. Senza di cio' anche i poteri surrogatori, eventualmente attribuiti al Collegio di Vigilanza, sono difficilmente esercitabili.

In sintesi: nella maggior parte dei casi, i documenti non sono ancora sottoscritti e quindi vengono a qualificarsi come semplici bozze; nei pochi casi in cui gli stessi documenti sono sottoscritti, risultano mancanti, comunque, alcune condizioni necessarie alla connotazione degli stessi come Accordi di Programma. Tutto cio', comunque, costituira' oggetto di riflessione in occasione di un seminario nazionale, destinato proprio agli Ispettori Tecnici coordinatori dei GLIP, ai quali il predetto materiale verra' sottoposto per esame, discussione e

proposte. Che verranno puntualmente esaminate e valutate dai competenti ufficio dell'Amministrazione centrale per eventuali ulteriori provvedimenti.

3.4 Fondi (per un quadro analitico della ripartizione dei fondi si fa rinvio agli allegati nn. 9/a, 9/b, 9/c, 9/c dell'Uff.II)

Nel premettere che la competenza della gestione e rendicontazione spetta al Provveditore agli studi, si fa presente che dalle relazioni si evidenzia un sempre maggiore coinvolgimento in termini di "partecipazione" o quantomeno di scambio di informazioni tra i competenti uffici amministrativo-contabili e il GLIP medesimo in relazione alla utilizzazione dei fondi imputati a ciascuno dei tre capitoli del bilancio (cap.1149 - spese per le attrezzature tecniche, per i sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessari all' integrazione scolastica della persona handicappata, cap.1150 - spese per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con con alunni in situazione di handicap, cap.1152 - spese per il funzionamento dei GLIP) direttamente afferibili alle attivita' dell' integrazione scolastica. (Per quanto concerne il cap. 1151, destinato alle spese per la formazione di docenti specializzati nelle attivita' di sostegno agli alunni in situazione di handicap, si fa rinvio a quanto specificato piu' dettagliatamente al capo secondo).

Molti GLIP non esprimono una valutazione sul rapporto costi-benefici. Ma in alcuni casi e' stata data esplicitamente una valutazione positiva.

La valutazione positiva e' riconducibile, ad esempio, alle seguenti motivazioni:
- impulso alla progettualita';
- introduzione di tecniche e modelli didattici innovativi;
- potenziamento delle strutture degli Uffici.

L'attivita' di sperimentazione, sostenuta con finanziamenti, sembra abbastanza largamente diffusa. Essa e' presente in circa un terzo delle province; mancano tuttavia -salvo in qualche caso- indicazioni relative alla loro estensione all' interno di ciascuna provincia.

Per lo piu' non si hanno precisazioni sul tipo di sperimentazione (ex art. 2 o ex art. 3 del DPR 419/74), ne' sempre si hanno indicazioni precise circa l'ordine/i di scuola/e in cui le sperimentazioni sono attuate. Risulta ad ogni modo che vi sono sperimentazioni in ogni ordine di scuola.

A titolo d'esempio, si segnalano le seguenti sperimentazioni:
- in materia di orientamento (Milano);
- sull' uso di software (Ancona, Benevento, Campobasso, Cremona, Piacenza, Trieste);

- sull' inserimento dei gravissimi (Genova);
- sull' impiego della musicoterapia (Ancona, L'Aquila);
- sull' impiego della psicomotricita' (Rovigo);
- sull' uso di materiali Ripamonti ed Erickson (Belluno);
- sulla continuita' (Cremona);
- sull' inserimento degli ipoacusici (L'Aquila);
- sull' acquisizione di competenze florovivaistiche in vista di un futuro inserimento lavorativo (L'Aquila), e sulla bonsaistica (Trieste);
- sull' utilizzazione di un laboratorio equestre - ippoterapia - (Modena);
- sull' educazione ambientale a favore degli alunni in situazione di handicap (Trieste).

3.5 Problemi

I GLIP, nello svolgimento della loro attivita', hanno incontrato difficolta' di natura diversa.

L'ostacolo piu' frequente e' dato dai rapporti e dal raccordo con gli Enti locali e le Aziende sanitarie. Viene denunciata la mancanza di rappresentativita' dei loro delegati nei GLIP, che si traduce in assenza di potere decisionale e politico. Da qui problemi di raccordo con le Amministrazioni di appartenenza e graduale caduta dell'interesse a partecipare ai lavori.

Per le Aziende sanitarie viene da piu' parti lamentata precarieta' e difficolta' di rapporti per una vasta gamma di motivi: ristrutturazione territoriale delle UU.SS.LL. e loro riorganizzazione interna; revisione strutturale e cambiamento di personale; avvicendamento di responsabili dei vari servizi; visione eccessivamente medicalizzata nel trattare i problemi dell'integrazione scolastica; diversita' di vedute in ordine alla modulistica ed al rilascio della certificazione; carenza di personale.

Si evidenziano per gli Enti locali l'insufficienza di personale, il contenimento della spesa pubblica, la ridefinizione del carico di lavoro, l'assenza di direttive e di disposizioni legislative regionali in materia di handicap, nonche' la indisponibilita' diffusa ad inserire tra gli obiettivi prioritari della loro attivita' quelli relativi ai soggetti in situazione di handicap.

In qualche caso e' stata rilevata, sia per gli Enti locali che per le UU.SS.LL., una non sempre adeguata competenza professionale e difficolta' a dare concretezza operativa ai programmi che talvolta non arrivano alla fase della realizzazione.

Alcuni GLIP lamentano l'insufficienza di fondi rispetto alle esigenze da soddisfare; mentre piuttosto ricorrente e' la

voce "ritardo" con cui a parere di molti i fondi vengono accreditati sui relativi capitoli del bilancio dell'Ufficio scolastico provinciale: tuttavia l'evidenziato ritardo e' semplicemente addebitabile ai tempi fisiologici necessari per gli accreditamenti.

Frequenti sono le situazioni in cui si registra mancanza di locali idonei e di strumenti operativi, inadeguatezza numerica del personale comandato e prolungata assenza dell'ispettore coordinatore che non ha certo favorito la continuita'del lavori.

L'avvicendamento dei membri del GLIP e' segnalato come un problema in vari casi ; il ripetuto avvicendamento dell' ispettore tecnico, in un caso, ha impedito di fatto il funzionamento del GLIP.

Nelle realta' territoriali che hanno subito cambiamenti dovuti all'istituzione di nuove provincie si sono aggiunti i problemi connessi all'avvicendamento del personale o all'inesistenza di un interlocutore competente e stabile.

Meno frequenti, pur tuttavia chiaramente espresse, sono state le difficolta' incontrate da parte di alcuni GLIP nel rispettare le scadenze fissate, nell'assolvere al carico degli adempimenti formali ritenuto eccessivo, nel colmare il divario tra programmi proposti e concrete realizzazioni, nel coordinare i tempi per le riunioni.

3.6 Proposte

Numerose sono state anche le proposte presentate nelle relazioni, di cui si riportano le piu' significative e pertinenti riguardanti:

a) la formazione e l'aggiornamento del personale docente

b) la figura dell'insegnante di sostegno

c) l'assegnazione dei fondi.

In ordine alla prima proposta, si auspica l'organizzazione di "iniziative di aggiornamento congiunte", destinate agli operatori della scuola e delle aziende sanitarie, e si suggerisce il coinvolgimento, nelle attivita' di aggiornamento in materia di integrazione scolastica, anche dei genitori degli alunni, al fine di valorizzarne il ruolo all'interno del processo d'integrazione.

Per quanto concerne la figura dell'insegnante di sostegno e dei relativi organici viene proposto di :

- formare una graduatoria unica dei docenti forniti di titolo di specializzazione;

- assegnare i posti di sostegno in rapporto alla popolazione scolastica, per la trattazione non solo dei casi di handicap ma anche di quelli riferibili a situazioni di svantaggio, deprivazione culturale, ed altro;
- assicurare agli alunni in situazione di handicap la continuita' didattica, anche tramite la permanenza del medesimo docente di sostegno;
- assegnare i finanziamenti con tempestivita' destinandoli in maggiore misura ai progetti sperimentali.

Altra proposta, infine, riguarda la diffusione delle informazioni, per le quali si propone di adottare uniformi criteri per la raccolta e l'informatizzazione dei dati.

Relativamente agli Accordi di Programma si registrano proposte contrastanti. Infatti, mentre da parte di alcuni si ribadisce la necessita' di renderli operativi, da parte di altri, invece, si suggerisce di semplificarli o di sostituirli con le "intese"; altri ancora, infine, propongono l'introduzione di figure con funzione di controllo e sanzione sugli atti dovuti.

CAPO 4

ASPETTI QUANTITATIVI DELL'INTEGRAZIONE

4.1 Premessa

E' stata effettuata anche per il 1995 la rilevazione e la elaborazione statistica nazionale sulle diverse variabili relative all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap (allegato n.10), tesa ad aggiornare e a ricontestualizzare il quadro informativo di supporto alle decisioni dell'Ufficio.

Con tale rilevazione - effettuata su base provinciale - sono stati raccolti e sintetizzati dati quantitativi che, come di consueto, si riferiscono alla situazione esistente alla data del 28 febbraio; un momento che, a parere dell'Ufficio, permette di ottenere una descrizione attendibile e sostanzialmente stabile del fenomeno dell'handicap scolastico.

Al riguardo, tuttavia, si deve rilevare che, anche nel corrente anno, l'Ufficio ha riscontrato alcune difficolta' nella raccolta delle informazioni sull'intero territorio nazionale, a causa del ritardo nella trasmissione dei dati da parte di numerosi Provveditorati agli studi.

In considerazione di quanto sopra, e nell'ottica di sistema evidenziata nella premessa, l'Ufficio riterrebbe utile inserire nell'attivita' di aggiornamento destinata al personale

utilizzato presso i GLH dei Provveditorati agli studi, prevista per il 1996, un modulo mirato ad armonizzare e coordinare le attivita' di raccolta delle informazioni statistiche.

La rilevazione, realizzata dagli uffici scolastici provinciali sulla base di un protocollo inviato dall'Ufficio Studi del M.P.I., riguarda gli alunni in situazione di handicap certificato e gli insegnanti assegnati alle attivita' di sostegno specializzati e non nominati in organico di diritto e di fatto nelle scuole di ogni ordine e grado.

Di seguito si illustrano i dati salienti sugli alunni in situazione di handicap e sui docenti impegnati nelle attivita' di sostegno per l'anno scolastico 1994/95.

4.2 Alunni

La consistenza degli alunni in situazione di handicap inseriti nei vari ordini di scuola ammonta complessivamente a 108.712 unita', cosi' distribuite:

Scuola materna: 8.884, pari al 1,03% del totale degli alunni iscritti in questo ordine di scuola;

Scuola elementare: 48.466, pari a 1,86 % del totale degli alunni iscritti in questo ordine di scuola;

Scuola secondaria di I grado: 42.710, pari al 2,32% del totale degli alunni iscritti in questo ordine di scuola;

Scuola secondaria di II grado: 8.652, pari allo 0.36% del totale degli alunni iscritti in questo ordine di scuola;

Come peraltro gia' rilevato nel precedente anno si osserva, con l'ovvia esclusione della scuola secondaria di II grado, un crescente inserimento di alunni in situazione di handicap, al progredire dell'ordine e grado di scuola, dalla materna alla secondaria di I grado.

Appare, inoltre, significativo rilevare che, in rapporto alla scuola materna ed alla scuola secondaria di II grado, si osserva un consistente incremento di alunni inseriti che, nel primo caso passano da 8.145 nello scorso anno agli attuali 8.884 e nel secondo dai 7.171 agli 8.652.

Complessivamente, possiamo osservare che il dato percentuale degli alunni in situazione di handicap relativo alla scuola dell'obbligo, pari a 2,05%, corrisponde sostanzialmente al dato epidemiologico nazionale individuato nel 2% dalla III Cattedra di N.P.I. dell'Universita' di Roma "La Sapienza". Tale dato, tuttavia, si distribuisce in modo disomogeneo nei due ordini della scuola dell'obbligo. Infatti, mentre nella scuola elementare osserviamo una presenza di alunni H pari al 1,86%, nella scuola media si registra una presenza di questi alunni pari

al 2,32%.

Per quanto attiene la distribuzione degli alunni in situazione di handicap in relazione alla tipologia di minorazione, si registra quanto segue:

a) minorati della vista:
- nella scuola materna i minorati della vista sono n. 205, pari al 2,31% degli alunni in situazione di handicap;
- nella scuola elementare essi sono n. 966, pari al 1,99% degli alunni in situazione di handicap;
- nella scuola secondaria di I grado essi sono n. 759, pari al 1,78% degli alunni in situazione di handicap;
- nella scuola secondaria di II grado essi sono n. 488, pari al 5,64% degli alunni in situazione di handicap;

b) minorati dell'udito:
- nella scuola materna i minorati dell'udito sono n. 644, pari al 7,25% degli alunni in situazione di handicap;
- nella scuola elementare essi sono n. 2.160, pari al 4,46% degli alunni in situazione di handicap;
- nella scuola secondaria di I grado essi sono n. 1.611, pari al 3,77% degli alunni in situazione di handicap;
- nella scuola secondaria di II grado essi sono n. 1.195, pari al 13,81% degli alunni in situazione di handicap;

c) minorati psicofisici:
- nella scuola materna i minorati psicofisici sono n. 8.035, pari al 90,44% degli alunni in situazione di handicap;
- nella scuola elementare essi sono n. 45.340, pari al 93,55% degli alunni in situazione di handicap;
- nella scuola secondaria di I grado essi sono n. 40.340, pari al 94,45% degli alunni in situazione di handicap;
- nella scuola secondaria di II grado essi sono n. 6969, pari al 80,54% degli alunni in situazione di handicap;

4.3 Docenti

Il bisogno educativo speciale - (definito ed interpretato in Italia come bisogno di "sostegno") - e' teoricamente, a

parita' di quadro clinico, tanto maggiore quanto piu' bassa e' l'eta' dell'alunno e, cioe', e' inversamente proporzionale alla classe di eta'.

Rispetto alla stessa classe di eta', inoltre, il "bisogno di sostegno" e' maggiore quanto piu' grave e' il quadro clinico dell'alunno.

Premesso che la funzione dell'insegnante di sostegno e, quindi, la modalita' di assegnazione dello stesso sono attualmente oggetto di attenta riflessione per una sostanziale revisione improntata ad un'ottica sistemica della scuola, la vigente legislazione scolastica italiana prevede che il rapporto di un insegnante di sostegno ogni quattro alunni in situazione di handicap debba ritenersi adeguato a casi di media gravita'.

La stessa normativa consente, tuttavia, di derogare a detto rapporto per i casi piu' gravi, fino a giungere al rapporto di un insegnante per un alunno.

La media nazionale registra un rapporto pari ad un insegnante assegnato alle attivita' di sostegno ogni 2,05 alunni in situazione di handicap.

I dati disaggregati per ordine di scuola forniscono i seguenti valori:

Ordine di scuola	n. Alunni H	n. Docenti sost.	Rapp.A/D
Materna	8.884	4.783	1,86
Elementare	48.466	22.078	2,20
I Grado	42.710	21.565	1.98
II Grado	8.652	4.605	1,88
Totale	108.712	53.031	2,05

Se si confronta il dato sui docenti del corrente anno scolastico con quelli raccolti nell'a.s. 1993/94, si rileva un ulteriore lieve incremento del personale docente impegnato nelle attivita' di sostegno a fronte di un analogo aumento del numero complessivo di alunni in situazione di handicap certificato presenti nella scuola statale italiana.

Tale dinamica, d'altra parte, si evidenzia anche dall'indice teorico rappresentato dal rapporto Alunni H/Docenti di S. che, a distanza di un anno scolastico, passa da 2,10 a 2,05.

4.4 Problemi aperti

Relativamente ai dati statistici nazionali sull'handicap

scolastico, rilevati fino al corrente anno da questo Ufficio, si segnala che, a seguito dell'assunzione da parte del SISTAN - Ministero della Pubblica Istruzione - della responsabilita' di raccolta dei dati aventi rilevanza esterna, tale servizio dovra' essere effettuato dal citato SISTAN.

A tale riguardo, questo Ufficio ha sottoposto al SISTAN e all'Ufficio responsabile del Sistema Informativo della P.I. una ipotesi di modello di raccolta dati sull'handicap scolastico, da inserire nella rilevazione annuale curata direttamente dal predetto Sistema Informativo.

Questo Ufficio, comunque, assicurera' lo svolgimento della suddetta rilevazione fino a quando la medesima non sara' presa effettivamente in carico dal SISTAN.

4.5 Assegnazioni Ufficio II

Per le assegnazioni dei fondi sui capitoli finalizzati all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap effettivamente disposti a favore dei singoli Provveditorati agli studi che in sede locale hanno curato la materiale allocazione alle singole istituzioni scolastiche si fa rinvio alle tabelle di cui all'allegato n.9. (allegato n.9).

CAPO 5

STUDI, ATTIVITA' ISTITUZIONALE ED INTERNAZIONALE

5.1 Osservatorio Permanente

Nel corso del 1995, l'Osservatorio permanente per le problematiche dell'integrazione scolastica, istituito con D.M. del 16/5/1990, ha focalizzato la propria attenzione sui rapporti con la Comunita' europea per un confronto sullo stato dell'integrazione scolastica nei vari Paesi.

In particolare, nel corso dell'anno, a causa delle ristrette risorse finanziarie disponibili, i lavori dell'Osservatorio sono stati concentrati in sole due riunioni:

- la prima e' stata effettuata il 10/3/1995, in occasione dell'incontro con la delegazione della Comunita' Europea Helios, al quale hanno partecipato rappresentanti di Belgio, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna, per un confronto operativo sui diversi modelli di integrazione esistenti nella Comunita' Europea;
- la seconda, convocata il 22/11/1995, ha avuto in agenda la discussione di alcuni temi centrali del processo di integrazione auspicato dalla L. 104/92, quali il coordinamento con le altre realta' della Comunita' Europea, i rapporti

interistituzionali, la formazione dei docenti, l' integrazione scolastica nella scuola secondaria ecc. Durante la stessa riunione, inoltre, e' stato proposto e discusso un nuovo modello organizzativo dell'Osservatorio.

5.2 Contenzioso

Nel quadro delle varie attivita' dell'Ufficio, un impegno non secondario e' stato diretto a dare risposta a quesiti, ad accogliere e dirimere controversie tra utenti e Amministrazione, a tenere le fila di una quota di "contenzioso" emergente, purtoppo, in diversi ambiti collegati alla complessa materia dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

In rapporto ai corsi di specializzazione ex D.P.R. 970/75, tanto per citare un esempio, si attivano dinamiche di contrapposizione tra i docenti interessati alla frequenza dei corsi stessi, stante la valenza del titolo di specializzazione ai fini della immissione in ruolo.

Oppure, in altro contesto, l'Ufficio ha dovuto provvedere a dare risposta a numerose richieste di chiarimenti e/o a sanare situazioni di conflitto laddove, stante una non ancora sufficientemente chiara e non pienamente assimilata "cultura dell'integrazione" degli alunni in situazione di handicap, si assiste a dubbie interpretazioni della norma e a non adeguate prestazioni di servizio.

5.3 Pubblicazioni

Il risultato del forte impegno formativo, di cui si e' detto nel precedente capo 2, sta per essere raccolto in alcune pubblicazioni a stampa curate in parte dall'Ufficio I dell'Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione e in parte dai responsabili dei corsi svolti a livello provinciale su linee guida impostate in collaborazione con questo stesso Ufficio Studi.

Con tale attivita' editoriale, questo Ministero intende contribuire concretamente alla diffusione e al rafforzamento dei valori che stanno alla base dell'integrazione scolastica.

Le opere in corso di pubblicazione sono le seguenti:

1) Atti del Seminario nazionale di aggiornamento destinato al personale direttivo e docente "utilizzato" nei Provveditorati agli studi per le problematiche dell'handicap - Latina, 17/20 gennaio e 31 gen./3 febbraio.

2) Atti del Seminario nazionale di aggiornamento in tema di integrazione scolastica destinata al personale direttivo della scuola di ogni ordine e grado, II fase - Rosignano 16-19/5/1995 e 23-26/5/1995.

5.4 Attivita' internazionale

Attivita' in tema di integrazione scolastica svolte nell'ambito del progetto Helios II della Comunita' Europea:
a) visite di studio
b) seminari
c) incontri di programmazione, coordinamento e verifica.

Nell'ambito di questa attivita', ed in linea con il progetto di favorire scambi di informazioni tra le varie realta' nazionali (pubbliche e private) che operano nel settore dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap in Europa, e' stato organizzato a Roma il 10/3/1995, a cura dell'Osservatorio sull'handicap - individuato quale attivita' a modello locale nell'ambito del progetto Helios II -, un incontro con i partners europei, al quale sono seguite visite di studio a Ioannina (Grecia) nel mese di Maggio e a Stoccarda (Germania) nel mese di ottobre. Detti incontri hanno successivamente dato luogo ad altri due seminari di sintesi, svoltisi rispettivamente a Copenaghen e Atene nei mesi di novembre e dicembre 1995.

Al momento, un bilancio di tali attivita' di informazione e di confronto tra le varie realta' europee non puo' che essere positivo, sia per l'apporto di stimoli propositivi suscitati dalla possibilita' di scambio di differenti esperienze, sia per le importanti e costruttive implicazioni che tali attivita' avranno nel favorire e sviluppare un modello europeo di integrazione scolastica.

Sempre nell'ambito del progetto Helios, nei giorni 12 e 13 ottobre 1995, si e' svolto a Orvieto un incontro a livello nazionale, con lo scopo di coordinare tutte le attivita' a modello locale italiane inserite nel programma Helios II.

IL MINISTRO

ALLEGATI n.10

1) Ordinanza Ministeriale 09/3/1995, n. 80
2) Circolare Ministeriale 20/11/1995, n. 354
3) Circolare Ministeriale 27/10/1995, n. 338
4) Circolare Ministeriale 25/05/1995, n. 173
5) Decreto Ministeriale 27/06/1995, n. 226
6) Ordinanza Ministeriale 14/02/1996, n. 72, prot. n. 737
7) Circolare Ministeriale 04/08/1995, n. 275
8) Circolare Ministeriale 27/12/1995, n. 378
9/a) Piano ripartizione fondi cap. 1149
9/b) Piano ripartizione fondi cap. 1150
9/c) Piano ripartizione fondi cap. 1152
9/d) Piano ripartizione fondi cap. 1151
10) Tabelle statistiche A.S. 1994/95 relative alla rilevazione sull'handicap scolastico

All. 1

Ministero della Pubblica Istruzione

ORDINANZA MINISTERIALE n. 80 del 9.3.1995

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 1994/95.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5.5.1918, n. 1852, contenente disposizioni sugli istituti di istruzione artistica, ed in particolare l'art. 216;

Visto il R.D. 4.5.1925, n. 653, contenente disposizioni sugli alunni, esami e tasse negli istituti medi di istruzione, ed in particolare gli artt. 4, 15, 41, 44, 46,56, 57, 60, 64, 66, 79, 80, 85 e 95;

Visto l R.D. 26.4.1928, n. 1297, ed in particolare l'art. 137;

Visto il R.D. 22.11.1929, n. 2049;

Visto il R.D.11.12.1930, n. 1945, con il quale sono stati Fissati gli orari ed i programmi dei conservatori musicali;

Vista la legge 15.6.1931, n. 889, concernente il riordinamento dell'istruzione media-tecnica;

Visto il R.D. 11.8.1933, n. 1286 concernente l'ordinamento degli istituti per la formazione degli insegnanti per le scuole di grado preparatorio;

Visto il R.D.L. 21.9.1938, n. 2038, convertito nella legge2.6.1939, n. 739, contenente norme per la istituzione di scuole e di istituti di istruzione media tecnica ad ordinamento speciale;

Vista la legge 19.1.1942, n. 86, ed in particolarel'art. 32, disciplinante gli esami di idoneità presso le scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'Autorità ecclesiastica;

Visto il Decreto legislativo luogotenenziale 5.4.1945, .227,concernente l'ammissione con abbreviazione dell'intervallo agli esami di maturità, ed in particolare gli artt. 1 e 41;

Visto l'art.2 della legge 9 ottobre 1951, n.1130, per il quale gli alunni dei licei linguistici riconosciuti sostengono gli esami di licenza in analogia alle norme che regolano gli esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori;

Visto il decreto legge 24.6.1952,n. 649;

Visto il D.P.R. 12/2/1985, n. 104, con il quale sono stati approvati i programmi didattici per la scuola primaria;

Vista la legge 24.12.1957, n. 1254, con la quale sono stati introdotti i cicli didattici nella scuola elementare;

Vista la legge 7.2.1957, n. 88 recante provvedimenti per l'educazione fisica;

Vistala legge 6.3.1958, n. 184, contenente disposizioni sugli scrutini ed esami negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, ed in particolare l'art. 4;

Vista lalegge 31.12.1962, n. 1859, contenente norme sull'istituzione e sull'ordinamento della scuola media statale, ed in particolare gli artt. 8, 2° comma, e 16;

Visto il D.P.R. 14.5.1966, n. 362, contenente norme di esecuzione della legge 31.12.1962, n. 1859, ed in particolare gli artt. 7, 3° comma, e 8, 2° comma;

Vistoil decreto legge 15.2.1969, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 5.4.1969, n. 119, ed,in particolare, l'art. 2;

Vistala legge 27.10.1969, n. 754,sulla sperimentazione negli istituti professionali , ed , in particolare, gli artt. 1 e 6;

Visto il D.P.R. 13.11.1969, n. 1090 contenente modifiche al D.P.R. 14.5.1966, n. 362, sull'esame di Stato di licenza nella scuola media;

Visto il Decreto Ministeriale 15 maggio 1970, concernente l'attuazione dell'art. 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Vista la legge 14.9.1970, n.°692, sulla sperimentazione negli istituti d'arte;

Vistoil Decreto Ministeriale 17 maggio 1991,n. 131, che determina le materie che possono formare oggetto delle seconda prova scritta, grafica o scrittografica, dell'esame di maturità professionale;

Vista la legge 15.4.1971, n. 146, concernente la proroga della validità delle disposizioni sugli esami di maturità, di abilitazione e licenza della scuola media di cui al decreto legge 15.2.1969, n. 9,

convertito, con modificazioni, nella legge 5.4.1969, n. 119;

Vistoil D.P.R. 31.5.1974, n. 416, con il quale sono state disciplinate le attribuzioni dei consigli di classe e di interclasse;

Vistoil D.P.R. 31.5.1974, n. 419, relativo alla sperimentazione;

Vista la legge 16.6.1977, n. 348, contenente modifiche di alcune norme della legge 31.12.1962, n. 1859;

Vista la legge 4.8.1977, n. 517, contenente norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nelle scuole dell'obbligo, nonché altre norme di modifica all'ordinamento scolastico, ed, in particolare, gli artt. 3 e 4, 4_ comma;

Vista la legge 16.7.1984, n. 326, contenente modifiche ed integrazioni alla legge 20.5.1982, n. 270;

Vista la legge 9.8.1986, n. 467, recante norme sul calendario scolastico;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 148, sulla riforma dell'ordinamento della scuola elementare;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il D.M. 31.7.1973;

Visto il D.M .9.2.1979;

Visto il D.M. 14.4.1978 contenente disposizioni sugli esami di idoneità nellascuola media;

Visto il D.M.9.2.1979, relativo ai programmi, orari d'insegnamento e prove d'esame per la scuola media statale;

Visto il D.M. 26.8.1981, concernente criteri orientativi per le prove di esame di stato per il conseguimento del diploma di licenza della scuola media e modalità dello svolgimento della medesima;

Visto il D.M. 10.12.1984;

Vista l'O.M. 5.3.1970;

Vista la C.M. 19.4.1972, n. 139;

Vista l'O.M. 29.3.1974;

Vista la C.M.7.5.1975, n. 122;

Vista la Circolare ministeriale n. 237 del 14.9.1977, applicativa della legge .8.1977, n.517;

Vista l'Ordinanza ministeriale 12.5.1978, n. 131 sugli scrutini ed esami nelle scuole elementari;

Vista l'O.M. 29.1.1982;

Vista la C.M. 23.4.1982, prot. 537;

Vista l'O.M. 17.11.1983;

Vista la Circolare ministeriale 3.12.1983, n. 330

Vista l'O.M. 30.1.1984 sugli scrutini ed esami nelle scuole secondarie non statali

Vista l'O.M. 21.1.1985, relativa al termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione agli esami di idoneità nelle scuole pareggiate e legalmente riconosciute;

Vista la circolare ministeriale 12.6.1985, n. 189;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n.215 del 3.6.1987;

Visto il parere del Consiglio di Stato n.348 del 10.4.1991;

Vista la C.M. n. 262 del 22.9.1988;

Vista la C.M. n. 135 del 21.5.1991;

Vista la circolare ministeriale 21 maggio 1991, n. 135;Considerato che il regio decreto legge 16.5.1940, n.417 convertito nella legge 25.6.1940, n.854 ha attribuito al Ministro della Pubblica Istruzione il potere di disciplinare, con propria ordinanza le ordinanza,le modalità degli scrutini edegli esami nelle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il D.M. 9 marzo 1994

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1994, contenente iprogrammi e orari di insegnamento degli istituti professionali;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto ministeriale 17.1.95 n. 21 che determina le materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica, agli esami di maturità professionale dei corsi postqualifica di cui al D.M. 15/4/1994, a decorrere dall'anno scolastico 1994/95;

limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento - ed il docente specialista per l'insegnamento della lingua straniera, possono, ai sensi dell'art. 145 - comma 2 - del D.L.vo n. 297/1994, non ammettere l'alunno alla classe successiva soltanto in casi eccezionali, su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti.

A tal fine gli insegnanti di classe, quando ritengano di dovere proporre la non ammissione di un alunno alla classe successiva, sono tenuti a presentare apposita, motivata relazione al consiglio di interclasse, tempestivamente convocato. Del parere di detto organo sara' fatta menzione sul documento di valutazione e sull'attestato nel solo caso in cui venga deliberata la non ammissione alla classe successiva.

7) Qualora non sia stata ancora adottata l'organizzazione modulare di cui all'art. 121 - comma terzo - del D.L.vo n. 297/1994 , le operazioni di scrutinio previste dai commi precedenti vengono svolte dall' insegnante di classe, che opera collegialmente con il docente di sostegno, il docente di religione - limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento - ed il docente specialista per l'insegnamento della lingua straniera, quando gli stessi insistono sulla stessa classe.

Art. 2
Esami di licenza elementare

1) A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza che consta di due prove scritte ed un colloquio e si svolge in sessione unica.

2) Le prove scritte sono intese ad accertare la maturita' raggiunta dagli alunni, in relazione all'attivita' svolta nel corso della frequenza della scuola elementare, sulla base della programmazione didattica predisposta dagli insegnanti di classe, secondo quanto previsto dall'art. 128 del D.L.vo n.297/1994 e dall'art. 1 del decreto ministeriale 10 settembre 1991.

Le due prove riguardano, rispettivamente, l'area linguistico-espressiva e quella logico-matematica. Il colloquio che esclude qualsiasi separata valutazione di singole discipline, verte sull'intera attivita' svolta nel corso dell'anno scolastico, ed è inteso ad accertare il livello di maturita' raggiunto.

3) L'esame deve tenere conto anche delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dagli insegnanti di classe e contenute nel documento di valutazione di cui all'ordinanza ministeriale 2 agosto 1993, n. 236..

Art. 3
Commissioni degli esami di licenza elementare

1) Le commissioni degli esami di licenza sono formate dai docenti di classe e da due docenti nominati dal direttore didattico tra quelli designati dal collegio dei docenti.

Delle commissioni fanno parte, a pieno titolo, sia l'insegnante che abbia svolto attività didattica di sostegno, sia quello di lingua straniera utilizzato come specialista ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 28 giugno 1991.

2) Qualora i docenti appartengano a moduli organizzativi costituiti su più classi terminali, la commissione di esame formata ai sensi dei commi precedenti opera per tutti gli alunni delle stesse classi quinte interessate.

3) La valutazione degli alunni riconosciuti in situazione di handicap viene operata sulla base del piano educativo individualizzato, mediante prove di esame, anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali.

4) Le commissioni di esame nelle scuole elementari parificate sono composte dai docenti di classe e da due docenti nominati dal direttore didattico della scuola statale, su designazione del collegio dei docenti delle stesse scuole parificate.

5) La commissione d'esame opera collegialmente, dopo aver nominato un coordinatore tra i propri membri.

6) La partecipazione degli insegnanti alle commissioni d'esame costituisce obbligo di servizio irrinunciabile ai sensi dell'art. 395, lettera e), del D.L.vo 297/1994.

Art. 4

Scuola familiare e privata autorizzata - esami di idoneità e di licenza

1) Per scuola familiare si intende l'attivita' di istruzione elementare svolta direttamente dai genitori o da persona a cio' delegata dai genitori stessi.

Gli alunni che assolvono all'obbligo con tale modalita' sono ammessi a sostenere gli esami di idoneita' o gli esami di licenza in una scuola elementare, di Stato, nel circolo di competenza territoriale rispetto alla residenza della famiglia.

2) Gli alunni di scuola privata autorizzata sono ammessi a sostenere gli esami di idoneita' o di licenza presso una scuola elementare di Stato del circolo didattico nell'ambito del quale si trova la scuola privata.

3) Gli esami di licenza si svolgono dinanzi alle commissioni istituite nella scuola statale e con le stesse modalita' previste per gli alunni di scuola statale.

4) Le commissioni degli esami di idoneità sono formate da tre insegnanti della scuola statale nominati dal direttore didattico tra quelli designati dal collegio dei docenti.

Nei casi in cui gli alunni privatisti siano molto numerosi, allo scopo di far terminare in ogni caso le operazioni di esame entro e non oltre l'ottavo giorno dall'inizio delle prove, possono essere formate più commissioni in una medesima scuola statale.

Gli esami consistono in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente, l'area linguistico-espressiva e quella logico-matematica, ed in un colloquio inteso ad accertare l'idoneita'

comprovati motivi, devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

45. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti per gli esami della sessione normale.

Art. 10
Disposizioni finali

1. I consigli di classe terranno presenti le indicazioni contenute nella C.M. n. 330 del 3.12.1983 circa l'indispensabile coerenza fra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza. In tale quadro sarà valutato, nell'ambito del colloquio pluridisciplinare, il grado di profitto tratto dagli alunni dall'azione dei docenti volta ad incentivare, attraverso l'educazione artistica, come indicato dalla citata C.M. n. 330, le esperienze di carattere fruitivo-critico dei beni culturali, ed a "far recepire i messaggi che provengono dall'approccio diretto con l'opera d'arte, o con l'opera in genere, per rendere l'alunno cosciente degli aspetti e dei problemi dell'ambiente in cui vive e per educarlo al rispetto, alla tutela ed alla valorizzazione del territorio".

2. Nella fase immediatamente preparatoria all'esame di licenza, e cioè subito dopo la decisione di ammissione o non ammissione agli esami di licenza, il consiglio di classe dovrà stabilire, per gli alunni ammessi, i criteri essenziali del colloquio, consistenti, ovviamente, non nella predisposizione di domande, ma nell'individuazione delle modalità di conduzione del colloquio in relazione ai candidati ed alla programmazione educativa e didattica attuata nel triennio.

3. Restano ferme le norme vigenti in materia di scrutini e d'esame negli istituti e scuole d'istruzione secondaria che non siano in contrasto con quelle contenute nelle disposizioni citate in premessa e nella presente ordinanza, nonché le speciali disposizioni che regolano gli scrutini e gli esami nelle scuole medie pareggiate e legalmente riconosciute.

4. I candidati privatisti possono presentare domanda di ammissione agli esami di idoneità o di licenza ad una sola scuola media. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto, entro i termini stabiliti dalla presente ordinanza, a cambiare sede, nella nuova domanda deve far menzione di quella precedentemente presentata, pena l'annullamento delle prove.

5. Gli esami di idoneità e licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità e licenza di scuola media le prove scritte non hanno valore eliminatorio rispetto alle prove orali.

6. La deliberazione di ammissione o di non ammissione alla classe successiva relativa agli alunni della prima e della seconda classe, e quella di ammissione o di non ammissione all'esame di licenza relativa agli alunni della terza classe, nonché l'esito degli esami di idoneità e licenza di scuola media devono essere pubblicati mediante affissione all'albo dell'istituto.

7. Al termine delle operazioni riguardanti gli esami di licenza di scuola media, gli atti relativi devono essere chiusi in un plico sigillato.

8. Nessun candidato può essere esaminato da un docente al quale sia legato da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private.

9. Nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica lo svolgimento degli esami di

teoria e solfeggio e dello strumento musicale avverrà, considerata la natura caratterizzante di tali insegnamenti, secondo le disposizioni di cui al successivo titolo. Analogamente avverrà nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte per lo svolgimento degli esami sia di disegno dal vero che di plastica.

10. I docenti nominati per attività di sostegno a favore di alunni handicappati, di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 4.8.1977, n. 517, fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali ed agli esami di licenza di scuola media. Tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 109.

11. Nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del D.L.vo 16.4.94, n. 297. Tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.

12. Nei diplomi di licenza della scuola media, nei certificati e negli attestati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni handicappati.

13. Le norme di cui al presente titolo II si applicano anche alle scuole autorizzate ad attuare le sperimentazioni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419.

TITOLO III
SCUOLE MEDIE ANNESSE AI CONSERVATORI DI MUSICA E AGLI ISTITUTI D'ARTE

Art. 11
Formazione delle commissioni e svolgimento delle prove

1.Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte fanno parte della commissione di licenza media gli insegnanti di disegno dal vero e di disegno geometrico e gli insegnanti di plastica delle terze classi.

2. Le prove degli esami di disegno dal vero e di plastica hanno carattere grafico-pratico, giusto quanto disposto dal D.M.9.2.1979.

3. Nelle scuole medie annesse ai Conservatori di musica, derivanti dalla trasformazione dei corsi secondari inferiori dei conservatori medesimi operata dall'art. 16 della legge 31.12.1962,n.1859, per la composizione delle Commissioni esaminatrici si applica, anche per l'anno scolastico 1994-95, quanto stabilito dall'O.M. n.201 del 19 giugno 1993, confermata con C.M. n.163 del 5 maggio 1994,

6. Il numero delle assenze degli alunni non è per se stesso preclusivo della valutazione del profitto in sede di scrutinio finale, purchè il giudizio favorevole possa essere desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, svolti in casa o a scuola, corretti e classificati nel corso dell'intero anno scolastico, da cui si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.

7. L'attività svolta presso aziende dagli alunni interni, che per le sue caratteristiche possa configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è oggetto di valutazione. Parimenti, sono oggetto di valutazione le attività di stages in aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico anche in attuazione di progetti autorizzati.

8. Ai sensi del D.L. 23.12.1994, n. 729, art. 1, comma 3, gli alunni che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe, non possono essere valutati per malattia o per trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, entro il 30 giugno, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

Art. 13

Valutazione degli alunni handicappati

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede di norma ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia,l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile con un colloquio o con prove scritte tradizionali.

2. Per gli alunni con handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che svolge nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione trimestrale o quadrimestrale e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento conseguiti anche attraverso attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi in relazione agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato e, quindi, valuta se e a quale livello gli stessi siano stati raggiunti.

3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o,comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità del precedente art. 12.

4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in vista di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti che sono relativi

unicamente allo svolgimento del piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali e che hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. Tali alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti. Per gli alunni medesimi, in calce alla pagella, deve essere apposta la seguente annotazione "la presente votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art. 13 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995".

La medesima annotazione può essere apposta nei tabelloni da affiggere all'albo. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra, non possono essere ammessi agli esami di licenza, di qualifica, di maturità. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe deve ridurre ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non potrà, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe, in forza del disposto di cui all'art. 14 comma 1 della legge n.104/92. Resta inteso che, qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe deliberera in conformità del precedente art. 12, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.

5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap e va valutato ai sensi del precedente art. 12.

6. In sede di valutazione per l'ammissione agli esami di qualifica, di licenza o di maturità, gli alunni con handicap psichico, non ammessi a detti esami, potranno ripetere l'ultimo anno del corso di studi frequentato, ovvero richiedere il rilascio dell'attestato di frequenza di cui alla C.M. 262 del 22.9.88, che, pur non producendo effetti legali, potrà essere utilizzato per l'accesso alla formazione professionale, previe intese dei Provveditori agli Studi con le Regioni.

7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n. 163 del 16.6.1983 e n. 262 del 22.9.1988, paragrafi n. 6) -svolgimento dei programmi, n. 7) - prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n. 8) - valutazione.

8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art. 16 della legge quadro, i Consigli di classe presenteranno alle Commissioni giudicatrici un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, daranno indicazioni concrete sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo.

9. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell'art. 16 della legge quadro, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

10. I docenti di sostegno, a norma dell'art. 13 -comma sesto della legge quadro, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione nei confronti degli alunni handicappati, per quanto riguarda lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

**

Art. 14

Esami di idoneità - Sessione di esame

1. La sessione degli esami di idoneità negli istituti di istruzione secondaria superiore ha inizio nel giorno stabilito dal calendario scolastico.

2. Ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 6 marzo 1958 n. 184, le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.

3. In caso di eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo istituto, i presidi sono convocati dal Provveditore agli Studi al fine di assegnare ad altri istituti i candidati risultati in eccedenza, come previsto dall'art. 57 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

4. Ai sensi dell'art. 60 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, tutte le prove di uno stesso esame debbono essere sostenute nel medesimo istituto. Per circostanze di eccezionale gravità, è consentito il trasferimento del candidato ad un determinato istituto di diversa sede, purchè il preside dell'istituto di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi sono attendibili. Il nulla osta non può essere concesso se non nel caso in cui il candidato documenti l'assoluta impossibilità in cui sia venuto a trovarsi per grave malattia, da accertare, eventualmente, con visita medica fiscale, o per altro gravissimo motivo, di terminare l'esame nella sede in cui è stato iniziato. Il nulla osta deve indicare esplicitamente i motivi della concessione e fare espresso riferimento alla documentazione fornita. I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d'ufficio al preside della nuova scuola e, in luogo di essi, è conservata la domanda di trasferimento.

Art. 15

Esami di idoneità. Presentazione delle domande.

1. Le domande di ammissione agli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria superiore statali, pareggiate e legalmente riconosciute debbono essere presentate ai competenti capi di istituto entro il 28 febbraio 1995.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

GABINETTO

All 2

CIRCOLARE N° 354 PROT. N° 11482/B/1/A
ROMA 20.11.95

AI PROVVEDITORI AGLI STUDI
LORO SEDI

AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA
PROVINCIA DI BOLZANO

AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA
PROVINCIA DI TRENTO

ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA
SCUOLA IN LINGUA TEDESCA
BOLZANO

ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA
SCUOLA DELLE LOCALITA' LADINE
BOLZANO

ALL'ASSESSORE DELLA P.I. DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D'AOSTA
AOSTA

AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

ALL'ASSESSORE ALLA P.I. DELLA
REGIONE SICILIANA
PALERMO

OGGETTO : Legge 20.01.1994,n° 52 - Biblioteca Italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza - Garanzia del diritto allo studio per gli alunni non vedenti trainite sussidi didattici speciali-

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Con la legge in oggetto indicata sono state emanate disposizioni che consentono alle Amministrazioni locali ed alle altre istituzioni competenti per legge a garantire il diritto allo studio di stipulare convenzioni con la Biblioteca Italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza per la fornitura di speciali sussidi didattici agli alunni non vedenti.

Si sollecitano,pertanto, gli Uffici in indirizzo,ciascuno per la parte di competenza,ad attivarsi presso tutti gli organismi scolastici territoriali affinche'gli alunni privi della vista,integrati nei vari corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado,possano accedere,tramite le opportunita' previste dalla legge,ai sussidi didattici speciali,ai vari tipi di strumentazione a lettura Braille e ad ogni altro particolare sistema tecnologico anche multimediale posto in essere dalla Biblioteca Italiana per contribuire a realizzare una maggiore e piu' qualificata integrazione scolastica di questi alunni in situazione di handicap.

Si richiamano,infine,le disposizioni di cui al terzo comma dell'art.3 della legge che prevedono l'obbligo per i Direttori dei circoli didattici e per i Presidi delle scuole medie di primo e secondo grado di comunicare agli Uffici di cui al 2^ comma dell'art.3 (amminni locali ed altre istituzioni competenti etc) - entro il 31 maggio di gni anno - la situazione delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo degli alunni on vedenti. Copia delle comunicazioni di cui sopra dovra' essere trasmessa alla iblioteca Italiana per ciechi "R.Margherita" - Villa Reale 20052 Monza tel. 039 37976 - al fine di consentire alla stessa di poter concretamente attuare la parte di ropria spettanza del dettato legislativo ed organizzare efficacemente la rogrammazione del servizio.Si intende che,nel rispetto della liberta' d'insegnamento, Istituzioni scolastiche valuteranno la coerenza degli strumenti offerti con la rogrammazione didattica e gli obiettivi formativi propri di ciascun settore olastico.

IL MINISTRO

All 3

Ministero della Pubblica Istruzione

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE ELEMENTARE - DIV. IV^ -

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 338 DEL 27 OTT 1995
(PROT. N. 4052)

AI PROVVEDITORI AGLI STUDI
LORO SEDI

AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO
PER LA PROVINCIA
DI BOLZANO

ALL'INTENDENTE SCOLASTICO
PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA
DI BOLZANO

ALL'INTENDENTE SCOLASTICO
PER LA SCUOLA DELLE LOCALITA' LADINE
DI BOLZANO

AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO
DELLA PROVINCIA
DI TRENTO

AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI
PER LA VALLE D'AOSTA
AOSTA

ALL'ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
PER LA REGIONE SICILIANA
PALERMO

OGGETTO: - DOCENTI ELEMENTARI DI SOSTEGNO - ORARIO D' INSEGNAMENTO -

In riferimento ai numerosi quesiti pervenuti a questa Direzione Generale, in ordine all'orario di insegnamento del personale docente di scuola elementare titolare o utilizzato su posti di sostegno a favore di alunni in situazione di handicap, si precisa quanto segue.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 9 - 1° co. - della legge n. 148/90, recepito dall'art. 131 del D.Lvo n. 297/94, l'orario di insegnamento per i docenti elementari è costituito di ventiquattro ore settimanali, delle quali due dedicate alla programmazione didattica e che il personale docente assegnato sul sostegno va assimilato a quello di tipo comune, ai sensi dell'art. 4 - comma 5 - della legge medesima.

I docenti di sostegno, come stabilito del resto dall'art. 127 - 2° e 3° co. - del citato D.Lvo n. 297/94, assumono inoltre la piena contitolarità delle classi in cui operano e la loro azione deve essere strettamente coordinata con l'attività didattica generale, mediante opportune forme di programmazione.

Ciò premesso e tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 41 del nuovo contratto collettivo di lavoro per il comparto scuola, si deve concludere che l'orario di servizio relativo agli insegnamenti di sostegno è costituito di ventidue ore settimanali, cui vanno aggiunte le due di programmazione didattica da attuarsi in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.

L'equiparazione dell'orario d'insegnamento dei docenti di sostegno, a quello del restante personale, comporta una riduzione dell'intervento didattico diretto di sostegno, ma rende possibile d'altra parte una puntuale ed approfondita progettazione e quindi una migliore integrazione con gli interventi didattici generali.

Le presenti indicazioni si muovono nella prospettiva di una più esplicita affermazione della natura progettuale e didattica degli interventi di sostegno, in piena sintonia con le scelte compiute dal legislatore con la legge n. 148/90 e riaffermate nella legge n. 104/92, che assegnano all'Amministrazione Scolastica il compito di garantire gli interventi educativi di sostegno e agli Enti locali l'obbligo di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni in situazione di handicap (art. 13 - 3° comma - legge n. 104/92).

Si raccomanda infine di promuovere le opportune forme d'intesa con gli Enti locali competenti, al fine di creare le migliori condizioni operative per il coordinamento degli interventi.

IL MINISTRO

ALL. 4

Ministero della Pubblica Istruzione

GAB*V
Prot*n.5940/LM

Roma, 25 maggio 1995

C.M.n.173

Ai Provveditori agli Studi
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di
BOLZANO
All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All'Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico
per la provincia di
TRENTO

e, p.c., Alla Corte dei Conti
Uff.Controllo Atti Pubblica Istruzione
Via Guidubaldo del Monte, 60
ROMA
All'Assessore alla Pubblica Istruzione
Regione autonoma della Valle d'Aosta
AOSTA
Al Sovrintendente agli Studi
Regione autonoma della Valle d'Aosta
AOSTA
All'Assessore alla Cultura e Istruzione
Regione Siciliana
PALERMO

Oggetto: trasmissione D.M. di ripartizione delle dotazioni organiche provinciali tra le classi di concorso

Ai fini della predisposizione degli atti relativi alla determinazione degli organici del personale, si trasmette per opportuna conoscenza il **D.M. n.170 del 25 maggio 1995**, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, per la ripartizione, tra classi di concorso a cattedre, dei posti delle dotazioni organiche provinciali, istituiti con l'art. 3 del decreto interministeriale n. 129 dell'11 aprile 1995, registrato alla Corte dei Conti il 25 maggio al fg.111 - registro n.1.

Con l'occasione si segnala alle SS.LL. anche l'esigenza, richiamata dall'art.3, comma 4, dell'unito decreto, **di evitare l'attribuzione di compiti di sostegno a più docenti per il medesimo portatore di handicap**; si prega, altresì di richiamare sulle esigenze sopra descritte, la particolare attenzione dei capi di istituto e del competente gruppo di lavoro provinciale.

Si fa riserva di comunicare gli estremi di registrazione, con l'evidenziazione delle eventuali modifiche conseguenti ai controlli di legge.

IL MINISTRO

Ministero della Pubblica Istruzione

D.M.n.170 del 25 maggio 1995

VISTI gli artt.n.444 e n.445 del D.Lgs.n.297 con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto interministeriale 11 aprile 1995 n.129 concernente disposizioni sulla determinazione degli organici del personale della scuola per gli anni scolastici 1995-'96 e 1996-'97;

RITENUTA la necessità di impartire **disposizioni per la ripartizione**, tra le materie di insegnamento previste negli istituti e scuole di istruzione secondaria, dei posti **delle dotazioni organiche provinciali** di cui all'art.3 del suddetto decreto interministeriale n.129;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

DECRETA:

Art.1

1.1 Le dotazioni provinciali relative all'istruzione secondaria di primo e secondo grado, preordinate alle finalità previste dall'art.3, comma 1, del decreto interministeriale n.129 dell'11 aprile 1995, comprendono le dotazioni organiche aggiuntive di cui all'art.445, comma 1, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297.

1.2 Le dotazioni provinciali di personale docente da utilizzare per le finalità indicate dall'art.3 del decreto interministeriale n.129 sopra citato sono determinate per differenza tra la dotazione complessiva ivi prevista, per ciascun grado di scuole in ogni provincia, e le cattedre e i posti istituiti ai sensi dell'art.2, comma 1 e 2, dello stesso decreto.

Art.2

2.1 Al fine di consentire la massima possibile corrispondenza alle esigenze indicate dal decreto interministeriale n.129 già citato, all' art.3, comma 1, lett. a), b), e), f) e g), le dotazioni organiche provinciali determinate per le stesse esigenze, relativamente all'istruzione secondaria di primo grado, sono preliminarmente ripartite in modo da assicurare - ove l'entità della dotazione lo consenta - a ciascuna classe di concorso un numero di posti non inferiore al 2 per cento delle cattedre e dei posti-orario costituiti nel complesso delle istituzioni scolastiche dello stesso grado.

2.2 Le ulteriori disponibilità di posti sono distribuiti in relazione alle finalità richiamate al comma 1, tenendo conto, pe-

raltro, delle situazioni di soprannumero e delle cattedre in organico per ciascuna classe di concorso, salvo il disposto del comma 3.

2.3 Per gli insegnamenti di educazione fisica e di educazione tecnica il numero dei posti è definito in base alle situazioni di soprannumero accertate e, comunque, entro il limite del 4 per cento delle relative cattedre in organico.

Art.3

3.1.per l'istruzione secondaria superiore, la dotazione organica determinata, per ogni provincia, ai sensi dell'art 1, e' ripartita tra le diverse classi di concorso secondo gli stessi criteri indicati all'art.2, comma 1 e 2.

3.2 Per le discipline artistiche e artistico-professionali saranno successivamente determinate dotazione organiche aggiuntive regionali, in relazione alle eccedenze di personale di ruolo rispetto alle cattedre e ai posti-orario delle stesse discipline, in ogni provincia di ciascuna regione, e in numero, comunque, non superiore al 3 per cento delle cattedre e dei posti medesimi costituiti nell'anno scolastico 1994-'95.

3.3 I posti di sostegno determinati in conformità alla tabella 4/bis annessa al decreto interministeriale 11 aprile 1995, n.129 possono essere incrementati, a livello provinciale, secondo quanto previsto dall'art.315, comma 3, del T.U. 297/94, entro il limite delle rispettive dotazioni organiche di cui alla tabella 4 del succitato decreto interministeriale. Detti posti debbono essere ripartiti per aree disciplinari, in esecuzione dell'art.13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.104, secondo la tabella allegata.

3.4 La ripartizione dei posti di sostegno e' disposta in base ai profili dinamico-funzionali ed ai piani educativi individualizzati, definiti dai competenti organi collegiali, nonché' in relazione ai tipi di scuola cui i singoli studenti hanno chiesto di essere iscritti ed alle materie di insegnamento dei docenti specializzati disponibili nell'ambito della provincia, tenendo conto, peraltro, dell' opportunità' di evitare l'attribuzione di compiti di sostegno a più' docenti, per il medesimo studente portatore di handicap e di garantire la continuità' dei rapporti educativi già instaurati.

IL MINISTRO

All 5

Nuovi programmi corsi di specializzazione ex D.P.R. 970/75

(DM n. 226 del 27 giugno 1995 trasmesso con CM del 28 giugno 1995)

950249

Nuovi programmi corsi di specializzazione ex Dpr 970/75

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Ufficio studi, bilancio e programmazione
Ufficio I - Settore integrazione scolastica

C.M. N. 227 DEL 28 GIUGNO 1995

Oggetto: *Trasmissione D.M. 27 giugno 1995 prot. n. 2846 del 28 giugno 1995 - Nuovi programmi corsi di specializzazione ex Dpr 970/75.*

Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, l'unito D.M. 27 giugno 1995 prot. n. 2846 del 28 giugno 1995, attualmente in corso di registrazione, con il quale sono stati approvati i nuovi programmi, parimenti allegati, relativi ai corsi di specializzazione (ex Dpr 970/75) per la formazione degli insegnanti preposti alle attività di sostegno ai fini dell'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado.

Sarà cura di questo Ufficio comunicare, tempestivamente, gli estremi di registrazione del provvedimento in oggetto.

Il Dirigente

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

D.M. N. 226 DEL 28 GIUGNO 1995

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970;

Visti gli articoli 2 e 7 della legge 517/1977;

Visto l'articolo 12 della legge 270/1982;

Visto il disposto dell'art. 8 del Dpr 31 ottobre 1975, n. 970, in base al quale i programmi del corso biennale sono approvati con decreto del Ministero per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale in data 9 novembre 1993, con il quale è stata istituita una commissione di esperti con l'incarico di rielaborare i programmi del corso biennale di cui al precitato art. 8 Dpr 970/1975, per le motivazioni riportate in premessa al predetto D.M. istitutivo;

Esaminata la proposta di nuovi programmi presentata dalla commissione stessa;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 23 febbraio 1995 alle cui indicazioni generali si è ritenuto di potersi adeguare:

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle norme citate in premessa, sono approvati i nuovi programmi contenuti nell'allegato A al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante, unitamente alla prefazione ed alla presentazione degli stessi, per lo svolgimento dei corsi di specializzazione per la formazione di insegnanti preposti ad attività di sostegno ai fini dell'integrazione di alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado. I presenti programmi sostituiscono integralmente i precedenti.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo di legge.

Roma, 27 giugno 1995

Il Ministro

Allegato «A»

Corsi di specializzazione ex Dpr n. 970/1975

Programmi dei corsi

Testo proposto dalla Commissione per il riordinamento dei programmi (D.M. 9 novembre 1993)
Rielaborato sulla scorta del parere del Cnpi

INDICE

I. Prefazione

II. Presentazione
1. Nuove prospettive per la funzione di doc. specializzato
2. Progetto ricorrente di aggiornamento e riqualificazione
3. Valorizzazione dell'esperienza professionale
4. Modularità e crediti formativi

III. Premessa ai programmi
1. Generalità
2. Finalità ed obiettivi dei corsi di specializzazione
3. Metodologia del corso
3.1. Ammissione al corso
3.2. Impostazione del corso
3.3. Valutazione e riconoscimento dei crediti formativi
3.4. Docenti del corso
3.5. Metodologia di conduzione
3.6. Esami ei valutazione
4. Le aree disciplinari

IV. Aree disciplinari
1. Il quadro
– Legislazione primaria e secondaria riferita all'integrazione
– Sociologia dell'educazione
– Pedagogia: teorie, sistemi e prassi per l'azione educativa intenzionale
2. Il soggetto
– Psicologia dell'età evolutiva
– Disciplina dell'area biologica
3. Il metodo
– Metodologia e didattica generale
4. I linguaggi
– Codici di comunicazione non verbale
– Codici comunicativi dell'educazione linguistica
– Codici del linguaggio logico e matematico
5. La professionalità
– Rielaborazione dell'esperienza personale e organizzazione competenze professionali

Nuovi programmi corsi biennali specializzazione (ex Dpr n. 970/1975)

I - Prefazione

Con D.M. del 9 novembre 1993 è stato avviato il riordinamento dei programmi fissati con i DD.MM. del 24 aprile 1986 e del 14 giugno 1988, per le modifiche e le integrazioni necessarie sia in riferimento ai contenuti delle aree informativa e formativa, sia in relazione agli aspetti applicativi degli stessi programmi e ciò per le seguenti considerazioni:

– la sentenza della Corte Costituzionale del 5 giugno 1987, n. 215, e la legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel confermare il diritto all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap a causa di minorazioni psicofisiche nella scuola materna e dell'obbligo, estendono tale diritto anche alla scuola secondaria di secondo grado e richiedono un più articolato ed efficace intervento formativo degli insegnanti destinati ad attività di sostegno, in un quadro sistemico di riferimento anche interistituzionale;

– i preesistenti programmi, di cui ai DD.MM. 24 aprile 1986 e 14 giugno 1988, in quanto anteriori all'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, risultano non del tutto coerenti con i principi e le modalità applicative richiamati da tale legge, nonché della sopra richiamata sentenza della Corte Costituzionale, esigendo, conseguentemente, una revisione ed un adeguamento;

– un adeguamento dei programmi stessi si pone, inoltre, come conseguenza delle innovazioni intervenute in questi ultimi anni, in campo legislativo ed in ambito pedagogico-didattico, nonché delle nuove prospettive anche di carattere organizzativo ed amministrativo – in particolare l'autonomia scolastica – nel più ampio quadro della riforma del sistema scolastico;

– i risultati di un costante monitoraggio statistico sul fenomeno della presenza, nei vari ordini e gradi di scuola, di una varietà di casi di alunni in situazione di handicap hanno concordemente evidenziato l'emergere di diversi bisogni formativi dell'insegnante destinato alle attività di sostegno.

I programmi sono stati definiti sulla base di una preliminare ampia consultazione che ha fatto emergere la necessità e l'opportunità di:

a) offrire una risposta, in tempi brevi, alle attese di formazione dei docenti, nelle more dell'attuazione dell'art. 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alla formazione universitaria degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, in particolare per le attività di sostegno all'integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap;

b) elaborare curricoli che, pur caratterizzati da un impegno unitario, offrano ai docenti la possibilità di conseguire una preparazione diversificata in rapporto agli ordini e ai gradi di scuola;

c) prevedere un impianto disciplinare globale che possa essere modularizzato e diversificato, in rapporto alla diversa preparazione di base dei corsisti, nonché agli eventuali crediti formativi dagli stessi vantati ed eventualmente riconosciuti;

d) prevedere una strutturazione dei corsi finalizzata alla formazione in servizio, periodica e programmata, per tutti i docenti.

Il riordino dei Programmi, infine, è stato suggerito dall'avvertita esigenza di:

– garantire all'insegnante assegnato alle attività di sostegno l'acquisizione di competenze relazionali, disciplinari e soprattutto metodologiche, nonché di conoscenze generali relative alle situazioni di handicap;

– far emergere con chiarezza il legame tra contenuti e metodo, da cui, pertanto, possa conseguire una perfetta saldatura tra esigenze culturali e capacità operative, tra contenuti teorici ed aspetti applicativi.

II - Presentazione dei nuovi programmi

Nel redigere i presenti programmi, si è operato facendo una netta distinzione fra:

a) momento di impostazione e attuazione della formazione iniziale del docente e

b) momento destinato alla formazione ricorrente e in servizio, all'aggiornamento e riqualificazione del personale docente stesso, con particolare riguardo a quello con esperienza didattica ormai consolidata nella scuola di stato.

La legge n. 341/1990 e, per l'handicap, la legge n. 104/1992 hanno, come è noto, demandato la formazione iniziale di cui al punto a) alle Università. In attesa che tale normativa trovi compiuta attuazione, i programmi intendono porsi un duplice obiettivo: sopperire alla mancata attuazione della formazione universitaria a carattere iniziale ed elaborare nel contempo un progetto formativo articolato modularmente, che risulti fruibile anche in un disegno di formazione e di qualificazione successivo.

Quanto sopra, in rapporto ai seguenti punti di riferimento.

1. Nuove prospettive per la funzione di docente specializzato

L'azione finalizzata alla integrazione scolastica dei soggetti in situazione di handicap deve impegnare la struttura sociale nel suo complesso, più specificatamente tutto il sistema scolastico, e non più solamente alcuni operatori di esso. Resta senza dubbio essenziale ed insopprimibile, allo stato dei bisogni e della normativa, la figura del docente «specialista» quale risorsa della scuola e nella scuola, ma la risposta all'esigenza di integrazione non può più esaurirsi né quindi limitarsi alla formazione di personale «specializzato», evidenziandosi invece inderogabile la necessità che tutto il personale scolastico sia riqualificato in funzione della messa in atto di strategie e di tecniche che consentano di realizzare una piena ed effettiva integrazione scolastica.

2. Progetto ricorrente di aggiornamento e/o riqualificante

Conseguentemente, si è operato nell'ottica di costruire un programma che consenta la realizzazione di un sistema coordinato di corsi per la qualificazione del personale docente che dovrà svolgere attività di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e per iniziative di aggiornamento per tutto il personale in servizio:

1) a cui gradualmente possano accedere tutti i docenti in servizio e

2) che, in prospettiva, possa trasformarsi in un sistema di aggiornamento permanente e ricorrente.

3. Valorizzazione dell'esperienza professionale

I programmi sono stati elaborati, pertanto, in funzione di una azione di aggiornamento ricorrente dei docenti in servizio di ruolo, nell'intento di mettere l'intero sistema scolastico ed i suoi operatori in condizione di rispondere correttamente ed adeguatamente ai bisogni speciali di educazione in cui si concretizza una vera azione di integrazione scolastica.

Nel redigere i programmi è stata tenuta presente in particolare la formazione iniziale posseduta dal docente di ruolo nelle scuole statali, nonché la presenza di esperienze professionali già consolidate.

4. Modularità e crediti formativi

Nel disegnare i programmi sono stati considerati altri due elementi:

a) la presenza, all'interno dei corsi, di docenti con formazione iniziale fortemente differenziata;

b) la diversità delle esigenze in relazione alle distinte aree territoriali del Paese.

Questi elementi hanno indotto la Commissione a tener conto, nella formulazione dei programmi, della necessità di:

1. riconoscere – con modalità efficaci e controllabili – le pregresse acquisizioni formative cioè «i crediti formativi» dei candidati. Nei programmi, pertanto, per alcune parti, indicate in modo circostanziato, è prevista la possibilità di fruire di crediti formativi accertati;

2. rendere possibile la costruzione di programmi modulari che consentano, ai singoli Uffici scolastici provinciali, e limitatamente al personale docente di ruolo, anche la realizzazione di parte dell'intero disegno del corso, senza conseguimento di titolo di specializzazione, al fine di rispondere ad esigenze specifiche di precisi ambiti territoriali o di parti del sistema scolastico;

3. riconoscere, altresì, la frequenza di uno o più moduli, unitamente alla certificazione sulla valutazione conseguita, quale formale credito formativo, qualora si voglia completare il corso con la frequenza dei rimanenti moduli al fine di potere conseguire il titolo di docente specializzato per le attività di sostegno.

III - Premessa ai programmi

1. Generalità

Questi programmi vedono la luce al termine di una trentennale azione ed esperienza di integrazione scolastica che, nata in forma spontanea nella scuola elementare, approda ora nella scuola secondaria superiore, interessando quindi tutti i segmenti del curricolo scolastico.

Il dovere e la prassi della «integrazione scolastica» si trova oggi a rapportarsi con ordini e gradi di scuola caratterizzati da programmi ed aspetti organizzativi molto diversi tra loro, in un continuo processo di innovazione ordinamentale, programmatico e metodologico.

I problemi operativi posti da una attività educativa e di istruzione volta alla integrazione investono pertanto, nella scuola dell'autonomia, l'intero sistema scolastico.

Pare compito di questo decennio dare risposta all'esigenza di:

– adeguare le procedure e le prassi della integrazione scolastica ai programmi e ai diversi assetti organizzativi che caratterizzano i vari ordini e gradi del sistema scolastico

– raccordare obiettivi e metodi, per equilibrare l'azione integrativa con quella assertiva nella prassi di educazione e di istruzione della scuola.

Posto che l'impegno dell'azione di integrazione è compito di tutti gli operatori del sistema scolastico, deve necessariamente realizzarsi una azione di riqualificazione e di formazione continua di tutti i docenti.

Quanto sopra, evidentemente, non potrà che realizzarsi con gradualità e processualità. Per il sistema scolastico si è evidenziata la necessità di figure specialistiche, ma esse non debbono essere fonte di «separatezza». Separatezza, è bene ricordarlo, che mina alle fondamenta l'azione volta ad ottenere integrazione e non segregazione o mera tolleranza di presenza.

A questo proposito appare opportuno, infatti, sottolineare come l'esercizio della azione professionale-docente, da parte dell'insegnante che ha frequentato il corso, non possa in alcun modo essere sostitutiva di quella normalmente esercitata dai colleghi, ma debba essere invece una sorta di supporto, destinato ad evidenziare ai colleghi stessi i nodi metodologici e didattico-disciplinari in cui più si inceppa l'azione di educazione ed istruzione nei confronti di soggetti in situazione di handicap.

Alla individuazione ed evidenziazione di nodi, seguirà poi un lavoro congiunto di ricerca delle strategie e delle tecniche (anche in ambito disciplinare) per sciogliere o recidere i nodi stessi.

Non appare assolutamente possibile ipotizzare soluzioni di delega per il superamento delle difficoltà, bensì appare molto importante che le risorse di docenza aggiuntive e specializzate (i cosiddetti insegnanti di sostegno) possano essere spese per un lavoro di collaborazione sia sul piano della progettualità e della programmazione dell'azione scolastica che sul piano della realizzazione operativa del progetto stesso.

Pare utile sottolineare, inoltre, che le risorse di docenza aggiunte, ben lungi dal costituire un patrimonio di esperti nel «del disciplinare o della didattica», di fatto si connotano come un arricchimento delle potenzialità per individuare e definire tratti essenziali, per circoscrivere problemi, per progettare e definire ipotesi di soluzione degli stessi e per migliorare il tessuto relazionale del sistema.

In buona sostanza, questo arricchimento della potenzialità della funzione docente dovrebbe riuscire a garantire, in ogni ordine e grado di scuola, il necessario equilibrio fra «momento educativo» e «momento di istruzione», attraverso la costruzione di un efficace ambiente educativo in cui le corrette ed equilibrate relazioni interpersonali mai vengono ad essere compromesse o sacrificate al mito dello standard o della norma.

Le risorse di sostegno aggiuntive, inoltre, potranno essere utili per individuare gli specifici bisogni personali dei soggetti in difficoltà, sia in riferimento alla minorazione che li ha colpiti che in ordine alle modalità del vissuto individuale degli impedimenti conseguenti.

Le stesse risorse, poi, dovrebbero assolvere al compito di facilitare i rapporti e le relazioni fra operatori, tanto all'interno del sistema scolastico quanto al di fuori dello stesso (famiglia, altre agenzie educative, Usl, ecc.).

In sintesi, il docente che si dedicherà al lavoro di sostegno dovrà:
- possedere la capacità di individuare e circostanziare i problemi;
- provvedere ad affinare la propria funzione docente;
- conseguire approfondite abilità sul piano relazionale.

2. Finalità ed obiettivi dei corsi di specializzazione

I programmi dei corsi di specializzazione intendono promuovere un percorso formativo in grado di porre i docenti nelle condizioni di sapere riconoscere, affrontare e risolvere i più comuni problemi di insegnamento posti nella diversità che caratterizza i modi di relazionarsi con ciascuno degli allievi e degli allievi fra di loro.

Nell'ambito dell'attenzione rivolta alle differenze individuali, che si ritiene debba costituire una connotazione tipica dei sistemi scolastici più evoluti, il modello di corso qui elaborato mira a fornire una attualizzata professionalità per ciò che concerne la trattazione educativo-didattica di problemi connessi con le situazioni di handicap conseguenti a disabilità, minorazioni o stati psicofisici di svantaggio di alcuni alunni. Questa ottica implica il conseguimento di una preparazione culturale e professionale più avanzata.

Tale preparazione – che considera il rispetto della diversità come presupposto di garanzia del diritto allo studio di ciascun cittadino deve comunque appartenere a qualsiasi docente.

Data la necessaria prospettiva di diffusione generalizzata di questo obiettivo, il termine specializzazione è motivato dalle considerazioni teoriche sopra espresse e trova giustificazione nelle attuali condizioni giuridico-formali, che vedono la completa assunzione della formazione iniziale degli insegnanti da parte dell'Università.

In altre parole, i traguardi finali di formazione generale, attesi dagli sviluppi del corso, dovranno progressivamente, ed in tempi brevi, interessare tutti i docenti, indipendentemente dalle attribuzioni loro spettanti, dalle discipline loro affidate, dall'ordine di scuola, dal maggiore o minore coinvolgimento nella gestione di specifiche situazioni di handicap, dal tipo di minorazione o di disabilità degli alunni.

Sulle stesse basi si disegna la struttura innovativa del corso, caratterizzata dai blocchi disciplinari, aperti e flessibili, in grado di adattarsi e corrispondere alle specifiche esigenze formative dei singoli docenti, secondo i gradi ed i campi di formazione e di approfondimento individuati nel processo di formazione permanente di ciascun insegnante, nonché in relazione alle periodiche necessità di aggiornamento.

Il percorso formativo trova la sua espressione più ricca nella relazione interdisciplinare, assumendosi come imprescindibile la concorrenza di più contributi nella costruzione e nella appropriazione di una coerente ed efficace professionalità docente.

Il progetto di corso – anche mediante una impostazione organizzativa che ne rende visibile la filosofia di fondo – intende mantenere preminente il senso di una proposta formativa prioritariamente destinata ai docenti in servizio. Da questa impostazione derivano:

a) la pregnanza della componente operativa;

b) la previsione della possibilità di utilizzazione di crediti formativi da parte dei frequentanti.

La prima tipizzazione si pone come elemento distintivo rispetto alle competenze di approfondimento teorico e di ricerca sperimentale riconosciute alle istituzioni universitarie, cui spetta la titolarità dei corsi di specializzazione post-laurcam.

Con la seconda caratterizzazione si vuole introdurre, come si è prima accennato il criterio della sistematicità e della flessibilità nella formazione e nell'aggiornamento permanente degli insegnanti, insieme con il principio della riconducibilità degli esiti dei momenti individuali di studio e di aggiornamento, i quali andrebbero altrimenti dispersi (dando luogo a costi sociali aggiuntivi nonché a processi di disincentivazione nelle persone interessate).

I nuovi programmi mirano, in definitiva, a rendere più concretamente possibile e fattibile la personalizzazione del percorso formativo generale, sia sulla base della specifica formazione iniziale ed in itinere dei singoli docenti, sia in relazione a peculiari esperienze ed esigenze professionali, riconducibili tra l'altro ai diversi ordini di scuola, ai differenti interessi disciplinari, alle specifiche connotazioni e valenze epistemologiche che una stessa disciplina assume in relazione alle fasi evolutive degli alunni.

3. Metodologia del corso

3.1. Ammissione al corso

Ogni corso non può avere più di quaranta frequentanti. Le ammissioni alla frequenza dei singoli corsi, che saranno attivati sulla base delle esigenze espresse nel territorio di competenza e nel quadro di una progressiva azione di aggiornamento di tutto il personale di ruolo, vengono disciplinate mediante modalità di accesso che si fondano sulla valutazione oggettiva dei titoli professionali e culturali presentati dagli aspiranti.

3.2. Impostazione del corso

Il corso dovrà iniziare con una prima fase, durante la quale tutti i corsisti debbono essere messi in condizione di conoscere le finalità del lavoro che vanno ad interpretare con la frequenza del corso stesso e prendere atto degli impegni personali e professionali che esso comporta.

In questa fase di conoscenza i corsisti avranno modo di valutare se sono in condizione di poter vantare crediti formativi o se il livello e le caratteristiche degli studi già compiuti e delle esperienze professionali maturate sia tale da far loro preferire una frequenza integrale del corso.

Questo momento conoscitivo dovrà realizzarsi in parte con prolusioni di carattere frontale impartite in forma intensiva ed andrà a collocarsi alla fine dell'anno scolastico precedente quello in cui si svolgerà il corso.

3.3. Valutazione e riconoscimento dei crediti formativi

La valutazione ed il riconoscimento dei crediti formativi vantati dai corsisti avrà luogo in una apposita seduta di esame, a cura di una Commissione composta dai sei componenti il gruppo di conduzione del corso (vedi paragrafo successivo).

Il corsista dovrà infatti sostenere un colloquio con la Commissione, concernente quella parte dei programmi per la quale chiede il riconoscimento del credito formativo.

3.4. Docenti del corso

Ogni corso avrà un gruppo di conduzione di sei persone costituito da:
- il direttore del corso;
- cinque docenti, ciascuno dei quali responsabile di una delle aree del Corso.

Il gruppo di conduzione del corso, inoltre, si avvarrà degli apporti di altri docenti esperti, i quali non potranno partecipare alle decisioni di impostazione e conduzione del corso stesso ma dovranno adeguare i propri apporti specialistici alla filosofia e al metodo che caratterizza il medesimo.

3.5. Metodologia di conduzione

Il corso, nel suo svolgersi e realizzarsi, deve dare un esempio concreto del concetto di integrazione, sia attraverso le modalità di lavoro attuale all'interno del gruppo di conduzione, sia attraverso le capacità dello stesso di integrare gli apporti specialistici esterni, nonché, infine, mediante la realizzazione di specifici momenti di insegnamento che potranno vedere anche lezioni integrate fra di loro.

Il corso prevede una alternanza di momenti caratterizzati da lezioni frontali con altri momenti impostati secondo il modello seminariale.

3.6. Esami e valutazione

Sono previste valutazioni in itinere e una valutazione finale.

Le valutazioni in itinere si collocano alla fine dei vari seminari (almeno un seminario per area disciplinare) e vengono redatte, per ciascun corsista, dal gruppo di conduzione del seminario, sia sulla base della modalità di partecipazione sia sulla scorta delle conoscenze che il corsista ha dimostrato di possedere.

Si ritiene, cioè, utile valutare la capacità di esercitare le conoscenze acquisite oltre che verificare la consistenza quantitativa di queste ultime.

Il corso si conclude con un esame finale di tesi per il quale viene assegnato uno specifico punteggio. La valutazione finale risulta dalla considerazione della media aritmetica delle valutazioni conseguite durante il corso, nonché dalla valutazione conseguita nell'esame finale.

Tale esame è basato su due riferimenti:

a) la raccolta delle elaborazioni e della documentazione relativa alla riflessione ed alla riorganizzazione della esperienza professionale;

b) un tema di approfondimento teorico a scelta del candidato, sul quale il candidato stesso presenterà un breve e significativo trattato in cui, oltre a dimostrare la completa padronanza dell'argomento scelto, ne evidenzi gli aspetti applicativi in ambito scolastico.

3.7. Le aree disciplinari

I singoli curricoli disciplinari sono raggruppati in cinque aree, ciascuna delle quali comprende le discipline a fianco elencate:

1. il quadro: legislazione, sociologia e pedagogia
2. il soggetto: psicologia e biologia
3. il metodo: i problemi di metodologia
4. i linguaggi: comunicazione non verbale, lingua, logica e matematica;
5. la professionalità: rielaborazione dell'esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali.

Questo quinto filone, trasversale, andrà a sostituire le attività che nei precedenti programmi erano aggruppate sotto la dizione «dimensione operativa» e «tirocinio indiretto».

Una schematizzazione potrebbe essere rappresentata come segue:

IL QUADRO	IL SOGGETTO
LEGISLAZIONE SOCIOLOGIA PEDAGOGIA	PSICOLOGIA BIOLOGIA
RIELABORAZIONE ESPERIENZE PERSONALI ORGANIZZAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI	
IL METODO PROBLEMI METODOLOGICI	I LINGUAGGI LINGUA LOGICA-MATEMATICA COM. NON VERBALE

Lo schema precedente evidenzia le aree affidate ai cinque responsabili che, insieme al direttore del corso, compongono il «gruppo di conduzione» preposto a decidere in ordine all'andamento dell'intero sistema corsuale: detto gruppo dovrà procedere d'intesa alla stesura di un vero e proprio progetto pedagogico-culturale del corso. Come si evince dal prospetto, una parte di «riorganizzazione della esperienza professionale» (ex tirocinio) è di competenza di ciascun responsabile di area.

E' evidente che al responsabile di area, il quale può anche insegnare una parte delle discipline raggruppate nella propria area, compete, soprattutto e prioritariamente, il lavoro di armonizzazione e di integrazione dei diversi contributi di insegnamento affidati ad esperti disciplinari non facenti parte del «gruppo di conduzione». Analogamente, il direttore del corso potrà riservarsi una minima parte di docenza ma il suo impegno prioritario sarà di carattere organizzativo e gestionale dell'intero corso e, nella massima parte, di coordinamento e di integrazione delle attività di docenza svolte nelle cinque diverse aree. Il direttore, inoltre, vigilerà affinché ogni responsabile di area affronti secondo una metodologia concordata e decisa dal gruppo di conduzione anche la parte di «riorganizzazione della esperienza professionale» (ex tirocinio).

CORSO BIENNALE POLIVALENTE

(l'impianto disciplinare e l'articolazione del monte ore)

Il quadro

Area disciplinare n. 1: (monte ore complessivo n. 250 ore)

Legislazione primaria e secondaria
riferita alla integrazione scolastica: monte ore 60 (di cui 6 per cred. format.)
Sociologia dell'educazione: monte ore 100 (di cui 24 per cred. format.)
Pedagogia: teorie, sistemi e prassi della azione educativa intenzionale: monte ore 90 (di cui 10 per cred. format.)

Il soggetto
Area disciplinare n. 2: (monte ore complessivo n. 200 ore)

Psicologia dell'età evolutiva: monte ore 100 (di cui 20 per cred. format.)

Disciplina dell'area biologica: monte ore 100 (di cui 20 per cred. format.)

Il metodo
Area disciplinare n. 3: (monte ore complessivo n. 120 ore)

Metodologia e didattica generale: monte ore 120 (di cui 0 per cred. format.)

I linguaggi
Area disciplinare n. 4: (monte ore complessivo n. 280 ore)

Codici di
Comunicazione non verbale: monte ore 80 (di cui 8 per cred. format.)

Codici comunicativi della
Educazione linguistica: monte ore 100 (di cui 30 per cred. format.)

Codici del
Linguaggio logico e matematico: monte ore 100 (di cui 16 per cred. format.)

La professionalità
Area disciplinare n. 5: (monte ore complessivo n. 300 ore)

Rielaborazione della esperienza personale e
Organizzazione competenze professionali: monte ore 300 (di cui 60 oppure 20 per crediti formativi).

Durata dell'intero corso biennale:
monte ore complessivo n. 1.150 in due anni
crediti formativi esigibili:
– fino a un massimo di 194 ore (per i corsisti che hanno frequentato il corso relativo all'anno di formazione - L. 270/82)
– fino a un massimo di 154 ore (per tutti gli altri corsisti)

AREA DISCIPLINARE

Il quadro

Appartengono a questa area disciplinare:

Legislazione primaria e secondaria
riferita alla integrazione scolastica

Sociologia dell'educazione

Pedagogia:
teorie, sistemi e prassi dell'azione educativa intenzionale

Legislazione primaria e secondaria riferita alla integrazione scolastica

1. Scopo del curricolo

Scopo del curricolo non è solamente quello di mettere i corsisti in condizione di conoscere in modo chiaro ed approfondito le norme relative alla integrazione ma anche quello di capire, attraverso una lettura non solo cronologica di tali norme, anche la evoluzione della filosofia che ad esse presiede. Non potranno essere dimenticati i modelli applicativi delle diverse parti della norma e degli atti amministrativi che scaturiscono dall'applicazione della norma stessa.

Un corretto sviluppo del curricolo dovrebbe mettere in condizione di contestualizzare sul piano storico i problemi posti dal rapporto tra finalità del sistema – elaborate nell'ambito di pedagogia e sociologia – e differenze individuali, descritte e spiegate nell'ambito della psicologia e della biologia.

Non deve dimenticarsi che il corsista, in quanto docente, deve poter acquisire un habitus professionale che comprenda risposte in ordine a:

– che cosa si intenda per diversità ed uguaglianza;

– perché i soggetti diversi sono uguali (pari opportunità nell'esercizio dei diritti);

– quali sistemi di tutela della diversità abbia previsto il Sistema statuale;

– quali procedure, giuridicamente stabilite, ovvero giuridicamente compatibili, concretizzano il trattamento delle diversità nella scuola.

Sarà utile, inoltre, che al corsista venga fornita di prima mano una precisa idea di quale sia il trattamento delle diversità dei sistemi scolastici dei diversi Paesi della Comunità europea.

2. Descrizione del curricolo

Analisi e studio dei presenti programmi (ore 4) e dell'assetto strutturale ed organizzativo del corso.

* *La norma - Cenni di teoria generale del diritto* (ore 6) - Concetto di norma giuridica: gerarchia delle fonti; situazioni giuridiche soggettive; diritti soggettivi ed interessi legittimi; sedi istituzionali di tutela delle situazioni giuridiche soggettive e di controllo sulla azione amministrativa; giurisdizione ordinaria ed amministrativa; il concetto di norma in rapporto al concetto di sistema ed a quello di scienza dell'educazione.

La norma e la persona in difficoltà (ore 4) - Il percorso della normativa primaria e secondaria riguardante la persona in situazione di difficoltà prima della Costituzione repubblicana - Esame della evoluzione storica della normativa sull'integrazione scolastica - Descrizione del disegno normativo riferito alle persone in difficoltà e degli articoli della Costituzione dello Stato italiano riguardanti lo specifico delle pari opportunità nell'esercizio del diritto allo studio - La trasparenza nella pubblica amministrazione.

Il concetto di diritto all'educazione e allo studio (ore 4) - Il diritto all'educazione nella famiglia - I diritti della famiglia dell'alunno - Il diritto all'educazione e allo studio nella Costituzione della Repubblica italiana: la centralità della persona nel sistema - Il diritto allo studio nelle principali pronuncie della Corte costituzionale fino alla sentenza n. 215/87 - Aspetti e problemi della responsabilità individuale e collegiale degli operatori scolastici.

Le principali norme italiane nel diritto positivo vigente (ore 14) - Esame analitico e sistematico della norma primaria e secondaria secondo la seguente articolazione:

A) la normativa fino al 1986: L. 118/71 - Dpr 979//5 - C.M. 227/75 - L. 360/76 - L. 517/77 - L. 270/82 - C.M. 258/83 e D.M. 24 aprile 1986 (anche nei risvolti operativi)

B) la normativa fino al 1991 - Sentenza Corte costituzionale n. 215/87 - C.M. 262/88 - Legislazione regionale (regione sede di corso e limitrofe sul diritto allo studio delle persone in situazione di handicap

C) la legge quadro ed i riferimenti legislativo e normativi interistituzionali concernenti gli Enti locali ed U.S.L.: L. 104/82 - D.M. 917/92 - D.legvo 616/77 - L. 142/90 - L. 57/93.

Esame analitico della legge 104/1992, della normativa secondaria di applicazione della legge stessa e degli atti amministrativi conseguenti (D.F. - P.D.F. - P.E.I - G.L.I.S. - G.L.I.P - G.d.L.I. provveditoriale).

Le basi normative per la scuola (ore 12) - Gli ordinamenti dei vari segmenti di scuola

– Gli orientamenti educativi per la scuola materna (parte riferita alle situazioni di handicap)

– I programmi ministeriali per la scuola elementare (parte come sopra)

– I programmi ministeriali per la scuola media di 1° grado (parte come sopra)

– Le situazioni di handicap nella scuola secondaria superiore (le performances richieste e quelle possibili)

– La realizzazione di percorsi scolastici personalizzati.

Il problema della valutazione (ore 5) Riflessi giuridici ed amministrativi nei diversi ordini e gradi di scuola - Il riconoscimento legale degli studi e la problematica giuridica della valutazione.

Normativa comparata in area comunitaria (ore 6) - L'educazione nei Trattati, nelle Direttive e nelle Risoluzioni dell'Unione europea.

3. Quantificazione

In complesso l'ambito disciplinare impegna obbligatoriamente n 60 ore di «lezione» da ripartirsi fra due anni.

La quantificazione oraria dei singoli temi che costituiscono il cur ricolo ha carattere indicativo del «peso didattico» di ciascun tem ma non costituisce vincolo ordinamentale.

4. Avvertenze metodologiche

Attraverso una modalità di insegnamento che escluda ogni cara tere elencatorio e mnemonico, si deve tendere a fornire il necessari supporto culturale e giuridico all'azione educativo-sociale del cors sta. E' necessario, altresì mettere il corsista in condizione di pote offrire a colleghi e a genitori una concreta ed operativa conoscen delle norme tale da consentire di districarsi nella applicazione dell stesse anche in situazioni e frangenti complessi ed articolati. Sar pertanto opportuno che nell'insegnamento si faccia largo uso e esemplificazioni, di prospettazione di casistica complessa e di esere tazioni.

Si ritiene utile ed opportuno che il gruppo di conduzione d corso elabori una dispensa specifica per questo ambito curricola tale da consentire ad ogni corsista di poter disporre, per la fine d corso, di un vero e proprio volume raccogliente norme, collegamer fra le stesse, semplificazioni applicative e modulistica.

5. Permutabilità con crediti formativi

La parte barattabile con crediti formativi è contrassegnata da asterisco e complessivamente rappresenta il 10% circa dell'intero corpus disciplinare.

Sociologia dell'educazione

1. Scopo del curricolo

Scopo del curricolo è quello di consentire ai frequentanti il corso di acquisire le «necessarie informazioni e gli strumenti» indispensabili a comprendere che la scuola è un sistema strettamente interconnesso ed interagente con il più ampio sistema della società in cui è inserita.

Parimenti il corsista deve essere messo in condizione di leggere i fenomeni e le situazioni (anche individuali) in un'ottica sistemica vedendone le sue interrelazioni con i contesti in cui si realizzano..

Non è da dimenticare, inoltre, la necessità di sensibilizzare il corsista ad inquadrare anche i comportamenti dei singoli alunni nel sistema di interrelazioni con i coetanei, gli adulti, i modelli dei media e, in senso più ampio, con la cultura in cui è immerso.

Il corsista, poi, dovrà acquisire consapevolezza ed interrogativi riferiti a:

– i motivi della complessità dei processi formativi;

– i motivi della interconnessione tra occasioni formative diverse e tra queste e il mondo della comunicazione e della produzione;

– le caratteristiche strutturali e di funzionamento del sistema scolastico italiano e le loro motivazioni socio-politiche;

– le opportunità di conoscenza e di approfondimento offerte dalla ricerca sociale e dalla statistica.

Occorrerà, infine, fornire al corsista abilità di base essenziali per consentirgli di reperire e trattare autonomamente dati relativi ad alcuni processi socio-scolastici.

2. Descrizione del curricolo

Metodi ed esempi della ricerca sociologica (ore 8), di quella sociale e della sociologia della ricerca - Sociologia e scuola - Nozioni di ricerca e di statistica sociale - I concetti di probabilità e previsione - Concetti di norma, moda, frequenza, ecc.

La teoria dei sistemi (ore 8) attraverso numerose esemplificazioni pratiche - Il concetto di micro e macro sistema - Gli elementi del sistema - Tipologia dei sistemi - Sistemi naturali e sistemi costruiti dall'uomo - Le interrelazioni - La scuola come sistema.

La comunicazione umana (ore 12) - Sistema di comunicazione - Comunicazione, relazione e influenza dei modelli mass-mediali - Pragmatica della comunicazione umana - Alle applicazioni operative o esercitazioni pratiche dovranno essere destinate non meno di due terzi delle ore assegnate a questo tema.

Sociologia dei gruppi (ore 24) - Studio del gruppo - Lettura, interpretazione, analisi e intervento nelle dinamiche dei gruppi - Sociologia della famiglia - Alle applicazioni operative dovranno essere destinate non meno di due terzi delle ore assegnate a questo tema.

Sociologia, minorazione, disabilità e ricerca (ore 24) - La lettura della minorazione e della devianza - Atteggiamenti e comportamenti sociali nei confronti della diversità - La famiglia e la minorazione - Alle applicazioni operative dovranno essere destinate non meno di due terzi delle ore assegnate.

* *La sociologia* (ore 8) definizione - Metodi e classificazione - Indirizzi sociologici - Linee di storia della sociologia.

* *Analisi degli indirizzi* (ore 8) con particolare attenzione al periodo storico della sociologia del positivismo ed evoluzionismo

* *La sociologia applicata* (ore 8) - Prospettive per la sociologia, sociologia giuridica - Sociologia economica - Sociologia politica Sociologia demografica.

3. Quantificazione

In complesso l'ambito disciplinare impegna obbligatoriamente 100 ore di «lezione» da ripartirsi fra due anni.

L'ordine di esposizione dei vari temi non indica l'ordine temporale con cui gli stessi debbono essere affrontati.

La quantificazione oraria dei singoli temi che costituiscono il curricolo ha carattere indicativo del «peso didattico» di ciascun tema ma non costituisce vincolo ordinamentale.

4. Avvertenze metodologiche

Mentre la parte contrassegnata da asterisco, destinata a corsisti privi di conoscenze specifiche nella disciplina, può essere gestita con lezioni frontali di carattere accademico, il nucleo disciplinare obbligatorio dovrà invece essere gestito in modo tale che le esposizioni verbali vengano di volta in volta supportate da esempi, esercitazioni e riflessioni operative partecipate.

5. Permutabilità con crediti formativi

La parte opzionale è contrassegnata da asterischi e complessivamente rappresenta circa un terzo dell'intero corpus disciplinare.

Pedagogia: teorie, sistemi e prassi dell'azione educativa intenzionale

1. Scopo del curricolo

Il curricolo si prefige di offrire al corsista l'occasione per riflettere in modo approfondito sulle tematiche caratteristiche della relazione educante sia come problema di rapporti finalizzati fra individui che come problema storico del passaggio fra una generazione e l'altra.

La riflessione dovrà:

– colmare le deficienze di carattere teorico presenti nella formazione iniziale;

– affrontare il problema sintetizzabile e nella questione: «perchè» si insegna;

– concettualizzare in che cosa «consista l'insegnamento»;

– orientare decisamente in ordine ai bisogni educativi individuali ed, in particolare, approfondire il concetto di «bisogno educativo speciale».

2. Descrizione del curricolo

Il processo educativo (ore 4) naturale ed, in modo particolareggiato, i fini dei processi educativi intenzionali e sistematici - Educazione ed istruzione.

Il contesto ambientale (ore 2) nel rapporto con educazione ed istruzione i fattori del contesto ambientale che influenzano i rapporti educativi e più particolarmente di quei contesti – famiglia ed agenzie educative non scolastiche chiamati a gestire situazioni di handicap.

La famiglia e le altre agenzie educative (ore 4) - Gli stili educativi nella famiglia e nella scuola e nelle altre agenzie.

La relazione educante (ore 4) - Insegnamento ed apprendimento come facce del più grande problema dello sviluppo e realizzazione della persona umana – Difficoltà di apprendimento e difficoltà di insegnamento - Il processo di apprendimento come risultante e catalizzatore dei processi di socializzazione - Il concetto di bisogno educativo speciale.

L'educazione come energia per lo sviluppo (ore 4) personale e sociale - Filogenesi e ontogenesi dei processi di acculturazione

Continuità e discontinuità necessarie nel processo educativo personale.

L'uso pedagogico dei dati formativi (ore 4) relativi all'alunno in situazione di handicap - Diagnosi medica e diagnosi funzionale Il concetto di prevenzione e di intervento tempestivo e precoce.

I problemi educativi e quelli di apprendimento (ore 5) nell'alunno in situazione di handicap nelle diverse tappe evolutive e scolastiche - Il sostegno orientativo nelle scelte scolastiche e di vita per gli alunni in situazione di handicap.

Il rapporto tra tecnologie della istruzione (ore 4) ed i problemi educativi e di apprendimento del soggetto in situazione di handicap.

Implicazioni pedagogiche nel lavoro di educazione-istruzione con alunni in situazione di handicap (ore 50)

- per disabilità nella sfera sensoriale per l'area uditiva e per l'area visiva (ore 10)

per disabilità di carattere motorio-prassico (ore 5)

- per disabilità di carattere cognitivo e della sfera dell'apprendimento (ore 10)
- per disabilità di carattere affettivo-relazionale (ore 5)
- per disabilità di carattere linguistico (ore 5)
- per disabilità di carattere neuropsicologico (ore 5)
- per disabilità nella sfera dell'autonomia (ore 5)
- per disabilità di carattere comunicazionale (ore 5).

* *Definizione di pedagogia* (ore 5) connessioni fra pedagogia e filosofia – Confini tra pedagogia, psicologia e sociologia – Cenni di storia delle correnti pedagogiche e del pensiero degli autori più significativi.

* *Pedagogia generale* (ore 5) - fini e fattori della educazione - il concetto di persona e quello di diversità - pedagogia e minorazione - pedagogia e disabilità - pedagogia e situazioni di handicap e/o svantaggio.

3. Quantificazione

L'ambito disciplinare prevede obbligatoriamente 90 ore di «lezione» da ripartirsi fra due anni di corso.

La quantificazione oraria dei singoli temi che costituiscono il curricolo ha carattere indicativo del «peso didattico» di ciascun tema ma non costituisce vincolo ordinamentale.

4. Avvertenze metodologiche

Mentre la parte barattabile con crediti formativi, che, evidentemente è destinata a corsisti digiuni di cognizioni specifiche nella disciplina, può essere gestita con lezioni frontali di carattere accademico, il nucleo disciplinare non barattabile dovrà invece essere gestito in modo tale che le esposizioni verbali vengano di volta in volta supportate da esempi, esercitazioni e riflessioni partecipate di tipo operativo.

5. Permutabilità con redditi formativi

La parte per la quale si può fruire del riconoscimento di «crediti formativi» è contrassegnata da asterischi e complessivamente rappresenta circa il 10% dell'intero corpus disciplinare.

AREA DISCIPLINARE
Il soggetto

Appartengono a questa area disciplinare:

Psicologia dell'età evolutiva

- *Discipline dell'area biologica*

Psicologia dell'età evolutiva e problemi relativi a soggetti con bisogni educativi speciali

1. Scopo del curricolo

Il curricolo fornisce alcune conoscenze di base al momento assenti nella formazione iniziale, come quelle relative alla Psicologia dello sviluppo.

Fornisce, inoltre, elementi conoscitivi essenziali in ordine alla Psicologia delle differenze individuali e alla Psicologia dell'apprendimento per consentire all'insegnante di sapere:

- come si sviluppano e si strutturano nell'arco dell'età evolutiva le diverse aree;
- a quali fattori di ordine genetico ed ambientale sono dovute le differenze individuali sui piani percettivo, cognitivo, motorio, emozionale e comportamentale;
- per quali motivi, di ordine psico-evolutivo, alcuni soggetti possono andare incontro a difficoltà di apprendimento e di relazione;
- quali risultati e proposte utili per l'ottimizzazione della didattica ha elaborato finora la ricerca psicologica le principali teorie che l'hanno accompagnata.

Il curricolo si propone di offrire ai corsisti una visione generale di tutte le componenti lo sviluppo psicologico della persona e una dettagliata visione degli ostacoli o impedimenti che la persona, in caso di minorazioni e menomazioni, incontra, e delle difficoltà e disabilità che il soggetto vive in un quadro evolutivo.

Il curricolo si articola in undici distinti segmenti tematici strettamente correlati fra di loro per evitare che l'ambito curricolare possa essere interpretato in termini meramente o limitatamente scolastico-cognitivi

- Il curricolo, pertanto si articola in:

Esposizione dello sviluppo psicologico su una «linea cronologica o temporale» della vita umana che partendo dal momento prenatale giunga al tempo dell'adolescenza rilevando, nelle diverse tappe di sviluppo, i fattori, i problemi, le variabili individuali ed i possibili interventi che ostacolano o favoriscono il normale sviluppo psicologico dell'individuo..

Esposizione per «aree problematiche» degli stessi problemi in modo che, ad incrocio con il segmento tematico precedente, possano approfondirsi i problemi principali inerenti un possibile armonico sviluppo dell'ambito psicologico e gli ostacoli che tale sviluppo può incontrare.

Esposizione dei contributi che le diverse «teorie dello sviluppo psicologico» possono offrire alla comprensione, alla lettura ed ai possibili interventi da attivare per attenuare o rimuovere il maggior numero di impedimenti che ostacolano una armonica evoluzione..

Esposizione dei «metodi e degli strumenti di osservazione», rilevazione, registrazione, descrizione e valutazione dei processi e degli interventi.

Tutto il curricolo dovrà essere supportato in contemporanea al suo svolgersi, da attente e preordinate esercitazioni pratiche di cui si forniscono alcune indicazioni.

Si raccomanda ai docenti di questo ambito di evitare ogni rischio di instaurare proposte disciplinari che possano innescare il «pericolo della falsa sicurezza» che appartiene agli aspetti descrittivi e di catalogazione dei processi e dei fenomeni più che alla loro comprensione e interpretazione.

2. Descrizione del curricolo

* *Lo sviluppo psicologico - momenti e problemi* (ore 10) - Lo sviluppo prenatale (il concepimento - le basi genetiche del concepimento - lo sviluppo dal concepimento alla nascita - le differenze sessuali prenatali) - Le normali sequenze dello sviluppo - Possibili fattori negativi genetici ed ambientali (malattie, disagio, droga, dieta, ecc.) - L'influenza della madre - Differenze socio-culturali.

– La nascita e il neonato - Caratteristiche e differenze individuali

nel neonato – Gli effetti della presenza del neonato sul comportamento dei genitori

– La nascita e il neonato nel primo anno di vita

– Dal primo al terzo anno di vita - L'esperienza in famiglia o al nido

– Da tre a sei anni di vita - I rapporti con l'ambiente fisico e sociale - L'esperienza della scuola materna

– L'esperienza della scuola elementare

– La scuola media e la preadolescenza.

– L'adolescenza - Gli ambiti di vita, di studio e di lavoro.

Lo sviluppo fisico-auxologico (ore 5) Alcuni parametri: statuto-ponderali, ormonali, morfologici, ecc. - Gli stati di salute e di malattia nell'infanzia e nell'adolescenza.

Lo sviluppo percettivo (ore 10) Alcune caratteristiche dello sviluppo percettivo - Lo sviluppo visivo - Lo sviluppo uditivo - Lo sviluppo degli altri sensi (olfattivo, tattile, ecc.) - Sintesi combinata delle informazioni fra i diversi sensi - Le differenze individuali nelle abilità percettive.

Lo sviluppo motorio-prassico (ore 5) Motilità generale, buccale e manuale - Differenze individuali nella percezione e nella motricità.

Lo sviluppo cognitivo (ore 10) Tre diverse idee o modelli di intelligenza - La misurazione delle potenzialità intellettive - I parametri dei test di intelligenza (predizione, stabilità, le limitazioni della tradizione, le influenze ereditarie, le influenze dell'ambiente, della razza, del sesso, ecc.) - Attenzione, applicazione e concentrazione - L'orientamento spazio-temporale - La memoria - Gli aspetti valutativi dell'intelligenza - Il concetto della inferenza.

Lo sviluppo del linguaggio (ore 10) Comunicazione e linguaggio - I gradini o la scala del prelinguaggio - Lo sviluppo fonetico-fonologico, semantico-lessicale e morfo-sintattico - Gli aspetti socio-linguistici - Socio-linguistica e prossemica - Pragmatica della comunicazione umana - Essenzialità ridondanza e inferenza - Il ruolo dei coetanei nello sviluppo del linguaggio.

Lo sviluppo della personalità (ore 5) e la costruzione del concetto di sé: Significato del concetto di personalità - Le principali componenti della personalità - Criteri per la individuazione e interpretazione delle risorse personali - Il concetto di sé: il percorso di costruzione - Le differenze individuali - La formazione della identità sessuale.

Lo sviluppo socio-culturale (ore 5) Il processo di attaccamento affettivo - Oltre il primo attaccamento affettivo - Le interazioni sociali positive: linee di sviluppo - Le differenze individuali nella interazione - Le interazioni tra fanciulli - L'interazione e le differenze di sesso - La dinamica individuo-gruppo e rapporti sociali - Modelli e pressioni sociali - Lo sviluppo etico-civico - Lo sviluppo del senso estetico.

L'ecologia dello sviluppo (ore 5) Incidenza delle caratteristiche ambientali nello sviluppo individuale - L'influenza della famiglia - Dinamica degli effetti famigliari - Oltre la famiglia: rapporti e influenza delle altre istituzioni o agenzie - Il sistema dei media.

La psicologia dell'educazione (ore 20) - Modalità dell'apprendimento - Rapporto insegnamento-apprendimento - Le condizioni dell'insegnamento necessarie a suscitare apprendimento I problemi relativi alla memoria all'interno dell'istituzione scolastica.

* *I contributi delle diverse teorie dello sviluppo* (ore 10)

Il concetto e la funzione di teoria

Il contributo dell'approccio cognitivo

Il contributo dell'approccio psico-dinamico

Il contributo dell'approccio sociale e comportamentistico

Il contributo dell'approccio alla teoria della elaborazione delle informazioni - Aspetti di gradualità e di critica

Il contributo dell'approccio ecologico.

Quadro in sintesi a confronto dei diversi approcci.

(Nella esposizione si tenga presente che occorrerà evidenziare soprattutto la specificità del contributo che le diverse teorie portano per la interpretazione dei fenomeni ed i modelli di intervento che caratterizzano ciascuna di esse. Potranno poi seguire: breve storia ed autori - assiomi e teoremi - quadro evolutivo di insieme - sintesi valutativa e valorizzazione degli apporti positivi di ciascuna teoria).

I metodi e gli strumenti per la valutazione (ore 5) Metodi e strumenti di osservazione, rilevazione, registrazione, descrizione e valutazione dei processi e degli interventi.

Esempi di possibili esercitazioni

L'esercitazione costituisce un momento essenziale perché consente di applicare in concreto quanto presentato sul piano teorico realizzando un apprendimento per implicazione.

Le singole esercitazioni non sono comunque esaustive degli argomenti delle unità di studio.

A titolo puramente esemplificativo se ne riportano alcune possibili

– Raffigurare graficamente la propria crescita

– Esprimere in percentuali le abilità percettive personali

– Tempi personali nelle esecuzioni di perfomance di motricità

– Applicazione di test di intelligenza

– Costruzione di frasi bi-termine col supporto di comunicazione non verbale

– Analisi della comunicazione e del linguaggio attraverso la registrazione audio e video di conversazioni fra bambini e fra bambini e adulti

– Analisi di atteggiamenti e di comportamenti di genitori e insegnanti (attribuzione di causalità, autoefficacia, burn-out, meccanismi di difesa, messaggi facilitanti, ecc.)

– Osservazione e rilevazione dei comportamenti individuali in un gioco di gruppo.

– Ricerca su concetti e preconcetti dei bambini.

– Analisi e utilizzazione di trasmissioni televisive.

– Analisi e utilizzazione di situazioni famigliari.

3. Quantificazione

L'ambito disciplinare impegna n. 100 ore di «lezione» da ripartire in due anni.

4. Avvertenze metodologiche

Si ritiene utile che tutto il curricolo possa essere affidato a due docenti preferibilmente di formazione e/o indirizzo professionale diverso.

Visto che i frequentanti il corso hanno parte attiva nella formulazione di documenti quali il P.D.F. e il P.E.I. e collaborano agli aggiornamenti della D.F. non si ritiene opportuno che il corso privilegi una classificazione prioritaria rispetto alle altre.

Il concetto di catalogazione e classificazione e la conoscenza delle principali forme di esse (DSM III, Millon, ecc.) devono essere conosciuti dai corsisti per il loro valore strumentale, così come dovrà esser reso chiaro ad essi sia la multiassialità che caratterizza quasi tutte le classificazioni che la situazione magmatica ed in evoluzione costante e di tutta la materia.

Sarà opportuno, inoltre, che venga evidenziata la naturale «sofferenza» insita nel rapporto tra concetti di «classificazione» e di «originalità individuale» riferiti alla persona umana.

In sintesi ogni classificazione è nel contempo una «ricchezza» di riferimento utile alla conoscenza approfondita del quadro nosologico in cui il singolo caso si colloca ma anche il «pericolo» di una gabbia interpretativa che, evidentemente, deve essere evitata.

5. Permutabilità con crediti formativi

Le parti contraddistinte con asterisco possono essere riconosciute come crediti formativi.

Discipline a carattere biologico

1. Scopo del curricolo

Il curricolo fornisce alcune conoscenze di base riferite all'eziologia e patognesi delle disabilità.

Pone l'insegnante in condizione di poter dialogare con le altre professionalità impegnate nel sistema interistituzionale dell'integrazione scolastica, in particolare con gli operatori socio-sanitari.

Dovrebbe consentire all'insegnante di sapere o interrogarsi

– sui fattori e le concause delle differenze individuali sui piani motorio-prassico, sensoriale e comportamentale in genere;

– sui motivi di ordine biologico per i quali alcuni soggetti possono andare incontro a difficoltà di apprendimento e di relazione;

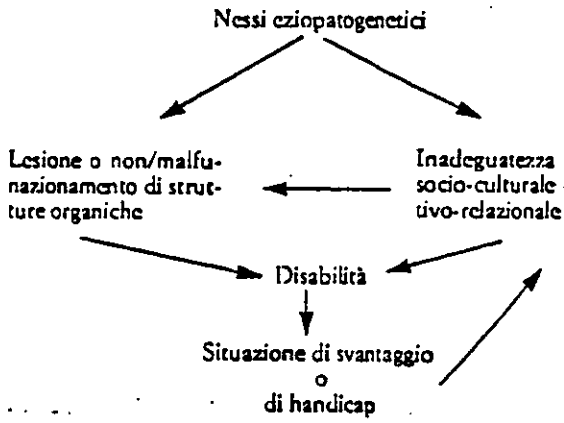
– sulle caratteristiche esteriori dei principali quadri clinici ed i rispettivi sviluppi evolutivi e/o involutivi nel corso dell'età scolare;

– sui risultati e le proposte utili per l'ottimizzazione della didattica finora elaborate nell'ambito della ricerca medica;

– sulle principali classificazioni internazionali delle disabilità più frequentemente riscontrabili nell'età scolare.

Il curricolo si propone di offrire ai corsisti la capacità di sapersi orientare biologicamente nel curricolo che parte della lesione o menomazione (determinata da differenti categorie di nessi ezio-patogenetici), e passando per la disabilità può, in tal modo, creare possibili situazioni di handicap.

Queste ultime situazioni di inadeguatezza di tipo socio-culturale, a loro volta, possono costituire sorgente di ulteriori disabilità determinando così un circuito autoreferente che si autoalimenta secondo la sintesi grafica che segue.



E' la disabilità infatti il segno ed il motivo che da una parte evidenzia i bisogni di interventi specifici e dall'altra induce alla ricerca delle cause e, ancora, rende necessaria una rigorosa progettazione e pianificazione dei diversi tipi di intervento.

Lo schema di cui sopra consente:

1. la sistemazione dei nessi ezio-patogenetici (il comprendere l'euristica delle ragioni per cui si verifica la disabilità e, di conseguenza, anche la sua evoluzione e la sua prognosi)

2. la sistemazione delle disabilità in quadri di riferimento:

– di ordine tassonomico

– di grado (con lo stabilirsi di limiti inferiori e superiori)

– di ordine clinico (anche in rapporto con le incidenze curricolari)

3. le valutazioni (iniziale e longitudinali) dello svantaggio:

– familiare

– scolastico

– territoriale.

In questo quadro:

– stante l'obsolescenza delle vecchie divisioni concernenti unicamente i sordi, i ciechi e gli «psicofisici»

– tenuto conto delle denominazioni e considerazioni di minorazione adottate nei diversi Paesi dell'unione europea

– considerando i criteri di suddivisione adottati dal Dpr 24 febbraio 1994 onde avere un razionale tassonomico e ritenendo che gli scopi basilari dell'educazione dalla nascita in poi (art. 12 Legge 104 del 5 febbraio 19932) devono essere lo sviluppo:

a. delle abilità (senso)-percettive
b. delle abilità (motorie)-prassiche
c. delle abilità integrativo-cognitivo-decisionali
d. delle abilità delle relazioni interpersonali
e. delle abilità di tipo socio-culturale
f. delle abilità di tipo affettivo relazionale

il curricolo avrà come riferimento la classificazione di cui alla allegata tabella A che è stata costruita sui campi educativi suindicati.

2. Descrizione del curricolo

* *Epidemiologia delle minorazioni* (ore 20) - Criteri di ritardo, insufficienza, arresto, regressione, distorsione, disarmonia

Concetti e criteri di:

– terapia (farmacologica, chirurgica e protesica)

– abilitazione e riabilitazione

– educazione e rieducazione

Strategie di intervento (settoriale e/o integrato) - Monitoraggio Codificazione dei risultati - Metodiche di valutazione

Il problema del profilo individuale (ore 20) di abilità di cui all'allegata tabella B

Il problema della disabilità specifica (ore 5) come da tabella A allegata

Il problema specifico dei disturbi di tipo sensoriale

Chiarimenti sullo specifico dei disturbi alle afferenze (ore 10)

Chiarimenti sullo specifico dei disturbi dell'area uditiva (ore 20)

Chiarimenti sullo specifico dei disturbi dell'area visiva (ore 10)

Il problema dei nessi eziopatogenetici (ore 5).

Il problema dei progetti di intervento (ore 10) in riferimento ai quadri valutativi del livello di gravità - Aspetti temporali della valutazione (iniziale, in itinere, finale, ecc.)

3. Quantificazione

In complesso l'ambito disciplinare impegna obbligatoriamente 100 ore di «lezione» da ripartirsi fra due anni.

L'ordine di esposizione dei vari temi non indica l'ordine temporale con cui gli stessi debbono essere affrontati.

La quantificazione oraria dei singoli temi che costituiscono il curricolo ha carattere indicativo del «peso didattico» di ciascun tema ma non costituisce vincolo ordinamentale.

4. Avvertenze metodologiche

Nel proporre il curricolo dovranno essere tenute presenti le seguenti avvertenze metodologiche includibili per ogni forma di osservazione, interpretazione, sistematizzazione ed intervento che richiede la costruzione della conoscenza.

Infatti l'approccio biologico-clinico alla persona passa per:

1. la rilevazione rigorosa dei segni o sintomi (aspetti semiologici);

2. il loro eventuale assemblaggio in sindromi (segni correlati che acquistano significato nella lettura integrata ed unitaria),

3. l'eventuale attribuzione a quadri patologici (entità astratta concettuale di riferimento)

4. la realtà clinica (cioè la concretizzazione del problema nel singolo individuo) che risulta dall'insieme della disabilità caratterizzante e dalla lettura del profilo della abilità di cui alla tabella B allegata.

5. Permutabilità con decreti formativi

La parte destinata ad eventuali riconoscimenti di crediti formativi è di 20 ore ed è contrassegnata da asterisco.

TABELLA A
Tassonomia delle disabilità

Disabilità	Riferimenti esemplificativi
enso-percettiva	– Visiva sensoriale (ciechi, ipovedenti) percettiva – Uditiva sensoriali (sordi) percettiva
isecutiva-prassica	praticamente inesistenti (focomelici, amputati, distrofici, paraplegici, ecc.) impropriamente: spastici
ntegrativo-cognitivo decisionale	– Oligofrenici disgenetici (ad es. Down) acquisiti (ad es. postasfittici, meningoencefalitici)
nterpersonali - socio culturale	– Socioculturale deprivati socioeconomici immigrati (iperprotetti?)
- affettivo relazionale	– Affettive relazioni autistici (?) schizzofrenici disadattati
Disabilità plurime	sordo-cieco ciechi e/o sordi oligofrenici spastici + oligofrenici + disturbi relazionali oligofrenici e disadattati
Altre	dislessici discalculici ipercinetici difficoltà di apprendimento bisogni educ. speciali temporanei

Note alla tabella A
Tassonomia delle disabilità

La classificazione risulta evidentemente propositiva e non esaustiva, e prevede a questo scopo, due comparti specifici:

– quello delle disabilità multiple

– quello della miscellanea o di altre disabilità o di disabilità non facilmente classificabili o di disabilità che per ragioni operative si desidera classificare fuori del rationale suesposto.

La classificazione consente di prendere in considerazione anche le voci sino ad ora non previste dalla norma italiana ma prese in considerazione in altri paesi della Comunità europea quali:

– disturbi della personalità (disabilità affettivo relazionali)
– turbe comportamentali » »
– disturbi relazionali
– le minorazioni fisiche, le disabilità motorie con danno cerebrale
– bisogni educativi speciali
– difficoltà di apprendimento
– difficoltà specifiche di apprendimento della lettura
– difficoltà specifiche di apprendimento della scrittura
– disturbi del linguaggio
– difficoltà e/o disturbo non specificato
– pluriminorazioni e sindromi genetiche complesse.

Così pure, relativamente all'art. 3, punto 4 - Diagnosi funzionale, del Dpr già citato, gli alunni in situazione di handicap possono essere riclassificati come segue:

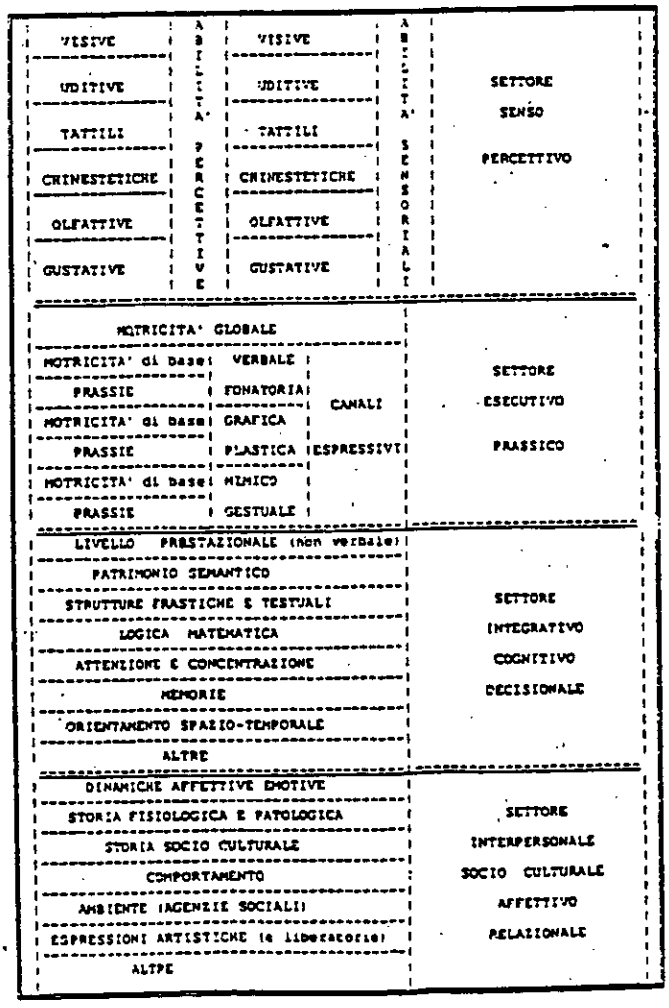
a. (d) sensoriali
b. (c) motorio prassico
c. (a) cognitivo
d. (b) affettivo relazionale
e. (c) linguistico
f. (f) neuropsicologico
g. (g) autonomia personale e sociale

e quelli dell'art. 4, punto 3b - Profilo dinamico funzionale, come segue:

a. (5) sensoriale «visivo uditivo»
b. (6) motorio prassico
c. (1) cognitivo
d. (2) affettivo relazionale
e. (4) linguistico
f. (7) neuropsicologico
g. (8) autonomia
h. (3) comunicazionale
i. (9) apprendimento.

(I riferimenti in parentesi sono quelli richiamati nel decreto presidenziale).

TABELLA B
Il profilo delle abilità



AREA DISCIPLINARE

Il metodo

Appartengono a questa area disciplinare:

Metodologia didattica e generale

Metodologica e didattica generale

1. Scopo del curricolo

Lo scopo del curricolo è quello di fornire ai corsisti un patrimonio di informazioni di carattere generale da cui ricavare i principi essenziali per una adeguata organizzazione della risposta formativa che la scuola è chiamata ad elaborare per gli alunni che manifestano bisogni speciali.

Il curricolo intende anche soddisfare l'esigenza del corsista di impossessarsi di strumenti, procedure e modalità cui riferirsi per costruire un corretto rapporto con l'alunno in situazione di handicap sia nei tempi dell'osservazione, della progettazione, del realizzarsi dell'azione di educazione e di istruzione che, ancora, nella fase della valutazione.

Il corsista deve poter acquisire competenze professionali precise in ordine a:

- come esercitare il proprio ruolo nel sistema scolastico ed interistituzionale;
- come organizzare gli interventi in rapporto a quelli del gruppo docente di appartenenza ed in relazione a specifiche categorie di disabilità;
- come individuare le ragioni di specifiche difficoltà di apprendimento e come programmare conseguenti interventi didattici in relazione ai diversi periodi e momenti di scolarizzazione dell'alunno in situazione di handicap;
- come progettare, in particolare, specifici trattamenti in ordine a problemi di acquisizione e di miglioramento riferiti specialmente alle abilità di comprensione e di espressione dei linguaggi analogici e digitali ed agli algoritmi per la ricerca d'ambiente e la soluzione di problemi sempre più complessi;
- come rendere più efficace l'uso delle risorse didattiche disponibili;
- come valutare gli esiti degli interventi educativi.

2. Descrizione del curricolo

I fondamenti epistemiologici (ore 10) del discorso metodologico e didattico - Metodologia e didattica - Definizione, significato, funzione - Interconnessioni tra insegnamento ed apprendimento come presupposto del metodo.

La comunicazione e l'interazione (ore 10)

a) Modalità e tecniche della comunicazione didattica - i processi interattivi - la relazione educativa

b) Il lavoro di gruppo: modalità e tecniche di organizzazione e conduzione.

Riferimenti teorici per la programmazione (ore 20) dell'attività scolastica - Metodologia della programmazione - Gli aspetti educativi e gli aspetti didattici - La definizione dei modelli di intervento del docente - Modalità di raccordo tra la programmazione individualizzata e quella collegiale - Riferimenti teorici per le linee guida in ordine alla costruzione di curricoli per la scuola materna, elementare, secondaria di I e II grado.

L'organizzazione dell'attività didattica (ore 20)

a) elaborazione del P.D.F. - ricongiunzione dei bisogni e delle risorse di ciascun alunno - elaborazione del P.E.I. - predisposizione di curricoli e procedimenti individualizzati

b) la dimensione collegiale nell'organizzazione degli interventi istituzionali ed interistituzionali.

La verifica e la valutazione (ore 10)

a) la verifica: significato e funzione - modalità di verifica in itinere e finale - Elaborazione di prove differenziate per le verifiche intermedie e finali

b) la valutazione con particolare riferimento agli alunni in situazione di handicap - Significato ed uso degli strumenti di valutazione - La valutazione finale - La scheda personale dell'alunno

Le tecniche e le modalità della osservazione (ore 10) - L'osservazione sistematica (strumenti formali e/o prestrutturali osservazione, partecipata, ecc.) - Raccolta, analisi ed interdipendenza delle osservazioni sistematiche.

La continuità educativa e didattica (ore 10) - Conoscenza di quadro e in riferimento allo specifico del tema, degli ordinamenti e degli orientamenti e programmi dei diversi ordini di scuola (materna, elementare, media dell'obbligo e secondaria di secondo grado) - Costruzione di ipotesi di percorsi didattici di interconnessione fra i diversi ordini di scuola - Profili organizzativi della continuità - La continuità all'interno dello stesso ordine di scuola.

La metodologia della ricerca (ore 10)

Il quadro epistemiologico - La ricerca nella scuola: la ricerca come componente della professionalità docente - La dimensione attiva nella costruzione della conoscenza dell'alunno.

Le risorse didattiche e tecnologiche (ore 20) - Elaborazione, costruzione, ed utilizzo di materiale didattico strutturale e non Sussidi e attrezzature tecniche per rispondere ai bisogni speciali - Le tecnologie e gli ausili per le diverse minorazioni e conseguenti disabilità.

3. Quantificazione

L'ambito disciplinare impegna obbligatoriamente n. 120 ore da ripartirsi in due anni. La quantificazione oraria dei singoli temi che costituiscono il curricolo ha carattere indicativo del «peso didattico» di ciascun tema ma non costituisce vincolo ordinamentale.

4. Avvertenze metodologiche

Va preliminarmente evidenziato che le unità di studio elencate nel curricolo costituiscono le componenti di un'unica competenza organica e coerente seppure connotata da esigenze diverse all'interno del processo intenzionale di insegnamento.

Sarà opportuno, pertanto, ricercare le interconnessioni tra le tematiche proposte prevedendo, ove necessario, eventuali anticipazioni o posposizioni.

Considerato che la competenza metodologica e didattica è componente essenziale della professionalità, deve essere accordata predilezione alla dimensione operativa dell'attività di studio del corsista e dell'attività di docenza ed al riferimento costante alle diverse tipologie di minorazioni cui rapportarsi.

5. Permutabilità con crediti formativi

Il curricolo è obbligatorio; non sono previsti crediti formativi individuali.

AREA DISCIPLINARE

I linguaggi

Appartengono a questa area disciplinare:

Codici di
Comunicazione non verbale
Codici comunicativi della
Educazione linguistica
Codici del
Linguaggio matematico

Codici di Comunicazione non verbale

1. Scopo del curricolo

Scopo del curricolo è quello di:
– far comprendere ed interpretare la globalità dei linguaggi non verbali ed il loro intreccio;
– far acquisire abilità in ordine alla comunicazione ed espressione manipolativo-visiva, audiovisuale e massmediale, sonoro-musicale.

2. Descrizione del curricolo

* *Comunicazione e linguaggi* (ore 8) - La competenza comunicativa Elementi essenziali della comunicazione - Linguaggio, lingua, «parola» - Linguaggio verbale e linguaggi non verbali - Codici e sistemi di rappresentazione come mediatori dell'interpretazione della realtà. Logica e linguaggio (verbale e non): le interrelazioni. Codici di comunicazione, contesti di esercizio, modi di operare e di rappresentare dell'alunno.

* *La comunicazione non verbale* (ore 8) nella interazione sociale umana e nella vita quotidiana. L'incontro con l'altro sul piano psicocorporeo: la diversità riconosciuta come norma. La varietà dei messaggi e dei codici: produzione, comprensione, traduzione e rielaborazione in un codice diverso. Le forme alternative alla comunicazione verbale ed il loro uso didattico in presenza di minorazioni motorie e sensoriali e nei casi di disturbi relazionali.

La percezione spaziale. Il movimento. (ore 10) - Gli aspetti delle disabilità nelle attività motorie dell'alunno, nell'organizzazione dello spazio e del tempo nell'acquisizione dei concetti topologici.

La corporeità e la motricità (ore 10) - I diversi spetti della disabilità riguardanti:

a) Il bambino e lo spazio, il ruolo del corpo. Lo spazio interoggettuale, lo spazio interpersonale. Discriminazione percettiva e rappresentazione mentale. Lettura del linguaggio prossemico.

b) Utilizzazione della globalità espressiva a livello pedagogico-didattico:
– acquisizione dello spazio interoggettuale in attività usuali;
– riscoperta del tatto, senso primario di comunicazione;
– evocazione degli altri sensi e dipendenti linguaggi attraverso l'esperienza di uno.

I suoni e i segni (ore 10) - Gli aspetti delle diverse disabilità a riguardo dello spazio dell'occhio e lo spazio dell'orecchio - I suoni e la musica: l'esplorazione, la produzione e l'ascolto. Il segno grafico e il colore: significati.

Spazio-tempo-intensità elementi di base della comunicazione non verbale. Lettura dei componenti psicosensoriali per una comprensione di sé e dell'altro tramite i linguaggi non verbali.

Le immagini (ore 10) Le diverse forme di disabilità e le differenti forme del linguaggio visivo - Le immagini e i linguaggio visivo. Oltre la scrittura: l'audiovisivo. Il cinema e la televisione.

Drammatizzazione, mimica e comunicazione (ore 8)

L'aspetto comunicativo del gesto: esperienze di animazione - Gli aspetti di impaccio e la ricchezza didattica nelle situazioni di handicap - Esemplificazioni ed esperienze pratiche.

Linee guida (ore 16) per la costruzione di un curricolo per la scuola materna, elementare, secondaria di I e II grado (in connessione con Metodologia e didattica).

3. Quantificazione

L'ambito disciplinare impegna obbligatoriamente n. 80 ore.

La quantificazione oraria dei singoli temi che costituiscono il curricolo ha carattere indicativo del «peso didattico» di ciascun tema ma non costituisce vincolo ordinamentale.

4. Avvertenze metodologiche

L'attenzione allo schema corporeo dell'alunno ed alla sua capacità di organizzare l'orientamento nello spazio interprogettuale ed interpersonale, e poi di quello grafico sono i punti chiave del programma, che dovranno essere affrontati con taglio operativo.

5. Permutabilità con crediti formativi

Il capitolo segnato da asterisco è riconoscibile come credito formativo.

Codici comunicativi della Educazione linguistica

1. Scopo del curricolo

Lo scopo è quello di fornire ai corsisti gli elementi essenziali del patrimonio conoscitivo su cui si fonda l'educazione linguistica nella scuola materna, elementare e secondaria.

Partendo da tale piattaforma di base il curricolo si propone di fare acquisire ai frequentanti un ventaglio di metodologie e di tecniche di tipo didattico concrete, a cui far riferimento, nella quotidiana attività scolastica per l'elaborazione di interventi di sviluppo delle abilità linguistiche di base. Il curricolo vuole, soprattutto, fornire un quadro dettagliato delle principali patologie del linguaggio verbale nei cui confronti l'insegnante destinato ad attività di sostegno, lungi dall'assumere interventi terapeutico-riabilitativi dovrà, comunque, attivare processi di diagnosi e appropriate strategie metodologico-didattiche.

2. Descrizione del curricolo

* *La competenza comunicativa:*

a) La semiologia (ore 24) ed il sistema dei segni della comunicazione umana. Il linguaggio verbale umano - Gli studi sulla lingua - Cenni di psicolinguistica, e socio-linguistica.

b) La competenza linguistica (ore 6) Analisi degli aspetti costitutivi della lingua (asse fonologico, lessicale, semantico, morfologico, sintattico, pragmatico). Le funzioni della lingua (personale, interpersonale, euristica, ecc.). La verità della lingua.

La comprensione del testo orale e scritto (ore 10) I processi coinvolti nella comprensione - tecniche ed esercitazioni didattiche di sviluppo e di potenziamento - Le principali difficoltà nella lettura strumentale, funzione e critica: interventi didattici.

La produzione orale e scritta (ore 10) La competenza strumentale e funzionale: tecniche di recupero e sviluppo - Le principali difficoltà nella produzione: interventi didattici.

L'approccio didattico in presenza di disturbi del linguaggio (ore 24): Disturbi del linguaggio derivanti da disturbi uditivi e visivi, da insufficienza mentale, da psicosi infantili e neurolesioni. Metodologia ed approccio didattico dei ritardi semplici di linguaggio, disturbi fonologici e disgrammatismi. metodologia e approccio didattico delle dislessie. Idem per le disgrafie e disortografie.

I disturbi della parola (ore 10). Metodologia e approccio didattico delle: disartrie, dislalie, disfonie, disfluenze.

Linee guida (ore 16) per la costruzione di un curricolo per la scuola materna, elementare, secondaria di I e II grado (in connessione con Metodologia e didattica).

3. Quantificazione

L'intero curricolo ha un peso orario obbligatorio di n. 100 ore.

La quantificazione oraria dei singoli temi che costituiscono il cur-

ricolo ha carattere indicativo del «peso didattico» di ciascun tema non costituisce vincolo ordinamentale.

4. Avvertenze metodologiche

La parte del programma barattabile con crediti formativi è destinata a fornire una base teorica di riferimento per quei corsisti che si trovino nella necessità di acquisire una completezza informativa ed interpretativa anche delle più abituali metodologie e tecniche didattiche di intervento.

Nella trattazione di questa parte è comunque opportuno prospettare i riflessi didattici prodotti dalle singole teorie.

Una differenziazione per ordini e gradi di scuola è necessaria per i soli gruppi tematici afferenti alla «competenza linguistica» ed alla «comprensione del testo orale e scritto».

La parte per la quale non sono fruibili crediti formativi avrà un maggiore riferimento pratico-operativo e dovrà prevedere l'esplicitazione di obiettivi operativi da conseguire, le metodologie e le esercitazioni didattiche concrete, la costruzione di specifiche unità didattiche e la elaborazione di percorsi formativi verticali dalla scuola materna alla scuola secondaria per ciascuna delle quattro abilità di base.

Per quanto riguarda le unità di studio sulle patologie del linguaggio, non si tratta di fornire ai corsisti delle conoscenze atte a consentire interventi specialistici di tipo logopedico, quanto piuttosto di fornire quei principi generali di diagnosi e di intervento che possano rientrare nella competenza degli insegnanti destinati ad attività di sostegno.

5. Permutabilità con crediti formativi

La parte del curricolo contrassegnata da asterisco (in totale 30 ore) è barattabile con crediti formativi accertati.

Codici del Linguaggio logico e matematico

1. Scopo del curricolo

Scopo del curricolo è quello di attivare nei corsisti la riflessione sulla natura specifica del linguaggio matematico e dei processi mentali che intervengono nella sua costruzione.

L'approfondimento delle tematiche connesse alla formazione del pensiero matematico inteso come «pensare per problemi» sarà altresì finalizzato all'acquisizione dei seguenti obiettivi operativi:

– definizione dei possibili livelli di intervento, in rapporto alla comprensione dei principali «bisogni» matematici;

– individuazione di esempi pertinenti, in riferimento alle esigenze rilevate attraverso l'analisi e la descrizione della situazione di partenza dei singoli alunni;

– elaborazione ed utilizzo del materiale didattico di diverso tipo, finalizzato a diverse situazioni.

2. Descrizione del curricolo

Aspetti epistemiologici e processi cognitivi (ore 6)- Cenni storici e caratteri specifici del ragionamento matematico. I linguaggi naturali come veicolo per l'interpretazione matematica della realtà - Ricchezza espressiva e potenzialità logiche delle varie forme del linguaggio naturale come punto di partenza di ogni attività di formalizzazione.

Nozioni di logica (ore 12) - La vanenza logica del linguaggio naturale per l'analisi e la rappresentazione di situazioni complesse. Organizzazione del pensiero logico attraverso le operazioni di classificazione e la ricerca di relazioni. Riflessioni su connettivi e quar catori logici, per promuovere un ragionamento coerente e per fa re una corretta interpretazione degli enunciati. Ricorsività e meta guaggio.

Il concetto di numero (ore 12) - Il concetto di numero ed i fondamenti matematici - I diversi aspetti del numero: la valo metodologica della pluralità degli approcci - Conoscenza dei sistemi di numerazione per una migliore comprensione della scri ra posizionale. La conoscenza delle varie successioni numeriche scoperta di regolarità, quali occasioni per una maggiore padrona del mondo dei numeri. L'acquisizione delle tecniche algoritmic come strumento di automatismi di utilità quotidiana - Il num come misura: aspetti didattici nella ricerca della misura, la mis sperimentale e quella matematica.

Lo spazio (ore 6) - Aspetti psicodidattici del rapporto tra spa fisico e spazio geometrico:

a) conoscenza ed uso di sistemi di riferimento per determin posizioni e spostamenti nello spazio; orientamento, mappe e cos zione spaziale;

b) dalla prima esplorazione del mondo delle figure alla costru ne di figure a partire da un modulo;

c) le trasformazioni geometriche; studio della proprietà delle fi re come invarianti rispetto ad una classe di trasformazioni.

Situazioni - problema e strategie risolutive (ore 10) - Analisi diverse tipologie di situazioni problematiche (reali, potenziali, fan stiche). I giochi di simulazione - Aspetti didattici connessi alla fo mulazione del problema in relazione alla definizione degli obiettiv alla scelta degli strumenti. Aspetti didattici connessi alla significa vità della situazione presentata.

Identificazione e controllo dei meccanismi individuali (ore 6) soluzione. Elaborazione della situazione di partenza. Individuazio di processi e operazioni mentali con i quali il soggetto elabora situazione. Collegamento tra le strategie individuali attivate e la co prensione iniziale del problema.

Rappresentazioni e procedure risolutive (ore 6) - Il momento de rappresentazione come esplicitazione e codifica delle strategie risol tive e come azione diretta sulla situazione. Fasi essenziali del passa gio da una situazione non formalizzata a successivi livelli di rappr sentazione simbolica. Tipologie diverse di rappresentazione simbo ca sintetica di una stessa situazione. Controllo della mediazione li guistica di fronte al soggetto in difficoltà: interferenze nella traduzi ne da un codice all'altro.

* *Cenni di informatica* (ore 10) - Mentalità informatica come str mento di organizzazione del frammentario e di analisi del complesso Variabilità percettiva ed acquisizione di strutture operative: rileva zione di regolarità, moduli e sequenze in contesti diversi. Proces procedure risolutive, algoritmi. Criteri didattici per la scelta dei su sidi informatici.

* *Cenni di probabilità e statistica* (ore 6) - Probabilità e statistic come strumenti razionali di indagini e di analisi della realtà. La pro habilità: definizione e campi di applicazione. Elementi di calcol combinatorio. Inquadramento del fenomeno statistico. Rilevazione organizzazione dei dati e rappresentazioni grafiche relative Possibilità applicative nei diversi ordini di scuola.

L'alunno con deficit sensoriali nell'attività logico-matematica (or 10) Rielaborazione dei materiali e sussidi didattici per gli alunni co difficoltà di tipo uditivo e visivo – con scarso linguaggio: suggeri menti operativi. Metodologia dell'intervento didattico con l'uso de computer per alunni con deficit visivo totale o parziale.

Linee guida (ore 16) per la costruzione di un curricolo per l scuola materna, elementare, secondaria di I e II grado (in connessio ne con metodologia e didattica).

3. Quantificazione

Il curricolo impegna obbligatoriamente n. 100 ore, da ripartirsi in due anni.

La quantificazione oraria dei singoli temi che costituiscono il cur-

ricolo ha carattere indicativo del «peso didattico» di ciascun tema ma non costituisce vincolo ordinamentale.

4. Avvertenze metodologiche

Per stimolare allo studio ed alla rielaborazione personale dei contenuti e per collegare le indicazioni teoriche delle lezioni all'esperienza diretta, sono state predisposte unità di studio prevalentemente «teoriche» ed unità di studio prevalentemente applicative.

5. Permutabilità con crediti formativi

La parte per la quale possono essere riconosciuti «crediti formativi» è contrassegnata da asterisco: si tratta delle sedici ore corrispondenti a temi evidenziati.

AREA DISCIPLINARE
Professionalità

Appartengono a questa area disciplinare:

Rielaborazione della esperienza personale ed

Organizzazione delle competenze professionali

Rielaborazione della esperienza personale ed Organizzazione delle competenze professionali
(ex tirocinio)

1. Scopo del curricolo

Il curricolo si propone di

– far acquisire ai corsisti la capacità di riflettere sulle proprie esperienze personali e professionali in ordine alle relazioni interumane;

– sollecitare i corsisti stessi ad acquisire la capacità di esprimere equilibrate valutazione sulla correttezza di impostazione di tali rapporti;

– mettere gli stessi in condizione di riprogettare il proprio sistema di rapporti programmandolo in ordine alla esplicita intenzione di realizzare una azione personale e professionale volta alla integrazione degli alunni in situazione di handicap.

Il curricolo, inoltre, si propone di creare le condizioni affinché il singolo corsista fruisca del maggior numero possibile di occasioni

– per conoscere metodologie ed esperienze utili ad arricchire il proprio bagaglio di capacità specificatamente professionali;

– per confrontare le proprie convinzioni personali e il proprio «modo di far scuola» con altre esperienze in atto.

Una corretta e completa formazione del docente impegnato nella azione di integrazione scolastica esige che gli aspetti informativi affidati ai singoli ambiti disciplinari siano affiancati da una azione volta a condurre il corsista a ripercorrere analiticamente e criticamente la propria prassi di docenza, per impegnarsi a trasformare tale consuetudine in una azione specifica di risposta ai bisogni espressi dagli allievi ed in particolare da quelli o in situazione di handicap.

La formulazione dell'area disciplinare si basa sui seguenti assunti:

1. la grande maggioranza dei corsisti è già in possesso di una esperienza professionale più o meno consolidata;

2. in particolare, per i docenti che già hanno frequentato il corso relativo all'anno di formazione di cui alla L. 270/82 in quanto docenti dipendenti di ruolo dello Stato, tale esperienza è, in molti casi, di lunga durata. Tali docenti, infatti, sono ormai ancorati ad una personale metodologia «del fare scuola»;

3. l'azione di integrazione scolastica, come già detto in altra parte, è compito dell'intero sistema scolastico e, pertanto risulta essere «dovere deontologico» di tutti gli operatori scolastici che lo invieranno;

4. l'azione di integrazione è frutto tanto di conoscenze specifiche quanto della capacità di adeguare l'azione docente alle richieste espresse dai «bisogni speciali individuali» di educazione e di istruzione del soggetto in situazione di handicap;

5. il corsista, nella maggior parte dei casi (docente già in servizio di ruolo o supplente temporaneo) si trova nella materiale impossibilità di disporre di lunghi periodi di tempo utilizzabile per un tirocinio articolato come da indicazioni dei precedenti programmi poiché occasioni di visite ed impegni di servizio attivo si sovrappongono temporalmente.

Il tirocinio, lungi dall'essere una mera conoscenza di ottimali situazioni di integrazione scolastica e delle tecniche che a questo scopo vengono adottate, dovrà chiamare in causa l'esperienza, sia personale che professionale, già posseduta dal corsista per analizzarla e trasformarla in un metodo capace di adeguarsi, di anno in anno e di situazione in situazione, alle richieste poste dai bisogni dei singoli allievi in difficoltà.

Pertanto l'impegno del tirocinio si concretizza in una azione di «riflessione, rielaborazione ed organizzazione della prassi di docenza maturata all'esperienza personale e professionale» del corsista.

2. Descrizione del curricolo

Il lavoro è ripartito in tre distinte parti (l'elencazione che segue non ha carattere di indicazione temporale).

Parte A - Rielaborazione della esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali (ore 100 da suddividere in due anni)

Operativamente si indicano le azioni da compiere:

1 -

1.a - scelta e affidamento a ciascun corsista di un quadro di situazioni educative, nel cui ambito sia presente la disabilità (di uno o più alunni). La scelta del caso o delle situazioni della casistica dovrà essere operata in accordo col docente cui è affidato il gruppo di tirocinio;

1.b - il soggetto o i soggetti in situazione di handicap dovranno essere attentamente osservati nei loro comportamenti, nei diversi contesti in cui esplicano la propria dimensione quotidiana in vita. A tale scopo verranno predisposti protocolli di osservazione su cui apporre modalità, tempi e contenuti dell'osservazione;

1.c - tale osservazione dovrà essere condotta secondo tecniche non invasive della libertà di azione e della spontaneità del soggetto osservato;

1.d - unitamente ed in modo analogo alla annotazione dettagliata dei microcomportamenti del soggetto, dovranno essere rilevati gli atteggiamenti ed i comportamenti espressi dalle persone che agiscono nei diversi contesti in cui il medesimo vive;

1.e - raccolta ordinata della documentazione relativa all'osservazione condotta;

2 -

2.a - esposizione dettagliata e precisa della situazione e del(dei) caso(i) ai colleghi corsisti raccolti in gruppo con la guida di un docente in occasione del dibattito conseguente alla esposizione verrà data risposta ai quesiti di approfondimento espressi dai colleghi del gruppo e verranno annotati i quesiti cui si è impossibilitati a rispondere per carenza di informazioni assunte;

2.b - adeguamento della successiva tornata delle operazioni di osservazione alle richieste di informazioni, rilievi o indicazioni emersi in sede di dibattito ed espresse dal docente conduttore del gruppo;

3.

3.a - nuova esposizione al gruppo delle ulteriori osservazioni ed informazioni effettuate sulla scorta di quanto emerso nel precedente incontro col gruppo;

3.b - in occasione di questo secondo incontro col gruppo, le osservazioni di cui al precedente punto 3.a dovranno essere integrate dalle personali valutazioni in ordine ai metodi ed alle prassi relazionali, metodologiche e didattiche che, nei diversi contesti in cui vivere il soggetto osservato, si attuano nei suoi confronti;

3.c - discussione, col gruppo, in ordine a tali riflessioni;

4.

4.a - presentazione al gruppo di una ipotesi di progetto per l'adeguamento delle prassi relazionali, dei metodi e della didattica in atto al fine di dare una risposta migliore e personalizzata ai bisogni espressi dal soggetto osservato.

Tutte le annotazioni (dovranno essere realizzati, a tale scopo, dei veri e propri protocolli di raccolta e registrazione) redatte, raccolte ed elaborate nei successivi passaggi del percorso descritto nonché il materiale di documentazione raccolto, faranno parte del lavoro da presentare in occasione dell'esame-colloquio finale di valutazione.

Parte B - Conoscenza di situazioni di integrazione scolastica e delle tecniche adottate a tale scopo (ore 160 da ripartirsi su due anni)

Visita a realtà scolastiche e parascolastiche particolarmente significative in tema di integrazione scolastica con particolare attenzione per gli aspetti organizzativi, relazionali, metodologici e didattici.

Di ciascuna visita a tali realtà sarà rilasciata al corsista una documentazione a cura del legale rappresentante della istituzione visita.

Il corsista dovrà redigere un dettagliato rapporto da cui emerga no: le caratteristiche della struttura visitata, i tempi ed i modi della visita, le intenzioni dell'azione osservata, le metodologie adottate, le tecniche utilizzate e la personale opinione e valutazione del corsista..

Tali relazioni debbono essere redatte in maniera strettamente individuale.

Parte C - Confronto delle convinzioni personali e del proprio «modo di far scuola» con altre esperienze in atto (40 ore da ripartirsi in due anni)

Il corsista dovrà documentare, secondo le indicazioni di cui al punto precedente la partecipazione a convegni o seminari che forniscano apporti significativi ed aggiuntivi sul tema della integrazione scolastica e raccordato con il progetto del Corso.

3. Quantificazione

Nel complesso, nell'arco dei due anni, al corsista viene chiesto, in questo ambito, un impegno di 300 ore così ripartito:

Parte A - Rielaborazione ecc.	50+50=100
Parte B - Conoscenza ecc.	80+80=160
Parte C - Confronto ecc.	20+20= 40
Totale	150+150=300

4. Avvertenze metodologiche

La responsabilità di questa area disciplinare, strategica per la stessa impostazione del Corso e per la sua organizzazione è affidata ad uno dei cinque componenti il Gruppo di conduzione del corso che coordinerà l'azione dei docenti cui verranno affidati i gruppi di tirocinio.

Tali gruppi, raccoglieranno da 5 a 10 corsisti e saranno affidati preferibilmente ad un docente operante nel quadro delle altre discipline.

Sarà cura del Gruppo di conduzione del corso

- selezionare le situazioni e i casi da assegnare ai singoli corsisti,
- selezionare le istituzioni scolastiche da visitare
- valutare e riconoscere i Convegni e i Seminari a cui il singolo corsista potrà partecipare a come tali utili alla terza parte del tirocinio.

5. Permutabilità con crediti formativi

Possono essere riconosciuti i seguenti crediti formativi:

Parte A - non è riconoscibile alcun credito formativo;

Parte B - sono riconoscibili crediti formativi sino a 60 ore per chi ha già frequentato il Corso relativo all'anno di formazione di cui alla L. 270/82 ed un massimo di 20 ore, per chi ha maturato una esperienza professionale (servizio presso scuole statali e non) di almeno 5 anni.

Parte C - non è riconoscibile alcun credito formativo.

All. 6

UFFICIO STUDI, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
UFFICIO I

Settore Integrazione Scolastica

ORDINANZA MINISTERIALE

del 14 Febbraio 1996, n.72, prot.n.737

Istituzione ed organizzazione dei Corsi Biennali di Specializzazione per le attivita' di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap ai sensi dell'art 325 del 16.4.1994,n.297, (ex D.P.R. n.970/1975)

O.M. 16 Febbraio 1996, n. 72 prot. n. 737

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTO il D.L.vo 16.4.1994, n.297 di approvazione del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la Legge 19.11.1990, n. 341;

VISTA la Legge Quadro 5.2.1992, n.104;

VISTO il Decreto Legislativo 3.2.1993, n.29;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 16.5.1991, n.127;

VISTE le Ordinanze Ministeriali del 23.5.1995, n.166, registrata alla Corte dei Conti il 6.6.1995, reg.001, fgl.197, e del 27.6.1995, n.223 registrata alla Corte dei Conti il 10.7.1995, reg. 1, fgl. 255, concernenti il rinvio dei termini per apportare modifiche ed integrazioni alla precitata O.M. del 16.5.1991, n.127;

VISTE le Ordinanze Ministeriali del 31.12.1992 n.376, del 9.12.1993 n.345, e del 31.7.1995 n. 261 registrata alla Corte dei Conti il 19.8.1995 reg. 1 fgl. 265, relative alla sospensione delle autorizzazioni dei corsi biennali di specializzazione gestiti dagli Enti non statali, rispettivamente per l'a.s. 1993/94, 1994/95 e 1995/96;

VISTO il D.M. del 27.6.1995, modificativo dei DD.MM. del 24.4.1986 e del 10.6.1988, concernente i nuovi programmi dei corsi biennali di specializzazione per insegnanti impegnati in attivita' di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap, registrato dalla Corte dei Conti il 24.7.1995 reg. 1 fogl. 258;

CONSIDERATO che tuttora non ha avuto attuazione il combinato disposto di cui alla legge 19.11.1990, n.341, art.9, e legge 5.2.1992, n.104, art.14, per quanto concerne la formazione iniziale di livello universitario, per gli insegnanti di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap;

RITENUTA l'opportunita' e l'urgenza di emanare nuove norme per l'attuazione del D.M. del 27.6.1995, in un nuovo testo coordinato che, in attesa dei predetti adempimenti attuativi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge n.341/1990 e dell'art. 14 della legge n.104/1992, concernenti la formazione iniziale di livello universitario, disciplini l'organizzazione e la gestione dei corsi biennali di specializzazione per insegnanti impegnati per le attivita' di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap,

O R D I N A :

T I T O L O I

FINALITA' DEI CORSI

Art. 1
(Finalita')

(1) - La presente ordinanza disciplina l'istituzione e l'organizzazione dei corsi statali per il conseguimento del titolo di specializzazione di cui all'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16.4.1994, n. 297, e sostituisce integralmente la precedente O.M. del 16.5.1991, n.127, e successive modificazioni.

La presente O.M. disciplina, altresi', fino a quando le Universita' degli Studi non avranno provveduto all'applicazione del combinato disposto di cui all'art.9 della L.n.341/1992 e dell'art.14 della L.n.104/1992, anche i corsi non statali per i quali si applicano le presenti disposizioni, salvo quanto piu' specificamente per essi disposto negli articoli seguenti.

(2) - I corsi predetti perseguono le finalita' e gli obiettivi formativi esplicitati nella "Premessa" ai Programmi di cui al citato D.M. del 27.6.1995, e si svolgono secondo i criteri ivi stabiliti.

TITOLO II

STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

art. 2
(Struttura e funzionamento)

(1) - I Corsi hanno durata biennale e trattano i problemi relativi alla integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

(2) - Ciascun Corso puo' accogliere un numero massimo di iscritti non superiore a quaranta unita', di cui venti debbono essere in possesso del titolo valido per l'insegnamento nella scuola materna o elementare e venti del titolo valido per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado ed artistica. Il Provveditore agli studi, sulla scorta delle effettive e documentate esigenze espresse dalla situazione territoriale, ovvero in presenza di prevedibile esiguita' di iscritti, puo', con proprio provvedimento motivato, disporre una diversa ripartizione tra gradi di scuola, ma non derogare dal numero massimo complessivo previsto.

Non possono essere attivati Corsi con un numero di iscritti inferiore alle 20 unita'.

(3) - Il corso deve svolgersi in due annualita', ciascuna della durata non inferiore a 180 giorni; si computano, a tal fine, i giorni riservati agli esami in itinere ed a quelli finali.

Tra le due annualita' deve intercorrere un intervallo non inferiore a due mesi e non superiore a quattro.

Il calendario delle lezioni e' stabilito, verificato periodicamente ed eventualmente ridefinito dal Gruppo di conduzione di cui ai successivi artt.5 e 9.

(4) - Allo scopo di conciliare le esigenze sia delle istituzioni scolastiche interessate che dei corsisti, il calendario del Corso potra' prevedere l'utilizzo dei periodi di interruzione della normale attivita' didattica.

(5) - I Corsi devono tenersi presso sedi che garantiscano gli spazi necessari per un corretto ed efficace svolgimento dell'attivita' corsuale.

In particolare, debbono essere assicurati gli spazi minimi per allievo/corsista secondo le vigenti disposizioni in materia, relativamente alle condizioni di abitabilita' e di agibilita' statica ed igienica, nonche' secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e di edilizia scolastica.

Devono essere disponibili per ogni Corso attivato, oltre al locale per le lezioni frontali, anche idoneo spazio per le attivita' motorie e per quelle relative all'organizzazione delle competenze professionali (ivi compreso un impianto di video ripresa a circuito chiuso), la sala adibita a biblioteca ed i necessari locali per le attivita' di gruppo, nel numero minimo di quattro.

Gli uffici di direzione e di segreteria, con tutti gli atti inerenti al funzionamento amministrativo e didattico del Corso, debbono essere ubicati nella sede in cui si svolgono le lezioni del Corso stesso.

art. 3
(Organizzazione)

(1) - Ogni annualita' del Corso biennale, relativamente al monte ore delle singole discipline analiticamente indicato nel successivo art.7, si organizza in tre distinte fasi, ciascuna delle quali unitariamente articolata, ma programmata funzionalmente con le altre:

a) - FASE INIZIALE (Pianificazione - ore n.20): costituita da lezioni frontali o attivita' seminariali tenute dal direttore e dagli altri componenti del gruppo di conduzione, di cui ai successivi artt.5 e 9, con fini di impostazione e programmazione di tutte le attivita' del Corso.

La fase di pianificazione, che prevede, fra l'altro, la presentazione del progetto pedagogico del corso, la raccolta dei bisogni formativi espressi dai corsisti, la presentazione delle prove relative al riconoscimento dei crediti formativi di cui al D.M. 27/6/1995, concernente i nuovi programmi, le iscrizioni ai singoli seminari, le indicazioni ed impostazioni dei seminari nonche' quant'altro ritenuto utile, impegna 20 ore di attivita', da distribuire, in parti uguali, tra le aree disciplinari.

b) - FASE CENTRALE (ore n.385+150): costituita da parti svolte attraverso "lezioni frontali" e da altre parti realizzate con attivita' di "tipo seminariale", nel rapporto reciproco di circa il 50%, nonche' dalle attivita' di organizzazione delle competenze professionali (ex tirocinio) meglio appresso descritte.

All'interno di questa fase possono essere fatti valere i crediti formativi riconosciuti, di cui al successivo art.16.

Ai fini della programmazione delle ore, come meglio specificato nel successivo art.12, comma 3, nel monte ore complessivo di questa fase sono da considerarsi anche le ore destinate alle prove d'esame, escluso il colloquio di tesi.

c) - FASE FINALE (Sintesi - ore n.20): costituita da "lezioni frontali" tenute dai componenti il gruppo di conduzione del Corso.

La fase finale prevede la sistemazione riepilogativa dei temi delle aree disciplinari, la valutazione collegiale dell'anno di corso, le ipotesi di sviluppo delle attivita' per l'eventuale successivo secondo anno e le indicazioni per gli esami finali e

di tesi.
La fase finale impegna n.20 ore di attivita'.

(2) - I "crediti formativi" di cui al successivo art. 16 non possono essere fatti valere per le parti del corso collocate nella fase iniziale, in quella finale e per le parti disciplinari svolte in forma seminariale.

(3) - Le "lezioni frontali" sono destinate:
- ad impostare la base concettuale delle discipline;
- a creare i presupposti per una efficace fruizione del lavoro seminariale;
- a colmare eventuali lacune rilevate nel corso della attivita' seminariale.

(4) - In ogni anno di corso debbono essere realizzati almeno cinque seminari, uno per ogni area disciplinare.
Ciascun seminario non puo' avere durata inferiore a n.20 ore (seminario breve) e di norma non superiore a n.30 ore (seminario lungo), preferibilmente in periodi di interruzione delle lezioni scolastiche.

(5) - I seminari devono avere caratteristiche di unitarieta' e di interdisciplinarita' e sono condotti dal direttore del corso o dal docente responsabile di area cui si riferiscono i temi affrontati, insieme ad almeno altri tre docenti esperti delle discipline interessate.

(6) - In nessun caso puo' essere consentita la riduzione dell'ora di lezione, di seminario o di organizzazione delle competenze professionali, che deve avere la durata effettiva di 60 minuti.
L'articolazione dell'orario delle lezioni deve rispettare rigorosi criteri di funzionalita' didattica.

Art. 4
(Organizzazione delle competenze professionali -gia' "tirocinio"-)

(1) - In ordine alla organizzazione delle competenze professionali, di cui al successivo art. 7, per ciascuna delle due annualita' i corsisti debbono seguire n.150 ore di esperienze professionali, di cui n.50 dedicate alla parte "A", n.80 alla parte "B" e n.20 alla parte "C" dei relativi Programmi.

(2) - Le attivita' relative alle parti "A" e "B" dei programmi sono organizzate e seguite dai docenti esperti, di cui al successivo art. 9, coordinati dal componente del Gruppo di conduzione responsabile dell'area specifica.
Ciascun docente esperto puo' seguire non piu' di quindici corsisti, i quali svolgono le esperienze indicate nei Programmi in gruppi di non oltre sei unita'. La composizione dei gruppi e' stabilita dal responsabile dell'area, tenendo conto della necessita' di consentire la diversificazione e la circolarita' delle esperienze nei diversi ordini e gradi di scuola.

(3) - I docenti esperti per la conduzione dei singoli gruppi sono scelti, con le modalita' generali di nomina di cui al successivo art.9, previo nulla osta da parte del Capo dell'Istituto ove prestano servizio.

(4) - Nell'ambito delle indicazioni operative illustrate nei relativi Programmi, le attivita' guidate sono svolte secondo le direttive ed in presenza del docente esperto che segue ciascun gruppo.

(5) - Le esperienze dirette si svolgono all'interno delle scuole nelle quali siano presenti esperienze di integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap. Tali esperienze debbono essere concordate con il dirigente della scuola presso la quale esse si svolgono e debbono essere, in ogni caso, condotte nel rispetto dell'autonomia operativa del personale scolastico e con particolare riguardo alla dignita' personale degli alunni coinvolti.
Non e', pertanto, consentita la contemporanea presenza di piu' tirocinanti nella stessa classe, con lo stesso alunno in situazione di handicap. In alternativa e' possibile organizzare esperienze in appositi e specifici laboratori dotati di sistemi di osservazione diretta non invasiva.
Il Dirigente della scuola puo' disporre in qualsiasi momento, con motivato provvedimento, da comunicare in via riservata al Provveditore che ne valuta la fondatezza, la sospensione delle esperienze dirette comunque organizzate.

(6) - Le esperienze previste nella parte "C" del programma di organizzazione delle competenze professionali sono scelte e svolte direttamente dai corsisti in orario diverso da quello in cui si tengono le altre attivita' corsuali. Qualora non si tratti di attivita' organizzata nell'ambito del Corso biennale, i corsisti debbono formalmente chiedere il consenso alla direzione del corso stesso almeno dieci giorni prima dell'inizio di tali esperienze. L'attivita' si intende autorizzata, ai fini del riconoscimento del relativo titolo di frequenza, qualora, entro cinque giorni dalla data di presentazione di tale domanda, la direzione del Corso non sollevi eccezioni.

(7) - Tutte le attivita' e le esperienze previste nel presente articolo sono considerate valide solo se attestate dal dirigente della scuola presso la quale si sono svolte, ovvero dal direttore del Corso, previa acquisizione di idonea certificazione di frequenza acquisita agli atti, nel caso si tratti di iniziative afferenti alla parte "C" dei Programmi.

Nel caso di esperienze svolte presso scuole o istituti non statali di provincia diversa da quella ove si tiene il Corso, la firma del Dirigente della scuola deve essere autenticata dal competente Provveditore agli studi.

(8) - Il Direttore del corso ha cura di raccogliere e custodire agli atti la documentazione prevista nella parte "B" e "C" del Programma:

- dichiarazione rilasciata dal dirigente o dal legale rappresentante della istituzione visitata;
- dettagliato rapporto sulla visita effettuata;
- attestazione di partecipazione a convegni o seminari organizzati da istituzioni pubbliche o associazioni legalmente costituite.

art. 5
(Direzione)

(1) - La responsabilita' del corso e' affidata ad un Direttore che, per quanto concerne i corsi statali, e' individuato e nominato dal Provveditore agli studi tra i Capi di istituto di ruolo in servizio nella provincia. E' data precedenza ai Capi di istituto in possesso della specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di handicap.

(2) Per quanto concerne l'individuazione del Direttore dei corsi organizzati da Enti non statali si rinvia a quanto successivamente disposto dall'art. 20, comma 4, lettera a).

(3) - Il direttore ha la responsabilita' didattica e organizzativa del corso, e risponde in particolare:

a) della efficacia organizzativa nonche' della legittimita' amministrativa e contabile del Corso biennale;
b) della scelta dei docenti responsabili di area;
c) della impostazione culturale e della realizzazione del progetto pedagogico dell'intero Corso, unitamente ai componenti del gruppo di conduzione di cui al seguente comma 5 e al successivo art. 9;
d) del rispetto dei programmi approvati con il D.M. 27.6.1995, nonche' del rispetto dei limiti numerici relativi ai corsisti frequentanti;
e) dell'effettivo svolgimento di tutte le lezioni e di tutte le attivita' da parte dei docenti ed esperti;
f) dell'esercizio della vigilanza didattica sull'intera attivita' corsuale, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti e l'assolvimento dei doveri dei corsisti;
g) della frequenza obbligatoria dei corsisti a tutte le lezioni del corso -fatti salvi gli esoneri conseguenti al riconoscimento dei crediti formativi- di cui deve essere rilasciata certificazione sulla base dei registri di presenza, da conservarsi agli atti del corso;
h) del buon funzionamento della segreteria e, in solido con il segretario, della buona tenuta dell'archivio e della regolarita' delle operazioni di rilascio dei diplomi e della tempestiva verbalizzazione, su apposito registro, delle riunioni del gruppo di conduzione e dei docenti esperti.

(4) - Il Direttore del corso risponde direttamente al competente Provveditore agli studi di tutti gli atti compiuti nell'esercizio della propria funzione.

(5) - Il Direttore del corso e' coadiuvato da un gruppo di conduzione, formato dai cinque "docenti responsabili di area disciplinare", uno per ciascuna delle aree prefigurate nei programmi.

Il gruppo di conduzione, presieduto dal Direttore, assume collegialmente tutte le decisioni concernenti l'impostazione pedagogica, il piano di attuazione e la realizzazione del Corso.

Nelle deliberazioni formali, in caso di parita', prevale il voto del Direttore.

(6) - Il Direttore del corso deve, contestualmente alle operazioni di nomina, inviare al Provveditore agli studi copia dei provvedimenti stessi relativi a tutti i docenti impegnati a qualsiasi titolo nell'attivita' del corso.

(7) - Il Provveditore agli Stuoi trasmette al Ministero -Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I- la composizione del gruppo di conduzione e le eventuali successive variazioni nel termine di 15 gg. dalla costituzione o dalla variazione del gruppo medesimo.

(8) - Per quanto concerne i corsi statali, la segreteria dell'istituzione scolastica a cui e' stata affidata la gestione del corso si fa carico della segreteria del corso medesimo. Il Provveditore agli Studi puo' avvalersi degli strumenti normativi esistenti (fondo incentivante, utilizzazione personale in soprannumero, o quant'altro ritenuto utile) per assicurare la migliore efficacia amministrativa nella conduzione del corso.

Non sono previste forme di esonero e/o di distacco.

(9) - Tutta la documentazione, relativa al riconoscimento ed al funzionamento del corso, deve rimanere, senza limiti di tempo, custodita presso la segreteria del corso.

Art. 6
(Attivazione e aspetti finanziari dei Corsi statali)

(1) - I Provveditori agli studi che, sulla scorta dei propri decreti motivati di cui al successivo art.21, comma 1, intendano organizzare nella propria provincia uno o piu' corsi biennali, contestualmente alla richiesta di riconoscimento, da inoltrare al Ministero -Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I-, devono indicare per ciascuno dei corsi richiesti:
- a) il nominativo del Direttore di ogni corso;
- b) le sedi di attuazione dei corsi;
- c) il piano finanziario.

(2) - Il piano finanziario deve riferirsi all'intero periodo di corso, ferma restando l'articolazione contabile per gli anni finanziari di svolgimento del corso stesso, nonche' deve tenere conto degli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, previsti dalla presente ordinanza.

(3) - I compensi al direttore ed ai docenti sono corrisposti secondo le misure previste dalla normativa vigente per i corsi di aggiornamento.

(4) - Le spese di funzionamento del corso vanno contenute, di regola, entro il limite massimo di lire 30 milioni per corso nel biennio.

(5) - I fondi relativi al finanziamento delle attivita', di cui ai precedenti commi 3 e 4, sono accreditati a cura del Ministero, per il tramite del Provveditore agli Studi, alle singole istituzioni scolastiche in cui il corso medesimo si svolge, segnalate dal Provveditore previa acquisizione delle delibere dei competenti organi collegiali delle istituzioni stesse.
La rendicontazione di tali fondi e' a carattere regionale.

(6) - Il rimborso per le spese di trasporto e di missione ai docenti del corso viene corrisposto secondo le vigenti disposizioni in materia di indennita' di missione.

(7) - Al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, nonche' alla liquidazione dell'indennita' di missione agli ispettori tecnici impegnati nell'attivita' di vigilanza e di rappresentanza ministeriale, provvedono gli Uffici Scolastici Provinciali con i fondi a disposizione sull'apposito capitolo relativo all'indennita' di missione.
Lo stesso Provveditore dispone, a richiesta, gli eventuali anticipi.

TITOLO III

DISCIPLINE E DOCENZA NEI CORSI BIENNALI

Art. 7
(Discipline e docenza)

(1) - Gli insegnamenti disciplinari del Corso, con il relativo monte ore sono i seguenti:

1^ AREA: IL QUADRO
-LEGISLAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA riferita alla integrazione scolastica — 60 ore nel biennio
-SOCIOLOGIA DELL'EDUCAZIONE — 100 ore nel biennio
-PEDAGOGIA: teorie, sistemi e prassi della azione educativa intenzionale — 90 ore nel biennio
2^ AREA: IL SOGGETTO
-PSICOLOGIA DELL'ETA' EVOLUTIVA — 100 ore nel biennio
-DISCIPLINE DELL'AREA BIOLOGICA — 100 ore nel biennio
3^ AREA: IL METODO
-METODOLOGIA E DIDATTICA GENERALE — 120 ore nel biennio
4^ AREA: I LINGUAGGI
-CODICI DI COMUNICAZIONE NON VERBALE — 80 ore nel biennio
-CODICI COMUNICATIVI DELLA EDUCAZIONE LINGUISTICA — 100 ore nel biennio
-CODICI DEL LINGUAGGIO LOGICO E MATEMATICO — 100 ore nel biennio
5^AREA: LA PROFESSIONALITA'
-RIELABORAZIONE DELLA ESPERIENZA PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI (ex tirocinio dir.e indir.) — 300 ore nel biennio

(2) - Gli aspiranti alla docenza delle singole discipline sono iscritti, presso ciascun Provveditorato agli Studi e secondo le modalita' illustrate nel successivo art. 8, in un apposito elenco provinciale, riportante l'indicazione delle discipline per la cui docenza essi hanno titolo.

Essi sono iscritti sulla base di idonea competenza documentata da:
- titolo di studio specifico, ove richiesto;
- esperienza professionale e "curriculum vitae et studiorum";
- progetto di docenza per ogni singola disciplina per la cui docenza si chiede l'iscrizione;
- eventuali pubblicazioni.

(3) - I requisiti per l'ammissione all'elenco provinciale per la docenza delle singole discipline, oltre all'esperienza professionale e/o alla docenza universitaria nella corrispondente disciplina, sono i seguenti:

DISCIPLINA	TITOLO	ESPERIENZA
LEGISLAZIONE:		appartenenza ai ruoli degli Ispettori tecnici o dei Capi di istituto, in servizio ovvero in quiescenza da non piu' di 3 anni;
SOCIOLOGIA:	Laurea in sociologia o scienze politiche o lauree equipollenti;	
PEDAGOGIA:	Laurea in pedagogia o scienze dell'educazione o lauree equipollenti;	
PSICOLOGIA:	Laurea in psicologia oppure laurea unita a diploma di specializzazione post-laurean in psicologia congiunte a iscrizione all'albo degli psicologi;	
AREA BIOLOGICA:	Laurea in medicina con specializzazione in neuropsichiatria o psichiatria o psicologia o equipollenti;	
METODOLOGIA:	Laurea congiunta ad abilitazione all'ins.to	e documentazione di esercizio della funzione docente per almeno 3 anni;
COMUNICAZIONE N.V.:	laurea, ovvero diploma di scuola sec. di secondo grado, purche' congiunto a diploma di specializzazione	

biennale

e documentazione di esperienza specifica e di anzianita' di servizio di almeno 3 anni in scuole speciali o su posti di sostegno;

ED. LINGUISTICA:
laurea nel settore umanistico ed abilitazione all'insegnamento

e documentazione di esperienza specifica;

LINGUAGGIO LOGICO-MATEMATICO:
laurea nel settore scientifico e abilitazione all'insegnamento

e documentazione di esperienza specifica;

ORGANIZZAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI:
Laurea congiunta a diploma di specializz. polivalente

e documentazione di effettiva prestazione di servizio per almeno 2 anni su posti di sostegno

oppure:
diploma di scuola sec. di secondo grado purche' congiunto a diploma di specializz. biennale

e documentazione di effettiva prestazione di servizio per almeno 3 anni in scuole speciali o su posti di sostegno.

Art. 8
(Elenchi provinciali per la docenza)

(1) - Per la costituzione, a livello provinciale, dell'elenco degli aspiranti alla docenza nei corsi di specializzazione disciplinati dalla presente ordinanza, i Provveditori agli studi emanano entro il 30 giugno di ciascun anno una apposita circolare diretta alle istituzioni scolastiche, alle Universita' della Regione, agli I.R.R.S.A.E., alle UU.SS.LL. della provincia, indicando i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, che devono essere corredate della documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti previsti per la docenza, indicati nel precedente art. 7.

(2) - L'elenco provinciale viene aggiornato con cadenza biennale, salvo esaurimento dello stesso.

(3) - L'elenco provinciale viene redatto a cura di una Commissione nominata dal Provveditore agli Studi che e' composta da:
- un dirigente o funzionario amministrativo, con funzione di presidente;
- un ispettore tecnico;
- due capi di istituto;
- un collaboratore amministrativo, con funzioni di segretario della commissione.

Nella commissione puo' essere chiamato a titolo consultivo un docente universitario almeno di seconda fascia.

(4) - All'elenco provinciale possono essere iscritti, a domanda, i docenti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7, comma 3.

L'istanza, con l'indicazione della disciplina e/o delle discipline che si intendono insegnare, deve essere presentata nei termini previsiti dalla Circolare Provveditoriale di cui al precedente comma 1 e deve essere corredata dalla documentazione dei titoli posseduti di cui all'art. 7, commi 2 e 3.

Detta documentazione puo' essere presentata anche in copia purche' autocertificata dall'interessato ai sensi della L.n.15/1968.

(5) - Sulla base di tali domande viene formato l'elenco provinciale come precedentemente descritto.

Il Provveditore agli studi da' preventiva notizia della data e del luogo di pubblicazione del suddetto elenco.

Avverso la mancata iscrizione nell'elenco e' ammesso reclamo scritto al Provveditore agli studi entro cinque giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Il Provveditore decide in merito in via definitiva: avverso tale decisione, pertanto, e' esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(6) - Il Provveditore puo' procedere alla cancellazione dagli elenchi o sospendere l'efficacia della iscrizione negli elenchi stessi di cui ai precedenti commi, nei limiti e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di iscrizione agli albi dei

docenti abilitati del personale non di ruolo.

Art. 9
(Docenti)

(1) - Le risorse di docenza per il corso sono costituite da due tipologie di docenti:
- "docenti responsabili di area"
- "docenti esperti".

(2) - I docenti responsabili di area che compongono il Gruppo di conduzione sono nominati, con provvedimento motivato, dal direttore del corso e sono scelti fra i nominativi inclusi nell'elenco provinciale di cui al precedente art.8.

(3) - I docenti esperti vengono individuati collegialmente dal Gruppo di conduzione, nell'ambito dell'elenco provinciale di cui al precedente art.8, previa preliminare definizione dei criteri di scelta opportunamente verbalizzati. La nomina viene conferita dal direttore del corso.
Essi, cosi' come i docenti responsabili di area, conservano l'incarico, o, salvo gravi e comprovati motivi, per l'intero biennio di svolgimento del Corso.

(4) - Gli iscritti nell'elenco provinciale devono inviare copia dell'istanza di docenza, corredata della documentazione di cui al precedente art.7, al Direttore di ciascun corso presso cui aspirano ad essere nominati.
A tal fine il Provveditore, non appena ultimate le procedure di riconoscimento, pubblica l'elenco dei corsi che saranno attivati, con l'indicazione dell'indirizzo a cui la predetta documentazione dovra' essere inviata a mezzo raccomandata A.R..

(5) - Le nomine, conferite dal direttore del corso statale, comportano per l'Amministrazione scolastica il solo obbligo di provvedere alla remunerazione per le prestazioni effettivamente svolte.
La commisurazione di detta remunerazione e' fissata dal Decreto interministeriale n. 326 del 12/10/1995.

(6) - Qualora non siano stati ancora compilati gli elenchi provinciali di cui al precedente art.8, i Direttori dei corsi, in via transitoria, con provvedimento eccezionale e motivato dispongono le nomine sulla base dei requisiti indicati all'art.7, comma 3, fatta salva la successiva ratifica dei provvedimenti medesimi da parte del competente Provveditore agli studi.
In caso di mancata nomina trovano, per analogia, applicazione le disposizioni di cui all'art.8, comma 5, penultimo e ultimo capoverso, relativamente alla possibilita' di produrre reclamo scritto al medesimo Provveditore agli studi.

Art. 10
(Incompatibilita')

(1) - Trovano applicazione le norme sull'incompatibilita' di cui all'art. 508 del D.L.vo 16/4/1994 n. 297.

(2) - Il personale statale della scuola, qualora intenda tenere lezioni anche presso i corsi non statali deve risultare incluso negli elenchi di cui al precedente art.8. Il personale statale non puo' rinunciare a nomina da parte del Provveditore agli studi, pena la decadenza dalla nomina anche nel corso non statale.

(3) - L'Ente gestore di un corso non statale, in caso di nomina del predetto personale, e' tenuto ad acquisire agli atti il nulla osta dei Provveditori agli studi della provincia nei cui elenchi esso e' incluso, dal quale risulti attestata l'osservanza del disposto di cui al precedente comma 2.

(4) - Il personale direttivo e docente di ruolo non puo' prestare la propria attivita' di docente nei corsi statali e non statali per un numero di ore complessivo superiore a n.140.

(5) - Il personale incaricato della docenza nei corsi biennali, al momento della accettazione della nomina, e' tenuto a produrre una dichiarazione liberatoria di responsabilita' relativamente a tutte le condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo.

(6) - Gli ispettori tecnici in attivita' di servizio possono effettuare prestazioni di docenza soltanto nei corsi statali e nei limiti di cui al precedente comma. La funzione di docente in un corso e' incompatibile con la funzione di ispettore Rappresentante dell'Amministrazione Scolastica nello stesso corso. A tale scopo, all'atto dell'accettazione del predetto incarico di Rappresentante dell'Amministrazione Scolastica, l'ispettore produce dichiarazione liberatoria.

(7) - Non e' consentita la contemporanea direzione di piu' di un corso statale o non statale nella stessa o in altra provincia, salvo eccezionali e motivate esigenze, per le quali il Provveditore agli studi puo' formalmente autorizzare la direzione di un secondo corso.

Al riguardo, in ogni caso il direttore produce all'atto dell'accettazione della nomina una dichiarazione liberatoria di responsabilita' in ordine a tale incompatibilita'.

T I T O L O IV

VALUTAZIONE DEI CORSISTI

art. 11
(Indicazioni di carattere generale)

(1) - E' prevista la valutazione in itinere e in sede finale delle competenze acquisite dai corsisti.

Le valutazioni in itinere hanno luogo a conclusione dello svolgimento del programma di ciascuna area disciplinare e del/dei relativi seminari.

La valutazione finale dell'intero corso si effettua con l'esame di tesi.

(2) - Sono previste due sessioni d'esame. La seconda sessione e' riservata a coloro che, per gravi motivi, non hanno potuto partecipare alla prima o a coloro che, non avendola superata, sono tenuti a ripeterla. In ogni caso, la seconda sessione si svolge, comunque, non prima di trenta giorni dalla conclusione della precedente.

(3) - Il Direttore del corso 'e' tenuto a comunicare telegraficamente al competente Provveditore agli Studi e al Ministero -Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I- le date di svolgimento delle valutazioni in itinere e della discussione della tesi con un anticipo di almeno 30 giorni. Cio' al fine di assicurare la necessaria vigilanza e l'eventuale visita ispettiva disposta, per gli esami in itinere dal competente Provveditore agli Studi e, per l'esame finale di tesi, dal Ministero -Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I-. Il mancato rispetto del predetto termine comporta automaticamente il rinvio delle prove da parte degli organi vigilanti.

art. 12
(valutazione in itinere)

(1) - Le valutazioni in itinere si effettuano a conclusione delle attivita' previste per ogni area disciplinare ed una volta espletati i relativi seminari.

(2) - A tal fine, a conclusione delle attivita' didattiche di cui al precedente comma, i corsisti sostengono, sia nel primo che nel secondo anno di corso, un esame tendente ad accertare il grado di preparazione conseguito.

(3) - Attesa la validita' formativa ed esperienziale che assumono i momenti valutativi, il tempo impegnato per le prove d'esame fa parte integrante, per ciascuna annualita', del monte ore della fase centrale (non piu' di dieci ore per ciascuna area disciplinare e pertanto non piu' di 30 ore complessive da detrarre dal monte orario della predetta fase centrale).

Da tale conteggio rimane escluso il tempo destinato all'esame di tesi.

(4) - L'esame consiste in un elaborato scritto ed in un colloquio. La prova scritta ed il colloquio sono valutati in trentesimi.

L'esame si intende superato con la votazione minima di diciotto trentesimi in ciascuna delle due prove.

(5) - Le caratteristiche dell'elaborato scritto sono stabilite dal gruppo di conduzione, su proposta del docente responsabile dell'area disciplinare cui si riferisce la materia d'esame, d'intesa con i docenti esperti che abbiano preso parte alle relative attivita' didattiche.

Detti elaborati, al termine delle prove, devono essere conservati agli atti del corso.

(6) - Il colloquio si svolge davanti ad una commissione nominata dal direttore del corso su designazione del gruppo di conduzione, composta dal Direttore, dal responsabile di area e da almeno due docenti che abbiano prestato attivita' didattica nell'anno di corso e nell'area disciplinare cui si riferisce l'esame.

art. 13
(Esame finale di tesi)

(1) - La discussione della tesi viene effettuata dal candidato in apposita seduta, una volta superati tutti gli esami delle singole aree disciplinari.

(2) - L'esame ha come oggetto:
a) la raccolta degli elaborati e della documentazione relativi alla riflessione ed alla riorganizzazione della esperienza professionale;
b) un tema di approfondimento teorico-pratico, in ordine al quale il candidato presenta una breve ma significativa trattazione in cui evidenzi, in particolare, accanto agli aspetti teorici dell'argomento scelto, gli aspetti applicativi. Cio' anche in riferimento a casistiche non strettamente attinenti al lavoro effettivamente svolto durante la "rielaborazione della esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali".

(3) - La commissione e' costituita da cinque componenti:
- un Ispettore tecnico, incaricato dal Ministero della Pubblica Istruzione -Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio 1-, con funzioni di rappresentante dell'amministrazione scolastica e Presidente della commissione;
- il direttore del corso;
- il docente responsabile di area;
- due docenti del corso, all'uopo individuati dal direttore del corso.

(4) - La valutazione dell'esame di tesi si esprime in trentesimi.

La votazione del diploma finale si esprime, parimenti, in trentesimi, risultanti dalla media aritmetica, calcolata tra la media delle votazioni conseguite durante gli esami del corso e il voto espresso dalla commissione in sede di esame di tesi.

(5) - Con provvedimento motivato del Direttore, per una sola volta e' ammessa la ripetizione dell'esame di tesi, previa rielaborazione di quest'ultima nell'anno scolastico successivo.

Nel caso in cui nella provincia non venga attivato alcun corso, previa intesa tra i Provveditori interessati, detto esame puo' svolgersi anche in province viciniori.

(6) - Il diploma di specializzazione, firmato dal Direttore del corso e controfirmato dal Provveditore agli Studi competente, deve essere conforme al modello allegato alla presente ordinanza e deve riportare espressamente indicati in calce, pena la nullita', ambedue i numeri di riferimento dei registri perpetui indicati nel successivo comma.

(7) - Il Direttore del corso, in sede di primo avvio dei corsi, deve impiantare e conservare un registro perpetuo dei diplomi rilasciati, che deve essere vidimato dal Provveditore agli Studi contestualmente ai diplomi stessi.

Restano confermate le disposizioni concernenti gli obblighi dei Provveditori agli Studi relative all'impianto e alla conservazione del registro perpetuo, di cui lo stesso Provveditore deve curare annualmente l'aggiornamento.

(8) - Avverso tutte le decisioni adottate dal Direttore o dalla commissione d'esame e' ammesso ricorso al competente Provveditore agli Studi, il quale decide in via definitiva.

T I T O L O V

CORSISTI: AMMISSIONE E FREQUENZA

art. 14
(Ammissione corsi statali)

(1) - Puo' richiedere l'ammissione ai corsi biennali statali, di cui alla presente ordinanza, il personale appartenente alle aree della dirigenza scolastica e della docenza, di cui, rispettivamente, agli artt.32 e 38 del vigente C.C.N.L. comparto scuola, che abbia superato il periodo di prova.

(2) - I requisiti necessari per l'ammissione devono essere posseduti dagli aspiranti alla frequenza entro il termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione.

(3) - Entro quindici giorni dall'autorizzazione dei corsi statali, il Provveditore agli Studi procede alla pubblicazione del bando di ammissione ed alla notifica dello stesso bando ai Capi delle istituzioni scolastiche ed ai Presidenti dei distretti scolastici della provincia, i quali ne curano la necessaria pubblicizzazione agli albi dei propri Uffici.

(4) - Nel bando sono indicati esplicitamente:
a) indirizzo a cui debbono essere inoltrate le domande di ammissione e termine entro il quale le stesse devono pervenire, nonche' l'orario di apertura delle segreterie per il pubblico;
b) numero dei posti messi a concorso e loro ripartizione secondo quanto previsto all'art.2, comma 2;
c) titoli valutabili a norma della presente O.M.;
d) data e luogo di pubblicazione delle graduatorie di ammissione ai corsi stessi.

(5) - L'ammissione ai corsi avviene a domanda ed in base a graduatorie per soli titoli. A tal fine gli aspiranti presentano domanda al Provveditore agli Studi per il tramite del Capo di Istituto, specificando la sezione per la quale intendono essere collocati in graduatoria.

E' ammessa la facolta' di presentare distinte domande fino ad un massimo di tre province, compresa quella di appartenenza, indicando in ciascuna istanza le altre province per le quali e' stata prodotta contestuale obbanda di ammissione.

Ciascuna domanda deve essere accompagnata dalla idonea documentazione dei titoli posseduti; i documenti presentati in copia devono essere autenticati, come parimenti deve essere autenticata la firma in calce alla domanda.

Ciascuna domanda deve, altresi', contenere l'ordine di preferenza per le sedi dei corsi autorizzati in ciascuna provincia.

(6) - Le graduatorie provinciali, (distinte in due sezioni, la prima per la scuola materna/elementare e la seconda per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I/II grado ed artistica), sono compilate dal gruppo di conduzione o dai gruppi di conduzione, in seduta congiunta nel caso di piu' corsi autorizzati nella stessa provincia, esclusivamente sulla base della tabella di valutazione di cui all'allegato n.3 del D.M. 22.4.1993, concernente l'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti relative al concorso per titoli di cui ai DD.MM. 12.7.1989 e 22.6.1990.

A tal fine l'attivita' come capo di istituto e' equiparata all'attivita' di insegnamento.

(7) - Nell'ambito delle graduatorie di cui al precedente comma, ha precedenza assoluta il personale che alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda si trova in situazione di soprannumerarieta'.

Del pari, nell'ambito delle graduatorie di cui al precedente comma, gli aspiranti corsisti di ruolo nella provincia in cui e' organizzato il corso hanno precedenza assoluta rispetto agli altri aspiranti corsisti di ruolo in altra provincia.

(8) - Il Provveditore agli Studi approva e pubblica le due graduatorie di cui al precedente comma 6.

Il candidato, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, deve presentare formale domanda di iscrizione nella provincia in cui ha ottenuto l'ammissione al corso. Qualora l'aspirante corsista abbia presentato domanda anche ad altri Provveditorati, deve contestualmente dare formale avviso della rinuncia, a cui deve seguire la cancellazione dalle relative graduatorie.

Il Provveditore agli Studi, nel rigoroso rispetto delle graduatorie anzidette, tenuto conto delle rinunce comunicate e delle preferenze espresse dagli interessati, assegna i singoli corsisti ai diversi corsi.

(9) - Nel caso di esaurimento della graduatoria di una delle due sezioni, il Provveditore agli Studi puo' disporre che i rimanenti posti siano assegnati all'altra sezione, fino al raggiungimento del numero massimo complessivo di n.40 unita', di cui al precedente art.2, comma 2.

art. 15
(Ammissione corsi non statali)

(1) - Possono richiedere l'ammissione ai corsi biennali non statali di cui alla presente ordinanza coloro i quali siano in possesso dei titoli di studio prescritti dalle vigenti disposizioni per l'accesso all'insegnamento nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado.

(2) - I requisiti richiesti per l'ammissione devono essere posseduti dagli aspiranti alla frequenza entro il termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione alle procedure di cui al presente articolo.

(3) - Entro quindici giorni dal ricevimento della notifica del provvedimento di riconoscimento espresso dal competente Provveditore agli studi, l'Ente gestore provvede alla pubblicazione del bando di ammissione al corso stesso.

(4) - Nel bando sono indicati esplicitamente:
a) indirizzo e termine entro il quale debbono essere inoltrate le domande di ammissione e l'orario di apertura della segreteria per il pubblico;
b) luogo, data e orario di svolgimento delle prove di selezione;
c) titoli valutabili (esclusivamente quelli previsti dalla presente O.M.) da presentare in originale o in copia autenticata;
d) tasse di iscrizione, contributi ed ogni eventuale somma che verra' richiesta per l'intera durata del corso con la relativa motivazione; impegno esplicito che durante la frequenza non saranno previste, ne' richieste ulteriori somme a qualsiasi titolo;
e) data e luogo di pubblicazione della graduatoria di ammissione al corso stesso.

(5) - L'ammissione al corso, nel limite numerico fissato dall'art.2 comma 2 della presente ordinanza, avviene secondo una graduatoria formulata sulla base della somma del punteggio ottenuto da ciascun aspirante nella prova di selezione di cui ai successivi commi e del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli validi presentati a corredo della domanda.

(6) - La prova di selezione ai corsi biennali organizzati da Enti non statali e' identica per tutta la provincia e senza distinzione per le varie tipologie di insegnanti aspiranti all'ammissione.

(7) - Detta prova, predisposta da una commissione nominata dal Provveditore agli studi e composta da tre ispettori tecnici, consiste in una serie di test validati, volti ad accertare i requisiti attitudinali all'esercizio delle funzioni di docente di sostegno degli aspiranti corsisti; e' fatto divieto di utilizzare test psicodiagnostici dell'area clinica.

(8) - Le prove di selezione si effettuano nella stessa data in tutta la provincia, presso la sede di ciascun corso riconosciuto, ed in presenza di un ispettore tecnico nominato dal Provveditore agli studi, con l'incarico di Presidente della commissione esaminatrice e di rappresentante dell'amministrazione scolastica.

(9) - La commissione esaminatrice e' composta dall'ispettore tecnico di cui al precedente comma 8, dal Direttore del corso e da tre docenti del gruppo di conduzione nominati dallo stesso direttore del corso.

(10) - La data della prova di selezione e' fissata, in contemporanea ed in un unico giorno, per tutti i corsi non statali dal Provveditore agli Studi, sentiti i rappresentanti degli Enti, per i quali il medesimo ha disposto il relativo riconoscimento di cui al successivo art.21 della presente O.M.

(11) - Alla prova di selezione e' attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi.
Non sono ammesse prove suppletive.

(12) - I candidati non utilmente collocati in graduatoria, ma che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 18/trentesimi, previa domanda da produrre prima dell'inizio delle lezioni, possono ottenere in base al punteggio conseguito l'ammissione ad altro corso della medesima provincia, ove, al termine dello scorrimento della graduatoria di cui al precedente comma 5, nello stesso residuino posti disponibili nel limite numerico fissato all'art.2 comma 2.

Art. 16
(crediti formativi)

(1) - Per "credito formativo" si intende il riconoscimento, effettuato dal gruppo di conduzione del corso con le modalita' descritte nei successivi commi, degli esiti di studi ed esperienze congruenti, gia' compiuti dal corsista in ordine a parti del programma di insegnamento di cui al D.M. del 27.6.1995,

come qui di seguito specificato:
a) superamento di esami, risultante da attribuzione del voto, presso universita' o istituti superiori ad esse assimilati (ai sensi delle vigenti disposizioni normative relative agli ordinamenti universitari) per il conseguimento di diplomi di laurea, di specializzazione o di perfezionamento;
b) diplomi di laurea, di specializzazione o di perfezionamento conseguiti presso universita' o istituti superiori ad esse assimilati (ai sensi delle vigenti disposizioni normative relative agli ordinamenti universitari);
c) pubblicazioni a stampa di particolare valenza scientifica, non aventi, quindi, carattere compilativo o ricognitivo, ma che diano qualificato ed originale contributo alla ricerca sugli ambiti disciplinari previsti dai nuovi programmi dei corsi, per quanto concerne gli aspetti contenutistici, epistemologici e metodologici;
d) frequenza del corso relativo all'anno di formazione di cui all'art. 440 del D.L.vo 16/4/1994, n. 297.

(2) - I crediti formativi di cui puo' essere chiesto nel biennio il riconoscimento hanno la consistenza massima di cui al prospetto seguente:

AREA DISCIPLINARE n.1 - IL QUADRO

1.a - Legislazione primaria e secondaria	n. 6 ore	
1.b - Sociologia dell'educazione	n. 24 ore	
1.c - Pedagogia	n. 10 ore	
Totale dell'area disciplinare		n. 40 ore

AREA DISCIPLINARE n.2 - IL SOGGETTO

2.a - Psicologia	n. 20 ore	
2.b - Biologia	n. 20 ore	
Totale dell'area disciplinare		n. 40 ore

AREA DISCIPLINARE n.3 - IL METODO

-non previsto il riconoscimento di crediti formativi

AREA DISCIPLINARE n.4 - I LINGUAGGI

4.a - Comunicazione non verbale	n. 8 ore	
4.b - Educazione linguistica	n. 30 ore	
4.c - Educazione logico-matematica	n. 16 ore	
Totale dell'area disciplinare		n. 54 ore

AREA DISCIPLINARE n.5 - LA PROFESSIONALITA'

5.a - Credito formativo per anno di formazione di cui all'art. 440 del D.L.vo 16/4/94 n. 297	n. 60 ore	
oppure		
5.b - Credito formativo per servizio prestato	n. 20 ore	
Totale dell'area disciplinare		n.60 o 20 ore

(3) - Ai fini del riconoscimento di uno o piu' crediti formativi il corsista dovra' presentare istanza formale, corredata dei documenti utili (certificati ed attestati) rivolta al direttore del corso, prima della conclusione della "fase iniziale" del corso stesso, di cui al precedente art.3, comma 1.

(4) - Il corsista puo' richiedere il riconoscimento di piu' crediti formativi e cumulare i benefici conseguenti fino al numero massimo di ore, consentito per ciascuna disciplina.

(5) - Il riconoscimento dei crediti formativi consente al corsista di ridurre l'obbligo di frequenza previsto per ciascuna area disciplinare nella misura del numero di ore corrispondente ai crediti formativi riconosciutigli.

(6) - La riduzione della frequenza e' consentita esclusivamente per gli insegnamenti della disciplina a cui il credito formativo si riferisce.

(7) - La valutazione ed il riconoscimento dei crediti formativi richiesti dai corsisti ha luogo in una apposita seduta a cura di una Commissione costituita dal gruppo di conduzione.

(8) - Per i corsi non statali, il gruppo indicato nel precedente comma viene integrato da un ispettore tecnico, nominato dal Provveditore, con funzione di rappresentante dell'Amministrazione scolastica e di Presidente della Commissione.

(9) - La Commissione esamina la documentazione presentata dai candidati e, attraverso un successivo colloquio concernente le parti disciplinari ammesse a credito formativo, decide a maggioranza in ordine alla attribuzione del riconoscimento medesimo.

Il corsista puo' preventivamente produrre un eventuale specifico elaborato in ordine al tema del credito formativo richiesto, che sara' oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Art. 17
(Assenze)

(1) - L'ammissione agli esami delle singole aree disciplinari e' disposta con provvedimento motivato del direttore. Non puo' essere ammesso agli esami chi abbia compiuto assenze, anche se giustificate, per un numero pari o superiore ad un quinto del monte ore a cui e' tenuto per ciascuna area disciplinare.

(2) - I corsisti non ammessi agli esami possono, tuttavia,

sostenerli nello stesso corso od entro il medesimo biennio se recuperano le ore di assenza nell'area disciplinare interessata.

Il recupero delle assenze puo' essere effettuato anche in altri corsi attivati secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Il corsista frequentante corsi non statali puo' effettuare il suddetto recupero esclusivamente presso altri corsi non statali.

Il corsista frequentante corsi statali puo' effettuare il recupero presso altri corsi statali.

(3) - La frequenza di corsi ai fini del recupero di assenze e' limitata ad un numero massimo inderogabile di due allievi per disciplina. La relativa ammissione, compatibilmente con il calendario delle attivita' del corso, e' disposta con provvedimento motivato del direttore del corso ospitante, al quale va rivolta apposita istanza, unitamente alla circostanziata attestazione del direttore del corso di provenienza, relativa alla effettiva frequenza ed ai motivi delle assenze.

(4) - Rimane, tuttavia, tassativo e inderogabile il numero massimo di 40 corsisti frequentanti ciascun corso: l'eventuale esubero comporta l'immediato allontanamento del corsista dalla frequenza, senza alcuna possibilita' di sanatoria successiva, ma con i conseguenti profili di responsabilita' del direttore del corso nei confronti del corsista in buona fede.

(5) - Tutti i provvedimenti riguardanti la mobilita' dei corsisti devono essere inviati al Provveditore agli studi per il dovuto riscontro di legittimita'.

Parimenti, il Provveditore agli studi curera' di inviare al Ministero della Pubblica Istruzione -Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I- gli elenchi aggiornati dei corsisti frequentanti i corsi sia statali che non statali della provincia.

Art.18
(Interruzione della frequenza)

(1) - Il corsista ha l'obbligo della frequenza per la durata degli anni e per il totale delle ore previsti dai precedenti artt.n.2, 3 e 7.

(2) - Il corsista, che per qualsiasi motivo interrompa la frequenza dopo aver sostenuto uno o piu' esami, ha diritto a richiedere un attestato dal quale risultino gli studi compiuti, le assenze effettuate e gli esami superati.

Il completamento degli studi puo' essere effettuato presso altro corso, in cui sussistano le condizioni di ammissione previste dalla presente ordinanza.

(3) - Il corsista interessato, previa disponibilita' di posti, puo' a domanda ottenere in anni successivi l'eventuale riammissione ad altro corso. Il gruppo di condúzione, con motivata delibera, decide sull'esonero di cui il corsista puo' fruire in ordine a quanto acquisito e documentato ai sensi del precedente comma.

(4) - Ove il lasso di tempo intercorrente fra l'interruzione e la ripresa della frequenza sia a giudizio del gruppo di conduzione eccessivo, al fine di mantenere una continuita' formativa per i corsiati che abbiano sostenuto positivamente taluni o tutti gli esami o attivita' guidate, lo stesso gruppo puo' sottoporre detti corsisti ad un colloquio, indicando preventivamente i contenuti disciplinari o le attivita' guidate su cui prepararsi, secondo le procedure previste per la fruizione dei crediti formativi.

(5) - Entro il termine di svolgimento della fase iniziale del primo anno di corso e' consentito ricoprire posti che si siano resi vacanti, attingendo dalla graduatoria formata per le ammissioni.

In fasi successive, per i posti eventualmente resisi disponibili, e' possibile accogliere le richieste prodotte da corsisti frequentanti altri corsi purche' in regola con la frequenza e gli esami, ovvero per i recuperi.

T I T O L O VI

P R O C E D U R E CORSI NON STATALI

Art. 19
(Enti richiedenti: requisiti soggettivi ed oggettivi)

(1) - In via transitoria, in attesa della compiuta attuazione del combinato disposto dall'art.9 della legge n.341/1990, e dall'art.14 della legge n.104/1992, possono gestire i corsi di specializzazione previsti dalla presente Ordinanza, oltre ai Provveditori agli studi, in forza dell'art. 316 del D.L.vo 16/4/1994, n. 297, anche gli Enti, di cui all'art. 325 del D.L.vo medesimo, che hanno tra le finalita', formalmente e specificamente indicate nello statuto, la formazione dei docenti preordinata sia all'istruzione che all'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado.

Tali Enti devono:

a) essere espressamente previsti dal D.P.R. n.970/1975 o costituiti con legge, ovvero costituiti con atto notarile e dotati di personalita' giuridica;

b) non avere fini di lucro;

c) dimostrare la disponibilita' di locali idonei alla destinazione d'uso ed in regola con quanto previsto dalla normativa relativa all'abitabilita', all'igiene, alla sicurezza ed all'edilizia scolastica.

(2) - Tutti gli Enti di cui al precedente comma devono dimostrare, altresi', di avere svolto una valida attivita' di formazione di personale docente ed educativo nel campo della metodologia e della didattica relative ai soggetti in situazione di handicap in eta' evolutiva. Tale attivita' pregressa deve essere stata gestita in sede e direttamente dall'Ente richiedente, non puo' essere derivata da convenzioni con altri Enti e deve essere stata espletata, ove non si riferisca allo svolgimento di corsi gia' riconosciuti ex D.P.R. n.970/1975, nei cinque anni scolastici precedenti quello in corso alla data della scadenza, ai sensi della presente ordinanza, della domanda di riconoscimento.

La stessa attivita' pregressa deve essere stata esplicata in ciascuna delle tipologie appresso indicate:

a) formazione e/o aggiornamento di docenti con moduli formativi di almeno trenta ore ciascuno (complessivamente almeno sei corsi finalizzati alla formazione e/o aggiornamento di personale docente, di cui almeno tre preordinati, come obiettivo puntuale, all'approfondimento delle problematiche relative all'integrazione di alunni in situazione di handicap);

b) realizzazione da parte dell'Ente di ricerche e studi, pubblicati a norma delle vigenti disposizioni sulla stampa e di adeguata valenza scientifica, sull'approfondimento delle problematiche didattiche dell'istruzione e dell'integrazione di alunni in situazione di handicap (almeno 2 pubblicazioni per ciascun anno).

I corsi di cui alla precedente lettera a), organizzati dopo l'entrata in vigore delle Circolari Ministeriali n.136 e n.137 del 18.5.1990, debbono essere stati riconosciuti ai sensi dell'art.26 del D.P.R. n.399/1988.

I corsi di cui alla lettera a) saranno presi in considerazione soltanto se documentati con:

- relazione sull'impianto progettuale;
- elenco nominativo del direttore e dei docenti relatori, con le previste dichiarazioni liberatorie di responsabilita', nonche' indirizzo e/o sede di servizio degli stessi, ove dipendenti dell'amministrazione scolastica o universitaria;
- elenco nominativo e indirizzo o eventuale sede di servizio dei corsisti;
- relazione conclusiva sulle attivita' svolte e sugli obiettivi effettivamente raggiunti;
- attestazione del competente Provveditore agli Studi che il corso si e' effettivamente svolto nei modi e nei tempi dichiarati.

(3) - Qualora l'Ente abbia gia' gestito corsi ex D.P.R. n.970/1975, deve dimostrare di avere espletato, nei cinque anni scolastici precedenti quello in corso alla data di scadenza della presentazione della domanda di riconoscimento, ai sensi della presente ordinanza, almeno due corsi di formazione e/o aggiornamento per il personale docente, nonche' di avere realizzato una pubblicazione per ciascun anno, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, ai punti a) e b) del precedente comma 2.

(4) - Gli Enti di cui al precedente comma 1, debbono, altresi', avvalersi della consulenza didattica dell'Universita' e/o di docenti universitari, almeno di seconda fascia, di materie attinenti ad una delle aree disciplinari del corso.

La predetta consulenza deve essere dimostrata attraverso la stipula di apposita convenzione con i competenti organi dell'Universita' stessa o il preventivo nulla osta del Rettore.

(5) - Qualora la richiesta per attivare corsi biennali provenga dalla sede secondaria o sezione periferica di un Ente, essa deve essere accompagnata da una lettera autorizzativa con firma autenticata del legale rappresentante nazionale, il quale non potra' rilasciare piu' di due autorizzazioni per ciascuna provincia, indicando espressamente ambedue le sedi nella lettera autorizzativa relativa alla stessa provincia. In mancanza di espressa autorizzazione della Presidenza nazionale

nel senso sopra indicato, l'istanza si considera improcedibile; quanto al requisito dell'attivita' pregressa come sopra determinata, si deve fare riferimento esclusivo a quella effettivamente realizzata dalla sede secondaria o sezione richiedente.

(6) - Ciascuna sezione o sede secondaria richiedente, in quanto abilitata in base allo statuto dell'Ente di appartenenza e come sopra autorizzata dal legale rappresentante nazionale, puo' organizzare, durante ogni anno scolastico, previo riconoscimento ai sensi della presente ordinanza, un solo corso biennale per un numero massimo di 40 corsisti.

E', tuttavia, consentito il contemporaneo funzionamento di un primo e di un secondo anno di corso biennale.

Pertanto, il numero complessivo dei frequentanti i corsi biennali riconosciuti dal Provveditore agli Studi non puo' essere superiore a 80 unita' per ciascun anno.

Nel caso di esubero, ancorche' in buona fede, trova applicazione il disposto di cui al precedente art.17, comma 4, circa l'impossibilita' di successiva sanatoria.

(7) - Agli Enti statutariamente non articolati in sezioni o sedi secondarie puo' essere riconosciuta la gestione diretta di corsi in non piu' di due province, fermo restando per ciascuno dei corsi richiesti il possesso dei requisiti prescritti e l'obbligo della gestione diretta delle attivita' corsuali.

E' fatto obbligo di dichiarare all'atto della presentazione delle istanze di riconoscimento l'eventuale seconda sede richiedente.

Art. 20
(Presentazione della domanda e documentazione)

(1) - Gli Enti, indicati al precedente art.19 comma 1, in possesso dei requisiti prescritti, devono inoltrare, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, apposita domanda in bollo -con firma autenticata dal legale rappresentante- al Provveditore agli Studi competente per territorio, il quale provvedera', sotto la propria responsabilita' ed a seguito di puntuale e responsabile procedimento istruttorio, a concedere il richiesto riconoscimento.

(2) - L'iter procedurale degli adempimenti amministrativi avra' la seguente scansione temporale:

a) la domanda deve essere inviata al Provveditore agli Studi, competente per territorio, entro il sopracitato termine perentorio del 31 gennaio;

b) il Provveditore agli studi completera' l'istruttoria di propria competenza ed acquisira' tutti gli elementi informativi di fatto e di diritto necessari, previo accertamento ispettivo, di cui al successivo art.21, da attivarsi entro 30 giorni dalla ricezione della domanda. Ai fini dell'attribuzione dei predetti incarichi ispettivi, il Provveditore agli Studi potra' utilizzare, con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni, gli ispettori tecnici in servizio presso la propria Regione oppure, ove necessario, anche di altre Regioni viciniori.

c) il provvedimento di riconoscimento o di diniego e' adottato dal competente Provveditore agli Studi con proprio decreto motivato entro la data del 31 maggio. Detti provvedimenti devono considerarsi definitivi e, pertanto, suscettibili di impugnativa giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(3) - Alla domanda devono, a pena di improcedibilita', essere allegati:

-1)copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Ente;

-2)copia autenticata dell'atto comprovante il possesso della personalita' giuridica;

-3)regolamento interno, in cui siano previsti gli aspetti relativi alla organizzazione e alla gestione amministrativo-contabile e didattico-disciplinare dei corsi, deliberato dal Consiglio di amministrazione o da altro organo competente;

-4)programma dettagliato di ciascun corso formulato in conformita' a quanto stabilito nel D.M. del 27.6.1995, concernente i nuovi programmi dei corsi biennali. Il programma deve esplicitare i criteri e le metodologie adottate;

-5)pianta planimetrica -redatta da professionista a cio' abilitato-, indirizzo dei locali dove si svolgono sia le lezioni che i lavori di gruppo, nonche' i certificati di idoneita' igienico-sanitaria, abitabilita' e prevenzione incendi, in relazione alla specifica destinazione ed uso, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e di edilizia scolastica;

-6)elenco analitico degli ausili e del materiale didattico strutturato e specifico per alunni in situazione di handicap psichico, fisico, visivo ed uditivo, -tra i quali obbligatoriamente un impianto a circuito chiuso televisivo-, nonche' del materiale filmico concernente attivita' didattiche ed esperienze di integrazione scolastica relative alle diverse tipologie di handicap;

-7)elenco del materiale bibliografico disponibile, aggiornato ed adeguato alle esigenze di studio e di ricerca per la formazione polivalente dei corsisti;

-8)piano finanziario, non piu' suscettibile di eventuali variazioni durante lo svolgimento del corso;

-9)dichiarazione di accettazione della eventuale nomina a direttore e/o docente del corso e contestuale dichiarazione, sotto la personale responsabilita', di assenza di qualsiasi condizione di incompatibilita' prevista dall'art. 508 del D.L.vo 16/4/1994, n. 297, sottoscritte dai singoli interessati con firma autenticata;
-10)convenzione sottoscritta dai competenti organi dell'Universita' o in subordine nulla osta del Rettore, in relazione al disposto di cui al precedente art.19, comma 4, circa l'impegno ad assicurare la consulenza didattica, nonche' dichiarazione dei docenti universitari di accettazione della nomina quale consulente, unita ad una relazione dei medesimi, volta ad illustrare modalita' e criteri di effettuazione della consulenza stessa, anche in riferimento al precedente punto n.4, redatta in unico atto con firma autenticata;
-11)documentazione relativa all'attivita' pregressa di cui al precedente art.17, in regola con le vigenti disposizioni in materia di corsi di aggiornamento ed in materia di pubblicazioni a stampa;
-12)copia autentica della delibera dell'organo competente, ove prescritto dallo statuto dell'Ente, che autorizza la richiesta di riconoscimento;
-13)certificazione antimafia.

(4) - La domanda deve, altresi', indicare:
-a) il nominativo e la qualifica del direttore del corso designato dall'Ente, che deve essere preferibilmente docente universitario -almeno di seconda fascia- di materia attinente ad una delle aree disciplinari del corso o, in subordine, persona di riconosciuta competenza e di comprovata capacita' nel campo della formazione del personale docente e, comunque, in possesso di laurea in una disciplina attinente ad una delle aree, nonche' in possesso di titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno;
-b) i nominativi e le qualifiche dei docenti, scelti secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli della presente ordinanza.

(5) - E' consentito fare riferimento -con espressa dichiarazione, che precisi anche data e finalita' di presentazione- a documentazione gia' prodotta allo stesso Ufficio Scolastico negli anni precedenti, a condizione che si tratti di documentazione riguardante stati, fatti e qualita' non soggetti a variazione e che l'Ente indichi puntualmente il documento cui intende fare riferimento, nonche' l'organo cui e' stato inviato e la data di inoltro.

(6) - Per l'anno scolastico 1996/97, attese le innovazioni introdotte dalla presente ordinanza, e' necessario presentare al completo la documentazione prevista.

Art. 21
(Adempimenti dei Provveditori agli Studi)

(1) - Il Provveditore agli studi con proprio preliminare decreto motivato, sulla base del concreto fabbisogno di docenti specializzati nella provincia, individuabile attraverso vari indici di riferimento (quali, ad esempio, il numero dei docenti di ruolo specializzati e non specializzati utilizzati per il sostegno, il numero dei docenti inclusi negli elenchi provinciali per il sostegno, il numero degli alunni H ed il loro rapporto con gli insegnanti H, le previste cessazioni dal servizio, il numero dei docenti che acquisiranno il titolo di specializzazione, ovvero altri elementi), decide di attivare o meno corsi di specializzazione statali -per i quali si applicano le procedure di cui al precedente art. 6- e/o corsi di specializzazione non statali, per i quali si applicano le procedure descritte dal presente titolo.

(2) - Il Provveditore agli studi, ricevuta la domanda di riconoscimento da parte dei soggetti aventi titolo, attesta preliminarmente la tempestivita' della domanda stessa, che, se oltre i termini previsti, deve essere dichiarata irricevibile.
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda lo stesso Provveditore deve affidare agli Ispettori Tecnici specifici incarichi istruttori, intesi ad accertare il possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del corso, di cui al precedente art.17, nonche' la regolarita' e la validita' della documentazione prodotta. Nello svolgimento dell'incarico, che prevede necessariamente una visita ai locali da adibire allo svolgimento del corso, gli Ispettori Tecnici, per il tramite del Provveditore agli Studi, invitano i richiedenti, ove necessario, a provvedere ad eventuali chiarimenti e/o integrazioni, assegnando agli stessi il termine perentorio di 20 giorni, decorsi i quali l'Ispettore procedera' comunque a puntuali conclusioni sulla propria attivita' ispettiva.
Il predetto incarico si rende preliminarmente obbligatorio e necessario al fine di acquisire opportuni dati di valutazione sugli elementi di fatto e di diritto dichiarati dagli Enti richiedenti e portati a corredo della domanda, con particolare riguardo alla effettiva funzionalita' dei locali e delle attrezzature didattiche, alla pregressa esperienza di formazione, alla sussistenza dei fatti e stati documentati.

(3) - Con una relazione accompagnatoria della documentazione acquisita ed esaminata, gli ispettori tecnici incaricati forniscono ai Provveditori agli studi notizie sull'attivita' pregressa dell'Ente richiedente, sulla valenza sostanziale dei dati risultanti dalla documentazione prodotta e dai riscontri effettuati in loco e formulano, in coerenza con le risultanze istruttorie, motivato parere circa l'accoglibilita' della domanda.
Non possono essere espressi pareri parzialmente favorevoli o

sfavorevoli, oppure condizionati: in ciascuna di tali ipotesi i pareri saranno considerati sfavorevoli.

(4) - Il Provveditore agli studi valuta le istanze e le documentazioni pervenute, nonche' la congruita' dei contributi finanziari richiesti ai corsisti; accerta la presenza di tutti i requisiti di cui ai precedenti articoli 19 e 20 e predispone, infine, un piano di approvazione, anche sulla base di una razionale distribuzione territoriale dei corsi.

Nei soli casi in cui ricorrano i presupposti di legittimita' e di merito, lo stesso Provveditore agli studi emette i decreti motivati, da notificare agli Enti interessati, di formale riconoscimento, con conseguente abilitazione al rilascio dei titoli di specializzazione e, nei casi in cui detti presupposti non ricorrano, i provvedimenti motivati di reiezione della domanda.

Il riconoscimento e' limitato esclusivamente al due anni di durata del corso e con decorrenza dall'anno del provvedimento; esso non e' ulteriormente spendibile per altri corsi, che lo stesso Ente intenda eventualmente gestire in anni successivi, per i quali e' comunque necessario ulteriore formale provvedimento di riconoscimento.

(5) - La domanda deve essere considerata accoglibile, secondo le modalita' indicate nella presente ordinanza, alla sola condizione che sia stato accertato il possesso di tutti i requisiti di ammissibilita' e validita' di cui al precedente art.19 e, in particolare, degli elementi attestati dalla documentazione indicata dall'art.20. Non potra' essere presa in considerazione documentazione prodotta dopo la scadenza dei termini di presentazione della domanda, fatta salva quella richiesta per acquisire ulteriori elementi istruttori di cui al precedente comma 2.

(6) - Il Provveditore agli studi non deve, pertanto, trasmettere al Ministero -Ufficio Studi Bilancio e Programmazione, Ufficio I- le istanze presentate e la relativa documentazione, bensi' il solo elenco delle istanze medesime e copia dei conseguenti provvedimenti motivati di accoglimento o di diniego, nonche' il nominativo del direttore e l'elenco dei docenti di ciascun corso con l'indicazione della relativa qualifica e della residenza o sede di servizio ove trattasi di dipendenti dell'amministrazione scolastica o universitaria.

(7) - Il Provveditore agli studi, nell'ambito della propria attivita' di vigilanza ovvero a seguito delle risultanze emerse nell'ambito del piano nazionale ispettivo, nei casi di accertata irregolarita' e/o inefficacia formativa dei corsi puo' sospendere o revocare il riconoscimento del corso medesimo.

Art. 22
(Adempimenti del Ministero)

(1) - Il Ministero -Ufficio Studi Bilancio e Programmazione, Ufficio I-, sulla scorta delle comunicazioni dei decreti di riconoscimento da parte dei competenti Provveditori agli Studi, predispone annualmente -e comunque puntualmente in caso di eventuali denunzie od esposti- un piano nazionale ispettivo per espletare accertamenti in ordine alla regolarita' ed efficacia formativa dei corsi, adottando i conseguenti provvedimenti, ivi compreso l'invito al competente Provveditore agli studi a sospendere o revocare il provvedimento di riconoscimento dei corsi stessi, previa formale contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni prodotte dagli Enti.

(2) - Detto piano ispettivo annuale, in particolare, e' disposto mediante l'affidamento di specifico incarico a due ispettori tecnici i quali, congiuntamente o separatamente, devono effettuare due visite presso la sede del corso per accertare, in itinere e comunque durante il concreto svolgimento delle lezioni, il perdurare di tutti i requisiti formali e sostanziali che hanno dato luogo al riconoscimento e che sono necessari al regolare svolgimento dell'attivita' corsuale, nonche' per accertare il grado di efficacia del progetto di formazione proposto.

La relazione finale, redatta congiuntamente, e' predisposta sulla base di una griglia articolata di valutazione all'uopo predisposta; la stessa sara' utilizzata per le eventuali contestazioni di cui al precedente comma 1, nonche' inviata per opportuna conoscenza al competente Provveditore agli studi, anche per ogni valutazione ai fini di eventuali ulteriori richieste di riconoscimento.

(3) - Sulla scorta dei calendari tempestivamente trasmessi dai direttori dei singoli corsi al Ministero -Ufficio Studi Bilancio e Programmazione, Ufficio I-, almeno sessanta giorni prima, l'ufficio predispone i piani di nomina degli ispettori tecnici incaricati della funzione di Commissario ministeriale per gli esami finali di tesi nonche' di rappresentante dell'amministrazione scolastica. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l'automatico rinvio delle prove, non potendosi assicurare la necessaria presenza del Commissario ministeriale, la cui assenza rende nulle ed insanabili le prove medesime.

Art.23
(Custodia dei documenti)

(1) - Entro 30 giorni dalla conclusione del corso, l'Ente gestore invia copia di tutti gli atti amministrativi relativi alla impostazione, realizzazione, gestione e conclusione del corso al competente Provveditorato agli studi che ne cura la conservazione e l'archiviazione.

(2) - Qualora un Ente gestore, nei cui confronti e' stato disposto il riconoscimento di corsi di specializzazione in forza delle Ordinanze Ministeriali abrogate, non svolga piu' corsi, deve custodire presso la propria sede, senza limiti di tempo, tutta la documentazione relativa ai corsi svolti.

(3) - Qualora un Ente gestore, nei cui confronti e' stato disposto il riconoscimento di corsi di specializzazione in forza delle Ordinanze Ministeriali abrogate, cessi di esistere giuridicamente, sara' cura del legale rappresentante trasmettere tutti gli atti relativi ai corsi svolti al Provveditore agli Studi competente per territorio, che provvede alla loro custodia, senza limiti di tempo.

TITOLO VII

V I G I L A N Z A

Art. 24
(Ispettore tecnico rappresentante dell'Amministrazione scolastica)

(1) - L'incarico di rappresentante dell'Amministrazione scolastica, nei singoli corsi, e' conferito esclusivamente al personale appartenente al ruolo ispettivo tecnico in servizio, o in quiescenza da non oltre un triennio, in sede di espletamento delle prove di esame finale di test nei corsi sia statali che non statali e in sede di espletamento delle prove selettive di accesso e del successivo esame di valutazione dei crediti formativi.

(2) - L'incarico di rappresentante dell'Amministrazione scolastica all'esame finale di test e' conferito dal Ministero della Pubblica Istruzione -Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I-.

L'incarico di rappresentante dell'Amministrazione scolastica nei singoli corsi non statali per ciascuna provincia, alle prove selettive di accesso e del successivo esame di valutazione dei crediti formativi, e' conferito dal competente Provveditore agli studi. Il Provveditore agli Studi puo' concertare con il Sovrintendente Scolastico Regionale e con la Segreteria tecnica regionale degli ispettori il piano di nomine preordinato a garantire la necessaria presenza dell'ispettore tecnico. Il predetto piano di nomine e/o i singoli provvedimenti di nomina devono essere tempestivamente trasmessi per conoscenza al Ministero della Pubblica Istruzione -Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I-.

L'incarico di rappresentante dell'Amministrazione scolastica avra' la durata necessaria per il suo compiuto espletamento.

(3) - Gli ispettori tecnici, di cui ai precedenti commi, fanno parte di diritto ed a tutti gli effetti della commissione esaminatrice ed hanno funzioni di Presidente; gli esami eventualmente svolti in assenza dell'ispettore tecnico sono affetti da nullita' insanabile e comportano, oltre che l'obbligo di ripetizione dei predetti esami, conseguenti profili di responsabilita' nei confronti del direttore del corso che ha comunque proceduto allo svolgimento dell'esame, pur in assenza del predetto rappresentante dell'Amministrazione scolastica.

(4) - L'ispettore tecnico, nominato per le prove selettive di accesso:

- in via preliminare,
a) accerta, anche sul piano documentale, la permanenza, alla data della visita, dei requisiti formali e sostanziali che hanno dato luogo al riconoscimento del corso;
b) in particolare, esamina la documentazione dei titoli del direttore e dei docenti del corso, nonche' del relativo impianto didattico-amministrativo;
- in sede di esame,
a) assicura la conformita' dello svolgimento delle prove in via generale alla vigente normativa relativa alle procedure concorsuali, in via particolare, a quelle piu' specifiche contenute nella presente ordinanza;
b) in caso di dubbia interpretazione o di constatata illegittimita' dispone, ove possibile e rientranti nella propria competenza, interventi ripristinativi della legittimita', ovvero richiede l'immediato intervento del competente Provveditore agli studi il quale deve attivare di conseguenza la competente Commissione di Vigilanza, di cui al successivo art.25 comma 2 della presente O.M..

(5) - L'ispettore tecnico, nominato per le prove di valutazione dei crediti formativi, del pari:
- in via preliminare,
a) accerta, anche sul piano documentale, la permanenza, alla data della visita, di tutti i requisiti formali e sostanziali che hanno dato luogo al riconoscimento del corso;
b) in particolare, esamina la documentazione dei titoli del direttore e dei docenti del corso, nonche' del relativo impianto didattico-amministrativo;
- in sede di esame,
a) assicura la conformita' dei contenuti delle prove e dei crediti formativi accolti alle indicazioni fornite dalla presente ordinanza e dai criteri stabiliti dal D.M. 27.6.1995, relativo ai nuovi programmi dei corsi di specializzazione, nonche' la regolarita' delle procedure;
b) verifica i requisiti di ammissibilita' dei corsisti, nonche' controlla rigorosamente l'avvenuto rispetto delle procedure concorsuali di selezione e la successiva predisposizione delle graduatorie di ammissione, di cui ai precedenti artt. 14 e 15.

(6) - L'ispettore tecnico rappresentante dell'Amministrazione scolastica, nominato per l'esame finale di diploma finale, in particolare:
a) acquisisce gli elementi necessari sui programmi svolti per le singole materie, sugli esami e sulle relative votazioni riportate da ciascun candidato, sulla sua frequenza alle lezioni, sulla sua partecipazione a tutte le attivita' didattiche e di tirocinio e su quanto altro possa essere ritenuto utile al fine di una piu' obiettiva valutazione;
b) verifica i requisiti di ammissibilita' ai corsi e la conformita' delle tesi di diploma ai criteri fissati dal precedente art.13, nonche' la regolare tenuta dei registri del corso, con particolare riguardo al registro dei verbali redatto dal gruppo di conduzione.

(7) - Al termine delle operazioni di esame e, comunque entro e non oltre 10 giorni, il rappresentante dell'Amministrazione deve far pervenire al Provveditore agli studi competente per territorio per gli eventuali ulteriori adempimenti, nonche' al Ministero della Pubblica Istruzione -Ufficio Studi Bilancio e Programmazione, Ufficio I- una dettagliata relazione sul loro svolgimento, con allegati i relativi verbali e le osservazioni ritenute piu' opportune: cio' al fine di segnalare eventuali aspetti particolarmente positivi o carenze e difficolta' riscontrate.
La predetta relazione costituisce significativo elemento di valutazione dell'attivita' pregressa dell'Ente, al fine del rinnovo del riconoscimento per l'anno successivo, nonche', nei casi piu' gravi, ai fini della revoca del provvedimento di riconoscimento.

Art.25
(Vigilanza e controlli)

(1) - La vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi e' esercitata in via ordinaria e sistematica dal Provveditore agli Studi competente per territorio, il quale, di norma, si avvale della collaborazione di personale appartenente al ruolo ispettivo tecnico in servizio, o in quiescenza da non oltre un triennio; per gli aspetti di tipo amministrativo contabile il Provveditore agli studi puo' avvalersi anche di dirigenti e/o funzionari in servizio presso il proprio ufficio.

(2) - Attesa la necessita' di precostituire tutte le idonee condizioni volte ad assicurare il regolare e piu' utile svolgimento dei corsi statali e non statali nella provincia sara' costituita apposita commissione presieduta dallo stesso Provveditore o da un suo delegato e composta da due ispettori tecnici ed un funzionario del Provveditorato, allo scopo di svolgere azione intensa e continua di assistenza e coordinamento dell'attivita' di vigilanza sul funzionamento dei corsi, ivi compresa la fase iniziale di avvio con le relative prove di ingresso.

(3) - Lo stesso Provveditore, in relazione ad accertate situazioni di irregolarita', potra' assumere in ogni momento direttamente tutti i provvedimenti ritenuti piu' utili ed opportuni per ripristinare e garantire situazioni di piena legittimita' e di efficacia dei corsi.
I provvedimenti eventualmente adottati dovranno essere

comunicati contestualmente al Ministero -Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I- cui il Provveditore inviera', altresi', al termine di tutte le prove attitudinali una relazione contenente analisi, valutazione e proposte in ordine alle modalita' di svolgimento delle prove stesse nella provincia.

Qualunque atto, domanda o istanza, nonche' gli eventuali quesiti in ordine ai corsi di cui alla presente ordinanza, devono essere inviati al Provveditore agli studi competente, che provvede al diretto riscontro, ovvero, in caso di manifesta impossibilita' a dare risposta esaustiva o di incompetenza, ad inoltrarli, con le proprie osservazioni, al Ministero P.I. -Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I-, per l'eventuale ulteriore seguito e riscontro.

(4) - Il Ministero -Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I esercita la vigilanza amministrativa e tecnico-didattica a livello nazionale sull'andamento dei corsi, e predispone annualmente, compatibilmente con la disponibilita' dei fondi necessari, un piano ispettivo, al fine di verificare oltre alla regolarita' dei corsi anche l'efficacia formativa degli stessi.

(5) - Il Ministero -Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I- in caso di accertate irregolarita', disfunzioni e/o caronze sul piano formativo invita, in coerenza con le risultanze ispettive, il Provveditore agli studi a sospendere e/o revocare il concesso riconoscimento.

(6) - L'eventuale revoca provveditoriale del riconoscimento del corso ha carattere di definitivita' e, pertanto, impugnabile tramite ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La revoca comporta, altresi', l'insorgenza di profili di responsabilita' del Direttore del corso nei confronti dei corsisti in buona fede.

T I T O L O VIII

VARIE E NORME TRANSITORIE

Art. 26
(Altre tipologie di corsi)

(1) - Oltre ai corsi biennali polivalenti disciplinati dai precedenti articoli della presente ordinanza, ai fini della formazione ed aggiornamento in servizio del personale docente per le attivita' di sostegno, possono essere autorizzati ed attivati anche corsi delle seguenti tipologie:
a) moduli per riconversione dei titoli monovalenti (precedentemente autorizzati fino all'entrata in vigore della presente O.M.);
b) moduli per acquisizione del titolo per sezione diversa;

Un numero massimo di 20 corsisti per modulo puo' essere ammesso alla frequenza dei corsi biennali di specializzazione in aggiunta ai 40 iscritti, ai fini del conseguimento dei titoli di cui al presente comma.

In caso di mancato contemporaneo svolgimento dei moduli contestualmente ad un corso biennale, essi possono essere previsti con un'organizzazione autonoma previa specifica autorizzazione ministeriale secondo le medesime procedure previste per i corsi biennali stessi.

(2) - Il disposto di cui ai precedenti commi si applica anche ai corsi statali, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.14, per le condizioni di ammissione rivolte esclusivamente al personale di ruolo.

Art. 27
(Riconversione diploma di specializzazione monovalente)

(1) - I possessori dei diplomi monovalenti conseguiti ai sensi del D.P.R. n.970/1975 devono riconvertire gli stessi in diplomi polivalenti entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Il modulo di riconversione e' costituito da un numero complessivo di 150 ore di frequenza ripartite nelle cinque aree disciplinari come di seguito indicato:

-Area disciplinare n.1 - IL QUADRO - ore 30

Legislazione	n.10 (Le principali norme italiane)
Sociologia	n.10 (parte di Sociologia, minorazione, disabilita' ed altro)
Pedagogia	n.10 (la parte che si riferisce alle minorazioni non afferenti al titolo monovalente posseduto, del sottocapitolo: Implicazioni pedagogiche ed altro)

-Area disciplinare n.2 - IL SOGGETTO - ore 30
Psicologia — n.15 (parte della disciplina da definirsi a cura del Gruppo di conduzione di ciascun Corso)
Biologia — n.15 (parte della disciplina da definirsi a cura del Gruppo di conduzione di ciascun Corso)

-Area disciplinare n.3 - IL METODO - ore 30
Metodologia — n.30 (Metodologia della ricerca e Risorse didattiche e tecnologiche)

-Area disciplinare n.4 - I LINGUAGGI - ore 30
Comunic.n.v. — n.10 (parte della disciplina da definirsi a cura del Gruppo di conduzione di ciascun Corso)
Educaz.linguist. — n.10 (parte della disciplina da definirsi a cura del Gruppo di conduzione di ciascun Corso)
Logica e matem. — n.10 (parte della disciplina da definirsi a cura del Gruppo di conduzione di ciascun Corso)

Area disciplinare n.5 - PROFESSIONALITA' - ore 30
Dig.comp.dida. — n.30 (da distribuirsi in ciascuna delle aree in cui si suddivide il programma)

(2) - La riconversione del titolo monovalente e' subordinata alla frequenza delle lezioni, al superamento degli esami ed alla discussione di una tesi di diploma con le stesse modalita' previste dai precedenti artt. 11, 12 e 13.
Il modulo deve essere svolto nell'ambito di una sola annualita', che si conclude con l'esame di tesi.

Art. 28
(Acquisizione diploma di specializzazione per sezione diversa)

(1) - I possessori di diploma polivalente che intendano conseguire la specializzazione anche per altra sezione, sono tenuti a:
a) frequentare le attivita' della quinta area disciplinare indicata dall'art.7, comma 1 (LA PROFESSIONALITA'- RIELABORAZIONE DELLA ESPERIENZA PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI - ex tirocinio dir.e indir.) per una annualita', per complessive n.150 ore, con le modalita' previste dall'art.4;
b) svolgere le parti teoriche delle discipline:
- LEGISLAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA riferita alla integrazione scolastica (punto 2 - le basi normative per la scuola);
- METODOLOGIA E DIDATTICA GENERALE (punto 2 - riferimenti teorici per la programmazione);
cosi' come indicate nei nuovi programmi, limitatamente alle parti che non riguardano l'ordine di scuola a cui si riferisce il titolo posseduto e, comunque, per non meno di n.24 ore.

(2) - Il conseguimento del titolo per sezione diversa e' subordinato alla frequenza delle lezioni, al superamento degli esami e della discussione di una tesi di diploma con le stesse modalita' previste dai precedenti artt. 11, 12 e 13.
Il modulo deve essere svolto nell'ambito di una sola annualita', che si conclude con l'esame di tesi.

(3) - I possessori di titolo di specializzazione polivalente o monovalente ex D.P.R. n.970/1975, in servizio come docenti presso istituti o convitti statali, che intendono conseguire il titolo di specializzazione rispettivamente nella qualifica di assistente educatore o istitutore sono tenuti allo svolgimento delle attivita' e alla frequenza delle discipline di cui al precedente comma 1.

(4) - Analogamente, i possessori di titoli di specializzazione monovalenti per assistente educatore o istitutore in servizio presso istituti o convitti statali, che aspirano al conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento ed in possesso dei titoli di studio che ne consentono l'accesso, possono riconvertire il proprio titolo secondo le norme sopra indicate.

Art. 29
(Corsi di formazione/aggiornamento specifici)

(1) - Per far fronte a peculiari esigenze di acquisizione di tecniche di comunicazione per non udenti e per non vedenti (ad esempio la scrittura Braille), ovvero di particolari tecniche pedagogico-didattiche collegate con specifici quadri di minorazione (quali ad esempio Autismo, Sindrome di Down), possono essere riconosciuti ed organizzati corsi di formazione di alta qualificazione.
Relativamente alle procedure di riconoscimento di tali corsi si fa riferimento alle disposizioni che disciplinano l'elaborazione e la realizzazione dei piani provinciali di aggiornamento.

(2) - I corsi di cui al presente articolo possono essere gestiti anche da:
a) enti ed associazioni di disabili e di loro familiari in relazione agli specifici quadri di minorazione dei quali per statuto si occupano;
b) istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvisti del relativo riconoscimento formale;

(3) - I corsi constano di un numero di ore variabile da un minimo

di n.40 ore a un massimo di n. 80 ore ciascuno.

(4) - I Provveditori agli studi, nell'ambito dei piani provinciali di aggiornamento, riservano -in un quadro di programmazione e di ottimizzazione delle risorse esistenti sul territorio- una quota di fondi per la realizzazione di attivita' di formazione e aggiornamento rivolte agli insegnanti specializzati in servizio, tenuto conto delle specifiche, oggettive esigenze degli alunni disabili effettivamente frequentanti.

I corsi di cui al presente articolo rientrano prioritariamente nei piani provinciali di aggiornamento e debbono essere attivati nei casi di riconosciuta esigenza con l'obiettivo di una efficace formazione in "situazione" allo scopo di dare fin dall'inizio dell'anno scolastico puntuali risposte ai bisogni degli alunni in situazione di handicap.

Art.30
(Decorrenza delle norme)

(1) - Salvo quanto disposto in via transitoria negli articoli precedenti, la presente ordinanza ha carattere permanente.

Essa si applica in riferimento alle attivita' formative previste a partire dall'anno scolastico 1996/97.

In prima applicazione, tutti i termini relativi alla presentazione, istruzione e decisione delle istanze di riconoscimento si intendono prorogati di tre mesi.

(2) - Le eventuali modifiche o integrazioni alla presente ordinanza saranno emanate entro il 10 dicembre di ciascun anno.

Art.31
(Disposizioni abrogative)

(1) - E' abrogata l'O.M. del 16.5.1991, n.127, con le sue successive integrazioni e modificazioni; le disposizioni ivi contenute rimangono, peraltro, in vigore, solo per i corsi autorizzati in forza di dette norme e sino al completamento degli stessi.

(2) - Le norme contenute nella presente ordinanza concernenti il rappresentante dell'Amministrazione si applicano anche alle attivita' formative tuttora in corso.

La presente O.M. sara' inviata alla Corte dei Conti per il controllo di legge.

IL MINISTRO

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA MINISTERIALE APPLICATIVA DEI NUOVI PROGRAMMI

DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE EX DPR 970/75

I N D I C E

Premesse normative pag. 1

TITOLO I : FINALITA' DEI CORSI pag. 2

Art.1 Finalita' pag. 2

TITOLO II : STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DEI CORSI pag. 3

Art.2 Struttura e funzionamento pag 3
Art.3 Organizzazione pag. 4
Art.4 Organizzazione delle competenze professionali (gia' "tirocinio") pag. 5
Art.5 Direzione pag. 7
Art.6 Attivazione e aspetti finanziari dei Corsi statali pag. 9

TITOLO III : DISCIPLINE E DOCENZA NEI CORSI BIENNALI pag.ii

Art.7 Discipline e docenza pag.11
Art.8 Elenchi provinciali per la docenza pag.13
Art.9 Docenti pag.15
Art.10 Incompatibilita' pag.16

TITOLO IV : VALUTAZIONE DEI CORSISTI pag.18

Art.11 Indicazioni di carattere generale pag.18
Art.12 Valutazione in itinere pag.18
Art.13 Esame finale di tesi pag.19

TITOLO V : CORSISTI - AMMISSIONE E FREQUENZA pag.21

Art.14 Ammissione corsi statali pag.21
Art.15 Ammissione corsi non statali pag.23
Art.16 Crediti formativi pag.24
Art.17 Assenze pag.26
Art.18 Interruzione della frequenza pag.27

TITOLO VI : PROCEDURE CORSI NON STATALI pag.29

Art.19 Enti richiedenti: requisiti soggettivi ed oggettivi pag.29
Art.20 Presentazione della domanda e documentazione pag.31
Art.21 Adempimenti dei Provveditori agli Studi pag.34
Art.22 Adempimenti del Ministero pag.36
Art.23 Custodia dei documenti pag.37

TITOLO VII : VIGILANZA pag.38

Art.24 Ispettore Tecnico Rappresentante dell'Amministrazione Scolastica pag.38
Art.25 Vigilanza e controlli pag.40

TITOLO VIII : VARIE E NORME TRANSITORIE pag.42

Art.26 Altre tipologie di corsi pag.42
Art.27 Riconversione diploma di specializz. monovalente pag.42
Art.28 Acquisizione diploma di specializzazione per sezione diversa pag.43
Art.29 Corsi di formazione/aggiornamento specifici pag.44
Art.30 Decorrenza delle norme pag.45
Art.31 Disposizioni abrogative pag.45

Modello di diploma per corso annuale per la riconversione in POLIVALENTE del titolo monovalente All. 2

(Per i corsi statali)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI _____

(Per i corsi non statali)
ENTE (1) _____
SCUOLA (2)_____

VISTA la L. 5/2/1992 n. 104
VISTO il T.U. approvato con D.L.vo 16/4/1994
VISTO il D.M. 27/6/1995
VISTA l' O.M._____
VISTO il D.P._____ di riconoscimento
VISTO il processo verbale degli esami finali in data _____

SI RILASCIA

Al Sig./ra_____ nato a _____ il _____

IL DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE POLIVALENTE

per l'ordine di scuola (3) _____ previsto dell'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16/4/1994

conseguito il _____ con la votazione complessiva di _____ trentesimi per l'esercizio delle

attivita' di sostegno alle classi con presenza di alunni in situazione di handicap a seguito del corso di

Riconversione previsto dall'art. 27 dell'O.M. sopra citata.

(Citta') _____ (data) _____

IL DIRETTORE DEL CORSO

rif. n.(4)_____

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI

rif. n. (5) _____

(1) Ente previsto per legge, enti pubblici o enti privati dotati di personalita' giuridica.
(2) Indicare gli estremi della legge nazionale, regionale o provinciale se costituita con tale atto normativo; indicare i dati relativi all'atto notarile e al decreto governativo o regionale di riconoscimento della personalita' giuridica.
(3) Materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato.
(4) Riportare il numero di diploma tratto dal registro perpetuo dei diplomi rilasciati dal corso (art. 13, comma 6 e 7 dell'O.M. sopra citata).
(5) Riportare il numero di diploma tratto dal registro perpetuo dei diplomi rilasciati nella provincia (art. 13, comma 6 e 7 dell'O.M. sopra citata).

Modello di diploma POLIVALENTE (da rilasciare al termine del corso annuale per Sezione Diversa) All. 3

(Per i corsi statali)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI _____

(Per i corsi non statali)
ENTE (1) _____
SCUOLA (2)_____

VISTA la L. 5/2/1992 n. 104
VISTO il T.U. approvato con D.L.vo 16/4/1994
VISTO il O.M. 27/6/1995
VISTA l' O.M. _____
VISTO il D.P._____ di riconoscimento
VISTO il processo verbale degli esami finali in data _____

SI RILASCIA

Al Sig./ra_____ nato a _____ il _____

IL DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE POLIVALENTE

per l'ordine di scuola (3) _____ previsto dall'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16/4/1994

conseguito il _____ con la votazione complessiva di _____trentesimi per l'esercizio delle

attivita' di sostegno alle classi con presenza di alunni in situazione di handicap a seguito del corso per

Sezione Diversa previsto dall'art. 28 dell'O.M. sopra citata.

(Citta') _____ (data) _____

IL DIRETTORE DEL CORSO

rif. n.(4)_____

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI

rif. n. (5) _____

(1) Ente previsto per legge, enti pubblici o enti privati dotati di personalita' giuridica.
(2) Indicare gli estremi della legge nazionale, regionale o provinciale se costituita con tale atto normativo; indicare i dati relativi all'atto notarile e al decreto governativo o regionale di riconoscimento della personalita' giuridica.
(3) Materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato.
(4) Riportare il numero di diploma tratto dal registro perpetuo dei diplomi rilasciati dal corso (art. 13, comma 6 e 7 dell'O.M. sopra citata).
(5) Riportare il numero di diploma tratto dal registro perpetuo dei diplomi rilasciati nella provincia (art. 13, comma 6 e 7 dell'O.M. sopra citata).

Ministero della Pubblica Istruzione

All 7

Ministero della Pubblica Istruzione

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AA.GG. ED AMM.VI
EDILIZIA SCOLASTICA - DIV. XVI°

Circolare n. 275

PROT. 45044

4 DIC. 1995

Ai Provveditori agli Studi
LORO SEDI

All'U.P.I.
Piazza Cardelli, 4
00100 ROMA

All'A.N.C.I.
Via dei Prefetti, 46
00100 ROMA

Alla G.E.P.I. S.p.A.
Via del Serafico, 200
00100 ROMA

Al Ministero del Lavoro
Commissione Centrale per l'Impiego
00100 ROMA

OGGETTO: Protocollo d'intesa 25.7.1995: utilizzazione in attività socialmente utili, relative alla manutenzione del patrimonio immobiliare scolastico, di lavoratori in CIGS, mobilità o sussidio ex art. 1 D.L. 232/95.

In data 25 luglio 1995, è stato firmato un protocollo d'intesa tra questo Ministero, l'U.P.I., l'A.N.C.I. e la G.E.P.I. S.p.A. finalizzato a consentire l'utilizzo in attività socialmente utili di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, iscritti nelle liste di mobilità o beneficiari del sussidio, ai sensi del D.L. 232 del 14.6.1995, per un contingente nazionale di personale, distinto tra le diverse professionalità occorrenti, non superiore a 15000 unità lavorative.

Con tale convenzione, che dovrà successivamente concretizzarsi in più progetti articolati in sottopiani territoriali, questa Amministrazione intende imprimere un decisivo impulso operativo alle attività dirette alla manutenzione, pulizia e messa a norma degli immobili ospitanti le diverse istituzioni scolastiche, di concerto con gli Enti locali istituzionalmente tenuti alle attività di cui sopra.

Ciò, al fine di giungere, attraverso le sinergie derivanti da una stretta collaborazione tra gli Organismi centrali e locali comunque interessati, all'obiettivo di migliorare le condizioni strutturali di erogazione del servizio scolastico, tenendo conto, altresì, delle primarie esigenze di igiene e di sicurezza.

Le SS.VV. cureranno, pertanto, di assicurare la più ampia attuazione delle finalità indicate nella precitata convenzione, richiamando l'attenzione dei Capi d'istituto sulle opportunità offerte dalla presente iniziativa nonchè incoraggiando e promuovendo, presso le competenti Autorità locali, la predisposizione degli opportuni progetti operativi diretti al raggiungimento degli scopi in essa previsti.

Confidando nella disponibilità e sensibilità delle SS.VV. verso ogni problematica di carattere scolastico e sociale, si fa riserva, a seguito di adeguato monitoraggio sui concreti sviluppi della iniziativa medesima, di fornire eventuali, ulteriori e specifiche istruzioni operative al riguardo.

IL MINISTRO

DCM407/La

ALL 8

Ministero della Pubblica Istruzione

PROT. N. 15237 /LM ROMA, 27.12.1995

CIRCOLARE N. 378

- Alle Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio per la scuola Materna SEDE
- Ai Provveditori agli Studi LORO SEDI
- Ai Sovrintendenti Scolastici regionali LORO SEDI
- Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di BOLZANO
- Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di TRENTO
- All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca BOLZANO
- All'Intendente Scolastico per la scuola delle localita` Ladine BOLZANO

- All'Assessore alla P.I. della Regione Autonoma della Valle d'Aosta AOSTA
- Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta AOSTA
- All'Assessore alla P.I. della Regione Siciliana PALERMO

OGGETTO: Trasmissione protocollo d'intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Unione delle Province d'Italia.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, l'unito protocollo d'intesa stipulato in data 15 dicembre 1995 tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente dell'Unione delle Province d'Italia.

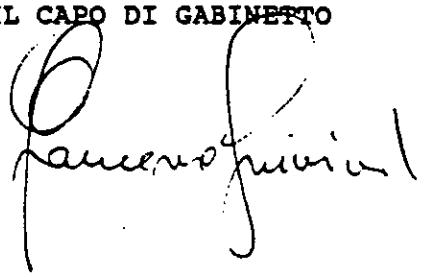
L'anzidetto protocollo d'intesa è volto a promuovere un più organico raccordo sulle problematiche comuni in materia scolasti-

ca e formativa, nella prospettiva di un progressivo miglioramento della qualità del servizio scolastico.

Il protocollo d'intesa costituisce un documento di riferimento sulla base del quale le SS.LL. stipuleranno con le Amministrazioni Provinciali specifici accordi di programma su tutti gli ambiti e le materie in esso individuati o su parte di essi.

Si confida nell'impegno delle SS.LL. per il più efficace perseguimento delle finalità previste dall'allegato protocollo di intesa.

IL CAPO DI GABINETTO



Il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Unione delle Province d'Italia

VISTO l'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 che elenca le funzioni amministrative di interesse provinciale tra cui (lettera *i*) "compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale";

VISTO l'art. 15 della medesima legge n. 142 del 1990 che attribuisce alle Province, nell'ambito del territorio di competenza, compiti di programmazione sia di carattere generale che di carattere settoriale, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo;

VISTI gli articoli 85 e 201 del Testo Unico delle Disposizioni Legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D. Lvo 16 aprile 1994 n. 297;

VISTO l'art. 94 del citato Testo Unico che prevede la definizione di un piano di utilizzazione di tutti gli edifici scolastici disponibili;

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n.104 legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTO che varie Regioni, con proprie leggi, attribuiscono alle Province competenze nelle materie della formazione professionale e continua, del diritto allo studio e dell'orientamento professionale;

VISTA la "Carta dei servizi della scuola", emanata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 1995, che nelle sue varie Parti richiama costantemente l'opportunità di un efficace rapporto tra le scuole e le istituzioni territoriali;

VISTA l'intesa tra il Ministero della p.i. e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni del 16 febbraio 1994 per la conclusione di accordi regionali e provinciali in materia di integrazione dei sistemi formativi, intesa nella quale è particolarmente valorizzato il livello provinciale;

VISTE le numerose esperienze già in atto di positiva ed efficace collaborazione tra Provveditorati agli Studi e Province;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 che prescrive nell'azione amministrativa, anche concordata, il rispetto dei principi di trasparenza, snellezza, efficacia, efficienza ed economicità;

VISTO l'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 concernente l'ordinamento delle autonomie locali che prevede la definizione di accordi di programma tra enti locali ed amministrazioni statali per assicurare il coordinamento delle attività di rispettiva competenza;

VISTO il DPR 20 aprile 1994 n. 367, il cui art. 8 disciplina la gestione finanziaria di programmi comuni fra più amministrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 19 settembre 1994; n. 626, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

NELLA PROSPETTIVA della piena attuazione dell'art. 14 della più volte citata legge 142/90 che riordina le competenze delle Province nel settore dell'istruzione secondaria superiore sulla base delle disposizioni contenute nell'emananda legge quadro sull'edilizia scolastica, già approvata da un ramo del Parlamento;

NELL'AUSPICIO di realizzare azioni integrate e coordinate tra Stato, Regioni, Province e Comuni in materia scolastica e formativa;

CONCORDANO sulla valorizzazione dei principi dell'autonomia locale, intesa come capacità di governo del territorio, e della autonomia scolastica, intesa come autonomia didattica, organizzativa e gestionale;

CONCORDANO altresì che al fine di realizzare il miglioramento della qualità del servizio scolastico in coerenza con le esigenze di sviluppo sociale, culturale, economico, occupazionale del territorio provinciale e di favorire e sostenere con appositi strumenti ed interventi la prospettiva della attribuzione agli istituti scolastici di una più ampia autonomia finanziaria, organizzativa, didattica, di ricerca e sviluppo, sia opportuno realizzare una fattiva cooperazione ed un efficace coordinamento tra le azioni dei Provveditorati agli Studi finalizzata al funzionamento delle istituzioni scolastiche, specie

nella fascia dell'istruzione secondaria di secondo grado, e le azioni e le attività rientranti nelle competenze istituzionali delle Province;

ESPRIMONO L'"INTESA

- che a livello nazionale vengano stipulate, periodicamente, intese generali e settoriali tra Ministero della p.i. e l'Unione delle Province d'Italia;
- che a livello provinciale vengano definiti e stipulati, aprendoli alla partecipazione di tutti gli enti interessati presenti sul territorio, accordi di programma tra Provveditorati agli Studi e Province al fine di dare attuazione concreta alle linee individuate nelle intese generali e settoriali;
- che gli accordi di programma indichino le eventuali risorse per l'attuazione degli interventi e individuino le modalità di conferimento e di gestione delle risorse stesse e gli organi responsabili;
- che gli accordi di programma prevedano strumenti di verifica della loro attuazione e dell'efficacia degli interventi;

e INDIVIDUANO i seguenti ambiti e materie come base per la stipula di accordi di programma a livello provinciale:

A. Programmazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa, finalizzata a garantire - sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo - una adeguata ed equilibrata distribuzione sul territorio dei vari indirizzi di studio anche in rapporto con l'offerta di formazione professionale, che favorisca l'integrazione tra il sistema scolastico e quello della formazione professionale in relazione alle esigenze dello sviluppo economico e sociale del territorio.

B. Individuazione di adeguati "bacini d'utenza" su scala provinciale, sub-provinciale ed, eventualmente, interprovinciale, nonchè di efficaci criteri dimensionali degli istituti di scuola secondaria superiore che consentano la progressiva attuazione dell'autonomia scolastica.

C. Osservazione, analisi ed interpretazione degli andamenti della scolarità (in rapporto alla popolazione e ai flussi migratori) e previsione della domanda di scolarità futura.

D. Osservazione e censimento della consistenza e delle caratteristiche qualitative, strutturali e tipologiche del patrimonio edilizio, anche con riferimento ai problemi della sicurezza.

E. Osservazione del funzionamento qualitativo e quantitativo del sistema scolastico territoriale, finalizzata ad offrire parametri ed indicazioni utili per l'individuazione e l'attuazione in particolare di:

- azioni tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità, in verticale ed in orizzontale, tra i diversi ordini e gradi di scuola;
- interventi di carattere perequativo;
- interventi scolastici ed extra scolastici di prevenzione della dispersione scolastica;
- progetti innovativi su scala territoriale;
- interventi di supporto alla formazione in servizio;
- azioni tese a realizzare le pari opportunità nell'istruzione;
- interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- interventi mirati a promuovere un più stretto collegamento con i processi scolastici e formativi europei.

F. Coordinamento degli interventi dei soggetti pubblici coinvolti nel processo di integrazione scolastica e professionale degli studenti della scuola secondaria superiore,in situazione di handicap, mediante la stipula degli accordi di programma di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (artt. 5, 13 e 39) e del D.I. 9 luglio 1992 (art.2 comma 2).

G. Integrazione ed armonizzazione fra sistema scolastico e sistema della formazione professionale, nel quadro dei contenuti e delle indicazioni previsti dal Protocollo d'intesa tra Stato e Conferenza dei Presidenti delle Regioni, sottoscritto in data 16 febbraio 1994, e tenendo conto dei progetti e delle iniziative coordinati a livello nazionale dal Ministero della p.i., dei piani regionali in materia di formazione professionale, e delle iniziative realizzate d'intesa tra Stato e Regioni.

Gli interventi di integrazione tra i due sistemi, da realizzare di comune intesa tra il Provveditorato agli studi e la Provincia, riguarderanno in particolare:

1. la predisposizione, nei primi due anni della scuola secondaria superiore, di progetti mirati al potenziamento e alla personalizzazione dell'offerta formativa;
2. le modalità di attribuzione di "crediti formativi" che consentano o facilitino i "passaggi" tra i due sistemi e i "rientri" successivi agli abbandoni, fermo restando le rispettive competenze in materia di rilascio dei titoli e certificazioni;
3. gli interventi di formazione continua e/o permanente utilizzabile da giovani ed adulti, anche al fine di un progressivo superamento delle disuguaglianze socio-economiche e culturali che inducono fenomeni di abbandono e dispersione;
4. lo sviluppo del settore post-secondario.

H. Collegamento efficace tra il sistema scolastico e formativo del territorio e la specifica realtà socio/economica/culturale territoriale, finalizzato, nel rispetto delle caratteristiche nazionali del sistema scolastico, a favorire:

- il massimo di collaborazione e cooperazione tra i diversi soggetti scolastici, formativi, istituzionali e sociali territoriali;
- un efficace rapporto tra scuola e realtà produttiva ed occupazionale del territorio, promuovendo un'adeguata programmazione dell'orientamento in rapporto alle esigenze occupazionali, ed interventi ed esperienze di raccordo scuola-lavoro sia in ambito curricolare che extra curricolare;
- un efficace rapporto tra scuola e cultura nel territorio, volto all'arricchimento e al potenziamento dell'offerta formativa e alla costruzione di un sistema integrato di risorse e offerte culturali (ad esempio: biblioteche, teatri, musei, cinema);
- l'individuazione di eventuali interventi di integrazione curricolare per aspetti attinenti alle peculiarità culturali del territorio, anche in relazione alle problematiche connesse alla multiculturalità e alla interculturalità;
- un ruolo attivo delle singole istituzioni scolastiche e formative rispetto al territorio, valorizzandone il ruolo di "agenzie formative" per il territorio e la collettività, anche mediante il pieno utilizzo delle sedi e delle attrezzature scolastiche, formative e sportive.

I. Interventi programmati sulle tematiche riguardanti la condizione giovanile in modo da favorire l'aggregazione, la socializzazione e la promozione della dimensione civica e culturale dei giovani, anche mediante l'apertura pomeridiana delle scuole, in sintonia con il Progetto educativo d'istituto.

L. Consultazione periodica sulla programmazione e l'utilizzazione delle risorse finanziarie e del personale tecnico e amministrativo, da destinare alle istituzioni scolastiche, in modo da assicurare il regolare ed efficace funzionamento delle istituzioni medesime, anche mediante il conferimento di delega alla scuola a gestire fondi da destinare in particolare alla manutenzione ordinaria dell'immobile. Ciò anche al fine di fronteggiare eventuali situazioni di difficoltà di funzionamento delle istituzioni scolastiche interessate.

Allo scopo di supportare la stipula degli accordi di programma a livello provinciale e di approfondire costantemente gli ambiti di possibile collaborazione tra Amministrazione centrale e periferica del Ministero della p.i., Unione delle Province d'Italia e singole Province, i firmatari concordano sulla necessità di istituire una commissione di lavoro paritetica, composta da dodici membri di cui cinque in rappresentanza del Ministero della p.i. e dei Provveditorati agli

Studi, cinque in rappresentanza dell'Unione delle Province d'Italia e delle singole Province e da due esperti designati di comune intesa.

Roma, 15 dicembre 1995

Il Ministro
della Pubblica Istruzione

Il Presidente
dell'Unione delle Province d'Italia

UFFICIO STUDI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
UFFICIO SECONDO

PIANO DI RIPARTIZIONE :
CAP. 1159 "Spese per le attrezzature tecniche, per
: sussidi didattici ecc." - A.F. 1995

		ALUNNI	IMPORTO	ACCONTO
PROVVEDITORE AGLI STUDI	AGRIGENTO	476	47.075.000	35.396.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	ALESSANDRIA	880	87.029.000	65.437.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	ANCONA	481	47.569.000	35.767.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	AREZZO	248	24.526.000	18.441.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	ASCOLI PICENO	373	36.889.000	27.737.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	ASTI	444	43.910.000	33.016.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	AVELLINO	489	48.361.000	36.363.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	BARI	2.124	210.057.000	157.942.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	BELLUNO	202	19.977.000	15.021.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	BENEVENTO	400	39.559.000	29.744.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	BERGAMO	604	59.734.000	44.914.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	BOLOGNA	676	66.854.000	50.268.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	BRESCIA	747	73.876.000	55.547.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	BRINDISI	625	61.811.000	46.476.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	CAGLIARI	1.600	158.235.000	118.977.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	CALTANISSETTA	383	37.877.000	28.480.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	CAMPOBASSO	226	22.351.000	16.806.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	CASERTA	2.031	200.859.000	151.026.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	CATANIA	1.387	137.170.000	103.138.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	CATANZARO	929	91.875.000	69.081.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	CHIETI	587	58.052.000	43.649.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	COMO	650	64.283.000	48.334.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	COSENZA	883	87.326.000	65.660.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	CREMONA	230	22.746.000	17.103.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	CUNEO	508	50.240.000	37.775.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	ENNA	338	33.427.000	25.134.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	FERRARA	262	25.911.000	19.482.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	FIRENZE	870	86.040.000	64.693.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	FOGGIA	1.184	117.094.000	88.043.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	FORLI'	547	54.097.000	40.676.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	FROSINONE	554	54.789.000	41.196.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	GENOVA	666	65.865.000	49.524.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	GORIZIA	230	22.746.000	17.103.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	GROSSETO	175	17.307.000	13.013.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	IMPERIA	313	30.955.000	23.275.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	ISERNIA	84	8.307.000	6.246.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	L'AQUILA	572	56.569.000	42.534.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	LA SPEZIA	154	15.230.000	11.451.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	LATINA	544	53.800.000	40.452.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	LECCE	835	82.579.000	62.091.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	LIVORNO	240	23.735.000	17.846.000

PROVVEDITORE AGLI STUDI	LUCCA	332	32.834.000	24.688.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	MACERATA	310	30.658.000	23.052.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	MANTOVA	301	29.768.000	22.383.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	MASSA CARRARA	150	14.835.000	11.154.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	MASSA CARRARA	0	16.500.000	16.500.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	MATERA	210	20.768.000	15.615.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	MESSINA	1.826	180.586.000	135.783.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	MILANO	6.549	647.675.000	486.987.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	MODENA	558	55.184.000	41.493.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	NAPOLI	7.433	735.100.000	552.722.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	NOVARA	502	49.646.000	37.329.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	NUORO	275	27.197.000	20.449.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	ORISTANO	313	30.955.000	23.275.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PADOVA	1.327	131.236.000	98.676.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PALERMO	2.506	247.835.000	186.347.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PARMA	227	22.450.000	16.880.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PAVIA	469	46.383.000	34.875.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PERUSIA	553	54.690.000	41.121.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PESARO	263	26.010.000	19.557.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PESCARA	430	42.526.000	31.975.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PIACENZA	205	20.274.000	15.244.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PISA	299	29.570.000	22.234.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PISTOIA	285	28.186.000	21.193.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PORDENONE	241	23.834.000	17.921.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	POTENZA	852	84.260.000	63.355.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	RAGUSA	278	27.493.000	20.672.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	RAVENNA	276	27.296.000	20.524.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	REGGIO CALABRIA	815	80.601.000	60.604.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	REGGIO EMILIA	486	48.064.000	36.139.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	RIETI	205	20.274.000	15.244.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	ROMA	4.857	480.340.000	361.168.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	ROVIGO	227	22.450.000	16.880.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	SALERNO	2.360	233.397.000	175.491.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	SASSARI	527	52.119.000	39.188.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	SAVONA	193	19.087.000	14.352.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	SIENA	180	17.801.000	13.385.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	SIRACUSA	413	40.844.000	30.711.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	SONDRIO	166	16.417.000	12.344.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	TARANTO	672	66.459.000	49.971.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	TERAMO	283	27.988.000	21.044.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	TERNI	322	31.845.000	23.944.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	TORINO	3.004	297.086.000	223.379.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	TRAPANI	848	83.865.000	63.058.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	TREVISO	704	69.623.000	52.350.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	TRIESTE	291	27.790.000	20.895.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	UDINE	1.063	105.127.000	79.045.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	VARESE	532	52.613.000	39.560.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	VENEZIA	1.333	131.829.000	99.122.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	VERCELLI	330	32.636.000	24.539.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	VERONA	1.782	176.234.000	132.510.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	VICENZA	1.213	119.962.000	90.199.000

PROVVEDITORE AGLI STUDI	VITERBO	355	35.108.000	26.398.000
		75.872	7.520.000.000	5.658.381.000

STANZIAMENTO DEL CAP. 1149 L. 7.520.000.000 PARAMETRO: 98.896,826
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO
AA.BB.AA. MASSA CARRARA L. 16.500.000
TOTALE DA RIPARTIRE L. 7.503.500.000

VISTO SI APPROVA:
IL DIRETTORE GENERALE

F.TO D'AMORE

UFFICIO STUDI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
UFFICIO SECONDO

PIANO DI RIPARTIZIONE :
CAP. 1150 "Spese per la sperimentazione didattica
e metodologica nelle classi con alunni handicappati" - A.F 1995

		NUMERO ALUNNI	IMPORTO
PROVVEDITORE AGLI STUDI	AGRIGENTO	476	19.825.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	ALESSANDRIA	880	36.651.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	ANCONA	481	20.033.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	AREZZO	248	10.329.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	ASCOLI PICENO	373	15.535.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	ASTI	444	18.492.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	AVELLINO	489	20.366.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	BARI	2.124	88.463.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	BELLUNO	202	8.413.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	BENEVENTO	400	16.660.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	BERGAMO	604	25.156.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	BOLOGNA	676	28.155.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	BRESCIA	747	31.112.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	BRINDISI	625	26.031.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	CAGLIARI	1.600	66.639.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	CALTANISSETTA	383	15.952.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	CAMPOBASSO	226	9.413.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	CASERTA	2.031	84.589.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	CATANIA	1.387	57.767.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	CATANZARO	929	38.692.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	CHIETI	587	24.448.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	COMO	650	27.072.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	COSENZA	883	36.776.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	CREMONA	230	9.579.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	CUNEO	508	21.158.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	ENNA	338	14.077.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	FERRARA	262	10.912.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	FIRENZE	870	36.235.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	FOGGIA	1.184	47.313.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	FORLI'	547	22.782.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	FROSINONE	554	23.074.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	GENOVA	666	27.738.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	GORIZIA	230	9.579.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	GROSSETO	175	7.289.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	IMPERIA	313	13.036.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	ISERNIA	84	3.499.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	L'AQUILA	572	23.823.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	LA SPEZIA	154	6.414.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	LATINA	544	22.657.000

PROVVEDITORE AGLI STUDI	LECCE	835	34.777.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	LIVORNO	240	9.996.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	LUCCA	332	13.827.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	MACERATA	310	12.911.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	MANTOVA	301	12.536.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	MASSA CARRARA	150	6.247.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	MATERA	210	8.746.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	MESSINA	1.926	76.051.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	MILANO	6.547	272.750.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	MODENA	558	23.240.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	NAPOLI	7.433	309.578.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	NOVARA	502	20.909.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	NUORO	275	11.454.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	ORISTANO	313	13.036.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PADOVA	1.327	55.268.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PALERMO	2.506	104.373.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PARMA	227	9.454.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PAVIA	469	19.533.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PERUGIA	553	23.032.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PESARO	263	10.954.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PESCARA	430	17.909.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PIACENZA	205	8.538.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PISA	299	12.453.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PISTOIA	285	11.870.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PORDENONE	241	10.037.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	POTENZA	852	35.485.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	RAGUSA	278	11.578.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	RAVENNA	276	11.495.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	REGGIO CALABRIA	815	33.944.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	REGGIO EMILIA	484	20.241.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	RIETI	205	8.538.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	ROMA	4.857	202.294.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	ROVIGO	227	9.454.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	SALERNO	2.360	98.292.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	SASSARI	527	21.949.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	SAVONA	193	8.038.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	SIENA	180	7.497.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	SIRACUSA	413	17.201.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	SONDRIO	166	6.914.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	TARANTO	672	27.988.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	TERAMO	283	11.787.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	TERNI	322	13.411.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	TORINO	3.004	125.114.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	TRAPANI	848	35.318.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	TREVISO	704	29.321.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	TRIESTE	281	11.703.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	UDINE	1.063	44.273.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	VARESE	532	22.157.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	VENEZIA	1.333	55.518.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	VERCELLI	330	13.744.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	VERONA	1.782	74.219.000

PROVVEDITORE AGLI STUDI	VICENZA	1.213	50.520.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	VITERBO	355	14.785.000
		75.872	3.160.000.000

STANZIAMENTO DEL CAP. 1159 L. 3.760.000.000 PARAMETRO: 41.649.693
FINANZIAMENTO ISTITUTI
PROFESSIONALI L. 600.000.000
TOTALE DA RIPARTIRE L. 3.160.000.000

VISTO SI APPROVA:
IL DIRETTORE GENERALE

IPSC " A. Rubbiani" Via Marconi 40 BOLOGNA C.F. 92030320375 C/C 9332 presso CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA AG.6 - BOLOGNA - ABI 6385 CAB 2406	40.000.000
IPAA " Spallanzani" Via Solimei 21/22 C.F. 80010590364 C/C 20733 presso BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA - CASTELFRANCO EMILIA ABI 5387 CAB 21	40.000.000
IPSC "Colombo" Via S. Gaetano 25 - LIVORNO C.F. 80011240498 C/C 300001 presso ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TORINO - LIVORNO ABI 1025 CAB 13900	40.000.000
IPSCT "Pannaggi" Via Capuzzi 40 MACERATA C.F. 80006980439 C/C 60001/77 presso CASSA DI RISPARMIO DI JESI - AG. 37 MACERATA ABI 6190 CAB 13400	40.000.000
IPSC "P. Frisi" Via Otranto Cittadini, 1 MILANO C.F. 80127550152 C/C 13-9 presso CARIPLO AG. 39 - MILANO ABI 6070 CAB 1639	40.000.000
IPSC "C. Cattaneo" Via 3 Febbraio 5/C MODENA C.F. 80010250365 C/C 3147 presso BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - MODENA ABI 5387 CAB 12900	40.000.000
IPSCT "G. Matteotti" Via Garibaldi 194 - PISA C.F. 80006210506 C/C 110311330 presso CASSA DI RISPARMIO DI PISA - TESORERIA - ABI 6255 CAB 14011	40.000.000
IPSCT "Datini" Via di Reggiana, 26 - PRATO (FI) C.F. 84007090487 - C/C 4981665 presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di PRATO (FI) ABI 10306 CAB 215004	40.000.000
IPSS "Don Z. Jodi" Via Firenze, 1 - REGGIO EMILIA C.F.91018090356 C/C 9204 presso CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA - TESORERIA ENTI ABI 6275 CAB 12892	40.000.000
IPSAR "Marco Polo" Via Odorico 10 - GENOVA - C.F. 80049790100 C/C 2177/90 presso CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA AG. CENTRALE - ABI 6175 CAB 01577	40.000.000
IPSC "C.I. Giulio" Via G. Bidone, 11 - TORINO - C.F.80092050014 C/C 10300009 presso ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO AG. 6 - TORINO - ABI 1025 CAB 1006	40.000.000
IPSS " B Montagna" P.zza S. Lorenzo, 2 - VICENZA - C.F. 80015590245 C/C 604 presso CASSA DI RISPARMIO VR-VI-BL AG. CENTRALE - VICENZA - ABI 6355 CAB 57	40.000.000
IPSIA "Trani" Via M. Jannicelli, 4 SALERNO - C.F. 80021090651 - C/C 53090/77 presso BANCA DI ROMA AG. 2 - SALERNO - ABI 3002.3 CAB 15202	40.000.000
IPSIA "G. Marconi" P.zza Dante 13 - VITERBO - C.F. 80012510568 - C/C 18-90680 ABI 06065 CAB 14500 PRESSO CASSA DI RISPARMIO PROVINCIA DI VITERBO	40.000.000
IPSS "J. Piaget" V.le Nobiliore, 79 - ROMA - C.F. 97021510587 C/C 80010 presso BANCA POPOLARE DI NOVARA AG. 11 ROMA - ABI 5608 CAB 3211	40.000.000
	600.000.000

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AA.GG. E AMMINISTRATIVI

VISTO l'art.33 del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957 n.3;
VISTO il D.I. 10.2.1962 modificato con D.I. 13.6.1986, registrato alla Corte dei Conti il 3.10.1986-Reg.73 fg.318-, con il quale si e' provveduto a fissare determinati criteri per l'organizzazione dei corsi di aggiornamento per il personale di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 30.6.1972 n. 748;
VISTO il D.P.R. 31.5.1974 n. 419;
VISTO il D.P.R. 31.10.1975 n. 970;
VISTA la legge 20.5.1982 n. 270;
VISTO il D.M. 24.4.1986 modificato ed integrato dal D.M. 14.6.1988 n. 161;
VISTA l'O.M. 16.5.1991 n. 127;
VISTA la legge 5.2.1992 n. 104 art. 42;
VISTI i DD.MM. 18.11.1993, 15.10.1994, 12.11.1994 con i quali i Provveditori agli Studi sono stati autorizzati, rispettivamente per i bienni 1993-95, 1994-96, ad organizzare corsi di specializzazione biennali polivalenti ed annuali di riconversione, previsti dal D.P.R. n.970/75 e dalle successive disposizioni in materia di alunni portatori di handicap;
VISTO il D.L.vo 3.2.1993 n. 29;
VISTA la legge 24.12.1993 n. 537;

D E C R E T A :

Art. 1 - Per il corrente esercizio finanziario 1995, a ciascun Provveditorato agli Studi, autorizzato sulla base delle proposte formulate ai sensi dell'O.M. citata in premessa, allo svolgimento dei corsi di specializzazione biennali polivalenti e annuali di riconversione ex D.P.R. n.970/75, viene attribuita, per il finanziamento delle predette attivita', la somma risultante dall'allegato piano di ripartizione, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2 - La somma complessiva di L.2.196.500.000 (duemiliardicentonovantaseimilionicinquecentomila) gravera' sul cap.1151 - esercizio finanziario 1995 - del bilancio di previsione di questo Ministero.

Il presente decreto sara' sottoposto al controllo di legge.

Roma, 16-06-1995

IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO della PUBBLICA ISTRUZIONE
UFF. STUDI, BILANCIO E PROGRAMM.

Per Copia Conforme
IL DIRETTORE DELLA SEZIONE
(Dr. L. DE GASPERIS)

Ripartizione fondi Provveditorati Studi per corsi specializzazione ex D.P.R. n.970/75 - esercizio finanziario 1995 - cap. 1151.

LEGENDA

colonna 1 - c.so bien. pol. aa.ss. 1993/95 - concl.ne 2 anno 6/12
colonna 2 - c.so bien. pol. aa.ss. 1994/96 - in. e/o concl.1 anno 6/
colonna 3 - c.so an. ric./sd a. s. 1994/95 - in. e/o concl.ne 6/12
colonna 4 - c.so bien. pol. aa.ss. 1994/96 - inizio 2 anno 3/12

PROVV. STUDI	1	2	3	4	TOTALE
AGRIGENTO	0	0	0	0	0
ALESSANDRIA	0	55000000	0	15000000	70000000
ANCONA	0	0	0	0	0
AOSTA	0	0	0	0	0
AREZZO	0	0	0	0	0
ASCOLI PNO	0	0	0	0	0
ASTI	0	0	0	0	0
AVELLINO	0	0	0	0	0
BARI	0	0	0	0	0
BELLUNO	0	0	0	0	0
BENEVENTO	30000000	0	0	0	30000000
BERGAMO	60000000	45000000	0	15000000	120000000
BOLOGNA	30000000	0	0	0	30000000
BOLZANO	0	0	0	0	0
BRESCIA	30000000	0	0	0	30000000
BRINDISI	0	45000000	0	15000000	60000000
CAGLIARI	0	90000000	0	30000000	120000000
CALTAN.TTA	30000000	0	0	0	30000000
CAMPOBASSO	0	0	0	0	0
CASERTA	30000000	45000000	0	15000000	90000000
CATANIA	0	0	0	0	0
CATANZARO	0	45000000	0	15000000	60000000
CHIETI	0	0	0	0	0
COMO	0	0	0	0	0
COSENZA	60000000	0	0	0	60000000
CREMONA	30000000	0	0	0	30000000
CUNEO	30000000	0	0	0	30000000
ENNA	0	0	0	0	0
FERRARA	0	45000000	0	15000000	60000000
FIRENZE	0	0	0	0	0
FOGGIA	0	0	0	0	0
FORLI	0	0	0	0	0
FROSINONE	0	0	0	0	0
GENOVA	0	0	0	0	0
GORIZIA	0	0	0	0	0

IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO della PUBBLICA ISTRUZIONE
UFF. STUDI, BILANCIO, PROGRAMM.

Per Copia Conforme
IL DIRETTORE DELLA SEZIONE
(Dr. A. DE GASPERIS)

Ripartizione fondi Provveditorati Studi per corsi specializzazione ex D.P.R. 970/75 - esercizio finanziario 1995 - cap. 1151.

LEGENDA

colonna 1 - c.so bien. pol. aa.ss. 1993/95 - concl.n 2 anno 6/12
colonna 2 - c.so bien. pol. aa.ss. 1994/96 - in. e/o concl.1 anno
colonna 3 - c.so an. ric./sd a. s. 1994/95 - in. e/o concl.ne 6/12
colonna 4 - c.so bien. pol. aa.ss. 1994/96 - inizio 2 anno 3/12

PROV. STUDI	1	2	3	4	TOTALE
GROSSETO	0	33000000	7500000	8000000	48500000
IMPERIA	0	0	0	0	0
ISERNIA	0	0	0	0	0
LA SPEZIA	0	45000000	0	15000000	60000000
LATINA	0	0	0	0	0
LECCE	0	0	0	0	0
LIVORNO	0	0	0	0	0
LUCCA	0	0	0	0	0
L'AQUILA	0	0	0	0	0
MACERATA	0	0	0	0	0
MANTOVA	0	0	0	0	0
MASSA C.	0	0	0	0	0
MATERA	0	0	0	0	0
MESSINA	0	0	0	0	0
MILANO	90000000	80000000	10000000	20000000	200000000
MODENA	0	45000000	0	15000000	60000000
NAPOLI	60000000	0	0	0	60000000
NOVARA	0	45000000	0	15000000	60000000
NUORO	0	0	0	0	0
ORISTANO	0	40000000	0	15000000	55000000
PADOVA	30000000	0	0	0	30000000
PALERMO	0	0	0	0	0
PARMA	0	0	0	0	0
PAVIA	30000000	0	5000000	0	35000000
PERUGIA	0	0	0	0	0
PESARO	0	0	0	0	0
PESCARA	0	0	0	0	0
PIACENZA	0	0	0	0	0
PISA	0	0	0	0	0
PISTOIA	0	0	0	0	0
PORDENONE	0	0	0	0	0
POTENZA	0	0	0	0	0
RAGUSA	0	0	0	0	0
RAVENNA	0	0	0	0	0
REGGIO C.	0	0	0	0	0

IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO della PUBBLICA ISTRUZIONE
UFF. STUDI, BILANCIO E PROGRAMM.

Per Copia Conforme
IL DIRETTORE DELLA SEZIONE
(A. DE GASPERIS)

Ripartizione fondi Provveditorati Studi per corsi specializzazione ex D.P.R. 970\75 - esercizio finanziario 1995 - cap. 1151.

LEGENDA

colonna 1 - c.so bien. pol. aa.ss. 1993/95 - concl.ne 2 anno 6/12
colonna 2 - c.so bien. pol. aa.ss. 1994/96 - in. e/o concl. 1 anno 6/

colonna 3 - c.so an. ric./sd a. s. 1994/95 - in. e/o concl. 6/12
colonna 4 - c.so bien. pol. aa.ss. 1994/96 - inizio 2 anno 3/12

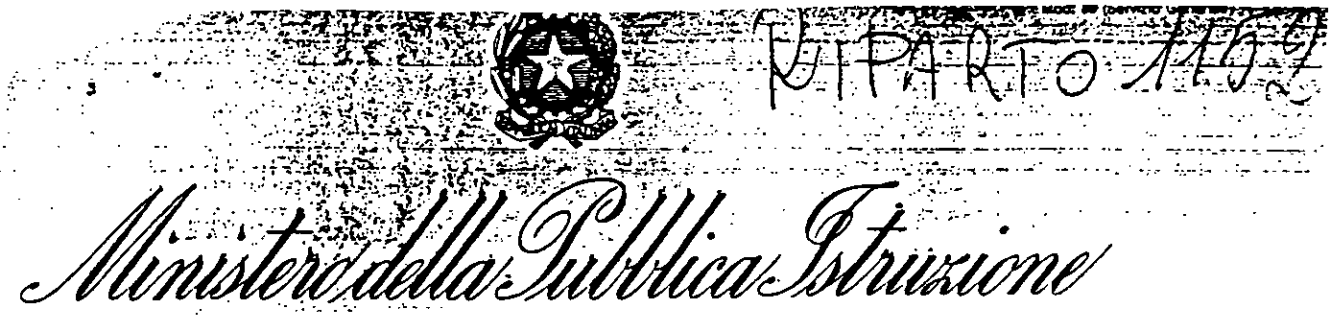
PROV. STUDI	1	2	3	4	TOTALE
REGGIO EM.	30000000	0	0	0	30000000
RIETI	0	0	0	0	0
ROMA	0	0	0	0	0
ROVIGO	30000000	0	0	0	30000000
SALERNO	0	0	0	0	0
SASSARI	60000000	0	0	0	60000000
SAVONA	0	0	0	0	0
SIENA	0	0	0	0	0
SIRACUSA	0	0	0	0	0
SONDRIO	45000000	0	5000000	0	50000000
TARANTO	30000000	0	0	0	30000000
TERAMO	30000000	45000000	0	15000000	90000000
TERNI	30000000	0	0	0	30000000
TORINO	0	34000000	44000000	20000000	98000000
TRAPANI	30000000	0	0	0	30000000
TRENTO	0	0	0	0	0
TREVISO	0	0	0	0	0
TRIESTE	0	41000000	0	12000000	53000000
UDINE	30000000	0	0	0	30000000
VARESE	0	0	0	0	0
VENEZIA	0	0	0	0	0
VERCELLI	0	43000000	0	14000000	57000000
VERONA	0	90000000	0	30000000	120000000
VICENZA	0	45000000	0	15000000	60000000
VITERBO	0	0	0	0	0
TOTALI	855000000	956000000	71500000	314000000	2196500000

Roma, 26-05-1995

Per Copia Conforme
IL DIRETTORE DELLA SEZIONE
(Dr. A. DE GASPERIS)

MINISTERO della PUBBLICA ISTRUZIONE
UFF. STUDI, BILANCIO E PROGRAMM.

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero della Pubblica Istruzione

DIREZIONE GENERALE DEL [illegible]
UFFICIO SECONDO DI RAGIONERIA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
VISTA la Legge 23 dicembre 1994, n. 726, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995;
VISTA la Direttiva del Ministro n. 209, del 15 giugno 1995;
VISTO il capitolo 1152 "Spese per il funzionamento dei gruppi di lavoro provinciali per l'integrazione scolastica, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione e i rimborsi delle spese di viaggio agli estranei all'Amministrazione", dello stato di previsione di questo Ministero al quale viene imputata la spesa per l'integrazione degli handicappati;

D E C R E T A

Art. 1 - E' approvato il piano di ripartizione dello stanziamento iscritto per l'anno finanziario 1995 al capitolo 1152 dello stato di previsione di questo Ministero secondo il prospetto allegato.
Art. 2 - Il Dirigente dell'Ufficio secondo di Ragioneria è incaricato dell'attuazione del piano di ripartizione.
Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

FV/23/11/95

PIANO DI RIPARTIZIONE PER L'ANNO 1995 del
CAP.1152 "Spese per il funzionamento dei gruppi
per l'integrazione scolastica, ecc."

		ALUNNI HANDICAPPATI	IMPORTO
PROVVEDITORE AGLI STUDI	AGRIGENTO	476	8.689.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	ALESSANDRIA	580	10.553.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	ANCONA	481	8.780.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	AREZZO	246	4.496.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	ASCOLI PICENO	373	6.762.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	ASTI	444	8.049.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	AVELLINO	489	8.868.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	BARI	3.134	56.506.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	BELLUNO	208	3.666.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	BENEVENTO	400	7.252.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	BERGAMO	504	9.150.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	BOLOGNA	574	8.253.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	BRESCIA	747	13.542.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	BRINDISI	223	4.331.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	CAGLIARI	1.000	18.120.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	CALTANISSETTA	383	6.945.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	CAMPOBASSO	234	4.097.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	CASERTA	1.331	24.127.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	CATANIA	1.387	25.145.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	CATANZARO	787	13.542.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	CHIETI	587	10.643.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	COMO	650	11.784.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	COSENZA	883	14.006.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	CREMONA	230	4.170.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	CUNEO	506	9.210.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	ENNA	338	6.128.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	FERRARA	262	4.750.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	FIRENZE	870	15.772.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	FOGGIA	1.184	21.465.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	FORLI	547	9.917.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	FROSINONE	554	10.043.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	GENOVA	666	12.074.000

PROVVEDITORE AGLI STUDI	GORIZIA	230	4.170.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	GROSSETO	175	3.500.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	IMPERIA	313	5.674.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	ISERNIA	84	3.500.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	L'AQUILA	572	10.374.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	LA SPEZIA	134	3.500.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	LATINA	344	6.242.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	LECCE	535	9.698.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	LIVORNO	240	4.351.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	LUCCA	332	6.019.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	MACERATA	310	5.620.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	MANTOVA	301	5.457.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	MASSA CARRARA	130	3.500.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	MATERA	210	3.807.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	MESSINA	1.825	33.093.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	MILANO	6.349	115.126.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	MODENA	553	10.028.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	NAPOLI	7.483	135.703.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	NOVARA	304	5.511.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	NUORO	173	4.785.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	ORISTANO	213	3.874.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PADOVA	1.337	24.247.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PALERMO	3.314	60.131.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PARMA	327	5.931.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PAVIA	424	7.691.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PERUGIA	731	13.258.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PESARO	203	4.785.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PESCARA	430	7.797.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PIACENZA	210	3.715.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PISA	844	15.311.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PISTOIA	285	5.167.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	PORDENONE	241	4.369.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	POTENZA	532	10.444.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	RAGUSA	273	5.040.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	RAVENNA	276	5.004.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	REGGIO CALABRIA	819	14.773.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	REGGIO EMILIA	486	8.811.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	RIETI	305	5.715.000

PROVVEDITORE AGLI STUDI	ROMA	4.857	88.053.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	ROVIGO	227	4.115.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	SALERNO	2.360	42.784.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	SASSARI	327	5.934.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	SAVONA	193	3.499.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	SIENA	180	3.500.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	SIRACUSA	413	7.487.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	SONDRIO	186	3.500.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	TARANTO	672	12.183.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	TERAMO	293	5.130.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	TERNI	322	5.838.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	TORINO	3.004	54.489.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	TRAPANI	848	15.373.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	TREVISO	704	12.768.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	TRIESTE	281	5.094.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	UDINE	1.063	19.271.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	VARESE	332	6.043.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	VENEZIA	1.339	24.156.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	VERCELLI	330	5.983.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	VERONA	1.782	32.304.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	VICENZA	1.813	31.740.000
PROVVEDITORE AGLI STUDI	VITERBO	335	6.435.000
		75.572	1.361.000.000

STANZIAMENTO DEL CAP. 1152 1.360.000.000 PARAMETRO: 17.711,74

Roma.

VISTO SI APPROVA:
IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO STUDI, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
UFFICIO I
SETTORE INTEGRAZIONE

Tab. 1. Totale delle sezioni/classi della scuola statale materna e dell'obbligo con l'indicazione del numero delle sezioni/classi con alunni H (a.s. 1994/95)

a.s. 1994/95	SEZ. SC. MATERNA			CLASSI SC. ELEMENTARE			CLASSI SC. MEDIA INFERIORE			TOTALE COMPLESSIVO		
REGIONE	TOTALE	H	%	TOTALE	H	%	TOTALE	H	%	SEZ./CL.	CON H	%
PIEMONTE	2233	528	23,65	10112	2445	24,18	5592	2290	40,95	17937	5263	29,34
VALLE D'AOSTA	241	15	6,22	380	93	24,47	165	56	33,94	786	164	20,87
LOMBARDIA	3541	901	25,44	20410	5185	25,40	11932	4480	37,55	35883	10566	29,45
TRENTINO ALTO ADIGE	136	14	10,29	3268	767	23,47	1527	653	42,76	4931	1434	29,08
VENETO	1454	402	27,65	11588	2878	24,84	6415	2591	40,39	19457	5871	30,17
FRIULI VENEZIA G.	642	117	18,22	2765	714	25,82	1499	685	45,70	4906	1516	30,90
LIGURIA	711	161	22,64	3113	811	26,05	1810	811	44,81	5634	1783	31,65
EMILIA ROMAGNA	1343	303	22,56	8056	2099	26,06	4623	1981	42,85	14022	4383	31,26
TOSCANA	2095	425	20,29	7667	1587	20,70	4428	1512	34,15	14190	3524	24,83
UMBRIA	625	118	18,88	2230	418	18,74	1200	385	32,08	4055	921	22,71
MARCHE	1224	222	18,14	3725	813	21,83	2119	795	37,52	7068	1830	25,89
LAZIO	3132	825	26,34	12454	4384	35,20	8206	3686	44,92	23792	8895	37,39
MOLISE	311	40	12,86	1110	212	19,10	668	175	26,20	2089	427	20,44
ABRUZZO	1356	256	18,88	3907	1012	25,90	2209	923	41,78	7472	2191	29,32
CAMPANIA	5794	1003	17,31	16589	5757	35,13	12925	4087	31,62	35108	10847	30,90
PUGLIA	4156	1002	24,11	11932	3819	32,01	8044	3064	38,09	24132	7885	32,67
BASILICATA	737	111	15,06	2157	513	23,78	1273	466	36,61	4167	1090	26,16
CALABRIA	2443	391	16,00	8461	2274	26,88	4675	1494	31,96	15579	4159	26,70
SICILIA	4099	742	18,10	16044	5589	34,84	9919	4144	41,78	30062	10475	34,84
SARDEGNA	1317	229	17,39	5155	1501	29,12	3484	991	28,44	9956	2721	27,33
TOTALE NAZIONALE	37590	7895	20,76	150923	42871	28,41	92713	35269	38,04	281226	85945	30,56

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi su dati forniti dai Provveditorati agli Studi.

Tab. 7 Numero degli alunni iscritti e frequentanti le scuole statali di ogni ordine e grado con l'indicazione del numero degli alunni handicappati inseriti. (a.s. 1994/95)

a.s. 1994/95	ALUNNI MATERNA			ALUNNI ELEMENTARE			ALUNNI MEDIA INFERIORE			ALUNNI SECONDARIA II GRADO			TOTALE COMPLESSIVO	
REGIONE	TOTALE	H	%	TOTALE	H	%	TOTALE	H	%	TOTALE	H	%	ALUNNI	H
PIEMONTE	53235	646	1,21	156368	2963	1,89	108270	2754	2,54	139746	536	,38	457619	6877
VALLE D'AOSTA	2286	15	,66	4574	98	2,14	3057	70	2,29	4293	15	,35	14210	198
LOMBARDIA	80754	1010	1,25	347745	5947	1,71	237556	5536	2,33	321477	743	,23	987532	13236
TRENTINO ALTO ADIGE	2828	23	,81	44533	905	2,03	28392	1010	3,56	30597	88	,29	106350	2026
VENETO	32856	461	1,40	182483	3216	1,76	123662	3089	2,50	176644	570	,32	515645	7336
FRIULI VENEZIA G.	13527	133	,98	41138	824	2,00	27961	906	3,24	45841	136	,30	128467	1999
LIGURIA	16172	175	1,08	49182	957	1,95	32136	1013	3,15	54680	168	,31	152170	2313
EMILIA ROMAGNA	30513	327	1,07	128653	2424	1,88	99198	2305	2,56	145766	691	,47	395130	5747
TOSCANA	48869	484	,99	123095	1705	1,39	87702	1669	1,90	136345	631	,46	396011	4489
UMBRIA	13412	125	,93	32398	444	1,37	23307	417	1,79	34780	202	,58	103897	1188
MARCHE	27857	271	,97	69355	894	1,48	42189	864	2,05	53643	315	,59	184924	2344
LAZIO	70377	882	1,25	217800	4542	2,09	162796	4182	2,57	240664	1195	,50	691637	10801
MOLISE	7140	41	,57	17199	231	1,34	12022	212	1,76	17565	64	,36	53926	548
ABRUZZO	27485	307	1,12	62332	1158	1,86	43769	1284	2,93	64754	300	,46	198340	3049
CAMPANIA	137132	1159	,85	349295	6419	1,84	263080	5041	1,92	290305	862	,30	1039812	13481
PUGLIA	99514	1050	1,06	242788	4453	1,83	174314	3692	2,12	210939	712	,34	727555	9907
BASILICATA	16597	113	,68	35444	546	1,54	23430	560	2,39	33554	118	,35	109025	1337
CALABRIA	54560	431	,79	126430	2543	2,01	85770	1932	2,25	111132	430	,39	377892	5336
SICILIA	101023	935	,93	300549	6629	2,21	204165	4906	2,40	224556	583	,26	830293	13053
SARDEGNA	29251	296	1,01	89646	1568	1,75	68870	1268	1,84	85933	293	,34	273710	3425
TOTALE NAZIONALE	865378	8884	1,03	2612007	48466	1,86	1842646	42710	2,32	2423214	8652	,36	7743245	108712

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi su dati forniti dai Provveditorati agli Studi

Tab. 3 Numero degli alunni iscritti e frequentanti le scuole statali dell'obbligo con l'indicazione del numero degli alunni handicappati inseriti. (a.s. 1994/95)

a.s. 1994/95	ALUNNI ELEMENTARE			ALUNNI MEDIA INFERIORE			TOTALE SCUOLA OBBLIGO		
REGIONE	TOTALE	H	%	TOTALE	H	%	TOTALE	H	%
PIEMONTE	156368	2963	1,89	108270	2754	2,54	264638	5717	2,16
VALLE D'AOSTA	4574	98	2,14	3057	70	2,29	7631	168	2,20
LOMBARDIA	347745	5947	1,71	237556	5536	2,33	585301	11483	1,96
TRENTINO ALTO ADIGE	44533	905	2,03	28392	1010	3,56	72925	1915	2,63
VENETO	182483	3216	1,76	123662	3089	2,50	306145	6305	2,06
FRIULI	41138	824	2,00	27961	906	3,24	69099	1730	2,50
LIGURIA	49182	957	1,95	32136	1013	3,15	81318	1970	2,42
EMILIA ROMAGNA	128653	2424	1,88	90198	2305	2,56	218851	4729	2,16
TOSCANA	123095	1705	1,39	87702	1669	1,90	210797	3374	1,60
UMBRIA	32398	444	1,37	23307	417	1,79	55705	861	1,55
MARCHE	60355	894	1,48	42189	864	2,05	102544	1758	1,71
LAZIO	217800	4542	2,09	162796	4182	2,57	380596	8724	2,29
MOLISE	17199	231	1,34	12022	212	1,76	29221	443	1,52
ABRUZZO	62332	1158	1,86	43769	1284	2,93	106101	2442	2,30
CAMPANIA	349295	6419	1,84	263080	5041	1,92	612375	11460	1,87
PUGLIA	242788	4453	1,83	174314	3692	2,12	417102	8145	1,95
BASILICATA	35444	546	1,54	23430	560	2,39	58874	1106	1,88
CALABRIA	126430	2543	2,01	85770	1932	2,25	212200	4475	2,11
SICILIA	300549	6629	2,21	204165	4906	2,40	504714	11535	2,29
SARDEGNA	87646	1568	1,75	68870	1268	1,84	158516	2836	1,79
TOTALE NAZIONALE	2612007	48466	1,86	1842646	42710	2,32	4454653	91176	2,05

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi su dati forniti dai Provveditorati agli Studi

Tab. 4 Numero degli alunni handicappati certificati inseriti nella scuole MATERNE statali suddivisi per tipologia di handicap (a.s. 1994/95)

SCUOLA MATERNA 1994/95	N. TOT.	MINORAZIONE VISTA		MINORAZIONE UDITO		MINORAZIONE PSICOFISICA							
						LIEVE PREV.PSICH.		ACCENT. PREV.PSICH.		LIEVE PREV.FISIC.		ACCENT.PREV.FISIC.	
REGIONE	ALUNNI H	N. ALUNNI	%	N. ALUNNI	%	N. ALUNNI	%	N. ALUNNI	%	N. ALUNNI	%	N. ALUNNI	%
PIEMONTE	646	12	1,86	38	5,88	123	19,04	332	51,39	18	2,79	123	19,04
VALLE D'AOSTA	15	0	0	3	20	0	0	7	46,67	1	6,67	4	26,67
LOMBARDIA	1010	23	2,28	81	8,02	220	21,78	485	48,02	43	4,26	158	15,64
TRENTINO ALTO ADIGE	23	1	4,35	0	0	2	8,70	13	56,52	1	4,35	6	26,09
VENETO	461	7	1,52	27	5,86	106	22,99	271	58,79	9	1,95	41	8,89
FRIULI VENEZIA G.	133	2	1,50	11	8,27	31	23,31	69	51,88	4	3,01	16	12,03
LIGURIA	175	11	6,29	6	3,43	60	34,29	53	30,29	11	6,29	34	19,43
EMILIA ROMAGNA	327	7	2,14	17	5,20	45	13,76	189	57,49	27	8,26	43	13,15
TOSCANA	484	9	1,86	39	8,06	67	13,84	295	60,95	7	1,45	67	13,84
UMBRIA	125	3	2,40	5	4	15	12	61	48,80	5	4	36	28,80
MARCHE	271	9	3,32	17	6,27	43	15,87	172	63,47	4	1,48	26	9,59
LAZIO	982	16	1,81	48	5,44	106	12,02	388	43,99	85	9,64	239	27,10
MOLISE	41	1	2,44	4	9,76	9	21,95	23	56,10	1	2,44	3	7,32
ABRUZZO	307	9	2,93	23	7,49	43	14,01	162	52,77	6	1,95	64	20,85
CAMPANIA	1159	26	2,24	106	9,15	500	43,14	473	40,81	17	1,47	37	3,19
PUGLIA	1050	20	1,90	56	5,33	242	23,05	564	53,71	28	2,67	140	13,33
BASILICATA	113	2	1,77	9	7,96	8	7,08	82	72,57	3	2,65	9	7,96
CALABRIA	431	12	2,78	40	9,28	69	16,01	236	54,76	14	3,25	60	13,92
SICILIA	935	27	2,89	90	9,63	140	14,97	517	55,29	36	3,85	125	13,37
SARDEGNA	296	8	2,70	24	8,11	32	10,81	164	55,41	9	3,04	59	19,93
TOTALE NAZIONALE	8884	205	2,31	644	7,25	1861	20,95	4555	51,27	329	3,70	1290	14,52

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi su dati forniti dai Provveditorati agli Studi

Tab. 5 Numero degli alunni handicappati certificati inseriti nella scuole ELEMENTARI statali suddivisi per tipologia di handicap (a.s. 1994/95)

SCUOLA ELEMENTARE 1994/95	N. TOT.	MINORAZIONE VISTA		MINORAZIONE UDITO		MINORAZIONE PSICOFISICA							
						LIEVE PREV.PSICH.		ACCENT. PREV.PSICH.		LIEVE PREV.FISIC.		ACCENT.PREV.FISIC.	
REGIONE	ALUNNI H	N. ALUNNI	%	N. ALUNNI	%	N. ALUNNI	%	N. ALUNNI	%	N. ALUNNI	%	N. ALUNNI	%
PIEMONTE	2963	67	2,26	125	4,22	1413	47,69	1086	36,65	89	3,00	183	6,18
VALLE D'AOSTA	98	3	3,06	5	5,10	40	40,82	37	37,76	4	4,08	9	9,18
LOMBARDIA	5947	96	1,61	208	3,50	2726	45,84	2339	39,33	143	2,40	435	7,31
TRENTINO ALTO ADIGE	905	18	1,99	41	4,53	432	47,73	318	35,14	20	2,21	76	8,40
VENETO	3216	53	1,65	94	2,92	1649	51,27	1098	34,14	146	4,54	176	5,47
FRIULI VENEZIA G.	824	28	3,40	23	2,79	490	59,47	234	28,40	7	,85	42	5,10
LIGURIA	957	37	3,87	42	4,39	515	53,81	272	28,42	40	4,18	51	5,33
EMILIA ROMAGNA	2424	47	1,94	94	3,88	725	29,91	1119	46,16	186	7,67	253	10,44
TOSCANA	1705	48	2,82	89	5,22	520	30,50	896	52,55	28	1,64	124	7,27
UMBRIA	444	8	1,80	22	4,95	110	24,77	200	45,05	36	8,11	69	15,32
MARCHE	894	16	1,79	52	5,82	300	33,56	467	52,24	10	1,12	49	5,48
LAZIO	4542	68	1,50	177	3,90	1903	41,90	1628	35,84	281	6,19	485	10,68
MOLISE	231	5	2,16	13	5,63	130	56,28	77	33,33	3	1,30	3	1,30
ABRUZZO	1158	21	1,81	46	3,97	520	44,91	455	39,29	34	2,94	82	7,08
CAMPANIA	6419	134	2,09	417	6,50	3593	55,97	2151	33,51	53	,83	71	1,11
PUGLIA	4453	97	2,18	149	3,35	1942	43,61	1922	43,16	115	2,58	228	5,12
BASILICATA	546	7	1,28	35	6,41	163	29,85	160	29,30	94	17,22	87	15,93
CALABRIA	2543	40	1,57	135	5,31	1194	46,95	983	38,66	48	1,89	143	5,62
SICILIA	6629	148	2,23	327	4,93	3254	49,09	2426	36,60	147	2,22	327	4,93
SARDEGNA	1568	25	1,59	66	4,21	555	35,40	749	47,77	35	2,23	138	8,80
TOTALE NAZIONALE	48466	966	1,99	2160	4,46	22174	45,75	18617	38,41	1519	3,13	3030	6,25

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi su dati forniti dai Provveditorati agli Studi

Tab. 6 Numero degli alunni handicappati certificati inseriti nella scuole MEDIE statali suddivisi per tipologia di handicap (a.s. 1994/95)

SCUOLA MEDIA 1994/95	N. TOT.	MINORAZIONE VISTA		MINORAZIONE UDITO		MINORAZIONE PSICOFISICA							
						LIEVE PREV.PSICH.		ACCENT. PREV.PSICH.		LIEVE PREV.FISIC.		ACCENT.PREV.FISIC.	
REGIONE	ALUNNI H	N. ALUNNI	%	N. ALUNNI	%	N. ALUNNI	%	N. ALUNNI	%	N. ALUNNI	%	N. ALUNNI	%
PIEMONTE	2754	54	1,96	87	3,16	1477	53,63	967	35,11	31	1,13	138	5,01
VALLE D'AOSTA	70	2	2,86	1	1,43	36	51,43	17	24,29	6	8,57	8	11,43
LOMBARDIA	5536	113	2,04	189	3,41	2799	50,56	1880	33,96	248	4,48	307	5,55
TRENTINO ALTO ADIGE	1010	13	1,29	26	2,57	684	67,72	234	23,17	10	,99	43	4,26
VENETO	3087	49	1,59	79	2,56	1748	56,59	976	31,60	106	3,43	131	4,24
FRIULI VENEZIA G.	906	27	2,98	28	3,09	622	68,65	192	21,19	4	,44	33	3,64
LIGURIA	1013	23	2,27	34	3,36	572	56,47	313	30,90	17	1,68	54	5,33
EMILIA ROMAGNA	2305	38	1,65	77	3,34	828	35,92	1048	45,47	138	5,99	176	7,64
TOSCANA	1669	35	2,10	70	4,19	625	37,45	786	47,09	48	2,88	105	6,29
UMBRIA	417	6	1,44	27	6,47	141	33,81	172	41,25	15	3,60	56	13,43
MARCHE	864	18	2,08	29	3,36	348	40,28	419	48,50	8	,93	42	4,86
LAZIO	4182	57	1,36	147	3,52	2729	65,26	707	16,91	354	8,46	189	4,50
MOLISE	212	6	2,83	11	5,19	150	70,75	32	15,09	6	2,83	7	3,30
ABRUZZO	1284	18	1,40	47	3,66	707	55,06	436	33,96	17	1,32	59	4,60
CAMPANIA	5041	88	1,75	243	4,82	2330	46,22	2109	41,84	134	2,66	137	2,72
PUGLIA	3692	56	1,52	107	2,90	1761	47,70	1506	40,79	113	3,06	149	4,04
BASILICATA	560	5	,89	21	3,75	188	33,57	238	42,50	56	10	52	9,29
CALABRIA	1932	31	1,60	74	3,83	1022	52,90	704	36,44	23	1,19	78	4,04
SICILIA	4906	101	2,06	272	5,54	2376	48,43	1795	36,59	119	2,43	243	4,95
SARDEGNA	1268	19	1,50	42	3,31	634	50	483	38,09	17	1,34	73	5,76
TOTALE NAZIONALE	42710	759	1,78	1611	3,77	21777	50,99	15014	35,15	1470	3,44	2079	4,87

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi su dati forniti dai Provveditorati agli Studi

Tab. 7 Numero degli alunni handicappati certificati inseriti nelle scuole SECONDARIE di II grado statali suddivisi per tipologia di handicap (a.s. 1994/95)

SC. SECONDARIA 1994/95 REGIONE	N. TOT. ALUNNI H	MINORATI VISTA N. ALUNNI	%	MINORATI UDITO N. ALUNNI	%	MIN.PSICOFIS.PREV.FIS. N. ALUNNI	%	MIN.PSICOFIS.PREV.PSIC. N. ALUNNI	%
PIEMONTE	536	35	6,53	63	11,75	100	18,66	338	63,06
VALLE D'AOSTA	15	1	6,67	2	13,33	8	53,33	4	26,67
LOMBARDIA	743	68	9,15	111	14,94	329	44,28	235	31,63
TRENTINO ALTO ADIGE	88	6	6,82	15	17,05	32	36,36	35	39,77
VENETO	570	48	8,42	73	12,81	66	11,58	383	67,19
FRIULI VENEZIA G.	136	9	6,62	16	11,76	32	23,53	79	58,09
LIGURIA	168	14	8,33	22	13,10	26	15,48	106	63,10
EMILIA ROMAGNA	691	24	3,47	72	10,42	164	23,73	431	62,37
TOSCANA	631	32	5,07	86	13,63	97	15,37	416	65,93
UMBRIA	202	7	3,47	31	15,35	34	16,83	130	64,36
MARCHE	315	16	5,08	41	13,02	28	8,89	230	73,02
LAZIO	1195	56	4,69	155	12,97	80	6,69	904	75,65
MOLISE	64	5	7,81	4	6,25	2	3,13	53	82,81
ABRUZZO	300	8	2,67	47	15,67	43	14,33	202	67,33
CAMPANIA	862	33	3,83	103	11,95	25	2,90	701	81,32
PUGLIA	712	41	5,76	75	10,53	112	15,73	484	67,98
BASILICATA	118	2	1,69	11	9,32	6	5,08	99	83,90
CALABRIA	430	17	3,95	78	18,14	34	7,91	301	70,00
SICILIA	583	40	6,86	155	26,59	52	8,92	336	57,63
SARDEGNA	293	26	8,87	35	11,95	52	17,75	180	61,43
TOTALE NAZIONALE	8652	488	5,64	1195	13,81	1322	15,28	5647	65,27

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi su dati forniti dai Provveditorati agli Studi

Tab. 8 Rapporto tra alunni handicappati e insegnanti di sostegno nella scuola materna, elementare, media e secondaria di II grado. (a.s. 1994/95)

REGIONE	SCUOLA MATERNA			SCUOLA ELEMENTARE			SCUOLA MEDIA INF.			SCUOLA SECONDARIA II G.			TOTALE COMPLESSIVO		
	ALUNNI H	DOCENTI S	RAP H/D	ALUNNI H	DOCENTI S	RAP H/D	ALUNNI H	DOCENTI S	RAP H/D	ALUNNI H	DOCENTI S	RAP H/D	ALUNNI	DOCENTI S	RAP H/D
PIEMONTE	646	441	1,46	2963	1564	1,89	2754	1482	1,86	536	292	1,84	6899	3779	1,83
VALLE D'AOSTA	15	15	1	98	93	1,05	70	58	1,21	15	13	1,15	198	179	1,11
LOMBARDIA	1010	457	2,21	5947	2432	2,45	5536	2318	2,39	743	274	2,71	13236	5481	2,41
TRENTINO ALTO ADIGE	23	0	--	905	333	2,72	1010	416	2,43	88	67	1,31	2026	816	2,48
VENETO	461	190	2,43	3216	1351	2,38	3089	1421	2,17	570	272	2,10	7336	3234	2,27
FRIULI VENEZIA G.	133	51	2,61	824	284	2,90	906	316	2,87	136	62	2,19	1999	713	2,80
LIGURIA	175	118	1,48	957	507	1,89	1013	503	2,01	168	105	1,60	2313	1233	1,88
EMILIA ROMAGNA	327	222	1,47	2424	1298	1,87	2305	1186	1,94	691	321	2,15	5747	3027	1,90
TOSCANA	484	301	1,61	1705	984	1,73	1669	967	1,73	631	309	2,05	4489	2560	1,75
UMBRIA	125	79	1,58	444	232	1,91	417	261	1,60	202	93	2,17	1188	665	1,79
MARCHE	271	138	1,96	894	423	2,11	864	377	2,29	315	149	2,11	2344	1087	2,16
LAZIO	882	439	2,01	4542	1956	2,32	4182	2028	2,06	1195	613	1,95	10801	5036	2,14
MOLISE	41	16	2,56	231	83	2,78	212	89	2,38	64	31	2,06	548	219	2,50
ABRUZZO	307	143	2,15	1158	455	2,55	1284	579	2,22	300	178	1,69	3049	1355	2,25
CAMPANIA	1159	549	2,11	6419	3056	2,10	5041	3174	1,59	862	532	1,62	13481	7311	1,84
PUGLIA	1050	601	1,75	4453	1990	2,24	3692	1805	2,05	712	424	1,68	9907	4820	2,06
BASILICATA	113	87	1,30	546	237	2,30	560	276	2,03	118	78	1,51	1337	678	1,97
CALABRIA	431	231	1,87	2543	983	2,59	1932	872	2,22	430	207	2,08	5336	2293	2,33
SICILIA	935	518	1,81	6629	3013	2,20	4906	2770	1,77	583	391	1,49	13053	6692	1,95
SARDEGNA	296	187	1,58	1568	804	1,95	1268	667	1,90	293	195	1,50	3425	1853	1,85
TOTALE NAZIONALE	8884	4783	1,86	48466	22078	2,20	42710	21565	1,98	8852	4605	1,88	108712	53031	2,05

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi su dati forniti dai Provveditorati agli Studi

Note: Nella regione Trentino A.A, relativamente all'ordine di scuola materna non e' stato rilevato il dato sui docenti di sostegno in quanto assegnati dalla provincia

Tab. 9 Distribuzione dei docenti impegnati nelle attivita' di sostegno per ogni ordine e grado di scuola (a.s. 1994/95).

REGIONE	MATERNA SP/R	SP/NR	NSP/R	NSP/NR	TOT.DOCSMA	ELEMENTARE SP/R	SP/NR	NSP/R	NSP/NR	TOT.DOCSEL	MEDIA SP/R	SP/NR	NSP/R	NSP/NR	TOT.DOCSME	SUPERIORE SP/R	SP/NR	NSP/R	NSP/NR	TOT.DOCSSU	TOTALE
PIEMONTE	219	177	19	26	441	725	536	34	269	1564	812	95	538	37	1482	97	137	37	21	292	3779
VALLE D'AOSTA	3	6	0	6	15	25	41	5	22	93	30	13	12	3	58	0	2	4	7	13	179
LOMBARDIA	270	183	0	4	457	1302	849	22	259	2432	1444	356	452	66	2318	114	93	11	51	274	5481
TRENTINO ALTO ADIGE	0	0	0	0	0	138	64	56	75	333	136	41	84	155	416	13	18	14	22	67	816
VENETO	106	58	1	25	190	736	425	9	181	1351	758	189	367	107	1421	104	96	47	35	272	3234
FRIULI VENEZIA G.	34	17	0	0	51	202	70	1	11	284	191	43	58	24	316	28	14	10	10	62	713
LIGURIA	90	23	1	4	118	351	88	3	65	507	382	85	35	1	503	33	38	33	1	105	1233
EMILIA ROMAGNA	136	76	0	10	222	636	572	7	83	1298	933	134	77	42	1186	173	94	25	29	321	3027
TOSCANA	202	99	0	0	301	548	436	0	0	984	912	55	0	0	967	213	88	1	1	308	2560
UMBRIA	60	19	0	0	79	129	103	0	0	232	236	24	0	1	261	78	15	0	0	93	665
MARCHE	85	53	0	0	138	249	174	0	0	423	360	17	0	0	377	82	67	0	0	149	1087
LAZIO	256	183	0	0	439	1426	530	0	0	1956	1586	442	0	0	2028	335	278	0	0	613	5036
MOLISE	12	4	0	0	16	49	34	0	0	83	74	15	0	0	89	18	13	0	0	31	219
ABRUZZO	71	69	3	0	143	275	170	3	7	455	456	115	6	2	579	93	81	3	1	178	1355
CAMPANIA	272	277	0	0	549	1580	1476	0	0	3056	2516	658	0	0	3174	274	258	0	0	532	7311
PUGLIA	240	355	0	6	601	1035	813	0	142	1990	1381	294	130	0	1805	217	190	2	15	424	4820
BASILICATA	11	76	0	0	87	129	108	0	0	237	231	45	0	0	276	28	49	0	1	78	678
CALABRIA	191	46	0	0	237	770	213	0	0	983	814	58	0	0	872	111	96	0	0	207	2293
SICILIA	252	252	7	2	518	1763	1227	1	22	3013	2256	399	80	35	2770	166	169	18	18	391	6692
SARDEGNA	89	98	0	0	187	389	290	31	94	804	278	24	302	63	667	58	47	38	52	195	1853
TOTALE NAZIONALE	2599	2070	31	83	4783	12457	8219	172	1230	22078	15786	3102	2141	536	21565	2260	1858	243	264	4605	53031

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi su dati forniti dai Provveditorati agli Studi

Note: Per la regione Trentino A.A. non e' riportato il dato relativo ai docenti di sostegno nella scuola materna in quanto si tratta di personale non assegnato dall'amministrazione statale.

Legenda: SP/R = Specializzato di ruolo
SP/NR = Specializzato non di ruolo
NSP/R = Non specializzato di ruolo
NSP/NR = Non specializzato non di ruolo

TOT.DOCSMA = Totale docenti scuola materna
TOT.DOCSEL = Totale docenti scuola elementare
TOT.DOCSME = Totale docenti scuola media
TOT.DOCSSU = Totale docenti scuola superiore

Tab.19 Frequenze dei docenti impegnati nelle attivita' di sostegno distribuiti per caratteristiche e ordine di scuola: distribuzione % delle caratteristiche in ciascun ordine di scuola (a.s.. 1994/95)

ORDINE SCUOLA	CARATTERISTICHE DOCENTI									
	SPECIALIZ./RUOLO		SPECIALIZ./NON RUOLO		NON SPEC./RUOLO		NON SPEC./NON RUOLO		TOTALE	
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%
MATERNA	2599	54,34	2070	43,28	31	,65	83	1,74	4783	100
ELEMENTARE	12457	56,42	8219	37,23	172	,78	1230	5,57	22078	100
MEDIA	15786	73,20	3102	14,38	2141	9,93	536	2,49	21565	100
SUPERIORE	2260	49,08	1838	39,91	243	5,28	264	5,73	4605	100
TOTALE	33102	62,42	15229	28,72	2587	4,88	2113	3,98	53031	100

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi su dati forniti dai Provveditorati agli Studi
Note: Relativamente all'ordine di scuola materna non e' stato rilevato il dato dei docenti in quanto non assegnati dalla provincia

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PAGINA BIANCA

Roma, 29 FEB. 1996

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
DIREZIONE GENERALE
DELLE RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI
ROMA

ex Divisione VIII
Prot. N. 9600956
Allegati

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
Pos. BA
3 APR. 1996
Protocollo N. 4867/1/DAS/RPH
ARCHIVIO

Risposta al foglio del 22/01/96
n. DAS/706/1/DAS/RPH

OGGETTO: Legge quadro Handicap n°104/92

2 - APR. 1996

Con riferimento a quanto previsto al comma 8 dell'art.41 della Legge in oggetto, si comunica che l'Amministrazione forestale, anche nel corso del 1995, ha adottato le iniziative necessarie per favorire l'esatta applicazione della legge medesima.

Al riguardo si informa innanzitutto che n°9 dipendenti hanno potuto usufruire delle agevolazioni previste dall'art.33.

Inoltre è stata posta particolare attenzione, in fase di progettazione, all'eliminazione delle barriere architettoniche nei nuovi uffici onde garantire l'accessibilità ai portatori di handicap, completando nel corso del '95 la progettazione di n°7 Caserme forestali con i requisiti necessari.

Giova inoltre segnalare gli interventi di adeguamento predisposti presso la sede della Scuola del Corpo Forestale dello Stato (rampa di accesso all'ingresso principale, dispositivi mobili per l'accesso ai portatori di handicap alle aule, ascensori e bagni idonei).

Presso la stessa sede il 6 gennaio di ogni anno viene inoltre organizzata un apposita visita riservata ai portatori di handicap ed, in primavera, una giornata all'aperto dedicata alla conoscenza dell'ambiente naturale.

Infine la Gestione ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali ha provveduto ad adeguare alcune strutture aperte al pubblico al fine di renderle fruibili anche ai portatori di handicap.

In particolare si citano i Centri visitatori di Bormio (Parco Nazionale dello Stelvio), Caramanico terme (Riserva Naturale Valle dell'Orfento, Pescara), Magliano dei Marsi (Riserva Naturale del Monte Velino), Cupone (Parco Nazionale della Calabria) e Sabaudia (Parco Nazionale del Circeo).

Inoltre sono stati realizzati, in alcune località, sentieri natura appositamente attrezzati per essere percorsi da portatori di handicap anche non vedenti.

Il Direttore Generale reggente
dr. Camillo de Fabritiis

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
GABINETTO DEL MINISTRO

Roma, 14 MAR. 1996

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali
ROMA

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.

Prot. N. 31340 Posiz. 1158

OGGETTO: Art. 41, comma 8, legge 5.2.1992, n. 104.

Si fa riferimento alla nota del 22 gennaio 1996, n. DAS/706/1/DAS/RPH, con la quale codesto Dipartimento ha chiesto elementi informativi in merito agli interventi previsti dall'art. 41, comma 8, della legge n. 104/92.

Al riguardo, si comunicano di seguito gli interventi realizzati in adempimento della cennata normativa :

a) nello stabile di Via XX Settembre n. 20:
- installazione di un montascale nell'ingresso del Ministero ;
- adeguamento di un impianto elevatore ;
- ristrutturazione di n. 2 servizi igienici al piano terra.

b) nello stabile di Via Sallustiana n. 10:
- adeguamento di un impianto elevatore ;
- ristrutturazione di n. 1 servizio igienico al piano terra.

IL CAPO DI GABINETTO

D... PER GLI Af...
18 MAR. 1996
Protocollo N. 3974/1/DAS/RPH
ARRIVO

LdS\amf
III\w\104.doc

18 MAR. 1996

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SANITÀ

PAGINA BIANCA

Ministero della Sanità

Dipart. Prevenz. e Farmaci

N. 500.6/AG.13/1356/Varie/R.65

Risposta al Foglio del 22.1.96

N. DAS/706/1/DAS/RPH

Roma ... 19 ...

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO
AFFARI SOCIALI
ROMA

e.p.c.

ALL'UFFICIO DI GABINETTO
SEDE

OGGETTO: Art. 41 comma 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Relazione sullo stato di attuazione delle politiche dell'handicap. Dati relativi agli interventi del Ministero della Sanità.

In riferimento alla richiesta fatta pervenire con il fax a margine segnato, si rappresenta quanto di seguito.

Artt. 3 e 4 : Soggetti aventi diritto/Accertamento dell'handicap

Nel 1995 è proseguita l'attività di intervento della Direzione Generale per una migliore interpretazione delle disposizioni contenute negli artt. 3 e 4 della legge quadro sull'handicap. In questo senso sono state indirizzate a commissioni ex art.4 e ad Assessorati numerose precisazioni per facilitare la lettura delle disposizioni stesse e quindi l'operatività degli organi a livello locale.

Art.6 : Prevenzione, diagnosi prenatale e precoce delle menomazioni.

L'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome per l'individuazione degli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni, per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica, è stato predisposto nei suoi contenuti tecnici.
Peraltro, nell'iter di emanazione del predetto atto, si è inserita la pubblicazione della legge 23 dicembre 1993, n.548, recante : "Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica" e l'art. 2 della legge prevede l'emanazione di uno specifico atto

— 501 —

Protocollo N. 3389/1/DAS/RPH
ARRIVO

di indirizzo e coordinamento per le regioni al fine della prevenzione e della diagnosi precoce della fibrosi cistica e delle sue complicanze, previo parere dell'Istituto Superiore di Sanità.
Tenuto conto che la predetta forma morbosa è individuata anche dall'art.6 della legge quadro sull'handicap, si è ritenuto opportuno elaborare un unico atto di indirizzo e coordinamento.
Acquisiti, come prescritto, i pareri dell'Istituto Superiore di Sanità e del Consiglio Superiore di Sanità, il documento è stato inviato all'Ufficio Studi e Legislazione del Ministero per il prosieguo dell'iter procedurale.

Art.7 e 8 : Cura e riabilitazione/Inserimento ed integrazione sociale.

Il gruppo di lavoro costituito per la definizione degli standard di cui all'art. 8 attraversa un momento di riflessione: portati a reciproca conoscenza i punti di vista della Pubblica Amministrazione e delle Regioni, la lettura delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n.502 e 517, integrata dalle linee di indirizzo contenute nella legge finanziaria 28 dicembre 1995, n. 549, peraltro già annunciate parecchio tempo prima della approvazione della legge , hanno posto la necessità di riesaminare, soprattutto da parte delle Regioni, alcune scelte di base, relative all'assistenza ospedaliera con conseguenti riflessi sulla problematica dell'art. 8 della legge n. 104.

Art. 11 : Soggiorni all'estero per cure.

Il punto 2 dell'art.11, com'è noto, prevede l'emanazione di un atto d'indirizzo e coordinamento con il quale siano disciplinati i criteri per il rimborso e l'acconto per il soggiorno dell'assistito e dell'accompagnatore in alberghi o strutture collegate a centri di altissima specializzazione esteri
Il comma 6,lettera b) dell'art.42 della stessa legge dispone, invece, il finanziamento del soggiorno all'estero, nei casi di cui all'art.11, per un importo pari ad un miliardo di lire.
D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e le province autonome, il Ministero ha deciso di procedere all'assegnazione delle somme alle stesse regioni e province autonome e il CIPE con delibera del 16 marzo 1994, pubblicata nella G.U. n. 236 dell'8. 10. 1994 ha effettuato la prima ripartizione.
Nel frattempo, l'Ufficio per l'attuazione del S.S.N. ha sottoposto agli Uffici interni di questo Ministero alcune complesse problematiche sia di ordine amministrativo che tecnico, connesse alla stesura dell'atto di indirizzo e coordinamento. Con successiva disposizione dell'Ufficio di Gabinetto, l'intera problematica è stata affidata alla valutazione dell'Ufficio Studi e Legislazione.

Art.23 : Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative.

E' stato emanato il Decreto Ministeriale 4 marzo 1993 " Protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva, agonistica alle persone handicappate", pubblicato sulla G.U. del 18.3.1993. L'atto è stato elaborato con la collaborazione di un gruppo di esperti che ha accolto rappresentanti della Federazione Italiana Sport Handicappati e della Federazione Medico Sportiva, organismi riconosciuti ed affiliati al C.O.N.I.

Art. 27 : Trasporti individuali.

Con il 31 dicembre 1995, è stato ultimato il compito di assegnazione dei fondi stanziati nel cap. 2598 alle Regioni, finalizzati all'erogazione dei contributi per le modifiche agli strumenti di guida degli autoveicoli di proprietà di titolari di patente speciale. A partire dall'anno 1996, infatti, per disposizione della legge di bilancio 1996, i fondi in questione vengono erogati direttamente, con ripartizione capitaria, alle Regioni stesse, che provvederanno con i propri organi all'erogazione dei contributi.

Art. 34 : Protesi ed ausili tecnici.

Proseguono i lavori della commissione di studio nominata con DM. 2 giugno 1993 ed integrata da rappresentanti regionali, per la predisposizione del nuovo Nomenclatore aggiornato, con particolare riferimento alle disposizioni europee.

IL DIRIGENTE GENERALE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL TESORO

PAGINA BIANCA

MODULARIO N. 73

D.P.R.

MOD 5/A

Roma ... 19 ..

Ministero del Tesoro

DIREZIONE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Al la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento
per gli Affari Sociali

00100 R O M A

Divisione 6^ *Sez.* ...
Prot. N.° 10599 *Allegati* ...

Risposta al Foglio del ...
Div. ... *Sez.* ... *N.°* ...

OGGETTO: Legge 5.2.1992, n. 104, art. 41 comma 8.
Interventi a favore dei portatori di handicap. Anno 1995.

Ai sensi dell'art. 41 - 8° comma, della legge - quadro del 5 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, si comunicano i dati relativi agli interventi effettuati dall'Amministrazione centrale del Tesoro nell'anno 1995, ai sensi della predetta legge:

a) gestione tirocini per portatori di handicap; n. 0

b) trasferimenti di sede di cui al comma 2 dell'art. 21; n. 0

c) trasferimenti di sede di cui al comma 5 dell'art. 33; n. 0

d) astensione facoltativa di cui al comma 1 dell'art. 33 (genitori di minore inferiore a tre anni portatore di handicap) n. 0

e) permessi di cui al comma 2 dell'art. 33 (genitori di minore inferiore a tre anni portatore di handicap) n. 0

PER GLI AFFARI ... Protocollo n. 2352/1/DAS/RPH

f) permessi di cui al comma 3 dell'art. 33 (assistenza di parente o affine entro il terzo grado convivente a portatore di handicap) n. 9

g) permessi di cui al comma 6 dell'art. 33 (portatori di handicap) n. 9

IL DIRIGEN

(D.ssa Anna Maria MARRA

MINISTERO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

PAGINA BIANCA

MODULARIO
1. - D.G.M. - 15

Mod 036 D.G.M.

Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Segreteria D.G.

Direzione Centrale

Divisione

Prot. N. 66/04 *Allegati*

Roma 1 [illegible] 1996 '19

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la famiglia e la
Al Solidarietà Sociale
R O M A

e p.c. Gabinetto del Sig. Ministro
S E D E

Risposta al f. N. DAS/3617/1/DAS/RPH
del 18.3.1996

OGGETTO Art. 41, Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

In esito a quanto contenuto nella nota sopra richiamata, trasmessa dal Gabinetto del Sig. Ministro con nota n. 04055 del 25.3.96, la scrivente Direzione Generale comunica quanto segue.

Nel corso del 1995, per quanto riguarda le opere di potenziamento ed ammodernamento delle linee ferroviarie in concessione ed in gestione governativa, questa Amministrazione in sede di approvazione dei progetti ha accertato la conformità degli interventi alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

In particolare, per ciò che attiene ai sistemi di trasporto di tipo metropolitano i competenti uffici, in fase di rilascio di nulla-osta per la sicurezza, hanno verificato l'accessibilità al sistema da parte dei soggetti portatori di handicap, prescrivendo nelle stazioni l'installazione di ascensori al fine di consentire un agevole collegamento piano strada-banchina.

Si aggiunge che è stata altresì verificata l'attuazione della norma UNIFER 10203 "Metropolitana - Recupero dei viaggiatori dai treni immobilizzati in linea" che prevede che il veicolo e le stazioni siano fornite di particolari attrezzature per il recupero dei viaggiatori handicappati nel caso di fermo in linea del convoglio.

Con riferimento al materiale rotabile, si fa presente che lo stesso non è soggetto ad omologazione; tuttavia, allorquando viene richiesta l'approvazione di rotabili ferroviari, tramviari e metropolitani, viene prescritto che gli stessi rotabili siano dotati di dispositivi idonei al trasporto dei portatori di handicap non deambulanti.

./.

- 8 APR. 1996

- 511 - 5144/1/DAS/RPH
ARRIVO

Si evidenzia che l'analisi degli aspetti connessi alla predisposizione di una normativa, che assicuri l'accessibilità ai veicoli ferroviari dei soggetti con difficoltà di deambulazione, sarà portata entro breve termine all'esame dei collegi deputati all'emanazione delle norme specifiche connesse alla progettazione del materiale rotabile.

Per quanto concerne invece il settore del trasporto su gomma, pur non essendo prevista all'art. 26 l'emanazione di specifici decreti questa Amministrazione ha già individuato le caratteristiche funzionali dei veicoli adibiti al trasporto di persone con ridotta capacità motoria con D.M. 2 ottobre 1987 e D.M. 18 luglio 1991.

Quest'ultimo decreto, però, a seguito della procedura di infrazione n. 92/0954 avviata ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, é stato sospeso con D.M. 8 gennaio 1994.

Inoltre, in merito all'attuazione dell'art. 33 sono state accordate tutte le agevolazioni previste (permessi brevi, assenze giustificate) nei casi in cui fosse risultata idonea la documentazione fornita e sono state accolte diverse domande di trasferimento di dipendenti per consentire l'assistenza con continuità ad un parente handicappato.

IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE E DELLA NAVIGAZIONE

Mod. 1

Roma, 29 MAR. 1996 19

Ministero della Marina Mercantile
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
DEL MINISTERO PRESSO MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
Divisione Sez.
Prot. N. 133700 Allegati

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTERO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETA' SOCIALE
Ufficio di Gabinetto
ROMA
In risposta al Foglio del
Div. Sez. N.

OGGETTO: Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

PER GLI AFFARI SOCIALI
1 APR. 1996
Protocollo N. 4684/1/DAS/RPH
ARRIVO

e, p.c. UFFICIO DI GABINETTO
P.zza della Croce Rossa, 1
ROMA

In relazione ai dati richiesti da codesta Presidenza con la nota DAS/3617/1DAS/RPH del 14 u.s., in merito agli interventi posti in essere da questa Amministrazione ai sensi della legge 104/92 si riferisce, in via preliminare, di aver dato, per quanto di competenza, piena attuazione al disposto normativo di che trattasi.

In particolare, per quanto concerne le specifiche disposizioni, si rappresenta quanto segue:

ART. 8 - sono state adottate misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro di 3 persone portatrici di handicap, avviate presso questa Amministrazione dal Comune di Roma per lo svolgimento di tirocini di lavoro attivati a partire dall'anno formativo 1992 e prorogati fino all'anno in corso;

ART. 19 - non si è dato corso ad alcuna assunzione per carenza di posti;

ART. 20 - nessun candidato portatore di grave handicap ha partecipato a procedure concorsuali;

ART. 24 - dopo sopralluogo da parte di apposita Commissione, l'Ufficio Speciale del Genio Civile OO.EE. per la Capitale, ha ritenuto necessario soltanto adeguare n. 3 bagni siti rispettivamente al 1°, 2°, 3°, piano Corpo "C" della sede ministeriale, di Viale dell'Arte, 16, in quanto già sufficientemente adeguata al disposto della legge 104/92.
Infatti, l'edificio in parola è dotato di 11 elevatori e un montacarichi che assicurano il facile accesso ai portatori di handicap a qualsiasi Ufficio della sede, di posti macchina riservati sia nel garage coperto che in quello scoperto, e di uno scivolo all'entrata.

Sono stati inoltre realizzati, in occasione dell'installazione dei varchi automatizzati per il controllo dell'accesso e delle presenze, appositi varchi per portatori di handicap.
Infine nel corso dell'esercizio finanziario 1995 sono state installate porte scorrevoli a sensore nella zona ingresso principale.

ART. 33 - circa 20 unità di personale in servizio presso l'Amministrazione Centrale e presso gli uffici periferici, hanno usufruito delle agevolazioni nelle diverse fattispecie regolate dalla norma.

IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

PAGINA BIANCA

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Sociali
00100 ROMA

UFF. III
PROT. N. 330

DEL 2 FEB. 1996

Oggetto: L.5.2.1992, n.104 – Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate.

In risposta alla nota prot. DAS/706/1/DAS/RPH del 22.1.96, concernente l'oggetto, si precisa che, conformemente a quanto disposto dall'art.13 della L.104/92, questo Ministero, nell'A.F. 1993, provvide ad emanare i decreti per l'attribuzione degli incarichi professionali ad interpreti da destinare alle Università che ne avevano documentato l'esigenza, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti.

Atteso quanto sopra, si precisa comunque che, a decorrere dall'Es. Fin. 1994 i capitoli di spesa appositamente istituiti nel 1992 per le competenze in parola, sono stati soppressi ed i relativi fondi sono confluiti nel fondo per il finanziamento ordinario delle Università, giusta art.5 della L. 537/93.

Di conseguenza ciascun Ateneo, così come rappresentato nella nota prot. N.2202 del 22.10.94 –che si allega in copia– a far data dall'1.1.1994, provvede autonomamente in merito.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

DIPA[illegible]TO
PER GLI AFFARI SOCIALI
11 MAR. 1996
Protocollo N. 3384/1/DAS/RPH
ARRIVO

AI RETTORI DELLE UNIVERSITA'
AI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI
UNIVERSITARI
LORO SEDI

UFF.III
PROT.N. 2202
DEL 22 OTT. 1993

OGGETTO: Spese per l'attribuzione di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle Università. L.5 febbraio 1992 n.104 – art.42, comma 6, lettera f.

In merito alle spese per l'attribuzione di incarichi professionali ad interpreti allo scopo di facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non-udenti, e per l'assegnazione alle università di dotazioni ed attrezzature tecniche per favorire l'inserimento degli stessi, si fa presente che i fondi previsti nell'anno 1993 su appositi capitoli di spesa, destinati alle competenze in parola, sono confluiti nel fondo per il finanziamento ordinario alle Università previsto dall'art.5 della L.537/93.

Ciò considerato, si comunica che a decorrere dal presente anno, ciascun Ateneo dovrà autonomamente provvedere – nell'ambito del complessivo budget assegnato – al pagamento delle competenze in parola.

IL DIRIGENTE GENERALE

—

MINISTERO DELLE FINANZE

PAGINA BIANCA

Ministero delle Finanze
DIREZIONE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
E PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

SERVIZIO 2° - Divisione III -

Prot.n.18408

Roma, 12 APR. 1996

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Gabinetto del Ministro per la Famiglia e la
Solidarietà Sociale 00187 ROMA

(Rif. note n.DAS/705/1/DAS/RPH del 22.1.1996
e n. DAS/3617/1/DAS/RPH del 14 3.1996)

e, p.c.: AL GABINETTO DEL SIGNOR
MINISTRO ROMA

OGGETTO. Art. 41 della legge 5 febbraio 1992, n.104.
Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 104/92.

Si fa riferimento al foglio n. DAS/3617/1/DAS/RPH del 14 marzo 1996 con il quale codesta Presidenza attesa l'imminente scadenza del termine di presentazione al Parlamento della relazione annuale sullo stato di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha chiesto l'invio dei dati relativi agli interventi compiuti da questa Amministrazione nell'anno precedente in applicazione della citata legge.

Al riguardo, si comunica che, nel corso dell'anno 1995, sono stati adottati da parte di questa Amministrazione provvedimenti di distacco e trasferimento nei confronti di 27 dipendenti destinatari delle disposizioni recate dall'art.33 - commi 5 e 6 - della ripetuta legge n.104/92.

Si precisa, inoltre, che nel corso dello stesso anno non sono pervenute richieste formulate ai sensi dell'art.21 della legge in parola mentre n.22 unità di personale hanno usufruito di permessi connessi all'assistenza dei portatori di handicap, di cui ai commi 2 e 3 del suindicato art.33.

Per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art.24 della medesima legge, occorre far presente che gli edifici - sedi della Direzione Generale degli Affari Generale e del Personale e del SE.C.I.T. - sono stati, a suo tempo, costruiti nel rispetto dei requisiti previsti dal succitato art.24 e pertanto nell'anno 1995 non è stato necessario eseguire alcun intervento in tal senso.

CIRCOLARE N. 27 - Prot. - 2 MAR. 1994

Ministero delle Finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

DIREZIONE GENERALE

Alla A TUTTI GLI UFFICI, STABILIMENTI, DEPOSITI ED UFFICI DEI MONOPOLI DI STATO

Uff. AA.GG. e P. Div. AA.GG. e Coord. 1ª 00/000 Allegati

Registrata al Foglio del Div. Sez. Sf.

OGGETTO. Interpretazione dell'art. 33 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Con riferimento a taluni quesiti pervenuti alla scrivente sull'argomento, si precisa che - per effetto delle disposizioni dell'art. 33 bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, di conversione del decreto legge 28 agosto 1993, n. 324 - i tre giorni di permesso mensile previsti dall'art. 33, comma terzo, della surriferita legge n. 104/92, sono retribuiti a far data dal 28 ottobre 1993.

Conseguentemente devono ritenersi modificate, limitatamente al punto relativo alla suddetta retribuibilità, le disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica con circolare n. 90543/7/488 del 26 giugno 1992, diramata con omologa della scrivente n. 24, prot. n. 00/6791 del 24 luglio 1992.

Si soggiunge che - ai sensi dell'art. 3, comma trentottesimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - tali giorni non sono computati al fine del raggiungimento del limite di quarantacinque giorni di congedo straordinario fissato dall'art. 17, comma terzo del T.U. approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma trentaseiesimo del medesimo articolo 3 della legge n. 537/93.

Per quanto attiene alla segnalazione meccanografica della tipologia di assenza in parola, si precisa che è di prossima diffusione un nuovo schema di codifiche.

IL DIRETTORE CENTRALE

MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PAGINA BIANCA

Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

TELEFAX **Roma, 17/04/96**

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Dipartimento per la famiglia e la solidarietà sociale

- Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome

ROMA

e p.c.

AL GABINETTO DEL MINISTRO
SEDE

2238
Prot. n. [illegible]-43/27-1 U.L.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
18 APR. 1996
Protocollo N. 5569/1/DAS/2P
ARRIVO

OGGETTO: Attuazione della legge 5.2.92, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Relazione annuale al Parlamento - Linee guida per le Regioni.

Si trasmettono, per le rispettive esigenze, evidenziate in oggetto, i dati a tutt'oggi fatti pervenire dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dalla Direzione Generale dell'Organizzazione giudiziaria e AA.GG.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E AA.GG.
UFFICIO II

Prot. n. 155/96/BL/pp/ 3835

Al Sig. Capo della Segreteria O.G.

S E D E

OGGETTO: Attuazione della Legge n. 104 del 5.2.1992.

In riferimento alla nota del 27.3.96 Prot. n. 142/12 inviata dal Sig. Capo di Gabinetto, si comunica che i trasferimenti avvenuti nell'anno 1995, in base alla legge in oggetto, sono stati:

IV	qualifica funzionale - dattilografi	14
V	qualifica funzionale - operatori amministrativi e stenodattilografi	2
VI	qualifica funzionale - assistenti giudiziari	21
VII	qualifica funzionale - collaboratori di cancelleria	8
VIII	qualifica funzionale - funzionario di cancelleria	1
IX	qualifica funzionale - direttore di cancelleria	-
	Totale	46

Si fa presente, inoltre, che non è stata richiesta alcuna astensione facoltativa, ai sensi dell'art. 33 della predetta legge.

Roma, li 10 APR. 1996

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(L. TRAPAZZO)

DIREZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E DEGLI AA.GG.

UFFICIO III

Prot. n.11956/8401

AL SIG. CAPO DELLA SEGRETERIA
S E D E

OGGETTO: Attuazione della legge n.104/92.

In riferimento alla nota n.142/12 del 27.3.1996 del Gabinetto del Sig. Ministro, si comunica che i trasferimenti avvenuti nell'anno 1995, in base alla legge di cui all'oggetto, sono stati:

VII	Q.F.	-COLLABORATORI UNEP	4
VI	Q.F.	-ASSISTENTI UNEP	3
V	Q.F.	-OPERATORI UNEP	1

V	Q.F.	-COORDINATORE DI RIMESSA	-
IV	Q.F.	-CONDUCENTI DI AUTOMEZZI SPECIALI	7
IV	Q.F.	-ADDETTO AI SERVIZI DI PORTIERATO E CUSTODIA	-
III	Q.F.	-ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI E DI ANTICAMERA	4
		TOT.	19

Si rappresenta, inoltre, che la concessione delle aspettative facoltative compete (come del resto previsto dalle circolari n.1631/S/NIG/5789 dell'11.11.93 e n.419 del 4.10.95 - all.1 - 2) ai Capi degli Uffici giudiziari ove prestano servizio i singoli dipendenti.

Allo stato, quindi, non è dato conoscere il numero delle aspettative concesse ai sensi dell'art.33, 1°, 2° e 3° co. L.104/92.

Ulteriori notizie in merito potranno essere comunicate all'esito dell'invio a questa Direzione Generale di tutti i prospetti riepilogativi richiesti ai fini statistici (all.3) a tutti gli Uffici giudiziari.

Roma, lì 13.4.1996

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(L. PONTECORVO)

Il Guardasigilli

Prot.547011/1.1

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

TESORO
Ragioneria Centrale
Ministero di Grazia e Giustizia
26 GEN. 1995
0201

Vista la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
Visto che il Ministro di Grazia e Giustizia in virtù dell'art.37 della citata Legge n. 104/92, per la parte di competenza, con proprio Decreto deve adottare le modalità di tutela per i detenuti portatori di handicap;
Considerato che le misure e le modalità di tutela devono essere estese anche alle persone portatrici di handicap che siano in qualsiasi modo interessate all'accesso dei luoghi di detenzione o servizi ad essi annessi;
Considerato che la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 non prevede stanziamenti a favore del Ministero di Grazia e Giustizia per la realizzazione delle opere di adeguamento degli immobili e per l'acquisto delle attrezzature necessarie;

D E C R E T A

Art.1 - Ai fini dell'applicazione della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, presso gli istituti penitenziari sarà predisposta una sezione detentiva finalizzata ad ospitare i detenuti portatori di handicap, con un numero di posti proporzionato alla capienza dell'istituto.

Tale sezione detentiva sarà realizzata con le modalità di tutela a favore dei mutilati ed invalidi civili previste dalla Legge 30 marzo 1971, n. 118 e dal D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384, fermo restando che dovrà essere comunque garantito il grado di sicurezza penitenziario necessario.

Saranno resi accessibili per tale sezione gli spazi per la socialità, per il trattamento ed il lavoro, qualora non realizzati all'interno della stessa.

Art.2 - Tutti gli edifici o parti di essi facenti parte di un istituto penitenziario aperti al pubblico e frequentati da eventuali persone portatrici di handicap, quali uffici direzione, locali accettazione detenuti, locali colloqui e relativi spazi

esterni pedonali e carrabili, dovranno essere realizzati in conformità alla già citata Legge 30 marzo 1971, n. 118 e D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384.

Art. 3 - Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano alle nuove costruzioni e a quelle già esistenti nel caso che queste ultime siano sottoposte a ristrutturazione.

Agli edifici già esistenti, anche se non ristrutturati, dovranno essere apportate le possibili e conformi varianti compatibilmente con la disponibilità finanziaria sui capitoli di bilancio dell'Amministrazione penitenziaria.

Art.4 - Per la traduzione dei detenuti portatori di handicap l'Amministrazione penitenziaria si doterà di automezzi predisposti ed attrezzati per l'uso specifico.

Art.5 - L'applicazione del presente decreto decorrerà dalla data del visto dello stesso da parte della Ragioneria Centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Roma, 17 GEN. 1995

IL MINISTRO

RAGIONERIA CENTRALE
presso il Ministero di Grazia e Giustizia
VISTO
Roma 6-2-1995

ALLEGATO N. 3.

RELAZIONI REGIONI E PROVINCE AUTONOME E BREVE PREMESSA ILLUSTRATIVA

BREVE PREMESSA ILLUSTRATIVA DELLE RELAZIONI INVIATE DALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

PAGINA BIANCA

Il Ministro
per la famiglia e la solidarietà sociale

Come si evince dalla documentazione inviata, peraltro solo da alcune Regioni, ai sensi dell'art.41, comma 8, 2° periodo, della L.n.104/92, sussiste una generale scarsa attuazione a livello regionale della Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate.

La detta attuazione, infatti, talvolta appare incompleta nonostante gli sforzi compiuti, tal'altra è abbozzata solo in via di principio per l'attività di indirizzo e di coordinamento svolta nei confronti delle Province, delle Aziende Sanitarie locali e dei Comuni ovvero è limitata ai soli compiti di ripartizione delle risorse.

In ogni caso il quadro generale in materia ribadisce e delinea il netto divario esistente tra le Regioni cosiddette forti e Regioni deboli del territorio nazionale.

Prescindendo dalle cause di una simile situazione già descritte in precedenza è possibile rilevare, da taluni rapporti di accompagnamento dei dati allegati (all.n.3), che le ragioni impeditive o comunque condizionanti sono da ricercare:

- nella inadeguatezza delle risorse finanziarie messe a disposizione;

- nel fatto che la legislazione di riforma della sanità accentua la necessità di separazione delle funzioni sociali da quelle sanitarie, in un momento in cui la

realtà operativa esige il consolidamento della integrazione in funzione della unità e globalità dei bisogni e degli interventi;

- nella carenza, a livello nazionale, di una normazione di principio che

a) definisca i profili strutturali, funzionali ed organizzativi dei centri socio-educativi, delle comunità alloggio, ecc;

b) dia legittimazione formale alle Residenze Sanitarie Assistenziali per disabili di cui al D.P.C.M. del 22.12.89, le quali peraltro non sono previste dalla L.n.104/1992;

c) prefiguri omogenei profili professionali per gli operatori dei servizi, anche al fine dell'apprestamento di una adeguata formazione professionale nell'ambito di tutte le prestazioni;

d) qualifichi e riconosca quelle particolari forme di rapporto tra datore di lavoro e disabili che sono tuttora prive di regolamentazione normativa.

Si rileva, d'altra parte, sempre da taluni rapporti regionali, lo sforzo che impone l'attuale fase di transizione che impegna le Regioni a completare il dettato della riforma nazionale del sistema sanitario e contestualmente, attraverso gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, a ridisegnare l'assetto organizzativo per l'esercizio delle stesse.

L'obiettivo che solo talune Regioni si propongono esplicitamente (e tra queste sono escluse quelle del Sud dell'Italia ed alcune del Centro) è quello sostanziale di porre in essere un tentativo di organizzazione capace di garantire una reale ed efficace integrazione tra bisogno sociale e sanitario con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati.

In un simile quadro è peraltro da considerare quanto comunicato dalla Regione Piemonte secondo cui continua la propria attività il gruppo interassessorile costituito nel 1992 e coordinato dall'assessorato all'assistenza ed ai servizi sociali al fine di promuovere ed incentivare le azioni proprie dei vari settori competenti in materia ed il relativo raccordo degli interventi posti in essere dai servizi pubblici convenzionati e dal privato-sociale per i disabili.

Resta ferma l'esigenza diffusa e quasi sempre implicitamente sentita di dover procedere ad una precisa rilevazione dell'area di svantaggio tutelata dalla L.104/92, al fine di coglierne le differenziazioni che vi sussistono ed al fine di articolare e programmare interventi mirati e distinti in funzione delle necessità reali dell'handicap.

Diverse Regioni hanno provveduto o hanno in corso di perfezionamento accordi di programma tra soggetti pubblici coinvolti sul piano territoriale nell'apprestamento di misure varie di sostegno per i portatori di handicap. Ciò,

come è evidente, oltre ad essere conforme al dettato della legge regionale vigente, tende alla realizzazione di una coesione delle azioni svolte dai vari agenti pubblici competenti e, conseguentemente, a porre in essereun tentativo di conseguimento di una maggiore efficacia dell'azione complessiva attraverso interazione e sinergie.

Interessante, infine, appare l'intervenuta istituzionalizzazione del "Diario dell'equipe del disabile" da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Il Diario, infatti, si manifesta utile "come strumento di memoria di storia personale del disabile per la segnalazione degli interventi realizzati nonchè per informazione globale tra i diversi servizi".

Segue: ALLEGATO N. 3.

RELAZIONI INVIATE DALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

VALLE D'AOSTA

PAGINA BIANCA

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale
Assessorat de la Santé et Aide Sociale

Via De Tillier, 30 - 11100 Aosta
Tel. 0165/273111 - 274215
Telex 210208 VDA
Telefax 0165/238914

Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali
Service des affaires générales, aide sociale et services sociaux

Prot. n. 22652/S ASS/DR
Vs./Rif.

Aosta, Aoste, — 26 MAR. 1996

Alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari Sociali
Via Barberini, 47

00100 ROMA RM

DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI SOCIALI
1 APR. 1996
Protocollo N. 4773/1/DAS/RPH
ARRIVO

OGGETTO: Art. 41, comma 8, L. 104/92. Trasmissione dati interventi regionali in settore assistenza e integrazione sociale persone handicappate, anno 1995.-

Le politiche della Regione in materia di handicap si articolano in una molteplicità di interventi derivanti dall'applicazione di varie leggi regionali o di atti amministrativi generali della Giunta che si rifanno direttamente alla legge-quadro.

Per quanto concerne specifici interventi, si evidenzia quanto segue:

1. Sulla base del piano socio-sanitario regionale 1983-85, sono stati istituiti quattro centri socio-educativi diurni gestiti direttamente dalla Regione attraverso personale dipendente per lo più fornito del titolo di educatore professionale.

2. Nel settore dell'integrazione scolastica, dal 1987 vengono organizzate, in coincidenza con il periodo scolastico, strutture integrate nella scuola dell'obbligo (attualmente in numero di 5) denominate ateliers, destinate a soggetti disabili che hanno assolto l'obbligo scolastico e fino al 20° anno di età.
Si è inoltre consolidato l'utilizzo del P.E.I. (Piano Educativo Individuale) alla cui stesura hanno partecipato, salvo alcune eccezioni, anche le famiglie. E' stata inoltre data applicazione al Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994 tramite disposizioni congiunte agli operatori socio-sanitari ed ai Capi d'Istituto da parte della

1 - APR. 1996

Sovraintendenza agli Studi, dell'U.S.L. e di questo Assessorato. Sono state inoltre definite le modalità di collaborazione tra gli operatori socio-sanitari e quelli scolastici da parte del Gruppo di lavoro regionale per l'integrazione scolastica che ha provveduto alla redazione di una bozza di accordo di programma riguardante l'integrazione scolastica degli alunni disabili.

3. Nel campo dell'integrazione sociale è stato istituito con delibera di Giunta, di cui si allega copia, il secondo corso di orientamento-preformazione per giovani disabili. Tale corso, già sperimentato lo scorso anno, ha coinvolto dieci soggetti disabili provenienti da diversi Comuni della Regione, potenziamente inseribili in contesti lavorativi. La logica che lo caratterizza è quella di facilitare e potenziare il percorso di vita dei portatori di handicap, soprattutto nella fase di passaggio dalla scuola al lavoro, provvedendo a collegare "in rete" i diversi servizi che operano nel campo dell'handicap.

4. Nell'ambito dell'integrazione sociale sono state promosse altresì le seguenti iniziative:

- il libretto del disabile, già elaborato in adesione ad una proposta della Fondazione Labos, dopo essere stato sperimentato in due distretti socio-sanitari della Regione, ha assunto la denominazione definitiva di "Diario dell'équipe per il disabile". Nel dicembre 1994 è stato adottato da altre cinque équipes distrettuali che lo hanno ritenuto utile come strumento di memoria della storia personale del disabile per la segnalazione degli interventi realizzati nonchè per informazione globale tra i diversi servizi.

- In Aosta nel mese di ottobre si è svolto un incontro dei partecipanti al progetto Helios II che persegue l'obiettivo dell'integrazione sociale cui aderisce la Regione Autonoma Valle d'Aosta per il tramite del SID (Servizio Informazione Disabili) nel settore dell'integrazione sociale e della vita autonoma.

- E' stata avviata un'indagine tramite le assistenti sociali dei diversi distretti al fine di rilevare la situazione socio-assistenziale, nell'ambito scolastico, lavorativo, formativo dei disabili di età compresa tra i 18 e i 50 anni residenti in Valle d'Aosta e conosciuti dai servizi socio-sanitari.

5. In campo legislativo è stata emanata la legge regionale 4 settembre 1995, n. 42, recante "Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili", la cui finalità principale consiste nel promuovere iniziative ed interventi atti a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati, nonchè dei luoghi aperti al pubblico, quali condizioni essenziali per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali da parte delle persone disabili. Tali finalità sono perseguite in particolare attraverso:

   - la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione mirate alla rimozione degli ostacoli di ordine culturale che impediscano l'integrazione sociale delle persone disabili;

   - la disciplina edilizia delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni di luoghi aperti al pubblico e di ogni altra attività edilizia;

   - gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, intendendosi per tali quelli in cui l'accesso, anche se subordinato a determinate condizioni, è consentito ad un numero indeterminato di persone, senza bisogno di invito o permesso;

   - gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati esistenti;

   - gli interventi finanziari per l'acquisto di ausili e attrezzature.

   Possono beneficiare delle suddette agevolazioni gli enti pubblici, gli enti privati e le imprese individuali aventi sede legale in Valle d'Aosta, le persone individuate dagli artt. 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli ultrasessantacinquenni in stato di grave disagio fisico e sociale, certificato dal competente servizio sociale territoriale, e coloro i quali li abbiano in carico nonchè i condomini ove risiedono le suddette categorie di beneficiari.

6. Nel campo dell'integrazione lavorativa l'Agenzia del Lavoro tramite il Piano di Politica del Lavoro per il triennio 1995/1997 ha istituito delle borse-lavoro a tempo determinato, rinnovabili per soggetti disabili di età

superiore ai 18 anni con invalidità certificata fino al 100% che non usufruiscono dell'indennità di accompagnamento e che non sono inseriti in attività lavorativa con gli istituti contrattuali tradizionali.

- E' stato inoltre approvato un protocollo d'intesa tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali e l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Aosta per l'integrazione lavorativa di disabili psichici che prevede la sperimentazione di forme di inserimento in situazione adeguate alle caratteristiche organizzative e produttive aziendali nonchè alle condizioni psico-fisiche del lavoratore.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- Dott. Giuseppe VILLANI -

PIEMONTE

PAGINA BIANCA

REGIONE PIEMONTE

ASSESSORATO ASSISTENZA E SERVIZI, POLITICHE DEGLI ANZIANI, POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE

Torino, li 29 FEB. 1996

Prot. n. 2209/530

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
5 MAR. 1996
Protocollo N. 3038/1/DAS/RPH
ARRIVO

Al Dipartimento Affari Sociali
Servizio Disabili
via Veneto n. 56
00187 - ROMA

e, p.c. Al Commissario del Governo
nella Regione Piemonte
p.za Castello, 201
TORINO

Oggetto: Legge quadro Handicap 5 febbraio 1992, n. 104.

A complemento delle precedenti relazioni, in riferimento all'applicazione a livello regionale, della L. 104/92, si precisa che dal 1992 opera un apposito gruppo interassessorile, coordinato dall'Assessorato all'Assistenza e Servizi sociali, al fine di promuovere ed incentivare le azioni proprie dei vari settori competenti in materia ed il relativo raccordo degli interventi posti in essere dai servizi pubblici, convenzionati e dal privato sociale per i disabili; per una più puntuale disamina settoriale si rimanda agli allegati specifici che corredano la presente nota.

In particolare, è da sottolineare la peculiarità dell'attuale fase di transizione che impegna la nostra regione a concretare i dettati della riforma nazionale del sistema sanitario e contestualmente, attraverso gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, a ridisegnare l'assetto organizzativo per l'esercizio delle stesse; obiettivo sostanziale di tale processo, che peraltro informa l'elaborato legislativo della legge regionale n. 62 approvata nell'aprile 1995 dal Consiglio regionale, diviene il tentativo di garantire una reale ed efficace integrazione fra bisogno sociale e sanitario con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati.

4 MAR. 1996

Considerata dunque la contingenza, operare trasversalmente all'interno del prodotto legislativo anche settoriale ha permesso di raggiungere una serie di obiettivi intermedi in vista di coordinare in un unico quadro normativo attuativo della L. 104/92 prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, sociali, assistenziali, attività di integrazione sociale e scolastica, di formazione professionale e inserimento lavorativo, iniziative finalizzate alla abolizione delle barriere architettoniche, alla partecipazione alle attività sportive e di tempo libero, all'utilizzo dei servizi di trasporto.

Si è rilevato ad esempio l'elevato livello progettuale che ha caratterizzato le 107 proposte pervenute, per l'assegnazione dei contributi di cui alla L. 104/92, art. 42, comma 6°, lett. q), elaborate in base ai criteri e alle modalità individuati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 199-44813 del 10.4.95.
Si sono considerati di interesse prioritario i progetti che:
1) attuano interventi mirati ad handicappati in situazioni di gravità;
2) prevengono stati di abbandono e di emarginazione;
3) soddisfano più obiettivi;
4) prevedono l'utilizzo anche di risorse proprie per la realizzazione del progetto;
5) prevedono la razionalizzazione e/o il potenziamento dei servizi o attività già esistenti;
6) propongono l'avvio di nuove attività a completamento della rete dei servizi già esistenti;
7) attuano l'integrazione tra interventi e servizi diversi;
8) presentano caratteristiche innovative in relazione alla metodologia, agli obiettivi e agli strumenti utilizzati.

Al fine di un sempre più efficace utilizzo dei succitati fondi, per addivenire ad una nuova formulazione di criteri, è in corso un monitoraggio valutativo delle realtà emergenti sul territorio e delle soluzioni attivate ritenute maggiormente idonee ed avanzate dagli operatori dei servizi per l'handicap.

Parallelamente, i lavori per la predisposizione del nuovo piano socio-sanitario regionale concorrono al recepimento del più volte citato dettato nazionale e la proposta di disegno di legge regionale "Norme per la promozione ed il sostegno sociale della famiglia", approvato dalla Giunta regionale il 22.1.96, ridisegna una rete di risposte flessibili, di interventi globali, coerenti ed integrati, idonei a supportare la famiglia anche rispetto alle dinamiche relazionali interne, in presenza di vissuti di disabilità, ed allo svolgimento dei compiti assistenziali nei confronti dei suoi soggetti deboli.

Si riportano, nella sintesi allegata, gli interventi di maggior rilievo attivati dai servizi socio-assistenziali corredati da dati statistici che si intendono implementare anche grazie

all'avvio di un Osservatorio sull'handicap che raccordi le molteplici banche dati esistenti:

- Asilo nido
- Assistenza educativa territoriale
- Assistenza alla persona disabile
- Assistenza domiciliare (S.A.D.- A.D.I.)
- Affidamenti
- Presidi socio-assistenziali : semiresidenziali (Centri diurni)
  residenziali

Si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

L'ASSESSORE
(Giuseppe [illegible])

RT/SDG/MLC/lc

ATTIVITA' EDUCATIVE - INSERIMENTI ASILO NIDO

Il servizio socio-educativo, svolto all'interno dell'attività del nido, lavora in stretto collegamento con l'équipe socio-sanitaria dell'U.S.L. Nel 1994/95, dalla rilevazione dei dati, risulta che n. 120 bambini handicappati frequentano l'Asilo nido.

ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE

L'assistenza socio-educativa territoriale consiste in interventi di supporto alla famiglia di soggetti minori o giovani handicappati, con l'obiettivo di svolgere attività di tipo educativo, ricreativo, mirati all'inserimento ed all'integrazione sociale dei soggetti più esposti a rischio di emarginazione.

ASSISTENZA ALLA PERSONA DISABILE
ex art. 9 L. 104/92

L'attività di aiuto personale, rivolta a soggetti giovani e adulti, attua interventi finalizzati a favorire l'autonomia della persona con gravi disabilità.
Le prestazioni sono finalizzate a soddisfare esigenze personali connesse con l'espletamento delle funzioni usuali della vita quotidiana.

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

Le prestazioni di assistenza domiciliare sono diretti a persone o a nuclei familiari in situazioni di disagio, di parziale o totale non autosufficienza, con lo scopo di salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria residenza.
L'assistenza domiciliare consiste in prestazioni di aiuto, da parte di personale professionalmente qualificato per il governo della casa e per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona e, ove necessario, per consentire l'accesso ai servizi territoriali, nonchè per il supporto o la sostituzione temporanea del nucleo familiare delle persone in difficoltà.
Su n. 1245 casi di minori seguiti, 143 sono handicappati. Di questi n. 33 casi sono seguiti dal Servizio di Salute Mentale.
Su n. 2465 casi di adulti seguiti, n. 446 sono handicappati. Di questi n. 397 casi sono seguiti dal Servizio di Salute Mentale.
L'assistenza domiciliare viene attivata altresì in collaborazione con la Sanità per l'attuazione dell'Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) da parte di alcune U.S.L.

AFFIDAMENTI

Per quanto attiene gli affidamenti di minori presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare, all'inizio del 1995, si è registrato che su 1314 minori, 83 risultano handicappati, così come illustrato dalla seguente tabella:

TOTALE AFFIDAMENTI MINORI	AFFIDAMENTI MINORI DISABILI			
1314	83	di cui	30% con handicap	fisico
	"	"	1,8.% "	" fisico/sens.
"	"	"	58,2% "	" psichico
			10% "	" psico/fisico

PRESIDI SOCIO-ASSISTENZIALI

I presidi socio-assistenziali presenti in Piemonte si distinguono in presidi semiresidenziali (Centri diurni) e residenziali (Comunità alloggio, micro-comunità o gruppo convivenze guidate).
Gli interventi e le attività svolte a favore degli ospiti dei summenzionati presidi, assumono la caratteristica di prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, tali da essere paragonati ai cosiddetti Centri socio-riabilitativi previsti dall'art. 8 della L. 104/92.

Centro diurno

La struttura semiresidenziale del Centro diurno accoglie soggetti non autosufficienti o non autonomi in difficoltà relazionali complesse, pertanto a rischio di emarginazione o di istituzionalizzazione.
Il Centro diurno offre ospitalità durante il giorno, assicurando, attraverso programmi individualizzati, risposte il più adeguate possibili alle esigenze dei singoli soggetti.
Le attività svolte da personale qualificato mirano all'acquisizione e/o mantenimento delle capacità comportamentali, affettivo-relazionali e cognitive del soggetto.
Il centro diurno si pone inoltre come risposta alle esigenze, non solo del soggetto interessato, bensì come sostegno e supporto anche alla famiglia.
Il Centro offre opportunità di socializzazione ed inserimento degli ospiti nel contesto sociale attraverso piani di intervento che comprendono attività sportive, culturali, di tempo libero e ricreative adeguate alle esigenze dei singoli soggetti.
In Piemonte sono operanti n. 136 Centri Diurni, equamente distribuiti su tutto il territorio regionale.

Soggetti handicappati frequentanti i Centri diurni

Fisici	Psichici	Sensoriali	Multidisabili	Totale
133	1605	65	627	2430

Presidi residenziali

Dette strutture nella rete dei servizi territoriali assumono rilevanza soprattutto per i casi di maggior gravità personale o di gravi situazioni familiari.
La situazione dei soggetti handicappati ospiti in strutture residenziali è la seguente:

Minori con handicap in presidi residenziali

Istituto	Comunità Alloggio	Totale
76	24	100

Minori ricoverati per tipo di handicap

Fisici	Psichici	Sensoriali	Multidisabili	Totale
7	29	20	44	100

Suddivisione per classi di età

0-2	3-5	6-13	14-17	Totale
6	8	44	42	100

Adulti con handicap in presidi residenziali

Adulti handicappati
1224 di cui 481 seguiti dal Servizio di Salute Mentale

Per il potenziamento delle strutture residenziali e semiresidenziali, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 22/90 "Finanziamento presidi socio-assistenziali", l'Assessorato all'Assistenza ha provveduto, nel corso dell'anno 1995, all'assegnazione di £. 15.000.000.000 ad Enti pubblici e/o privati senza finalità di lucro, per ristrutturazioni o costruzioni nuove strutture.



REGIONE PIEMONTE

ASSESSORATO ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI

"Norme per l'esercizio delle funzioni Socio Assistenziali"

LEGGE REGIONALE N. 62 DEL 13/04/1995

PAGINA BIANCA

PRESENTAZIONE

La legge n. 62 del 13 aprile 1995 che definisce le norme per l' esercizio delle funzioni socio-assistenziali in Piemonte segue, tredici anni dopo, una delle prime leggi regionali in materia socio-assistenziale; infatti la legge regionale n. 20 del 20 agosto 1982 garantiva alla comunità piemontese, seconda fra le comunità nazionali, un organico sistema pubblico di servizi assistenziali in stretta interconnessione con il privato sociale ed il volontariato organizzato.

L' aggiornamento legislativo che presentiamo si vuole porre come una prima risposta, anche se parziale, ai molti problemi aperti di una regione tecnologicamente avanzata, ma che deve tendere a concretare i principi di solidarietà sociale e di garanzie a tutela delle vecchie e delle nuove povertà.

Il Piemonte, regione di confine proiettata verso l' Europa, è colpito da una disoccupazione strutturale a cui solo l' aggregazione polimorfa delle risorse delle comunità locali può dare una prima risposta di contenimento del disagio: al suo superamento dovranno corrispondere adeguate politiche nazionali di riassetto in senso democratico ed equitativo del sistema produttivo.

Questa legge, che pur si proietta verso il terzo millennio cristiano dell' umanità, non ha l' ambizione di stabilire le nuove soluzioni ai problemi delle persone anziane, dei disabili, dei minori che frequentano la scuola dell' obbligo in condizioni di disagio e di quelli in stato di abbandono famigliare, dei cittadini di altre culture e razze, dei carcerati, dei malati in fase terminale o semplicemente delle famiglie in difficoltà umane, relazionali ed economiche.

Tenta piuttosto di garantire una integrazione fra bisogno sociale e sanitario a cui il Consiglio Regionale che ha approvato la legge ha creduto giustamente, pur nell' ambito di una riforma nazionale dell' assistenza sanitaria che tende, con il lodevole intento di una migliore efficienza dei servizi sanitari, a tradurre la domanda di salute in fattore di costo improduttivo.

La legge n. 62/1995 costruisce una prima barriera alla depersonalizzazione del servizio pubblico, ribadendo la centralità degli Enti locali e dei Comuni in particolar modo, già sancita dalla legge 142/90, nella gestione dell' assistenza pubblica; cerca anche le indispensabili sinergie con le Istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, più di mille in Piemonte,

tenendo in debito conto che le I.P.A.B., oggi, forniscono la più parte dei servizi di assistenza sociale.

Riconosce inoltre che la rete dei servizi sociali piemontesi deve essere sorretta dal volontariato organizzato ed individuale e dalla cooperazione sociale, pena altrimenti l' impoverimento radicale di risorse umane e spirituali in un settore delicato come quello dell' emarginazione.

Mantiene infine forte il ruolo di programmazione dell' Ente Regione a cui i più in questi anni guardano come elemento costitutivo di un nuovo sistema decentrato di Stato nazionale: riteniamo che una corretta e piena applicazione della presente legge e una completa valorizzazione della struttura regionale di governo dell' assistenza possano essere una utile base per costruire il tanto richiesto e necessario federalismo.

Ma tutto quanto abbiamo, di fretta, sintetizzato non potrà essere realizzato se gli operatori del settore, autentica e preziosa risorsa del Piemonte, se la rete delle Autonomie locali e se soprattutto i cittadini non daranno il pieno e concreto impegno, anche critico, alla applicazione di questa legge.

Gian Paolo BRIZIO **Angelo ROSSA**

CAPO I
Finalità e principi

Art. 1 (Oggetto della legge)
Art. 2 (Obiettivi e principi ispiratori)

CAPO II
Attività di prevenzione

Art. 3 (Informazione, ricerca e progetti)
Art. 4 (Soddisfacimento di esigenze socio-relazionali)
Art. 5 (Soddisfacimento di esigenze abitative)
Art. 6 (Promozione dell'inserimento lavorativo)
Art. 7 (Abolizione delle barriere architettoniche)

CAPO III
Soggetti titolari e loro funzioni

Art. 8 (Soggetti pubblici titolari di funzioni socio-assistenziali)
Art. 9 (Funzioni della Regione)
Art. 10 (Contenuti della programmazione socio-assistenziale regionale)
Art. 11 (Funzioni delle Province)
Art. 12 (Funzioni dei Comuni)

CAPO IV
Soggetti gestori e modalità gestionali

Art. 13 (Soggetti gestori delle attività socio-assistenziali)
Art. 14 (Gestione associata tramite delega all' Unità Sanitaria Locale)
Art. 15 (Incentivazione della gestione associata)
Art. 16 (Attività socio-assistenziali a rilievo sanitario e relative alla tutela materno infantile e dell'età evolutiva)
Art. 17 (Programmazione locale dei servizi socio-assistenziali)
Art. 18 (Altri soggetti esercitanti attività socio-assistenziali)
Art. 19 (Organizzazioni di volontariato)
Art. 20 (Cooperazione sociale)

CAPO V
Interventi socio-assistenziali, destinatari e organizzazione dei servizi

Art. 21 (Destinatari degli interventi socio-assistenziali)
Art. 22 (Interventi socio-assistenziali)
Art. 23 (Modalità e caratteristiche degli interventi)
Art. 24 (Assistenza economica)
Art. 25 (Assistenza domiciliare)
Art. 26 (Assistenza socio educativa territoriale)
Art. 27 (Assistenza alla persona disabile ex art. 9, L. 5/2/1992 n.104)
Art. 28 (Affidamenti presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare)
Art. 29 (Interventi per minori e incapaci nell' ambito dei rapporti con l' Autorità Giudiziaria)
Art. 30 (Centri diurni socio-assistenziali)
Art. 31 (Presidi socio-assistenziali residenziali)
Art. 32 (Servizio socio-assistenziale)

CAPO VI
Funzioni amministrative regionali

Art. 33 (Esercizio diretto di funzioni amministrative regionali)
Art. 34 (Delega di funzioni amministrative regionali)
Art. 35 (Esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di formazione professionale)
Art. 36 (Autorizzazione al funzionamento di presidi socio-assistenziali)
Art. 37 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione al funzionamento di presidi socio-assistenziali)
Art. 38 (Subdelega di funzioni amministrative regionali)
Art. 39 (Modalità per l' esercizio delle funzioni amministrative regionali, nonchè delle funzioni delegate e subdelegate)

CAPO VII
Personale e beni destinati ai servizi socio-assistenziali

Art. 40 (Utilizzo dei beni immobili vincolati a finalità socio-assistenziali)
Art. 41 (Personale dei servizi socio-assistenziali)
Art. 42 (Requisiti professionali del personale dei servizi socio-assistenziali)
Art. 43 (Direttore del servizio socio-assistenziale)

CAPO VIII
Disposizioni finanziarie

Art. 44 (Modalità di finanziamento delle attività socio-assistenziali)
Art. 45 (Titolarità degli oneri degli interventi socio-assistenziali)
Art. 46 (Concorso degli utenti al costo degli interventi socio-assistenziali)

CAPO IX
Norme transitorie e finali

Art. 47 (Gestione delle attività socio-assistenziali - Fase transitoria)
Art. 48 (Personale del servizio socio-assistenziale - Fase transitoria)
Art. 49 (Responsabile del servizio socio-assistenziale - Fase transitoria)
Art. 50 (Gestione delle attività delegate e subdelegate - Fase transitoria)
Art. 51 (Norme finanziarie - Fase transitoria)
Art. 52 (Amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate o amministrate dagli Enti comunali di assistenza)
Art. 53 (Articoli 12, 13 e 14 Legge Regionale 6 gennaio 1978, n. 2 - Abrogazione)
Art. 54 (Legge Regionale 23 agosto 1982, n. 20 e Legge Regionale 3 settembre 1991, n. 44 - Abrogazione)
Art. 55 (Dichiarazione d' urgenza)

CAPO I
FINALITA' E PRINCIPI

Art. 1
Oggetto della legge

1. La Legge, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, detta norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 2
Obiettivi e principi ispiratori

1. L'esercizio delle funzioni socio-assistenziali è finalizzato alla tutela del diritto di cittadinanza sociale delle persone e alla tutela ed al sostegno della famiglia, risorsa e soggetto primario del sistema sociale, e delle singole persone mediante interventi mirati a prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio e di emarginazione, anche mediante la promozione di iniziative volte ad adeguare l'ambiente di vita e di lavoro alle esigenze dei soggetti svantaggiati.
2. Le attività dirette al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 sono informate ai seguenti principi ispiratori:
a) rispetto della dignità della persona e del suo diritto alla riservatezza;
b) superamento dell' istituzionalizzazione, privilegiando servizi e interventi mirati al mantenimento, all'inserimento ed al reinserimento della persona nel contesto familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
c) superamento delle logiche di assistenza differenziata per categorie di assistiti;
d) coordinamento e integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici, dell' Amministrazione giudiziaria e con tutti gli altri servizi sociali territoriali;
e) riconoscimento dell' apporto originale ed autonomo del privato sociale, in particolare delle organizzazioni di volontariato e della cooperazione sociale, per la promozione umana, l' integrazione delle persone e il sostegno alla famiglia;
f) promozione e incentivazione delle varie forme di solidarietà liberamente espresse dai cittadini e dalle forze sociali per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge;
g) promozione ed incentivazione di tutte le forme di integrazione di cittadini di culture diverse, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altri soggetti.

CAPO II
ATTIVITA' DI PREVENZIONE

Art. 3
Informazione, ricerca e progetti

1. Ai fini e secondo i principi di cui all'art. 2, la Regione e gli Enti locali promuovono le iniziative opportune e, in particolare:
a) la diffusione dell' informazione sul settore socio-assistenziale;
b) studi e ricerche volti ad identificare gli stati di bisogno e di emarginazione nonché progetti mirati di intervento, con particolare riferimento ad innovazioni tecnologiche mirate al miglioramento della qualità degli interventi a favore dei soggetti in stato di bisogno;
c) specifiche iniziative di ricerca, progettazione, sperimentazione di nuove proposte formative e di innovazioni didattiche attinenti all' area socio-assistenziale;
d) ogni altra iniziativa, anche sperimentale, che concorra alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge.

Art. 4
Soddisfacimento di esigenze socio-relazionali

1. Al fine di prevenire fenomeni di emarginazione connessi a carenze di natura socio-relazionale di soggetti o gruppi a rischio, gli Enti locali operano, mediante servizi aperti a tutta la popolazione, incentivando, favorendo e realizzando interventi e iniziative di tipo educativo, culturale, ricreativo, sportivo e di tempo libero.
2. Concorrono al soddisfacimento di bisogni socio-relazionali servizi polifunzionali di aggregazione sociale.

Art. 5
Soddisfacimento di esigenze abitative

1. Nell'ambito della prevenzione di situazioni connesse a carenze o inidoneità abitative di soggetti a rischio, gli Enti locali intervengono per:
a) l'assegnazione in locazione di alloggi di loro proprietà, in particolare utilizzando i beni vincolati a finalità socio-assistenziali. A tal fine essi operano anche mediante trasformazione e riconversione di beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio comunale;
b) l'incentivazione, all' interno dei piani di edilizia residenziale, della costruzione di alloggi abbinati, per favorire l' aggregazione di nuclei parentali con la presenza di soggetti a rischio;
c) il miglioramento delle condizioni abitative attraverso opere di manutenzione, risanamento e adeguamento degli alloggi, o attraverso la concessione di specifici contributi economici finalizzati a tale scopo;
d) la sistemazione in albergo o strutture ricettive in situazioni eccezionali e transitorie non altrimenti risolvibili;
e) la verifica dell'attuazione dell'art. 3, n. 3.3 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14/06/89, n. 236 e dell'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1978, n. 384, in relazione alle esigenze delle persone inabili che hanno difficoltà di deambulazione.

Art. 6
Promozione dell'inserimento lavorativo

1. Ai fini dell'attuazione di politiche attive del lavoro, la Regione e gli Enti locali operano per promuovere l'inserimento ed il reinserimento lavorativo di soggetti in particolari situazioni di bisogno ed esposti a gravi rischi di emarginazione.

2. A tali fini, in particolare, con osservanza delle norme nazionali in materia di collocamento al lavoro:
a) attuano iniziative formative finalizzate all' adeguamento delle capacità professionali in relazione alle potenzialità dei soggetti interessati e alle possibilità concrete di inserimento nel mondo del lavoro;
b) favoriscono e promuovono l' inserimento lavorativo, anche a tempo parziale, di persone svantaggiate e fasce deboli della popolazione, in particolare di soggetti handicappati come previsto dalla Legge 5/2/1992, n. 104;
c) promuovono e favoriscono la costituzione di cooperative sociali alle quali partecipano soggetti di cui al presente articolo, anche attraverso la concessione di contributi economici.

Art. 7
Abolizione delle barriere architettoniche

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna ad operare per l'abolizione delle barriere architettoniche, in particolare per quanto attiene agli edifici pubblici, ai luoghi di pubblico spettacolo, ai mezzi di trasporto ed ai servizi pubblici in genere.
2. Tale attività si esplica anche attraverso l' incentivazione alla costruzione, ristrutturazione e dotazione degli ausili necessari nell' edilizia abitativa singola e collettiva e la promozione, secondo le modalità previste dal Piano Socio Sanitario Regionale (P.S.S.R.), successivamente denominato Piano, dell' applicazione della normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
3. La concessione dei finanziamenti previsti da leggi regionali è subordinata al rispetto della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
4. La Regione per gli edifici di suo utilizzo predispone un piano triennale di adeguamento e ristrutturazione per il superamento delle barriere architettoniche e per gli ausili a sostegno delle persone portatrici di handicap, con specifici finanziamenti integrativi e relativi stanziamenti di bilancio.
5. La Regione predispone altresì un piano per l' adeguamento alla normativa vigente dei mezzi di trasporto pubblico gestiti da Enti locali e da società concessionarie, e per l' attivazione e gestione di servizi di trasporto non di linea particolarmente dedicati a persone con grave disabilità da parte dei Comuni; a tale fine sono previsti specifici finanziamenti integrativi e relativi stanziamenti di bilancio da trasferire agli Enti gestori ed ai Comuni, secondo criteri che verranno definiti con specifica deliberazione del Consiglio Regionale.

CAPO III
SOGGETTI TITOLARI E LORO FUNZIONI

Art. 8
Soggetti pubblici titolari di funzioni socio-assistenziali

1. Fatte salve le competenze riservate allo Stato, sono titolari di funzioni socio-assistenziali i seguenti soggetti pubblici:
a) Regione;
b) Province;
c) Comuni.

Art. 9
Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento dei servizi socio-assistenziali, nonché la verifica e il controllo della loro attuazione a livello territoriale.
2. Nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi del Piano regionale di sviluppo la Regione:
a) approva gli indirizzi di programmazione socio-assistenziale nell' ambito del Piano, ne coordina e ne verifica l'attuazione;
b) ripartisce le risorse del Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali secondo i criteri definiti nel Piano, nonché altre risorse finalizzate previste dalla legge;
c) partecipa all' elaborazione degli strumenti di programmazione nazionale dei servizi di assistenza sociale;
d) promuove, indirizza e coordina il Sistema informativo socio-assistenziale (successivamente denominato Sistema informativo) regionale e locale, operando in raccordo con il livello nazionale nelle sue diverse articolazioni;
e) attua direttamente, o in collaborazione con l' Università ed altri Enti e istituti specializzati, o promuove, tramite l' incentivazione delle iniziative di altri soggetti quanto previsto dall' art. 3.
3. La Regione esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legge, anche mediante delega e subdelega secondo quanto previsto agli artt. 34 e 38.

Art. 10
Contenuti della programmazione socio-assistenziale regionale

1. Il Piano socio-sanitario triennale della Regione (P.S.S.R.), approvato con legge, determina, per quanto attiene la programmazione socio-assistenziale integrata con la programmazione sanitaria:
a) gli obiettivi prioritari articolati per settori di intervento;
b) gli indirizzi per le politiche inerenti le varie attività e le modalità organizzative delle stesse;
c) i raccordi con le scelte della programmazione regionale;
d) i requisiti qualitativi e quantitativi degli interventi e del personale;
e) le modalità per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, anche ai fini di una concreta incentivazione, tramite le risorse di cui alla lettera f), degli Enti gestori, che abbiano raggiunto i requisiti qualitativi e quantitativi di cui alla lettera d);
f) le priorità di destinazione, per settori di intervento, delle risorse previste dalla Regione nel proprio bilancio pluriennale ed i criteri per il riparto annuale del Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali tra gli Enti gestori;
g) gli indirizzi per l'integrazione delle attività socio-assistenziali con i servizi territoriali ed in particolare con il servizio sanitario regionale, disciplinando le modalità ed i criteri della messa a disposizione di personale e mezzi per l' esercizio delle attività integrate e per la costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari;

h) le direttive per l'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate;
i) gli indirizzi e le modalità per l' esercizio delle funzioni di cui all'art. 11 svolte dalle Province e per la predisposizione della programmazione locale;
l) gli indirizzi per l' inserimento, nella gestione associata dei servizi socio-assistenziali di cui all'art. 13, di altri servizi sociali svolti dai Comuni che partecipano alla gestione stessa;
m) gli indirizzi e le modalità per la realizzazione e lo sviluppo del Sistema informativo nelle sue diverse articolazioni territoriali, individuando e definendo i requisiti informativi ed informatici.

Art. 11
Funzioni delle Province

1. Le Province, ai sensi della legislazione vigente e secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142:
a) collaborano alla predisposizione del Piano mediante la presentazione di proposte, deliberate dai Consigli Provinciali, utili alla predisposizione dei documenti di Piano da sottoporre all' approvazione della Giunta Regionale;
b) concorrono alla predisposizione della programmazione locale in attuazione del Piano;
c) esercitano le funzioni socio-assistenziali ad esse attribuite dalla normativa statale e regionale vigente.

Art. 12
Funzioni dei Comuni

1. I Comuni esercitano, con gli obiettivi e secondo i principi di cui all' art. 2 e secondo le modalità gestionali di cui all' art. 13, le funzioni amministrative in materia socio-assistenziale ad essi attribuite dalla legge, realizzando, tramite il servizio socio assistenziale di cui all'art. 32 gli interventi previsti dall'art. 22.
2. E' altresì di competenza dei Comuni ogni altra attività socio-assistenziale non espressamente attribuita dalla legislazione vigente ad altri soggetti, compresa l' attività di prevenzione delle situazioni di emarginazione sociale. Tale attività è esercitata mediante interventi coordinati definiti da progetti-obiettivo individuati dal Piano.

Capo IV
SOGGETTI GESTORI E MODALITA' GESTIONALI

Art. 13
Soggetti gestori delle attività socio-assistenziali

1. La Regione individua nella gestione associata la forma gestionale idonea a garantire l' efficacia e l' efficienza delle attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni.
2. I Comuni, nel rispetto dei vincoli della programmazione e degli indirizzi regionali, gestiscono le attività socio-assistenziali secondo le seguenti modalità:
a) in forma associata tramite delega all' Unità Sanitaria Locale (U.S.L.), ai sensi dell' art. 3, terzo comma, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni;
b) tramite consorzi o altre forme associative previste dalla legge 142/90 tra Comuni o tra Comunità Montane oppure tra Comuni e Comunità Montane;
c) tramite Comunità Montana, ai sensi dell' art. 31, terzo comma della L.R. 18 giugno 1992, n. 28;
d) tramite delega individuale all' U.S.L., ai sensi dell' art. 3, terzo comma del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;
e) direttamente.
3. Gli ambiti territoriali di riferimento delle forme associative di cui alle lettere a) e b), del secondo comma, sono individuati, di norma, entro i confini delle preesistenti Unità Socio Sanitarie Locali (U.S.S.L.) già operanti al 31.12.1994, tenuto conto degli ambiti territoriali dei distretti socio-sanitari di cui all' art. 4 della L.R. 22/09/94, n. 39 e con possibilità di accorpamento o di suddivisione degli ambiti distrettuali.
4. Le attività per la tutela materno infantile e dell' età evolutiva, le attività a rilievo sanitario di cui all' art. 16 per gli handicappati e gli anziani non autosufficienti nonchè le attività delegate e subdelegate di cui agli artt. 34 e 38 sono, in ogni caso, esercitate dalle U.S.L. o dai Comuni capoluogo di Provincia che non scelgano di partecipare alla gestione associata ovvero dai Consorzi o dalle Associazioni costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalle Comunità Montane operanti entro gli ambiti territoriali di cui al terzo comma.
5. Le attività socio-assistenziali sono esercitate in via prioritaria in forma diretta dagli Enti di cui al secondo comma. Il Piano individua le attività socio-assistenziali il cui esercizio può essere affidato ad altri soggetti e definisce criteri e modalità di tale affidamento.

Art. 14
Gestione associata tramite delega all' Unità Sanitaria Locale

1. Ai fini della gestione associata tramite delega all' U.S.L. è istituita una apposita Assemblea tra i Comuni associati composta:
a) dal Sindaco per i Comuni fino a 5.000 abitanti;
b) dal Sindaco, nonchè da un membro della maggioranza e da un membro della minoranza eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato, per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.
2. Qualora l' ambito territoriale della Associazione dei Comuni coincida con quello della Comunità Montana, l'Assemblea dell' Associazione è quella della Comunità Montana.
3. Qualora l' ambito territoriale comprenda anche Comuni non facenti parte della Comunità Montana, l'Assemblea viene costituita integrando quella della Comunità Montana con la rappresentanza dei Comuni interessati secondo quanto indicato al comma uno.
4. Quando l' ambito territoriale coincida con quello del Comune o di parte di esso, l' Assemblea è costituita dal Consiglio Comunale e dai Presidenti delle relative Circoscrizioni.
5. I componenti delle Assemblee delle Associazioni dei Comuni, già costituite ai sensi della L.R. 44/91, alla data del 31/12/94, si intendono riconfermati fino al rinnovo dei rispettivi Consigli Comunali.

6. Alle sedute dell' Assemblea dell' Associazione dei Comuni partecipano, senza diritto di voto:
a) il Direttore Generale dell' U.S.L. che si avvale, per le materie di competenza, della presenza del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
b) il Direttore del Servizio Socio-assistenziale.
7. L' Assemblea approva i seguenti atti predisposti dal Direttore Generale dell' U.S.L:
a) i programmi socio-assistenziali relativi all' ambito territoriale di competenza e le loro eventuali modifiche, anche se queste comportano spese non eccedenti il competente stanziamento di bilancio, i criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennale;
b) il bilancio preventivo; le relative variazioni, l' assestamento e il conto consuntivo per la parte socio-assistenziale. In base alle disposizioni normative del Piano viene trasmessa all' Assemblea, ai fini conoscitivi, la relazione annuale sull' andamento della gestione e sullo stato di attuazione del Piano di Attività e di Spesa (P.A.S.);
c) la pianta organica del servizio socio assistenziale, le relative modifiche nonché gli atti relativi alla copertura dei posti vacanti e il Regolamento del personale e dei servizi;
d) le convenzioni di competenza dell' U.S.L. concernenti in tutto o in parte la materia socio-assistenziale.
8. L'Assemblea promuove l'attuazione degli istituti di partecipazione di cui al capo III della L. 8/06/90, n. 142.
9. L'Assemblea, entro 60 giorni della sua costituzione, approva il Regolamento relativo al proprio funzionamento e lo trasmette al competente settore della Giunta Regionale, che formula eventuali osservazione entro 30 giorni dal ricevimento; i Regolamenti già approvati alla data del 31/12/94 si ritengono confermati.
10. L' Assemblea nomina un Presidente ed un Vicepresidente a maggioranza assoluta dei componenti.
11. I Presidenti delle Assemblee di una stessa U.S.L., costituiti in apposita Commissione, mantengono i rapporti operativi con la Direzione dell' U.S.L. e, in particolare:
a) svolgono funzioni di raccordo tra i Comuni dell' Associazione e l' U.S.L.;
b) procedono a verifiche generali sull' andamento complessivo delle attività socio-assistenziali svolte dall' U.S.L.;
c) esprimono parere obbligatorio sugli atti predisposti dal Direttore Generale in materia socio-assistenziale da sottoporre all' approvazione delle Assemblee delle Associazioni dei Comuni.

Art.15
Incentivazione della gestione associata

1. In coerenza con quanto previsto all' art. 13, primo comma, la Regione incentiva la gestione associata, in particolare nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, nell'ambito del riparto del Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali.
2. Al fine di assicurare una organizzazione omogenea sul territorio delle forme associative di cui al primo comma, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, approva appositi schemi di convenzione-tipo e di statuto-tipo relativi alle diverse forme associative.
3. In conformità alle indicazioni del Piano i Comuni possono attribuire alle forme associative di cui al primo comma la gestione di ulteriori servizi sociali di loro competenza.

Art.16
Attività socio-assistenziali a rilievo sanitario e relative alla tutela materno infantile e dell'età evolutiva

1. I soggetti gestori, di cui all'art. 13, 4° comma, esercitano le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario relative agli handicappati ed agli anziani non autosufficienti e le attività inerenti la tutela materno infantile e dell' età evolutiva, stipulando apposite convenzioni con le U.S.L., nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa nazionale ed, in particolare, per il

settore dell' handicap, nell' art. 40 della legge n. 104/92, nonché nel Piano. Nel caso di gestione mediante delega all' U.S.L., le suddette attività sono esercitate sulla base di specifici protocolli operativi tra il Servizio socio-assistenziale ed i Servizi sanitari.
2. Le convenzioni di cui al primo comma indicano le prestazioni socio-assistenziali e sanitarie erogate, nonché le risorse materiali, finanziarie e di personale impiegate, e sono adottate sulla base di un disciplinare-tipo approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
3. In caso di mancato accordo fra gli Enti di cui al primo comma e l' U.S.L., la Giunta regionale interviene, secondo le modalità previste dal Piano, per garantire lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Art. 17
Programmazione locale dei servizi socio-assistenziali

1. I soggetti gestori delle attività socio-assistenziali di cui all' art. 13, in attuazione degli obiettivi del Piano, predispongono il P.A.S. per la gestione dei servizi socio-assistenziali, con validità temporale pari a quella del Piano, con il quale vengono individuati gli obiettivi da perseguire e fissate le scelte gestionali relative al periodo di riferimento.
2. Al P.A.S. è data attuazione annualmente attraverso uno specifico programma, da adottare contestualmente al bilancio di previsione, avente ad oggetto tutti gli interventi da concretizzarsi nell' anno di riferimento, con la quantificazione della relativa spesa, nei limiti delle risorse disponibili.
3. I soggetti gestori di cui al comma 1 adottano annualmente, contestualmente al conto consuntivo, la relazione annuale sull' andamento della gestione e sullo stato di attuazione del P.A.S..
4. Le modalità per l' adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le procedure per l' approvazione dei medesimi da parte della Giunta Regionale sono definite nel Piano.

Art. 18
Altri soggetti esercitanti attività socio-assistenziali

1. Nell' ambito degli obiettivi e degli indirizzi definiti dalla programmazione regionale e locale e nel rispetto dell' art. 38 della Costituzione e della legislazione vigente, concorrono alla realizzazione del sistema socio-assistenziale Enti, Istituzioni Pubbliche e soggetti privati, dotati o meno di personalità giuridica, che svolgono attività socio-assistenziale, nonché i cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano, anche volontariamente, prestazioni socio-assistenziali.
2. In particolare, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e degli obiettivi individuati dalla programmazione regionale e locale, concorrono, secondo la propria specificità e competenza, le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali di cui alla L.R. 29 agosto 1994, n. 38 ed alla L.R. 9 giugno 1994, n. 18.

Art. 19
Organizzazioni di volontariato

1. Secondo quanto disposto dalla L.R. 29/08/1994, n. 38, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, possono stipulare con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale apposite convenzioni. In esse sono stabiliti i rapporti, comprese le modalità per la messa a disposizione delle organizzazioni della eventuale documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività previste in convenzione.

2. La Regione e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali promuovono la partecipazione dei volontari delle organizzazioni iscritte nel registro ai corsi di formazione e di aggiornamento, nell' ambito di specifici progetti.

Art. 20
Cooperazione sociale

1. La Regione identifica e valorizza le cooperative sociali, iscritte alla sezione A dell' albo regionale, di cui alla L.R. 9.06.1994, n. 18, quali soggetti specificatamente caratterizzati per la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi. Riconosce e promuove la cooperazione sociale di inserimento lavorativo per la sua precisa finalizzazione volta a fornire opportunità di lavoro ed integrazione sociale alle persone svantaggiate.

CAPO V
INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI, DESTINATARI E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 21
Destinatari degli interventi socio-assistenziali

1. Gli interventi socio-assistenziali sono garantiti, secondo le modalità previste dalla legge, a tutti i cittadini residenti nel territorio della regione Piemonte.
2. Gli interventi socio-assistenziali si estendono anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio della regione, nel rispetto della normativa vigente.
3. Tali interventi, secondo quanto previsto da accordi internazionali in materia, sono assicurati ai soggetti stranieri presenti nel territorio regionale, fatto salvo il diritto di rivalsa da parte dell' Ente erogante, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
4. Tutte le persone dimoranti nel territorio della regione hanno comunque diritto agli interventi socio-assistenziali non differibili, da erogarsi secondo le modalità di cui alla presente legge.

Art. 22
Interventi socio-assistenziali

1. L'attività socio-assistenziale si svolge mediante interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo, nonché mediante interventi di sostituzione, anche temporanea ,del nucleo familiare, ove quelli di sostegno risultino impraticabili. In particolare si svolge sotto forma di:
a) assistenza economica;
b) assistenza domiciliare;
c) assistenza socio-educativa territoriale;
d) assistenza alla persona disabile ex art. 9 L. n. 104/1992;
e) affidamenti presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare;
f) interventi per minori e incapaci nell' ambito dei rapporti con l' Autorità Giudiziaria;
g) inserimenti in centri diurni socio-assistenziali;
h) inserimenti in presidi residenziali socio-assistenziali.
2. Rientrano fra i precedenti anche gli interventi di cui all'art. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.
3. L'attività socio-assistenziale comporta anche interventi, secondo le rispettive competenze, d'intesa con Enti e organismi competenti in altri settori, in particolare nel settore sanitario, scolastico, previdenziale, giudiziario e penitenziario.
4. I livelli minimi delle attività socio-assistenziali sono stabiliti dal Piano.

Art. 23
Modalità e caratteristiche degli interventi

1. Gli interventi socio-assistenziali garantiscono prestazioni rispondenti alle specifiche esigenze della persona. Sono attuati quanto più è possibile nell'ambito del nucleo familiare, stimolando le risorse e le potenzialità presenti nell'individuo e nel nucleo familiare stesso. Avvengono nel normale ambiente di vita e con la partecipazione dell'avente diritto, nel rispetto della sua dignità e libertà, nonché delle sue personali convinzioni.
2. Sono garantite all'assistito la più ampia informazione , la possibilità di scelta motivata nell'accesso ai servizi ed alle strutture, ed il rapporto con le famiglie.

Art. 24
Assistenza economica

1. Gli interventi economici sono diretti ai singoli o ai nuclei familiari in condizioni economiche che non consentono il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita, oppure in stato di bisogno straordinario, al fine di promuoverne l'autonomia.
2. Gli interventi possono essere eccezionali e straordinari, ovvero di carattere continuativo, sempre limitatamente al permanere della situazione di bisogno.
3. Interventi economici possono essere fatti in sostituzione di altri tipi di prestazioni socio-assistenziali valutate indispensabili per il sostegno dell'autonomia delle persone in difficoltà, per il superamento di contingenti situazioni di emarginazione sociale o di istituzionalizzazione.
4.Detti interventi sono effettuati in conformità agli indirizzi del Piano e nell'ambito dei criteri stabiliti dalla programmazione locale.

Art. 25
Assistenza domiciliare

1. Gli interventi di assistenza domiciliare sono diretti a persone o a nuclei familiari in situazione di disagio o di parziale o totale non autosufficienza che non sono in grado, anche temporaneamente, di garantire il soddisfacimento delle esigenze personali, domestiche e relazionali, con lo scopo di salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria residenza.
2. L'assistenza domiciliare consiste in prestazioni di aiuto, da parte di personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalla presente legge, per il governo della casa e per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona e, ove necessario, per consentire l' accesso ai servizi territoriali, nonché per il supporto o la sostituzione temporanea del nucleo familiare delle persone in difficoltà.
3. L'assistenza domiciliare viene attivata altresì, in collaborazione con la Sanità, nel contesto dei protocolli e delle direttive predisposte dall' Amministrazione Regionale per l' attuazione dell' Assistenza Domiciliare integrata (A.D.I.) da parte dell'U.S.L..

Art. 26
Assistenza socio-educativa territoriale.

1. L'assistenza socio-educativa territoriale consiste in interventi di sostegno alla famiglia, anche per la promozione della corresponsabilità genitoriale, o a singoli soggetti a rischio di emarginazione, mediante attività di tipo educativo, culturale, ricreativo, mirate all'inserimento ed all'integrazione nella società.
2. Gli interventi di cui al comma 1 vengono attuati, secondo la specificità dei singoli casi, in collaborazione con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi territoriali, i quali intervengono ciascuno per la propria competenza anche per quanto attiene agli oneri finanziari derivanti dagli interventi stessi.

Art. 27
Assistenza alla persona disabile ex art. 9 L. 5/2/1992 n. 104

1. L'assistenza alla persona disabile prevista all'art. 9 L. 104/92 consiste in interventi di aiuto personale diretti alle persone handicappate in temporanea o permanente grave limitazione dell' autonomia personale.
2. L'attività di aiuto personale raggruppa funzionalmente tutti gli interventi finalizzati a garantire l'autonomia della persona con gravi disabilità temporanee o permanenti. In particolare, si realizza attraverso prestazioni finalizzate a soddisfare esigenze personali connesse con l'espletamento delle funzioni usuali della vita quotidiana, con la vita di relazione,

con la possibilità di soddisfare interessi di studio, professionali, culturali e di tempo libero del soggetto.

Art. 28
Affidamenti presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare

1. Gli interventi di affidamento sono rivolti a minori, persone anziane, handicappate o comunque parzialmente o totalmente non autosufficienti, le quali non possono essere adeguatamente assistite nell' ambito della famiglia di appartenenza, e possono essere disposti presso famiglie o persone singole o comunità di tipo familiare.
2. Gli affidamenti di persone anziane, handicappate o, comunque, parzialmente o totalmente non autosufficienti, hanno carattere di temporaneità e sono attuati con il consenso dell'interessato o di chi esercita la tutela, mantenendo il soggetto nel suo ambiente sociale, salvo che ciò sia pregiudizievole al soggetto stesso.
3. Gli affidamenti familiari di minori sono rivolti a soggetti temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, al fine di assicurare loro il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, a norma dell'art. 2 e secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della L. 4 maggio 1983, n. 184.
4. La Regione determina, nell'ambito del Piano, i criteri, le condizioni e le modalità di sostegno alle famiglie , alle persone singole e alle comunità di tipo familiare che hanno soggetti in affidamento, affinché tale intervento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche ed anche in attuazione, per quanto riguarda l'affidamento di minori, dell'art. 80, 3° comma, L. 4 maggio 1983 n. 184.

Art. 29
Interventi per minori e incapaci nell' ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria

1. L'Assistenza ai minori, nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria, si attua mediante interventi di sostegno alla famiglia di origine o affidataria od adottiva nonchè attraverso interventi di sostituzione del nucleo familiare, secondo i principi e le finalità di cui alla L. 184/1983 ed in attuazione della legislazione vigente. Si attua, altresì, attraverso attività di collaborazione con l'Autorità giudiziaria, nei casi e secondo le modalità previste dalla Legge.
2. L'assistenza agli adulti incapaci, nei cui confronti sia promosso procedimento di interdizione o inabilitazione, è attuata mediante interventi di sostegno e di collaborazione con l'autorità giudiziaria, ove richiesta.

Art. 30
Centri diurni socio-assistenziali

1. I centri diurni socio-assistenziali sono presidi a carattere semi residenziale per favorire la vita di relazione a persone in stato di difficoltà e per sostenere le relative famiglie. I relativi requisiti strutturali e gestionali sono individuati nelle deliberazioni attuative del Piano.
2. Rientrano tra detti presidi anche i centri diurni socio-assistenziali a valenza educativa che perseguono lo scopo di favorire la vita di relazione a persone ultra quattordicenni con grave disabilità mentale, anche associata a menomazioni o disabilità fisiche e sensoriali, le cui condizioni non consentano di prevedere la possibilità di un inserimento lavorativo, essendo già stati esperiti negativamente sia l' inserimento scolastico, sia l'inserimento nella formazione professionale e nei corsi prelavorativi
3. I centri diurni socio-educativi destinati a persone con gravi disabilità di cui al comma 2, in quanto svolgono attività socio-assistenziali a rilievo sanitario, sono gestiti in forma integrata secondo le procedure previste nell'art. 16.

Art. 31
Presidi socio-assistenziali residenziali

1. I presidi socio-assistenziali a carattere residenziale sono individuati nelle deliberazioni attuative del Piano che ne definiscono anche i relativi requisiti strutturali e gestionali.
2. I presidi di cui al comma 1comprendono anche:
a) le micro comunità destinate a soggetti in grado di autogestirsi con l' appoggio di idoneo personale;
b) le comunità alloggio protette per soggetti handicappati con autonomia personale gravemente limitata nei confronti dei quali è richiesto anche l' apporto della funzione a valenza sanitaria, secondo quanto previsto dal Piano, al fine di garantire la necessaria integrazione degli interventi.
3. I servizi sanitari e quelli socio-assistenziali esistenti sul territorio intervengono a favore degli ospiti, con le stesse modalità seguite per la restante popolazione.
4. L' inserimento nei presidi residenziali socio-assistenziali è limitato al tempo per cui perdura l' impossibilità di effettuare interventi presso il domicilio del soggetto. E' effettuato con il consenso del soggetto stesso, quando in grado di esprimere la propria volontà o, in caso contrario, con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela o curatela, ovvero in attuazione di un provvedimento dell' Autorità giudiziaria.
5. Per adeguare la rete dei propri servizi alle esigenze degli utenti, gli Enti locali possono effettuare interventi di ricovero negli istituti pubblici e privati esistenti sul territorio, anche mediante convenzioni con Enti ed Organismi privi di scopo di lucro, che diano garanzie di funzionalità nel quadro degli indirizzi e degli orientamenti indicati dal Piano.
6. In carenza sul territorio di presidi pubblici o di presidi di cui al comma 5, o di loro inidoneità, gli Enti locali possono attuare convenzioni anche con presidi privati autorizzati, nei limiti e con le modalità previste dal Piano.
7. Agli ospiti dei presidi residenziali e socio-assistenziali è garantita la possibilità di assistenza religiosa.

Art. 32
Servizio socio-assistenziale

1. Le attività socio-assistenziali di cui all'art. 22 sono organizzate nel servizio socio-assistenziale secondo quanto previsto dal Piano.
2. Il servizio socio-assistenziale opera per la protezione e la tutela dei soggetti in stato di difficoltà, ed in particolare, dei minori, dei soggetti portatori di handicap, degli adulti e degli anziani soggetti a rischio ed emarginazione, esercitando le azioni necessarie per prevenire e rimuovere gli stati di bisogno.
3. A tal fine, il servizio socio-assistenziale, in particolare, provvede:
a) alla rilevazione ed all' analisi conoscitiva dei bisogni e delle risorse del territorio;
b) alla programmazione degli interventi socio-assistenziali ed alla verifica della loro attuazione;
c) alla prevenzione dei fattori di emarginazione e di disagio sociale;
d) all' erogazione degli interventi e delle prestazioni socio-assistenziali previste dalla legislazione vigente;
e) allo svolgimento di eventuali attività delegate e subdelegate previste dalla legge;
f) al collegamento con i servizi sanitari, educativi, scolastici, dell' Amministrazione giudiziaria e con gli altri servizi e risorse sociali territoriali per consentire l' erogazione di interventi coordinati ed integrati;
g) all' informazione sui servizi socio-assistenziali attivati nonchè alla sensibilizzazione del territorio sulle problematiche sociali.

CAPO VI
FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI

Art.33
Esercizio diretto di funzioni amministrative regionali

1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:
a) concede, con deliberazione della Giunta Regionale, l' autorizzazione preventiva all'alienazione e alla trasformazione di destinazione d' uso di beni immobili e di titoli di proprietà delle Istituzione Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) ed alla costituzione di diritti reali sugli stessi;
b) concede, con deliberazione della Giunta Regionale, l' autorizzazione preventiva all' istituzione, all' ampliamento, alla modifica della pianta organica delle II.PP.A.B., provvedendo anche all'eventuale soppressione o alla trasformazione dei posti previsti nelle vigenti piante organiche;
c) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972;
d) concede, con deliberazione della Giunta regionale, l' autorizzazione allo svincolo di destinazione d'uso di beni immobili o di titoli pervenuti in proprietà ai Comuni per effetto dell' estinzione di II.PP.A.B. o degli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.) e alla costituzione di diritti reali sugli stessi;
e) esercita, secondo le modalità tecniche, amministrative e organizzative definite dal Piano, l' attività di controllo sull' esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli Enti gestori.

Art. 34
Delega di funzioni amministrative regionali

1. La Regione esercita, delegandole secondo gli indirizzi definiti dal Piano ai soggetti che gestiscono le attività socio-assistenziali secondo le forme di cui all'art. 13, comma 4, le seguenti funzioni amministrative:
a) la vigilanza ed il controllo sugli organi delle I.P.A.B. nei limiti di cui alla legislazione statale vigente e purchè non siano attribuiti, a norma dell'art. 1, comma 3 e 4 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, al Comitato regionale di controllo previsto dall'art. 130 della Costituzione. Restano di competenza della Giunta Regionale le funzioni relative alla sospensione ed allo scioglimento dei Consigli di amministrazione e la nomina del Commissario straordinario;
b) la nomina dei membri dei Consigli di amministrazioni delle istituzioni di cui alla lettera a), quando questa sia di competenza regionale. Detta nomina è effettuata d'intesa con l' Amministrazione Regionale;
c) la dichiarazione di decadenza dei membri dei Consigli di Amministrazione delle istituzioni di cui alla lettera a) nei casi previsti dalla legge;
d) il rilascio, la modifica, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento dei presidi socio-assistenziali, ai sensi degli articoli 36 e 37 e nel rispetto dei criteri e delle procedure previste dal Piano;
e) la vigilanza, la verifica ed il controllo dei requisiti gestionali e strutturali previsti dalla normativa vigente sui presidi socio-assistenziali;
f) il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la vigilanza sugli asili nido privati e sui servizi di vacanza per minori nell'ambito della normativa statale e regionale relativa alla protezione della maternità e dell'infanzia;
g) le funzioni amministrative relative all'organizzazione e gestione degli interventi di formazione del personale socio-assistenziale, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano, relativamente alla formazione di base, riqualificazione, aggiornamento e formazione permanente.

Art. 35
Esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di formazione professionale

1. Gli interventi di cui alla lettera g) dell'art. 34 forniscono una preparazione professionale che, tenendo conto delle peculiarità del settore socio-assistenziale, mira alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
2. Per esercitare dette funzioni i soggetti delegati si avvalgono dei propri uffici, o dei servizi e delle attività di Enti pubblici e privati, mediante convenzioni.
3. La Regione può realizzare specifiche iniziative riguardanti l'intero territorio regionale, attività di ricerca, progettazione sperimentazione di nuove proposte formative e di innovazioni didattiche direttamente, anche in collaborazione con L'Università, altri enti ed istituti specializzati.

Art. 36
Autorizzazione al funzionamento di presidi socio-assistenziali

1. A chiunque intenda aprire un presidio socio-assistenziale residenziale o semiresidenziale, è richiesto il possesso dell'autorizzazione regionale al funzionamento che è rilasciata dal soggetto delegato alla gestione delle funzioni di vigilanza e di controllo di cui all'art. 34, competente per territorio.
2. L'autorizzazione è rilasciata sulla base della verifica del rispetto dei requisiti strutturali e gestionali individuati dal Piano e dall'osservanza della normativa vigente.
3. I presidi socio-assistenziali funzionanti, già in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti strutturali e gestionali individuati nelle deliberazioni attuative del Piano secondo le modalità e i tempi in esse indicati.
4. La permanenza dei requisiti richiesti all'atto del rilascio dell'autorizzazione è verificata mediante l'attività di vigilanza e di controllo. Eventuali variazioni dei presupposti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione, comportano la modifica dell'autorizzazione stessa.
5. in caso di diniego dell'autorizzazione al funzionamento è ammessa opposizione da parte degli aventi diritto, da presentarsi, entro 20 giorni dalla notifica, alla Giunta Regionale che si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento.

Art. 37
Sospensione e revoca dell'autorizzazione al funzionamento di presidi socio-assistenziali

1. Qualora siano venuti meno i requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione, il soggetto, delegato alla gestione delle funzione di vigilanza e di controllo, prescrive al soggetto gestore del presidio, un congruo termine per ripristinarli prevedendo altresì le temporanee prescrizioni per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori.
2. Qualora le prescrizioni di cui al comma 1 siano di particolare rilievo strutturale e gestionale, il soggetto delegato alle funzioni di vigilanza e di controllo può prevedere, contestualmente alle prescrizioni stesse, la successiva sospensione dell'autorizzazione in caso di inottemperanza.
3. Qualora le violazioni accertate comportino rilevanti pregiudizi per gli utenti o per gli operatori, il soggetto delegato alla gestione delle funzioni di vigilanza può sospendere immediatamente l'autorizzazione.
4. Il provvedimento di sospensione, adottato dal soggetto vigilante, comporta la temporanea chiusura del presidio per il periodo indicato nel provvedimento stesso.
5. Quando il soggetto vigilante accerti il superamento delle condizioni che hanno giustificato la sospensione dell'autorizzazione, ne prende atto con apposita deliberazione, interrompendo la sospensione stessa.
6. La revoca dell'autorizzazione al funzionamento, che comporta la chiusura definitiva del presidio, è disposta dal soggetto delegato alla vigilanza, qualora questo accerti:

a) la cessazione dell'attività socio-assistenziale nel presidio autorizzato;
b) la permanenza delle condizioni che hanno dato luogo al provvedimento di sospensione alla scadenza del termine concesso per le eliminazioni delle stesse.
7. In caso di chiusura temporanea o definitiva del presidio, i soggetti interessati, in collaborazione con l'Amministrazione Regionale, concordano un piano di dimissioni degli ospiti.
8. Contro i provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione al funzionamento è ammessa opposizione da parte degli aventi diritto, da presentarsi, entro 20 giorni dalla notifica, alla Giunta Regionale che si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento.

Art. 38
Subdelega di funzioni amministrative regionali

1. La Regione esercita, secondo gli indirizzi definiti dal Piano, subdelegandole ai soggetti che gestiscono le attività socio-assistenziali nelle forme di cui all'art. 13, 4° comma, le funzioni di controllo pubblico, previste dagli artt. 23 e 25 del Codice Civile, sull'amministrazione delle persone giuridiche private di cui all'art. 12 del Codice Civile, operanti nelle materie di cui all'art. 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione. Restano di competenza della Giunta regionale le funzioni relative allo scioglimento dei Consigli di Amministrazione e la nomina dei Commissari straordinari.

Art. 39
Modalità per l'esercizio diretto delle funzioni amministrative regionali, nonché delle funzioni delegate e subdelegate

1. La Regione con il Piano impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni proprie delegate e subdelegate, assicurando finanziamenti adeguati.
2. Qualora i soggetti delegati e subdelegati non esercitano tali funzioni, la Giunta Regionale, dopo averli sentiti e previa assegnazione di un congruo termine per provvedere, si sostituisce ad essi nelle attività non adempiute.
3. La Regione esercita le funzioni di cui all'art. 33 concernenti le II.PP.A.B., nonché le funzioni di cui alla lettera d) dell'art. 33 acquisendo i necessari elementi di valutazione del soggetto gestore delle funzioni di vigilanza e controllo della zona in cui l'Ente ha la sede legale.
4. Le autorizzazioni regionali di cui alla lettere a) e d) dell'art. 33 relative a beni immobili sono rilasciate sulla base del valore dei beni stessi ricavato da una perizia giurata ed asseverata predisposta da tecnici incaricati dall'ente interessato, regolarmente iscritti presso i relativi Ordini Professionali.
5. I beni mobili ed immobili, le relative rendite ed i proventi derivanti alle II.PP.A.B. dalle operazioni di cui alla lettera a) dell'art. 33 sono esclusivamente destinati alle finalità socio-assistenziali previste dagli Statuti dei singoli Enti interessati.

CAPO VII
PERSONALE E BENI DESTINATI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 40
Utilizzo dei beni immobili vincolati a finalità socio-assistenziali

1. I beni dei Comuni e delle preesistenti U.S.S.L., vincolati o già destinati a finalità socio-assistenziali, compresi quelli pervenuti in proprietà ai Comuni stessi per effetto dell'estinzione di II.PP.A.B. e di E.C.A., idonei allo svolgimento di attività socio-assistenziali, mantengono tale destinazione ed il loro uso è definito secondo quanto disposto dal Piano.
2. Eventuali deroghe al vincolo di destinazione d'uso dei beni immobili di cui al primo comma, possono essere eccezionalmente autorizzate dalla Giunta Regionale qualora sia stato soddisfatto il fabbisogno di strutture socio-assistenziali della zona in cui i beni sono ubicati, e fermo restando che i relativi proventi sono destinati permanentemente a finalità socio-assistenziali.
3. I beni immobili di cui al primo comma, che non sono idonei per lo svolgimento di attività socio-assistenziali, fermo restando che le relative rendite sono vincolate a finalità socio-assistenziali, possono essere alienati, previa autorizzazione rilasciata dalla Giunta Regionale. I relativi proventi sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture socio-assistenziali.
4. La Regione promuove l'ottimale utilizzo del patrimonio immobiliare dei Comuni vincolato a finalità socio-assistenziali, nel rispetto dell'autonomia dei singoli Enti, anche mediante proposte di riconversione del patrimonio non idoneo allo svolgimento di attività socio-assistenziali in strutture direttamente utilizzabili per le stesse attività.

Art. 41
Personale dei servizi socio-assistenziali

1. Dalla data di approvazione da parte della Giunta Regionale delle piante organiche dei servizi socio-assistenziali rideterminate ai senza dell'art. 3, comma 11, della L. 537/1993 e dell'art. 31 del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29, è trasferito nelle suddette piante organiche il personale dei servizi socio-assistenziali:
a) dei Comuni e delle Comunità Montane che, alla data del 31 dicembre 1994, era a disposizione del Servizio socio-assistenziale delle preesistenti UU.SS.SS.LL., salvo specifica richiesta contraria degli interessati;
b) delle Province, messo a disposizione del Servizio socio-assistenziale ai sensi della L.R. 23 aprile 1992, n.24;
c) delle piante organiche funzionali di cui all'art. 47, terzo comma, compreso il personale assunto nelle stesse nel corso del 1995, in seguito a specifica autorizzazione regionale;
2. Dalla data di assunzione delle funzioni socio-assistenziali da parte degli Enti gestori di cui all'art. 13 e, comunque, dal 1° gennaio 1996, è trasferito nelle piante organiche dei Comuni, delle Comunità Montane o loro Consorzi il personale di cui al comma 1.
3. Nel caso di gestione tramite l' U.S.L., il personale di cui al primo comma è posto a disposizione dell' U.S.L..
4. Le piante organiche del personale socio-assistenziale sono attivate nei limiti delle attività esercitate da ciascuno degli Enti di cui all'art. 13 e sono determinate dagli Enti stessi sulla base dei carichi di lavoro necessari per garantire i livelli programmati delle attività socio-assistenziali.
5. Al personale trasferito nelle piante organiche socio-assistenziali ai sensi del comma 1, si applica la normativa del comparto Enti locali , fatto salvo il mantenimento ad esaurimento dei trattamenti economici pregressi.

Art. 42
Requisiti professionali del personale dei servizi socio-assistenziali

1. La Regione definisce, nel Piano, nel rispetto della normativa statale in materia, le figure professionali, i requisiti professionali e i requisiti di accesso del personale addetto ai servizi socio-assistenziali.
2. Nelle more dell'approvazione del Piano le funzioni proprie delle figure professionali di "assistente domiciliare e dei servizi tutelari" e di "educatore professionale" sono quelle definite nella normativa regionale vigente.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al secondo comma, agli operatori è richiesto il possesso rispettivamente:
a) dell'attestato regionale di qualifica di "assistente domiciliare e dei servizi tutelari" o altra qualifica equipollente, conseguita in esito a corsi specifici riconosciuti dalla Regione;
b) del diploma di educatore professionale o di educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall'Università.
4. L'assunzione dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari alla IV q.f. presso gli Enti pubblici avviene per concorso pubblico.
5. Gli operatori di cui al secondo comma, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e privi dei requisiti professionali suddetti devono essere riqualificati ai sensi del 3° comma, entro i termini stabiliti nel Piano.
6. Per l'accesso ai posti di educatore agli handicappati previsti nelle piante organiche, ai sensi del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 sono considerati requisiti sufficienti, in deroga a quanto disposto al terzo comma e fino alla data del 31 dicembre 1995, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, unitamente ad almeno due anni di esperienza nella funzione, ferma restando la necessità della successiva riqualificazione ai sensi della normativa vigente.

Art.43
Direttore del servizio socio-assistenziale

1. Gli Enti di cui all'art. 13, quarto comma, gestori delle funzioni socio-assistenziali, prevedono nella propria Pianta organica un posto di direttore socio-assistenziale con qualifica apicale, secondo i rispettivi ordinamenti.
2. Il direttore socio-assistenziale deve essere in possesso del diploma di laurea e deve avere svolto per almeno 5 anni attività di direzione in settori sociali o socio-sanitari di Enti o strutture pubbliche ovvero in strutture private di medie o grandi dimensioni ivi compresi quelle del privato sociale.
3. I responsabili-coordinatori dei servizi socio-assistenziali che rivestivano nei rispettivi servizi, alla data del 31 dicembre 1994, qualifiche dirigenziali ovvero posizioni funzionali apicali, assumono, ad esaurimento, la funzione di direttore socio-assistenziale, mantenendo la posizione funzionale pregressa, a prescindere dall'eventuale nuova tipologia organizzativa adottata dagli enti di cui al primo comma.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 44
Modalità di finanziamento delle attività socio-assistenziali

1. Fatti salvi i finanziamenti provenienti dallo Stato vincolati a specifiche finalità, le attività socio-assistenziali di cui all'art. 22 sono finanziate dai Comuni, con il concorso della Regione e degli utenti, nonchè dal Fondo sanitario regionale per le specifiche attività di cui all'art. 16, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dalle convenzioni di cui all' art. 16.
2. I Comuni, che partecipano alla gestione associata dei servizi socio-assistenziali, sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio le quote di finanziamento stabilite dall'organo associativo competente e ad operare i relativi trasferimenti in termini di cassa alle scadenze previste dai soggetti gestori.
3. La Regione ripartisce annualmente con deliberazione del Consiglio Regionale, secondo i criteri definiti dal Piano e verificati annualmente in ordine alla necessità di garantire la realizzazione di servizi qualitativamente e quantitativamente omogenei sul territorio, il Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali, che fa capo a tre distinti capitoli del bilancio regionale, denominati:
a) Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali: risorse regionali;
b) Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali: trasferimenti dalle Province (L.R. 23 aprile 1992, n. 24);
c) Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali: assegnazioni statali non vincolate.
4. Ai fini della predisposizione della programmazione locale, la Regione comunica annualmente, in via presuntiva, prima della data entro la quale gli enti gestori sono tenuti a presentare il bilancio di previsione, l'ammontare delle quote del Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali spettanti a ciascun Ente per l'anno successivo. Le risorse regionali di cui al 3° comma, lett. a, non devono essere complessivamente inferiori a quelle dell'anno in corso, incrementate del tasso di inflazione programmato.
5. Le funzioni delegate e subdelegate sono finanziate dalla Regione mediante l'istituzione, a partire dall'esercizio finanziario 1996, di due capitoli con la denominazione rispettivamente di "Funzioni socio-assistenziali delegate: vigilanza - Assegnazione di finanziamenti agli enti delegati" e "Funzioni socio-assistenziali delegate: formazione professionale - Assegnazione di finanziamenti agli Enti delegati", la cui dotazione è definita dalle leggi di approvazione del bilancio. Le relative risorse sono ripartite tra gli Enti delegati secondo i criteri definiti dal Piano.
6. Per le finalità di cui all'art. 9, secondo comma, lettera e), a partire dall'esercizio finanziario 1996, sono istituiti due capitoli con la denominazione rispettivamente di "Spese per attività di formazione, informazione, studi, ricerche e progetti nel settore socio-assistenziale" e "Contributi a terzi per attività di formazione, di informazione, studi, ricerche e progetti nel settore socio-assistenziale", la cui dotazione è definita dalle leggi di approvazione del bilancio.

Art. 45
Titolarità degli oneri degli interventi socio-assistenziali

1. Gravano sui Comuni, nel rispetto delle modalità di gestione di cui all'art. 13, gli oneri inerenti gli interventi socio-assistenziali di cui all'art. 22, erogati agli aventi diritto che presso tali Comuni abbiano acquisito e detengano, ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, il domicilio di soccorso.
2. L'organizzazione e l'erogazione degli interventi socio-assistenziali non differibili di cui all'art. 21 , nel rispetto delle modalità di gestione di cui all'art. 13, sono effettuati dal Comune nel cui territorio il destinatario degli interventi stessi risiede o dimora, anche quando l'onere finanziario degli interventi gravi, ai sensi delle disposizioni inerenti al domicilio di soccorso, su altro Comune della regione; è fatto salvo il diritto dell'Ente erogante di rivalersi nei confronti del

Comune sede del domicilio di soccorso dell'assistito o, in caso di assistenza a cittadini stranieri, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
3. Ai sensi dell'art. 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, primo comma, numero 1, come modificato dall'art. 5 della legge 26 aprile 1954, n. 251, il domicilio di soccorso si determina sulla base della effettiva dimora ultrabiennale in un Comune, indipendentemente dalla iscrizione anagrafica nello stesso o dalla sua cancellazione.
4. Qualora l'avente diritto sia collocato in affidamento familiare a terzi o in comunità di tipo familiare o ospitato in strutture residenziali situate nel territorio di un Comune diverso da quello sede del domicilio di soccorso, gli oneri finanziari relativi al ricovero continuano a gravare, anche in caso di trasferimento di residenza, sul Comune sede di tale domicilio.

Art. 46
Concorso degli utenti al costo degli interventi socio-assistenziali

1. Gli utenti concorrono, secondo quanto definito dagli atti di programmazione locale in conformità con i criteri individuati dal Piano, alla copertura dei costi degli interventi, fatta salva la facoltà degli Enti gestori di intervenire, senza oneri a carico degli utenti, in presenza di specifici progetti, individuati nel Piano, per la tutela di particolari soggetti esposti a rischio di emarginazione.
2. In ogni caso va riservata alla disponibilità dell'utente, per esigenze personali, una quota di reddito la cui misura minima è determinata con apposita deliberazione di Giunta Regionale.

CAPO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47
Gestione delle attività socio-assistenziali - Fase transitoria

1. Nelle more della costituzione del nuovo ordinamento previsto dalla presente legge e fino al 31.12.1995, per assicurare la continuità delle attività socio-assistenziali, le U.S.L. esercitano secondo le modalità organizzative e gestionali in vigore al 31.12.1994, ai sensi della L.R. 23/8/82 n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, e della L.R. 44/1991, le funzioni socio-assistenziali precedentemente svolte dalle preesistenti U.S.S.L.. Resta salva la facoltà degli Enti locali di gestire le attività socio-assistenziali secondo le altre modalità previste all'art. 13 - 2° comma - anche in vigenza della fase transitoria.
2. Nel periodo transitorio e, comunque, fino alla definizione dei livelli minimi delle attività socio-assistenziali da parte del Piano, devono essere comunque salvaguardati i livelli delle attività socio-assistenziali già erogate sulla base delle modalità e degli standards fissati nella L.R. 23 aprile 1990, n. 37 e nelle deliberazioni attuative.
3. Per il periodo transitorio di cui al primo comma, le piante organiche funzionali dei servizi socio-assistenziali, istituite ai sensi dell'art. 31 bis della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelle provvisoriamente rideterminate ai sensi dell'art. 3, sesto comma della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero quelle rideterminate ai sensi dell'art. 3, undicesimo comma della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art. 31 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e approvate dalla Giunta regionale.
4. Fino alla data del 31 dicembre 1995, al concorso per la copertura del posto di funzionario di area socio-assistenziale nelle piante organiche di cui al terzo comma, possono partecipare gli operatori inquadrati nelle piante organiche di cui alla L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero i dipendenti di Enti pubblici formalmente messi a disposizione funzionale delle suddette piante organiche, che si trovino, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti situazioni:
a) personale direttivo, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, responsabile dei servizi sociali ovvero delle attività distrettuali o integrative e delegate con incarico formalmente attribuito da almeno quattro anni;
b) assistenti sociali in possesso dei requisiti di cui alla L. 23/3/93, n. 84 con almeno sei anni di effettivo servizio prestato, nella qualifica, presso pubbliche amministrazioni.
5. L'assunzione del personale di cui al quarto comma avviene per concorso pubblico.

Art. 48
Personale del servizio socio-assistenziale - Fase transitoria

1. Il personale di cui all'art. 41, primo comma e comunque operante al 31 dicembre 1994 presso i Servizi socio-assistenziali delle preesistenti U.S.S.L. è assegnato alle U.S.L. di riferimento provvisoriamente e mantenendo il rapporto costituito a tale data, fino all'attivazione delle piante organiche degli Enti di cui all'art. 13.
2. E' altresì assegnato provvisoriamente alle U.S.L., nei termini di cui al primo comma, il personale assunto nelle piante organiche, di cui all'art. 47, terzo comma nel corso del 1995 in seguito a specifica autorizzazione regionale.

Art. 49
Responsabile del servizio socio-assistenziale - Fase transitoria

1. I Responsabili del servizio socio-assistenziale - coordinatori sociali, già inquadrati nella pianta organica del servizio socio-assistenziale o formalmente incaricati della funzione alla data di entrata in vigore della L.R. 22 settembre 1994, n. 39 mantengono la funzione di

responsabile del servizio socio-assistenziale per la vigenza della fase transitoria, nell' ambito territoriale di ogni singola preesistente U.S.S.L..
2. Il direttore generale dell' U.S.L., per l' adozione degli atti in materia socio-assistenziale, acquisisce il parere del responsabile del servizio socio-assistenziale interessato.
3. I Responsabili del servizio socio-assistenziale, di cui al primo comma, con qualifica dirigenziale ovvero apicale, sono inquadrati nella pianta organica degli Enti di cui all'art. 13, comma 4 ad avvenuta costituzione dei medesimi, in qualità di direttore socio-assistenziale, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 43 , terzo comma.
4. Possono accedere al posto di direttore socio-assistenziale, tramite concorso e fino al 31 dicembre 1995 i dipendenti formalmente incaricati della funzione di responsabile alla data di entrata in vigore della L.R. 22 settembre 1994, n. 39 ai sensi della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non in possesso dei requisiti di cui all'art. 43.

Art. 50
Gestione delle attività delegate e subdelegate - Fase transitoria

1. Nella fase transitoria le funzioni delegate e subdelegate di cui alla L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni sono esercitate tramite le U.S.L., secondo le procedure già attivate dalle preesistenti U.S.S.L..
2. Nel periodo transitorio di cui al primo comma, le funzioni delegate sono, altresì, esercitate dalle Associazioni dei Comuni e dai Consorzi già costituiti, ai sensi degli artt. 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alla data di entrata in vigore della presente legge negli ambiti territoriali di cui alla L.R. 9 luglio 1976, n. 41, nonché dal Comune di Torino per quanto attiene al suo territorio.

Art. 51
Norme finanziarie - Fase transitoria

1. Per l'anno 1995 le U.S.L. predispongono separata contabilizzazione per la gestione delle attività socio-assistenziali previste dall'art. 47, che vengono finanziate ai sensi della L.R. n. 20/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I criteri di riparto del Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali per l'anno 1995 restano quelli già individuati all'art. 35 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche e integrazioni.
3. Per l' esercizio finanziario 1995 resta operante il piano dei conti già attivato con riferimento alla L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche e integrazioni.

Art.52
Amministrazione delle II.PP.A.B. già concentrate o amministrate dagli EE.CC.A.

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica e delle relative Leggi regionali di attuazione, si provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle II.PP.A.B. già concentrate o amministrate dagli EE.CC.A. attraverso un Collegio commissariale composto di cinque membri, nominati dal Comune in cui l' Ente ha sede legale.
2. In seno al predetto Collegio è garantita la rappresentanza della minoranza consiliare nonché eventuali componenti di diritto, qualora previsti nello Statuto dell' Ente.
3. I Consiglieri comunali non possono essere nominati membri del Collegio commissariale per incompatibilità fra i due incarichi.
4. Il Presidente del Collegio è eletto dal Collegio stesso fra i propri componenti.
5. Il Collegio commissariale dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha nominato.
6. La nomina del Collegio commissariale deve avvenire entro novanta giorni dal rinnovo del Consiglio Comunale.

7. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme della Legge 17.7.1890, n. 6972 e del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 5.2.1891, n. 99, nonché dei relativi Statuti, in quanto compatibili.

Art. 53
Articoli 12, 13 e 14, legge regionale 6 gennaio 1978, n. 2 - Abrogazione

1. Gli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale 6 gennaio 1978, n. 2 sono abrogati.

Art. 54
Legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e legge regionale 3 settembre 1991, n. 44 - Abrogazione

1. Sono abrogate le LL.RR. 20/82 e 44/91, ad esclusione delle norme delle leggi medesime regolanti il periodo transitorio, di cui all'art. 47, fino alla sua scadenza.

Art. 55
Dichiarazione d' urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (B.U.R.), ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 45, comma 6 dello Statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 aprile 1995

REGIONE PIEMONTE

ASSESSORATO ALLA SANITÀ

Torino, li .....

RELAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SETTORE PROGRAMMAZIONE DELL'ASSESSORATO SANITA' IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 104/92.

In attuazione della legge 104/92 l'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte ha provveduto nel corso dell'anno 1995 a :

- recepire il D.P.R. 24.2.1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap" con propria Circolare 11 SAP del 10.4.1995, allegata al presente documento;

- rivedere le offerte dei centri ed istituti ex art. 26 della L. 833/78 operanti sul proprio territorio al fine di renderle omogenee e conformi alle indicazioni del Piano Sanitario Nazionale, di integrarle con le altre risorse socio-assistenziali e sanitarie presenti e di uniformarle ai requisiti organizzativi e strutturali definiti;

- definire e verificare i percorsi sanitari di alcune patologie quali l'epilessia e le cerebro-lesioni, nonchè dei minori con disabilità, al fine di formulare nuove proposte per il P.S.R.;

- verificare lo stato di attuazione degli artt. 6, 7 e 10 della L. 104/92 al fine di definire le nuove strategie da adottare nel Piano Sanitario Regionale di prossima approvazione;

- promuovere l'adozione di analisi e procedure uniformi sul territorio regionale tra i servizi deputati alla cura e riabilitazione dell'handicap, in particolare i servizi di neuropsichiatria infantile e di recupero e riabilitazione funzionale, al fine di consentire la circolazione delle informazioni e delle esperienze e di garantire al paziente una rete organizzata di risposte.

Torino, 26.2.1995

REGIONE PIEMONTE

IL PRESIDENTE

Torino, li 10 APR. 1995

Circolare n. **11/SAP**

Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Regionali

LORO SEDI

OGGETTO: Linee di indirizzo e coordinamento relativa ai compiti delle Aziende U.S.L. in materia di alunni portatori di handicap. Attuazione D.P.R. 24.2.1994.

La legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ha previsto agli artt. 12 e 13 il diritto all'educazione ed istruzione per gli alunni in situazione di handicap.

Con D.P.R. 24.2.1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap" sono stati delineati i compiti propri delle Aziende U.S.L. in attuazione degli artt. 12 e 13 della L.104/92. In particolare, le Aziende U.S.L. devono assicurare l'intervento medico e clinico-psicologico per gli alunni in situazione di handicap da articolarsi attraverso la compilazione di una diagnosi funzionale, di un profilo dinamico-funzionale e di un piano educativo individualizzato, per quanto di competenza (art.1 del D.P.R. 24.2.1994).

Il presente atto di indirizzo riguarda le modalità organizzative ed operative di applicazione degli artt. 12 e 13 della L. 104/92 per la parte che attiene le competenze della

Azienda U.S.L.. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento dovranno essere attivate dalle Aziende U.S.L. entro l'inizio dell'anno scolastico 1995-96.

L'esigenza di ricercare un'uniformità di procedure e di interventi in tutto il territorio regionale e di far riferimento ad uno dei sistemi di classificazione diagnostica scientificamente riconosciuti, si realizza attraverso l'adozione da parte delle Aziende U.S.L. della modulistica allegata al presente provvedimento (Allegati da 1 a 6).

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento sono estese anche agli alunni inseriti nella formazione professionale.

Obiettivo del provvedimento in oggetto è assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di tutte le persone in situazione di handicap. Pertanto, è indispensabile un'integrazione tra Enti Locali, servizi sanitari, socio-assistenziali, scuola, formazione professionale, famiglia, privato sociale (organizzazioni di volontariato, associazioni per il tempo libero, etc.) che garantisca lo spazio opportuno a tutti gli elementi che contribuiscono al successo dell'inserimento sociale inteso nel suo complesso : recupero funzionale, rimozione degli ostacoli e delle difficoltà anche socio-ambientali, ricerca di idonei percorsi educativi e di adatte metodologie e graduazioni di apprendimento, socializzazione e soddisfazione nel tempo libero, etc.- tenendo conto che l'integrazione si configura come reciproco adattamento ad una situazione 'nuova'.

L'integrazione scolastica nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nella formazione professionale, fondata sul raccordo degli interventi di Enti Locali, servizi sanitari, servizi socio-assistenziali, scuola, centri formativi, privato sociale, si realizza attraverso gli accordi di programma - richiamati dalla L. 104/92, art. 13 comma 1 a) e dal Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 9.7.1992 "Indirizzi per la stipula degli accordi di programmma ai sensi dell'art.13 della legge-quadro 5.2.1992 n. 104, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" - che rappresentano un sistema di riferimento uniforme per i vari livelli territoriali.

Il rispetto per il percorso di integrazione richiede:
- alla scuola , ai centri di formazione professionale ed ai servizi sanitari e/o socio-assistenziali, coinvolti nel progetto terapeutico, di concordare i tempi ed i modi del proprio intervento e di programmare gli incontri successivamente previsti per la formulazione e l'aggiornamento del profilo dinamico-funzionale e del piano educativo individualizzato;
- ai servizi sanitari e socio-assistenziali di garantire le proprie prestazioni - ogniqualvolta sia necessario e previsto all'interno del progetto di inserimento - anche presso la scuola

(per es. per i bambini che necessitano di cateterismi) assicurando nel contempo continuità terapeutica e didattica.
- agli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali (art. 13, punto 3, L.104\92) e le altre prestazioni previste dalle leggi in materia di diritto allo studio.

La famiglia, salvo i casi eccezionali di specifiche valutazioni del Tribunale per i Minorenni, è titolare di ogni decisione e, pertanto, oltre a dare inizio all'iter procedurale del diritto all'educazione ed istruzione, va sentita, coinvolta o sostenuta durante tutto il percorso.

Il coordinamento dell'intervento di integrazione scolastica spetta alla scuola, la quale valuterà in base alla propria organizzazione le necessità derivate dall'integrazione stessa e discuterà con la famiglia e con tutte le altre componenti istituzionali i tempi e le modalità differenziate di apprendimento concorrendo a rimuovere eventuali difficoltà di ordine extrascolastico, ed evitando comunque, situazioni di espulsione o 'parcheggio'.

Alla segnalazione dell'alunno provvedono i genitori, sollecitati anche dal pediatra/ medico di base oppure dalla scuola e dai centri di formazione professionale.
La segnalazione perviene ai competenti servizi della U.S.L., su eventuale indicazione del pediatra/medico di base che indirizza i genitori allo specialista nella patologia e\o allo psicologo esperto nell'eta'evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL. o in regime di convenzione con le medesime.
I tempi relativi alla segnalazione saranno stabiliti in sede locale da accordi interistituzionali specifici che terranno conto delle scadenze ministeriali stabilite per le iscrizioni.

Entro 10 giorni dalla segnalazione, il servizio che l'ha accolta avvia l'iter diagnostico attraverso una prima presa in carico dell'alunno (anamnesi, primo colloquio), ed avvisa la direzione generale dell'U.S.L. dell'attivazione della procedura di individuazione dell'alunno in situazione di handicap (allegato 1).

E' indispensabile che la U.S.L. garantisca in questi casi un accesso prioritario ai necessari esami diagnostico-strumentali per consentire tempi rapidi alla formulazione della diagnosi clinica e dell'eventuale susseguente individuazione dell'alunno in situazione di handicap.

A seguito della diagnosi clinica l'operatore valuta se il soggetto, rientrando nella definizione citata all'art. 3 , primo comma, della legge 104/92, ha diritto ad accedere agli interventi previsti dalla normativa vigente per gli alunni in situazione di handicap. In caso affermativo, convoca i genitori, illustra l'esito diagnostico e chiede loro la compilazione di un modulo per

accettare che attraverso l'individuazione venga attivata la procedura di integrazione scolastica (allegato 2). L'individuazione deve essere, pertanto, concordata con la famiglia, alla quale deve esserne spiegato il significato e le implicazioni successive. La famiglia, cui dovra' essere consegnata la diagnosi clinica - salvo valutazioni particolari che consiglino diversamente - può riservarsi la compilazione del modulo a propri successivi approfondimenti. Il modulo firmato dai genitori e la conferma dell'individuazione (allegati 2 e 3) devono essere trasmessi con sollecitudine alla direzione generale dell'U.S.L. perche' provveda ai successivi adempimenti di competenza.

Anche qualora il soggetto non abbia diritto agli interventi di cui alla vigente normativa in materia di educazione, istruzione ed integrazione scolastica, sono opportuni, comunque, una valutazione sull'esistenza del diritto ad altri interventi previsti dalla legge ed una collaborazione con la scuola ed i centri di formazione professionale.

Presso ogni U.S.L. sono nominati uno o più referenti amministrativi, ai quali è attribuita la responsabilità del procedimento e con il compito di attivare, convocare, coordinare e riunire le unità multidisciplinari nel rispetto dei tempi previsti dagli accordi interistituzionali. Il referente amministrativo entro 15 giorni dal ricevimento dell'individuazione deve convocare l'unità multidisciplinare.

Ogni U.S.L. provvederà a formalizzare le unità multidisciplinari, organizzandole in modo flessibile per garantire la maggior aderenza possibile alle diverse situazioni - di patologia , di territorio - e la personalizzazione della diagnosi funzionale. Pertanto, le unità multidisciplinari saranno costituite di volta in volta in relazione alla specifica situazione.

Le UU.SS.LL. , su indicazione dei Responsabili dei servizi sanitari e socio-assistenziali, individuano gli operatori interessati direttamente al caso o con competenza specifica sull'età evolutiva, che insieme al medico specialista o allo psicologo che ha provveduto all'individuazione, formeranno l'unità multidisciplinare e provvederanno alla stesura della diagnosi funzionale. Inoltre, qualora non fossero presenti all'interno della U.S.L. operatori specializzati per il trattamento di alcune patologie, le unità multidisciplinari potranno essere integrate in tal senso anche attraverso convenzioni o prestazioni libero-professionali. La presenza nell'unità multidisciplinare dell'operatore che ha provveduto all'individuazione va garantita prioritariamente.

Qualora presso le U.S.L. sia operante con successo un rapporto dipartimentale tra i diversi servizi potrà essere utilizzata l'esperienza esistente garantendo, comunque, una referenza

amministrativa, una referenza del caso, il rispetto dei tempi proposti dal presente provvedimento e l' adozione della modulistica allegata (Allegati da 1 a 6).

..

I servizi competenti della U.S.L. per garantire il diritto all'educazione, istruzione ed integrazione scolastica dei propri residenti devono anche raccordarsi e collaborare con altri servizi pubblici e privati che abbiano in cura il soggetto e che, pertanto, sono tenuti a trasmettere la documentazione necessaria alla formulazione della diagnosi funzionale in loro possesso.

Il pediatra/medico di base dell'alunno deve essere informato e possibilmente coinvolto all'interno dell'unità multidisciplinare.

L'unità multidisciplinare, acquisiti gli atti dovuti - tra i quali la diagnosi clinica - formula la diagnosi funzionale, che sara' consegnata alla famiglia ed individua al suo interno un operatore quale referente del caso per l'unità multidisciplinare stessa, per la famiglia, per la scuola, per i centri di formazione professionale. Il referente del caso potrà essere scelto in relazione all'intervento terapeutico prevalente.

Per la diagnosi funzionale sarà utilizzato l'Allegato 4 che dovrà essere firmato dai componenti dell'unità multidisciplinare. All'interno del fascicolo Diagnosi funzionale, è compresa la certificazione di idoneità alla frequenza di istituti di istruzione secondaria di II grado, nei quali sono previste attività di laboratorio, in quanto con propria Circolare n. 363 del 22.12.1994 il Ministero della Pubblica Istruzione ha confermato tale competenza in capo allo psicologo o medico specialista. Si sottolinea che detta idoneità è richiesta esclusivamente in relazione alla incolumità dell'alunno.

Il referente del caso seguirà l'iter successivo del profilo dinamico-funzionale e del Piano Educativo Individualizzato (in seguito sintetizzato in P.E.I.) e solleciterà il referente amministrativo nel caso emerga la necessità di riconvocare l'unita' multidisciplinare per revisioni eccezionali della diagnosi funzionale , con attenzione specifica all'integrazione scolastica del dopo-obbligo.

La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi clinici, psicologici e sociali, contenuti nella cartella clinica:
- la diagnosi clinica - elemento base per la formulazione delle successive strategie di intervento,
- la relazione con gli elementi psico-sociali (dati anagrafici del soggetto, dati relativi al nucleo familiare quali la composizione, lo stato di salute, il tipo di lavoro svolto, il contesto ambientale),
- l'anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota del soggetto, con riferimento alla nascita, allo sviluppo neuro-psicologico, alle vaccinazioni, alle malattie intercorse, agli

eventuali periodi di ospedalizzazione, nonchè all'articolazione della presa in carico da parte dei servizi dell'U.S.L., etc.
La diagnosi funzionale deve contenere la sintesi delle capacità e potenzialità registrabili in relazione all'handicap e , pertanto, si configura quale strumento flessibile che permette di cogliere i cambiamenti.

Il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale ed indica, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere in tempi brevi ed in tempi lunghi .

Viene redatto dall'unità multidisciplinare anche attraverso il referente del caso, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola e dei centri di formazione professionale, con la collaborazione della famiglia. Il coinvolgimento della famiglia nella stesura e nelle verifiche del profilo dinamico funzionale e del P.E.I. è essenziale in quanto configura un percorso ed una crescita comune, genitori- alunno, rispetto alla situazione ed alla sua evoluzione.

Il profilo dinamico funzionale sarà redatto in almeno due momenti nel corso dello stesso anno scolastico : un incontro per la stesura ed uno per la verifica. Esso, inoltre, sarà aggiornato al passaggio tra un'ordine di scuola ed il successivo e dopo il biennio della scuola media superiore, nonchè nell'inserimento nei centri di formazione professionale . Potrà, inoltre, essere aggiornato ogni volta che l'equipe lo reputi necessario e nel passaggio dalla seconda alla terza elementare.

Il profilo dinamico funzionale descrive in modo analitico i diversi livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap in relazione allo sviluppo potenziale ed alle difficoltà che dimostra . Esso è la descrizione puntuale dell'alunno e si configura quale momento di riflessione del gruppo che lo elabora:
- fornisce il quadro globale dell'evoluzione e del percorso che operatori ed insegnanti compiono nel suo interesse;
- costituisce una guida per la progettazione dell'intervento, evidenziando i bisogni dell'alunno e le sue risorse ed indicando le strategie utili per attivarle e valorizzarle, anche evidenziando la carenza di risorse;

Per il profilo dinamico funzionale sarà utilizzato l'allegato 5 del presente provvedimento che contiene, tra l'altro, una proposta di guida per la compilazione degli assi. Detto allegato può anche essere utilizzato come indicazione per il P.E.I..

Il Piano educativo individualizzato (P.E.I.) è redatto congiuntamente dal referente del caso, dagli insegnanti curricolari e di sostegno della scuola e dei centri di formazione professionale in collaborazione con i genitori. Il P.E.I. è redatto annualmente e tiene presenti i progetti didattico-

educativi, riabilitativi e di socializzazione, nonchè le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.

Il gruppo di lavoro individuato per la stesura del profilo dinamico funzionale e del P.E.I. deve operare nell'ottica di una maturazione il più possibile armonica e completa del bambino, considerato nella totalità della sua persona e nei differenti momenti della sua vita, di cui la scuola è momento fondamentale ma non esclusivo. La definizione operativa delle modalità e delle caratteristiche degli incontri si configura quale obiettivo primario per garantire l'apporto delle diverse funzioni e ruoli esercitati nei confronti del singolo bambino (dagli insegnanti, dalla famiglia,dagli operatori sanitari e sociali) e delle energie a disposizione per giungere ad un progetto di interventi dove tali funzioni e ruoli si integrino senza perdere la loro specificità.

Le modalità organizzative nonchè gli allegati proposti dal presente provvedimento saranno sottoposti a verifica in seguito all'invio in Regione dell'allegato 6 e, se necessario, modificati in seguito.

Le UU.SS.LL. possono, altresì, prevedere la partecipazione dei propri operatori ai gruppi di studio e di lavoro istituiti presso i circoli didattici e gli istituti di scuola secondaria di primo e di secondo grado ai sensi dell'art. 15 comma 2 della L.104/92.

Allegati : n. da 1 a 6.

Il Presidente della Giunta Regionale
Gianpaolo BRIZIO

SIGLE
Funz. est.
M. Maspol
V. Assess.
V. Cons.

ALLEGATO 1



REGIONE PIEMONTE

Azienda U.S.L. n.

Servizio di.....

segnalazione pervenuta il

.....

da (specificare chi ha inoltrato la segnalazione)

.....

per (cognome e nome)

.....

data primo colloquio

.....

operatore

.....

data..... Il Responsabile del servizio

ALLEGATO 2



REGIONE PIEMONTE

Azienda U.S.L. n.

Servizio di.....

Oggetto : Individuazione dell'alunno in situazione di handicap.

Il sottoscritto

.....

grado di parentela ..... del minore

.....

nato a il

residente a

via

chiede che venga attivata la procedura prevista dalla L.104/92 e dal D.P.R.24.2.1994 relativa al diritto all'educazione ed istruzione.

data..... Il richiedente

ALLEGATO 3

REGIONE PIEMONTE

Azienda U.S.L. n.

Servizio di.....

Oggetto : individuazione.

Individuazione quale alunno in situazione di handicap del minore

.....

segnalato in data

.....

preso in carico in data

.....

Data..... Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO 4



REGIONE PIEMONTE

Azienda U.S.L. n.

ITA' MULTIDISCIPLINARE

DIAGNOSI FUNZIONALE

DI

.....

A E LUOGO DI NASCITA

.....

IDENZA

OLA

SSE

ERENTE DEL CASO

sente documento vincola al segreto professionale chiunque ne
a a conoscenza (art.622 del C.P.).

N.B.
Il presente atto va conservato all'interno del protocollo riservato con facoltà di visione al gruppo tecnico per i soggetti in situazione di handicap istituito all'interno della scuola.

DIAGNOSI SINDROMICA

SINDROMI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Prevalente																
Associato 1																
Associato 2																

CATEGORIE DIAGNOSTICHE	CODICI ICD-10
1- psicosi	F84,F20-F29,F30-F39
2- turbe comportamentali	F91-F92
3- disturbi relazionali	F40-F48,F93-F95
4- ritardo mentale	F70-F79
5 difficoltà specifiche di apprendimento	F81
6- deficit sensoriale visivo	H54
7- deficit sensoriale uditivo	H90
8- disturbi del linguaggio	F80
9- pluriminorazioni	Q87-Q89
10- malattie cromosomiche genetiche	Q90-Q99
11- paralisi cerebrali infantili	G80-G83
12- disabilità motorie da danno cerebrale	G11,G20-G26
13- altre disabilità motorie	G12,G54-G73
14- epilessia	G40
15- idrocefalia e malformazione del s.n.c.	G91,Q00-Q07
16- tumori	C00-C97

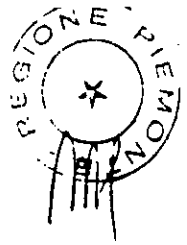
ASSE 1 : AFFETTIVO RELAZIONALE

(presentazione globale del soggetto e del suo ambiente
modalità e potenzialità di relazione esistenti)



ASSE 2: AUTONOMIA

(risorse esistenti)



ASSI 3 - 4 : COMUNICAZIONE E LINGUISTICO

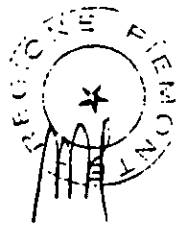
(modalità e potenzialità esistenti)

ASSI 5 - 6 - 7 : SENSORIALE E PERCETTIVO. MOTORIO PRASSICO. NEUROPSICOLOGICO.

(modalità e potenzialità esistenti)

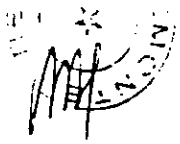
ASSE 8 : COGNITIVO.

(risorse esistenti)



EVENTUALI PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'AMBIENTE SOCIALE E FAMILIARE

DIAGNOSI FUNZIONALE CODIFICATA



compromissione delle capacità intellettive	nessuna	compromissione delle capacità motorie	nessuna
	lieve		lieve
	media		media
	grave		grave

compromissione del linguaggio	nessuna	turbe affettive e/o relazionali	nessuna
	lieve		lieve
	media		media
	grave		grave

IDONEITA' ALLA FREQUENZA DELLE STRUTTURE FORMATIVE DEL DOPO-OBBLIGO SCOLASTICO IN CUI SIANO PREVISTE ATTIVITA' DI LABORATORIO

L' ALUNNO.....

è idoneo a frequentare l'Istituto .....

(l'idoneità è richiesta soltanto in relazione all'incolumità dell'alunno, CM n.400 del 31-12-1991)

I COMPONENTI DELL'UNITA' MULTIDISCIPLINARE
(firme)

ALLEGATO 5

REGIONE PIEMONTE

Azienda U.S.L. n.

.....

(Indicare il Distretto scolastico o l'Istituto o il Centro)

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

DI

.....

(nome e cognome)

SCUOLA

CLASSE

ANNO SCOL.

firme degli estensori (indicare la qualifica)

.....

.....

.....

.....

.....

ASSE 1: AFFETTIVO RELAZIONALE

OSSERVAZIONE-DESCRIZIONE	OBIETTIVI	STRUMENTI E PROPOSTE	VERIFICHE

ASSE 2: AUTONOMIA

OSSERVAZIONE-DESCRIZIONE	OBIETTIVI	STRUMENTI E PROPOSTE	VERIFICHE

ASSE 3 E ASSE 4: COMUNICAZIONALE E LINGUISTICO

OSSERVAZIONE-DESCRIZIONE	OBIETTIVI	STRUMENTI E PROPOSTE	VERIFICHE

ASSE 5: SENSORIALE E PERCETTIVO

OSSERVAZIONE-DESCRIZIONE	OBIETTIVI	STRUMENTI E PROPOSTE	VERIFICHE

ASSE 6: MOTORIO PRASSICO

OSSERVAZIONE-DESCRIZIONE	OBIETTIVI	STRUMENTI E PROPOSTE	VERIFICHE

ASSE 7: NEUROPSICOLOGICO

OSSERVAZIONE-DESCRIZIONE	OBIETTIVI	STRUMENTI E PROPOSTE	VERIFICHE



ASSE 8: COGNITIVO

OSSERVAZIONE-DESCRIZIONE	OBIETTIVI	STRUMENTI E PROPOSTE	VERIFICHE

ASSE 9: APPRENDIMENTO CURRICOLARE

OSSERVAZIONE-DESCRIZIONE	OBIETTIVI	STRUMENTI E PROPOSTE	VERIFICHE

TRACCIA PER LA COMPILAZIONE DEL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE.
(Lista di elementi da considerare come guida minima)

ASSE 1 : AFFETTIVO RELAZIONALE

Atteggiamenti e sentimenti che il soggetto esprime nei confronti di adulti e familiari, compagni, oggetti e situazioni.

Abitudini, interessi espressi dal soggetto in ambito scolastico :
alimentazione
gioco
attività spontanee
attività richieste
apprendimento

Abitudini, interessi espressi dal soggetto in ambito extrascolastico :
tempo libero in casa (televisione, amici, giochi, familiari, compiti)
tempo libero fuori casa (doposcuola, sport, enti o associazioni, amici)

ASSE 2 : AUTONOMIA

Autonomia di base :
è capace di mangiare da solo/a
è capace di lavarsi
è capace di vestirsi
è capace di infilarsi ed allacciarsi le scarpe
ha acquisito l'educazione sfinterica

Autonomia sociale:
sa chiedere aiuti
sa spostarsi in spazi conosciuti
sa cercare
sa prendere e posare nei posti loro assegnati oggetti d'uso frequente
sa chiedere ciò che gli/le serve
sa chiedere un'informazione
sa organizzare in cartella il materiale per la giornata
sa usare il telefono
conosce il denaro
sa leggere l'ora
sa prendere il tram
viene a scuola sa solo/a
sa prendere iniziative in momenti non strutturati
ha interessi personali privilegiati
sa mettersi in relazione con gli altri in modo autonomo

Atteggiamento e comportamento nei confronti delle attività in classe e fuori classe :
individuali
in coppia
in piccolo gruppo
con il gruppo classe
in un gruppo allargato e/o misto
(nota : se necessario specificare se attività curricolari o attività non curricolari)

ASSE 3 E ASSE 4 : COMUNICAZIONALE E LINGUISTICO

Mezzi comunicativi utilizzati :

contenuti :

esprime o non esprime richieste
esprime o non esprime bisogni
esprime o non esprime informazioni
esprime o non esprime fantasticherie
esprime o non esprime interessi
esprime o non esprime sentimenti
esprime o non esprime emozioni
esprime o non esprime problemi

comprensione ed esecuzione/produzione :

comprende messaggi gestuali
comprende messaggi per immagini
comprende messaggi simbolici
comprende messaggi orali e/o scritti
è capace di eseguire/produrre messaggi gestuali
è capace di eseguire/produrre messaggi per immagini
è capace di eseguire/produrre messaggi simbolici
è capace di eseguire/produrre messaggi orali e/o scritti

ASSE 5 : SENSORIALE E PERCETTIVO

Funzionalità visiva e parametri percettivi :

coordinazione visivo-motoria
separazione figura-sfondo
costanza della forma
posizione dell'ambiente

Funzionalità uditiva e parametri percettivi :

coordinazione uditivo-motoria
separazione figura-sfondo
differenziazione silenzio-sonorità
dinamica timbrica (o costanza della forma sonora)

ASSE 6 : MOTORIO PRASSICO

Motricità globale:

le posture possibili con e senza aiuto (deambulazione,stazione seduta,etc.)
le possibilità di spostamento e l'equilibrio
le modalità di controllo del movimento (coordinazione, goffaggine, inibizioni)
le modalità di mantenimento delle posture
la lateralizzazione e lo schema corporeo

Motricità fine :

prensione e manipolazione con / senza ausili
scrittura con / senza ausili
coordinazione oculo-manuale
presenza di discinesie (tremori, dismetrie,etc.)

Prassi semplici e complesse :

le attività motorie in presenza o no di un oggetto (afferrare, lanciare, tagliare,etc.)
coscienza e livello di partecipazione mostrato

ASSE 7 : NEUROPSICOLOGICO

Capacità mnesiche :

memoria a breve e medio termine
tipo e uso delle capacità mnesiche

Capacità attentive : capacità e grado di attenzione e concentrazione nelle attività didattico-curricolari e non curricolari (l'attenzione e la concentrazione dipendono da diversi fattori fra cui : il tipo di attività proposte, il livello di difficoltà il tempo, la motivazione, la presenza o meno dell'insegnante di sostegno)

Organizzazione spazio-temporale :

nei comportamenti spontanei
nei compiti strutturati
conoscenza dei rapporti di casualità

ASSE 8 : COGNITIVO

E' capace ed in che modo :

di fare esperienze usando il proprio corpo
di fare esperienze usando gli oggetti
di operare con modalità iconiche
di operare con modalità simboliche
di fare previsioni

E' capace ed in che modo :

di discriminare uguale-diverso e maggiore-minore
di classificare
di seriare
di ordinare
di operare

E' capace ed in che modo di trasferire le competenze che possiede

ASSE 9 : APPRENDIMENTO CURRICOLARE

Gioco e grafismo (età prescolare) :

organizzazione del gioco(corporeo, manipolativo, simbolico, imitativo)
aspetti del grafismo (scarabocchio significativo e non, disegno narrativo,descrittivo,etc.)

Lettura e scrittura (età scolare):

acquisizioni raggiunte nella lettura
modalità di lettura e comprensione del testo
presenza e tipologia di errori
acquisizioni nella scrittura (copiata, dettata, spontanea)
gradi di complessità raggiunta
acquisizione delle capacità di calcolo e ragionamento logico-matematico
capacità d'uso in letto-scrittura di messaggi espressi in linguaggi diversi

Uso spontaneo delle competenze acquisite

Apprendimenti curricolari (livello e competenze raggiunte nei diversi ordini di scuola)

Altro (laboratori, esperienze particolari, etc.)

Allegato 6

REGIONE PIEMONTE

Azienda U.S.L. n.

Prospetto riepilogativo anno scolastico.....

N. segnalazioni ☐

N. individuazioni ☐

	neuropsichiatra	fisiatra	oculista	altro specialista	psicologo	altro(precisare)
operatore che individua						

	neuropsichiatra	fisiatra	oculista	altro specialista	psicologo	altro(precisare)
referente del caso						

	materna	elementare	media	superiore	formaz.profes.
Ordine di scuola					

N. Unità Multidisciplinari attivate

Composizione Unità Multidisciplinari (precisare)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Diagnosi prevalente																

RELAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SETTORE ASSISTENZA SANITARIA DELL'ASSESSORATO SANITA' IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 104/92

In attuazione della Legge 104/92 l'Assessorato alla Sanità ha provveduto a:

- recepire e dare attuazione al D.M. 28.12.92 "Approvazione del Nomenclatore Tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa, revisionato ai sensi dell'art. 34 della Legge 104/92";

- dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 104/92, relativamente alla composizione delle Commissioni per l'accertamento dell'handicap e l'adozione del modello di certificazione medica da rilasciarsi a cura delle medesime UU.SS.LL;

- emanare provvedimenti per l'erogazione di contributi, a carico del bilancio dello Stato,ai soggetti titolari di patente di guida delle categorie A,B,C speciali per la modifica degli strumenti di guida, previsti dall'art. 27 della Legge 104/92.
A tale proposito,alla luce di quanto previsto dall'art.3 della Legge 549 del 28.12.1995 a decorrere dall'anno 1996 cessano tra l'altro anche i finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dal predetto art. 27.
Per effetto di tale disposto le relative funzioni si intendono trasferite alla competenza regionale.
Al riguardo per l'anno in corso questo Assessorato intende proporre alla Giunta Regionale l'adozione di un provvedimento teso alla salvaguardia di detta agevolazione con spesa a carico del Fondo Sanitario Nazionale;

- verificare lo stato di attuazione delle Commissioni, costituite ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/92, l'entità numerica delle domande pervenute, la tipologia dei benefici e delle provvidenze richieste con maggior frequenza;

- emanare disposizioni per le UU.SS.LL,.per una corretta organizzazione in occasione di consultazioni elettorali, che consenta alle persone handicappate l'esercizio del diritto di voto, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 29 della Legge 104/ 92.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ASSISTENZA SANITARIA
(Dott.ssa Emerenziana FELICE)

ASSESSORATO AL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'Assessorato, nell'ambito della predisposizione del programma annuale, prevede corsi di Formazione professionale integrati o speciali per allievi disabili, per i quali è stato accertato l'handicap, in riferimento a quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'art. 12 della L. 104/92 e art. 2 del Decreto legge 27.8.93, convertito in legge 27.10.93 n. 423.
Le iniziative di formazione professionale rivolte a soggetti disabili promosse dalla Regione Piemonte nell'anno formativo 1994/95 sono state le seguenti:
- realizzazione di corsi propedeutici e speciali dove sono stati complessivamente inseriti n. 350 soggetti handicappati;
- attuazione di corsi integrati dove sono stati inseriti n. 350 con handicap lieve.

DATI REGIONALI ANNO SCOLASTICO 1994/95

	Alunni totali	Handicappati totali inseriti in classi norm.	Personale specializz. a tempo pieno	Personale specializz. a tempo parz.	Insegnanti d'appoggio statali	Insegnanti d'appoggio enti locali	Alunni classi speciali	Alunni in Istit. per minorat
SCUOLA MATERNA	94.004	962	628	120				
SCUOLA ELEMENTARE	170.046	2.920			1.585	216	/	98
SCUOLA MEDIA INFER.	117.544	2.720			non disp.	non disp.	33	/
TOTALI	381.594	6.602	628	120			33	98

Non sono stati rilevati i dati relativi ad alunni portatori di handicap frequentanti la scuola media superiore.

REGIONE PIEMONTE

ASSESSORATO TRASPORTI E COMUNICAZIONI, LAVORO, INDUSTRIA, FORMAZIONE PROFESSIONALE

Torino, li 27 FEB. 1996

INTERVENTI DEL SETTORE LAVORO E OCCUPAZIONE IN MERITO ALL'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DI PERSONE DISABILI

Il Settore Lavoro e occupazione è impegnato sul fronte dell'integrazione lavorativa di soggetti disabili con i seguenti interventi:

- In attuazione della L. 113/85 (nella parte riguardante il rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti) è stata predisposta una nuova delibera attuativa che prevede incentivi e sostegni economici ad imprese che trasformano i propri centralini telefonici ad uso di soggetti non vedenti.

- La l.r. 14. 6. 1993 ("Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) prevede incentivi economici alle imprese che assumono soggetti invalidi fisici e psichici disabili") e ha permesso di favorire nel 1995 l'assunzione di 7 soggetti in aggiunta alle quote d'obbligo.

A due anni dalla sua promulgazione, si sta procedendo ad una una revisione della legge capace di aumentare il numero e l'efficacia degli interventi e di collegarli strettamente con interventi e strumenti precedenti l'assunzione.

- In questo senso, il settore Lavoro e Occupazione, congiuntamente ai settori Formazione Professionale e Assistenza, è impegnato nella definizione di percorsi di orientamento, formazione e accompagnamento mirati all'inserimento lavorativo di persone disabili e capaci di integrare e collegare tra loro gli interventi previsti dai diversi settori regionali e dagli enti locali.

- Nella Regione Piemonte operano circa 30 Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione, previsti dalla l.r. 48/91 e finanziati anche da contributi regionali. Si tratta di servizi gestiti dagli Enti Locali che tra le proprie funzioni hanno anche quella di sviluppare e organizzare (in collaborazione con altri enti e altri servizi) interventi finalizzati all'inserimento lavorativo di disabili. Nel 1995 almeno 15 di essi hanno realizzato, in aggiunta agli previsti istituzionalmente, progetti speciali destinati al sostegno e all'accompagnamento dei disabili in situazione lavorativa.

- Nel 1995 tra le priorità stabilite dalla Regione Piemonte per i soggetti inseriti nei cantieri di lavoro organizzati dagli Enti Locali e normati dalla l.r. 55/84 ("cantieri di lavoro per disoccupati"...) vi è l'inserimento di soggetti disabili: nel corso del 1996 è prevedibile l'inserimento di almeno 40 disabili sul complesso dei disoccupati inseriti nei cantieri.

Il Responsabile del Settore
Lavoro e Occupazione
Aurelio Catalano

A norma della L.R. n. 49 del 29.4.85 "Diritto allo studio - modalità per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai Comuni a norma dell'art. 45 del D.P.R. n. 616/77 ed attuazione dei progetti regionali", vengono, tra l'altro, previsti specifici interventi relativi al recupero e l'integrazione scolastica e sociale degli alunni colpiti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali: i singoli servizi sono gestiti direttamente dai Comuni singoli o associati con contributo regionale erogato annualmente, secondo i criteri stabiliti dalla legge stessa. In particolare sono previsti interventi volti a favorire l'accesso e la frequenza del sistema scolastico destinato anche agli alunni portatori di handicap.
L'Ufficio addetto alle rilevazioni statistiche sul mondo della scuola effettua annualmente un'indagine capillare sul sistema scolastico piemontese.
Nella tabella successiva, si riportano sinteticamente i dati relativi all'inserimento e all'appoggio degli alunni portatori di handicap aggioranti all'anno scolastico 1994/95:

RELAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SETTORE IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDILIZIA RESIDENZIALE

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il Settore Edilizia Residenziale Sovvenzionata ha tra i compiti di istituto l'assegnazione di fondi ai privati per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici destinati a rispettiva residenza; i fondi sono erogati direttamente dallo Stato alla Regione che provvede con propri atti deliberativi alla individuazione del fabbisogno ed alla stesura della graduatoria di assegnazione del contributo, in relazione al tipo di invalidità dichiarata (totale o parziale). Nell'ipotesi in cui le somme attribuite non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno vengono ripartite con precedenza per le domande presentate da portatori handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti Unità Sanitarie Locali.

L'iter procedurale di assegnazione del contributo è dettagliatamente disciplinato dalla Circolare n. 1669/UL del 22.6.1989 art. 4 (Circolare esplicativa della legge 9.1.1989 n. 13).

Il panorama legislativo che tende a regolamentare gli interventi di edilizia (pubblica e privata) al fine del superamento delle barriere architettoniche, può essere così sintetizzato:

a) D.P.R. 27.4.1978 n. 384 (il cui campo di applicazione era prevalentemente riferito al settore pubblico);

b) L.R. n. 54 del 3.9.1984 (disposizioni per l'eliminazione della barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale pubblica, in applicazione di quanto disposto dal D.P.R. n. 384/78);

c) Regolamento promulgato con D.P.G.R. n. 29.4.1985 n. 3792 (di attuazione della L.R. 3.9.1984 n. 54);

d) L.R. 28.3.1995 n. 46 (norme per le assegnazioni degli alloggi di E.R.P.S. ai sensi dell'art. 2 legge 5.8.1978 n. 457) che all'art. 10 punto 1 prevede i punteggi da attribuire ai richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti disabili;

e) legge 9.1.1989 n. 13 (disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati);

f) D.M. 14.6.1989 n. 236 (prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche);

g) circolare n. 1669/UL del 22.6.1989 (circolare esplicativa della legge 9.1.1989 n. 13);

h) L.R. 5.12.1977 n. 56 (tutela ed uso del suolo) e successive modifiche ed integrazioni con la L.R. 27.12.1991 n: 70 (in particolare l'art. 91 octies - disposizioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche) e la L.R. 10.11.1194 n. 45;

i) legge 5.2.1992 n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate - di tale legge sotto il profilo tecnico interessante il Settore, si richiama l'art. 24 "eliminazione o superamento delle barriere architettoniche" e l'art. 31 "riserva di alloggi"):

Art. 24 - Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche

Prevede che tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico devono essere costruiti in base alle norme vigenti che prevedono l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche.

Ribadisce quanto già previsto dalle leggi vigenti.

Art. 31 - Riserva di alloggi

Dispone una riserva di finanziamenti complessivi da destinarsi alla concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi in edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari e acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie.

I finanziamenti sono concessi direttamente dal Comitato Esecutivo del C.E.R., a seguito di domanda da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno a Comuni, A.T.C., Imprese, Cooperative e loro Consorzi, enti e Istituti Statali Assicurativi e Bancari che realizzino interventi in edilizia agevolata e sovvenzionata.

Gli Enti interessati faranno pervenire le richieste per la riserva di finanziamenti direttamente al Comitato Esecutivo del C.E.R. e daranno comunicazione alla Regione Piemonte.

LEGGE 9.1.1989, N. 13: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. SITUAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE.

ANNO 1989

Sono pervenute 444 domande di invalidi totali per un ammontare di contributo richiesto determinato in £. 3.093.886.800 e n. 95 domande di invalidi parziali per un ammontare di contributo richiesto determinato in £. 619.674.600.
Sono state finanziate tutte le domande di contributo presentate dagli invalidi totali e n. 21 domande degli invalidi parziali.
Le altre domande degli invalidi parziali non sono state finanziate per insufficienza di fondi.
Il Ministero dei Lavori Pubblici ha attribuito alla Regione Piemonte £. 1. 051.000.000 per l'anno 1989.

ANNO 1990

Sono pervenute 174 domande di invalidi totali per un ammontare di contributo richiesto determinato in £. 1.213.549.400 e 29 domande di invalidi parziali per un ammontare di contributo richiesto determinato in £. 228.961.200.
Sono state finanziate tutte le domande di contributo presentate dagli invalidi totali e n. 1 domanda di invalido parziale.
Le domande degli invalidi parziali non sono state finanziate per insufficienza di fondi.
Il Ministero dei Lavori Pubblici ha attribuito alla Regione Piemonte £. 1.018.250.000 per l'anno 1990.

ANNO 1991

Sono pervenute 186 domande di invalidi totali per un ammontare di contributo richiesto determinato in £. 1.327.648.900 e 42 domande di invalidi parziali per un ammontare di contributo richiesto determinato in £. 339.079.200.
Sono state finanziate tutte le domande di contributo presentate dagli invalidi totali.
Le domande degli invalidi parziali non sono state finanziate per insufficienza di fondi.
Il Ministero dei Lavori Pubblici ha attribuito alla Regione Piemonte £. 1.125.000.000 per l'anno 1991.
La Regione Piemonte ha stanziato £. 1.000.000.000 per l'anno 1991.

ANNO 1992

Sono pervenute 174 domande di invalidi totali per un ammontare di contributo richiesto determinato in £. 1.320.372.200 e 30 domande di invalidi parziali per un ammontare di contributo richiesto determinato in £. 236.322.400.
Sono state finanziate tutte le domande di contributo presentate dagli invalidi totali.
Le domande degli invalidi parziali non sono state finanziate per insufficienza di fondi.
Il Ministero dei Lavori Pubblici non ha attribuito alla Regione Piemonte alcun fondo per l'anno 1992.
La Regione Piemonte ha stanziato £. 800.000.000 per l'anno 1992.

ANNO 1993

Sono pervenute 185 domande di invalidi totali per un ammontare di contributo richiesto determinato in £. 1.441.352.000 e 22 domande di invalidi parziali per un ammontare di contributo richiesto determinato in £. 187.321.900.
Sono state finanziate tutte le domande di contributo presentate dagli invalidi totali.
Le domande degli invalidi parziali non sono state finanziate per insufficienza di fondi.
Il Ministero dei Lavori Pubblici non ha attribuito alla Regione Piemonte alcun fondo per l'anno 1993.
La Regione Piemonte ha stanziato £. 2.000.000.000 per l'anno 1993.

ANNO 1994

Sono pervenute 132 domande di invalidi totali per un ammontare di contributo richiesto determinato in £. 1.044.804.400 e 22 domande di invalidi parziali per un ammontare di contributo richiesto determinato in £. 190.363.500.
Sono state finanziate tutte le domande di contributo presentate dagli invalidi totali.
Le domande degli invalidi parziali non sono state finanziate per insufficienza di fondi.
Il Ministero dei Lavori Pubblici ha attribuito alla Regione Piemonte £. 54.250.000 per l'anno 1994.
La Regione Piemonte ha stanziato £. 2.000.000.000 per l'anno 1994.

ANNO 1995

Sono pervenute 172 domande di invalidi totali per un ammontare di contributo richiesto determinato in £. 1.323.957.200 e 22 domande di invalidi parziali per un ammontare di contributo richiesto determinato in £. 180.987.000.
Sono state finanziate tutte le domande di contributo presentate dagli invalidi totali.
Le domande degli invalidi parziali non sono state finanziate per insufficienza di fondi.
Il Ministero dei Lavori Pubblici non ha attribuito alla Regione Piemonte alcun fondo per l'anno 1995.
La Regione Piemonte ha stanziato £. 1.000.000.000 per l'anno 1995.

N.B. Il fabbisogno complessivo pregresso ancora da finanziare di £. 1.786.571.950 si riferisce a domande presentate da invalidi parziali dall'anno 1989 al 1995, non finanziate per insufficienza di fondi.
La cifra attualmente a disposizione di £. 319.505.352 (£. 10.615.000 del bilancio 1994 e £. 308.890.352 del bilancio 1995) verrà erogata con provvedimento deliberativo per finanziare in ordine cronologico alcune domande di invalidi parziali già inserite nella graduatoria definitiva.

LEGGE 9.1.1989, N. 13: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

SITUAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE

INVALIDITA' TOTALE

ANNO	NUMERO DOMANDE PRESENTATE	NUMERO DOMANDE FINANZIATE	COSTO TOTALE INTERVENTI	AMMONTARE CONTRIBUTI RICHIESTI	AMMONTARE CONTRIBUTI EROGATI
1989	444	444	7.764.345.000	3.093.886.800	3.093.886.800
1990	174	174	3.234.454.000	1.213.549.400	1.213.549.400
1991	186	186	4.010.359.000	1.327.648.900	1.327.648.900
1992	174	174	3.613.628.000	1.320.372.200	1.320.372.200
1993	185	185	4.035.029.000	1.441.352.000	1.441.352.000
1994	132	132	2.944.333.000	1.044.804.400	1.044.804.400
1995	172	172	3.486.556.000	1.323.957.200	1.323.957.200
TOTALE	**1467**	**1467**	**29.088.704.000**	**10.765.570.900**	**10.765.570.900**

LEGGE 9.1.1989. N. 13: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.

SITUAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE

INVALIDITA' PARZIALE

ANNO	NUMERO DOMANDE PRESENTATE	NUMERO DOMANDE FINANZIATE	COSTO TOTALE INTERVENTI	AMMONTARE CONTRIBUTI RICHIESTI	AMMONTARE CONTRIBUTI EROGATI
1989	95	20	2.194.243.000	619.674.600	182.387.600
1990	29	1	744.468.000	228.961.200	13.750.000
1991	42		929.099.000	339.079.200	
1992	30		714.979.000	236.322.400	
1993	22		682.305.000	187.321.900	
1994	22		588.197.000	190.363.500	
1995	22		634.526.000	180.987.000	
TOTALE	262		6.487.817.000	1.982.709.800	196.137.600

LEGGE 9.1.1989, N. 13: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.
SITUAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE

ANNO	DOMANDE PRESENTATE INVALIDI		FONDI STATALI IN £.	FONDI REGIONALI IN £.	ECONOMIE DA MANCATO UTILIZZO	EROGAZIONE IN £.	FONDI E/O ECONOMIE UTILIZZATI	D.G.R.	DOMANDE FINANZIATE INVALIDI		
	TOTALI	PARZIALI							TOTALI	PARZIALI	ANNO
1989	444	95	1.051.000.000								
1990	174	29	1.018.250.000			1.047.828.000	fondo statale anno 1989 £. 1.047.828.000	n. 49-524 del 17.9.90	152		1989
1991	186	42	1.125.000.000	1.000.000.000		978.228.000	fondo regionale bilancio 1991 £. 978.228.000	n. 64-6661 del 3.6.91	144		1989
						1.043.194.000	fondo statale anno 1990 £. 1.018.250.000 residuo fondo statale anno 1989 £. 3.172.000 residuo fondo regionale bilancio 1991 £. 21.772.000	n. 74-9532 del 14.10.91	143 2		1989 1990
1992	174	30		800.000.000	80.000.000	1.925.000.000	fondo statale anno 1991 £. 1.125.000.000 fondo regionale bilancio 1992 £. 800.000.000	n. 89-16765 del 13.7.92	1 169 102		1989 1990 1991
						80.000.000	economie da mancato utilizzo 1992 £. 80.000.000	n. 124-20629 del 27.11.92	1 12		1990 1991
1993	185	22		2.000.000.000	394.986.799 79.175.450	474.162.249	economie da mancato utilizzo 1993 £. 394.986.799 £. 79.175.450	n. 211-29189 del 25.10.93	3 62		1989 1991

1994	132	22	54.250.000	2.000.000.000	100.000 000	1.380.130.000	fondo regionale bilancio 1993 £. 1.380.130.000	n. 113-35285 del 30.5.94	1 9 172		1989 1991 1992
						1.426.408.000	residuo fondo regionale bilancio 1993 £. 619.870.000 economie da mancato utilizzo 1994 £. 100.000.000 fondo regionale bilancio 1994 £. 706.538.000	n. 88-35858 del 20.6.94	183		1993
						1.069.061.000	fondo regionale bilancio 1994 £. 1.069.061.000	n. 103-40973 del 30.11.94	2 1 1 132		1990 1992 1993 1994
1995	172	22		1.000.000.000	279.642.975 298.954.577	213.786.000	fondo regionale bilancio 1994 £. 213.786.000	n. 120-45212 del 26.4.95	 1 1 1	20 1	1989 1990 1991 1992 1993
						1.323.957.200	fondo regionale bilancio 1995 £. 691.109.648 fondo statale anno 1994 £. 54.250.000 economie da mancato utilizzo £. 279.642.975 £. 298.954.577	n. 8-2799 del 6.11.95	172		1995
TOT	1467	262	3.248.500.000	6.800.000.000	1.232.759.801	10.961.754.449			1467	21	

ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA

LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457: NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE.
7° Progetto biennale 1990-91.

In merito all'adeguamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata relativamente all'abbattimento delle barriere architettoniche, nel corso delle consultazioni avvenute tra la Regione Piemonte ed i tecnici degli Istituti Autonomi Case Popolari è emerso che le famiglie con soggetti portatori di handicap sono state trasferite in base alla necessità negli alloggi di recente costruzione, privi di barriere architettoniche.

Conseguentemente, la generalità degli Istituti non ha presentato richieste per questo tipo di opere, ad eccezione di quello di Torino .

A seguito dell'emanazione della L. 13/89, cinquantasei famiglie assegnatarie di alloggi di edilizia residenziale pubblica dell' A.T.C. di Torino hanno presentato al Comune di Torino le domande di contributo individuale, che non hanno potuto essere accolte perchè la legge 13/89 non prevede il finanziamento di opere d'adeguamento in edifici di proprietà di enti pubblici.

Per consentire anche a questi ultimi l'utilizzo di finanziamenti pubblici è intervenuta successivamente la legge 5.2.92, n. 104, la quale all'art. 24, comma 8, impone al C.E.R. di destinare per l'eliminazione delle barriere architettoniche, presenti negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, una quota dei fondi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per interventi di recupero.

La medesima legge, all'art. 31 comma 1, modifica inoltre la legge 457/78 art. 3, prevedendo un'ulteriore riserva per la concessione di contributi in conto capitale a A.T.C. e Comuni per la realizzazione e l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata alle esigenze di assegnatari disabili.

In armonia con quanto previsto dalla succitata legge nazionale e in attesa che il C.E.R. deliberasse la concessione di contributi ai sensi dell'art, 3 della L. 457/78, così come modificato dalla succitata legge 104/92, si è ritenuto di dover accogliere la richiesta dell'A.T.C. di Torino per un importo complessivo di lire 728 milioni finalizzato alla rimozione delle barriere architettoniche in 56 alloggi occupati da portatori di handicap.

L'importo totale degli interventi ammissibili a finanziamento è stato assegnato all'A,T,C, di Torino con deliberazione della Giunta Regionale n. 52 - 16160 del 22.6.1992 come risulta dall'allegato C alla deliberazione sopracitata e qui di seguito riportato.

Gli interventi sono ancora in corso di esecuzione.

Allegato C

QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO PER ADEGUAMENTO IMPIANTI, URBANIZZAZIONI, PARCHEGGI E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

ENTE RICHIEDENTE	TOTALE ADEG. OBBLIGATORI lire x milioni	INTERVENTI A VALERE SULL'ACCANTONAMENTO DI 35.000 MILIONI PER				
		ADEG. NON OBBLIGATORI lire x milioni	URBANIZ. lire x milioni	PARCH. PERTIN. lire x milioni	BARR. ARCH. lire x milioni	TOTALE lire x milioni
IACP DI ALESSANDRIA	3.970					0
IACP DI ASTI	6.860					0
IACP DI BIELLA	600					0
IACP DI CUNEO	9.900					0
IACP DI NOVARA	8.330					0
IACP DI TORINO	47.443				728	728
IACP DI VERCELLI	1.816					0
CITTA' DI ALESSANDRIA						0
CITTA' DI TORINO						0
CITTA' DI VERBANIA						0
[illegible]	78.919	0	0	0	728	728

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104.
LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1992, N. 179.
NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
8° Progetto quadriennale 1992-95

Il Cipe in attuazione del comma 8 dell'art. 24 della L. 104/92 ha disposto che il 20% dei fondi ex Gescal destinati alle Regioni ad opere di urbanizzazione e di recupero sia utilizzato per eliminare le barriere architettoniche nei quartieri pubblici residenziali.

La Regione Piemonte, a seguito dell'accoglimento delle domande presentate dai Comuni e A.T.C., con D.G.R. n. 51-43753 del 14.3.1995, ha finanziato interventi per eliminazione di barriere architettoniche complessivamente per L. 6.394.400.000 come risulta dallo schema allegato.

Torino, 26.2.1996

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO IMPIANTI. RISANAMENTO PATRIMONIO DI E.R.P.S.

FONDI DISPONIBILI (L/1000) — **65.000.000**

ORDINE DI PRIORITA' DELLE PROPOSTE PRESENTATE DAI COMUNI

N.O.	O.PR.	PROV.	COMUNE	UBICAZIONE	C. M.	E. A.	P.	T.I.	N.A.	FIN. RICH.	FIN AMMISSIBILE			NOTE
											I BIENNIO	II BIENNIO	TOTALE	
FINANZIABILI										(L/1000)	(L/1000)	(L/1000)	(L/1000)	
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE														
354*	03/0295	AL	TORTONA	V. MATTEOTTI 13		A	A	R1O	28	28.000	28.000		28.000	TUTTI INSERITI NEI PIANI DI VENDITA
188	17/01/95	CN	CUNEO	VARIE		A	A	R1O	103	435.000	435.000		435.000	
88.1	17/01/95	CN	CUNEO	VARIE		A	A	R1O	61	140.000	140.000		140.000	O-PIANI VENDITA
202*	20/01/95	CN	PEVERAGNO	V.G.ABATE	10	C	C	R2O	9	45.000	45.000		45.000	
235	17/01/95	NO	NOVARA	VARIE		C	C	R2O	159	1.000.000	1.000.000		1.000.000	
230	17/01/95	NO	PRATO SESIA	V. VAGLIO 3		A	E	R1O	1	36.400	36.400		36.400	
348	17/01/95	TO	ALPIGNANO	V. DELLA CHIESA-MATTEOTTI		C	C	R2O	21	270.000	270.000		270.000	
423	17/01/95	TO	TORINO E PROV.	VARIE		A	A	R1O	232	3.740.000	3.740.000		3.740.000	
231	17/01/95	VB	VILLADOSSOLA	V. GRAMSCI / MATTEOTTI		A	E	R1O	260	700.000	700.000		700.000	GIA' ADEG. ALL. MANCA SISTEM.ESTERNE
					TOTALE				864	6394400	6394400		6.394.400	

FRIULI-VENEZIA GIULIA

PAGINA BIANCA

MODULARIO P.C.M. - COMM. G. 3

URGENTE

Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia

Trieste, lì 6 aprile *19*96

Prot. N° 9/12-5431/96

Risposta a nota N° ... *del* ...

OGGETTO: Legge 5.2.1992 n° 104, art. 41 - comma 8 - Interventi regionali a favore delle persone handicappate. Anno 1995.

Al la PRESIDENZA del CONSIGLIO
dei MINISTRI
Dip. Affari Sociali
ROMA

Con riferimento al telegramma dd. 22 marzo u.s. n° 200/911/110/273, si trasmettono gli elementi richiesti, qui forniti dalla Direzione Regionale dell'Assistenza Sociale.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(Moscatelli)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
Protocollo n. 5525/1/DAS/RPH
ARRIVO

17 APR. 1996

Nell'anno 1995 questa Regione ha provveduto al perfezionamento dell'accordo di programma in materia di handicap tra tutti i soggetti pubblici operanti nel settore, alla cui fase preparatoria già si accennava nella nota informativa relativa all'anno 1994.

L'accordo promuove una serie di attività e di collaborazioni finalizzate ad un migliore utilizzo di tutte le risorse esistenti sul territorio per giungere anche attraverso una più precisa definizione dei ruoli e delle competenze specifiche degli Enti e delle Istituzioni firmatari, ad un nuovo assetto istituzionale ed organizzativo dei servizi.

Per dare stabilità all'assetto che si sta prefigurando, nonchè quale ulteriore recepimento dei principi e degli indirizzi della legge 104/92, è stato inoltre predisposto un disegno di legge organico - già approvato dalla Giunta regionale ed attualmente al vaglio della competente commissione consiliare - che innova profondamente la precedente normativa regionale in materia di handicap.

Per quanto qui interessa particolarmente va sottolineato che il disegno di legge prevede anche le modalità per l'istituzione del servizio di aiuto personale e la possibilità per i Comuni che lo istituiscono di accedere ad un contributo regionale.

Inoltre vengono individuate le modalità con le quali la Regione provvederà ad assicurare l'informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.

Per quanto attiene infine agli oneri che nel 1995 sono stati sostenuti nella realizzazione delle politiche per l'handicap, nelle voci di spesa previste anche dalla L. 104/92, questi possono essere così quantificati:

- interventi di assistenza economica	1.300.000.000
- borse di lavoro e affini	1.472.000.000
- contributi ad Enti locali singoli e associati per la gestione di centri diurni e, più in generale, di servizi volti al mantenimento nell'ambiente di appartenenza	14.300.000.000
- gestione centri e residenze sociali per gravi e gravissimi	3.100.000.000
- contributi per personale socio-assistenziale nelle scuole	1.764.000.000

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

DIREZIONE REGIONALE DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Trieste, 28 MAR. 1996
via S. Francesco, 37

2096/AS/II/B.20

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 41, comma 8 - Interventi regionali a favore delle persone handicappate. Anno 1995.

Al
Commissariato del Governo
nella Regione Friuli-Venezia Giulia
34100 TRIESTE

e, p.c.

Alla Presidenza della Giunta
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Come richiesto si forniscono gli elementi relativi alla legge citata in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE REGIONALE
dott. Elio Palmieri

MG/dz

DIPA... PER GLI A..... SOCIALI
1 APR. 1996
Protocollo N. 4682/1045/RPH
ARRIVO

Nell'anno 1995 questa Regione ha provveduto al perfezionamento dell'accordo di programma in materia di handicap tra tutti i soggetti pubblici operanti nel settore, alla cui fase preparatoria già si accennava nella nota informativa relativa all'anno 1994.

L'accordo promuove una serie di attività e di collaborazioni finalizzate ad un migliore utilizzo di tutte le risorse esistenti sul territorio per giungere anche attraverso una più precisa definizione dei ruoli e delle competenze specifiche degli Enti e delle Istituzioni firmatari, ad un nuovo assetto istituzionale ed organizzativo dei servizi.

Per dare stabilità all'assetto che si sta prefigurando, nonchè quale ulteriore recepimento dei principi e degli indirizzi della legge 104/92, è stato inoltre predisposto un disegno di legge organico - già approvato dalla Giunta regionale ed attualmente al vaglio della competente commissione consiliare - che innova profondamente la precedente normativa regionale in materia di handicap.

Per quanto qui interessa particolarmente va sottolineato che il disegno di legge prevede anche le modalità per l'istituzione del servizio di aiuto personale e la possibilità per i Comuni che lo istituiscono di accedere ad un contributo regionale.

Inoltre vengono individuate le modalità con le quali la Regione provvederà ad assicurare l'informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.

Per quanto attiene infine agli oneri che nel 1995 sono stati sostenuti nella realizzazione delle politiche per l'handicap, nelle voci di spesa previste anche dalla L. 104/92, questi possono essere così quantificati:

- interventi di assistenza economica	1.300.000.000
- borse di lavoro e affini	1.472.000.000
- contributi ad Enti locali singoli e associati per la gestione di centri diurni e, più in generale, di servizi volti al mantenimento nell'ambiente di appartenenza	14.300.000.000
- gestione centri e residenze sociali per gravi e gravissimi	3.100.000.000
- contributi per personale socio-assistenziale nelle scuole	1.764.000.000

COMUNE DI TOLMEZZO

PROVINCIA DI UDINE

cap. 33028

Unità Operativa Assistenza Volontariato Cultura

Prot. n. 9893 **-Racc. A.R.** **Tolmezzo 28 Febbraio 1996**

Rif.Circolare n.5 / EE. LL del 18/05/1992

OGGETTO : Legge n.104/92 art. 40 e 41;
Invio dati di competenza del Comune relativi agli interventi realizzati nel 1995 in materia di handicap.

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Comitato per le Politiche dell' Handicap
Via BARBERINI n° 47
00100 R O M A

DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI SOCIALI
11 APR. 1996
Protocollo N. 5181/1/DAS/RPH
ARRIVO

In riferimento alla legge in oggetto vi inviamo i dati relativi agli interventi effettuati dal Comune di Tolmezzo a favore dei portatori di handicap.

Sin dall'anno 1986 questa Amministrazione attua una serie di iniziative nei confronti dei minori e adulti disabili, anche gravissimi, residenti a Tolmezzo e gravitanti da numerosi Comuni limitrofi (27) del Comprensorio Carnico.
Il Comune si fa carico di:

- borse di tirocinio, (L.R. 59/86)
- borse di addestramento, (L.R. 59/86)
- contributi alle famiglie, (L.R. 59/86)
- acquisto di sussidi tecnici individuali , (finanziamenti con fondi statali progetto approvato ai sensi della L.R. 59/86)
- fornitura sussidi tecnici, (finanziamenti con fondi statali progetto approvato ai sensi della L.R. 59/86),
- gestione del Centro Socio Assitenziale di Via Matteotti (Palazzo Spinotti), mediante convenzioni con operatori specializzati responsabili e collaboratrici per la gestione e per le attività interne ed esterne del suddetto Centro e spese per l'acquisto di cancelleria e pulizia locali dello stesso, (L.R. 59/86)
- inserimento scolastico di 5 minori portatori di handicap grave, mediante idonee convenzioni con operatrici socio-assistenziali. (L.R. 59/86)

10 APR. 1996

Si sono inoltre svolte delle attività socializzanti, ricreative e sportive, che hanno visto l'inserimento di numerosi minori portatori di handicap, suddivise in:
a) attività ricreativo-sportiva estiva "GREST",
b) corso di nuoto preparatorio e normale,
c) corso di pattinaggio a rotelle,
d) corso di mini-basket,
e) corso di sci,
f) avviamento all'atletica leggera.

Tali iniziative sono atte ad integrare i disabili nella società, a migliorare i rapporti con la famiglia ed evitare un anticipato ricovero in Istituto.
Anche per l'anno 1996 si ripropongono gli stessi progetti per i quali si richiedono ulteriori finanziamenti vista l'importanza delle suddette iniziative a livello comprensoriale, in particolare per quanto riguarda le attività socializzanti, ricreative e sportive che da alcuni anni non hanno alcuna copertura finanziaria per mancanza di fondi regionali. Tali iniziative sono state realizzate negli anni precedenti in forma ridotta grazie allo sponsor della CRUP (Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone).

Alleghiamo:
a) copia della relazione sulle attività svolte atte a favorire l' inserimento scolastico e parascolastico di minori portatori d'handicap psicofisici in ogni scuola di ordine e grado (Scuola materna, elementare, media dell'obbligo, Scuola Superiore Ist.Magistrale);
b) copia delle relazioni riguardanti le attività socializzanti, ricreative e sportive svolte in questo Comune per tutto il comprensorio.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all'Unità Operativa Assistenza Volontariato e Coltura di Piazza XX settembre (tel. 0433/2111) e la responsabile delle relative procedure amministrative è la sig.ra Linda Nassimbeni, ai sensi dell'art.5 della L.n° 241/90.

Distinti saluti.

IL SINDACO
Brollo Ilario

In base alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA relativa alla legge 5 febbraio 1992, n.104 - LEGGE - QUADRO per l'ASSISTENZA, l'integrazione SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE il Comune di Tolmezzo in base all'articolo 8 (Inserimento ed integrazione sociale) presenta una relazione di sintesi su quelle che sono state le attività ricreative - sportive socializzanti attuate dall' Amministrazione Comunale:

SINTESI DELLE ATTIVITA' PER L'INSERIMENTO ED INTEGRAZIONE SOCIALE (ART. 8 Legge 5 febbraio 1992 N 104).

ALLEGATO A

RELAZIONE DI SINTESI SULLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SCOLASTICA, PARASCOLASTICA E RICREATIVA SVOLTE DAL COMUNE DI TOLMEZZO ANNO 1995.

Per tutto l'anno 1995 da parte dell'Amministrazione Comunale è stato affidato l'incarico di operatrici socio-assistenziali alla Sig.na Cargnelutti Luciana e alla Sig.ra Tramontin Angela per l'assistenza a minori portatori di handicap psico-fisici e bisognosi di assistenza in ambito scolastico, parascolastico, sociale e ricreativo sia durante la stagione invernale che durante quella estiva.
Il servizio svolto da tali operatrici é organizzato in diretta collaborazione con la Direzione Didattica, la Scuola Media Statale, dell'Azienda per i Servizi Sanitari n° 3 Carnica (Servizio materno infantile,Pediatra, Fisioterapiste e Consultori familiari), il CAMPP e gli Operatori IOB e TOME', per fare in modo che i vari interventi a favore dei minori seguano un obiettivo comune ed omogeneo.

Gli obiettivi principali che si tende seguire sono:

a) superamento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici e parascolastici;
b) collaborazione con il personale scolastico al fine di mantenere un buon inserimento dei minori nell'ambito scolastico, sociale e ricreativo evitando così qualsiasi fenomeno di emarginazione;
c) continua collaborazione con il personale fisioterapico del Reparto di Pediatria dell'Ospedale Civile di Tolmezzo per l'utilizzo di vari accorgimenti atti a favorire una corretta postura degli arti superiori e inferiori durante le ore di lezione;
d) accorgimenti necessari per l'acquisizione del controllo sfinterico;
Tutto ciò viene attuato in collaborazione con gli operatori della Scuola, il Medico ed i familiari.
Nell'arco della giornata si provvede anche allo spostamento del carrozzino all'interno e all'esterno dei locali scolastici e non; al cambio del pannolino in stanze attrezzate allo scopo; allo spostamento del corpo dal carrozzino al seggiolino, al materasso e al servizio igienico attrezzato allo scopo; ed inoltre assistenza ad altre esigenze fisiologiche del minorato senza mai perdere di vista gli obiettivi prefissati.

Per quanto riguarda le attività parascolastiche, sociali e ricreative le operatrici seguono i minori in collaborazione con gli operatori IOB e TOME' e con le Fisioterapiste della riabilitazione infantile nelle sottoelencate attività:

NUOTO:
Il metodo a cui si fa riferimento é quello del Dott. Mc. Millan prefissandoci come obiettivo principale il raggiungimento dell'autonomia in acqua da parte dei vari minori disabili. La fase principale é quella dell'ambientamento in cui le operatrici entrino in acqua per aiutarli a superare qualsiasi paura.
Con i minori più gravi questo tipo di accorgimento si protrae nel tempo, in quanto necessitano di un continuo appoggio sia fisico che morale da parte della persona che lo segue.
Dopo aver raggiunto il sopracitato obiettivo, si prosegue con esercizi atti a favorire sia la riabilitazione dei minori psico-fisici in oggetto, sia per l'avviamento alla disciplina stessa.

PATTINAGGIO A ROTELLE:
Per la fase di adattamento il compito è quello di condurre il minore verso una prima autonomia seguendo la scaletta didattica così suddivisa:
1) conoscenza dell'attrezzo;
2) prima fase di avanzamento;
3) adattamento alle cadute;
4) seconda fase di avanzamento;
5) progressivo bloccaggio e sbloccaggio;
6) graduale sganciamento;
7) impostazione dei primi esercizi;

MINIBASKET:
Per questa attività il nostro contributo è quello di consentire all'allievo di avviarsi attraverso il metodo globale ad acquisire quelli che sono gli elementi coordinativi strettamente legati a questa disciplina seguendo la scaletta didattica studiata opportunamente con gli Operatori ed Istruttori.
Tale scaletta è suddivisa in:
1) esercitazioni per il coordinamento generale e segmentario;
2) esercitazioni per la lateralizzazione;
3) esrcitazioni di orientamento spazio-temporale;
4) esercitazioni di ritmo.
Tali esperienze sono vissute attraverso l'utilizzo della palla.
In questa disciplina un altro obiettivo a cui si fa costantemente riferimento è quello della socializzazione.

ATTIVITA' RICREATIVA ESTIVA "GREST":
Per quanto riguarda il periodo estivo, sempre in collaborazione con gli operatori responsabili delle attività IOB e TOME', le operatrici sono impegnate nei mesi di luglio e agosto , nel centro vacanze estivo denominato "GREST" che si svolge all'interno del Collegio Salesiano "Don Bosco", dove vengono inseriti molti disabili psico-fisici e minori a rischio provenienti da tutto il Comprensorio Carnico, all'interno di un folto gruppo di circa 500 ragazzi (con età compresa tra i 6 e i 15 anni).
Per ottenere una buona socializzazione e un buon livello di psicomotricità, vengono costituiti dei gruppi di lavoro per quanto riguarda le attività manuali o squadre di gioco per quanto concerne le attività ludico-motoria, composti da minori disabili e minori normodotati per creare gruppi omogenei.
Durante questo periodo vengono effettuate delle gite, degli spettacoli di vario genere e proiezioni al fine di coinvolgere maggiormente tutti i bambini inseriti.
Già da alcuni anni viene attuata una sensibilizzazione da parte del personale volontario e delle famiglie stesse.

Tolmezzo, lì 28/02/96

LE OPERATRICI SOCIO-ASSISTENZIALI.

CARGNELUTTI LUCIANA
TRAMONTIN ANGELA

Tramontin Angela
Cargnelutti Luciana

ALLEGATO B

Legge 5 febbraio 1992 n° 104.

RELAZIONE DI MASSIMA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE SVOLTE DAL COMUNE I TOLMEZZO DAL 1986 AL 1995.

Il Comune di Tolmezzo (UD), porta avanti nei confronti dei disabili del Capoluogo e dei comu della Carnia, molteplici iniziative di carattere ricreativo- sportivo, esse sono iniziate nell'an 1986 e hanno sempre seguito il concetto di SPORT - TERAPIA, visto dal punto di vista del recupe psicologico e riabilitativo.
In questi anni abbiamo sempre offerto al minore una integrazione sociale mirata, dove egli tro insieme ai normodotati un forte stimolo per migliorare la sfera della propria personalità.
Nel 1985 si è costituita una equipe di lavoro che ha cominciato con l'attività ricreativo - sporti denominata " GREST" e attuata dentro le strutture Salesiane, poi le attività si sono allargate c l'attività natatoria nel 1986, con le attività di sci, mini - basket, pattinaggio a rotelle nel 19 l'avviamento alla musica nel 1988, e l'attività di atletica leggera nel 1994; tutte queste iniziati vengono coordinate dal Centro Socio Assistenziale di Via Matteotti (tel 0433/44707).
L'esperienza maturata in questi anni ci ha dimostrato che l'attività sportiva sia importante fondamentale per la crescita del minore che progressivamente acquista una maggiore fiducia in stesso e un migliore equilibrio psico - fisico.
La linea di pensiero per l'obiettivo dell'integrazione sociale è stata quella di offrire occasic d'incontro e far partecipare alle attività sportive ricreative l'allievo, per una maggiore possibil di recupero vissuta nell'ambito del gruppo, della Società Sportiva, interagendo e vivendo esperienze insieme ai normodotati.
Il minore deve confondersi tra la gente essendone un componente, è opportuno così sensibilizzare comunità e dotare di strutture adeguate il territorio per stabilire quel rapporto quotidiano intercomunicabilità a tutti i livelli.
Dopo questa premessa c'è da sottolineare che per ampliare le inizative intraprese si sono avuti c 1990 costanti rapporti di dialogo esperienziale con la Federazione Ialiana Sport Disabili al fine ampliare le conoscenze e le proposte operative da offrire ai minori.
Vengono ora presentate le attività motorie e quelle ricreative da noi svolte in questo decenn sintetizzando solo quelle svolte nell'arco del 1995.

ATTIVITA' RICREATIVO - SPORTIVA " GREST"

L'iniziativa denominata " GREST" viene portata avanti con continuità fin dall'anno 1986 r periodo estivo (luglio - agosto), all'interno della struttura Salesiana in Via Dante n° 3 a Tolmezz Questa attività viene rivolta a circa una quarantina di minori provenienti prevalentemente c Comprensorio Carnico e dal Capoluogo; essi vengono opportunamente integrati e inseriti per live di abilità e disabilità all'interno di un gruppo di circa 500 ragazzi con orario diurno dalle 9.00 a 18.00, nell'arco della settimana (Sono previste nelle attività programmate anche escursioni e g domenicali).
Il gruppo di lavoro che segue i disabili inseriti si é avvalso del volontariato offerto in tutti que anni dalla Croce Rossa Italiana, Gruppo di Rinascita, obiettori, genitori appartenenti all'ANFF, e animatori appartenenti al gruppo di Domenico Savio.
La finalità primaria è quella della socializzazione, obiettivo che viene opportunamente calibra fra i collaboratori e i responsabili, i quali si integrano insieme ai minori nelle attività ricreati all'interno della struttura e al tempo stesso portano avanti le attività di gruppo (con i normodota utilizzando prevalentemente l'attività ludico - motoria e l'attività manuale coinvolgendo i disat ad interagire con l'ambiente.

INCONTRO DEL BUONGIORNO 9.00 - 9.30
I partecipanti suddivisi per categorie di età, si ritrovano insieme, per alcune riflessioni, ca inerenti a quei valori formativi come l'amicizia, la collaborazione, la solidarietà, ecc..

GIOCHI FINALIZZATI ALL'APERTO 9.30 - 10.30

AREA MOTORIA : Attività psicomotoria (percorsi motori, attività ludico guidata). In que secondo momento della mattinata si dà spazio all'attività ludico- motoria ad un gruppo di circa u cinquantina di bambini di età compresa tra gli 8 e i 14 anni, dove i minori vengono inseriti.

ATTIVITA' MANUALE 10.40 - 11.40

AREA COGNITIVA : La manualità veniva vissuta attraverso lavori : (Collage, Origami, disegno, pittura su vetro, lavori con il pane, cartellonistica, modellismo, partecipazione per i minori più grandi ai gruppi di lavoro dei work centre, ecc...)

GRANDE GIOCO CATEGORIA CILDREN 11.45 - 12.15

AREA SOCIALE: Tutti i bambini dagli 8 ai 14 anni lasciando momentaneamente le loro attività, richiamati dagli animatori e dagli Operatori si radunano per vivere attraverso il gioco organizzato un momento personale che valorizzasse le abilità sociali di ogni partecipante.

ATTIVITA' MANUALI DI GRUPPO 14.30 - 15.40

In questo spazio i ragazzi opportunamente seguiti con lavori adatti svolgono attività di modellaggio, collage, pittura, origami, ecc.., al fine di consolidare nuove attività manuali e creative sia nei bambini disadattati che in quelli appartenenti al gruppo. Questa attività si conclude con la presentazione dei lavori alla chiusura dell'esperienza estiva alla mostra artistica.

ATTIVITA' PSICOMOTORIA 15.45 - 17.00

In questa fascia oraria i bambini si recano nella palestra della S.M. " Don Bosco" per vivere un'esperienza motoria vissuta prevalentemente attraverso l'esperienza ludica per poter consolidare il proprio schema corporeo.

GRANDE GIOCO CATEGORIA CILDREN 17.10 - 17.50

Tutti i bambini abbandonate le loro attività si radunano per partecipare insieme a un gioco collettivo richiamati e organizzati dagli animatori e Operatori.

Oltre a queste indicazioni di massima su una giornata tipo al " GREST" va aggiunto che ai disabili sono state offerte numerose possibilità di integrazione come : spettacoli, sfilate per l'apertura delle gare Olimpiche, festival della canzone, giochi senza frontiere, gite al mare e ai monti, proiezione di film, caccie al tesoro e numerose altre iniziative.

CORSO DI NUOTO

Questa attività sportiva è iniziata dieci anni fa e si pone come obiettivo primario il raggiungimento dell'autonomia e autosufficienza in acqua, consolidando anche le abilità motorie del disabile.
Inizialmente il metodo da noi usato per i minori psico - fisici è stato quello del Dr. Mc. Millan con i suoi dieci punti così sintetizzati:

1) ADATTAMENTO MENTALE : TECNICHE DI ENTRATA ED ESERCIZI PER L'ADATTAMENTO MENTALE,
2) AUTOSUFFICIENZA,
3) ROTAZIONE VERTICALE,
4) ROTAZIONE LATERALE,
5) ROTAZIONE COMBINATA (combinazione delle due rotazioni verticali e laterali),
6) SPINTA,
7) EQUILIBRIO ,
8) SCIVOLAMENTO,
9) MOVIMENTI ELEMENTARI DI NUOTO,
10) PRIMO STILE DI NUOTO (doppio dorso).

Successivamente tenendo conto delle diverse tipologie di handicap si sono studiati altri stili di nuoto confacenti alle possiblità dell'allievo. Abbiamo considerato tre periodi ben precisi i quali vengono così schematizzati: (idoterapia, nuoto elementare e didattica del nuoto e nuoto agonistico e sportivo) che hanno contraddistinto la nostra attività in questi anni, possiamo dire che attualmente ci troviamo sull'ulimo aspetto, quello relativo all'avvio ed una attività sportiva in linea con i principi della Federazione Italiana Sport Disabili (FISD).

L'attività natatoria in questi anni si é sempre svolta nella piscina Comunale in Via Val di Gorto ed é riservata a una quarantina di bambini affetti prevalentemente da ritardo mentale e da paralisi cerebrale infantile.
L'equipe in collaborazione con le fisioterapiste dell' A.S.S Alto Friuli svolge l'attività bisettimanalmente con quattro turni di un'ora circa.

CORSO DI PATTINAGGIO A ROTELLE

Questa attività nata per la prima volta in Italia nel 1987 é rivolta essenzialmente a minori con disabilità psichica viene svolta con la Società Sportiva di Pattinaggio di Tolmezzo presso la palestra delle Scuole Elementari in Via Dante n° 3 per un periodo di sette mesi all'anno con frequenza di due ore settimanali.
Tale corso si pone come obiettivo quello della socializzazione e del potenziamento delle capacità coordinative, sopprattutto l'equilibrio statico - dinamico.
Gli utenti che aderiscono già da anni a questa attività sono otto e quasi tutti hanno raggiunto una autonomia completa sui pattini; svolgono tutti gran parte degli esercizi del primo e secondo livello ed hanno già aderito ai saggi di fine anno dimostrando buona tecnica esecutiva e discreta capacità di adattamento.
Per quanto riguarda l'aspetto metodologico siamo partiti suddividendo la lezione in due momenti.
Nel primo gli allievi al corso svolgevano un programma di attività motoria finalizzata all'attività di pattinaggio con un lavoro soprattutto sulle capacità coordinative più vicine a queste discipline come l'equilibrio, la coordinazione e il ritmo.
Nel secondo momento, i bambini, prevalentemente con disabilità mentale, calzati i pattini svolgevano con gli Operatori e con gli Istruttori Federali con un rapporto di 1:1 per i ragazzi alle prime esperienze la seguente scaletta metodologica:

1) CONOSCENZA DELL'ATTREZZO,
2) PRIMA FASE DI AVANZAMENTO (il bambino nelle diverse posizioni, prova l'esperienza dei pattini in materiali ad alto attrito),
3) ADATTAMENTO ALLE CADUTE,
4) SECONDA FASE DI AVANZAMENTO,
5) PROGRESSIVO BLOCCAGGIO E SBLOCCAGGIO,
6) GRADUALE SGANCIAMENTO,
7) CADUTE DA FERMI,
8) MARCETTA SUL POSTO,
9) CADUTA IN AVANZAMENTO,
10) MARCETTA IN AVANZAMENTO,
11) POSIZIONE DEL CORPO E FRENATA,
12) IMPOSTAZIONE ESERCIZI I° LIVELLO (limoni avanti, flessione, bilanciati, carrello)
13) IMPOSTAZIONE ESERCIZI II° LIVELLO (limoni indietro, angelo, piccoli salti,ecc..).

Le abilità ormai apprese sono diverse e vanno dall'esecuzione delle flessioni, del carrello, bilanciato, piccoli salti, limoni indietro e l'angelo, tali da poter integrare insieme ai normodotati questi ragazzi prevalentemente soggetti con Sindrome di Down.

CORSO DI MINI - BASKET

L'attività sportiva per i bambini con ritardo psichico si pone come obiettivo generale il consolidamento della socializzazione e il potenziamento delle capacità coordinative.
Giunti al undicesimo anno consecutivo i corsi di mini- basket sono sempre stati svolti in collaborazione con la Società Sportiva Marcuzzi di Tolmezzo presso la palestra dell'Istituto Magistrale e in quella del Palazzetto dell'ITI F.Solari. Il corso riservato ai bambini del secondo ciclo della scuola elementare trova questa rispondenza alle esigenze dei minori inseriti.
L'attività svolta con gli Istruttori della Federazione Italiana Pallacanestro e con gli Operatori specializzati si orienta nei confronti dei bambini psichici ad attuare i contenuti metodologici e le indicazioni tecniche della Federazione Italiana Sport Disabili. (FISD), quest'ultimo organo competente per lo sport - terapia per i deboli mentali.
Il corso che si svolge bisettimanalmente viene anche svolto per i soggetti Down più grandi, i quali sono integrati e inseriti nella squadra giovanile locale disputando anche alcune partite a livello provinciale con le squadre menzionate.

La maggior parte dei minori che pratica questa disciplina è in grado di applicare correttamente i fondamentali individuali con la palla più importanti come (palleggio, passaggio e tiro) e di riconoscere le regole più importanti.

CORSO DI SCI

Il corso si pone come obiettivo dell'apprendimento l'acquisizione di nuove abilità e in quello formativo della ricerca di una positiva socializzazione.
L'attività in questi ultimi anni è stata svolta da personale specializzato della FISI, con la collaborazione e coordinazione dell'equipe di lavoro del Comune di Tolmezzo e dall'A.S.S. Alto Friuli.
Gli utenti che hanno aderito a questa attività iniziata nel 1987 sono più di 10 con disabilità psico - fisica non grave con età compresa tra i 6 e i 14 anni.
Il periodo attuativo del corso va dal mese di gennaio a quello di marzo con frequenza di tre/ quattro ore settimanali.
Attualmente dopo tutti questi anni di attività e di lavoro, 2/3 dei minori hanno acquisito gli elementi tecnici basilari e sono in grado di usufruire degli impianti di risalita della stazione sciistica di Ravascletto.
La metodologia adottata é di tipo individuale e tiene conto del grado di handicap, del rapporto psicologico tra Istruttore e allievo, al tipo di linguaggio, alle conoscenze e caratteristiche dell'attrezzo alle volte adattata alle possibilità ed esigenze del disabile.
In relazione a quanto esposto il Comune di Tolmezzo si rende disponibile a qualsiasi altro chiarimento anche inviando altra documetazione più dettagliata (relazioni, video - cassette).

CORSO DI ATLETICA LEGGERA

L'attività sportiva è iniziata per la prima volta nell'anno 1994, ed è rivolta ad un'utenza con ritardo psichico.
Il corso é stato svolto in collaborazione con la Polisportiva Libertas di Tolmezzo presso il campo sportivo Comunale sito in Via Val di Gorto.
L'attività svolta in collaborazione con Istruttori FIDAL e degli Operatori specializzati si pone come finalità i seguenti obiettivi:
1) AMPLIAMENTO DELL'AREA SOCIALE,
2) CONSOLIDAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE,
3) ACQUISIZIONE DI NUOVE ABILITA' ATTRAVERSO L'APPRENDIMENTO DI ALCUNE SPECIALITA' DELL'ATLETICA LEGGERA.

Queste esperienze relative a questo settore dell'atletica leggera, vissute dai ragazzi in un ambiente nuovo come il campo sportivo, lo stare insieme ai compagni, il gareggiare in un clima sereno, sono state motivazioni fortemente gratificanti per l'aspetto prettamente sociale.
Le linee di programma relative al corso da noi proposto hanno seguito la seguente scaletta:

ATTIVITA' DI BASE	(50 %) :	consolidamento schemi motori (diverse modalità nel correre, saltare, lanciare, abbinamenti di più schemi motori);
ADDESTRAMENTO PRESPORTIVO	(25 %) :	esercitazione relativa agli elementi di pre - atletica riferiti al correre, saltare, lanciare;
ADDESTRAMENTO FORMATIVO	(25%) :	la partenza dai blocchi, il getto del peso, il salto in lungo.

Tolmezzo, lì 28/02/96

GLI OPERATORI

PSICOLOGA
Dott. IOB ANDREINA
Via Superiore, 20 - Tel. 0433/43561
33028 TOLMEZZO (Udine)
Cod. F. BIO NRN 56T54 L483F
Partita IVA n. 0 46771 030 5

PROF. TOMÉ ANTONIO
Via Figazzi, 5 - Tel. 0432/48112
33100 UDINE
C.F. TMN [illegible] M15 L483J
Prof. IVA 01469510303

PAGINA BIANCA

VENETO

PAGINA BIANCA

REGIONE DEL VENETO
L'ASSESSORE
AI SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Venezia, 22.3.1996
Prot. n. 3597/206.21

Relazione annuale stato attuazione L. 104/92.L.R. 13/89.

RACCOMANDATA
ESPRESSO

Spett.le
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
MINISTERO PER LA FAMIGLIA
E SOLIDARIETA' SOCIALE
Via Vittorio Veneto 56
00157 ROMA

Si invia il test della relazione annuale riguardante lo stato di attuazione della L. 104/92.

Distinti saluti.

PER CdM ...
Protocollo ... 4584/1/DAS/RPM

ASSESSORE

Relazione annuale sulla attuazione della legge 104/92.

L'azione regionale volta alla attuazione della legge 104/95 si sviluppa su tre direttrici principali :-

-l'adozione di strumenti normativi attuativi della legge 104/92 ;

-l'attivazione di interventi specifici a valenza regionale;

-la promozione, sul territorio, di appropriate forme organizzative e operative di raccordo funzionale finalizzate a ottimizzare le risorse e a meglio rispondere ai diritti dei cittadini handicappati.

1-Interventi normativi

L'aspetto più significativo che ha caratterizzato l'anno 1995, sotto il profilo normativo, è rappresentato dal nuovo piano socio-sanitario.

L'elaborazione di tale piano (approvato al limitare dell'anno 1995 ed entrato in vigore il 3 febbraio 1996 -L.R.5/96) è stata occasione propizia per ripensare anche a nuovi e più adeguati modelli organizzativi e di servizio rivolti alle persone con handicap nel quadro generale della configurazione strutturale ed organizzativa della nuova ULSS.

Il piano regionale recupera larga parte delle indicazioni contenute nella legge 104/92 armonizzandole nella visione d'insieme dei criteri, delle azioni volte alla tutela della salute e alla integrazioone sociale dei cittadini handicappati.

Il criterio di organizzazione strutturale e di erogazione delle risposte si fonda su una visione di "alta integrazione socio- sanitaria" che trova la più concreta espressione nel cosiddetto piano di zona.

Il piano di zona è lo strumento nuovo attraverso il quale le differenti soggettività aggregano risorse e obiettivi per qualificare, potenziare e assicurare l'erogazione dei servizi sociali dei disabili.

Il piano trova piena attuazione nei provvedimenti attuativi e in particolare nel progetto obiettivo regionale denominato "prevenzione e tutela dell'handicap" e nella configurazione dei servizi territoriali già prefigurati e individuati.

Tra questi ultimi i più significativi riguardano l'area materno infantile (unità operativa handicap) e l'area della disabilità articolata nei seguenti servizi:

-centro socio-educativo territoriale;
-centro socio-riabilitativo ed educativo;
-centro educatvo occupazionale;
-servizio per l'inserimento lavorativo;
-strutture intermedie e altenative nell'area del disagio evolutivo, psichico e relazionale.

L'assetto organizzativo del territorio presenta una configurazione fortemente strutturata e diffusa di servizi integrati, accessibili, aperti e longitudinali che consentono una risposta di base di notevole interesse.

I provvedimenti attuativi consentono di migliorare il complesso dei servizi esistente nel senso della maggiore efficienza operativa e di una complessiva razionalizzazione dell'insieme di risposte rispetto ai bisogni dei cittadini.

I servizi di diagnosi-cura e riabilitazione

Il nuovo assetto organizzativo delle ULSS ha consentito di razionalizzare e di potenziare la capacità erogativa di servizi di prevenzione, di diagnosi precoce e cura e di riabilitazione.

L'erogazione di tali servizi (aperti, accessibili e integrati) è garantita dalle ULSS anche con articolazione distrettuale e da soggetti convenzionati ex art 26 della legge 833/78.

Il criterio ispiratore delle scelte di piano è chiaramente espresso al par. 8.4. "il sistema dei servzii territoriali " che recita testualmente:

"...il PSSR deve consolidare il sistema dei servizi e

qualificare la loro dimensione integrata, attraverso l'individuazione puntuale delle componenti sociali,socio-assistenziali, socio-educatve,socio-sanitarie e sanitarie, presenti in forma autonoma e, più spesso,in forma aggregata nella operatività dei servizi."
I servizi a valenza regionale.

Informazione.

Particolare interesse e attenzione è stata posta dalla giunta regionale alla informazione sui servizi ritenuta funzione strategica fondamentale nella prospettiva di assicurare i collegamenti tra cittadino e servizi e nel fornire la circuitazione tra gli operatori, e i cittadini interessati di esperienze , conoscenze iniziative e proposte.

Le risultanze della attività informativa realizzata attraverso un apposito organismo denominato Regionale Veneto informa (affidato in gestione all'AIAS di Vicenza) sono rappresentate nell'allegato documento(i)

I progetti pilota

Nel corso del 1995 la Regione ha sviluppato , con la cooperazione di soggetti istituzionali locali, pubblici e privati, specifici progetti pilota finalizzati a definire modelli gestionali di riferimento in ambiti di particolare interesse.

Tali progetti riguardano i seguenti ambiti:

1)percorsi formativi particolari con forte connessione con il mondo del lavoro (vedi allegato 2).

2)modelli territoriali di organizzazione innovativa del sistema dei servizi e delle risorse territoriali.

La scuola

Il processo di inserimento scolastico ha avuto un significativo incremento nel corso dell'anno sia mediante l'attività dei gruppi di lavoro provinciali interistituzionali e i gruppi di lavoro sulla programmazione territoriale delle ULSS.

In tale contesto organizzativo sono maturate le condizioni per nuovi accordi di programma e protocolli d'intesa. (vedi allegati 3.1-3.2-3.3)

Lavoro

Prosegue l'impegno già attivato negli anni precendenti di ricerca di formule organizzative e di percorsi finalizzati ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro di persone handicappate.

A livello regionale opera un organismo interistituzionale che coordina le politiche regionali per le fascie deboli.

Tale organismo è composto da rappresentanti di differenti strutture dipartimentali della Giunta regionale (Dipartimeno per i problemi del lavoro, dipartimento per la sanità, dipartimento per i servizi sociali, dipartimento per le poloitiche giovanili), rappresentanti di SIL e l'Agenzia regionale per l'impiego.

Sotto il profilo operativo, invece, ogni ULSS affronta il problema del lavoro dei disabili mediante l'azione di appositi organismi denominati SIL (servizio per l'inserimento lavorativo).

L'attività del SIL si esplica nell'esame del caso da inserire, nella individuazione del "posto di lavoro " appropriato (impresa ordinaria- cooperativa di lavoro...),nella definizione della formula di accesso al lavoro (tirocinio, stage...), intese con il datore del lavoro e con l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Utilizzo dei fondi

Con deliberazione n°6690 del 18.dic.1995 la Giunta regionale ha disposto di ripartire i fondi trasferiti dalla Stato per l'attuazione della legge 104/92.(allegato 4)

Il testo deliberativo riporta nel dettaglio le scelte della Giunta regionale; scelte che si inseriscono coerentemente nel quadro di sviluppo prefigurato dalla stessa Giunta negli anni precedenti e di cui alle relazioni già formulate.

REGIONE VENETO INFORMA - SEZIONE HANDICAP

Relazione sui risultati raggiunti nel corso del 1995

OBIETTIVO 1:
ESTENSIONE DELLA RETE REGIONALE DEI CENTRI DOCUMENTAZIONE SUI PROBLEM DELL'HANDICAP

INIZIATIVE:
1. CENTRO DOCUMENTAZIONE HANDICAP dell'Ufficio di Coordinamento di REGION VENETO INFORMA - SEZIONE HANDICAP

CHE COS'E'
- E' un punto di raccolta, di produzione ed elaborazione di documentazione.
- E' un luogo dove orientarsi ed approfondire i temi a cui *Regione Veneto Informa - Sezione Handicap* presta attenzione.
- Si occupa dei problemi dell'handicap e delle tematiche ad esso connesse.
- Il Centro è dotato di una biblioteca testi base, di una emeroteca specializzata e di una audiovideoteca.

A CHI SI RIVOLGE
- A disabili e loro familiari
- ad operatori socio-sanitari
- ad insegnanti
- a studenti
- ed associazioni, cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato.

FINALITA'
- Accostarsi ai problemi della disabilità e dell'handicap e alla realtà dei servizi pubblici e del privato-sociale
- Trovare documentazione utile per la propria situazione personale, la propria formazione e l'aggiornamento professionale
- Fare ricerche, studi, tesi, ecc...

SERVIZI
- Consultazione e prestito libri
- Consultazione di riviste con la possibilità di averne fotocopia
- Consultazione di testi legislativi regionali e nazionali
- Consultazione di programmi audiovisivi didattici e di film in VHS
- Indicazione delle tesi di diploma disponibili presso le Scuole Superiori di Servizio Sociale
- Informazioni bibliografiche e novità editoriali
- Segnalazione di convegni, seminari, corsi di formazione, ...
- Rassegne stampa e percorsi bibliografici personalizzati su ambiti specifici.

QUANDO
Il Centro è aperto il mattino dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, ma è possibile concordare, in casi particolari, altri orari. E' gradito comunque un preavviso telefonico.

SETTORI DI INTERESSE
In cui il Centro è articolato:

- SCUOLA
- VOLONTARIATO
- LAVORO, COOPERAZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE
- LEGISLAZIONE SOCIALE
- TURISMO
- SPORT E TEMPO LIBERO
- RIABILITAZIONE
- SESSUALITA'
- DIDATTICA
- STORIE PERSONALI
- SERVIZI RESIDENZIALI
- AUTISMO
- SINDROME DI DOWN
- EPILESSIA
- DEFICIT SENSORIALI
- HANDICAP GRAVE

2. HandyDoc
Archivio computerizzato dei centri di documentazione appartenenti alla rete di Regione Veneto Informa - Sez. Handicap. Con HandyDoc è possibile cercare libri, articoli di rivista e audiovisivi sul mondo dell'handicap. E' disponibile in due versioni: una di sola consultazione diretta ai Centri Informativi Territoriali (HandyDoc95), una che consente anche le funzioni di inserimento e di aggiornamento rivolta specificamente agli attuali cinque Centri di Documentazione collegati: Coordinamento Provinciale Associazioni Handicappati di Treviso, Centro Studi Opera Don Calabria, ULSS 15 "Camposampiero Cittadella", Centro DARI di Padova ed ULSS 4 "Alto Vicentino" (HandyDoc).

3. HandyWare
Raccoglie in un unico archivio più di duecento software didattici di pubblico dominio per disabili. Consente di scegliere i programmi didattici selezionandoli in funzione dei diversi ambiti disciplinari e di obiettivi didattici. La modalità di archiviazione è stata pensata in modo da rendere facile l'individuazione delle caratteristiche (didattiche, tecniche...) di ogni singolo programma, così da far incontrare le esigenze didattiche con gli strumenti ad esse più rispondenti.
E' stato realizzato nell'ambito del Progetto Obiettivo della Regione Veneto finanziato in base alla C.R. 33/93 *Utilizzo ausili informatici per l'apprendimento e l'autonomia del minore disabile motorio* unitamente a ULSS 16, Centro DARI, Provveditorato agli Studi e Facoltà di Ingegneria dell'Universitas Patavina.

4. HandyLex
Archivio informatico della Legislazione sull'handicap nazionale e della Regione Veneto ricercabile per data e per argomento realizzato in stretta collaborazione con il Centro di Documentazione Legislativo della Direzione Nazionale della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare)

5. HandyMail
Archivio-indirizzario di tutti enti pubblici e del privato sociale presenti nel territorio regionale. Le "categorie" degli Enti e la loro ubicazione nel territorio regionale (provincia, comune...) sono le possibili principali chiavi di ricerca.

OBIETTIVO 2:
CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DI RECUPERO ED EROGAZIONE DELLE INFORMAZIONI A LIVELLO TERRITORIALE

1. Informazioni Handicap Today
Rassegna stampa giornaliera dei quotidiani e settimanali diocesani veneti sui temi dell'handicap. Trasmesso via telefax a tutti i centri informativi territoriali che ne facciano richiesta. E' un modo per essere informati sull'attualità, sugli eventi che dal mondo dell'handicap acquistano risonanza nei media. E', inoltre, anche un modo per "verificare" quanto e in che modo l'handicap sia presente negli organi d'informazione di massa.

- *Viene curata dagli operatori e dai soggetti disabili (esiti di trauma cranico encefalico) inseriti nel Progetto "Galileo", servizio sperimentale dell'AIAS "S. Bortolo" in convenzione con l'ULSS n° 6 "Vicenza" -*

2. Informazioni Handicap Flash
E' una "agenzia stampa" quindicinale di segnalazione di convegni, seminari, corsi di aggiornamento e, più in generale, di tutti gli eventi che si accadono nel mondo dell'handicap. Trasmessa via fax a tutti gli organi di stampa e televisivi veneti è uno strumento che anticipa gli appuntamenti più interessanti.

- *Viene redatta in stretta collaborazione con il servizio InformaHandicap del Comune di Venezia curato dall'AIAS di Venezia*

3. Informazioni Handicap - Speciale Scuola e Speciale Lavoro
Informazioni handicap - Speciale Scuola e Speciale Lavoro sono due distinte pubblicazioni che, quadrimestralmente, offrono una selezione di articoli di periodici specializzati su scuola e lavoro. Oltre alla selezione degli articoli, saranno indicate le novità legislative (leggi, regolamenti, circolari...), le novità editoriali (libri, materiali audiovisivi...) e gli appuntamenti.

- *Vengono curate in collaborazione con una qualificata équipe di esperti e con il coinvolgimento di alcune qualificate realtà aderenti alla "rete".*

4. Guida ai servizi per disabili e loro famiglie in Veneto
Una vera e propria "bussola" per orientare e orientarsi curata nelle sue varie sezioni (Scuola, Lavoro, Cooperazione Sociale, Formazione Professionale, Mobilità, Ausili, Informatica, Volontariato, Turismo, Tutela Legale, Europa e Previdenza) dalle realtà pubbliche e private di maggior rilievo nella nostra Regione.

- *L'aggiornamento è curato in collaborazione con una qualificata équipe di esperti e con il coinvolgimento di alcune qualificate realtà aderenti alla "rete".*

5. Pronto? InformaHandicap
Servizio informativo in modalità audiotext realizzato sperimentalmente grazie alla consulenza tecnica gratuita della NEST srl di Vicenza. In questo modo sono disponibili la *Guida ai servizi per disabili e loro famiglie in Veneto*, i principali riferimenti legislativi, indicazione di indirizzi, segnalazioni bibliografiche, avvenimenti, selezione della rassegna stampa.

6. Sportello informativo dell'Ufficio di Coordinamento
Si sono rivolti, telefonicamente e/o recandosi personalmente, nel corso del 1995 all'Ufficio di Coordinamento di Vicenza:
n° 273 disabili;
tutti gli URI (Uffici Regionali per l'Informazione), i Provveditorati agli Studi e i Servizi Sociali delle ULSS venete;
n° 133 tra Associzioni, Cooperative e Fondazioni (non solo venete);
n° 21 Comuni;
n° 12 Direzioni Didattiche e n° 23 Scuole Medie Statali.
Molti di questi utenti, ma il dato non è stato rilevato, si sono rivolti a llo Sportello ripetutamente.
Le più frequenti richieste riguardano:
a) art. 33 della Legge 104/92 ;
b) orientamento ai servizi;
c) turismo e vacanze;
d) inserimento scolastico e lavorativo.

7. Lavorare in "rete" nei diversi territori del Veneto
I CIT (Centri Informativi Territoriali) sono ormai molti e ben distribuiti nella nostra Regione anche se solo alla fine del 1995 ed all'inizio del 1996 si intravedono segnali decisi di promozione di specifici servizi InformaHandicap (Venezia, Rovigo, Treviso, Camposampiero e Verona).
Gli attuali Cit, suddivisi per area provinciale, sono:
Verona: Opera don Calabria, ULSS 20 e 21, ANMIC Verona, Coop. Galileo, Coordinamento Associazioni Volontariato
Rovigo: Comune, Provincia, ULSS 18 e 19, Gruppo Città Senza Barriere, Provveditorato agli Studi, UIC e AISM
Treviso: Coordinamento Provinciale Associazioni Handicappati, ULSS 8
Padova: Centro DARI, ULSS 15, 16 e 17, Comune di Este e CFP "Morini Pedrina", Coop. "Iride" e Coop. "L'alveare"
Venezia: InformaHandicap Comune/AIAS Venezia, ANFFAS Mestre, ULSS 10 e 14
Belluno: Centro Studi "Prisma" e Comitato di Intesa tra le Associazionii Volontaristiche della Provincia di Belluno

Vicenza: ULSS 4, 5 e 6, Fondazione "Candida Stefani e F.lli", InformaGiovani di Bassano del Grappa

OBIETTIVO 3:
OFFRIRE SERVIZI DI CONSULENZA

INIZIATIVE

1. Servizio Informazione Accessibilità ed Eliminazione Barriere Architettoniche

- E' un servizio del Dipartimento per i Servizi Sociali realizzato in accordo con il Dipartimento Lavori Pubblici della Regione Veneto e affidato in convenzione a A.I.A.S. "S. Bortolo" di Vicenza.

A CHI INTENDE RIVOLGERSI

- Agli Uffici Tecnici degli EE.LL. (Comuni, ULSS, Province)
- Agli Assessorati ai Servizi Sociali dei Comuni del Veneto
- Ai Liberi professionisti (architetti, ingegneri, geometri e periti)
- Ai disabili e loro familiari, agli operatori socio-sanitari, ad insegnanti, a studenti ed associazioni, cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato.

FINALITA'

- Rendere più agevole l'accesso ai benefici delle leggi regionali e nazionali in materia, grazie ad una corretta ed esauriente informazione
- Creare supporti informativi a sostegno dell'attività di informazione degli Uffici degli Enti Locali e delle UU.LL.SS.SS.

SERVIZI

- Consulenza telefonica
- Sportello informativo, che può contare della qualificata assistenza dell'arch. Stefano Maurizio. Ha iniziato ad operare dal mese di giugno incontrando interesse e da parte di disabili e da parte di professionisti pubblici e privati.
- "Abitare senza barriere", una vera guida operativa all'abbattimento di barriere architettoniche che è in avanzata fase di progettazione. Sarà disponibile una prima parte entro l'estate 1996 .

  Saranno varie sezioni a schede tecniche pensate per i tecnici pubblici e privati:

1. le barriere architettoniche all'interno dell'abitazione
2. le barriere architettoniche negli edifici privati di uso pubblico;
3. le barriere architettoniche negli edifici pubblici;
4. le barriere urbane ed i trasporti;
5. Ausili per l'autonomia personale e la mobilità.

QUANDO

La Segreteria funziona il mattino dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
Per accedere allo sportello informativo è necessaria la prenotazione telefonica.

Si rende necessario aumentare la conoscenza di tale servizio con una comunicazione ufficiale della Giunta Regionale.

2. Servizio Tutela Legale Handicap

E' un servizio gratuito di orientamento e consulenza legale per dare una risposta competente alle esigenze di chi opera o si trova a vivere nel mondo dell'handicap: disabili, familiari, volontari, operatori. Possono trovare un valido sostegno questioni impegnative come l'interdizione o l'inabilitazione di un disabile o più in generale la tutela di diritti sanciti da specifiche norme legislative.
SERVIZIO TUTELA HANDICAP è un progetto curato dall'A.I.A.S. "S. Bortolo" di Vicenza in collaborazione con Regione Veneto Informa - Sezione Handicap, Cooperativa Sociale "L'Iride" di Selvazzano ed il Coordinamento Regionale Veneto dell'A.I.A.S. .

CHI VI OPERA ?

Due procuratori legali volontari che possono contare sull'apporto continuativo di un gruppo di operatori esperti e sul collegamento con i servizi legali della LEDHA - Lega per i Diritti degli Handicappati e dell'Associazione "Oltre noi...la vita" di Milano.

COME ?

Il servizio è aperto a tutti senza formalità. Per accedervi è sufficiente fissare un appuntamento anche telefonicamente. La Segreteria del servizio è funzionante dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00.

Nel corso del 1995 l'attività di orientamento e consulenza legale a disabili, familiari, volontari e operatori è stata sperimentata con successo ed ha promosso anche l'avvio di simili iniziative in altre realtà territoriali.

3. Progetto *"Sì, viaggiare...Turismo per tutti"*

Stiamo adoperandoci con impegno nella costruzione di una "rete" nazionale di Enti pubblici e privati: Sportello Vacanze AIAS Milano, Consorzio Progetto Liguria, InformaHandicap di Ferrara e Venezia, Consorzio Cooperative Integrate di Roma e Direzione Nazionale UILDM per favorire il diritto alla mobilità delle persone disabili. Insieme abbiamo preso parte alle edizioni 1995 e 1996 della BIT - Borsa Internazionale del Turismo di Milano.

OBIETTIVO 4:

CREARE OCCASIONI DI SENSIBILIZZAZIONE

INIZIATIVE

Messa a disposizione di strumenti didattici e di percorsi formativi differenziati per età (elementari, medie e adulti) anche mediante consulenza nella realizzazione di specifiche iniziative

1. Pianeta Handicap : Contatto!

E' un progetto di informazione e sensibilizzazione sul tema della diversità ed in particolare dell'handicap, diretto preferibilmente a studenti delle scuole medie superiori. La metafora del "viaggio" all'interno di un "pianeta inesplorato" è il filo conduttore dei due incontri previsti, nei quali, con modalità diverse (materiale

audiovisivo e testimonianza diretta di persone coinvolte), verrà proposto un "contatto" con il mondo dell'handicap.

2. *"Il Filo verde o il Paese di Chicistà"*
E' una fiaba di Roberto Piumini, uno dei migliori scrittori italiani per bambini, realizzata su incarico della LEDHA (Lega per i Diritti degli Handicappati) di Milano. Il nostro servizio ha partecipato alla verifica delle bozze precedenti alla stesura definitiva e a partire da aprile parteciperà alla promozione ed alla diffusione in Veneto.

3. Altre iniziative
Sono in fase di progettazione "VideoHandicap" una selezione di film in VHS per la scuola media inferiore e "Cosa farò da grande?" un video-libro game sull'orientamento scolastico dei disabili.

OBIETTIVO 5:
TRASFERIMENTO DI "KNOW-HOW" SULLE STRATEGIE DOCUMENTARIE ED INFORMATIVE IN VISTA DI PROMOZIONE E COLLEGAMENTO CON ENTI INTERESSATI ALLA COSTITUZIONE DI "RETI" IN SETTORI CONTIGUI: ES.: FAMIGLIA, MINORI E DISABILI ANZIANI, VOLONTARIATO

INIZIATIVE
Si sono costruiti significativi rapporti con molti Enti Pubblici e del Terzo Settore interessati a "trasferire" il modello sperimentato. Le prospettive, giustificate dai lusinghieri risultati ottenuti, si stanno costruendo attorno a diversi possibili scenari:

- **allargare il progetto ad altre Sezioni** (es.: Anziani, Minori,....) con il coinvolgimento di altri Enti Pubblici (Comuni, Province, IPAB) e del Terzo Settore
- integrare ulteriormente le attività nel **più articolato tema dell'Informazione al Cittadino** (es.: la revisione degli URI, il servizio di VideoInformazione,....)
- **proiettare l'esperienza veneta** ad altre realtà regionali iniziando dalle limitrofe o direttamente allo scenario nazionale (Ministero Affari Sociali).

OBIETTIVO 6:
SPERIMENTAZIONE DI POSSIBILI COLLEGAMENTI CON LE "CARTE DEI SERVIZI SANITARI PUBBLICI" (DGRV n°6690 18 dicembre 1995)

INIZIATIVE:
Sono quattro le diverse questioni legate alla *Carta dei Servizi SocioSanitari* che le due ULSS (8 e 15) hanno deciso di voler approfondire e gestire in comune con la nostra collaborazione:

1. il ***linguaggio*** delle *Carte*
2. le ***modalità di innovazione tecnologica*** con le quali consentire:

- un aggiornamento continuo
- una modalità "amichevole" di approccio
- letture *relazionali* e non solo *ad albero* della *Carta*

3. la ***formazione*** del personale impegnato nella produzione e gestione della *Carta*
4. la ***valutazione*** sia sulla *qualità delle prestazioni* sia sulla *qualità della partecipazione* dell'utenza.

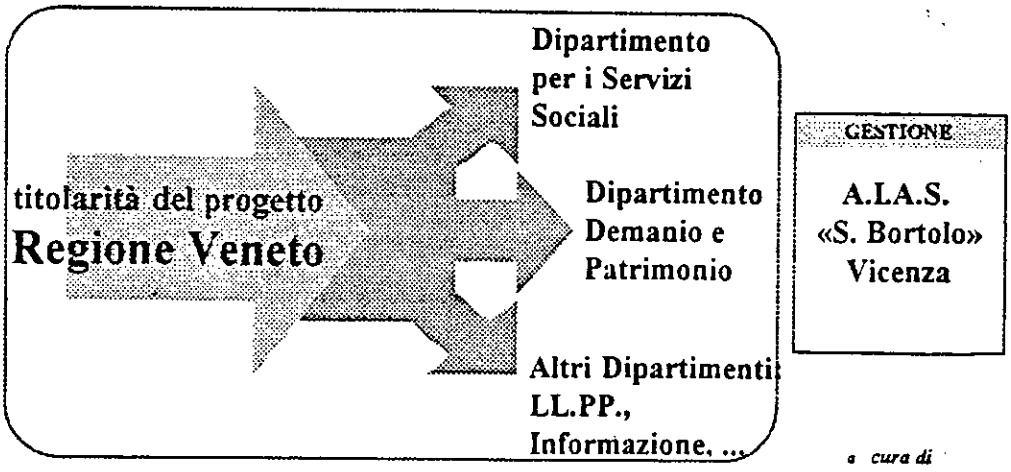
In particolare il primo obiettivo in comune è **ULSS*Land*** un software con le seguenti caratteristiche:

I. una versione "interna" dedicata all'utilizzo da parte dei servizi delle ULSS;
II. una versione "esterna" destinata a "colonnine informative interattive" dotate di schermo *touch screen*;

entrambe le versioni dovranno essere distribuibili gratuitamente senza incorrere in problemi relativi a licenze d'uso sul *software*, essere flessibili e quindi capaci di sopportare inevitabili modifiche *in itinere* ed essere possibili interventi di "personalizzazione" con una struttura base ma con contenuti da adattare a cura di ciascuna ULSS.

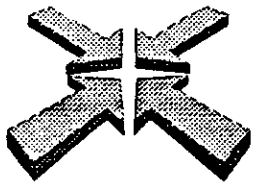
REGIONE VENETO INFORMA
SEZIONE HANDICAP

a cura di
A.I.A.S.
«S. Bortolo»
Vicenza



a cura di
A.I.A.S.
«S. Bortolo»
Vicenza

Finalità

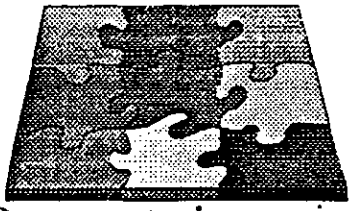


- Predisporre strumenti e materiali informativi per tutti coloro che agiscono «nel» o «a favore del» mondo dell'handicap ...
- ... così da poter acquisire ogni documentazione, informazione, riferimenti utili per la propria situazione (disabili e loro famiglie in particolare) e/o per il proprio impegno professionale o di volontariato

a cura di
A.I.A.S.
«S. Bortolo»
Vicenza

REGIONE VENETO INFORMA - SEZIONE HANDICAP

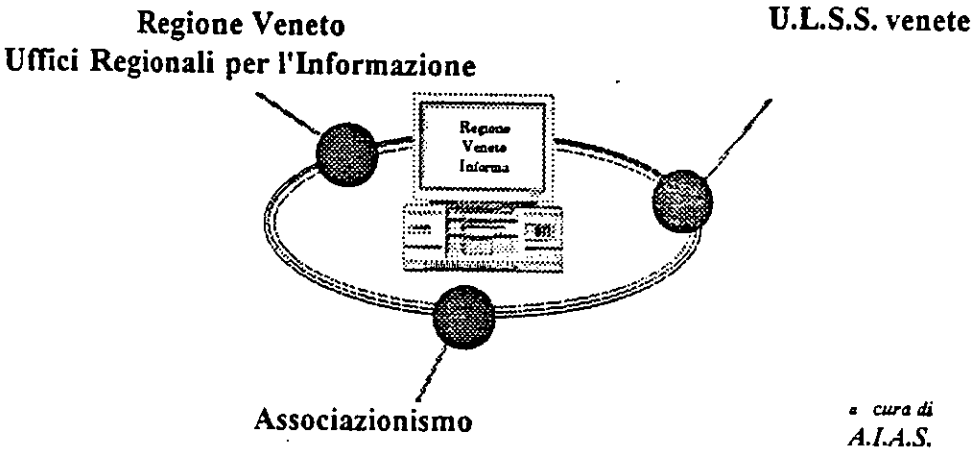
Obiettivi generali



- Creare una **Rete di Centri di Documentazione** sui problemi dell'handicap
- Istituire una **Rete Informativa** di recupero e di erogazione delle informazioni a **livello territoriale**: scuola, lavoro, previdenza, ausili, accessibilità e mobilità, cooperazione, associazionismo, ...

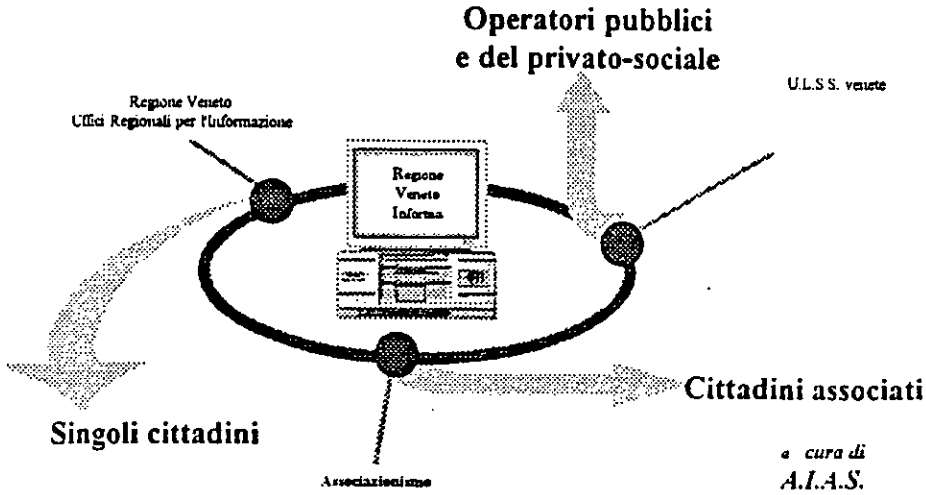
a cura di
A.I.A.S.
«S. Bortolo»
Vicenza

Un progetto a rete che coinvolge...



a cura di
A.I.A.S.
«S. Bortolo»
Vicenza

Rivolto a ...



a cura di
A.I.A.S.
«S. Bortolo»
Vicenza

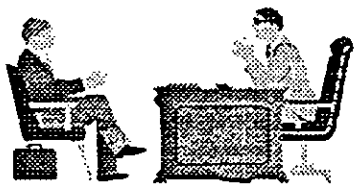
Rete dei Centri di Documentazione



1. Corsi di formazione per documentalisti
2. Software specifico per archiviazione elettronica: **"HandyDoc", "HandyNews", "HandyWare" e "HandyLex"**
3. **Promozione della Rete regionale di CDH**
   Il Centro di Documentazione dell'Ufficio di Coordinamento consente alla Rete regionale dei CDH di poter ricevere bibliografie, segnalazioni editoriali, materiali, prestiti,...

a cura di
A.I.A.S.
«S. Bortolo»
Vicenza

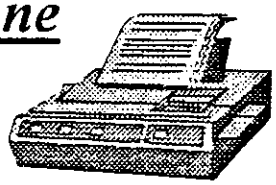
Servizi di Consulenza



1. Servizio Tutela Handicap
2. Servizio Informazione Accessibilità ed Eliminazione Barriere Architettoniche
3. Molte restano le necessità su cui lavorare: es.: ausili, informatica,...

a cura di
A.I.A.S.
«S. Bortolo»
Vicenza

Strumenti per fare informazione



1. *Informazioni Handicap Today*
2. *Informazioni Handicap Flash*
3. *Informazioni Handicap - Speciale Scuola*
4. *Informazioni Handicap - Speciale Lavoro*
5. *Pronto? InformaHandicap*
6. *HandyMail , HandyLand e* ULSSLand

a cura di
A.I.A.S.
«S. Bortolo»
Vicenza

9

Progetti di sensibilizzazione

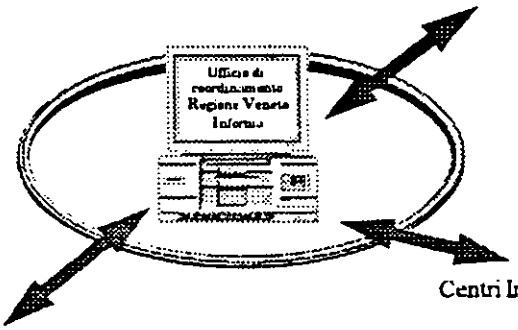


1. *"Pianeta Handicap: contatto!"*
2. *"Il Filo Verde o il Paese di Chicistà"*
3. *Solidarietà in Film*
4. *ed in preparazione...*

a cura di
A.I.A.S.
«S. Bortolo»
Vicenza

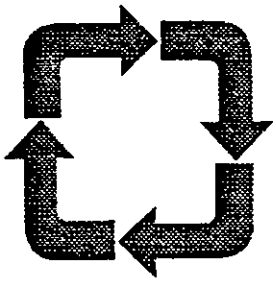
10

Lavorare in rete...



a cura di
A.I.A.S.
«S. Bortolo»
Vicenza

...nei diversi territori del Veneto



Verona: Opera don Calabria - ULSS 20 e 21
Coordinamento Associazioni Volontariato
Rovigo: Comune - ULSS 18 e 19 - Provincia -
Gruppo Città Senza Barriere
Treviso: Coord. Prov. Assoc. Handicap - ULSS 8
Padova: Centro DARI - ULSS 15, 16 e 17
Comune di Este / CFP Morini/Pedrina
Coop "Iride" - Coop "L'Alveare"
Belluno: Centro Studi "Prisma" - Comitato d'Intesa
Vicenza: ULSS 4, 5 e 6 - Fondazione Stefani
InformaGiovani di Bassano del Grappa
Venezia: Comune/AIAS - ANFFAS - ULSS 10

a cura di
A.I.A.S.
«S. Bortolo»
Vicenza

PAGINA BIANCA

ASSOCIAZIONE SAN GAETANO

Centro di Formazione Professionale

INTEGRAZIONE FORMATIVA E LAVORATIVA PERSONE DISABILI

05 LUGLIO 1995

PAGINA BIANCA

INTEGRAZIONE FORMATIVA E LAVORATIVA PERSONE DISABILI

ULSS 24 Settore Età Evolutiva - Associazione "SAN GAETANO" C.F.P. di SAN BONIFACIO (VR)

Ai soggetti disabili inseriti nella scuola dell'obbligo vengono erogati interventi di sostegno attraverso l'assegnazione di un operatore sociale addetto all'assistenza, per le problematiche di tipo psico-fisico, ed un insegnante di sostegno per gli aspetti pedagogico-didattici.

Gli interventi sono finalizzati a consentire l'inserimento e l'integrazione degli alunni nelle classi normali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di favorire lo sviluppo della personalità ed un conseguimento di maggiore autonomia personale.

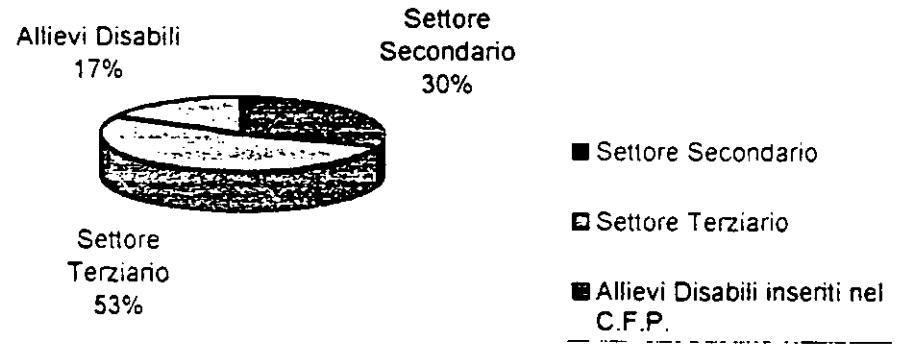
Al termine della scuola dell'obbligo sono pure riconosciuti i suddetti interventi di sostegno finalizzati all'integrazione nella scuola secondaria superiore al fine di garantire all'alunno disabile la continuità del processo educativo, condizione essenziale per consentire un armonico sviluppo delle sue potenzialità.

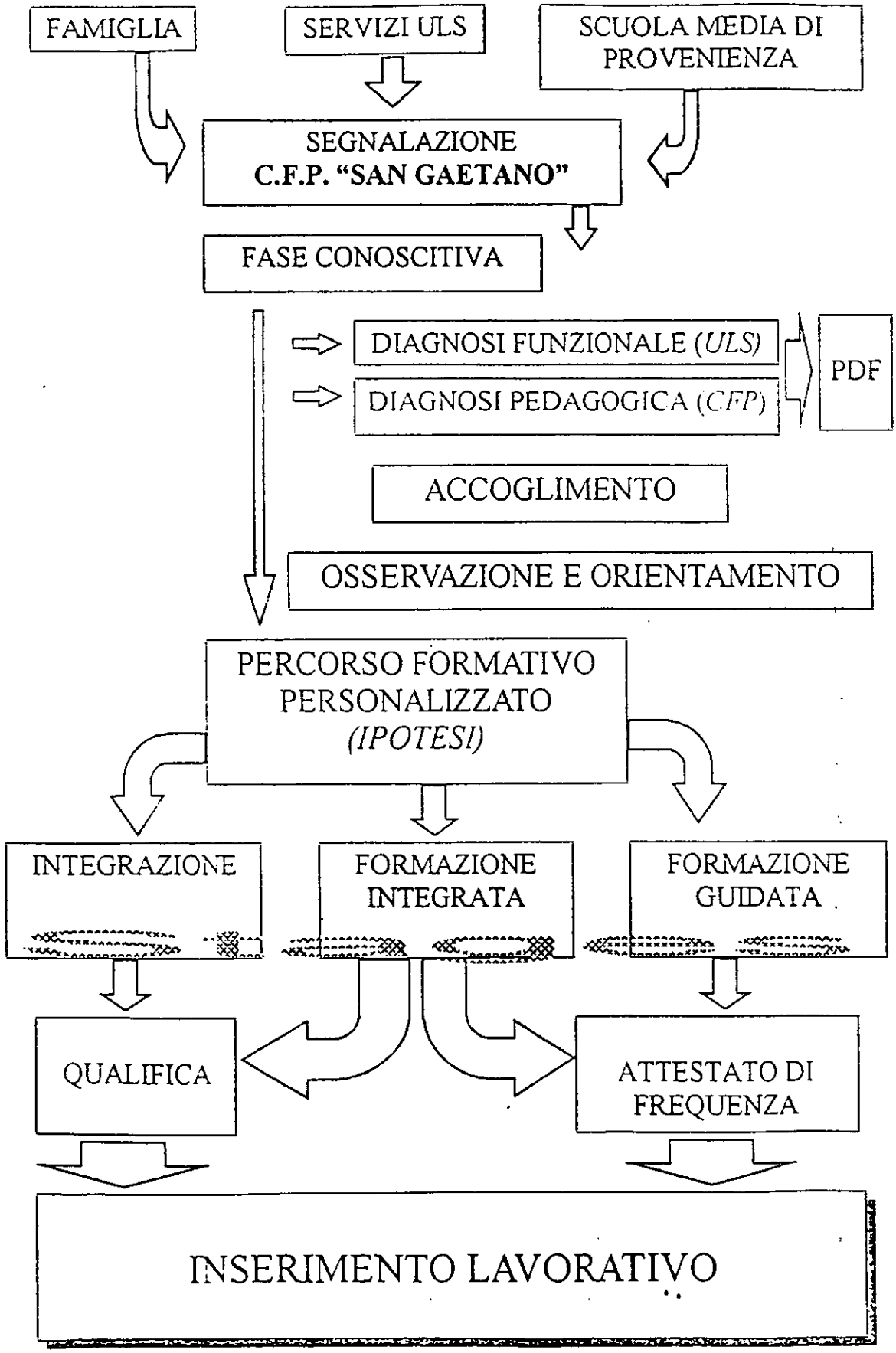
Quanto sopra riportato si applica per la scuola statale rimanendo da definire quali interventi di sostegno garantire ai disabili per favorire l'inserimento nei centri di formazione professionale e a chi competa assumere l'onere relativo, a fronte del diritto dovere dei genitori di scegliere la scuola e/o il Centro presso cui inserire i propri figli, salvaguardando la continuità del processo di integrazione in ambiente scolastico e/o formativo.

Dall'altro canto le alternative all'inserimento scolastico, dopo l'istruzione obbligatoria, non sembrano del tutto idonee in quanto l'inserimento nei CEOD è previsto per le situazioni più gravi; l'inserimento nelle cooperative è da considerarsi prematuro per adolescenti 14enni o 15enni, il cui bisogno prevalente è ancora di interventi in ambienti scolastici educativi-formativi e altrettanto difficile risulta l'inserimento lavorativo dopo anni di vuoto formativo.

In base a queste considerazioni, con l'anno scolastico 1989/90 si è avviato un progetto di collaborazione interdisciplinare tra operatori
del **Centro di Formazione Professionale "S.GAETANO"** di San Bonifacio e
del **SETTORE MATERNO-INFANTILE dell'U.L.S.S. N°.24,**
con la duplice finalità: di individuare percorsi e strumenti operativi atti a creare le condizioni soggettive-oggettive per l'integrazione di ragazzi disabili nel centro stesso e di garantire l'assunzione di un ruolo lavorativo da parte del disabile.

Associazione "SAN GAETANO" C.F.P. di S.BONIFACIO (VR)	
Attività Formativa di base 1994/95	
POPOLAZIONE SCOLASTICA	
Settore Secondario	79
Settore Terziario	137
Allievi Disabili inseriti nel C.F.P.	**45**
totale allievi	261




FAMIGLIA
SERVIZI ULS
SCUOLA MEDIA DI PROVENIENZA
SEGNALAZIONE
C.F.P. "SAN GAETANO"
FASE CONOSCITIVA
DIAGNOSI FUNZIONALE (ULS)
DIAGNOSI PEDAGOGICA (CFP)
PDF
ACCOGLIMENTO
OSSERVAZIONE E ORIENTAMENTO
PERCORSO FORMATIVO PERSONALIZZATO (IPOTESI)
INTEGRAZIONE
FORMAZIONE INTEGRATA
FORMAZIONE GUIDATA
QUALIFICA
ATTESTATO DI FREQUENZA
INSERIMENTO LAVORATIVO

Il modello operativo che si è andato strutturando, con successive modificazioni, ha rispecchiato quanto già gli operatori del Settore Materno Infantile dell'U.L.S.S. N°. 24 avevano sviluppato in tema di integrazione di alunni disabili nella scuola dell'obbligo, adottando procedure idonee alle esigenze della formazione professionale.

Il progetto ha previsto, sin dall'inizio, il supporto di operatori sociali addetti all'assistenza forniti dall'U.L.S.S. 24, per il sostegno psico-fisico e di formatori di sostegno in rapporto 1 : 4 il cui costo è stato sostenuto dall'ULSS 24, nel primo anno di avvio del progetto, e successivamente con finanziamento della REGIONE VENETO all'interno di un **Progetto Pilota** che ha fatto dell'**integrazione**, dell'**orientamento**, dell'**ergonomia**, della **flessibilità**, della **polivalenza** e dell'**interdisciplinarietà**, riferimenti metodologici che necessitano peraltro di costante supporto, per non correre il rischio di essere poco efficaci nella fase operativa.

Il modello organizzativo che si è andato strutturando nel tempo può essere sintetizzato nelle seguenti tappe:

SEGNALAZIONE

Informazioni date dal C.F.P. all'esterno

Fonti che indirizzano al C.F.P.: famiglia; Ulss (settore Sociale); scuola media; comuni; altro

ACCOGLIENZA

Informazioni dirette date dal C.F.P. su: servizi, corsi e percorsi formativi offerti

Richesta iscrizione

Pianificazione incontri conoscitivi

FASE CONOSCITIVA

Raccolta dati anamnestici: anagrafici, scolastici, socio-ambientali. sanitari in collaborazione con ULSS 24 - Settore Età Evolutiva

Colloquio con allievo e con famiglia

Eventuale incontro con scuola di provenienza e/o servizi socio-sanitari

Somministrazione prove conoscitive con la presenza di un Tecnico dell'Ulss

N.B: in questa fase si utilizzano anche gli strumenti elaborati dalla sperimentazione del Settore Handicap - Regione Veneto (Modulo Osservazione Orientamento).

PROGETTAZIONE PERCORSO PERSONALIZZATO

(PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO)

Valutazione dei dati raccolti e dell'esito delle prove conoscitive da parte del Collegio Formatori del C.F.P. e degli Operatori dell' Ulss 24.

Formulazione di ipotesi di percorso formativo

Confronto con il soggetto e la famiglia sull'ipotesi di percorso formativo

Definizione del progetto personalizzato che a seconda delle caratteristiche del soggetto potrà concretizzarsi in un percorso di :

Formazione Guidata, che prevede :

attività individuale

o di

piccolo gruppo

oppure

Formazione Integrata, che potrà essere:

Parziale

o

Totale

CONFERMA DELL'ISCRIZIONE

da parte:

- dell'allievo e della famiglia
- del C.F.P.

INSERIMENTO DELL'ALLIEVO NEI CORSI E NELLE ATTIVITA',

fin dall'inizio dell'anno formativo, all'interno delle classi, per le attività definite dal progetto personalizzato.

In questa prima fase diventa fondamentale una particolare e "discreta" attenzione dei formatori su come avvengono i processi di socializzazione all'interno della classe e di ambientamento nel C.F.P.

OSSERVAZIONE

DA PARTE DELL'ALLIEVO nei confronti di: se stesso, persone, struttura del C.F.P., regole (situazione educazionale), attività

DA PARTE DEI FORMATORI: osservazione continuativa del soggetto, nella sua interazione con l'ambiente e gli stimoli formativi secondo modalità: individuali, collegiali e con l'utilizzo di strumenti di rilevazione (es. scheda *Elementi dell'Osservazione* di G. Moretti)

PROFILO FUNZIONALE

(vedasi Strumento elaborato dalla sperimentazione del Settore Handicap - Regione Veneto "Modulo Osservazione Orientamento").

VERIFICHE E VALUTAZIONI,

periodiche degli apprendimenti e della qualità dell'integrazione, secondo modalità individuali e collegiali, con la partecipazionedegli operatori ULSS.

ADATTAMENTI

in seguito alle verifiche periodiche espresse collegialmente:

del percorso personalizzato

della metodologia didattica

dell'ambiente (accorgimenti e soluzioni ergonomiche)

QUALIFICAZIONE DELLA PREPARAZIONE PROFESSIONALE

attività didattica funzionale al raggiungimento degli obiettivi professionali relativi al percorso personalizzato.

TIROCINI FORMATIVI

attività di integrazione lavorativa all'esterno del C.F.P. attraverso fasi di tirocinio formativo (stage) e momenti di alternanza scuola-lavoro in aziende produttive e/o di servizi
situate nella zona di provenienza degli allievi.

TERMINE DEL CICLO FORMATIVO

verifiche e valutazioni conclusive del ciclo formativo svolte alla presenza della commissione esaminatrice esterna, dei formatori del C.F.P. e di un tecnico dell' U.S.S.L.. In base alle abilità professionali acquisite durante il ciclo formativo, all'allievo viene rilasciato un attestato di qualifica oppure un certificato di frequenza e una relazione sul percorso svolto.

PRECOLLOCAMENTO

dal 1991 presso il C.F.P., come sede operativa della **Scuola Centrale di Formazione - Roma**, sono stati attivati dei **progetti** del **F.S.E.** (di precollocamento per soggetti disabili) della durata di circa 600 ore di cui i 2/3 svolti in azienda. Questa ulteriore opportunità ha favorito sia il rinforzo degli apprendimenti e il raggiungimento di una più consolidata identità personale e professionale.

LA FORMAZIONE "ATELIER"

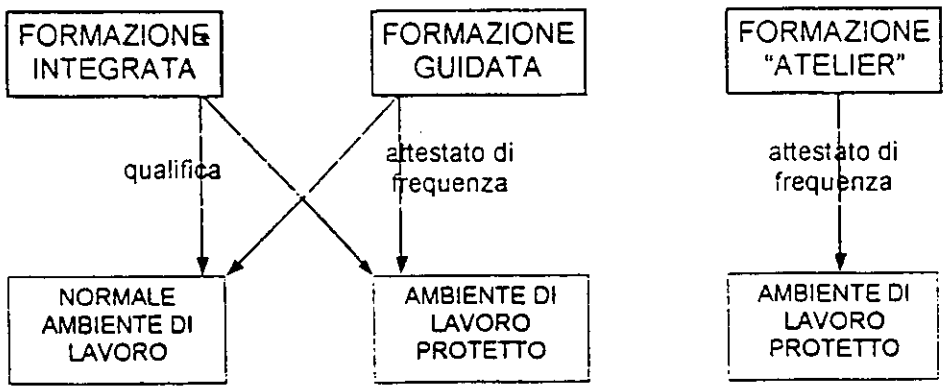
DEFINIZIONE

La Regione Veneto articola in un triennio la formazione professionale delle persone disabili, all'interno del quale è previsto un percorso ipoprofessionale per quei soggetti che abbiano compromissioni medio-gravi a livello fisico e/o psicomentale.

Nel C.F.P. "San Gaetano" da anni esistono itinerari di formazione guidata, i cui obiettivi ed attività, seppur ridotti rispetto ai percorsi integrati, risultavano ancora troppo elevati per alcuni soggetti affetti da deficit. Nell'impossiblità di veder accolti i loro figli presso il Centro, dopo la scuola media le famiglie non potevano quindi che rivolgersi a servizi e strutture educative a forte caratterizzazione socio-assistenziale piuttosto che formativa.

Con la convinzione che per alcuni giovani tale sbocco non consenta il pieno sviluppo dell'autonomia e delle potenzialità lavorative, al fine di protrarre una fondamentale e proficua possibilità di integrazione con coetanei normodotati, il C.F.P. "San Gaetano" ha realizzato dal febbraio '95 un terzo percorso formativo che, sulla base di esperienze similari avviate da altri C.F.P., viene definito "Formazione Atelier".

Dopo un primo anno di **osservazione**, l'allievo con difficoltà può dunque essere orientato verso l'iter formativo più idoneo, riconducibile alle seguenti tre possibilità:



FINALITA'

Assunzione di un ruolo professionale attraverso lo sviluppo delle abilità di base utili ad una integrazione socio-operativa in contesti lavorativi protetti.

OBIETTIVI FORMATIVI

Autonomia personale:

- essere in grado di gestire in modo autonomo le principali azioni di vita quotidiana;
- essere in grado di interagire in situazioni di comunicazione semplice.

Autonomia sociale:

- essere in grado di stabilire e mantenere relazioni interpersonali sufficienti ad una integrazione nel proprio ambito sociale di vita;
- essere grado di osservare le regole basilari di convivenza comunitaria e lavorativa.

Autonomia lavorativa:

- essere in grado di imitare semplici operazioni pratiche;
- essere in grado di comprendere consegne verbali semplici;
- essere in grado di ricordare semplici processi operativi;
- essere in grado di sviluppare una concentrazione adeguata ai processi lavorativi proposti;
- essere in grado di affrontare in modo flessibile operazioni lavorative diversificate.

REQUISITI D'ACCESSO

Per poter compiere tale percorso ipoprofessionale, si ritengono indispensabili due requisiti minimi d'accesso: l'essere in grado di elaborare ed assumere cognitivamente un ruolo lavorativo e la capacità di imparare semplici competenze professionali.

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso percorsi personalizzati, strutturati in base alle seguenti attività didattiche, le quali nel corso del triennio acquisiranno una diversa rilevanza formativa e di impegno orario.

OSSERVAZIONE ORIENTAMENTO	FORMAZIONE "ATELIER" PRIMO ANNO	FORMAZIONE "ATELIER" SECONDO ANNO
Attività culturali Igiene	Attività culturali Igiene	Attività culturali Igiene
Attività logico-matematica	Attività logico-matematica	Attività logico-matematica
Cultura religiosa	Cultura religiosa	Cultura religiosa
Attività grafico-espressiva Disegno	Attività grafico-espressiva Disegno	Attività grafico-espressiva Disegno
Assemblaggio-cablaggio Antinfortunistica Tecnologia	Assemblaggio-cablaggio Antinfortunistica Tecnologia	Assemblaggio-cablaggio Antinfortunistica Tecnologia
Legatoria-cartonaggio Antinfortunistica Tecnologia	Legatoria-cartonaggio Antinfortunistica Tecnologia	Legatoria-cartonaggio Antinfortunistica Tecnologia
Attività psicomotoria (palestra, piscina)	Attività psicomotoria (palestra, piscina)	Attività psicomotoria (palestra, piscina)
Informatica	Informatica	Informatica
	Alternanza Scuola-Lavoro	Alternanza Scuola-Lavoro

INSERIMENTO LAVORATIVO

si è riscontrato che dopo l'uscita dal C.F.P. alcuni allievi si sono direttamente inseriti in normali realtà produttive. Altri hanno trovato lavoro tramite "progetto di precollocamento" senza usufruire di alcuna agevolazione. Attraverso il S.I.L.D. dell' U.S.S.L. altri soggetti hanno avuto modo di accedere a una occupazione più adeguata alle loro caratteristiche. Altri ex allievi sono ancora in attesa di prima occupazione.

N.B.:

Il punto qualificante dell'intero modello operativo è la stesura del Progetto Formativo Individualizzato.

Lo scopo del P.F.I. è quello di rafforzare le potenzialità ed attitudini del soggetto disabile, prestando attenzione più alle capacità che non ai limiti, al fine di consentire l'acquisizione di un certo grado di autonomia lavorativa ed offrire quindi un'ulteriore possibilità di socializzazione, in un contesto culturale più globale di promozione della persona disabile. Risulta chiaro che la stesura del P.F.I. e la sua realizzazione richiedono operatori appositamente formati e capaci di lavorare in un contesto di interdisciplinarietà

Dal 1989 fino a tutt'oggi sono stati seguiti all'interno di questo progetto dell'ULSS 24, **69 allievi**, ognuno dei quali presentava una storia di disabilità e/o ridotte prestazioni scolastiche che all'origine erano imputabili a:

lesioni anossico emorragiche (esiti);
trauma cranico spinale (esiti);
disturbi psichici;
disturbi socio affettivi da disagio socio ambientale e/o socio familiare.

Numero di allievi seguiti dall'inizio del progetto pilota fino a tutt'oggi, suddivisi per anno scolastico:

A.S. 89/90	12	allievi;
A.S. 90/91	12	allievi;
A.S. 91/92	15	allievi;
A.S. 92/93	9	allievi;
A.S. 93/94	7	allievi;
A.S. 94/95	14	allievi;
Totale:	**69**	**allievi.** *

* *(Nota: dati riferiti alla situazione fino al 31 . .12 .' 1994)*

In data 1 Gennaio 1995 la precedente ULSS n°.24, parte dell'ex ULSS n°.28 e l'ULSS di VERONA diventano un'unica Unità Locale Socio-Sanitaria con la denominazione di:

ULSS n°. 20.

Dal 01/01/1995 le situazione **allievi disabili** dell'ULSS n°.20, frequentanti il C.F.P. di S. Bonifacio risulta la seguente:

Associazione "San Gaetano" C.F.P. di S. BONIFACIO	
Allievi disabili ULSS 20 anno f. 1994-'95	
Corso Osservazione e Orientamento (1° anno)	15
Corso Q 1 (2° anno)	6
Corso Q 2 (3° anno)	7
totale	**28**

PREVISIONE ANNO FORMATIVO 1995/'96

In data 24 giugno 1995 hanno portato a termine il ciclo formativo 7 allievi (dell' Ulss 20).

Vi sono state, entro la data del 27 maggio 1995, n°. **22** domande (confermate) di preiscrizione per il Corso Osservazione e Orientamento da parte di allievi dell'ULSS 20, che , "certificati", beneficiavano del sostegno scolastico presso le scuole medie inferiori che frequentavano.

Sono possibili altre richieste, prima dell'avvio dei corsi a settembre '95 (vedasi esperienze degli anni precedenti); il numero in questo caso potrebbe aumentare.

E' pertanto lecito ipotizzare, per il prossimo anno formativo, un incremento minimo di **15** allievi della precitata Ulss.

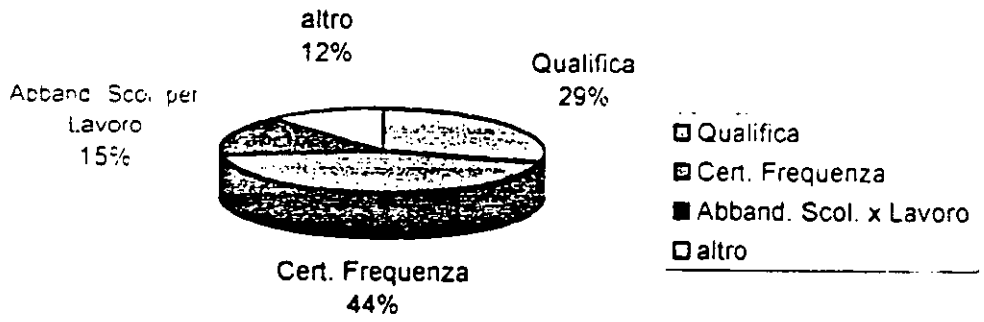
Associazione "San Gaetano" C.F.P. di S. BONIFACIO

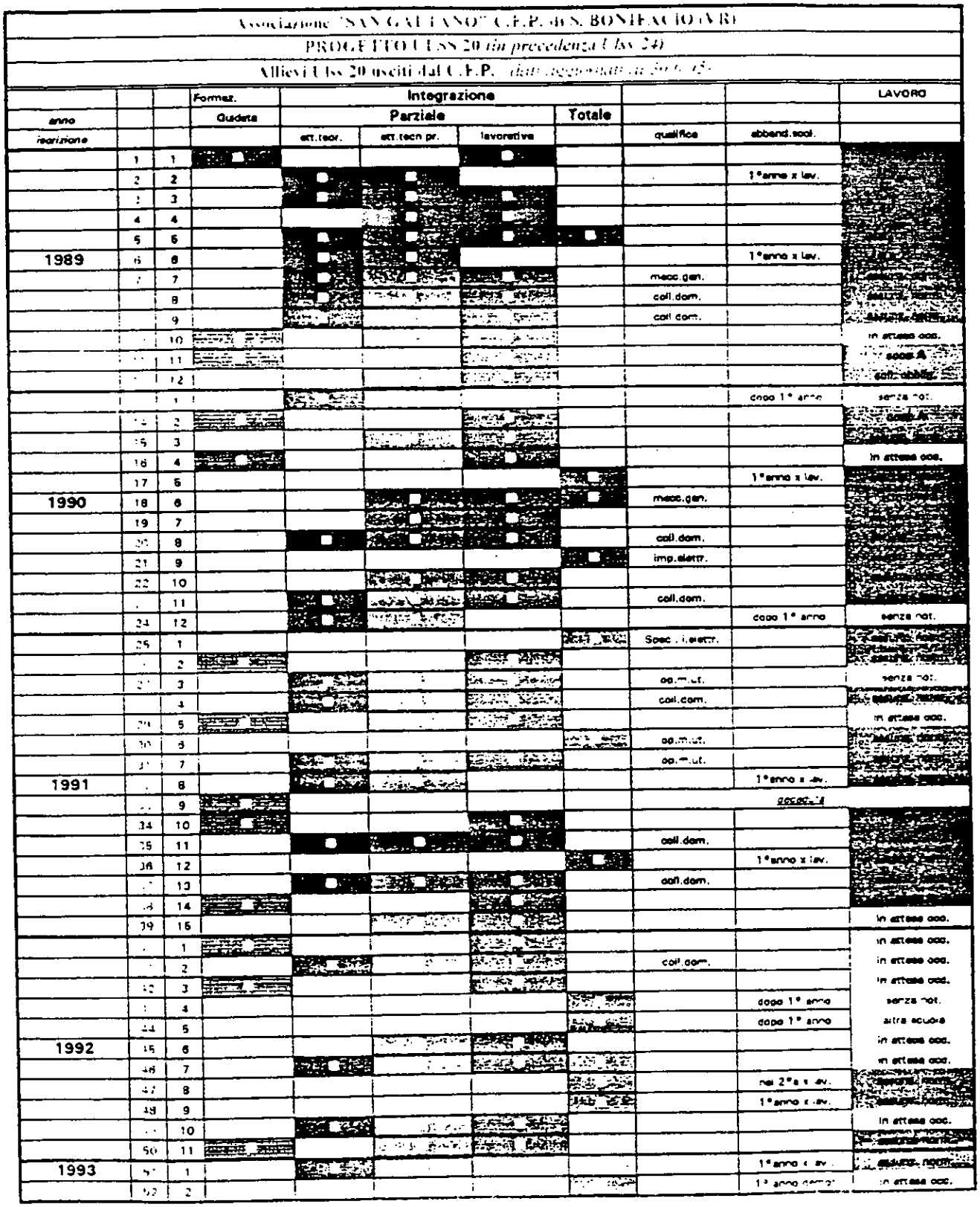
ANNO FORMATIVO 1994-95

SITUAZIONE GENERALE ATTIVITA' PER ALLIEVI DISABILI AL 30 GIUGNO 1995

94 / 95	ULSS 20	ULSS 21	ULSS 5	Tot.
Corso Osservazione e Orientamento (1° anno)	15	2	5	22
Corso Q 1 (2° anno)	6	2	3	11
Corso Q 2 (3° anno) (**usciti il 24 giugno 1995**)	7	1	4	12
totale	**28**	**5**	**12**	**45**
	ULSS 20	ULSS 21	ULSS 5	Tot.
segnalazioni/e richieste	*23*	*1*	*10*	*32*
PREISCRIZIONI a.f. 95-96	**22**	**-**	**6**	**28**
IPOTESI 95-96	ULSS 20	ULSS 21	ULSS 5	Tot.
Corso Osservazione e Orientamento (1° anno)	22	-	6	28
Corso Q 1 (2° anno)	15	2	4	21
Corso Q 2 (3° anno)	6	2	3	11
totale	**43**	**4**	**13**	**60**

Associazione "SAN GAETANO" C.F.P. di S.BONIFACIO (VR)					
PROGETTO ULSS 20					
ALLEVI DISABILI ISCRITTI NEGLI ANNI 1989-90-91-92					
USCITI DAL C.F.P. PRIMA DEL 30 GIUGNO 1995					
Anno iscriz.	1989	1990	1991	1992	tot.
	12	12	15	9	48
SITUAZIONE FORMATIVA					
	Qualifica	Cert. Frequenza	Abband. Scol. x Lavoro	altro	tot.
Allievi usciti	**15**	23	8	6	52




Associazione "SAN GAETANO" C.F.P. di S. BONIFACIO (VR)
PROGETTO Ulss 20 *(in precedenza Ulss 24)*
Allievi Ulss 20 usciti dal C.F.P. *(dati aggiornati a luglio '95)*
Formaz.
Guidata
Integrazione
Parziale
att.teor.
att.tecn pr.
lavorativa
Totale
qualifica
abbend.scol.
LAVORO
anno
iscrizione
1989
1990
1991
1992
1993
1°anno x lav.
meccan.
coll.dom.
imp.elettr.
dopo 1° anno
senza not.
in attesa occ.

			Formaz.	Integrazione						
			Gestata	Parziale			Totale			
		1								
		2								
1993		3								
		4								
		5								
		6								
		1								
		2								
		3								
		4								
		5								
		6								
		7								
1994		8								
		9								
		10								
		11								
		12								
		13								
		14								
		15								

FABBISOGNO DI PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE PER L'ANNO FORMATIVO 1995/96 CORSI PER ALLIEVI DISABILI

(ipotesi secondo il progetto integrazione)

Condizioni di realizzabilità: rapporto medio insegnante / allievo = 1 / 4.

n°. totale allievi coinvolti: 60

IPOTESI 95-96	ULSS 20	ULSS 21	ULSS 5	Tot.
Corso Osservazione e Orientamento (1° anno)	22	-	6	26
Corso Q 1 (2° anno)	15	2	4	21
Corso Q 2 (3° anno)	6	2	3	11
totale	43	4	13	60

fabbisogno totale ore docenza settimanali:

allievi: 60 rapporto: 1/4 ore settimanali gruppo: 30

58 x 1/4 x 30 = **450**

risorse in piano Regionale Formazione Professionale e già a disposizione del C.F.P.:

rapporto medio insegnante / allievo : 1 / 10.

corsi n°.: 5 ore settimanali corso : 30 totale ore docenza: 150

risorse da recuperare per attivazione e proseguo del progetto:

(in ore docenza) 450 - 150 = 300

IPOTESI 95-96	ULSS 20	ULSS 21	ULSS 5	Tot.
allievi	43	4	13	60
TOTALE ORE PER IL PROGETTO				
rapporto docenza / allievi : 1 / 4	10,75	1	3,25	14,5
x 30 h settimanali	322,5	30	97,5	450
TOTALE ORE GIA' DISPONIBILI (F.P.)				
rapporto docenza /allievi: 1 / 10 F.P. Reg.Veneto	4,3	0,4	1,3	6
x 30 h settimanali	120	-	30	150
ore docenza mancanti	302,5	30	67,5	300

FABBISOGNO DI PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE PER L'ANNO FORMATIVO 1995/96 CORSI PER ALLIEVI DISABILI

(ipotesi secondo il progetto integrazione)

Condizioni di realizzabilità: rapporto medio insegnante / allievo = 1 / 4.

n°. totale allievi coinvolti: 60

IPOTESI 95-96	ULSS 20	ULSS 21	ULSS 5	Tot.
Corso Osservazione e Orientamento (1° anno)	22	-	6	26
Corso Q 1 (2° anno)	15	2	4	21
Corso Q 2 (3° anno)	6	2	3	11
totale	43	4	13	60

fabbisogno totale ore docenza settimanali:

allievi: 60 rapporto: 1/4 ore settimanali gruppo: 30

60 x 1/4 x 30 = **450**

risorse in piano Regionale Formazione Professionale e già a disposizione del C.F.P.:

rapporto medio insegnante / allievo : 1 / 10.

corsi n°.: 5 ore settimanali corso : 30 totale ore docenza: **150**

risorse da recuperare per attivazione e proseguo del progetto:

(in ore docenza) 450 - 150 = **300**

IPOTESI 95-96	ULSS 20	ULSS 21	ULSS 5	Tot.
allievi	43	4	13	60
TOTALE ORE PER IL PROGETTO				
rapporto docenza / allievi : 1 / 4	10,75	1	3,25	14,5
x 30 h settimanali	322,5	30	97,5	450
TOTALE ORE GIA' DISPONIBILI (F.P.)				
rapporto docenza /allievi: 1 / 10 F.P. Reg.Veneto	4,3	0,4	1,3	6
x 30 h settimanali	120	-	30	150
ore docenza mancanti	**202,5**	**30**	**67,5**	**300**

Associazione "SAN GAETANO" C.F.P. di S.BONIFACIO (VR)

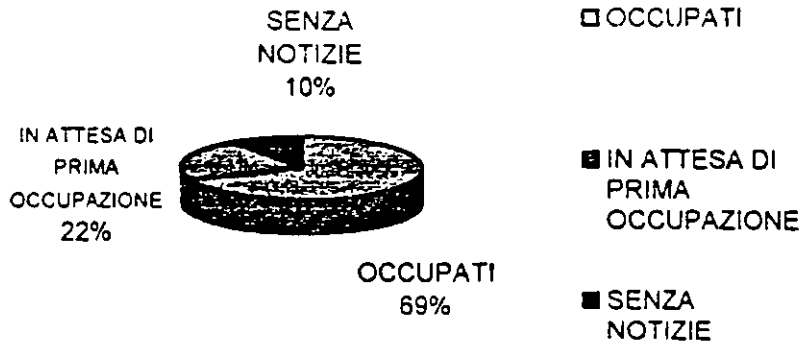
PROGETTO ULSS 20

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

ALLEVI DISABILI ISCRITTI NEGLI ANNI 1989-90-91-92

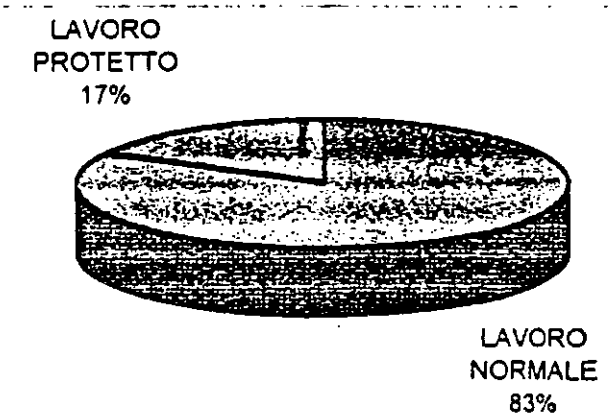
USCITI DAL C.F.P. PRIMA DEL 30 GIUGNO 1995

OCCUPATI	IN ATTESA DI PRIMA OCCUPAZIONE	SENZA NOTIZIE	tot.
35	11	5	51



EX ALLIEVI OCCUPATI

LAVORO NORMALE	LAVORO PROTETTO
29	**6**



PAGINA BIANCA

GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE PROVINCIALE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 15 L. 104 del 5/2/1992

D.M. 26/6/1992

C.M. n. 123 del 11/4/1994

Provveditorato agli Studi di Verona

copia definitiva aggiornata al 15/9/95

tale diritto non può essere impedito da difficoltà di apprendimento nè da altri ostacoli derivanti dalle specificità connesse al deficit e/o alla disabilità.

2.2. Soggetti aventi diritto

Gli impegni del presente accordo riguardano la persona in situazione di handicap intesa come soggetto che presenta "una minorazione fisica,psichica o sensoriale,stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento,di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione(art.3,L.104/92) e la persona che manifesta gravi e persistenti difficoltà cognitive e relazionali, in riferimento alle specificità formative e istruttive del contesto scolastico.

La difficoltà, essendo correlata al modo in cui la persona e l'ambiente vivono la minorazione, impegna tutti i soggetti coinvolti a ridurre la situazione di handicap.

2.3. L'integrazione dei soggetti in situazione di gravità.

La presenza di alunni con funzioni ridotte e/o estremamente compromesse crea nella scuola problemi di varia natura,in certi casi non facilmente risolvibili.

Innanzi tutto va sottolineato che "le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici"(art.3,punto e,L.104/94).

L'inserimento e l'integrazione della persona grave nelle istituzioni educative e scolastiche,pertanto,richiedono una forte capacità di integrazione e programmazione tra i vari soggetti istituzionali (sanitari, socio-assistenziali, scolastici, ricreativi) e associazioni, al fine di assicurare al bambino un percorso complessivo rispondente alle sue specifiche esigenze.

Anche per il soggetto in situazione di gravità l'apprendimento risulta l'obiettivo centrale dell'inserimento scolastico.Esso si traduce fondamentalmente,come per gli altri allievi,nella promozione di una crescita relazionale,comunicativa, espressiva.

Affinchè il diritto del bambino grave all'integrazione scolastica e sociale non si risolva in una mera forma di custodia,si dovranno assicurare le seguenti condizioni:

a) l'alunno dovrà essere iscritto ad una classe e non genericamente ad una scuola,proprio per garantirgli l'identificazione di un suo gruppo di appartenenza. Le difficoltà di inserimento in tale inserimento si progetterà un percorso che miri,in ogni caso,ad assicurare la frequenza in una specifica classe;

b) i vari servizi coinvolti dovranno favorire l'avvio di strutture organizzative integrate (unità di base, centri...) per consentire anche a questa fascia di utenti di poter crescere sotto ogni punto di vista, nell'ambito del territorio di riferimento della famiglia. In tali strutture si dovrà garantire la presenza di "sostegni specializzati":insegnante di sostegno,personale assistente,educatore,personale addetto alla riabilitazione nei diversi contesti educativi e riabilitativi; tempi,modi,ritmi attività dell'integrazione scolastica e sociale del bambino in situazione di gravità saranno determinati nel Progetto Educativo Individualizzato (PEI).

Si dovranno,nell'ipotesi di creazione di strutture organizzative di questo tipo, evitare indebite concentrazioni,affinchè non si determinino situazioni di separazione.

2.4. Finalità generali e permanenti

Gli impegni operativi dell'Accordo mirano a garantire le condizioni di ambiente,di strumenti e di persone più idonei a facilitare il processo di piena integrazione scolastica e sociale dei minori in situazione di handicap attraverso il coordinamento puntuale,funzionale e verificabile degli interventi di competenza degli Enti firmatari.

Finalità irrinunciabile e permanente di tale coordinamento è quella di promuovere e sostenere lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento,nella comunicazione,nella relazione e nella socializzazione.

2.5. Garanzie operative di base nel processo di integrazione scolastica.

Al minore in situazione di handicap sono garantiti:

a) la priorità di iscrizione,accesso e frequenza regolare alla scuola comune più attrezzata e più vicina alla residenza;
b) il coinvolgimento attivo della famiglia in ogni fase del processo;
c) il personale educativo e addetto all'assistenza ritenuto indispensabile per il processo di scolarizzazione e di socializzazione anche in contesti e tempi extra scolastici;
d) il personale docente di classe, di sostegno e , per quanto possibile, per attività psicopedagogiche;
e) disponibilità ed idoneità di locali anche aggiuntivi a quelli normali;
f) la priorità nell'acquisto e nell'impiego di attrezzature,di sussidi speciali e particolari;
g) l'eliminazione di barriere architettoniche secondo quanto previsto dalle norma vigenti;
h) l'incontro periodico e programmato delle figure professionali impegnate nel progetto d'integrazione;
i) la valutazione coordinata e periodica, da parte degli operatori coinvolti del processo , dei risultati conseguiti;

3. LA DOCUMENTAZIONE DI BASE

Il processo di integrazione scolastica si basa sulla predisposizione, acquisizione ed uso di una documentazione tecnico-conoscitiva-progettuale di cui all'art.12,comma 5,della L.104/92 e del D.P.R. 24.2.94, preceduta da un'attività continuativa di consulenza scuola-ULSS con l'eventuale coinvolgimento della famiglia.

La scuola potrà instaurare un rapporto con il settore Materno-Infantile e Sociale dell'U.L.S.S. per le forme di consulenza-collaborazione più opportune, anche nel caso in cui la famiglia dissenta circa la produzione della certificazione.

3.1. Individuazione dell'alunno in situazione di handicap

La certificazione consiste nella individuazione,da parte degli specialisti dell'U.L.S.S. e/o degli psicologi dell'età evolutiva in servizio presso le medesime UULLSSSS,del soggetto come persona in situazione di handicap.

La certificazione potrà essere predisposta anche da specialisti e psicologi in regime di convenzione con le UULLSSSS medesime; le UULLSSSS,nella stipula delle convenzioni, dovranno tener conto degli obblighi connessi al rilascio della certificazione in base all'Atto di Indirizzo di cui al D.P.R. 24.2.94 e dovranno perciò comunicare al Provveditorato agli Studi l'elenco degli Enti Convenzionati con le competenze in convenzione che riguardano la scuola.

Con riferimento agli artt.2,3,4 del D.P.R. citato si ribadisce la necessità che l'operatore che prende in carico l'alunno nel momento della certificazione segua le successive fasi anche collegiali degli accertamenti e della consulenza/collaborazione con la Scuola.

Non potrà essere prodotta certificazione se la famiglia non è consenziente. Nel caso la famiglia dissenta circa la produzione della certificazione, il Servizio competente per area, tramite un suo operatore, si confronterà con la scuola al fine di studiare le modalità di intervento più opportune per il singolo caso.

La certificazione, prodotta per la prima volta o rinnovata, sarà consegnata dalla famiglia alla Scuola entro il termine previsto per l'iscrizione (28 febbraio di ogni anno).

Per le certificazioni non limitate nel tempo,si provvederà al rinnovo nei momenti di passaggio da un ordine di Scuola all'altro.

3.2. Diagnosi Funzionale

Compete all'Unità Multidisciplinare dell'U.L.S.S. produrre e far pervenire alla Scuola di iscrizione, prima dell'inizio dell'anno scolastico (I° settembre), la Diagnosi Funzionale.

In essa gli operatori dell'U.L.S.S. indicano la diagnosi clinica sintetica del caso nonchè descrivono, per diverse situazioni del soggetto, gli elementi di potenzialità e di difficoltà presenti alla data di compilazione.

La D.F. sarà redatta tenendo conto delle indicazioni contenute nel modello allegato al D.P.R. 24.2.94.

3.3. Profilo Dinamico Funzionale

Sulla base dei dati della D.F. e delle osservazioni sistematiche e collegialmente elaborate dai docenti interessati al caso,operatori socio-sanitari, docenti e genitori, o loro rappresentati qualificati e di fiducia,elaborano il Profilo Dinamico Funzionale di cui all'art.12 ,commi 5°e 6°, della L.104/92.

Il P.D.F. individuerà,nell'ambito delle caratteristiche fisiche psichiche sociali ed affettive dell'alunno, "le possibilità di recupero, le capacità possedute che devono essere sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata" (6°comma dell'art.citato) evidenziando le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo,educativo-istruttivo e socio-affettivo.

Il P.D.F. dovrà essere predisposto per gli alunni in situazioni di gravità e nei casi in cui sia necessaria una puntuale integrazione di interventi tra competenze interprofessionali.

Ciò consentirà di predisporre una piano riabilitativo-educativo-socio assistenziale individualizzato.

3.4. Piano Educativo Individualizzato

IL Piano Educativo Individualizzato si basa sul lavoro collegiale illustrato al punto 3.3 e mira a evidenziare gli obiettivi,le esperienze,gli apprendimenti e le attività riabilitative più opportuni ed a garantirne la coerenza attraverso il loro coordinamento e l'assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse istituzioni, ivi compresa la famiglia.

Il Piano dovrà essere periodicamente e collegialmente valutato nei suoi effetti e quindi aggiornato.

Il P.E.I. riguarderà tutti gli alunni in situazione di handicap,compresi coloro per i quali non è stato predisposto il P.D.F. e coinciderà in questo caso con il piano previsto dalla C.M. 250/85.

3.5 Incontri tra operatori

Visti i criteri suggeriti dal gruppo di lavoro istituito presso il circolo o l'istituto, la sede dell'incontro tra operatori scolastici e socio-sanitari sarà concordata tra capo d'istituto e responsabile dei servizi specialistici U.L.S.S., valutati il numero delle persone coinvolte, la compatibilità con impegni professionali sistematici, le problematiche da trattare.

3.6. L' osservazione sistematica integrata

L'osservazione sistematica del processo di integrazione e di apprendimento degli alunni in situazione di handicap è tra gli strumenti più efficaci per regolare gli interventi intenzionali alle reali capacità dei soggetti.

L'acquisizione di una metodologia dell'osservazione integrata è una delle competenze che qualificano la professionalità.

L'osservazione è integrata in quanto accoglie contributi provenienti da forme osservative diverse,sia in ambito scolastico che specialistico.

4. L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA

4.1. Organizzazione dell'attività didattica

Ogni docente si assume l'impegno di considerare il gruppo classe come l'ambito normale del processo di integrazione e di apprendimento e di possibili sperimentazioni.Il gruppo docente di classe è interamente responsabile dell'adozione di modalità di programmazione flessibile, allo scopo di rendere più produttivo il percorso scolastico degli alunni in situazione di handicap.

La flessibilità si può concretizzare in modalità diverse di raggruppare gli alunni di classe e di interclasse, nell'attivazione di laboratori per attività specifiche , nell'uso di spazi particolarmente attrezzati, nella chiara e funzionale organizzazione della compresenza, nella progettazione di eventuali interventi individuali finalizzati allo sviluppo di competenze specifiche,anche fuori della classe.

4.2. Interventi all'interno della scuola

L'eventuale intervento a scuola di operatori specialisti potrà avvenire per momenti di osservazione e valutazione.

Ogni intervento dovrà essere concordato nell'ambito della predisposizione del P.E.I. (vedi punto 3.4.) da docenti,operatori U.L.S.S. e genitori,chiaramente delineato negli scopi,organizzato dettagliatamente per orari,spazi ed attrezzature occorrenti.

4.3. La sperimentazione come forma di innovazione per l'integrazione

Ad ogni scuola compete,nell'ambito della propria autonomia programmatoria,ricercare ed attuare forme di organizzazione scolastica innovative nel campo dell'integrazione,ai sensi degli artt.2 e 3 del D.P.R. 419/74 e dell'art 4 del D.M. 9.12.92,anche con la collaborazione degli operatori U.L.S.S.,del servizio ispettivo e del Gruppi di Lavoro per l'integrazione del Provveditorato.

Ai progetti di sperimentazione in questo campo,che implichino anche un'assegnazione aggiuntiva di risorse,gli organi dell'Ufficio Scolastico Provinciale prima citati daranno la priorità rispetto ad altre forme di sperimentazione.

4.4. Impegni per la continuità

Per favorire il massimo di continuità sul piano pedagogico,curricolare,organizzativo ed informativo del percorso scolastico degli alunni in situazione di handicap,la scuola,gli enti locali e gli operatori U.L.S.S. assumono i seguenti impegni:

a) aggiornare la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale al termine di ogni grado di scuola;

b) programmare incontri,forma,contenuti di consultazione tra gli insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore prima del passaggio e nella prima fase di frequenza della nuova scuola;

c) programmare, se ritenuto opportuno e nel rispetto delle disposizioni contenute nella Circ. Min. n°1/88,forme temporanee di impiego dell'insegnante di sostegno della scuola precedente nella scuola di destinazione;

d) coordinare il progetto educativo-didattico delle scuola in continuità;

e) trasmettere,non oltre il mese di giugno,alla scuola di nuova iscrizione il fascicolo personale dell'alunno completo dei documenti di certificazione-rinnovata- e dei documenti scolastici più significativi;

f) il Comune di Verona e gli altri EE.LL. si impegnano a sostenere iniziative a livello territoriale di continuità sia orizzontale che verticale, approvate dall'Ufficio Scolastico Provinciale, anche con il finanziamento di progetti.

4.5. Costituzione e funzionamento del Gruppo di Lavoro presso il Circolo/Istituto

Entro il mese di settembre ogni direttore didattico / preside provvede a costituire o rinnovare il Gruppo di Lavoro di Circolo/Istituto previsto dal 2° comma dell'art.15 della L.104/92.

Esso è costituito con formale nomina del capo d'istituto, il quale lo presiede e coordina. Potrà essere composto da 2/3 insegnanti, su posto comune e di sostegno, da un operatore designato dal responsabile dei Servizi di Neuropsichiatria e Psicologia dell'Età Evolutiva o Materno-Infantile dell'U.L.S.S., da due genitori,di cui uno individuato tra i genitori di alunni in situazione di handicap ,da un rappresentante degli studenti nelle scuola superiori.

Il Gruppo opera per determinare le migliori condizioni affinchè siano attuate tutte le iniziative a livello interistituzionale.,e scolastico previste dalla normativa e dal presente accordo.

In particolare:

a) costituisce un luogo stabile di competenze ed interessi nel quale si elaborano informazioni,bisogni e progetti di integrazione;

b) fornisce elementi di conoscenza e proposte agli organi subprovinciali (Gruppi Territoriali di cui al punto B della Circ.Reg. n°33/93) e provinciali;

c) promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione culturale e sociale.

Il Gruppo nella prima seduta definisce il calendario di massima degli incontri relativi all'anno scolastico in corso.

L'atto di nomina del gruppo sarà trasmesso entro il mese di ottobre all'Ufficio Scolastico Provinciale (Gruppo "H" e Gruppo Interistituzionale).

5. IMPEGNI PER LE RISORSE PERSONALI,AMBIENTALI E STRUMENTALI

5.1. Risorse personali e strumentali

5.1.1. Il Provveditore agli Studi garantirà alle scuole di ogni ordine e grado attività di sostegno all'integrazione,mediante l'assegnazione di docenti specializzati (art.13,comma 3,L104/92).

Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano,partecipando alla programmazione educativa e didattica ed alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe e dei collegi dei docenti. Potranno essere previste altresì riunioni di coordinamento tra insegnanti di sostegno operanti nello stesso circolo o istituto.

Eventuali deroghe al rapporto uno a quattro si pongono come risposte finalizzate a situazioni che presentano particolari esigenze da verificare sulla base dei bisogni dell'alunno e del progetto e ad esse ritorti condizioni più strettamente di carattere clinica e deroga o conferma vedi C.M. n°114 del 31/7/91).

Sarà compito del Provveditore agli Studi sollecitare i capi d'istituto affinchè favoriscano il coinvolgimento del personale ausiliario nel progetto educativo della scuola (D.P.R. 347/83).

Ogni Consiglio di Circolo/Istituto destinerà una quota del bilancio all'acquisto di nuovi sussidi didattici destinati all'attività degli alunni in situazione di handicap.

L'acquisto sarà definito sulla base delle segnalazioni del Gruppo di lavoro costituito nella scuola, con riferimento alla realizzazione del P.E.I.

Per gli acquisti di cui sopra potranno essere utilizzati contributi erogati in base all'art.42 , lettera d e g, legge 104/92.

5.1.2.Gli Enti Locali assumono l'impegno, nelle forme ritenute pi idonee e anche tramite le UULLSSSS, di fornire personale pe l'assistenza, l'autonomia personale e la comunicazione per gl alunni con handicaps fisici psichici o sensoriali, personale ch in nessun caso può supplire ad assenze di insegnanti.

In caso di soggetti in situazione di particolare gravità, s assumono come prioritari gli interventi volti a garantire i trattamento riabilitativo e la frequenza scolastica.

Gli Enti locali assumono, relativamente alle competenz attribuite dalla legge, l'onere dell'acquisto di attrezzature sussidi particolarmente avanzati, in relazione a specifich esigenze di mobilità o di autonomia personale o di percors specifici di apprendimento.

5.1.3.L'Unità Locale Socio Sanitaria (U.L.S.S.)assume l'impegn di:

- individuare l'unità multidisciplinare che provvede all produzione della certificazione di base e dei successiv documenti conoscitivi-progettuali;
- designare gli operatori facenti parte dei Gruppi di Lavor operanti presso ogni Circolo/Istituto;
- designare gli operatori specialisti-riabilitatori che posson intervenire per raccogliere informazioni e dati che consentano un più puntuale progettazione integrata degli interventi.

5.1.4.La Provincia di Verona intende finalizzare il present accordo alla programmazione coordinata delle attività para e extra scolastiche, formative, socio-assistenziali, culturali degl istituti d'istruzione secondaria superiore, ad indirizzo tecnico scientifico e artistico, e dei centri di formazione professionale.

Nello specifico l'intervento consisterà:

- nell'attribuzione di risorse aggiuntive, prioritariamente, a quegli istituti che realizzeranno iniziative sperimentali di cu all'art. 13, comma 1, lettera e, L. 104/92;
- nell'incentivazione al personale ausiliario per servizi d assistenza ad alunni con deficit, come previsto dai contratti d lavoro;
- nella fornitura di attrezzature, impianti tecnici, sussid didattici e ausili individuali idonei ad assicurare l'efficacia dei processi formativi (con particolare attenzione ai ciechi e a sordi);
- nell'attivare servizi di trasporto atti a garantire la frequenz scolastica, in particolare ai soggetti in situazione di handicap, con agevolazioni quali tessere gratuite o significativamente ridotte per trasporti pubblici;
- nel predisporre, relativamente ai trasporti privati, appositi progetti interistituzionali con l'individuazione della compartecipazione alle spese a carico di ciascun ente;
- nel superamento delle condizioni che possono impedire di fatto la frequenza di studenti in situazione di handicap nelle scuole di competenza,nell'individuazione delle misure idonee al perseguimento degli obiettivi definiti nei progetti educativi individualizzati, secondo il principio della continuità educativa, art. 14, comma 1, lettera c , L. 104/92;
- nell'assegnazione di contributi per l'aggiornamento del personale, previa attuazione di progetti riabilitativi e formativi degli istituti di competenza, compresi quelli per ciechi e sordi;

- nel garantire concretamente l'accesso agli edifici scolastici adattando le strutture alle reali esigenze degli studenti con deficit/disabilità.

Relativamente alle competenze di carattere socio-assistenziale per ciechi e sordi riconducibili alla L. 67/93 (in attesa di procedere a convenzioni con comuni e/o U.L.S.S.) la Provincia continua ad:

- assumere l'onere derivante dall'assunzione di adeguato personale per interventi di aiuto e sostegno nello studio a domicilio, per alunni ciechi e sordi;
- assumere l'onere derivante dall'impiego di insegnanti di sostegno con competenze specifiche per alunni ciechi e sordi in tutti i tipi e ordini di scuole. Tale intervento è da intendersi transitorio e ad esaurimento, previa apposita intesa con il Provveditorato agli Studi e le associazioni di categoria.

5.1.5 I Comuni della provincia di Verona

I Comuni debbono asicurare interventi precoci di carattere socio-assistenziale alle famiglie con figli che presentino deficit/disabilità, al fine di offrire loro forme di sostegno adeguate per affrontare, fin dai primi anni di vita, i bisogni e le esigenze fondamentali.

Debbono inoltre garantire l'integrazione in scuole materne comunali (ove già esistenti), impegnandosi a nominare insegnanti specializzati, tenendo conto dei parametri fissati dalla legge per la scuola statale.

I Comuni che organizzano soggiorni estivi assicureranno la partecipazione agli stessi di ragazzi in situazione di handicap.

5.2. Edifici scolastici

Gli Enti Locali (comuni e provincia) si impegnano ad eliminare le barriere architettoniche ancora esistenti e ad applicare le norme vigenti sull'edilizia scolastica (emanate sia a livello nazionale che regionale) e a garantire servizi/ambienti adeguati alle esigenze del soggetto in situazione di handicap.

6. ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE

La dimensione dell'orientamento inerisce ad ogni attività educativo-didattica mirata alle esigenze dell'allievo. Essa si estende a tutte le attività scolastiche,coinvolge la collegialità dei docenti e degli operatori socio-sanitari del territorio e trova nell'osservazione sistematica e documentata dei percorsi d'integrazione e di apprendimento una base di dati di riferimento.In alcuni periodi o fasi del percorso scolastico,l'attività di orientamento andrà particolarmente curata.

Spetta alla scuola attivare,con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di I° grado,forme sistematiche di orientamento particolarmente qualificate per la persona handicappata (art.14,comma 3,L.104/92). Nel corso della scuola media di I°grado, ed in maniera più definita nell'anno conclusivo, spetta alla scuola,con il concorso di tutti gli operatori ed i familiari attivi sul caso,considerare nell'intervento formativo le seguenti dimensioni :

a) la costruzione di un progetto di vita della persona in situazione di handicap,nella prospettiva dell'educazione permanente,favorendo quanto più possibile la presenza del giovane in un contesto educativo-formativo (scuola e formazione

professionale) e centri educativi occupazionali diurni per le situazioni di maggiore gravità;
b) l'assunzione più specifica della continuità educativa e della funzione di orientamento tra gli obiettivi del percorso formativo;
c) sollecitare non solo la partecipazione dei soggetti alla vita ed alle attività della scuola,ma anche il conseguimento di un titolo di studio e la preparazione ad un inserimento lavorativo.

Del resto la L.104/92 riconosce allo studente con deficit sensoriali e psichici il "diritto soggettivo pieno e perfetto" all'istruzione anche negli istituti di secondo grado,assicurando i necessari interventi, e sottolinea infine che la frequenza a tali istituti va riferita all'interesse degli alunni con handicap e non a quello ipoteticamente contrapposto della comunità scolastica.

6.1 Attività extra-scolastiche

Gli Enti Locali (Comune di Verona e altri comuni) promuoveranno e sosterranno, anche con eventuali risorse finanziarie, iniziative educativo-ricreative gestite da enti e associazioni rivolte anche a soggetti con deficit al fine di favorirne la piena integrazione sociale.

7. AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Come previsto dall'art.14,comma 7,della L.104/92,il Provveditore agli Studi,gli Enti Locali (Provincia,Comune),le UU.LL.SS.SS.,le Associazioni convengono nell'assumere impegni ed iniziative, in forma singola o associata, per l'aggiornamento del personale impegnato nell'integrazione.

Tra le forme di aggiornamento attivabili dovranno essere previsti corsi comuni per il personale delle scuole,delle UU.LL.SS.SS e degli Enti locali,impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati. Tali iniziative potranno essere attivate anche con l'utilizzo di risorse proprie di un solo ente promotore .

L'aggiornamento può essere programmato per ambito provinciale o subprovinciale.

Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di iniziative,è affidato al Gruppo Interistituzionale Provinciale il compito di coordinare le iniziative di aggiornamento misto promosse da ciascuno degli Enti citati.

A ciascun Ente è fatto obbligo,pertanto,di trasmettere al Gruppo Provinciale copia dei progetti di formazione.

Nell'ambito dei piani annuali di aggiornamento per il personale della scuola,il Provveditorato promuoverà specifiche iniziative per il personale impegnato nell'attività di integrazione

Si segnala la necessità di prestare particolare attenzione alla formazione del personale circa l'utilizzo di attrezzature informatiche.

Il Comune di Verona interverrà in questo specifico ambito anche con proprie strutture.

8. IMPEGNI DEL GRUPPO DI LAVORO PROVINCIALE INTERISTITUZIONALE

(art.15 legge 104/92)

Previsto dall'art.5 della legge 104/92, il Gruppo, nominato con decreto provveditoriale del 1.3.93, risulta composto:

- Luciano Rondinini, Ispettore tecnico coordinatore
- Anna Paola Marconi, Coordinatrice Uffici - A
- Serafino Sordato, rappresentante U.L.S.S. provvisoriamente dal 1.1.95 divenuto non ancora sostituito della Regione
- Emanuele Zullini, rappresentante U.L.S.S.
- Anna Janes, rappresentante Provincia
- Vanna Pimazzoni, rappresentante Comuni
- Corinna Jonta, rappresentante Associazioni
- Benito MIchelizza, rappresentante Associazioni
- Aldo Teza, rappresentante Associazioni

Il gruppo di lavoro (G.L.I.P.) adempie ai compiti istituzionali previsti dalla legge 104/92 e dalle successive CC.MM.216/92, 123/94.

In particolare il Gruppo attende a:

- attività di ricerca e di studio per la radazione di proposte finalizzate alla stupula, alla realizzazione, al monitoraggio e alla verifica degli Accordi di Programma;
- attività di ricerca e di studio per la definizione di proposte finalizzate ad un efficace coordinamento interistituzionale agli effetti dell'integrazione scolastica ;
- attività di consulenza e supporto per iniziative specifiche e/o progetti particolari;
- collaborazione con gli Enti locali e le ULS per l'attivazione di interventi utili a definire e realizzare i progetti educativi individualizzati.

Il G.L.I.P. si riunisce periodicamente secondo quanto previsto nel Regolamento di funzionamento del Gruppo stesso.

Documenta la propria attività anche attraverso una relazione annuale di consuntivo e di valutazione, che invierà agli Enti firmatari del presente Accordo, alla Regione Veneto e al collegio di vigilanza.

9. COLLEGIO DI VIGILANZA

Si costituisce il collegio di vigilanza (art. 27 della l. 142/90) per la verifica dell'attuazione del presente Accordo.

Esso è costituito dal Presidente della Provincia, o da un suo delegato, e da tre rappresentanti degli Enti Locali firmatari.

Si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'esecuzione degli Accordi.

La relazione di valutazione sarà rimessa al Presidente della Regione e al coordinatore del G.L.I.P. (decreto 3.7/92, art. 6), ai fini dell'esercizio dei rispettivi poteri di verifica.

Il Provveditore agli Studi depositato

Il Presidente della Provincia _____

Il Direttore Generale U.L.S.S. n. 20 depositato

Il Direttore Generale U.L.S.S. n. 21 depositato

Il Direttore Generale U.L.S.S. n. 22 depositato

Il Sindaco del Comune di Verona _____

PROVVEDITORATO AGLI STUDI - 30125 VENEZIA

COD. FISC. 80011290279 S.CROCE 1299 TEL.CENTR 2702111
TELEFAX 5242718
UFFICIO ~~STUDI~~ E PROGRAMMAZIONE

Prot. 746/A 36 Venezia 22.01.1996

Ai CAPI DI ISTITUTO DEI DISTRETTI
SCOLASTICI N. 19 e N. 22
PORTOGRUARO e SAN DONA'DI P.

LORO SEDI

e p.c. Al DIRETTORE GENERALE DELLA ULSS N.10
"Veneto Orientale" P.zza De Gasperi

SAN DONA' DI PIAVE

Oggetto: Accordo di programma per l'integrazione scolastica e sociale degli alunni con handicap.

Per opportuna conoscenza e norma si trasmette l'allegata copia dell'accordo di programma in oggetto, tra questo Ufficio Scolastico, il Direttore Generale dell'ULSS N.10 ed il Presidente della Conferenza dei Sindaci, stipulato presso il Palazzo Municipale di Portogruaro in data 21.12.95.

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI
(Mirella Parisi Petrella)

EG/ACCULS10

Art. 9 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAPS GRAVISSIMI E PLURIMINORATI

La frequenza alla scuola viene garantita anche agli alunni portatori di handicaps gravissimi e pluriminorati, salva dichiarazione sanitaria di non scolarizzabilità. Ciò comporta una puntuale analisi delle funzioni proprie della scuola, degli obiettivi da conseguire e delle concrete possibilità di intervento da parte dei servizi sanitari e sociali dei Comuni e dell'ULSS.

Per questi alunni, ai fini dell'integrazione, si ritiene utile proporre idonei percorsi didattici ed educativi, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata, articolati secondo il criterio della flessibilità organizzativa, anche in classi aperte.

L'attuazione dei percorsi integrativi degli alunni portatori di handicaps gravissimi e pluriminorati sarà oggetto di studio da parte della Scuola e dei Responsabili dei Servizi (Distretti sociosanitari, N.P.I., Centro Polivalente de "La Nostra Famiglia") e di proposta al Direttore Servizi Sociali per le funzioni di sua competenza.

Scuola e Servizi valuteranno, dopo aver individuato gli alunni interessati a tali percorsi, gli interventi propri da attuare, gli strumenti ritenuti necessari ed i criteri di verifica dell'andamento dell'esperienza.

Il competente collegio dei docenti adotterà, nell'ambito della propria autonomia decisionale, le delibere necessarie a garantire gli effetti di cui agli artt. 2 e 7 della Legge 04.08.1977 n° 517.

Art. 10 - SCUOLE PARTICOLARMENTE ATTREZZATE (Unità Funzionali Complesse)

La costituzione nel territorio dell'ULSS di Unità Funzionali Complesse (UFC), utilizzando strutture scolastiche già operanti, sarà oggetto di studio e formulazione di progetto da parte del Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale in seguito all'azione propositiva di:
singole scuole, servizi territoriali ULSS e Distretto scolastico (cfr. art. 320 del D.L.vo. 297/94).

Il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale elaborerà il progetto per l'aspetto relativo alle risorse utilizzabili, sentiti i responsabili dei Distretti socio-sanitari e del Servizio di N.P.I., gli Enti Locali ed il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP), previo rispetto delle procedure indicate al successivo 4° comma del presente articolo.

Si ritiene l'U.F.C. utile:

a) per quei soggetti gravi/gravissimi in età scolare che abbiano una pur elementare capacità di conoscenza della realtà e la possibilità di rispondere agli stimoli in modo differenziato se inseriti in situazioni appositamente strutturate (laboratori, attività educativo-riabilitative specifiche, ecc.);
b) per quelle situazioni territoriali ove l'incidenza dell'handicap sia particolarmente rilevante e sia funzionale concentrare le risorse educativo-riabilitative, piuttosto che frammentarle nel territorio.

La costituzione dell'U.F.C. terrà conto di:

- la valutazione quali-quantitativa dei soggetti, come sopra indicato;
- l'avvenuta consultazione del Responsabile dell'unità scolastica individuata come più idonea e l'acquisizione delle deliberazioni di assenso degli organi collegiali;
- la presenza di risorse strutturali, strumentali e di personale;
- gli impegni assunti a riguardo dall'ULSS, dall'Ente locale e dal Provveditorato agli Studi;
- l'individuazione dei ruoli e dei tempi degli interventi degli operatori scolastici e di quelli medico-riabilitativi e psicosociali.

Il progetto del Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale è trasmesso per il vaglio e l'approvazione al Direttore dei Servizi Sociali dell'ULSS e al Provveditorato agli Studi. Copia del progetto approvato sarà inviata alla Regione per l'acquisizione di eventuali specifici finanziamenti, richiesti sulla base di chiari programmi di spesa.

L' U.F.C. autorizzata sarà fornita di mezzi e personale secondo i reciproci impegni di Provveditorato, Ente Locale e ULSS.

Sarà compito degli Organi Collegiali della scuola sede dell'U.F.C. predisporre un adeguato progetto didattico-educativo, da integrare con il progetto socio-riabilitativo dell'ULSS. Detto progetto eviterà forme di ghettizzazione sia degli alunni portatori di handicap, sia della scuola stessa e valorizzerà sinergicamente le risorse ottenute con la possibilità di prevedere, con personale misto della scuola e dell'ULSS:

a) attività educative in orario scolastico ed extrascolastico;
b) costituzione di laboratori e/o aule particolarmente attrezzate;
c) organizzazione di attività individualizzate, di piccolo gruppo, di classe, di classi aperte, ecc..

Copia del progetto educativo-riabilitativo, indicante fra l'altro l'orario giornaliero delle attività, sarà trasmesso a cura del Capo d'Istituto al Gruppo di lavoro territoriale. Del pari sarà cura del Capo d'Istituto trasmettere a fine maggio una relazione a consuntivo con allegata la richiesta per l'eventuale proseguimento dell'attività nell'anno successivo, in funzione della permanenza o meno delle condizioni che hanno determinato l'istituzione della U.F.C.

Le U.F.C. sono riconfermate annualmente dall'ULSS e dal Provveditorato, sentito il parere del Gruppo di lavoro territoriale.

Art. 11 - CONTINUITA' TRA GRADI DI SCUOLA

Ai fini del processo di integrazione scolastica, la continuità educativa tra gradi di scuola dovrà attuarsi innanzitutto assumendo il P.E.I., realizzato nel grado scolastico precedente, come base e come avvio per la determinazione del P.E.I. successivo. Ove possibile e se necessario dovrà essere data attuazione alla C.M.P.I. n°. 1/1988 per quanto riguarda l'utilizzo per tempi definiti dell'insegnante specializzato dell'ordine scolastico precedente nella classe dell'ordine scolastico successivo, previa specifica deliberazione dei collegi dei docenti e formale autorizzazione del Provveditorato.

Analogo criterio di continuità dovrà essere osservato anche dalla ULSS per quanto concerne la figura dell'operatore addetto all'assistenza, per quanto possibile.

Saranno previste fra scuole di diverso ordine e grado, contigue territorialmente, forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti (ex art. 14 della L. 104/92).

Art. 12 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE EDUCATIVA

Le attività in orario extrascolastico e di collaborazione educativa verranno previste ed attuate con specifico progetto, formulato d'intesa dalla Scuola, dall'ULSS, dai Comuni e dall'associazionismo. Il progetto verrà sottoposto all'approvazione del Gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale dell'ULSS, qualora si richieda il finanziamento regionale ex C.R. n° 33/1993.

Tali attività integreranno ed estenderanno l'attività educativa in continuità e coerenza con l'azione della Scuola.

Il progetto, coinvolgente più minori in situazioni scolastiche o territoriali particolari, può prevedere attività culturali, ricreative, sportive, di orientamento e formazione professionale, di tempo libero e di contatto con il mondo del lavoro.

In ogni caso tali attività debbono mirare quanto più possibile al coinvolgimento di tutta la classe, dei gruppi e della realtà giovanile locale, non solo degli alunni in condizione di handicap.

Per attuare tali iniziative, Scuola, ULSS, Comuni ed associazioni concorreranno mettendo a disposizione le risorse, come operatori (tra cui l'Educatore professionale-animatore), attrezzature, spazi, materiali di consumo, ecc., che rientrano nelle proprie competenze istituzionali e che verranno indicate nel progetto, previa deliberazione dei competenti organi.

Art. 13 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO O POST-SCOLASTICO

La conoscenza dell'allievo portatore di handicap, acquisita durante l'iter scolastico dagli operatori della Scuola e dell'ULSS, costituirà il presupposto indispensabile per orientare il soggetto e la sua famiglia nelle future scelte.

La Scuola Media Inferiore, che maggiormente si caratterizza in termini orientativi (D.M. 9.2.79), programmerà dei percorsi educativi specifici anche attraverso attività di laboratori permanenti, visite guidate presso i Centri di Formazione Professionale o Centri Educativi, ecc. in collaborazione con i Servizi dell'ULSS e dei Comuni allo scopo di evidenziare le potenzialità, le attitudini e gli interessi degli alunni portatori di handicap.

L'attività di orientamento scolastico e professionale non può essere considerata una fase a sé stante. Essa è direttamente legata alle occasioni e alle esperienze di apprendimento precedenti e in atto. Pertanto richiede, soprattutto in presenza dell'allievo portatore di handicap psichico, che si programmino, sin dalla sua entrata nella scuola, delle attività educative e formative volte all'acquisizione di quelle abilità necessarie per la sua futura integrazione comunitaria (abilità funzionali, cognitive e relazionali e, nel limite del possibile, abilità per poter attivare processi decisionali autonomi).

I risultati dell'attività orientativa, con le reali attitudini e capacità dell'allievo portatore di handicap, faranno parte integrante del Profilo Dinamico Funzionale che accompagnerà l'allievo stesso nell'accesso alla Scuola Media Superiore o ai Centri di Formazione Professionale o ad altre strutture (centri socio-riabilitativi ed educativi, centri occupazionali, centri diurni, ecc.) gestite o convenzionate con l'ULSS.

La Scuola Media Inferiore, entro il 15 febbraio, consegnerà alla famiglia dell'allievo portatore di handicap frequentante la terza media la sintesi di orientamento redatta secondo il modello allegato I.

Per l'iscrizione degli allievi portatori di handicap presso gli Istituti Tecnici, Professionali ed Artistici, in aggiunta al Profilo Dinamico Funzionale, i genitori dovranno richiedere una certificazione al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS da cui risulti la natura dell'handicap e il parere sulla possibilità di frequentare i singoli indirizzi o sezioni di qualifica (C.M.P.I. 22.09.1988 n. 262).

Art. 14 - RAPPORTO TRA SCUOLA E SERVIZI TERRITORIALI

Eventuali ulteriori modalità di rapporto tra Scuola e Servizi territoriali, non disciplinate dal presente Accordo, saranno concordate di volta in volta, avendo presente la necessità di garantire all'alunno portatore di handicap un itinerario globale coordinato e di verificare il lavoro svolto nella collaborazione tra le due strutture e per quanto di rispettiva competenza.

La Scuola e l'ULSS sono tenute ad una reciproca informazione circa osservazioni e proposte che, a proprio giudizio, possano essere utili per l'intervento globale sull'alunno, finalizzato al recupero e all'integrazione dello stesso.

Ad ogni richiesta scritta di una delle parti deve corrispondere risposta scritta.

Scuola e ULSS dovranno informarsi vicendevolmente su ogni cambiamento di interlocutori e/o sulle competenze degli stessi, nonché sui corsi di aggiornamento programmati, concernenti l'handicap e l'integrazione, e concorderanno eventuali reciproche partecipazioni nonché, se possibile, organizzeranno corsi congiunti.

Art. 15 - COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

L'integrazione dell'allievo portatore di handicap è un processo dinamico, che richiede necessariamente il coinvolgimento attivo della famiglia.

Pertanto, si ritiene indispensabile riconoscere la centralità della famiglia in tutto il percorso scolastico e nelle scelte connesse, il cui coinvolgimento deve essere costante non solo nelle fase di raccolta degli elementi informativi sull'alunno, ma anche nelle fasi di determinazione e programmazione degli interventi educativi, riabilitativi, assistenziali, ecc..

In queste fasi è fondamentale discutere e condividere la prospettiva di futuro che ogni genitore individua per il proprio figlio.

Nelle occasioni di coinvolgimento della famiglia, gli operatori interessati svolgeranno, in base alle proprie competenze, la funzione di sensibilizzazione, di orientamento, di aiuto psicologico nel superamento di situazioni di disagio e di difficoltà dovute alla problematicità della gestione

della persona portatrice di handicap o a posizioni pregiudizialmente oppositive alle scelte operate o che si ritiene opportuno operare.

Art. 16 - GRUPPO DI LAVORO SULLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ULSS (GLPT)

Per garantire ed attuare l'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto dei contenuti, tempi e modi, e per programmare gli interventi nel territorio, è costituito il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale Ulss (GLPT) che, ai sensi della C.R. 33/93, par. B1, è composto da:

- un referente del gruppo inter istituzionale del Provveditorato agli Studi;
- un rappresentante dei comuni nominato dall'Assemblea dei sindaci;
- un rappresentante dei Distretti scolastici del territorio;
- un rappresentante per ogni ordine di scuola (materne, elementari, medie, superiori);
- un rappresentante della Neuropsichiatria dell'Ulss;
- un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
- un rappresentante della Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.);
- un rappresentante designato dalle associazioni di categoria.

Il GLPT è una struttura permanente ed è presieduto dal Direttore dei Servizi Sociali dell'ULSS, che ha il compito di convocarlo e di rappresentarlo.

Le riunioni sono valide, purchè sia presente la maggioranza assoluta dei componenti. Delle riunioni sarà redatto processo verbale.

Il GLPT, che può articolarsi anche in sottocommissioni per affrontare casi specifici, in particolare, ha fra i propri compiti istituzionali i seguenti:

- formulare i criteri generali e proporre l'assegnazione del personale di assistenza dell'ULSS, ex art. 8 del presente Accordo;
- esaminare ed approvare i progetti di impegno del personale educatore animatore per attività extrascolastiche;
- predisporre i progetti relativi alle risorse utilizzabili per la costituzione di U.F.C., ex art. 10 del presente Accordo;
- valutare le osservazioni e le proposte formulate dai Capi d'Istituto, tenuto conto delle relazioni dei "Gruppi H" per l'integrazione, o dai Responsabili delle strutture operative dell'ULSS, in ordine all'applicazione dell'Accordo;
- dirimere i contrasti e garantire l'applicazione dell'Accordo quale organo formale di vigilanza e di controllo;
- svolgere funzioni di promozione e di proposta all'ULSS, al Provveditorato agli Studi, alla Regione ed agli Enti Locali;
- valutare i progetti per la promozione dell'integrazione proposti da Enti e Scuole, anche ai fini dell'accesso a finanziamenti regionali;
- svolgere compiti di osservatorio territoriale, in collaborazione con il Provveditorato e con la Regione, a cui trasmette una relazione annuale.

Il GLPT si riunirà, su convocazione del suo presidente, ogni qualvolta ritenuto da lui necessario o qualora la riunione sia richiesta da un terzo dei suoi membri.
È in ogni caso prevista una riunione prima dell'inizio di ogni anno scolastico per l'assegnazione degli addetti all'assistenza dell'UISS.

Art. 17- COMPETENZE DELLA SCUOLA

Il Provveditorato agli Studi nell'ambito delle proprie competenze, finalizzate all'integrazione scolastica dei disabili:

- tiene conto del numero di alunni portatori di handicap nella determinazione degli organici;
- assegna, nei casi previsti dalle individuazioni delle situazioni di handicap rilasciate dall'ULSS e limitatamente alle risorse disponibili, gli insegnanti di sostegno, in coincidenza con l'inizio del calendario delle lezioni, dandone comunicazione alle scuole, possibilmente entro il 31 agosto;
- favorisce l'attivazione del servizio psicopedagogico nelle scuole e l'approvazione di Progetti delle attività di recupero e di sostegno (L.517/77 art 2 e7; L.270/82 art.14.6);
- vaglia ed autorizza i progetti di costituzione di Unità Funzionali Complesse.

Il Capo d'Istituto, coadiuvato dall'eventuale operatore psicopedagogico:

- dispone, ai sensi della normativa vigente, la riduzione del numero di alunni per classe in presenza di alunni portatori di handicap;
- cura l'armonica collaborazione tra insegnanti ed operatori socio-sanitari, tra il personale insegnante e l'addetto all'assistenza, raccordandosi con i Servizi competenti dell'ULSS per il superamento di eventuali difficoltà, anche attraverso l'istituzione di "gruppi di studio e di lavoro";
- in caso di assenza del personale di assistenza e di impossibilità della sua sostituzione, attiva le soluzioni più idonee per far fronte alla situazione;
- comprova al Servizio competente dell'ULSS l'avvenuta prestazione di assistenza e segnala allo stesso eventuali carenze nell'intervento.
- individua spazi idonei ed opportunamente attrezzati per specifici interventi di assistenza, ricercando nello stesso tempo tutte le possibili occasioni atte a favorire l'integrazione dell'alunno portatore di handicap in ambito scolastico;
- propone e/o valuta, assieme agli organi collegiali, i progetti di istituzione di U.F.C.;
- verifica l'avvenuta formulazione e l'aggiornamento del P.E.I.;
- formula al Gruppo di Lavoro Territoriale, sulla scorta della relazione del "Gruppo H" per l'integrazione, osservazioni e proposte in merito all'applicazione dell'Accordo;
- svolge altre competenze indicate dal presente Accordo.

Gli insegnanti di sostegno e di classe operano all'interno della scuola in favore dei portatori di handicap secondo quanto è previsto dalla normativa vigente e dal presente Accordo, ed in particolare:

- gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano e partecipano alla formulazione della programmazione didattico-educativa e all'elaborazione e verifica delle attività della classe;
- nei documenti valutativi degli alunni portatori di handicap gli insegnanti, sulla base del P.E.I., indicheranno:
  - per quali discipline sono stati adottati criteri semplificanti;
  - quali attività integrative e di sostegno siano state svolte in sostituzione anche parziale dei contenuti programmatici curricolari;
- nella scuola dell'obbligo, sulla base del P.E.I. realizzato, gli insegnanti predisporranno prove d'esame coerenti e comunque rispondenti alle indicazioni ministeriali di norma previste.

Art. 18 - COMPETENZE DELL'U.L.S.S.

L'ULSS svolge le competenze previste dal presente accordo. In particolare provvede:

- a rilasciare gli atti individuativi degli alunni in situazioni di handicap;
- alla stesura della Diagnosi Funzionale;
- all'erogazione del servizio di assistenza scolastica;
- alla fornitura, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, di ausili tecnici per meglio consentire l'integrazione scolastica dell'allievo portatore di handicap;
- alla fornitura o finanziamento dell'acquisto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, di attrezzature e strumenti didattici differenziati (testi ed altro materiale didattico specifico d'uso individuale per alunni portatori di handicap, qualora i Servizi competenti ne riconoscano la necessità di utilizzo);
- all'eventuale progettazione di laboratori scolastici e di U.F.C. in collaborazione con la scuola.

L'ULSS concorre:

- alla stesura del Profilo Dinamico Funzionale e del P.E.I.;
- alla formazione, d'intesa con la Scuola ed i Comuni, di programmi integrativi extrascolastici.

La Direzione dei Servizi Sociali:

- raccoglie la necessaria documentazione degli interventi effettuati da più Servizi, anche di quelli convenzionati, sanitari, sociali, scolastici e dell'Ente Locale;
- coordina gli interventi di cui sopra progettati e gestiti dal gruppo di lavoro costituito presso l'ULSS.

Art. 19 - COMPETENZE DEL COMUNE

Il Comune provvede a rendere effettivo il diritto allo studio, a favorire l'adempimento scolastico, come da competenze attribuite dal D.P.R. n. 616 e L.R. 31/85 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare assicura, nei limiti delle proprie capacità finanziarie:

- le misure necessarie per rimuovere le barriere architettoniche;
- i servizi necessari e di supporto alle attività scolastiche e di collaborazione educativa (la mensa, il trasporto e una adeguata presenza di personale ausiliario, ove di competenza);
- il contributo economico o materiale didattico d'uso individuale ad allievi in situazioni di disagio economico, familiare o sociale;
- le iniziative e attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e di collaborazione educativa aperte a tutti gli allievi;
- la promozione dell'utilizzo, a fini scolastici ed educativi, delle strutture collaterali, sportive, ricreative, ecc. appartenenti alla Pubblica Amministrazione o ad altri soggetti presenti sul territorio, nel rispetto della normativa vigente;
- la collaborazione del personale ausiliario della scuola per l'assistenza all'allievo disabile.

I Comuni informeranno le Scuole e l'ULSS dei loro progetti di attività parascolastiche ed extrascolastiche per eventuali consulenze e/o collaborazioni sinergiche per l'assistenza all'allievo disabile.

I Comuni forniranno, nei limiti delle loro possibilità finanziarie, contributi per progetti relativi all'orientamento, con particolare attenzione ai progetti consorziati fra più Scuole.
In caso di progetti consorziati, il Distretto Scolastico può intervenire quale organismo di raccordo e/o consulenza.

Art. 20 - COMPETENZE DELLA PROVINCIA

In attuazione dell'art. 5 della Legge 18.03.1993 n. 67, la Provincia interviene, nei limiti degli Accordi di programma sottoscritti con il Provveditorato agli Studi di Venezia, a favore delle persone non vedenti o con gravi deficit visivi nonché degli audiolesi, attraverso:

- attività di consulenza audiologica e foniatrica rivolta a soggetti audiolesi;
- attività di assistenza e sostegno a favore degli allievi audiolesi per attività scolastica ed extrascolastica;
- attività di consulenza rivolta agli insegnanti di sostegno operanti nella scuola e agli operatori socio-sanitari dei servizi riabilitativi;
- attività di assistenza e sostegno a favore degli allievi non vedenti per attività scolastica ed extrascolastica.

Art. 21 - DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo ha durata di 3 anni, rinnovabile tacitamente per altri tre, salva motivata disdetta da effettuarsi a cura di una parte stipulante, almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 22 - VIGILANZA E ORGANI DI CONTROLLO

La prima forma di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme inerenti l'integrazione e su quelle contenute nel presente Accordo è esercitata, ciascuno per quanto di competenza, dai Capi d'Istituto, dai responsabili dei Servizi dell'ULSS e dei Comuni.

REGIONE DEL VENETO

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VENEZIA | AZIENDA ULSS N.10 "*VENETO ORIENTALE*" | COMUNI DELL'AZIENDA ULSS N. 10

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VENEZIA, L'AZIENDA ULSS N. 10 "*VENETO ORIENTALE*" ED I COMUNI DI ANNONE VENETO, CAORLE, CEGGIA, CINTO CAOMAGGIORE, CONCORDIA SAGITTARIA, ERACLEA, FOSSALTA DI PIAVE, FOSSALTA DI PORTOGRUARO, GRUARO, JESOLO, MEOLO, MUSILE DI PIAVE, NOVENTA DI PIAVE, PORTOGRUARO, PRAMAGGIORE, SAN DONÀ DI PIAVE, SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, SANTO STINO DI LIVENZA, TEGLIO VENETO, TORRE DI MOSTO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEGLI ALUNNI CON HANDICAP.

Portogruaro, 21 Dicembre 1995

ACCORDO DI PROGRAMMA tra il **Provveditorato agli Studi di Venezia**, l'**Azienda ULSS n. 10 "*Veneto Orientale*"** ed i **Comuni** di Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto per l'**integrazione scolastica e sociale degli alunni con handicap.**

PREMESSO

- che nel processo di integrazione degli alunni portatori di handicap vengono coinvolti, per una proficua collaborazione, in prima istanza la famiglia, quindi la scuola e gli enti pubblici e/o convenzionati, secondo le rispettive competenze previste dalla normativa vigente;

- che, ai sensi della Legge 05.02.1992, n.104, "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione";

- che l'ULSS. N. 10, per l'esercizio delle funzioni e per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie relative alla prevenzione, alla riabilitazione e all'assistenza ai portatori di handicap, opera con programmi di attività predisposti dalle Direzioni Sanitaria e Sociale ed attuati dalle seguenti strutture od unità operative, Servizi ed Uffici deputati alla loro realizzazione:

- i Distretti Socio Sanitari di base:

Distretti	Comuni di appartenenza	Sedi
n.1 San Donà di Piave	Ceggia, Fossalta di Piave, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave	Sede centrale: San Donà di Piave Sede periferica: Fossalta di Piave
n.2 Jesolo	Eraclea, Jesolo	Sede centrale: Jesolo Sede periferica: Eraclea
n.3 Santo Stino di Livenza	Annone Veneto, Caorle, Torre di Mosto, Santo Stino di Livenza	Sede centrale: Santo Stino di Livenza Sede periferica: Caorle
n.4 Portogruaro	Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, Teglio Veneto	Sede centrale: Portogruaro
n.5 San Michele al Tagliamento	San Michele al Tagliamento	Sede centrale: San Michele al Tagliamento

- le equipes delle unità operative di Consultorio Familiare;
- i Servizi di Neuropsichiatria Infantile sovradistrettuali;
- gli Uffici ed i Servizi della Direzione sociale;
- il Centro Polivalente di Riabilitazione de "La Nostra Famiglia" e altri enti eventualmente convenzionati;

- che il presente accordo di programma aggiorna i precedenti protocolli di intesa tra le preesistenti ULSS N. 14 e N. 15 ed il Provveditorato agli Studi di Venezia per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, assumendo le modalità operative e di indirizzo previste dalla L.104/1992, dalla Circolare Regionale 33/1993 e dal D.P.R. del 24.02.1994 e definendo reciproci impegni tra le parti stipulanti, relativamente alla individuazione dei tempi, delle procedure e delle modalità attuative degli interventi stabiliti dall'Accordo di Programma stesso,

TRA

- Il Provveditorato agli Studi di Venezia, rappresentato da: *Dott.ssa Mirella Parisi Petrella*,

- L'Azienda ULSS N. 10, rappresentata da: *Dott. Antonio Petrella*

Ed i Comuni di:

Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Oriaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Prameggiore, San Dona di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto,

rappresentati dal Presidente della Conferenza dei Sindaci: *Sig. Gustone Rubbachin, Sindaco del Comune di Portogruaro,*

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OBIETTIVI DELL'ACCORDO

L'obiettivo del presente Accordo è di attuare una programmazione territoriale coordinata delle iniziative di competenza della Scuola, dell'ULSS e dei Comuni in ordine a:

- creare oggettive e idonee condizioni (ambientali, strutturali e organizzative) per la partecipazione alla vita scolastica di allievi in condizioni di handicap;
- definire gli impegni dei soggetti istituzionali (Scuola, ULSS, Comuni) secondo un criterio di concorso e cooperazione tra le parti;
- assicurare all'allievo portatore di handicap e alla sua famiglia interventi il più possibile efficaci, continuativi ed organici;
- realizzare processi di orientamento scolastico o post-scolastico.

Art. 2 - RICHIESTE D'INTERVENTO DA PARTE DELLA SCUOLA

La scuola, qualora nel corso dell'anno scolastico, rilevi in taluni allievi persistenti e sostanziali difficoltà di apprendimento e/o di relazione, dopo approfondita osservazione sistematica ed analisi delle difficoltà realmente esistenti nella realizzazione dei programmi educativi diretti al superamento delle difficoltà, informa la famiglia degli allievi interessati sulla situazione degli stessi e sulle prestazioni che possono ricevere dai Servizi dell'ULSS competenti e consiglia di contattare tali Servizi.

Inoltre, il Capo d'Istituto (Direttore didattico/Preside) può richiedere l'intervento dei Servizi segnalando il caso ai Responsabili dei Servizi competenti (Distretto Socio Sanitario di Base e Neuropsichiatria Infantile), utilizzando il modello concordato (vedi allegato A), da inviarsi:

a) entro il 20 dicembre, se la segnalazione ha per scopo l'eventuale accertamento di condizioni di handicap;
b) quando necessario, se la segnalazione ha per scopo la comune analisi del caso.

Va precisato comunque che:

- ogni intervento diretto dei Servizi competenti dell'ULSS sull'alunno può essere messo in atto solo con il consenso e l'accordo esplicito della famiglia che abbia sottoscritto il modello allegato B;
- ogni alunno che necessiti di consultazione dovrà essere accompagnato ai Servizi da un familiare;
- le informazioni sull'alunno visitato, funzionali alla sua integrazione nell'ambiente scolastico, saranno comunicate per iscritto dai Servizi alla Scuola e alla famiglia dell'alunno stesso; solo situazioni particolari emerse durante la valutazione psicodiagnostica saranno seguite, su proposta dei Servizi stessi, da un incontro tra le parti interessate.

Nel caso di rifiuto da parte della famiglia di acconsentire all'esame diretto dell'alunno da parte dei competenti servizi, si dovrà procedere come segue:

1. il Direttore/Preside, coadiuvato dagli insegnanti coinvolti, svolgerà opera di convincimento per rimuovere gli ostacoli frapposti dalla famiglia;

...crive gli interventi integrati didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione, ...extrascolastici predisposti per l'alunno ed evidenzierà:

...azione iniziale degli operatori scolastici e degli operatori dell'ULSS risultante dal P.D.F.;

...i obiettivi trimestrali, annuali ed a lungo termine perseguiti dagli operatori coinvolti:

- gli interventi della Scuola, degli operatori dell'ULSS e del Comune;
- le eventuali forme di collaborazione da attuarsi da parte della famiglia;
- le verifiche e gli aggiornamenti del P.E.I.

Nell'incontro iniziale, previsto entro il 15 novembre, gli operatori coinvolti enunciano le proposte operative di rispettiva competenza che, integrate, confluiranno nel P.E.I., la cui stesura materiale è affidata alla Scuola.

La Scuola custodisce il P.E.I., che è documento accessibile a tutti gli operatori interessati, ed integra i documenti scolastici previsti dalla normativa vigente.

Gli incontri tra scuola e operatori ULSS dovranno trovare memoria nei rispettivi strumenti di lavoro.

Art. 7 - GRUPPO DI CIRCOLO/ISTITUTO PER L'INTEGRAZIONE

Presso ogni Circolo/Istituto è costituito, ex art. 15 della L. 104/92, il Gruppo per l'integrazione dei portatori di handicap, nella composizione deliberata dagli organi collegiali del Circolo/Istituto secondo le rispettive competenze.

È suo compito promuovere, coordinare, monitorare, valutare tutte le iniziative didattico-educative concernenti l'integrazione attuate nella scuola.

A fine maggio di ogni anno scolastico, il Gruppo di lavoro elabora una relazione concernente la valutazione sullo stato dell'integrazione e le possibili proposte migliorative.

Tale relazione sarà presa in considerazione al momento della verifica annuale fra Capi d'Istituto e ULSS.

Art. 8 - ASSISTENZA DELL'ULSS NELLA SCUOLA

La richiesta di assegnazione di personale addetto all'assistenza, vedi modello allegato F, deve essere presentata al Distretto socio-sanitario di base competente per territorio entro il 30 giugno dai familiari dell'alunno individuato portatore di handicap, corredata dalla necessaria documentazione medica, come da modello allegato G.

Analoga istanza riferita alla necessità indicativa di personale assistente per ogni singolo alunno avente diritto sarà presentata dalla scuola al Distretto socio-sanitario di base di competenza territoriale, come da modello H, entro il 31 agosto. Tale istanza potrà essere inoltrata anche nel corso dell'anno scolastico per quei casi che presentassero particolari necessità.

Sulla base della disponibilità di personale per l'assistenza scolastica indicata dall'ULSS, il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale ULSS, di cui all'art. 16, integrato dal Responsabile del Distretto socio-sanitario competente per territorio o dal Responsabile dell'Unità operativa sociale distrettuale, esamina le richieste di intervento assistenziale prodotte dalle scuole, valuta le proposte di assegnazione del personale addetto all'assistenza fatte dai servizi dell'ULSS, ne accerta le compatibilità con i criteri generali indicati dal presente articolo e propone l'assegnazione delle quote orario pro alunno del personale addetto all'assistenza.

Le assegnazioni, sulla base delle proposte del gruppo di lavoro, verranno effettuate prima dell'inizio delle lezioni scolastiche.

Il Responsabile del Distretto competente per territorio, provvederà all'emissione dei necessari ordini di servizio agli operatori addetti all'assistenza, dandone tempestiva comunicazione alla scuola.

L'addetto all'assistenza è un operatore dell'area socio-assistenziale che, in base ad una specifica formazione, è preposto allo svolgimento di una serie di attività integrate che, in ambito scolastico, si qualificano come interventi nell'area dell'autonomia personale, dell'autosufficienza di base e della generalizzazione delle abilità apprese nei vari contesti di vita della persona con handicap, al fine di favorire una sempre migliore integrazione scolastica.

L'intervento dell'addetto all'assistenza, preventivamente concordato tra il Responsabile dell'Unità operativa sociale distrettuale ed i docenti della classe in cui è inserito l'alunno, deve in ogni caso rientrare nel Progetto Educativo Individualizzato.

I criteri generali per l'assegnazione del personale addetto all'assistenza sono i seguenti:

- gravità del caso, risultante dall'accertamento sanitario della situazione di handicap;
- numero di ore di sostegno assegnate;
- presenza o meno di barriere architettoniche;
- numero ore di compresenza del personale docente;
- numero di alunni portatori di handicap aventi titolo all'assistenza presenti nello stesso edificio scolastico;
- numero e qualifica dei collaboratori scolastici e degli operatori addetti ai servizi scolastici (bidelli) assegnati alla scuola e numero delle classi o sezioni della scuola;
- zona di ubicazione della scuola (capoluogo, frazioni, località);
- disponibilità di risorse assistenziali diverse (familiari disponibili all'assistenza, volontariato, ecc.).

L'addetto all'assistenza generalmente non può essere assegnato ad un solo alunno con handicap per tutto l'orario di permanenza scolastica dell'alunno, salvo motivazioni di carattere eccezionale.

Gli operatori addetti ai servizi scolastici e i collaboratori scolastici (bidelli) sono tenuti ad assicurare, in funzione complementare e sussidiaria all'attività educativa ed assistenziale, compiti di collaborazione nelle attività di:

- cura dell'igiene personale degli alunni della scuola, nonché compiti di sorveglianza degli stessi, anche se portatori di handicap, se dipendenti da Enti Locali (ex D.P.R. 25.6.83 n.347)
- accompagnamento di alunni handicappati, nell'ambito delle strutture scolastiche, se dipendenti statali (ex D.P.R. 7.3.1985 n. 588).

2. nel caso in cui la famiglia confermasse il suo atteggiamento negativo, la scuola potrà consultare l'équipe psico-sociale dell'ULSS al fine di definire congiuntamente gli interventi più idonei per rispondere ai bisogni dell'alunno, nonché gli orientamenti da seguire per addivenire ad un eventuale coinvolgimento della famiglia;
3. ove necessario a garantire i diritti dell'alunno, il Capo d'Istituto ed il Responsabile del Distretto di competenza territoriale potranno anche attivare le procedure amministrative e giurisdizionali previsto dall'ordinamento giuridico, informandone preventivamente la famiglia.

Art. 3 - INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO COME PERSONA PORTATRICE DI HANDICAP.

La Scuola trasmetterà al Distretto socio-sanitario di base di competenza, entro il 20 dicembre, gli elenchi dei futuri frequentanti le classi iniziali, ai fini dell'eventuale individuazione di portatori di handicap. Il Capo d'Istituto, ex art. 2 del presente accordo ed ex art. 2 del D.P.R. del 24.2.1994, potrà segnalare successivamente eventuali ulteriori alunni.

Da tali elenchi il Distretto socio-sanitario di base, avvalendosi del Servizio di Neuropsichiatria Infantile, degli Enti convenzionati e di ogni altra struttura o professionalità necessaria, individuerà gli alunni portatori di handicap. Il Distretto competente comunicherà alla Scuola i dati rilevati, ancorché negativi, entro il 20 gennaio.

Entro il 28 febbraio, gli allievi già riconosciuti portatori di handicap che frequentino la Scuola materna o dell'obbligo e quelli comunque inviati ai Servizi, per i quali verrà riconosciuta la esistenza di una situazione di handicap, verranno segnalati alla Scuola per i provvedimenti di cui alla L. 517/1977 e successive integrazioni.

L'individuazione dell'alunno come persona portatrice di handicap si sostanzia nella definizione clinica del soggetto disabile e viene redatta ai sensi del D.P.R. del 24.2.1994, secondo il modello di cui alle Circolari del Ministero P. I. n. 199 e n. 250 (vedi allegato C). Essa verrà formulata dai competenti Servizi socio-sanitari dell'ULSS e/o Convenzionati e sottoscritta dai familiari dell'alunno.

Qualora la scuola segnalasse un alunno seguito da Servizi pubblici di altre ULSS o da Servizi privati convenzionati, saranno questi servizi a provvedere all'individuazione della situazione di handicap, alla Diagnosi Funzionale e alla programmazione degli incontri con la Scuola.

L'individuazione di handicap indicherà il rapporto quantitativo consigliato per le prestazioni dell'insegnante di sostegno e l'eventuale necessità dell'assistenza per l'autonomia personale. Essa verrà trasmessa alla Scuola a cura del servizio che ha provveduto all'individuazione della situazione di handicap. Contestualmente verrà trasmessa al Capo d'Istituto la proposta del rapporto numerico consigliato, sulla scorta delle caratteristiche del soggetto.

L'individuazione di handicap, salvi casi particolari da segnalarsi a cura dei servizi, avrà validità pluriennale indicata nel modello allegato C.

Art. 4 - DIAGNOSI FUNZIONALE

L'individuazione della situazione di handicap sarà successivamente completata dai Servizi che hanno in carico il soggetto con la stesura della Diagnosi Funzionale, che sarà presentata alla Scuola dal Servizio stesso, secondo il modello D allegato, entro il 1 settembre, se si tratta di alunni individuati per la prima volta o che iniziano un nuovo ciclo scolastico, ed entro il 30 settembre di ogni anno per gli altri alunni già individuati come portatori di handicap.

La Diagnosi Funzionale sarà stilata conformemente all'art. 3 del D.P.R. del 24.2.1994 e inviata alla scuola dal Responsabile del distretto di competenza.

Art. 5 - PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

Sulla base della Diagnosi Funzionale e delle ulteriori conoscenze possedute, gli operatori scolastici e quelli socio-sanitari che hanno in carico il disabile definiranno congiuntamente il Profilo Dinamico Funzionale, secondo l'allegato modello E.

I genitori dell'alunno saranno chiamati a concorrere alla definizione del P.D.F. e presenzieranno, se ritenuto necessario dall'ULSS o dalla Scuola, alla stesura stessa.

Questo evidenzierà l'area didattica e/o riabilitativa di progetto, conterrà gli obiettivi, gli interventi integrati ed i tempi delle verifiche collegiali, come previste dal successivo art. 23.

Il Profilo Dinamico Funzionale indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate, progressivamente rafforzate e sviluppate.

Tale strumento, elaborato di norma entro il 15 novembre successivo al primo accertamento della situazione di handicap, viene aggiornato all'ingresso alla scuola di ordine o grado di istruzione superiore.

In caso di necessità e d'intesa tra Servizi e Scuola, saranno effettuate verifiche diagnostico-prognostiche intermedie agli aggiornamenti sopra indicati.

Entro il 31 gennaio dell'anno conclusivo della Scuola Media Inferiore, il P.D.F. sarà integrato dalla sintesi di orientamento scolastico o post-scolastico.

Art. 6 - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Sulla base della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale viene predisposto il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

Tale piano è stilato e verificato congiuntamente dagli operatori dell'ULSS e dal personale docente, integrato dall'operatore psicopedagogico se esistente, e con la collaborazione della famiglia dell'alunno portatore di handicap, secondo le scadenze previste dal successivo art. 23.

I Servizi saranno, comunque, disponibili in corso d'anno scolastico per ulteriori incontri, oltre ai tre obbligatori previsti, che si rendessero necessari per meglio soddisfare i bisogni del singolo caso.

La loro azione tenderà a far superare disguidi, malfunzionamenti, inerzie di operatori, interpretazioni distorte dell'Accordo, anche attraverso reciproca consultazione.

Il primo organo formale di controllo e di decisione circa le controversie è il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale, il quale esaminerà ogni questione, che gli venga sottoposta, avente carattere generale e concernente il pubblico interesse.

Qualora al proprio interno non pervenga ad una valutazione condivisa dalle parti stipulanti l'Accordo, ovvero la questione investa la revisione dell'Accordo stesso, il GLPT si rivolgerà al Provveditore agli Studi, al Direttore Generale dell'ULSS ed al Presidente della Conferenza dei Sindaci.

Il singolo cittadino, in prima istanza, si rivolgerà a chi sarà indirizzato, a seconda delle competenze, al Capo d'Istituto o al Servizio distrettuale o al Comune. In relazione al problema prospettato, sarà cura di questi ultimi investire, se del caso, il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale.

Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Quanto previsto dal presente Accordo di Programma dovrà essere rispettato dalle parti contraenti e dagli Enti Convenzionati.

I firmatari dell'Accordo dovranno collaborare, per quanto di competenza, alla realizzazione di interventi e progetti a favore degli alunni portatori di handicap.

L'Accordo sarà efficace dal momento della sua sottoscrizione da parte delle Istituzioni interessate e potrà essere modificato di comune intesa su proposta scritta di una delle parti; ogni modifica però produrrà i suoi effetti solo con il successivo anno scolastico, salvo casi dichiarati d'urgenza.

La verifica della corretta applicazione in ogni sua parte del presente Accordo viene effettuata dai Responsabili delle Istituzioni chiamate in causa attraverso i propri Servizi ed Uffici.

Il Direttore dei Servizi Sociali, che ha la funzione di promozione e di coordinamento anche nei rapporti con la Scuola ed i Comuni, potrà proporre al Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale ULSS iniziative o progetti specifici miranti a rendere sempre migliori le condizioni di partecipazione scolastica e di integrazione sociale dei minori portatori di handicap.

Copia del presente Accordo verrà inviata al Direttore Sanitario, al Referente ULSS dell'area handicap, al Referente ULSS dell'area materno-infantile ed età evolutiva, ai Responsabili dei Distretti Socio Sanitari di base, ai Responsabili dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile, al Responsabile dell'Associazione "La Nostra Famiglia", a tutte le Direzioni Didattiche, alle Presidenze delle Scuole Medie di 1° e 2° grado, alle Direzioni delle Scuole Materne non Statali operanti nel territorio dell'ULSS, ai Presidenti dei Distretti Scolastici, al Presidente della Provincia di Venezia, al Gruppo di Lavoro Provinciale Interistituzionale, ai rappresentanti delle Associazioni di categoria.

Art. 24 - SCADENZARIO DEGLI ADEMPIMENTI (entro la data indicata)

DATA	DESCRIZIONE
20 dicembre	Trasmissione al Distretto Socio Sanitario di base competente territorialmente da parte della Scuola degli elenchi degli alunni frequentanti le future classi iniziali.
20 dicembre	Presentazione da parte delle Scuole (materne, elementari e medie) ai competenti Servizi Sanitari (Distretto Socio Sanitario di base e Neuropsichiatria infantile) di nuove segnalazioni di alunni in difficoltà, ai fini dell'eventuale accertamento della condizione di handicap
20 gennaio	Comunicazione alla Scuola da parte del Responsabile del Distretto Socio Sanitario di base competente per territorio degli alunni portatori di handicap frequentanti le future classi iniziali.
28 febbraio	Trasmissione da parte dei competenti Servizi Sanitari (Neuropsichiatria infantile o Ente convenzionato) alle Scuole interessate delle individuazioni o dell'elenco nominativo con la tipologia dell'handicap, nel qual caso detta individuazione deve seguire entro il 30 aprile.
15 febbraio	Trasmissione alle famiglie da parte delle Scuole Medie di 1° grado delle sintesi di orientamento scolastico o post-scolastico
30 giugno	Presentazione al Distretto Socio Sanitario di competenza territoriale della richiesta, da parte della famiglia, di assegnazione di personale addetto all'assistenza.
31 agosto	Termine ultimo per il completamento delle operazioni delle assegnazioni dei docenti di sostegno da parte del Provveditore agli Studi.
31 agosto	Inoltro dalla Scuola al Distretto Socio Sanitario di base competente territorialmente, dell'istanza riferita alla necessità indicativa di personale assistente.
1 settembre	Invio a tutte le Scuole interessate, da parte del Distretto socio sanitario di base di competenza territoriale, delle Diagnosi Funzionali per alunni certificati per la prima volta e per gli alunni che iniziano un nuovo ciclo scolastico
Entro inizio lezioni scol.	Riunione del GLPT per le proposte di assegnazione di personale addetto all'assistenza
30 settembre	Trasmissione alle Scuole dell'aggiornamento delle precedenti Diagnosi Funzionali da parte del Distretto Socio Sanitario di competenza territoriale.
15 novembre	Incontro tra Scuola e competenti Servizi socio-sanitari, preferibilmente presso le sedi territoriali dei Servizi stessi, per la elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale e per l'avvio dell'elaborazione del PEI (1° incontro, con date da concordarsi tra Capo d'Istituto e competenti Servizi dell'ULSS).
febbraio-marzo	Incontro tra i competenti Servizi Socio-sanitari e Scuola per la verifica intermedia, da tenersi preferibilmente presso le sedi territoriali dei Servizi stessi (2° incontro, con date e sedi da concordarsi tra Capo d'Istituto e competenti Servizi dell'ULSS)
30 maggio	Verifica finale congiunta sugli esiti della programmazione didattica adottata per l'alunno individuato come portatore di handicap e per l'aggiornamento del PEI da tenersi preferibilmente le sedi territoriali dei Servizi socio-sanitari dell'ULSS (3° incontro, con date e sedi da concordarsi tra Capo d'Istituto e competenti Servizi dell'ULSS)

Il presente scadenzario potrà subire variazioni in seguito a nuove disposizioni provenienti dalla Scuola o ad accordi diversi finalizzati ad ottimizzare i rapporti con i Servizi.

Nel qual caso il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale dell'ULSS concorderà i nuovi termini temporali e ne darà comunicazione a tutti gli interessati.

Letto, approvato, sottoscritto

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI DI VENEZIA
Firmato Dott.ssa Mirella Parisi Petrella

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA ULSS N.10
Firmato Dott. Antonio Petrella

per I COMUNI dell'AZIENDA ULSS N. 10,
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI
Firmato Gastone Rabbachin - Sindaco del Comune di Portogruaro

Portogruaro, 21 Dicembre 1995

INTESA COMPLEMENTARE TRA ULSS, SCUOLA ED ENTI LOCALI PER LA PIENA FORMAZIONE DELLA PERSONALITÀ E PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DEI MINORI IN DISAGIO SOCIALE.

Gli operatori scolastici hanno la possibilità di individuare e riconoscere eventuali comportamenti e reazioni che potrebbero far presumere l'esistenza di situazioni di disagio vissute da alcuni alunni.

Le parti assumono che un disagio sociale si possa definire un minore o adolescente che si trovi in situazioni critiche dal lato ambientale e/o familiare, che determinano in lui una riduzione od una significativa distorsione nella realizzazione delle potenzialità emotive-affettive, relazionali e/o cognitive, con conseguenze negative anche sul versante della vita relazionale intra-scolastica e della accettazione delle regole da questa date, nonché sul rendimento scolastico individuale.

Fatto salvo l'obbligo del personale scolastico di segnalare all'autorità giudiziaria i casi previsti dalla Legge 04 05 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", il Capo d'Istituto, ritenuto utile e necessario un approfondimento della situazione, potrà segnalare la stessa per iscritto al Servizio sociale comunale, in considerazione delle specifiche competenze dell'Ente Locale in materia di minori, al fine di valutare la situazione del soggetto e di concordare gli interventi ritenuti più opportuni.

Qualora da questa valutazione emergesse la necessità di una collaborazione dell'équipe medico-psico-sociale dell'ULSS, la Scuola, d'intesa con il Comune, presenterà in tal senso richiesta scritta al Responsabile del Servizio di neuropsichiatria infantile ed al Responsabile del Distretto socio-sanitario di competenza territoriale.

Detta richiesta di collaborazione sarà inoltrata dopo che Scuola e Comune avranno messo in atto tutte le iniziative di propria competenza per affrontare e risolvere le problematiche rilevate, e comunque avendo coinvolto in primo luogo, dove possibile, la famiglia.

Nel caso di mancato assenso della famiglia, saranno individuati ed attivati altri canali di intervento, non escluso quello giuridico-amministrativo, su segnalazione congiunta della Scuola (Capo d'Istituto) e del Comune (Sindaco o suo delegato), comunque necessari a garantire i diritti del minore.

Nell'ipotesi in cui venga rilevata la necessità di una collaborazione tra le istituzioni Scuola, Comune e ULSS, le modalità degli interventi saranno stabilite di comune intesa tra il Servizio sociale comunale, la Scuola e gli operatori territoriali dell'ULSS e saranno diversificate a seconda che vi sia o meno l'assenso della famiglia.

Per le situazioni di minori in disagio sociale già seguiti dai Servizi territoriali dell'ULSS o dai Servizi sociali comunali, per i quali si ritiene utile la collaborazione della Scuola, i Servizi avranno cura di instaurare con la stessa i necessari rapporti.

Negli incontri congiunti tra Scuola, ULSS e Comune, verranno individuate, ove necessarie, modalità integrate d'intervento sia sull'alunno in disagio sia, eventualmente, sulla sua famiglia.

Nel programma operativo verranno definiti gli obiettivi, i soggetti istituzionali coinvolti, gli interventi e le verifiche rispetto alle competenze di ciascuno.

Anche per gli alunni in disagio sociale, qualora la Scuola invii formale segnalazione con l'assenso dei genitori (allegato B), i Servizi dell'ULSS provvederanno a dare formale riscontro, utilizzando, se ritenuto opportuno, un modello assimilabile alla diagnosi funzionale.

Per questi minori, per i quali non sono previsti interventi di sostegno scolastico, saranno predisposti, a cura della Scuola, dei percorsi di apprendimento diversificati ed individualizzati.

Nei casi di inadempienza scolastica o di prolungate ed ingiustificate assenze, è fatto obbligo al Capo d'Istituto di segnalare la situazione al Sindaco del Comune di residenza dell'allievo.

L'Ente Locale attuerà autonomamente, oppure in accordo ed in collaborazione con i Servizi dell'ULSS e con la Scuola, progettualità finalizzate alla prevenzione del disagio minorile ed al sostegno di situazioni familiari in disagio sociale, attraverso gli strumenti di intervento previsti dalle specifiche competenze.

La presente intesa complementare, che viene applicata in via sperimentale, potrà essere verificata ed eventualmente rivista su richiesta di una delle parti contraenti; nel qual caso, il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale dell'ULSS concorderà i nuovi contenuti.

Letto, approvato, sottoscritto

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI DI VENEZIA
Firmato Dott.ssa Mirella Parisi Petrella

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA ULSS N 10
Firmato Dott. Antonio Petrella

per i COMUNI dell'AZIENDA ULSS N. 10,
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI
Firmato Gastone Rubbuchin - Sindaco del Comune di Portogruaro

Portogruaro, 21 Dicembre 1995

REGIONE DEL VENETO

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VENEZIA	AZIENDA ULSS N.10 *"VENETO ORIENTALE"*	COMUNI DELL'AZIENDA ULSS N 10

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VENEZIA, L'AZIENDA ULSS N. 10 *"VENETO ORIENTALE"* ED I COMUNI DI ANNONE VENETO, CAORLE, CEGGIA, CINTO CAOMAGGIORE, CONCORDIA SAGITTARIA, ERACLEA, FOSSALTA DI PIAVE, FOSSALTA DI PORTOGRUARO, GRUARO, JESOLO, MEOLO, MUSILE DI PIAVE, NOVENTA DI PIAVE, PORTOGRUARO, PRAMAGGIORE, SAN DONÀ DI PIAVE, SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, SANTO STINO DI LIVENZA, TEGLIO VENETO, TORRE DI MOSTO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEGLI ALUNNI CON HANDICAP.

ALLEGATI

Portogruaro, 21 Dicembre 1995

ALLEGATO - 1

SCHEDA STESA DALLA SCUOLA DA INVIARE AI COMPETENTI SERVIZI SANITARI

(Per i provvedimenti di cui alla Legge del 5.2.92 n. 104 riguardante gli alunni con disabilità - handicap, gravi disturbi di apprendimento)

COGNOME E NOME ..... NATO A .....

IL ..... RESIDENTE A ..... VIA ..... N

TEL ..... FREQUENTANTE LA SCUOLA MATERNA ☐ ELEMENTARE ☐ O MEDIA ☐ CLASSE: .

NEL PLESSO SCOLASTICO DI ..... (LOCALITA)

1. NATURA DEL PROBLEMA

AREA COGNITIVA

Difficoltà di lettura

Difficoltà di scrittura

Difficoltà di calcolo

Difficoltà di comprensione del testo scritto

Difficoltà di comprensione di ascolto

Difficoltà nella soluzione di problemi matematici

Disturbi della comunicazione

Disturbi dell'organizzazione prassica

AREA COMPORTAMENTALE:

2. QUALI INTERVENTI SONO STATI ATTUATI IN ATTO E CON QUALI RISULTATI

3. INTEGRAZIONE NEL GRUPPO

4. CAPACITÀ DI UTILIZZARE LE RISORSE AI FINI DEGLI APPRENDIMENTI DEI RAGAZZI/E E DEGLI ADULTI

5. IMPEGNO, RISULTATI NELLE MATERIE SCOLASTICHE E MOTIVAZIONE ALLO STUDIO

6. FREQUENZA SCOLASTICA:

7. RELAZIONI CON LA FAMIGLIA

8. RELAZIONI CON I COMPAGNI E CON GLI ADULTI:

I GENITORI sono stati avvertiti della presente segnalazione per l'intervento dell'ULSS SI ☐ NO ☐

I GENITORI hanno acconsentito all'invio della segnalazione? SI ☐ NO ☐

Note:

PARERE MOTIVATO DEL Direttore/Preside sulla segnalazione dell'alunno:

DATA .....

FIRMA DIRETTORE/PRESIDE

ALLEGATO - B

AL RESPONSABILE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BASE N°

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

I / Il sottoscritt.. ..... genitor .. dell'allievo

..... frequentante la classe ..... della Scuola Materna / Elementare / Media

..... accetta/no che il proprio figlio si avvalga del Servizio per l'Età Evolutiva in relazione alle sue difficoltà di apprendimento e/o comportamento.

data ... .

I genitori / il genitore:

_____

_____

ALLEGATO - C

AZIENDA U.L.S.S. n. 10 "Veneto Orientale" SERVIZIO DI: ....

INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DI HANDICAP

(da tenersi riservato e coperto da segreto d'Ufficio)

AL DIRETTORE DIDATTICO / PRESIDE

.....

.....

ALUNNO/A ... ... NATO/A IL .....

SCUOLA ... ...' ..... LOCALITA' .....

SEZIONE/CLASSE DI FREQUENZA ANNO SCOLASTICO 199 / .....

ORDINE: __ MATERNA __ ELEMENTARE __ MEDIA __ SUPERIORE

DEFINIZIONE CLINICA .....

.....

.....

- TIPOLOGIA DI CERTIFICAZIONE: __ PSICHIATRICO __ UDITO __ VISTA
- SITUAZIONE DI HANDICAP PER LA QUALE CONSIGLIA INTERVENTI MAGGIORMENTE INDIVIDUALIZZATI IN DEROGA AL RAPPORTO D.M.
- __ SI __ NO
- NECESSITA' DI PERSONALE SPECIALIZZATO PER L'AUTONOMIA PERSONALE
- __ SI __ NO
- L'ENTE PRESSO IL QUALE VIENE SVOLTO .....

.....

DATA ... ... IL PRESENTE ACCERTAMENTO E' VALIDO FINO AL .....

LO SPECIALISTA

_____

LETTO ED ACCETTATO IL GENITORE (O CHI ESERCITA LA RELATIVA POTESTA')

_____

ALLEGATO - D
Parte I

AZIENDA ULSS n. 10 "Veneto Orientale" SERVIZIO DI:

AL DIRETTORE DIDATTICO/ PRESIDE

SCUOLA

DIAGNOSI FUNZIONALE
Documento vincolato da segreto d'Ufficio

ALUNNO (COGNOME E NOME): DATA DI NASCITA

RESIDENZA VIA N.

SCUOLA E CLASSE FREQUENTATA NELL'ANNO 199 /

DIAGNOSI CLINICA

DIAGNOSI

- STATO DEGLI APPRENDIMENTI SCOLASTICI

- AREA DELLO SVILUPPO DELLE ABILITÀ COGNITIVE
(Percezione dello stimolo e sua elaborazione verbale e/o visuo-spaziale, immagazzinamento e recupero dell'informazione - memoria a breve e a lungo termine -, attenzione, linguaggio, competenze prassiche, esecutive)

ALLEGATO - D
Parte 2

AZIENDA ULSS n. 10 "Veneto Orientale" SERVIZIO DI .....

....., ...

AL DIRETTORE DIDATTICO/ PRESIDE

SCUOLA .....

DIAGNOSI FUNZIONALE
Documento vincolato al segreto d'Ufficio

ALLIEVO (COGNOME E NOME) ..... DATA DI NASCITA: __/__/__

RESIDENTE A ..... VIA ..... N. .....

SCUOLA E CLASSE FREQUENTATA NELL'ANNO 199 / : .....

RELAZIONI SOCIALI

- AMBITO FAMILIARE

(Composizione del nucleo familiare, relazioni nel nucleo di appartenenza e con la famiglia allargata, atteggiamenti dei familiari nei confronti della disabilità, stili educativi, tempo libero, altro)

- AREA DELLO SVILUPPO EMOTIVO - RELAZIONALE

(Capacità di adattamento alle situazioni rispetto all'osservanza delle regole, al rapporto con l'adulto e con i coetanei, capacità di utilizzare le risorse ai fini dell'apprendimento e dell'autonomia personale)

- AREA DEL LIVELLO DI FUNZIONAMENTO COGNITIVO RAGGIUNTO E DELLE POTENZIALITÀ DI SVILUPPO

IL REDATTORE

ALLEGATI

• ALTRE EVENTUALI INFORMAZIONI

• RAPPORTI DELLA FAMIGLIA CON I SERVIZI

II. REDITTURE

INTERVENTI PRECEDENTI

OSSERVAZIONI OSSERVAZIONI

• AIUTO EXTRAFAMILIARE
(Rapporti del bambino/ragazzo e della sua famiglia con l'ambiente sociale di appartenenza in relazione con i coetanei e con altri adulti significativi, tempo libero, altro)

• AUTONOMIA PERSONALE E SOCIALE

ALLEGATO - E

SCHEDA PER LA REDAZIONE DEL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

DI: COGNOME: ..... NOME .....

(SCHEDA REDATTA DAI SERVIZI COMPETENTI DELL'ULSS IN COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE INSEGNANTE E I FAMILIARI O CHI ESERCITI LA PATRIA POTESTÀ)

SETTORI IN CUI SI RISCONTRANO DIFFICOLTÀ:

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

ANALISI DELLO SVILUPPO POTENZIALE DELL'ALUNNO SECONDO I PARAMETRI MAGGIORMENTE COMPROMESSI

SCHEDE RELATIVE A:

A - ASSE COGNITIVO
B - ASSE AFFETTIVO RELAZIONALE
C - ASSE COMUNICAZIONALE
D - ASSE LINGUISTICO
E - ASSE SENSORIALE
F - ASSE MOTORIO - PRASSICO
G - ASSE NEUROPSICOLOGICO
H - ASSE DELL'AUTONOMIA
I - ASSE DELL'APPRENDIMENTO

Scheda A)

ASSE COGNITIVO	
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni
Livello di sviluppo cognitivo:	
Strategie:	
Uso in modo integrato di competenze diverse:	

Analisi dello SVILUPPO POTENZIALE dell'alunno a breve/lungo termine:

OBIETTIVI che si intendono conseguire nei diversi ambiti di possibile intervento:

Scuola:

ULSS:

Famiglia:

Aggiornamento del PDF a seguito delle periodiche verifiche:

Scheda C)

ASSE AFFETTIVO RELAZIONALE	
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni
Area del "sé":	
Rapporto con gli altri:	
Motivazione al rapporto:	

Analisi dello SVILUPPO POTENZIALE dell'alunno a breve/lungo termine:
OBIETTIVI che si intendono conseguire nei diversi ambiti di possibile intervento: Scuola: ULSS: Famiglia:
Aggiornamento del PDF a seguito delle periodiche verifiche:

ASSE COMUNICAZIONALE	
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni
Mezzi privilegiati:	
Contenuti prevalenti:	
Modalità di interazione:	

Analisi dello SVILUPPO POTENZIALE dell'alunno a breve/lungo termine:
OBIETTIVI che si intendono conseguire nei diversi ambiti di possibile intervento: Scuola: ULSS: Famiglia:
Aggiornamento del PDF a seguito delle periodiche verifiche:

Scheda D)

ASSE LINGUISTICO	
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni:
Comprensione:	
Produzione	
Uso comunicativo:	
Uso di linguaggi alternativi e/o integrativi	

Analisi dello SVILUPPO POTENZIALE dell'alunno a breve/lungo termine:
OBIETTIVI che si intendono conseguire nei diversi ambiti di possibile intervento: Scuola: ULSS: Famiglia:
Aggiornamento del PDF a seguito delle periodiche verifiche:

Scheda E)

ASSE SENSORIALE	
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni
Funzionalità visiva:	
Funzionalità uditiva:	

Analisi dello SVILUPPO POTENZIALE dell'alunno a breve/lungo termine:
OBIETTIVI che si intendono conseguire nei diversi ambiti di possibile intervento: Scuola: ULSS: Famiglia:
Aggiornamento del PDF a seguito delle periodiche verifiche:

Scheda F)

ASSE MOTORIO - PRASSICO	
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni
Motricità globale:	
Motricità fine:	
Prassie semplici e complesse:	

Analisi dello SVILUPPO POTENZIALE dell'alunno a breve/lungo termine:

OBIETTIVI che si intendono conseguire nei diversi ambiti di possibile intervento:

Scuola

CLSS

Famiglia

Aggiornamento del PDF a seguito delle periodiche verifiche:

Scheda G)

ASSE NEUROPSICOLOGICO	
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni
Capacità mnesiche:	
Capacità attentive:	
Organizzazione spazio - temporale:	

Analisi dello SVILUPPO POTENZIALE dell'alunno a breve/lungo termine:

OBIETTIVI che si intendono conseguire nei diversi ambiti di possibile intervento:

Scuola:

CLSS

Famiglia:

Aggiornamento del PDF a seguito delle periodiche verifiche:

Scheda I)

ASSE DELL'APPRENDIMENTO	
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni
Gioco e ludismo (in età prescolare):	
Lettura e scrittura (in età scolare):	
Uso spontaneo (delle competenze acquisite)	
Apprendimenti curriculari:	

Analisi dello SVILUPPO POTENZIALE dell'alunno **breve/lungo termine:**
OBIETTIVI che si intendono conseguire nei diversi ambiti di possibile intervento: Scuola: ULSS: Famiglia:
Aggiornamento del PDF a seguito delle periodiche verifiche:

Scheda I)

ASSE DELL'AUTONOMIA	
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni
Autonomia personale:	
Autonomia sociale	

Analisi dello SVILUPPO POTENZIALE dell'alunno a breve/lungo termine.
OBIETTIVI che si intendono conseguire nei diversi ambiti di possibile intervento: Scuola: ULSS Famiglia.
Aggiornamento del PDF a seguito delle periodiche verifiche:

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE REDATTO IN FORMA COLLETTIVA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

I REDATTORI

SANITARIO .....

SCOLASTICO .....

FAMILIARE .....

_____ li _____

AL RESPONSABILE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.

AL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
DELL'ULSS N. 10
S. DONA' DI PIAVE

Il sottoscritto padre/madre di _____

nato/a il _____ residente a _____

Via _____ n. _____ tel. _____

frequentante nell'anno scolastico 199__/9__

Scuola Materna sede _____

Scuola Elementare sede _____ classe _____

Scuola Media Inferiore sede _____ classe _____

Scuola Media Superiore sede _____ classe _____

C.F.P. sede _____ classe _____

Corso di osservazione e orientamento sede _____

CHIEDE

di poter ottenere l'assegnazione di un Addetto all'Assistenza a favore del proprio figlio _____ impegnandosi:

1) in caso di eccezionale necessità, a collaborare per l'assistenza dello stesso.

2) di comunicare telefonicamente al Servizio Sociale del Distretto di _____ le eventuali assenze del bambino e loro presumibile durata;

3) di comunicare per iscritto al Responsabile del Distretto di _____ l'eventuale decisione di ritirare il proprio figlio dalla Scuola.

Nell'attesa di un cortese riscontro, porge distinti saluti.

IL PADRE/LA MADRE

_____

Allegato: *Certificazione del Medico Responsabile del Centro riabilitativo*

AZIENDA ULSS n. 10 "Veneto Orientale" SERVIZIO DI: .....

PROPOSTA PER L'ASSEGNAZIONE DELL' ADDETTO ALL'ASSISTENZA
(Redatta a cura del medico responsabile del centro riabilitativo)

..... Anno Scolastico 199 /9 __

Allievo _____ nato/a il _____ residente a _____ Via _____ n. ____ tel. _____

frequentante nell'anno scolastico 199__/9__ la Scuola

Materna sede _____ classe ___
Elementare sede _____ classe ___
Media Inferiore sede _____ classe ___
Media Superiore sede _____ classe ___
C.F.P. sede _____ corso ___
Corso di osservazione e orientamento sede _____

Sintesi diagnostica _____

_____

Interventi riabilitativi in corso presso il Servizio di _____
dal _____ al _____ con il seguente calendario orario _____

Livello di autonomia (motoria-fisico-fisiologica) _____

_____

_____

Richiesta di interventi prioritari da parte dell'addetto _____

_____

Proposta del tempo di intervento:

intera giornata intera mattinata a part time (ore ____)

L'alunno è con svantaggio sociale certificato al Provveditorato agli Studi con rapporto individualizzato o in gruppo

IL MEDICO SPECIALISTA

Allegato: Domanda del genitore (Allegato - F)

RICHIESTA DI PERSONALE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA

DIREZIONE DIDATTICA DI .....

PRESIDENZA DELLA SCUOLA .....

ALUNNO (COGNOME E NOME) ..... NATO IL ..... A .....,

RESIDENTE A ..... IN VIA ..... N. ... TEL. .....

SCUOLA FREQUENTATA ... MATERNA |__| ELEMENTARE |__| MEDIA |__| SUPERIORE

... SEZ. ..... CLASSE FREQUENTATA |__|

INDIRIZZO DELLA SCUOLA ..... TEL. 04 ...

GIORNATE SETTIMANALI DI ATTIVITÀ SCOLASTICA: N. |__|

RAPPORTO INSEGNANTI ... |__| PARI A N. ORE |____ DI ATTIVITÀ SETTIMANALI

NECESSITÀ DELLA PRESENZA DI ADDETTO ALL'ASSISTENZA DURANTE L'ATTIVITÀ DIDATTICA DELL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO: |__| SÌ |__| NO

LA CLASSE È COMPOSTA DA ... ALLIEVI

E' PREVISTA LA CONTEMPORANEITÀ DI ... |__| SÌ |__| NO

SE SÌ, QUANTIFICARE PRESENZA SETTIMANALE E NUMERO MEDIO DI ORE SETTIMANALI: N. |__|

ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP ... ALUNNI BISOGNOSI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PRESENTI NELLO STESSO PLESSO SCOLASTICO ... SÌ

NUMERO, QUALIFICA E ORE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL PLESSO:

AUSILIARI S. ... SÌ |___|
AUSILIARI E. ... SÌ |___|

NUMERO DELLE CLASSI ... SÌ |___|

ALLEGATO - 1

SINTESI PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO O POST - SCOLASTICO

Da allegare al Profilo Dinamico Funzionale

ANNO SCOLASTICO 19 /

SCUOLA MEDIA ..... SEDE .....

VIA ..... N. ..... TEL. |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|

ALLIEVO ..... DATA DI NASCITA |_|_|-|_|_|-|_|_|

RESIDENTE A ..... VIA ..... N. .....

GIUDIZIO FINALE: .....

SINTESI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO O POST-SCOLASTICO A CURA DEGLI OPERATORI SCOLASTICI E DELL'ULSS

Il Preside

Gli Operatori dell'ULSS

Data .....

INDICAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EVENTUALMENTE PRESENTI: .....

DISPONIBILITÀ DI RISORSE ISTITUZIONALI DIVERSE: FAMILIARE |_| .....

VOLONTARIATO |_| .....

ALTRO: |_| .....

PROPOSTA DEI TEMPI DI INTERVENTO DELL'ADDETTO ALL'ASSISTENZA:

|_| INTERA GIORNATA

|_| INTERA MATTINATA

|_| PART - TIME

PARTE [illegible] |_____| GIORNALIERE

PARTE [illegible] |_____| GIORNALIERE

PARTE [illegible] |_____| GIORNALIERE

DATA: .....

L'ADDETTO ISTITUTO

_____

REGIONE DEL VENETO

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10 "VENETO ORIENTALE"

Codice Fiscale e Partita IVA: 02799490277

San Donà di Piave, 15 GEN. 1996

Direzione dei Servizi Sociali
Ufficio Attività nel Settore della Disabilità

Prot. n. 553/A

All. n. 1 Accordo di programma

Al Presidente della Giunta Regionale del Veneto

Al Dipartimento per le Politiche Sociali della Regione Veneto

LORO SEDI

Oggetto: Accordo di programma per l'integrazione scolastica e sociale degli alunni con hadicap.

Con la presente si trasmette copia dell'Accordo di programma per l'integrazione scolastica e sociale degli alunni con hadicap stipulato tra il Provveditore agli Studi di Venezia, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n.10 *"Veneto Orientale"* ed il Presidente della Conferenza dei Sindaci dell'ULSS n. 10 presso il Palazzo Municipale di Portogruaro, in data 21 dicembre 1995.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
- Dott. Luigi Casagrande -

R E G I O N E D E L V E N E T O

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VENEZIA

AZIENDA ULSS N 10 *"VENETO ORIENTALE"*

COMUNI DELL'AZIENDA ULSS N. 10

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VENEZIA, L'AZIENDA ULSS N. 10 *"VENETO ORIENTALE"* ED I COMUNI DI ANNONE VENETO, CAORLE, CEGGIA, CINTO CAOMAGGIORE, CONCORDIA SAGITTARIA, ERACLEA, FOSSALTA DI PIAVE, FOSSALTA DI PORTOGRUARO, GRUARO, JESOLO, MEOLO, MUSILE DI PIAVE, NOVENTA DI PIAVE, PORTOGRUARO, PRAMAGGIORE, SAN DONÀ DI PIAVE, SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, SANTO STINO DI LIVENZA, TEGLIO VENETO, TORRE DI MOSTO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEGLI ALUNNI CON HANDICAP.

Portogruaro, 21 Dicembre 1995

ACCORDO DI PROGRAMMA tra il **Provveditorato agli Studi di Venezia**, l'**Azienda ULSS n. 10** ***"Veneto Orientale"*** ed i **Comuni** di Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto **per l'integrazione scolastica e sociale degli alunni con handicap**.

PREMESSO

- che nel processo di integrazione degli alunni portatori di handicap vengono coinvolti, per una proficua collaborazione, in prima istanza la famiglia, quindi la scuola e gli enti pubblici e/o convenzionati, secondo le rispettive competenze previste dalla normativa vigente;

- che, ai sensi della Legge 05.02.1992, n.104, "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione";

- che l'ULSS. N. 10, per l'esercizio delle funzioni e per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie relative alla prevenzione, alla riabilitazione e all'assistenza ai portatori di handicap, opera con programmi di attività predisposti dalle Direzioni Sanitaria e Sociale ed attuati dalle seguenti strutture od unità operative, Servizi ed Uffici deputati alla loro realizzazione:

- i Distretti Socio Sanitari di base:

Distretti	Comuni di appartenenza	Sedi
n.1 San Donà di Piave	Ceggia, Fossalta di Piave, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave	Sede centrale: San Donà di Piave Sede periferica: Fossalta di Piave
n.2 Jesolo	Eraclea, Jesolo	Sede centrale: Jesolo Sede periferica: Eraclea
n.3 Santo Stino di Livenza	Annone Veneto, Caorle, Torre di Mosto, Santo Stino di Livenza	Sede centrale: Santo Stino di Livenza Sede periferica: Caorle
n.4 Portogruaro	Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, Teglio Veneto	Sede centrale: Portogruaro
n.5 San Michele al Tagliamento	San Michele al Tagliamento	Sede centrale: San Michele al Tagliamento

- le equipes delle unità operative di Consultorio Familiare;
- i Servizi di Neuropsichiatria Infantile sovradistrettuali;
- gli Uffici ed i Servizi della Direzione sociale;
- il Centro Polivalente di Riabilitazione de "La Nostra Famiglia" e altri enti eventualmente convenzionati;

che il presente accordo di programma aggiorna i precedenti protocolli di intesa tra le preesistenti ULSS N. 14 e N. 15 ed il Provveditorato agli Studi di Venezia per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, assumendo le modalità operative e di indirizzo previste dalla L.104/1992, dalla Circolare Regionale 33/1993 e dal D.P.R. del 24.02.1994 e definendo reciproci impegni tra le parti stipulanti, relativamente alla individuazione dei tempi, delle procedure e delle modalità attuative degli interventi stabiliti dall'Accordo di Programma stesso,

TRA

- Il Provveditorato agli Studi di Venezia, rappresentato da: *Dott.ssa Mirella Parisi Petrella,*

- L'Azienda ULSS N. 10, rappresentata da: *Dott. Antonio Petrella*

Ed i Comuni di:

Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto,

rappresentati dal Presidente della Conferenza dei Sindaci: *Sig. Gastone Rabbachin, Sindaco del Comune di Portogruaro,*

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OBIETTIVI DELL'ACCORDO

L'obiettivo del presente Accordo è di attuare una programmazione territoriale coordinata delle iniziative di competenza della Scuola, dell'ULSS e dei Comuni in ordine a:

- creare oggettive e idonee condizioni (ambientali, strutturali e organizzative) per la partecipazione alla vita scolastica di allievi in condizioni di handicap;
- definire gli impegni dei soggetti istituzionali (Scuola, ULSS, Comuni) secondo un criterio di concorso e cooperazione tra le parti;
- assicurare all'allievo portatore di handicap e alla sua famiglia interventi il più possibile efficaci, continuativi ed organici;
- realizzare processi di orientamento scolastico o post-scolastico.

Art. 2 - RICHIESTE D'INTERVENTO DA PARTE DELLA SCUOLA

La scuola, qualora nel corso dell'anno scolastico, rilevi in taluni allievi persistenti e sostanziali difficoltà di apprendimento e/o di relazione, dopo approfondita osservazione sistematica ed analisi delle difficoltà realmente esistenti nella realizzazione dei programmi educativi diretti al superamento delle difficoltà, informa la famiglia degli allievi interessati sulla situazione degli stessi e sulle prestazioni che possono ricevere dai Servizi dell'ULSS competenti e consiglia di contattare tali Servizi.

Inoltre, il Capo d'Istituto (Direttore didattico/Preside) può richiedere l'intervento dei Servizi segnalando il caso ai Responsabili dei Servizi competenti (Distretto Socio Sanitario di Base e Neuropsichiatria Infantile), utilizzando il modello concordato (vedi allegato A), da inviarsi:

a) entro il 20 dicembre, se la segnalazione ha per scopo l'eventuale accertamento di condizioni di handicap;
b) quando necessario, se la segnalazione ha per scopo la comune analisi del caso.

Va precisato comunque che:

- ogni intervento diretto dei Servizi competenti dell'ULSS sull'alunno può essere messo in atto solo con il consenso e l'accordo esplicito della famiglia che abbia sottoscritto il modello allegato B;
- ogni alunno che necessiti di consultazione dovrà essere accompagnato ai Servizi da un familiare;
- le informazioni sull'alunno visitato, funzionali alla sua integrazione nell'ambiente scolastico, saranno comunicate per iscritto dai Servizi alla Scuola e alla famiglia dell'alunno stesso; solo situazioni particolari emerse durante la valutazione psicodiagnostica saranno seguite, su proposta dei Servizi stessi, da un incontro tra le parti interessate.

Nel caso di rifiuto da parte della famiglia di acconsentire all'esame diretto dell'alunno da parte dei competenti servizi, si dovrà procedere come segue:

1. il Direttore/Preside, coadiuvato dagli insegnanti coinvolti, svolgerà opera di convincimento per rimuovere gli ostacoli frapposti dalla famiglia;

2. nel caso in cui la famiglia confermasse il suo atteggiamento negativo, la scuola potrà consultare l'équipe psico-sociale dell'ULSS al fine di definire congiuntamente gli interventi più idonei per rispondere ai bisogni dell'alunno, nonché gli orientamenti da seguire per addivenire ad un eventuale coinvolgimento della famiglia;
3. ove necessario a garantire i diritti dell'alunno, il Capo d'Istituto ed il Responsabile del Distretto di competenza territoriale potranno anche attivare le procedure amministrative e giurisdizionali previste dall'ordinamento giuridico, informandone preventivamente la famiglia.

Art. 3 - INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO COME PERSONA PORTATRICE DI HANDICAP.

La Scuola trasmetterà al Distretto socio-sanitario di base di competenza, entro il 20 dicembre, gli elenchi dei futuri frequentanti le classi iniziali, ai fini dell'eventuale individuazione di portatori di handicap. Il Capo d'Istituto, ex art. 2 del presente accordo ed ex art. 2 del D.P.R. del 24.2.1994, potrà segnalare successivamente eventuali ulteriori alunni.

Da tali elenchi il Distretto socio-sanitario di base, avvalendosi del Servizio di Neuropsichiatria Infantile, degli Enti convenzionati e di ogni altra struttura o professionalità necessaria, individuerà gli alunni portatori di handicap. Il Distretto competente comunicherà alla Scuola i dati rilevati, ancorché negativi, entro il 20 gennaio.

Entro il 28 febbraio, gli allievi già riconosciuti portatori di handicap che frequentino la Scuola materna o dell'obbligo e quelli comunque inviati ai Servizi, per i quali verrà riconosciuta la esistenza di una situazione di handicap, verranno segnalati alla Scuola per i provvedimenti di cui alla L. 517/1977 e successive integrazioni.

L'individuazione dell'alunno come persona portatrice di handicap si sostanzia nella definizione clinica del soggetto disabile e viene redatta ai sensi del D.P.R. del 24.2.1994, secondo il modello di cui alle Circolari del Ministero P. I. n. 199 e n. 250 (vedi allegato C). Essa verrà formulata dai competenti Servizi socio-sanitari dell'ULSS e/o Convenzionati e sottoscritta dai familiari dell'alunno.

Qualora la scuola segnalasse un alunno seguito da Servizi pubblici di altre ULSS o da Servizi privati convenzionati, saranno questi servizi a provvedere all'individuazione della situazione di handicap, alla Diagnosi Funzionale e alla programmazione degli incontri con la Scuola.

L'individuazione di handicap indicherà il rapporto quantitativo consigliato per le prestazioni dell'insegnante di sostegno e l'eventuale necessità dell'assistenza per l'autonomia personale. Essa verrà trasmessa alla Scuola a cura del servizio che ha provveduto all'individuazione della situazione di handicap. Contestualmente verrà trasmessa al Capo d'Istituto la proposta del rapporto numerico consigliato, sulla scorta delle caratteristiche del soggetto.

L'individuazione di handicap, salvi casi particolari da segnalarsi a cura dei servizi, avrà validità pluriennale indicata nel modello allegato C.

Art. 4 - DIAGNOSI FUNZIONALE

L'individuazione della situazione di handicap sarà successivamente completata dai Servizi che hanno in carico il soggetto con la stesura della Diagnosi Funzionale, che sarà presentata alla Scuola dal Servizio stesso, secondo il modello D allegato, entro il 1 settembre, se si tratta di alunni individuati per la prima volta o che iniziano un nuovo ciclo scolastico, ed entro il 30 settembre di ogni anno per gli altri alunni già individuati come portatori di handicap.

La Diagnosi Funzionale sarà stilata conformemente all'art. 3 del D.P.R. del 24.2.1994 e inviata alla scuola dal Responsabile del distretto di competenza.

Art. 5 - PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

Sulla base della Diagnosi Funzionale e delle ulteriori conoscenze possedute, gli operatori scolastici e quelli socio-sanitari che hanno in carico il disabile definiranno congiuntamente il Profilo Dinamico Funzionale, secondo l'allegato modello E.

I genitori dell'alunno saranno chiamati a concorrere alla definizione del P.D.F. e presenzieranno, se ritenuto necessario dall'ULSS o dalla Scuola, alla stesura stessa.

Questo evidenzierà l'area didattica e/o riabilitativa di progetto, conterrà gli obiettivi, gli interventi integrati ed i tempi delle verifiche collegiali, come previste dal successivo art. 23.

Il Profilo Dinamico Funzionale indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate, progressivamente rafforzate e sviluppate.

Tale strumento, elaborato di norma entro il 15 novembre successivo al primo accertamento della situazione di handicap, viene aggiornato all'ingresso alla scuola di ordine o grado di istruzione superiore.

In caso di necessità e d'intesa tra Servizi e Scuola, saranno effettuat verifiche diagnostico-prognostiche intermedie agli aggiornamenti sopra indicati.

Entro il 31 gennaio dell'anno conclusivo della Scuola Media Inferiore, il P.D.F. sarà integrato dalla sintesi di orientamento scolastico o post-scolastico.

Art. 6 - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Sulla base della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale viene predisposto il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

Tale piano è stilato e verificato congiuntamente dagli operatori dell'ULSS e dal personale docente, integrato dall'operatore psicopedagogico se esistente, e con la collaborazione della famiglia dell'alunno portatore di handicap, secondo le scadenze previste dal successivo art. 23.

I Servizi saranno, comunque, disponibili in corso d'anno scolastico per ulteriori incontri, oltre ai tre obbligatori previsti, che si rendessero necessari per meglio soddisfare i bisogni del singolo caso.

Il P.E.I. descrive gli interventi integrati didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione, scolastici ed extrascolastici predisposti per l'alunno ed evidenzierà:

- la valutazione iniziale degli operatori scolastici e degli operatori dell'ULSS risultante dal P.D.F.;
- gli obiettivi trimestrali, annuali ed a lungo termine perseguiti dagli operatori coinvolti;
- gli interventi della Scuola, degli operatori dell'ULSS e del Comune;
- le eventuali forme di collaborazione da attuarsi da parte della famiglia;
- le verifiche e gli aggiornamenti del P.E.I.

Nell'incontro iniziale, previsto entro il 15 novembre, gli operatori coinvolti enunciano le proposte operative di rispettiva competenza che, integrate, confluiranno nel P.E.I., la cui stesura materiale è affidata alla Scuola.

La Scuola custodisce il P.E.I., che è documento accessibile a tutti gli operatori interessati, ed integra i documenti scolastici previsti dalla normativa vigente.

Gli incontri tra scuola e operatori ULSS dovranno trovare memoria nei rispettivi strumenti di lavoro.

Art. 7 - GRUPPO DI CIRCOLO/ISTITUTO PER L'INTEGRAZIONE

Presso ogni Circolo/Istituto è costituito, ex art. 15 della L. 104/92, il Gruppo per l'integrazione dei portatori di handicap, nella composizione deliberata dagli organi collegiali del Circolo/Istituto secondo le rispettive competenze.

É suo compito promuovere, coordinare, monitorare, valutare tutte le iniziative didattico-educative concernenti l'integrazione attuate nella scuola.

A fine maggio di ogni anno scolastico, il Gruppo di lavoro elabora una relazione concernente la valutazione sullo stato dell'integrazione e le possibili proposte migliorative.

Tale relazione sarà presa in considerazione al momento della verifica annuale fra Capi d'Istituto e ULSS.

Art. 8 - ASSISTENZA DELL'ULSS NELLA SCUOLA

La richiesta di assegnazione di personale addetto all'assistenza, vedi modello allegato F. deve essere presentata al Distretto socio-sanitario di base competente per territorio entro il 30 giugno dai familiari dell'alunno individuato portatore di handicap, corredata dalla necessaria documentazione medica, come da modello allegato G.

Analoga istanza riferita alla necessità indicativa di personale assistente per ogni singolo alunno avente diritto sarà presentata dalla scuola al Distretto socio-sanitario di base di competenza territoriale, come da modello H, entro il 31 agosto. Tale istanza potrà essere inoltrata anche nel corso dell'anno scolastico per quei casi che presentassero particolari necessità.

Sulla base della disponibilità di personale per l'assistenza scolastica indicata dall'ULSS, il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale ULSS, di cui all'art. 16, integrato dal Responsabile del Distretto socio-sanitario competente per territorio o dal Responsabile dell'Unità operativa sociale distrettuale, esamina le richieste di intervento assistenziale prodotte dalle scuole.

valuta le proposte di assegnazione del personale addetto all'assistenza fatte dai servizi dell'ULSS, ne accerta le compatibilità con i criteri generali indicati dal presente articolo e propone l'assegnazione delle quote orario pro alunno del personale addetto all'assistenza.

Le assegnazioni, sulla base delle proposte del gruppo di lavoro, verranno effettuate prima dell'inizio delle lezioni scolastiche.

Il Responsabile del Distretto competente per territorio, provvederà all'emissione dei necessari ordini di servizio agli operatori addetti all'assistenza, dandone tempestiva comunicazione alla scuola.

L'addetto all'assistenza è un operatore dell'area socio-assistenziale che, in base ad una specifica formazione, è preposto allo svolgimento di una serie di attività integrate che, in ambito scolastico, si qualificano come interventi nell'area dell'autonomia personale, dell'autosufficienza di base e della generalizzazione delle abilità apprese nei vari contesti di vita della persona con handicap, al fine di favorire una sempre migliore integrazione scolastica.

L'intervento dell'addetto all'assistenza, preventivamente concordato tra il Responsabile dell'Unità operativa sociale distrettuale ed i docenti della classe in cui è inserito l'alunno, deve in ogni caso rientrare nel Progetto Educativo Individualizzato.

I criteri generali per l'assegnazione del personale addetto all'assistenza sono i seguenti:

- gravità del caso, risultante dall'accertamento sanitario della situazione di handicap;
- numero di ore di sostegno assegnate;
- presenza o meno di barriere architettoniche;
- numero ore di compresenza del personale docente;
- numero di alunni portatori di handicap aventi titolo all'assistenza presenti nello stesso edificio scolastico;
- numero e qualifica dei collaboratori scolastici e degli operatori addetti ai servizi scolastici (bidelli) assegnati alla scuola e numero delle classi o sezioni della scuola;
- zona di ubicazione della scuola (capoluogo, frazioni, località);
- disponibilità di risorse assistenziali diverse (familiari disponibili all'assistenza, volontariato, ecc.).

L'addetto all'assistenza generalmente non può essere assegnato ad un solo alunno con handicap per tutto l'orario di permanenza scolastica dell'alunno, salvo motivazioni di carattere eccezionale.

Gli operatori addetti ai servizi scolastici e i collaboratori scolastici (bidelli) sono tenuti ad assicurare, in funzione complementare e sussidiaria all'attività educativa ed assistenziale, compiti di collaborazione nelle attività di:

- cura dell'igiene personale degli alunni della scuola, nonchè compiti di sorveglianza degli stessi, anche se portatori di handicap, se dipendenti da Enti Locali (ex D.P.R. 25.6.83 n.347)
- accompagnamento di alunni handicappati, nell'ambito delle strutture scolastiche, se dipendenti statali (ex D.P.R. 7.3.1985 n. 588).

Art. 9 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAPS GRAVISSIMI E PLURIMINORATI

La frequenza alla scuola viene garantita anche agli alunni portatori di handicaps gravissimi e pluriminorati, salva dichiarazione sanitaria di non scolarizzabilità. Ciò comporta una puntuale analisi delle funzioni proprie della scuola, degli obiettivi da conseguire e delle concrete possibilità di intervento da parte dei servizi sanitari e sociali dei Comuni e dell'ULSS.

Per questi alunni, ai fini dell'integrazione, si ritiene utile proporre idonei percorsi didattici ed educativi, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata, articolati secondo il criterio della flessibilità organizzativa, anche in classi aperte.

L'attuazione dei percorsi integrativi degli alunni portatori di handicaps gravissimi e pluriminorati sarà oggetto di studio da parte della Scuola e dei Responsabili dei Servizi (Distretti sociosanitari, N.P.I., Centro Polivalente de "La Nostra Famiglia") e di proposta al Direttore Servizi Sociali per le funzioni di sua competenza.

Scuola e Servizi valuteranno, dopo aver individuato gli alunni interessati a tali percorsi, gli interventi propri da attuare, gli strumenti ritenuti necessari ed i criteri di verifica dell'andamento dell'esperienza.

Il competente collegio dei docenti adotterà, nell'ambito della propria autonomia decisionale, le delibere necessarie a garantire gli effetti di cui agli artt. 2 e 7 della Legge 04.08.1977 n° 517.

Art. 10 - SCUOLE PARTICOLARMENTE ATTREZZATE (Unità Funzionali Complesse)

La costituzione nel territorio dell'ULSS di Unità Funzionali Complesse (UFC), utilizzando strutture scolastiche già operanti, sarà oggetto di studio e formulazione di progetto da parte del Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale in seguito all'azione propositiva di:
singole scuole, servizi territoriali ULSS e Distretto scolastico (ex art. 320 del D.L.vo. 297/94).

Il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale elaborerà il progetto per l'aspetto relativo alle risorse utilizzabili, sentiti i responsabili dei Distretti socio-sanitari e del Servizio di N.P.I., gli Enti Locali ed il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP), previo rispetto delle procedure indicate al successivo 4° comma del presente articolo.

Si ritiene l'U.F.C. utile:

a) per quei soggetti gravi/gravissimi in età scolare che abbiano una pur elementare capacità di conoscenza della realtà e la possibilità di rispondere agli stimoli in modo differenziato se inseriti in situazioni appositamente strutturate (laboratori, attività educativo-riabilitative specifiche, ecc.);
b) per quelle situazioni territoriali ove l'incidenza dell'handicap sia particolarmente rilevante e sia funzionale concentrare le risorse educativo-riabilitative, piuttosto che frammentarle nel territorio.

La costituzione dell'U.F.C. terrà conto di:

- la valutazione quali-quantitativa dei soggetti, come sopra indicato;

- l'avvenuta consultazione del Responsabile dell'unità scolastica individuata come più idonea e l'acquisizione delle deliberazioni di assenso degli organi collegiali;
- la presenza di risorse strutturali, strumentali e di personale;
- gli impegni assunti a riguardo dall'ULSS, dall'Ente locale e dal Provveditorato agli Studi;
- l'individuazione dei ruoli e dei tempi degli interventi degli operatori scolastici e di quelli medico-riabilitativi e psicosociali.

Il progetto del Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale è trasmesso per il vaglio e l'approvazione al Direttore dei Servizi Sociali dell'ULSS e al Provveditorato agli Studi. Copia del progetto approvato sarà inviata alla Regione per l'acquisizione di eventuali specifici finanziamenti, richiesti sulla base di chiari programmi di spesa.

L' U.F.C. autorizzata sarà fornita di mezzi e personale secondo i reciproci impegni di Provveditorato, Ente Locale e ULSS.

Sarà compito degli Organi Collegiali della scuola sede dell'U.F.C. predisporre un adeguato progetto didattico-educativo, da integrare con il progetto socio-riabilitativo dell'ULSS. Detto progetto eviterà forme di ghettizzazione sia degli alunni portatori di handicap, sia della scuola stessa e valorizzerà sinergicamente le risorse ottenute con la possibilità di prevedere, con personale misto della scuola e dell'ULSS:

a) attività educative in orario scolastico ed extrascolastico;
b) costituzione di laboratori e/o aule particolarmente attrezzate;
c) organizzazione di attività individualizzate, di piccolo gruppo, di classe, di classi aperte, ecc..

Copia del progetto educativo-riabilitativo, indicante fra l'altro l'orario giornaliero delle attività, sarà trasmesso a cura del Capo d'Istituto al Gruppo di lavoro territoriale. Del pari sarà cura del Capo d'Istituto trasmettere a fine maggio una relazione a consuntivo con allegata la richiesta per l'eventuale proseguimento dell'attività nell'anno successivo, in funzione della permanenza o meno delle condizioni che hanno determinato l'istituzione della U.F.C.

Le U.F.C. sono riconfermate annualmente dall'ULSS e dal Provveditorato, sentito il parere del Gruppo di lavoro territoriale.

Art. 11 - CONTINUITA' TRA GRADI DI SCUOLA

Ai fini del processo di integrazione scolastica, la continuità educativa tra gradi di scuola dovrà attuarsi innanzitutto assumendo il P.E.I., realizzato nel grado scolastico precedente, come base e come avvio per la determinazione del P.E.I. successivo. Ove possibile e se necessario dovrà essere data attuazione alla C.M.P.I. n° 1/1988 per quanto riguarda l'utilizzo per tempi definiti dell'insegnante specializzato dell'ordine scolastico precedente nella classe dell'ordine scolastico successivo, previa specifica deliberazione dei collegi dei docenti e formale autorizzazione del Provveditorato.

Analogo criterio di continuità dovrà essere osservato anche dalla ULSS per quanto concerne la figura dell'operatore addetto all'assistenza, per quanto possibile.

Saranno previste fra scuole di diverso ordine e grado, contigue territorialmente, forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti (ex art. 14 della L. 104/92).

Art. 12 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE EDUCATIVA

Le attività in orario extrascolastico e di collaborazione educativa verranno previste ed attuate con specifico progetto, formulato d'intesa dalla Scuola, dall'ULSS, dai Comuni e dall'associazionismo. Il progetto verrà sottoposto all'approvazione del Gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale dell'ULSS, qualora si richieda il finanziamento regionale ex C.R. n° 33/1993.

Tali attività integreranno ed estenderanno l'attività educativa in continuità e coerenza con l'azione della Scuola.

Il progetto, coinvolgente più minori in situazioni scolastiche o territoriali particolari, può prevedere attività culturali, ricreative, sportive, di orientamento e formazione professionale, di tempo libero e di contatto con il mondo del lavoro.

In ogni caso tali attività debbono mirare quanto più possibile al coinvolgimento di tutta la classe, dei gruppi e della realtà giovanile locale, non solo degli alunni in condizione di handicap.

Per attuare tali iniziative, Scuola, ULSS, Comuni ed associazioni concorreranno mettendo a disposizione le risorse, come operatori (tra cui l'Educatore professionale-animatore), attrezzature, spazi, materiali di consumo, ecc., che rientrano nelle proprie competenze istituzionali e che verranno indicate nel progetto, previa deliberazione dei competenti organi.

Art. 13 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO O POST-SCOLASTICO

La conoscenza dell'allievo portatore di handicap, acquisita durante l'iter scolastico dagli operatori della Scuola e dell'ULSS, costituirà il presupposto indispensabile per orientare il soggetto e la sua famiglia nelle future scelte.

La Scuola Media Inferiore, che maggiormente si caratterizza in termini orientativi (D.M. 9.2.79), programmerà dei percorsi educativi specifici anche attraverso attività di laboratori permanenti, visite guidate presso i Centri di Formazione Professionale o Centri Educativi, ecc. in collaborazione con i Servizi dell'ULSS e dei Comuni allo scopo di evidenziare le potenzialità, le attitudini e gli interessi degli alunni portatori di handicap.

L'attività di orientamento scolastico e professionale non può essere considerata una fase a sè stante. Essa è direttamente legata alle occasioni e alle esperienze di apprendimento precedenti e in atto. Pertanto richiede, soprattutto in presenza dell'allievo portatore di handicap psichico, che si programmino, sin dalla sua entrata nella scuola, delle attività educative e formative volte all'acquisizione di quelle abilità necessarie per la sua futura integrazione comunitaria (abilità funzionali, cognitive e relazionali e, nel limite del possibile, abilità per poter attivare processi decisionali autonomi).

I risultati dell'attività orientativa, con le reali attitudini e capacità dell'allievo portatore di handicap, faranno parte integrante del Profilo Dinamico Funzionale che accompagnerà l'allievo

stesso nell'accesso alla Scuola Media Superiore o ai Centri di Formazione Professionale o ad altre strutture (centri socio-riabilitativi ed educativi, centri occupazionali, centri diurni, ecc.) gestite o convenzionate con l'ULSS.

La Scuola Media Inferiore, entro il 15 febbraio, consegnerà alla famiglia dell'allievo portatore di handicap frequentante la terza media la sintesi di orientamento redatta secondo il modello allegato I.

Per l'iscrizione degli allievi portatori di handicap presso gli Istituti Tecnici, Professionali ed Artistici, in aggiunta al Profilo Dinamico Funzionale, i genitori dovranno richiedere una certificazione al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS da cui risulti la natura dell'handicap e il parere sulla possibilità di frequentare i singoli indirizzi o sezioni di qualifica (C.M.P.I. 22.09.1988 n. 262).

Art. 14 - RAPPORTO TRA SCUOLA E SERVIZI TERRITORIALI

Eventuali ulteriori modalità di rapporto tra Scuola e Servizi territoriali, non disciplinate dal presente Accordo, saranno concordate di volta in volta, avendo presente la necessità di garantire all'alunno portatore di handicap un itinerario globale coordinato e di verificare il lavoro svolto nella collaborazione tra le due strutture e per quanto di rispettiva competenza.

La Scuola e l'ULSS sono tenute ad una reciproca informazione circa osservazioni e proposte che, a proprio giudizio, possano essere utili per l'intervento globale sull'alunno, finalizzato al recupero e all'integrazione dello stesso.

Ad ogni richiesta scritta di una delle parti deve corrispondere risposta scritta.

Scuola e ULSS dovranno informarsi vicendevolmente su ogni cambiamento di interlocutori e/o sulle competenze degli stessi, nonché sui corsi di aggiornamento programmati, concernenti l'handicap e l'integrazione, e concorderanno eventuali reciproche partecipazioni nonchè, se possibile, organizzeranno corsi congiunti.

Art. 15 - COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

L'integrazione dell'allievo portatore di handicap è un processo dinamico, che richiede necessariamente il coinvolgimento attivo della famiglia.

Pertanto, si ritiene indispensabile riconoscere la centralità della famiglia in tutto il percorso scolastico e nelle scelte connesse, il cui coinvolgimento deve essere costante non solo nelle fasi di raccolta degli elementi informativi sull'alunno, ma anche nelle fasi di determinazione programmazione degli interventi educativi, riabilitativi, assistenziali, ecc..

In queste fasi è fondamentale discutere e condividere la prospettiva di futuro che ogni genitore individua per il proprio figlio.

Nelle occasioni di coinvolgimento della famiglia, gli operatori interessati svolgeranno, in base alle proprie competenze, la funzione di sensibilizzazione, di orientamento, di aiuto psicologico nel superamento di situazioni di disagio e di difficoltà dovute alla problematicità della gestione

della persona portatrice di handicap o a posizioni pregiudizialmente oppositive alle scelte operate o che si ritiene opportuno operare.

Art. 16 - GRUPPO DI LAVORO SULLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ULSS (GLPT)

Per garantire ed attuare l'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto dei contenuti, tempi e modi, e per programmare gli interventi nel territorio, è costituito il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale Ulss (GLPT) che, ai sensi della C.R. 33/93, par. B1, è composto da:

- un referente del gruppo inter istituzionale del Provveditorato agli Studi;
- un rappresentante dei comuni nominato dall'Assemblea dei sindaci;
- un rappresentante dei Distretti scolastici del territorio;
- un rappresentante per ogni ordine di scuola (materne, elementari, medie, superiori);
- un rappresentante della Neuropsichiatria dell'Ulss;
- un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
- un rappresentante della Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.);
- un rappresentante designato dalle associazioni di categoria.

Il GLPT è una struttura permanente ed è presieduto dal Direttore dei Servizi Sociali dell'ULSS, che ha il compito di convocarlo e di rappresentarlo.

Le riunioni sono valide, purchè sia presente la maggioranza assoluta dei componenti. Delle riunioni sarà redatto processo verbale.

Il GLPT, che può articolarsi anche in sottocommissioni per affrontare casi specifici, in particolare, ha fra i propri compiti istituzionali i seguenti:

- formulare i criteri generali e proporre l'assegnazione del personale di assistenza dell'ULSS, ex art. 8 del presente Accordo;
- esaminare ed approvare i progetti di impegno del personale educatore animatore per attività extrascolastiche;
- predisporre i progetti relativi alle risorse utilizzabili per la costituzione di U.F.C., ex art. 10 del presente Accordo;
- valutare le osservazioni e le proposte formulate dai Capi d'Istituto, tenuto conto delle relazioni dei "Gruppi H" per l'integrazione, o dai Responsabili delle strutture operative dell'ULSS, in ordine all'applicazione dell'Accordo;
- dirimere i contrasti e garantire l'applicazione dell'Accordo quale organo formale di vigilanza e di controllo;
- svolgere funzioni di promozione e di proposta all'ULSS, al Provveditorato agli Studi, alla Regione ed agli Enti Locali;
- valutare i progetti per la promozione dell'integrazione proposti da Enti e Scuole, anche ai fini dell'accesso a finanziamenti regionali;
- svolgere compiti di osservatorio territoriale in collaborazione con il Provveditorato e con la Regione, a cui trasmette una relazione annuale.

Il GLPT si riunirà, su convocazione del suo presidente, ogni qualvolta ritenuto da lui necessario o qualora la riunione sia richiesta da un terzo dei suoi membri.
È in ogni caso prevista una riunione prima dell'inizio di ogni anno scolastico per l'assegnazione degli addetti all'assistenza dell'UISS.

Art. 17- COMPETENZE DELLA SCUOLA

Il Provveditorato agli Studi nell'ambito delle proprie competenze, finalizzate all'integrazione scolastica dei disabili:

- tiene conto del numero di alunni portatori di handicap nella determinazione degli organici;
- assegna, nei casi previsti dalle individuazioni delle situazioni di handicap rilasciate dall'ULSS e limitatamente alle risorse disponibili, gli insegnanti di sostegno, in coincidenza con l'inizio del calendario delle lezioni, dandone comunicazione alle scuole, possibilmente entro il 31 agosto;
- favorisce l'attivazione del servizio psicopedagogico nelle scuole e l'approvazione di Progetti delle attività di recupero e di sostegno (L.517/77 art 2 e7; L.270/82 art.14.6);
- vaglia ed autorizza i progetti di costituzione di Unità Funzionali Complesse.

Il Capo d'Istituto, coadiuvato dall'eventuale operatore psicopedagogico:

- dispone, ai sensi della normativa vigente, la riduzione del numero di alunni per classe in presenza di alunni portatori di handicap;
- cura l'armonica collaborazione tra insegnanti ed operatori socio-sanitari, tra il personale insegnante e l'addetto all'assistenza, raccordandosi con i Servizi competenti dell'ULSS per il superamento di eventuali difficoltà, anche attraverso l'istituzione di "gruppi di studio e di lavoro";
- in caso di assenza del personale di assistenza e di impossibilità della sua sostituzione, attiva le soluzioni più idonee per far fronte alla situazione;
- comprova al Servizio competente dell'ULSS l'avvenuta prestazione di assistenza e segnala allo stesso eventuali carenze nell'intervento.
- individua spazi idonei ed opportunamente attrezzati per specifici interventi di assistenza, ricercando nello stesso tempo tutte le possibili occasioni atte a favorire l'integrazione dell'alunno portatore di handicap in ambito scolastico;
- propone e/o valuta, assieme agli organi collegiali, i progetti di istituzione di U.F.C.;
- verifica l'avvenuta formulazione e l'aggiornamento del P.E.I.;
- formula al Gruppo di Lavoro Territoriale, sulla scorta della relazione del "Gruppo H" per l'integrazione, osservazioni e proposte in merito all'applicazione dell'Accordo;
- svolge altre competenze indicate dal presente Accordo.

Gli insegnanti di sostegno e di classe operano all'interno della scuola in favore dei portatori di handicap secondo quanto è previsto dalla normativa vigente e dal presente Accordo, ed in particolare:

- gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano e partecipano alla formulazione della programmazione didattico-educativa e all'elaborazione e verifica delle attività della classe;
- nei documenti valutativi degli alunni portatori di handicap gli insegnanti, sulla base del P.E.I., indicheranno:
  - per quali discipline sono stati adottati criteri semplificanti;
  - quali attività integrative e di sostegno siano state svolte in sostituzione anche parziale dei contenuti programmatici curricolari;
- nella scuola dell'obbligo, sulla base del P.E.I. realizzato, gli insegnanti predisporranno prove d'esame coerenti e comunque rispondenti alle indicazioni ministeriali di norma previste.

Art. **18** - COMPETENZE DELL'U.L.S.S.

L'ULSS svolge le competenze previste dal presente accordo. In particolare provvede:

- a rilasciare gli atti individuativi degli alunni in situazioni di handicap;
- alla stesura della Diagnosi Funzionale;
- all'erogazione del servizio di assistenza scolastica;
- alla fornitura, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, di ausili tecnici per meglio consentire l'integrazione scolastica dell'allievo portatore di handicap;
- alla fornitura o finanziamento dell'acquisto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, di attrezzature e strumenti didattici differenziati (testi ed altro materiale didattico specifico d'uso individuale per alunni portatori di handicap, qualora i Servizi competenti ne riconoscano la necessità di utilizzo);
- all'eventuale progettazione di laboratori scolastici e di U.F.C. in collaborazione con la scuola.

L'ULSS concorre:

- alla stesura del Profilo Dinamico Funzionale e del P.E.I.;
- alla formazione, d'intesa con la Scuola ed i Comuni, di programmi integrativi extrascolastici.

La Direzione dei Servizi Sociali:

- raccoglie la necessaria documentazione degli interventi effettuati da più Servizi, anche di quelli convenzionati, sanitari, sociali, scolastici e dell'Ente Locale;
- coordina gli interventi di cui sopra progettati e gestiti dal gruppo di lavoro costituito presso l'ULSS.

Art. **19** - COMPETENZE DEL COMUNE

Il Comune provvede a rendere effettivo il diritto allo studio, a favorire l'adempimento scolastico, come da competenze attribuite dal D.P.R. n. 616 e L.R. 31/85 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare assicura, nei limiti delle proprie capacità finanziarie:

- le misure necessarie per rimuovere le barriere architettoniche;

- i servizi necessari e di supporto alle attività scolastiche e di collaborazione educativa (la mensa, il trasporto e una adeguata presenza di personale ausiliario, ove di competenza);
- il contributo economico o materiale didattico d'uso individuale ad allievi in situazioni di disagio economico, familiare o sociale;
- le iniziative e attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e di collaborazione educativa aperte a tutti gli allievi;
- la promozione dell'utilizzo, a fini scolastici ed educativi, delle strutture collaterali, sportive, ricreative, ecc. appartenenti alla Pubblica Amministrazione o ad altri soggetti presenti sul territorio, nel rispetto della normativa vigente;
- la collaborazione del personale ausiliario della scuola per l'assistenza all'allievo disabile.

I Comuni informeranno le Scuole e l'ULSS dei loro progetti di attività parascolastiche ed extrascolastiche per eventuali consulenze e/o collaborazioni sinergiche per l'assistenza all'allievo disabile.

I Comuni forniranno, nei limiti delle loro possibilità finanziarie, contributi per progetti relativi all'orientamento, con particolare attenzione ai progetti consorziati fra più Scuole.
In caso di progetti consorziati, il Distretto Scolastico può intervenire quale organismo di raccordo e/o consulenza.

Art. **20** - COMPETENZE DELLA PROVINCIA

In attuazione dell'art. 5 della Legge 18.03.1993 n. 67, la Provincia interviene, nei limiti degli Accordi di programma sottoscritti con il Provveditorato agli Studi di Venezia, a favore delle persone non vedenti o con gravi deficit visivi nonché degli audiolesi, attraverso:

- attività di consulenza audiologica e foniatrica rivolta a soggetti audiolesi;
- attività di assistenza e sostegno a favore degli allievi audiolesi per attività scolastica ed extrascolastica;
- attività di consulenza rivolta agli insegnanti di sostegno operanti nella scuola e agli operatori socio-sanitari dei servizi riabilitativi;
- attività di assistenza e sostegno a favore degli allievi non vedenti per attività scolastica ed extrascolastica.

Art. **21** - DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo ha durata di 3 anni, rinnovabile tacitamente per altri tre, salva motivata disdetta da effettuarsi a cura di una parte stipulante, almeno sei mesi prima dalla scadenza.

Art. **22** - VIGILANZA E ORGANI DI CONTROLLO

La prima forma di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme inerenti l'integrazione e su quelle contenute nel presente Accordo è esercitata, ciascuno per quanto di competenza, dai Capi d'Istituto, dai responsabili dei Servizi dell'ULSS e dei Comuni.

La loro azione tenderà a far superare disguidi, malfunzionamenti, inerzie di operatori, interpretazioni distorte dell'Accordo, anche attraverso reciproca consultazione.

Il primo organo formale di controllo e di decisione circa le controversie è il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale, il quale esaminerà ogni questione, che gli venga sottoposta, avente carattere generale e concernente il pubblico interesse.

Qualora al proprio interno non pervenga ad una valutazione condivisa dalle parti stipulanti l'Accordo, ovvero la questione investa la revisione dell'Accordo stesso, il GLPT si rivolgerà al Provveditore agli Studi, al Direttore Generale dell'ULSS ed al Presidente della Conferenza dei Sindaci.

Il singolo cittadino, in prima istanza, si rivolgerà e/o sarà indirizzato, a seconda delle competenze, al Capo d'Istituto o al Servizio distrettuale o al Comune. In relazione al problema prospettato, sarà cura di questi ultimi investire, se del caso, il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale.

Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Quanto previsto dal presente Accordo di Programma dovrà essere rispettato dalle parti contraenti e dagli Enti Convenzionati.

I firmatari dell'Accordo dovranno collaborare, per quanto di competenza, alla realizzazione di interventi e progetti a favore degli alunni portatori di handicap.

L'Accordo sarà efficace dal momento della sua sottoscrizione da parte delle Istituzioni interessate e potrà essere modificato di comune intesa su proposta scritta di una delle parti; ogni modifica però produrrà i suoi effetti solo con il successivo anno scolastico, salvo casi dichiarati d'urgenza.

La verifica della corretta applicazione in ogni sua parte del presente Accordo viene effettuata dai Responsabili delle Istituzioni chiamate in causa attraverso i propri Servizi ed Uffici.

Il Direttore dei Servizi Sociali, che ha la funzione di promozione e di coordinamento anche nei rapporti con la Scuola ed i Comuni, potrà proporre al Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale ULSS iniziative o progetti specifici miranti a rendere sempre migliori le condizioni di partecipazione scolastica e di integrazione sociale dei minori portatori di handicap.

Copia del presente Accordo verrà inviata al Direttore Sanitario, al Referente ULSS dell'area handicap, al Referente ULSS dell'area materno-infantile ed età evolutiva, ai Responsabili dei Distretti Socio Sanitari di base, ai Responsabili dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile, al Responsabile dell'Associazione "La Nostra Famiglia", a tutte le Direzioni Didattiche, alle Presidenze delle Scuole Medie di 1° e 2° grado, alle Direzioni delle Scuole Materne non Statali operanti nel territorio dell'ULSS, ai Presidenti dei Distretti Scolastici, al Presidente della Provincia di Venezia, al Gruppo di Lavoro Provinciale Interistituzionale, ai rappresentanti delle Associazioni di categoria.

Art. 24 - SCADENZARIO DEGLI ADEMPIMENTI (entro la data indicata)

DATA	DESCRIZIONE
20 dicembre	Trasmissione al Distretto Socio Sanitario di base competente territorialmente da parte della Scuola degli elenchi degli alunni frequentanti le future classi iniziali.
20 dicembre	Presentazione da parte delle Scuole (materne, elementari e medie) ai competenti Servizi Sanitari (Distretto Socio Sanitario di base e Neuropsichiatria infantile) di nuove segnalazioni di alunni in difficoltà, ai fini dell'eventuale accertamento della condizione di handicap.
20 gennaio	Comunicazione alla Scuola da parte del Responsabile del Distretto Socio Sanitario di base competente per territorio degli alunni portatori di handicap frequentanti le future classi iniziali.
28 febbraio	Trasmissione da parte dei competenti Servizi Sanitari (Neuropsichiatria infantile o Ente convenzionato) alle Scuole interessate delle individuazioni o dell'elenco nominativo con la tipologia dell'handicap, nel qual caso detta individuazione deve seguire entro il 30 aprile.
15 febbraio	Trasmissione alle famiglie da parte delle Scuole Medie di 1° grado delle sintesi di orientamento scolastico o post-scolastico.
30 giugno	Presentazione al Distretto Socio Sanitario di competenza territoriale della richiesta, da parte della famiglia, di assegnazione di personale addetto all'assistenza.
31 agosto	Termine ultimo per il completamento delle operazioni delle assegnazioni dei docenti di sostegno da parte del Provveditore agli Studi.
31 agosto	Inoltro dalla Scuola al Distretto Socio Sanitario di base competente territorialmente, dell'istanza riferita alla necessità indicativa di personale assistente.
1 settembre	Invio a tutte le Scuole interessate, da parte del Distretto socio sanitario di base di competenza territoriale, delle Diagnosi Funzionali per alunni certificati per la prima volta e per gli alunni che iniziano un nuovo ciclo scolastico
Entro inizio lezioni scol.	Riunione del GLPT per le proposte di assegnazione di personale addetto all'assistenza.
30 settembre	Trasmissione alle Scuole dell'aggiornamento delle precedenti Diagnosi Funzionali da parte del Distretto Socio Sanitario di competenza territoriale.
15 novembre	Incontro tra Scuola e competenti Servizi socio-sanitari, preferibilmente presso le sedi territoriali dei Servizi stessi, per la elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale e per l'avvio dell'elaborazione del PEI (1° incontro, con date da concordarsi tra Capo d'Istituto e competenti Servizi dell'ULSS).
febbraio-marzo	Incontro tra i competenti Servizi Socio-sanitari e Scuola per la verifica intermedia, da tenersi preferibilmente presso le sedi territoriali dei Servizi stessi (2° incontro, con date e sedi da concordarsi tra Capo d'Istituto e competenti Servizi dell'ULSS).
30 maggio	Verifica finale congiunta sugli esiti della programmazione didattica adottata per l'alunno individuato come portatore di handicap e per l'aggiornamento del PEI da tenersi preferibilmente le sedi territoriali dei Servizi socio-sanitari dell'ULSS (3° incontro, con date e sedi da concordarsi tra Capo d'Istituto e competenti Servizi dell'ULSS).

Il presente scadenzario potra subire variazioni in seguito a nuove disposizioni provenienti dalla Scuola o ad accordi diversi finalizzati ad ottimizzare i rapporti con i Servizi.

Nel qual caso il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale dell'ULSS concordera i nuovi termini temporali e ne dara comunicazione a tutti gli interessati.

Letto, approvato, sottoscritto

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI DI VENEZIA
Firmato Dott.ssa Mirella Parisi Petrella

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA ULSS N.10
Firmato Dott. Antonio Petrella

per I COMUNI dell'AZIENDA ULSS N. 10,
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI
Firmato Gastone Rabbachin - Sindaco del Comune di Portogruaro

Portogruaro, 21 Dicembre 1995

INTESA COMPLEMENTARE TRA ULSS, SCUOLA ED ENTI LOCALI PER LA PIENA FORMAZIONE DELLA PERSONALITÀ E PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DEI MINORI IN DISAGIO SOCIALE.

Gli operatori scolastici hanno la possibilità di individuare e riconoscere eventuali comportamenti e reazioni che potrebbero far presumere l'esistenza di situazioni di disagio vissute da alcuni alunni.

Le parti assumono che in disagio sociale si possa definire un minore o adolescente che si trovi in situazioni critiche dal lato ambientale e/o familiare, che determinano in lui una riduzione od una significativa distorsione nella realizzazione delle potenzialità emotive-affettive, relazionali e/o cognitive, con conseguenze negative anche sul versante della vita relazionale intra-scolastica e della accettazione delle regole da questa date, nonché sul rendimento scolastico individuale.

Fatto salvo l'obbligo del personale scolastico di segnalare all'autorità giudiziaria i casi previsti dalla Legge 04.05.1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", il Capo d'Istituto, ritenuto utile e necessario un approfondimento della situazione, potrà segnalare la stessa per iscritto al Servizio sociale comunale, in considerazione delle specifiche competenze dell'Ente Locale in materia di minori, al fine di valutare la situazione del soggetto e di concordare gli interventi ritenuti più opportuni.

Qualora da questa valutazione emergesse la necessità di una collaborazione dell'équipe medico-psico-sociale dell'ULSS, la Scuola, d'intesa con il Comune, presenterà in tal senso richiesta scritta al Responsabile del Servizio di neuropsichiatria infantile ed al Responsabile del Distretto socio-sanitario di competenza territoriale.

Detta richiesta di collaborazione sarà inoltrata dopo che Scuola e Comune avranno messo in atto tutte le iniziative di propria competenza per affrontare e risolvere le problematiche rilevate, e comunque avendo coinvolto in primo luogo, dove possibile, la famiglia.

Nel caso di mancato assenso della famiglia, saranno individuati ed attivati altri canali di intervento, non escluso quello giuridico-amministrativo, su segnalazione congiunta della Scuola (Capo d'Istituto) e del Comune (Sindaco o suo delegato), comunque necessari a garantire i diritti del minore.

Nell'ipotesi in cui venga rilevata la necessità di una collaborazione tra le istituzioni Scuola, Comune e ULSS, le modalità degli interventi saranno stabilite di comune intesa tra il Servizio sociale comunale, la Scuola e gli operatori territoriali dell'ULSS e saranno diversificate a seconda che vi sia o meno l'assenso della famiglia.

Per le situazioni di minori in disagio sociale già seguiti dai Servizi territoriali dell'ULSS o dai Servizi sociali comunali, per i quali si ritiene utile la collaborazione della Scuola, i Servizi avranno cura di instaurare con la stessa i necessari rapporti.

Negli incontri congiunti tra Scuola, ULSS e Comune, verranno individuate, ove necessarie, modalità integrate d'intervento sia sull'alunno in disagio sia, eventualmente, sulla sua famiglia.

Nel programma operativo verranno definiti gli obiettivi, i soggetti istituzionali coinvolti, gli interventi e le verifiche rispetto alle competenze di ciascuno.

Anche per gli alunni in disagio sociale, qualora la Scuola invii formale segnalazione con l'assenso dei genitori (allegato B), i Servizi dell'ULSS provvederanno a dare formale riscontro, utilizzando, se ritenuto opportuno, un modello assimilabile alla diagnosi funzionale.

Per questi minori, per i quali non sono previsti interventi di sostegno scolastico, saranno predisposti, a cura della Scuola, dei percorsi di apprendimento diversificati ed individualizzati.

Nei casi di inadempienza scolastica o di prolungate ed ingiustificate assenze, è fatto obbligo al Capo d'Istituto di segnalare la situazione al Sindaco del Comune di residenza dell'allievo.

L'Ente Locale attuerà autonomamente, oppure in accordo ed in collaborazione con i Servizi dell'ULSS e con la Scuola, progettualità finalizzate alla prevenzione del disagio minorile ed al sostegno di situazioni familiari in disagio sociale, attraverso gli strumenti di intervento previsti dalle specifiche competenze.

La presente intesa complementare, che viene applicata in via sperimentale, potrà essere verificata ed eventualmente rivista su richiesta di una delle parti contraenti; nel qual caso, il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale dell'ULSS concorderà i nuovi contenuti.

Letto, approvato, sottoscritto

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI DI VENEZIA
Firmato Dott.ssa Mirella Parisi Petrella

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA ULSS N.10
Firmato Dott. Antonio Petrella

per I COMUNI dell'AZIENDA ULSS N. 10.
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI
Firmato Gastone Rabbachin - Sindaco del Comune di Portogruaro

Portogruaro, 21 Dicembre 1995

REGIONE DEL VENETO

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VENEZIA

AZIENDA ULSS N 10 *"VENETO ORIENTALE"*

COMUNI DELL'AZIENDA ULSS N. 10

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VENEZIA, L'AZIENDA ULSS N. 10 *"VENETO ORIENTALE"* ED I COMUNI DI ANNONE VENETO, CAORLE, CEGGIA, CINTO CAOMAGGIORE, CONCORDIA SAGITTARIA, ERACLEA, FOSSALTA DI PIAVE, FOSSALTA DI PORTOGRUARO, GRUARO, JESOLO, MEOLO, MUSILE DI PIAVE, NOVENTA DI PIAVE, PORTOGRUARO, PRAMAGGIORE, SAN DONÀ DI PIAVE, SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, SANTO STINO DI LIVENZA, TEGLIO VENETO, TORRE DI MOSTO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEGLI ALUNNI CON HANDICAP.

ALLEGATI

ALLEGATO - A

SCHEDA STESA DALLA SCUOLA DA INVIARE AI COMPETENTI SERVIZI SANITARI

(Per i provvedimenti di cui alla Legge del 5.2.92 n. 104 riguardante gli alunni con disabilità - handicap, gravi disturbi di apprendimento)

COGNOME E NOME ..... NATO A .....

IL ..... RESIDENTE A ..... VIA ..... N. ....

TEL ..... . FREQUENTANTE LA SCUOLA MATERNA ☐ ELEMENTARE ☐ O MEDIA ☐ CLASSE: .....

NEL PLESSO SCOLASTICO DI: ....(LOCALITÀ)

1. NATURA DEL PROBLEMA

AREA COGNITIVA:

Difficoltà di lettura

Difficoltà di scrittura

Difficoltà di calcolo

Difficoltà di comprensione del testo scritto

Difficoltà di comprensione da ascolto

Difficoltà nella soluzione di problemi matematici

Disturbi della comunicazione

Disturbi dell'organizzazione percettiva

AREA COMPORTAMENTALE:

2. QUALI INTERVENTI SONO GIÀ STATI MESSI IN ATTO E CON QUALI RISULTATI

3. INTEGRAZIONE NEL GRUPPO

4. CAPACITÀ DI UTILIZZARE LE RISORSE AI FINI DEGLI APPRENDIMENTI E DEI RAPPORTI CON COETANEI E ADULTI

5. IMPEGNO, RISULTATI NELLE MATERIE SCOLASTICHE E MOTIVAZIONE VERSO LE STESSE

6. FREQUENZA SCOLASTICA:

7. RELAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA

8. RICHIESTE FORMULATE AI SERVIZI:

I GENITORI sono stati avvertiti della presente segnalazione per l'intervento dell'ULSS: SI ☐ NO ☐

I GENITORI hanno acconsentito all'invio della segnalazione? SI ☐ NO ☐

NOTE:

PARERE MOTIVATO DEL Direttore/Preside sulla segnalazione dell'alunno:

FIRMA DIRETTORE/PRESIDE

ALLEGATO - B

AL RESPONSABILE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BASE N°

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

I / Il sottoscritt.. ..... genitor .. dell'allievo

..... frequentante la classe ..... della Scuola Materna / Elementare / Media

..... accetta/no che il proprio figlio si avvalga del Servizio per l'Età Evolutiva in relazione alle sue difficoltà di apprendimento e/o comportamento.

data .....

I genitori / il genitore:

_____

_____

ALLEGATO - C

AZIENDA ULSS n. 10 "Veneto Orientale" SERVIZIO DI: ....

INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DI HANDICAP

Documento riservato e coperto da segreto d'Ufficio

AL DIRETTORE DIDATTICO / PRESIDE

.....

.....

ALUNNO/A ..... NATO/A IL .....

SCUOLA ..... LOCALITÀ .....

SEZIONE/CLASSE DI FREQUENZA ANNO SCOLASTICO 199 / .....

ORDINE: |__| MATERNA |__| ELEMENTARE |__| MEDIA |__| SUPERIORE

DEFINIZIONE CLINICA .....

.....

.....

- TIPOLOGIA DELL'HANDICAP: |__| PSICOFISICO |__| UDITO |__| VISTA
- SITUAZIONE DI PARTICOLARE GRAVITÀ CHE CONSIGLIA INTERVENTI MAGGIORMENTE INDIVIDUALIZZATI IN DEROGA AL RAPPORTO 1 A 4:

  |__| SI |__| NO
- NECESSITÀ DI PERSONALE ASSISTENTE PER L'AUTONOMIA PERSONALE

  |__| SI |__| NO
- UTENTE PRESSO IL SERVIZIO/CENTRO:

.....

DATA ..... IL PRESENTE ACCERTAMENTO È VALIDO FINO AL .....

LO SPECIALISTA

_____

LETTO ED ACCETTATO.

IL GENITORE (O CHI ESERCITA RELATIVA POTESTÀ)

_____

ALLEGATO - D
Parte I

AZIENDA ULSS n. 10 "Veneto Orientale" SERVIZIO DI: .....

.....

AL DIRETTORE DIDATTICO/ PRESIDE

SCUOLA .....

DIAGNOSI FUNZIONALE

Documento vincolato da segreto d'Ufficio

ALLIEVO (COGNOME E NOME): ..... DATA DI NASCITA: |__|__|/|__|__|/|__|__|

RESIDENTE A ..... VIA ..... N. .....

SCUOLA E CLASSE FREQUENTATA NELL'ANNO 199 / : .....

DIAGNOSI CLINICA

DIAGNOSI .....

.....

.....

DIFFICOLTÀ RILEVATE E POTENZIALITÀ DI SVILUPPO

- STATO DEGLI APPRENDIMENTI SCOLASTICI

- AREA DELLO SVILUPPO DELLE ABILITÀ COGNITIVE

(Percezione dello stimolo e sua elaborazione verbale e/o visuo-spaziale, immagazzinamento e recupero dell'informazione - memoria a breve e a lungo termine -, attenzione, linguaggio, competenze prassico-costruttive)

• AREA DELLO SVILUPPO EMOTIVO - RELAZIONALE

(Capacità di adattamento alle situazioni rispetto all'osservanza delle regole, al rapporto con l'adulto e con i coetanei, capacità di utilizzare le risorse ai fini dell'apprendimento e dell'autonomia personale)

• AREA DEL LIVELLO DI FUNZIONAMENTO COGNITIVO RAGGIUNTO E DELLE POTENZIALITÀ DI SVILUPPO

Il REDATTORE

ALLEGATI:

ALLEGATO - D
Parte 2

AZIENDA ULSS n. 10 "Veneto Orientale" SERVIZIO DI: .....

.....

AL DIRETTORE DIDATTICO/ PRESIDE

SCUOLA .....

DIAGNOSI FUNZIONALE

Documento vincolato da segreto d'Ufficio

ALLIEVO (COGNOME E NOME): ..... DATA DI NASCITA: |__|__|__|__|__|__|

RESIDENTE A ..... VIA ..... N. .....

SCUOLA E CLASSE FREQUENTATA NELL'ANNO 199 / : .....

RELAZIONE SOCIALE

- AMBITO FAMILIARE

(Composizione del nucleo familiare, relazioni nel nucleo di appartenenza e con la famiglia allargata, atteggiamenti dei familiari nei confronti della disabilità, stili educativi, tempo libero, altro)

• AMBITO EXTRAFAMILIARE

(Rapporti del bambino/ragazzo e della sua famiglia con l'ambiente sociale di appartenenza, relazione con i coetanei e con altri adulti significativi, tempo libero, altro)

• AUTONOMIA PERSONALE E SOCIALE

- ALTRE EVENTUALI INFORMAZIONI

- RAPPORTI DELLA FAMIGLIA CON I SERVIZI

IL REDATTORE

INTERVENTI PROPOSTI .....

.....

.....

.....

.....

OPERATORI DI RIFERIMENTO ....

....

ALLEGATO - E

SCHEDA PER LA REDAZIONE DEL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

DI: COGNOME: ..... NOME .....

(SCHEDA REDATTA DAI SERVIZI COMPETENTI DELL'ULSS IN COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE INSEGNANTE E I FAMILIARI O GLI ESERCENTI LA PATRIA POTESTÀ)

SETTORI IN CUI SI RISCONTRANO DIFFICOLTÀ:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ANALISI DELLO SVILUPPO POTENZIALE DELL'ALUNNO SECONDO I PARAMETRI MAGGIORMENTE COMPROMESSI

SCHEDE RELATIVE A:

A - ASSE COGNITIVO

B - ASSE AFFETTIVO RELAZIONALE

C - ASSE COMUNICAZIONALI

D - ASSE LINGUISTICO

E - ASSE SENSORIALE

F - ASSE MOTORIO - PRASSICO

G - ASSE NEUROPSICOLOGICO

H - ASSE DELL'AUTONOMIA

I - ASSE DELL'APPRENDIMENTO

Scheda A)

ASSE COGNITIVO	
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni
Livello di sviluppo cognitivo:	
Strategie:	
Uso in modo integrato di competenze diverse:	

Analisi dello SVILUPPO POTENZIALE dell'alunno a breve/lungo termine:

OBIETTIVI che si intendono conseguire nei diversi ambiti di possibile intervento:

Scuola:

ULSS:

Famiglia:

Aggiornamento del PDF a seguito delle periodiche verifiche:

Scheda B)

ASSE AFFETTIVO RELAZIONALE	
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni
Area del "sè":	
Rapporto con gli altri:	
Motivazione al rapporto:	

Analisi dello SVILUPPO POTENZIALE dell'alunno a breve/lungo termine:
OBIETTIVI che si intendono conseguire nei diversi ambiti di possibile intervento: Scuola: ULSS: Famiglia:
Aggiornamento del PDF a seguito delle periodiche verifiche:

Scheda C)

ASSE COMUNICAZIONALE	
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni
Mezzi privilegiati:	
Contenuti prevalenti:	
Modalità di interazione:	

Analisi dello SVILUPPO POTENZIALE dell'alunno a breve/lungo termine:
OBIETTIVI che si intendono conseguire nei diversi ambiti di possibile intervento: Scuola: ULSS: Famiglia:
Aggiornamento del PDF a seguito delle periodiche verifiche:

Scheda D)

ASSE LINGUISTICO	
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni
Comprensione:	
Produzione:	
Uso comunicativo:	
Uso di linguaggi alternativi e/o integrativi:	

Analisi dello SVILUPPO POTENZIALE dell'alunno a breve/lungo termine:
OBIETTIVI che si intendono conseguire nei diversi ambiti di possibile intervento. Scuola: ULSS: Famiglia:
Aggiornamento del PDF a seguito delle periodiche verifiche:

Scheda E)

ASSE SENSORIALE	
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni
Funzionalità visiva:	
Funzionalità uditiva:	

Analisi dello SVILUPPO POTENZIALE dell'alunno a breve/lungo termine:

OBIETTIVI che si intendono conseguire nei diversi ambiti di possibile intervento:

Scuola:

ULSS:

Famiglia:

Aggiornamento del PDF a seguito delle periodiche verifiche:

Scheda F)

ASSE MOTORIO - PRASSICO	
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni
Motricità globale:	
Motricità fine:	
Prassie semplici e complesse:	

Analisi dello SVILUPPO POTENZIALE dell'alunno a breve/lungo termine:
OBIETTIVI che si intendono conseguire nei diversi ambiti di possibile intervento: Scuola: ULSS: Famiglia:
Aggiornamento del PDF a seguito delle periodiche verifiche:

Scheda G)

ASSE NEUROPSICOLOGICO	
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni
Capacità mnesiche:	
Capacità attentive:	
Organizzazione spazio - temporale:	

Analisi dello SVILUPPO POTENZIALE dell'alunno a breve/lungo termine:
OBIETTIVI che si intendono conseguire nei diversi ambiti di possibile intervento: Scuola: ULSS: Famiglia:
Aggiornamento del PDF a seguito delle periodiche verifiche:

Scheda H)

ASSE DELL'AUTONOMIA	
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni
Autonomia personale:	
Autonomia sociale:	

Analisi dello SVILUPPO POTENZIALE dell'alunno a breve/lungo termine:

OBIETTIVI che si intendono conseguire nei diversi ambiti di possibile intervento:

Scuola:

ULSS:

Famiglia:

Aggiornamento del PDF a seguito delle periodiche verifiche:

Scheda 1)

ASSE DELL'APPRENDIMENTO	
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni
Gioco e grafismo (in età prescolare):	
Lettura e scrittura (in età scolare):	
Uso spontaneo (delle competenze acquisite):	
Apprendimenti curriculari:	

Analisi dello SVILUPPO POTENZIALE dell'alunno a breve/lungo termine:

OBIETTIVI che si intendono conseguire nei diversi ambiti di possibile intervento:

Scuola:

ULSS:

Famiglia:

Aggiornamento del PDF a seguito delle periodiche verifiche:

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE REDATTO IN FORMA CONCLUSIVA:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

I REDATTORI:

SANITARI: .....

SCOLASTICI: .....

FAMILIARI: .....

ALLEGATO - F

_____ li _____

AL RESPONSABILE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.

AL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
DELL'ULSS N. 10
S. DONA' DI PIAVE

Il sottoscritto padre/madre di _____

nato/a il _____ residente a _____

Via _____ n. _____ tel. _____

frequentante nell'anno scolastico 199__/9__

Scuola Materna sede _____

Scuola Elementare sede _____ classe _____

Scuola Media Inferiore sede _____ classe _____

Scuola Media Superiore sede _____ classe _____

C.F.P. sede _____ classe _____

Corso di osservazione e orientamento sede _____

CHIEDE

di poter ottenere l'assegnazione di un Addetto all'Assistenza a favore del proprio figlio _____ impegnandosi:

1) in caso di eccezionale necessità, a collaborare per l'assistenza dello stesso;

2) di comunicare telefonicamente al Servizio Sociale del Distretto di _____ le eventuali assenze del bambino e loro presumibile durata;

3) di comunicare per iscritto al Responsabile del Distretto di _____ l'eventuale decisione di ritirare il proprio figlio dalla Scuola.

Nell'attesa di un cortese riscontro, porge distinti saluti.

IL PADRE/LA MADRE

_____

Allegato: *Certificazione del Medico Responsabile del Centro riabilitativo*

ALLEGATO - G

AZIENDA ULSS n. 10 "Veneto Orientale" SERVIZIO DI: .....

PROPOSTA PER L'ASSEGNAZIONE DELL' ADDETTO ALL'ASSISTENZA
(Redatta d'cura del medico responsabile del centro riabilitativo)

..... Anno Scolastico 199 /9

Allievo _____ nato/a il _____ residente a _____ Via _____ n. _____ tel._____

frequentante nell'anno scolastico 199__/9__ la Scuola

Materna	sede	_____	classe ____
Elementare	sede	_____	classe ____
Media Inferiore	sede	_____	classe ____
Media Superiore	sede	_____	classe ____
C.F.P.	sede	_____	corso ____

Corso di osservazione e orientamento sede _____

Sintesi diagnostica _____

_____

Interventi riabilitativi in corso presso il Servizio di _____

dal _____ al _____ con il seguente calendario orario _____

Livello di autonomia (motoria-fisico-fisiologica) _____

_____

_____

Richiesta di interventi prioritari da parte dell'addetto _____

_____

Proposta dei tempi di intervento:

☐ intera giornata ☐ intera mattimata ☐ a part time (ore _____)

L'alunno è con svantaggio sociale ☐ certificato ☐ al Provveditorato agli Studi con rapporto individualizzato ☐ o in gruppo ☐

IL MEDICO SPECIALISTA

Allegato: Domanda del genitore (Allegato - F)

INDICAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EVENTUALMENTE PRESENTI: .....

.....

.....

DISPONIBILITÀ DI RISORSE ISTITUZIONALI DIVERSE: FAMILIARI: |__| .....

VOLONTARIATO: |__| .....

ALTRO: |__| .....

PROPOSTA DEI TEMPI DI INTERVENTO DELL'ADDETTO ALL'ASSISTENZA:

|__| INTERA GIORNATA — PARI A N. ORE |____| GIORNALIERE

|__| INTERA MATTINATA — PARI A N. ORE |____| GIORNALIERE

|__| PART - TIME — PARI A N. ORE |____| GIORNALIERE

DATA: .....

IL CAPO D'ISTITUTO

_____

ALLEGATO - I

SINTESI PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO O POST - SCOLASTICO

Da allegare al Profilo Dinamico Funzionale

ANNO SCOLASTICO 19 /

SCUOLA MEDIA ..... SEDE .....

VIA ..... N. ..... TEL. |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|

ALLIEVO ..... DATA DI NASCITA |_|_| |_|_| |_|_|

RESIDENTE A ..... VIA ..... N. .....

GIUDIZIO FINALE: .....

SINTESI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO O POST-SCOLASTICO A CURA DEGLI OPERATORI SCOLASTICI E DELL'ULSS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Il Preside

Gli Operatori dell'ULSS

Data .....

Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

n. 6690 del 18 DIC. 1995

Presidente	Giancarlo	Gala
V. Presidente	Bruno	Cane
Assessori	Raffaele	Bazz
	Sergio	Berl
	Pierluigi	Bell
	Franco	Bors
	Ilos	Bres
	Cesare	Camp
	Gaetano	Fonta
	Fabio	Gian
	Massimo	Gior
	Floriano	Pra
	Raffaele	Zano
Segretario	Gianfranco	Zane

OGGETTO: Criteri per la divisione dei fondi per l'attuazione della legge 104/92-

L'Assessore ai Servizi e alle Politiche Sociali Raffaele Zanon riferisce quanto segue:

Lo Stato mette annualmente a disposizione delle Regioni somme destinate alla realizzazione della Legge 104/92 (Legge quadro sull'handicap).

Le somme trasferite negli anni 92-94 sono state impiegate per potenziare la rete dei servizi di accoglienza residenziale (comunità alloggio, pronta accoglienza) e diurna (CEOD).

Per l'anno 1995 le somme trasferite assommano a L. 2.932.000.000=.

Con il presente atto si definiscono i criteri per l'impiego di tali risorse nel quadro dei vincoli della attuazione delle previsioni della legge citata.

Gli ambiti di intervento sono i seguenti:

-1- servizi alla persona : aiuto personale (art. 9);

-2- integrazione sociale e scolastica (art.8 lett. m e art.12 e segg);

-3- formazione professionale e collocamento lavorativo (art. 17-18-19);

-4- l'informazione sui servizi e sulle modalità di accesso agli stessi (art. 7 comma 2-art.5 lett.i);

-5- mobilità e trasporti individuali(art. 26);

-6- osservatorio regionale sull' attività delle commissioni integrate di cui all'art. 4 della legge 104/92;

-7- il libretto personale e l'albo degli interpreti per sordi.

Le schede allegate illustrano nel dettaglio i contenuti di ciascuna area di intervento, le risorse che si ritiene di destinare e le modalità di accesso.

La modesta entità complessiva delle risorse ha suggerito di limitare la funzione dell'intervento regionale (punti 1-2-3) al sostegno, alla qualificazione ed al potenziamento di inziative progettuali già oggetto di precisa considerazione operativa delle ULSS e non alla espansione verso nuove forme di servizi o di interventi.

Lo stesso servizio di aiuto personale (punto 1),inedito per certi aspetti, è di fatto una significativa realtà sul territorio per effetto dell'attività di organizzazioni di volontariato e di singoli volontari.

In tal caso l'interesse della Giunta è rivolto alla esigenza di coordinare e razionalizzare tali attività (che costituiscono anche un ricco patrimonio culturale) collocando le stesse con i differenti servizi operanti in favore delle persone handicappate.

Le schede analitiche per ciascuno degli ambiti di interesse delle ULSS sottolineano l'esigenza di disporre di progetti che non si limitano ad esprimere indicazioni di intervento ma sono invece strumenti idonei ad aggegare risorse e di mettere in collegamento funzionale differenti soggettività istituzionali convergenti sul medesimo obiettivo.

La complessità di taluni interventi in favore delle persone handicappate risiede proprio nel fatto che differenti soggettività (istituzioni statali e locali e organismi privati) si muovono sul territorio interessando le medesime persone senza una visione complessiva e coordinata delle reciproche funzioni.

La progettualità delle ULSS, pertanto, dovrebbe, esprimere tale capacità di coordinamento e di collegamento funzionale per conferire agli interventi maggiore concretezza ed efficacia.

La concretezza e l'intenzionalità dei progetti da proporre comporta anche l'esposizione delle garanzie circa le disponibilità finanziarie.

La modesta entità delle risorse non consente di operare interventi di sostegno finanziario della progettualità locale in modo quantitativamente rilevante.

Qualora le somme destinate agli interventi nei limiti sopra descritti risultassero eccedenti rispetto al fabbisogno espresso, potranno essere utilizzate per integrare ambiti di intervento risultati carenti.

I tempi di esecuzione del presente atto rendono necessaria la reiscrizione delle somme accertate sul capitolo 61409 del bilancio regionale per l'anno 1995 sullo stesso capitolo per l'anno 1996.

Il conclusione e con il proprio parere favorevole il Relatore Raffaele Zanon propone alla Giunta Regionale l'approvazione del presente atto:

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, Assessore ai Servizi e alle Politiche Sociali Raffaele Zanon, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'Art. 3, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- vista la legge 104/92;

D E L I B E R A

- di approvare i criteri di ripartizione dei fondi al capitolo 61409 del bilancio regionale per l'anno 1995;

- di disporre la reiscrizione delle somme accertate sul capitolo 61409 del bilancio regionale per il 1995 sullo stesso capitolo per l'anno 1996;

- di dare appropriata informazione dei contenuti del presente atto alle ULSS, per gli adempimenti di competenza;

- di incaricare il Dipartimento per i Servizi Sociali di predisporre gli atti relativi alla attuazione delle iniziative di cui ai punti 4-5-6-7- della parte motiva;

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Gianfranco Zanetti

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan

N. 63 REG. N. 69

LA COMMISSIONE DI CONTROLLO

SUGLI ATTI DELLA REGIONE VENETO

NELLA SEDUTA DEL 18 GEN. 1996

HA ESAMINATO L'ATTO

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

REGIONE del VENETO
Pervenuta
il 22 GEN. 1996
alla
SEGRETERIA GIUNTA

DIPARTIMENTO PER LE FINANZE, I TRIBUTI E LA RAGIONERIA

Visto e assunto l'impegno di _____ sul cap. _____ ☐ C ☐ R del bilancio di previsione per l'esercizio 19____ al n. _____ (art. 54 della l.r. 9 dicembre 1977, n. 72)

Venezia, _____

SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

Si attesta che la presente deliberazione e copia conforme all'originale e viene trasmessa in data odierna alla Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale del Veneto.

- 4 GEN. 1996

Venezia, _____

p. Il Segretario
(Dott. Franco Denti)

La presente deliberazione e divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 con nota n. _____

del _____

Venezia, _____

Allegato al

n. del

6690 18 DIC. 1995

Scheda 1

1.- Servizi alla persona: aiuto personale (Legge 104/92 Art. 9)

Funzioni e caratteri: Il servizio di aiuto personale è una attivita' funzionalmente integrativa e complementare ma non sostitutiva rispetto a quella fornita dal servizio domiciliare; esso si estrinseca in prestazioni strutturate finalizzate a soddisfare esigenze personali connesse con la vita di relazione, con la fruibilità del tempo libero e con particolari interessi professionali e di studio.

Il servizio di aiuto personale è svolto da volontari e da organizzazioni di volontariato preparati con moduli formativi mirati.

Esso è funzionalmente collegato al sistema dei servizi socio sanitari ed assistenziali e in particolare al servizio di assistenza domiciliare.

2.- Risorse disponibili: L.500.000.000

3.- Soggetti richiedenti: ULSS

4.- Modalità di accesso:

I progetti delle ULSS devono contenere i seguenti elementi:

- rappresentazione delle forme di aiuto personale considerate.

- indicazione dei soggetti attuatori specificando eventuali rapporti convenzionali in atto e ,per le organizzazioni di volontariato, la loro iscrizione al registro regionale del volontariato;

- le forme di collegamento del servizio di aiuto personale con i servizi territoriali;

- i beneficiari (tipologia di handicap- gravità-).

- i costi previsti

Allegato al

n. 6690 del 18 DIC. 1995

Scheda n° 2

Interventi per l'integrazione scolastica.(art.8 lett.m e art. 12 e seg.).

1 - Gli ambiti di intervento riguardano

a) realizzazione di" attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità e in coerenza con l'azione della scuola"

b) assicurare forme di sostegno al P.E.I.

c)attivazione di laboratori scolastici

d)sperimentazione di forme organizzative programmate d'intesa tra autorità scolastica e ULSS per l'inserimento scolastico di alunni con particolari gravità.

2 - Risorse disponbili: - L. 1.000.000.000.-

3 - Soggetti richiedenti: ULSS

4 - I progetti delle ULSS devono contenere i seguenti elementi:

- relazione analitica dell'intervento (o degli interventi) con la rappresentazione dei costi previsti.

La relazione deve altresì contenere i dati quali - quantitativi dell'intervento e le modalità di verifica dei risultati;

- gli strumenti di raccordo operativo con la scuola o altre soggettività interessate al problema e ad esso concorrenti;

- il ruolo dei servizi dell'ULSS

Allegato al

n. del

6690 18 DIC. 1995

Scheda n°3

1.- Ambiti di intervento

Formazione professionale e collocamento al lavoro

1) Gli interventi in area formativa sono finalizzati a proporre (anche in via sperimentale) moduli formativi rivolti a disabili fisici,traumatizzati - età adulta, con una specifica finalizzazione al lavoro.

2) Gli interventi per il collocamento al lavoro sono finalizzati ad attivare particoalri forme di supporto al collocamento lavorativo.

2.- Le risorse disponibili sono 750.000.000.-

3.- I soggetti richiedenti: ULSS

4.- I progetti di cui al punto 1 devono contenere i seguenti elementi:

1= relazione circa il fabbisogno formativo accertato e possibili percorsi formativi da attivare specificando la disponibilità di risorse (agenzie formative),strutturali organizzative) sul territorio

2 - studio di fattibilità di percorsi formativi particolari

3 - previsione di costi.

I progetti di cui al punto 2 devono contenere i seguenti elementi:

1 - relazione nelle forme di collocamento che si intendono attuare con la specificazione durata e degli oneri (finanziari e operativi) a carico delle ULSS

- indicazione degli strumenti di rapporto o d'intesa programmatoria con il Ministero del Lavoro e i datori di lavoro

- previsione di costi

Il concorso regionale concorre alla realizzazione (con contributi integrativi) o al miglioramento (con contributi complementari) di progetti che sono espressione di scelte locali la cui validità è espressa dalle risorse stanziate.

Di conseguenza si ammettono a finziamento progetti che in riferimento alle aree illustrate richiedono un contributo integrativo e progetti che richiedono un contributo complementare.

In ordine ai primi la graduatoria è determinata in base alla entità della differenza tra il costo del progetto e l'entità delle risorse proprie deliberate dall'ULSS, con priorità al progetto che esprime la differenza minore.

Il riferimento ai secondi il progetto proposto è realizzabile per intero con le risorse dell'Ente proponente; il contributo riguarda un aspetto complementare del progetto ritenuto ,tuttavia, importante per conferire maggiore efficienza o efficacia al progetto medesimo, (es. dotazione di strumentazione particolare ovvero l'avvio di ricerche o di seminari di studi...).

Anche in questo caso la graduatoria è definita in ragione del rapporto percentuale tra il costo complessivo del progetto e l'entità dell'intervento complementare con priorità al progetto che esprime la percentuale più bassa.

Gli interventi di cui ai punti 4-5-6-7 sono attuati direttamente dalla Giunta attraverso il Dipartimento per i servizi sociali.

Il servizio di informazione (punto 4) già in funzione da tre anni con la denominazione di "Regione Veneto Informa, Sez handicap" è gestito dalla Associazione AIAS di Vicenza.

Il livello di interesse espresso dal territorio suggerisce di proseguire l'esperienza con la formula iniziale, ipotizzando anche possibili collegamenti con la carta dei servizi, con il contestuale impegno della Giunta a ricercare e a definire entro l'anno 1996, soluzioni gestionali definitive.

L'entità del concorso regionale per una ulteriore fase limitata a sei mesi di attività comporta una spesa di L. 250 milioni IVA inclusa.

In ordine al problema dell'osservatorio (punto 5),

PAGINA BIANCA

LOMBARDIA

PAGINA BIANCA

RegioneLombardia

- 4 APR. 1996

Giunta Regionale
Settore Famiglia e Politiche Sociali
~~Settore Assistenza e Sicurezza Sociale~~
Servizio Assistenza e Beneficenza
Pubblica
P.zza Duca D'Aosta, 4
20124 Milano
Tel. 02 - 67651
Ufficio Handicap MM/te
Prot. n. 98876/8341/G1

Al Commissario di Governo

MILANO

Al Vice Capo di Gabinetto
Dott.ssa Cittadino
Dipartimento Affari Sociali
Presidenza Consiglio dei
Ministri
ROMA

OGGETTO: trasmissione relazione su stato attuazione L. 104/92.

Con riferimento all'art. 41 della Legge citata in oggetto si trasmette la relazione relativa agli interventi effettuati nel 1995 a favore delle persone handicappate.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio
Assistenza e Beneficenza
(Dott.ssa Angiola Gerosa)

Gerosa

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
• GABINETTO •
16 APR. 1996
Prot. n. 17.11/30.16.7 bis

REGIONE LOMBARDIA

SETTORE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI

Relazione sullo stato di attuazione della Legge 5/2/92 n° 104

Anno 1995

I N D I C E

1. Premessa

2. Accertamento dell'handicap (art. 4)

3. Cura e riabilitazione (art. 7)

4. Inserimento e integrazione sociale (art. 8)

5. Integrazione lavorativa (art. 18)

6. Trasporti individuali (art. 27)

7. Protesi ed ausili tecnici (art. 34)

1. PREMESSA

Anche per il 1995 la relazione sullo stato di attuazione della L. 104/92 segue l'impostazione data negli anni precedenti, identificando cioè nell'articolato della Legge l'indice degli interventi effettuati.

A seguito però di modificazioni organizzative intervenute in Regione Lombardia durante lo stesso anno, il gruppo di coordinamento istituito nel 1992 (e già citato negli atti precedenti) non ha potuto operare compiutamente al fine di predisporre una sintesi complessiva dell'intervento regionale.

Pertanto gli argomenti di seguito trattati riguarderanno esclusivamente l'ambito socio-sanitario, ponendo particolare attenzione laddove sono state attivate modalità innovative.

2. L'ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP (ART. 4)

Le Leggi Regionali 9/82 e 18/85, recependo le competenze dell'art.14 lettera q) della Legge 833/78 in materia di accertamenti medico-legali, hanno dettato le norme per la composizione delle Commissioni Sanitarie per il riconoscimento dell'invalidità civile, cecità e sordomutismo delle U.S.S.L. e prescritto le procedure e le modalità di organizzazione dell'attività accertativa.

All'entrata in vigore della L.295/90 le Commissioni suddette, in Regione Lombardia, presentavano le seguenti quattro caratteristiche:

a) - presenza di una o più Commissioni in ogni U.S.S.L. per un totale di 93 Commissioni insediate in tutte le 83 U.S.S.L.;

b) - rispetto delle norme regionali in materia di composizione che implicavano la presenza in ogni commissione di:
   - Presidente:responsabile del Servizio di medicina specialistica della U.S.S.L.
   - Componenti obbligatori: Medico Legale
     Medico del Lavoro
     Medico designato dai Patronati
     Medici in rappresentanza di A.N.M.I.C., E.N.S. e U.I.C.
     Segretario
   - Componenti Integrativi: Medici specialisti nominati nella delibera istitutiva della Commissione e convocati seduta per seduta in funzione delle consulenze necessarie agli specifici accertamenti;

c) - nomina, per ogni titolare, di due supplenti, al fine di garantire fino a tre sedute settimanali;

d) - definizione delle procedure per la conduzione delle visite domiciliari, la raccolta dei dati e l'accesso agli stessi.

La promulgazione della L.295/90 ha comportato che le Commissioni fossero rideliberate dalle U.S.S.L. lombarde unicamente per le variazioni nella componente obbligatoria, non avendo tale legge intaccato le competenze organizzative regionali, per quanto da esse non normato.

L'entrata in vigore della L.104/92: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", ha prescritto una duplice integrazione delle Commissioni:

- per la presenza dell'esperto in materia di handicap che, ai sensi dell'art.19 è un medico specialista, le Commissioni lombarde non hanno dovuto effettuare integrazione alcuna, stante la composizione già integrata a questo livello dettata dalla normativa regionale vigente.

  Tutte le 137 Commissioni presenti nelle Aziende USSL della Regione Lombardia sono integrate dagli specialisti, secondo quanto rilevato nell'Albo degli accertatori 1995;

- per quanto attiene l'integrazione con l' "operatore sociale ", sono state dapprima individuate figure e competenze già presenti nei Servizi Sociali delle U.S.S.L. lombarde.

  Con Circolare n.33 del 28.6.1993 la Regione Lombardia ha specificato che per Operatore Sociale debbano intendersi esclusivamente le tre figure professionali dello Psicologo, dell'Assistente Sociale e dell'Educatore Professionale.
  I dati riportati nel citato Albo degli Accertatori mostrano che l'inserimento degli operatori sociali nelle Commissioni è avvenuto in tutte le USSL lombarde.

In totale gli operatori sociali sono 317 di cui 182 sono titolari e 135 supplenti.
Tra le figure professionali 106 sono psicologi, 189 assistenti sociali, 16 Educatori professionali, 6 altre professionalità (pedagogisti e sociologi).

Si può affermare che ci si è avviati al completamento di quel " salto di qualità" proposto dalla Regione con la circolare n.1320 del 1° agosto 19[illegible] passando, grazie anche all'introduzione dell'obbligatorietà della presenza dell'operatore sociale in ogni seduta, da una concezione di riconoscimento di invalidità ad una valutazione multidisciplinare dell'handicap.

Vi sono tuttora situazioni di non adeguamento a questa linea dovute alla somogeneità delle fonti normative e ad interventi talvolta tra loro contrastanti dei diversi livelli istituzionali sull'interpretazione e sulle modalità di applicazione.

L'operatore sociale ad esempio, con una interpretazione restrittiva ricorribile all'art.4 della L.104/92, non viene utilizzato in tutte le sedute le Commissioni, ma solamente quanto lo richiede la domanda dell'interessa[illegible]

Un ostacolo importante all'effettiva realizzazione di una valutazione " integrata " è costituito dalla mancata modifica del Mod. A/SAN ex Decreto Ministero Interno 28.3.1985, anteriore quindi alla legge 104/92 e non modificabile da provvedimenti regionali.

Nonostante la modificazione della composizione delle Commissioni, la verbalizzazione dei riconoscimenti continua quindi ad avvenire sulla base di tale Modello, che non consente, come noto, di verbalizzare le fasi della valutazione dello svantaggio conseguente l'invalidità (handicap), nè di verbalizzare il processo di identificazione nelle misure e degli interventi atti a contrastare tale svantaggi

Per la dichiarazione di gravità, prevista dall'art.33 della Legge 104/92 è in uso una certificazione personalizzata, rilasciata da par della Commissione, a firma del Presidente che conferma o smentisce possibilità di dichiarare il richiedente "handicappato in situazione di gravità", stante il riconoscimento di invalidità a suo tempo conso.
Gli invalidi riconosciuti anteriormente al 1992, con percentuale 10(ottengono la certificazione senza ripresentarsi per una nuova visita Tutti gli altri vengono riconvocati a visita.

La procedura è stata istituita a fronte di richieste di chiarimenti parte delle USSL relativi al sopracitato articolo, con Circolare pr 140579 del 20 maggio 1994, dove si stabiliscono le modalità per il noscimento dello stato di gravità.
Ancora una volta la Circolare definisce la Commissione "integrata" " unica, obbligatoria unità valutativa della persona handicappata " definizione che viene ripresa nel DPR 698/94, Art.1.

La Regione Lombardia attraverso un gruppo di coordinamento per l'azione della L.104/92 ha elaborato una proposta di Mod.A/SAN modific con l'integrazione dei dati raccolti dall'operatore sociale per l'amento dello stato di handicap.
Tale modello, previa sperimentazione, verrà proposto ai competenti steri.

Per il riconoscimento dei minori ai fini dell'integrazione scolasti U.S.S.L. della Regione Lombardia procedono ai sensi della Legge 423 Alle Commissioni Sanitarie si rivolgono quindi coloro che necessita riconoscimento finalizzato a:

- integrazione lavorativa
- accesso a servizi e prestazioni

- provvidenze economiche.

Per quanto attiene il supporto all'organizzazione delle attività valutative in Regione Lombardia:

a) in ogni USSL è presente un ufficio che segue tutto l'iter, occupandosi spesso anche delle forniture protesiche e della riabilitazione;

b) nelle USSL della Regione Lombardia, pur con le difficoltà dovute alla carenza di risorse di personale e finanziarie, è presente un Servizio Sociale, con un Dipartimento per l'handicap, di cui fa parte anche il Servizio di Integrazione Lavorativa (S.I.L.), che permette una più stretta collaborazione e supporto per aiutare il disabile ad usufruire della rete dei servizi e delle risorse presenti sul territorio.

Il D.P.R. 698 del 21.9.1994, sancisce con l'art.1 che le Commissioni mediche USSL sono l'unico organismo abilitato a valutare l'invalidità civile, la cecità, il sordomutismo e gli stati di handicap e svantaggio sociale derivanti dalle invalidità.
Tale definizione avvalora e conferma la necessità di valutare la persona nel suo insieme, anche a prescindere dal nuovo modello di domanda che tuttora,contraddittoriamente, diversifica gli obiettivi dell'accertamento.

Quest'ultimo Decreto prevede anche l'istituzione di Commissioni sanitarie supplementari e provvisorie, per smaltire le domande giacenti.
Esso istituisce una nuova domanda di presentazione per ottenere l'accertamento di invalidità, che include la possibilità di ottenere lo "stato di handica ed esclude preventivamente i motivi per i quali il richiedente chede l'invalidità (accompagnamento, collocamento obbligatorio,etc.) poichè la decisione è di competenza esclusiva delle Commissioni.

Il DPR 698 inserisce anche:

a) la possibilità da parte degli eredi di chiedere l'accertamento di invalidi relativo a richiedenti deceduti con procedimenti in itinere;

b) la possibilità di diffidare l'Assessorato Regionale alla Sanità da parte d richiedente, se la visita non è stata fissata entro 3 mesi dalla data di p sentazione della domanda di accertamento.

Rilevazione di alcune caratteristiche generali delle attività accertative nell'anno 1995.

Dati non definitivi alla fine di febbraio 1996 con la rilevazione del IV° trimestre in corso, rendicontato da 81 Commissioni Sanitarie su 137.

La prima linea di tendenza rilevata è la costante della diminuzione del numero di inva riconosciute (-25,3%) che, incrociata con la diminuzione del numero dei convocati (- 24,2% quello degli accertamenti effettuati (24,8%) conferma il calo della "domanda sociale".

Le giacenze di fine anno (calo del -37,7% rispetto al '94) e la diminuzione dei tempi di attesa (n regionale mesi 1,6) segnalano un buon livello di funzionamento delle Commissioni Sanitarie pieno rispetto dei termini dei tempi di attesa previsti dall'art. 3 del DPR 698/94.

Rispetto all'anno precedente sono in calo numerico e percentuale sia i riconoscimenti delle inva totali (-19,3%) sia quelli delle invalidità parziali (-32,3%).

Sono invece aumentati i riconoscimenti di invalidità dei minori, il chè, suscettibil approfondimento e comparazione dei dati, potrebbe rimarcare una maggiore selettività domanda sociale orientata a monte da più tempestivi ed efficaci servizi socio-sanitari.

La tabella seguente sintetizza il quadro riepilogativo delle attività accertative nel 1995 in fa completamento con dati del IV° trimestre.

PROSPETTO SINTETICO DELLE ATTIVITA' ACCERTATIVE NELL'ANNO 1995
– Confronto delle attività accertative nel Biennio 1994 – 1995 **TAB. 1**

Situazione al 25/02/1996. Dati non definitivi, per il IV trim. '95 riferiti a n. 81 (pari al 59%) delle 137 Commissioni Sanitarie Istituite.

	ANNO 1994	(°) ANNO 1995	variaz. % 1995-1994
1. STRUTTURA ACCERTAMENTO			
– Commissioni attivate	124	137	
– Sedute	12.689	10.779	–15,1
2. ATTIVITA' ANNUALI			
– Convocati	149.613	113.386	–24,2
– Accertamenti effettuati	111.349	83.713	–24,8
– Invalidi riconosciuti	106.532	79.569	–25,3
– Giacenza inizio anno	44.989	28.243	–37,2
– Giacenza fine anno	26.243	16.358	–37,7
– Numero medio accert. per seduta			
– Accertamenti sospesi da Comm. Periferiche	2.551	3.030	18,8
3. POPOLAZIONE ED INVALIDITA'			
– Invalidi riconosciuti	106.532	79.569	–25,3
– Numero abitanti in Lombardia (dati ISTAT '91)	8.858.824	8.858.824	
– Percentuale invalidi/popolazione	1,2	0,9	
– Mesi di attesa (media regionale)	2,1	1,6	
– nuove domande	130.379	90.000	
4. ESITI DEGLI ACCERTAMENTI			
– Minori non deambulanti	1.178	1.659	40,8
– Invalidi 100% + I.A.	31.719	25.778	–18,7
– Invalidi 100%	24.214	18.669	–22,9
INVALIDI TOTALI	57.111	46.106	–19,3
– Invalidi sup a 2/3	29.479	19.162	–35,0
– Invalidi sup a 1/3	19.942	14.301	–28,3
– TOTALE INVALIDI PARZIALI	49.421	33.463	–32,3

3.CURA E RIABILITAZIONE (ART.7)

Concorrono secondo la dizione della legge alla cura e riabilitazione delle persone handicappate le prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro.
In Regione Lombardia tale concorso è dato:
- dal sistema d'intervento e dalle articolazioni della medicina riabilitativa
- dal sistema d'intervento e dalle articolazioni del sistema socio-assistenziale.

Per quanto attiene la provenienza delle risorse che alimentano i due sistemi va tenuto presente che il primo utilizza quote del Fondo Sanitario mentre il secondo impiega risorse autonome del bilancio regionale.
Lo schema visualizza le attività della medicina riabilitativa che costituisce, per ragioni evidenti, il sottosistema più consistente nel settore della cura e della riabilitazione.
In esso sono facilmente leggibili le tre fasi dell'accertamento della condizione di avente diritto, di pianificazione degli interventi necessari e di attuazione degli stessi nel rispetto delle modalità predefinite.
Lo schema inoltre consente di cogliere, in corrispondenza ad ogni fase, la struttura organizzativa che la concretizza e, all'interno di essa, i corrispondenti soggetti e strumenti.
Lo stesso schema consente infine di individuare una delle più significative specifiità della medicina riabilitativa lombarda: gli strumenti e le fonti del sistema di controllo di gestione.
Attraverso il controllo di gestione consente infine al programmatore pubblico, sia a livello di singola Azienda USSL che a livello regionale la verifica nominativa dell'andamento della spesa e della sua legittimità e correttezza.
Come è noto, le prestazioni fornite dalla rete degli istituti e dei centri convenzionati ex art. 26 Legge 833 (v. tabella 3) agli aventi diritto (soggetti affetti da menomazioni fisiche, psichiche, sensoriali dipendenti da qualsiasi causa) costituiscono l'apporto

esclusivo e specifico alla cura e riabilitazione delle disabilità, del sistema sanitario extra ospedaliero.

In quanto tali le prestazioni ex art. 26 sono totalmente riferite al FSR che ne sostiene tutti gli oneri corrispondendo ai gestori convenzionati il costo totale delle prestazioni.

Diversamente a quanto sopra nella rete delle residenze e dei centri diurni per handicappati, visualizzata nella successiva tabella 4, i finanziamenti assegnati ai singoli gestori e provenienti dal FSR, coprono le prestazioni sanitarie o a rilievo sanitario assicurate in queste classi di presidi appartenenti al sistema dell'integrazione socio-sanitaria.

Per merito dell'approvazione del piano socio-assistenziale, la politica degli investimenti della Regione Lombardia ha potuto assumere - per il complesso dei servizi sociali e nello specifico di quelli per gli handicappati - un riferimento programmatorio univoco e certo.

Il processo di definizione degli standard strutturali di tutte le unità di offerta operato dal P.S.A. ha fornito infatti i modelli operativi ai quali uniformare tutti gli interventi edilizi:

- sia quelli relativi alle nuove costruzioni delle unità mancanti al soddisfacimento dei bisogni individuati dagli indici di piano;
- sia quelli riguardanti le ristrutturazioni e le riqualificazioni delle unità funzionanti.

Il P.S.A., e più specificamente gli standard e gli indici in esso contenuti:

- ponevano l'obiettivo della coincidenza tra indici di dotazione ed indici di fabbisogno per quanto attiene la qualità.

Per raggiungere questi obiettivi quali - quantitativi, la Regione ha mobilitato risorse economiche che agissero da incentivo agli interventi edilizi degli enti gestori del pubblico autonomo (IPAB) e del privato sociale, che - nel campo delle residenze per disabili rappresentano la maggioranza delle reti esistenti.

In questi anni di vigenza del P.S.A. la manovra incentivante della Lombardia ha usato diversi canali di finanziamento visualizzati nella tabella 4 che riassume le risorse mobilitate per gli investimenti nel 1995, per un ammontare complessivo di circa 23 miliardi.

TAB. 2

REGIONE LOMBARDIA

MEDICINA RIABILITATIVA: SISTEMA D'INTERVENTO E SUE ARTICOLAZIONI

FASI	RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI		CONTROLLO DI GESTIONE	
	SOGGETTI	PRODOTTI	STRUMENTI	PONTI (INPUT)
1. ACCERTAMENTO Della condizione di avente diritto	COMMISSIONI U.S.S.L. (L. 295/90, L.R. 9/92 18/95, L 104/92)	TABELLE PERCENT. INVALIDITA Ex D.M. 5/2/1992	1. ALBO ACCERTATORI Censimento: (dati del 1993) 125 Commissioni 2.356 Commissari	– MODELLO A/SAN Verbale di Accertamento D.M. 23/5/1985 Su G.U. n° 146 del 22/6/85
		PIANO PERSONALIZZATO (Ex Circolare n. 37/87)	2. ALBO PRESCRITTORI 5.448 Medici Specialisti (D.G.R. n° 5/56286) Su BURL n° 35 del 1/09/94	– MODELLO 01 Verbale erogazioni riabilitative
2. PIANIFICAZIONE Degli interventi necessari	MEDICI SPECIALISTI Abilitati alla definizione prescrittiva di:	PROGR. TERAPEUTICO (Ex Circolare n. 140/91) Su BURL n° 2 del 11/1/92	3. ALBO AUTORIZZATORI 729 Responsabili (D.G.R. n° 5/56286) Su BURL n° 35 del 1/09/94	– MODELLO 03 Verbale forniture protesiche
	PRESIDI E UNITA' OPERATIVE Gestite direttamente		4. ALBO DEL PRESCRIVIBILE 1.803 Presidi ed ausili D.M. 28/12/1992 Su G.U. n° 10 del 14/1/93	– SCHEDE E REGISTRI Istituti di Riabilitazione
3. ATTUAZIONE Secondo le modalità prescritte	IST. DI RIABILITAZIONE Conv. Ex Art. 26 L. 833/78	NOMENCLATORE TARIFFARIO		– BILANCI U.S.S.L.
	AZIENDE ABILITATE Alla fornitura di presidi e ausili		5. ALBO FORNITORI 3.067 Aziende (D.G.R. n° 5/60666) Su BURL n° 52 del 29/12/94	

PRESTAZIONI EX ART. 26 LEGGE 833 ANNO 1995

TAB. 3

TIPOLOGIA ISTITUTI DI RIABILITAZIONE	FINANZIAM. ASSEGNATI (milioni)	N. ISTITUTI O CENTRI
A. Handicap		
a) Handicap multizonali	144.128	4
b) Handicap zonali		29
– 8 Istituti	23.524	
– 21 Centri di riab.	24.391	
totale handicap	192.043	33
B. Geriatrici	160.937	23
C. Disabili psichici	82.052	14
D. Psichiatrici e psicorganici	74.279	4
TOTALE TIPOLOGIE	509.311	107

FONDI DI INVESTIMENTO (milioni) TAB. 4

	CRH	ISTITUTI EDUC.ASS.LI	CENTRI RIABILIT.	CA	CSE
FRISL (DGR 5/64561 del 1/3/95)	13.031.000	1.800.000	5.350.000	=	=
ADEGUAM. STANDARD (DGR 5/67003 del 19/4/95)	150.500	=	=	184.503	3.391.457

TOTALE	13.181.500	1.800.000	5.350.000	184.503	3.391.457

4. INSERIMENTO E INTEGRAZIONE SOCIALE (art. 8)

La rete dei servizi a favore delle persone handicappate in situazione di temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale risulta costituita da:

* residenze socio-sanitarie :
  - centro residenziale : residenza protetta collettiva che accoglie persone con gravi o gravissime limitazioni dell'autonomia funzionale, che necessitano di un supporto socio-assistenziale e sanitario specifico e sono impossibilitati a rimanere in via temporanea o permanente nel proprio nucleo familiare.
    In tali centri possono essere riservati alcuni posti di pronto intervento che assicurano, in attesa dell'individuazione di soluzioni più adeguate, il soddisfacimento temporaneo di alloggio, vitto, tutela di fatto, determinati da una circostanza o eventualità imprevista che richiede interventi eccezionali ma di breve durata;
  - istituto educativo-assistenziale : residenza a carattere socio assistenziale rivolta a persone con notevoli compromissioni ovvero con limitata autonomia aggravata da lunghi periodi di istituzionalizzazione ;
  - centro socio educativo : struttura integrata non residenziale che accoglie giornalmente soggetti con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, mira alla crescita evolutiva delle persone disabili nella prospettiva di una loro progressiva e costante socializzazione. Gli interventi realizzati in questa struttura hanno l'obiettivo da un lato di sviluppare ,pur nella consapevolezza dei limiti oggettivi, le capacità residue e dall'altro di operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti.
* residenze socio-assistenziali :
  - comunità alloggio: soluzione residenziale, ambiente strutturato di vita, caratterizzato da un clima di interrelazioni che permette la manifestazione di

comportamenti differenziati e autonomi ma ancorati a motivazioni di gruppo, nonchè la realizzazione di progetti articolati riguardanti l'organizzazione della vita di ognuno.

Il modello di convivenza comunitaria costituisce pertanto la modalità educativa che viene proposta agli "utenti" ed il bisogno cui si tenta di rispondere è il bisogno complessivo di riappropriazione del sè e del senso di vita. Anche per tale tipologia possono essere riservati alcuni posti di pronto intervento, come già esplicitato per il centro residenziale;

- **servizi formativo-assistenziali:**
  - iniziativa formativo-assistenziale: servizio rivolto a persone disabili con discrete capacità relazionali, adattive e di comunicazione, avente per scopo lo sviluppo di autonomia personale attraverso esperienze pratiche di vita quotidiana, per l'acquisizione di abilità utili ad una migliore integrazione sociale.
- **servizi di assistenza domiciliare:**
  - assistenza domiciliare : complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale (aiuto alla persona e/o educativa) e sanitaria (infermieristica e/o riabilitativa). Le prestazioni educative, rivolte generalmente a disabili in età evolutiva, si connotano da un lato come intervento finalizzato a creare le condizioni di igiene mentale necessarie perchè la famiglia costituisca il primo fondamentale nucleo educativo e sia partecipe agli interventi attivati, dall'altro come modalità attuative di un programma educativo. Tale programma è teso ad ottenere l'integrazione dell'handicappato all'interno delle occasioni organizzate d'incontro e di aggregazione per la generalità delle persone, oppure finalizzato ad un eventuale inserimento dello stesso in una struttura diurna.

Alle residenze socio-sanitarie (siano esse diurne o residenziali) che erogano prestazioni integrate (assistenziali e di rilievo sanitario) vengono riconosciuti finanziamenti regionali sia a

carico del Fondo Sanitario che del Fondo Sociale.
Nel 1995 infatti sono stati assegnati contributi ad Enti diversi, pubblici e privati convenzionati, così suddivisi:

Fondo Socio-assistenziale	Fondo Sanitario
(sia per il mantenimento di servizi consolidati che per lo sviluppo di nuovi - D.G.R. n. 6314 del 15 dicembre 1995)	(per le funzioni a rilievo sanitario di servizi consolidati - D.G.R. n. 6778 del 22 dicembre 1995).

Centri Residenziali n. 8

Finanziamento £. 2.069.066.000 Finanziamento £. 2.848.095.000

Istituti educativo-assistenziali n. 19

Finanziamento £. 19.050.992.000

Centri Socio-educativi n. 195

Finanziamento £. 23.970.477.000 Finanziamento £. 20.484.960.000

Per quanto riguarda invece gli altri Enti (siano essi pubblici o privati convenzionati) che gestiscono servizi o unità d'offerta socio-assistenziali, i contributi loro erogati afferiscono esclusivamente al bilancio socio-assistenziale (D.G.R. n. 6314 del 15.12.1995 e D.G.R. n. 7546 del 29.12.1995) e sono così suddivisi:

Comunità alloggio e Centri di pronto intervento n. 80

Finanziamento £. 3.090.926.000

Formativo-assistenziale n. 78

Finanziamento £. 2.325.009.000

Assistenza domiciliare

Finanziamento £. 6.500.000.000

5. INTEGRAZIONE LAVORATIVA (art.18)

Per contrastare le difficoltà di accesso al mercato del lavoro dell persone disabili e/o handicappate, a partire dal 1988, la Region Lombardia ha promosso e privilegiato, nell'ambito dei finanziament specifici volti all'integrazione lavorativa, l'attivazione d interventi innovativi che si sono tradotti in "progetti complessiv d'intervento" e che prevedono la presenza di operatori con figur professionali diversificate.

Tali progetti hanno la peculiarità di identificare ed utilizzar tutti gli strumenti e le metodologie che risultano essere più idone per realizzare l'integrazione lavorativa delle persone handicappate Già il Progetto Obiettivo Handicap, parte integrante del primo Pian Socio-Assistenziale, aveva indicato le strategie di avvio di u processo che sancisce il passaggio dall'inserimento all'integrazione Infatti l'inserimento, a causa di un collocamento effettuato i maniera rigida e automatica, viene vissuto dall'ambiente di lavor come un obbligo e quindi una coercizione, mentre l'integrazior lavorativa deve essere intesa come collocazione mirata della persor disabile tenendo conto sia delle caratteristiche dell'ambit lavorativo che delle capacità personali del disabile, con evident vantaggi sia da parte del mercato del lavoro che della persor svantaggiata.

Si tratta quindi di un processo ambizioso e complesso cui sottend come finalità filosofica e concettuale, il superamento di u "cultura di pregiudizio" che considera prettamente come pietistic assistenziale l'intervento nei confronti delle persone handicappat Per poter pervenire a questo risultato si è ritenuto necessario fondamentale attivare quindi una diversa modalità di approccio problema, cercando di razionalizzare e coordinare tutte le risor e le potenzialità esistenti sul territorio, identificando strateg univoche.

Allo stato attuale delle conoscenze il livello zonale (Azienda US o Comuni di notevole dimensione) sembra essere l'ambito al quale fa afferire competenze programmatorio/progettuale, operativa promozionale e in cui collocare organizzativamente gli interventi integrazione lavorativa.

Questa riflessione trova la sua fondatezza nei risultati di esperienze realizzate in questi anni, le quali suggeriscono di tener in massimo conto le seguenti motivazioni:

- la necessità di affrontare in modo sistematico il "bisogno" di integrazione lavorativa, nei riguardi dei disabili;
- la necessità di identificare nella struttura pubblica territoriale l'"interlocutore privilegiato" del mercato del lavoro, senza per questo sovrapporsi agli Enti pubblici competenti in materia di collocamento (UPLMO e Sezioni Circoscrizionali);
- l'opportunità di coordinare e di integrare i Servizi e/o le Unità Operative dell'Azienda USSL per realizzare inserimenti lavorativi mirati;
- la necessità di codificare e regolamentare le modalità di valutazione delle potenzialità lavorative e delle procedure di inserimento e di integrazione lavorativa nelle realtà produttive;
- la necessità di gestire processi di transizione al lavoro, in particolare attraverso interventi di tipo programmatorio / progettuale, operativo e promozionale;
- l'opportunità di svolgere una funzione di consulenza alle realtà produttive per affrontare anche le situazioni di disagio lavorativo al fine di prevenire la perdita del posto di lavoro.

Per tali motivi si è andata consolidando la tendenza ad un incremento e ad una diffusione territoriale sempre più estesa di tali progetti: nel 1995 ne sono stati attivati n. 58 (55 gestiti da Aziende USSL e 3 da Comuni) con uno stanziamento complessivo (D.G.R. n. 7546 del 29.12.1995) pari a £. 6.097.249.000.

6. TRASPORTI INDIVIDUALI (Art.27)

La Regione Lombardia in base alle indicazioni ministeriali ha provveduto:

- al censimento da parte delle USSL delle richieste presentate dagli aventi diritto alle contribuzioni pari al 20% della somma fatturata per la modifica dei propri strumenti di guida;

- alla ripartizione tra le USSL del finanziamento specifico trasferito alla Regione Lombardia dal Ministero della Sanità

Coloro che hanno presentato domanda di modifica dell'autovettura ai sensi dell'art.27 nell'anno 1995 sono stati 266 di cui:
106 con fatture dell'anno 95, 129 con fatture dotate 1994, 28 con fatture 1993 e 3 fatture del 1992.

I contributi erogati nell'anno 1995 dalla Regione Lombardia ammontano a £129.692.000 corrispondente al 20% del totale degli importi fatturati di £646.557.000.

7. PROTESI ED AUSILI (art. 34)

Durante il 1995, la Regione Lombardia ha attivato l'informatizzazione a livello locale e centrale delle procedure per l'assistenza protesica, attuando così il disposto della delibera n.48260 del 15/2/1995.

Il provvedimento prevedeva la consegna a tutti gli uffici protesi delle U.S.S.L. di un hardware con caratteristiche tecniche comuni e un software "PROTEIA" in grado di supportare l'attività di autorizzazione di ogni fornitura di protesi ed ausili inseriti nel Nomenclatore Tariffario nelle sue tre sezioni: allegato A,B e C.

Al 31/12/95 l'informatizzazione è andata a regime in 28 USSL, in altre 9 è partita solo nel secondo semestre e 7 partiranno nel '96.

L'avvio del programma a livello locale ha incontrato obiettive difficoltà dovute anche alla contestuale attivazione delle nuove 44 aziende USSL che hanno sostituito le precedenti 83.

Il controllo di gestione è reso possibile ed omogeneo su tutto il territorio regionale dalla applicazione informatica PROTEIA, costituita da due componenti base:

a) ***la componente locale***

Collocata negli uffici protesi delle 44 USSL lombarde, permette la gestione quotidiana dell'autorizzazione attraverso una serie di controlli:

- dell'avente diritto;
- del medico specialista prescrittore;
- del fornitore e delle famiglie e codici per i quali l'azienda è abilitati;
- della prescrivibilità e della fatturabilità dell'ausilio o della protesi;
- della diagnosi

Il sistema prende a supporto pertanto i seguenti archivi:

1. Albo dei medici prescrittori
2. Albo dei funzionari abilitati alle autorizzazioni
3. Albo regionale delle aziende abilitate alla fornitura di protesi
4. Nomenclatore Tariffario (D.M. 28/12/92)
5. Codice ISTAT delle diagnosi e delle patologie invalidanti;
6. Anagrafica degli assistiti residenti nell'USSL.

L'insieme dei controlli consente la rapida verifica di validità dei dati contenuti nei verbali di fornitura - mod. 03 - da parte dell'autorizzatore che, prendendo atto dei controlli automatici autorizza, o non autorizza, la fornitura.

L'autorizzazione così condotta, produce automaticamente:

- le ricette per i prodotti finiti a consumo ripetuto che saranno forniti all'invalido dalle farmacie;
- l'inventario dei presidi concessi in uso agli invalidi;
- il modello 03 autorizzato su supporto magnetico;

- il controllo di gestione fondato sulla produzione automatica di rapporti relativi:
  - spesa autorizzata per tipologia dei presidi
  - costi per prescrittore
  - costi per diagnosi:
  - previsione degli impegni di spesa in base alle scadenze e rinnovi dei modelli 03

b) ***La componente regionale:***
Proteia consente la gestione centralizzata dei dati di attività delle erogazioni zonali: in modo automatico acquisisce i dati dai dischetti inviati dalle USSL realizzando in unico archivio logico dei dati regionali.

Su questo archivio regionale è possibile generare:
- consuntivazioni e statistiche standard;
- consuntivazioni statistiche mirate: una serie di elaborati definibili secondo criteri di selezione parametrici su aspetti di particolare rilevanza o su casi particolarmente critici.

UMBRIA

PAGINA BIANCA

REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Area operativa: servizi socio-sanitari

06100 Perugia 4. 3. 1996

Ufficio 1° Sezione IV Am. Sociali

Prot. N. 2216/IX

Risposta al foglio N. ..... del .....

OGGETTO: Relazione interventi in favore dei disabili, riferimento art. 41, 8° comma, legge quadro sull'handicap n. 104/1992.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
22 MAR. 1996
Protocollo N. 4158/1/DAS/RPH
ARRIVO

- Alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la Famiglia
e la Solidarietà Sociale
ROMA

e, p.c.:

- Al Commissario di Governo
nella Regione dell'Umbria
PERUGIA

In allegato si rimette, a norma dell'art. 41, 8° comma della legge quadro sull'handicap n. 104/1992 una relazione con dati relativi agli interventi in favore dei soggetti portatori di handicap.

Distinti saluti.

L'ASSESSORE
AI SERVIZI SOCIO-SANITARI
(Dr. Federico Di Bartolo)

TP/gg

22 MAR. 1996

RELAZIONE - L. 104/1992

E' da dire subito che la legge quadro sull'handicap n. 104/1992, che è uno strumento valido dal punto di vista concettuale e dei diritti dei cittadini disabili, a quattro anni dalla sua entrata in vigore non ha trovato ancora piena attuazione, per vari motivi e soprattutto perchè:

- a fronte dei principi e dei diritti enunciati e delle aspettative che ne derivano, vengono poste risorse assolutamente inadeguate proprio nel momento in cui la situazione finanziaria degli Enti Locali non solo non consente lo sviluppo dei Servizi ma compromette la possibilità di mantenimento dei livelli già raggiunti;
- la legge sulla riforma della Sanità a cui la L. 104/1992 fa ampio riferimento, accentua la separatezza delle funzioni e ciò in contrasto con le esigenze regionali consolidate di integrazione, in funzione della unità e globalità dei bisogni ed interventi;
- manca una normativa nazionale sui profili strutturali funzionali ed organizzativi delle varie strutture a cui la legge 104/92 fa riferimento (Comunità alloggio - Centri di lavoro protetto);
- mancano nella legge 104/92 riferimenti sulle RSA per disabili di cui al DPCM del 22/12/1989;
- mancano indicazioni nazionali su omogenei profili professionali per gli operatori dei Servizi al fine di una adeguata formazione nell'ambito di tutti i Servizi;
- mancano indicazioni nazionali per una regolamentazione di quelle particolari forme di rapporto fra datore di lavoro e disabile che pur avendo prodotto in questi anni risultati estremamente positivi (stages, bozze di lavoro terapeutiche, laboratori guidati, ecc.) sono tutt'ora prive di regolamentazione e legittimazione.

La Regione Umbria pur nella consapevolezza di tali carenze e conseguenti oggettive difficoltà operative, ha promosso una serie di iniziative ed interventi in favore dei disabili, già nell'ambito del Progetto regionale "Tutela dei portatori di handicaps" inserito nel 2° Piano Socio-Sanitario Regionale di cui alla L.R. n. 9/1990 con particolare riferimento alla crescente prevalenza degli interventi di assistenza domiciliare riconducibili in gran parte al Servizio di aiuto personale di cui all'art. 8 della legge in esame, nonchè delle attività di tempo libero motorie - ricreativo - sportive.

I disabili trovano validi punti di appoggio e di cura riabilitativa nei Centri diurni o semiresidenziali che andrebbero sviluppati sia in relazione alle numerose esigenze dei portatori di handicap che in relazione a quelle delle loro famiglie per le quali tali servizi costituiscono un grande sostegno.
Altra particolare rilevanza assume nella ns. Regione l'integrazione scolastica di cui all'art. 15 della L. 104/92 in relazione alla quale sono stati istituiti i previsti gruppi di lavoro interdisciplinari ed interistituzionali su base provinciale da parte dei Provveditorati agli Studi di Perugia e Terni di cui fanno parte anche componenti delle Aziende USL n. 2 e n. 5 (Perugia e Terni) nominati con Deliberazione della G.R., su designazione da parte delle predette USL corrispondenti ai rispettivi ambiti territoriali provinciali.
In questo campo l'obiettivo prioritario che questo Assessorato persegue da tempo è la realizzazione di rapporti di collaborazione tra scuole, aziende USL, Enti Locali, per la necessaria integrazione e sostegno scolastico in favore di alunni in situazione di handicap, in tutte le scuole comprese le secondarie di 2° grado in linea con i principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3/6/1987.
Infatti su indicazioni e sollecitazioni di questo Assessorato tali accordi risultano operanti nella maggior parte del territorio regionale, in particolare nella provincia di Terni dove si lavora da tempo su Protocolli d'intesa e quindi su programmi di interventi finalizzati ad una adeguata integrazione scolastica.
Gli accordi prevedono progetti didattico-educativi individualizzati alla cui realizzazione concorrono con servizi e figure professionali che collaborano e si integrano per il raggiungimento di obiettivi legati alle effettive capacità e potenzialità di recupero di Disabili.
Quindi i protocolli d'intesa, prevedono incontri fra docenti della classe e fra docenti di tutta la scuola per la necessaria sensibilizzazione e partecipazione della scuola alle problematiche dell'handicap, nonchè incontri fra docenti, famiglie e operatori dei diversi servizi per disabili al fine di consentire loro un reale e positivo processo di socializzazione e di recupero.
Per quanto riguarda la Formazione Professionale è da segnalare che hanno realizzato Corsi di Avv. Prof.le n. 4 USL e n. 3 Associazioni di Privato sociale in relazione alle specifiche esigenze dei disabili.
Per l'inserimento lavorativo di cui all'art. 18 della L. 104/92 giova far rilevare significative esperienze promosse dalle Aziende USL, dai Comuni in collaborazione con 13 Cooperative di Servizio Sociale.

In questo campo il ruolo della solidarietà sociale seppur importante e quindi da sostenere e valorizzare non costituisce un ruolo primario e determinante per l'inserimento lavorativo.
Occorrono infatti mediazioni tra soggetti, mediazioni tra uffici istituzionali, istituzioni locali, Uffici Provinciali del Lavoro e mondo del lavoro.
Invece come già detto in premessa, nessun cenno nella legge 104/1992 sui necessari collegamenti con tutto il sistema dei soggetti istituzionali locali e del mondo economico produttivo senza i quali si ritiene che l'handicappato sia destinato a rimanere nella dimensione assistenzialistica.

Le attività di prevenzione e diagnosi precoce di cui all'art. 6 della L. 104/1992 si attuano in Umbria nell'ambito dei distretti socio-sanitari di base, nel quadro della programmazione socio-sanitaria del 2° P.S.S.R. di cui alla legge 9/1990, attraverso attività di informazione e di educazione sanitaria sulle cause e conseguenze dell'handicap, nonchè sulla prevenzione in fase di preconcezione.
A tal fine è in fase di sperimentazione l'adozione di un libretto sanitario personale nel quale vengono registrati eventi rilevanti di vita, problemi e bisogni del soggetto disabile e della sua famiglia, nonchè gli interventi programmati, realizzati e verificati.
Per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. 104/92 sono state emanate direttive a tutte le USL per la composizione delle Commissioni Mediche integrate che risultano istituite e funzionanti nelle dodici ex USL.
Tali Commissioni lavorano in stretta collaborazione ed integrazione con le Commissioni Mediche preesistenti di cui alla legge n. 295/1990.
Per quanto concerne il Fondo stanziato alla Regione Umbria ai sensi dell'art. 42 della L. 104/1992 nella misura di L. 1.187.597.000, sono stati finanziati n. 11 progetti, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta Regionale che hanno privilegiato interventi per la prevenzione (educazione sanitaria - assistenza domiciliare - borse di studio per disabili universitari, ecc.).

Non sempre è possibile definire compiutamente il numero di interventi effettivamente eseguiti e, alle volte, è possibile indicare soltanto gli stanziamenti effettuati.

L. 13/89 SUL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALLOGGI PRIVATI (CONTRIBUTI IN C.C.)

Nel 1995 non è stato concesso alcun finanziamento poichè la legge non è stata rifinanziata.

INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA ED AGEVOLATA

Non è possibile stabilire il numero esatto di alloggi realizzati od adeguati nel 1995, poichè la Regione svolge un'opera di programmazione mentre è riservata ad altri soggetti l'esecuzione delle opere.

Gli investimenti relativi all'anno 1995 sono così distribuiti:

L. 1.315.800.000 per interventi speciali di abbattimento barriere architettoniche (adeguamento di edifici esistenti) da parte di IERP e Comuni (edilizia sovvenzionata);

L. 2.138.800.000 come sopra;

L. 625.000.000 bando in edilizia agevolata (contributi in c.i.) per abbattimento

La Regione Umbria nella persona dell'Assessore alle Politiche Sociali detiene il Coordinamento degli Assessori regionali ai Servizi Sociali.
Le problematiche dell'handicap sono state discusse in sede tecnica da un gruppo di lavoro interregionale che ha elaborato un documento anche sull'handicap già presentato alla Conferenza Stato-Regioni.

PAGINA BIANCA

MARCHE

PAGINA BIANCA

Ancona, 25 MAR. 1996

prot.n. 1181

Al Ministro
per la famiglia e la solidarietà sociale
ROMA

OGGETTO: Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 5 febbraio 1992, n.104.

Con riferimento alla nota della S.V. del 14 marzo u.s. prot.n. DAS/3616/1/DA/RPH concernente l'oggetto, si trasmette in allegato la risposta qui inviata dal Dirigente del Servizio Servizi Sociali di questa Regione.

Distinti saluti.

Dott. Vito D'Ambrosio

BB/mrg

DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI SOCIALI
9 APR. 1996
Protocollo N. 5062/1/DAS/RPH
ARRIVO

-5 APR. 1996
40/86/3274

OGGETTO: Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 5.2.92 n. 104.

Bellucci (TSL)

In riferimento alla nota n. 1123 del 18 c.m., si rimette, in allegato, la relazione concernente gli interventi realizzati nell'anno 1995 in attuzione della legge n. 104/92.

Nel precisare che allo scrivente Servizio non risulta pervenuta la corrispondenza a cui fa riferimento la nota del Ministero per la Famiglia, si allega alla presente copia degli atti mensionati nella relazione ritenendo utile trasmetterli in visione per meglio dettagliare le scelte operate dalla Regione.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Paolo Pelosi)

AB/

RELAZIONE CONCERNENTE GLI INTERVENTI REALIZZATI NELL'ANNO 1995 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5.2.92 N. 104

In esecuzione del D.P.R. 24.2.94 concernente: "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle UU.SS.LL. in materia di alunni portatori di handicap", attuativo dell'art. 12 della Legge n. 104/92, con deliberazione della Giunta regionale n. 3410 del 12.12.95 sono state impartite alle UU.SS.LL. le opportune disposizioni in materia.

E' inoltre in discussione presso il Consiglio regionale la proposta di legge n. 42 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate".
La proposta di legge recepisce gli indirizzi della legge n. 104 e individua una serie di interventi a sostegno dell'attività svolta dagli enti locali.
Istituisce presso le 4 provincie marchigiane altrettanti Coordinamenti provinciali con il compito di promuovere, attivare e verificare la piena realizzazione degli interventi ed iniziative che il Coordinamento regionale - composto da rappresentanti di ciascun Coordinamento provinciale - coordina e promuove nelle seguenti aree operative:
- prevenzione, diagnosi, cura e ribalitazione dell'invalidità;
- integrazione sociale e scolastica;
- integrazione lavorativa.

Con deliberazione consiliare n. 29/95 è stato approvato il programma degli interventi, i criteri attuativi e le modalità di ripartizione del fondo stanziato per l'anno 1995 ammontante a L. 1.815.000.000.
Con tale atto si è stabilito di ammettere a finanziamento 5 tipi di progettio riguardanti rispettivamente:

PROGETTO A : iniziative attivate dagli enti locali mirate a sperimentare forme di inserimento protetto in ambiente di lavoro presso enti pubblici e /o privati - a cui va assegnato il 25% del fondo - ;
PROGETTO B : attivazione e funzionamento di servizi di ippoterapia promossi e realizzati da enti locali e da enti ed istituzioni del privato sociale - a cui va assegnato il 15% del fondo - ;
PROGETTO C : progetti pilota, da realizzare presso pubbliche amministrazioni, che tendano a dimostrare se il portatore di handicap sensoriale può, pure con le limitazioni derivantegli dalla menomazione che presenta, essere adibito a mansioni impiegatizie con buoni risultati in termini di efficienza e di produttività - a cui va assegnato l'11% del fondo - ;
PROGETTO D : gestione di centri diurni funzionanti nel 1995 per i quali i Comuni singoli ed associati hanno avuto una precedente assegnazione con i fondi di cui alla lettera g) dell'articolo 11 della L.r. n. 18/82, inadeguata rispetto

alla reale spesa sostenuta dall'ente locale - a cui va assegnato il 35% del fondo - ;
PROGETTO E : gestione, per l'anno 1995, del servizio di assistenza scolastica al fine di favorire l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap per il quale i comuni singoli ed associati hanno avuto una precedente assegnazione con i fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 11 della L.r. n. 18/82 inadeguata rispetto alla reale spesa sostenuta dall'ente locale - a cui va assegnato il 14% del fondo - .

La scelta di fondo operata dalla Regione nell' individuare gli interventi e le iniziative da sostenere economicamente è duplice:
- da un lato si è inteso promuovere e sostenere la realizzazione di interventi e progetti che potevano rappresentare un segnale innovativo ed un impulso propositivo al fine di ampliare la gamma di opportunità offerte ai portatori di handicap in situazione di gravità;
- dall'altra fornire un sostegno economico suppletivo ai comuni singoli ed associati che per l'anno 1995 hanno gestito, tramite gli interventi di cui alla L.r. n. 18/82, centri diurni e servizi di assistenza scolastica per l'autonomia e la conunicazione personale degli alunni con handicap per i quali hanno già ottenuto l'assegnazione, per l'anno 1995, di un contributo rispettivamente ai sensi delle lettere e) e g) dell'art. 11 della L.r. n. 18/82 inadeguato rispetto alla reale spesa sostenuta dagli enti locali.

LAZIO

PAGINA BIANCA

MODULARIO P.C.M. - COMM. G. 330

Commissariato del Governo
nella Regione Lazio

00187 Roma, 19
Via Quintino Sella 69
Tel. 06-4880176 Fax 06-484497

19 MAR. 1996

Prot.n. 1897 /UFF.III
All. vari

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Dipartimento Affari Regionali
- Dipartimento Affari Sociali

R O M A

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
27 MAR. 1996
Protocollo N. 4465/1/DAS/2PH
ARRIVO

e,p.c. ALL'ASSESSORATO REGIONALE ALLE POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA

R O M A

OGGETTO:- Legge quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate - Art. 41, comma 8: relazione sullo stato di attuazione delle politiche per l'handicap-

Ai fini della relazione prevista dalla norma suevidenziata, si trasmettono le notizie fornite dall'Assessorato regionale competente sulla attività e le iniziative della Regione Lazio nel corso del 1995 per la realizzazione della politica per l'handicap, corredate da:

- il prospetto dei finanziamenti impegnati a tal fine nel 1995;
- le circolari dell'Assessore per il miglioramento dell'assistenza protesica e per la rilevazione dei dati sui centri di riabilitazione convenzionati.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(Giuseppe Pompora)

EDG/

26 MAR. 1996

ASSESSORATO POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA
SETTORE SERVIZI SOCIALI
UFFICIO HANDICAPPATI

Gli interventi tesi a realizzare la politica per l'handicap dell'Assessorato Politiche per la Qualità della Vita della Regione Lazio (nell'anno 1995) sono stati rivolti:

A) per l'aspetto sanitario:

1. all'attività di riabilitazione diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, attraverso i servizi delle Aziende U.S.L. ed al convenzionamento con n° 60 Centri di riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78;
2. all'attività amministrativa inerente l'assistenza protesica in favore di soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, con interventi nei confronti delle Unità Sanitarie Locali per una migliore procedura delle prestazioni e con iniziative di controllo nei confronti delle aziende abilitate alla fornitura di protesi, presidi ed ausili, tese all'accertamento dei requisiti posseduti dalle stesse per la garanzia della qualità dei prodotti da fornire;
3. all'attuazione della normativa per l'organizzazione e il funzionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali;
4. all'assistenza domiciliare, sanitaria e riabilitativa per favorire la permanenza nel proprio ambito familiare a soggetti portatori di handicaps gravi;
5. all'incombenza regionale per la concessione di contributi alla spesa per modifiche agli strumenti di guida a favore dei titolari di patente di guida della categoria A, B e C speciali, con incapacità motoria permanente.

B) nell'ambito dei servizi sociali:

1. all'attività promozionale e finanziaria (v. allegato prospetto) nei confronti dei Comuni per i servizi sociali in favore degli handicappati con particolare riferimento;

   a) all'assistenza domiciliare;
   b) alla gestione dei Centri diurni;
   c) all'istituzione di nuove comunità alloggio e alla continuità della gestione di quelle esistenti;
   d) al servizio di trasporto;
   e) alla deistituzionalizzazione dei disagiati psichici attraverso la concessione di assegni economici o l'inserimento in comunità alloggio;
   f) agli interventi specifici in favore di associazioni sociali regionali e di organizzazioni di volontariato.

C) nell'ambito dell'inserimento lavorativo dei disabili anche gravi:

attraverso il sostegno a circa 49 Cooperative integrate con la presenza di almeno un terzo di soci lavoratori portatori di handicaps mediante concessione di contributi (vedi prospetto allegato)per incrementare il capitale sociali, realizzare progetti di sviluppo, adeguare i posti di lavoro, rimborsare oneri sociali, assegnare borse di lavoro per periodo di tirocinio e per l'acquisto di locali idonei alla produzione;

D) nell'ambito dell'integrazione scolastica dei portatori di handicaps:

attraverso la realizzazione di un Accordo di programma a livello regionale e la facilitazione degli accordi a livello locale (D.P.G 63/95);

E) nell'ambito del Coordinamento degli interventi sociali sanitari:

⇒ costituzione di un Gruppo di lavoro per la predisposizione di un progetto obiettivo -HANDICAP- con riferimento alla elaborazione di nuovi standards dei Centri di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78;

⇒ costituzione di un Gruppo di lavoro per l'elaborazione di un progetto-obiettivo a favore dei disagiati psichici in età evolutiva:

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA
SETTORE SERVIZI SOCIALI
UFFICIO HANDICAPPATI

1. Erogazione di fondi ai Comuni per la gestione dei servizi per handicappati integrati con quelli degli anziani LL.RR. 62/74 e 11/76.	£. 6.700.000.000.
2. Erogazione di fondi ai Comuni per il finanziamento funzioni socio-assistenziali di cui all'art. 25 del D.P.R. 616/77;	£. 104.750.000.000.
3. Contributi ai Comuni per assegni economici ai disagiati psichici;	£. 12.000.000.000.
4. Interventi in favore delle Cooperative Integrate (LL.RR. 9/87 e 7/89);	£. 3.300.000.000.
5. Interventi in favore di Associazioni sociali regionali (L.R. 58/90);	£. 600.000.000.
6. Contributi ai Comuni per comunità alloggio per handicappati;	£. 4.000.000.000.
7. Contributo alla spesa per modifica degli strumenti di guida alle autovetture di handicappati;	£. 69.203.000.

Febbraio 1996

LCA8/02-96/mf-

Roma, 13 APR. 1995

ASSESSORATO

Enti Locali - Servizi Sociali
Aggregazioni Sovracomunali
Immigrazione Emigrazione

Settore Servizi Sociali
Ufficio IV - Handicappati

Prot. N. 1814 Fasc. .....

Risposta al Foglio N. .....

del .....

Allegati .....

VELINA

Ai Direttori Generali delle Aziende U.S.L. del Lazio

e, p.c. Assessorato Sanità

S E D E

Oggetto:
Assistenza protesica.

Sono state segnalate da alcune Associazioni di utenti e dalle organizzazioni rappresentantive delle aziende alcune disfunzioni in ordine alla fornitura di protesi, presidi ed ausili per il recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni.

Al riguardo si ribadisce preliminarmente che, in considerazione della precisa individuazione degli aventi diritto e dei presidi da erogare, nonché della dettagliata descrizione delle modalità di erogazione dell'assistenza in oggetto, contenuta nel D.M. Sanità 28 dicembre 1992 (approvazione del nomenclatore tariffario) e successive integrazioni e modificazioni, le Aziende U.S.L. devono attenersi scrupolosamente alla normativa di detto decreto, senza possibilità di discrezionalità alcuna.

Si richiamano in proposito le circolari di questo Assessorato n. 5145 del 19/9/1991, n. 3037 del 14/5/1993 e n. 5959 del 2/9/1994.

Ciò premesso, si invitano le SS.LL. ad intervenire nei confronti degli uffici preposti all'erogazione della predetta assistenza, affinché si attengano con puntualità alle modalità stabilite dalla detta normativa.

Al fine, inoltre, di rispondere ad esigenze di trasparenza amministrativa nei confronti degli utenti e realizzare una certa uniformità di procedure in tutto il territorio della Regione, si suggerisce l'utilizzazione di appositi moduli, come da fac-simili allegati, relativi alla richiesta di assistenza da parte dell'utente ed alla prescrizione specialistica.

Si richiama, infine, l'attenzione sulla necessità di rendere il più possibile celere l'erogazione di detta assistenza al fine di rispondere con la dovuta tempestività alle esigenze dell'utenza ed evitare, tra l'altro, il maggior costo di un intervento tardivo che spesso risulta essere più complesso e meno efficace.

L'Assessore
(Dott.ssa Vittoria Tola)

RICHIESTA DI ASSISTENZA PROTESICA

All'Azienda U.S.L._____

Via_____

Città_____

Il sottoscritto_____ nato a_____ il _____

residente a _____ Via _____ tel._____

chiede che gli venga rilasciata l'autorizzazione alla fornitura di_____

_____ come indicato da:

- ☐ prescrizione medica
- ☐ preventivo
- ☐ scheda progetto

(indicare la voce che interessa)

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

1)* copia certificati di invalidità; ☐
2)* copia ricevuta istanza di riconoscimento di invalidità con accompagno; ☐
3)* certificato di residenza in carta semplice o autocertificazione; ☐
4) prescrizione medico specialista; ☐
5) preventivo di opera rilasciato dalla Azienda iscritta nell'elenco regionale; ☐
6) scheda progetto per presidi ortopedici costruiti su misura; ☐
7) delega rilasciata al Sig. / Sig.ra _____

* da allegare solo in caso di prima prescrizione .

Data_____ Firma del richiedente

_____

SPAZIO RISERVATO ALL'AZIENDA U.S.L. (COPIA PER L'UTENTE)

Sig. _____

Domanda presentata alla Azienda U.S.L._____ il _____

DOCUMENTAZIONE MANCANTE:

1) copia certificati di invalidità; ☐
2) copia ricevuta istanza di riconoscimento di invalidità con accompagno; ☐
3) certificato di residenza in carta semplice o autocertificazione; ☐
4) prescrizione medico specialista; ☐
5) preventivo di opera rilasciato dalla Azienda iscritta nell'elenco regionale; ☐
6) scheda progetto per presidi ortopedici costruiti su misura; ☐

Nel caso in cui non sia possibile l'immediata autorizzazione l'utente é invitato a presentarsi il giorno _____ alle ore _____

Nome del Responsabile della pratica:_____

Data di Nascita

gnome _____ Nome _____ |__|__|__|

idenza _____ Prov. _____ Cap. _____

_____ _____ Tel. _____

VALUTAZIONE CLINICA E STRUMENTALE

DIAGNOSI CIRCOSTANZIATA

ESCRIZIONE DEL PRESIDIO | **CODICE**

SIGNIFICATO TERAPEUTICO E RIABILITATIVO

MPI D'IMPIEGO

e nella giornata _____
orni nella settimana _____
ttimane nell'anno _____
tro _____

CONTROINDICAZIONI E LIMITI D'IMPIEGO

- espressamente esplicitate all'utente

_____
_____
_____

- altre _____

)DALITA' DI CONTROLLO

ita 1° controllo _____
ita controllo successivo _____

VARIAZIONI POSSIBILI NEL TEMPO

- entro i limiti prescritti dal nomenclatore

☐ POSSIBILI ☐ NON POSSIBILI

- altro _____
_____

ibro della struttura di appartenenza

Il Medico Specialista

Medico prescrittore

REGIONE LAZIO

Assessorato
Politiche per
la Qualità della Vita

Roma, li 19 SET. 1995

Settore 19° *Ufficio* IV
Prot. N. 6155 *Fascicolo* .....
Risposta al Foglio N. ..... *del* .....
Allegati .....

Ai Direttori Generali
delle Aziende USL del Lazio
LORO SEDI

e, p.c. Assessorato Salvaguardia
e Cura della Salute
Settore 60
S E D E

Oggetto: Rilevazione dati Centri riabilitazione convenzionati ai sensi dell'art. 26 L. 833/78.

Nell'ambito del proprio ruolo di programmazione volto a favorire la realizzazione e lo sviluppo, nel territorio regionale, di servizi finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei portatori di handicaps, questo Assessorato é impegnato in un processo di qualificazione e razionalizzazione degli interventi riabilitativi nei confronti dei soggetti predetti..

A tale scopo si ritiene utile procedere ad una rilevazione di dati riguardanti i Centri di riabilitazione convenzionati ai sensi dell'art. 26 della legge 833/78.

Si invia, pertanto, l'allegata scheda che dovrà essere correttamente e completamente compilata in tutte le sue parti - una per ogni Centro di riabilitazione presente nel territorio di codesta USL - e restituita a questo Assessorato - Settore 19° - Ufficio IV - Viale del Caravaggio, 99 - 00147 ROMA, entro il 30 ottobre 1995 unitamente a copia del Decreto autorizzativo e copia della Convenzione in atto.

La rilevazione in questione rappresenta un primo momento di conoscenza di dati riguardanti i Centri convenzionati.

Sarà cura di questo Assessorato predisporre, non appena in possesso delle notizie richieste, uno strumento di rilevazione più dettagliato, che verrà inviato direttamente ai Centri convenzionati, che consentirà l'esatta individuazione del tipo di utenza, della tipologia delle prestazioni e delle tecniche riabilitative usate, nonchè della qualificazione professionale del personale operante nei predetti Centri.

Si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL. per un sollecito riscontro a quanto richiesto.

L'Assessore
(Dott.ssa Vittoria TOLA)

U.S.L. _____.

DENOMINAZIONE DEL CENTRO

_____

INDIRIZZO

Via _____. Cap _____. Città _____.

Telefono _____.

UTENZA

SESSO M ☐ F ☐

FASCE DI ETA'

da_____ a_____

TIPO DI HANDICAP

Fisico ☐
Psichico ☐
Sensoriale ☐

DECRETO AUTORIZZATIVO

n° _____ del _____ n° posti _____

CONVENZIONE DEL

_____

NUMERO DEI POSTI IN CONVENZIONE

Tempo pieno _____

Degenza diurna _____

Ambulatoriale _____

Domiciliare _____

Extra murale _____

DOMICILIÀRE N°_____.

SESSO		TIPO DI HANDICAP			RESIDENZA	
M	F	FISICO	PSICHICO	SENSORIALE	NELLA USL SEDE DEL CENTRO	ALTRA USL
	PRESTAZIONI GIORNALIERE EFFETUATE N°					

EXTRA MURALE N°_____.

SESSO		TIPO DI HANDICAP			RESIDENZA	
M	F	FISICO	PSICHICO	SENSORIALE	NELLA USL SEDE DEL CENTRO	ALTRA USL
	PRESTAZIONI GIORNALIERE EFFETUATE N°					

SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO

SI ☐ n° Utenti

NO ☐

Li_____.

Il Compilatore

_____

Il Direttore Generale

_____

POSTI MEDIAMENTE UTILIZZATI ;

TEMPO PIENO N° .

SESSO		TIPO DI HANDICAP			RESIDENZA	
M	F	FISICO	PSICHICO	SENSORIALE	NELLA USL SEDE DEL CENTRO	ALTRA USL

DEGENZA DIURNA N° .

SESSO		TIPO DI HANDICAP			RESIDENZA	
M	F	FISICO	PSICHICO	SENSORIALE	NELLA USL SEDE DEL CENTRO	ALTRA USL

AMBULATORIALE N° .

SESSO		TIPO DI HANDICAP			RESIDENZA	
M	F	FISICO	PSICHICO	SENSORIALE	NELLA USL SEDE DEL CENTRO	ALTRA USL
	PRESTAZIONI GIORNALIERE EFFETUATE N°					

PAGINA BIANCA

ABRUZZO

PAGINA BIANCA

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE
L'AQUILA

UFFICI DI PESCARA

RACCOMANDATA
ESPRESSO

Pescara 13 MAR 1996

Serv. Sicurezza Sociale
Via Conte di Ruvo, 74

Prot. n. 5740/6/882

Alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Sociali
Via Veneto, 56

00187 R O M A

Oggetto: Art. 41, comma 8 della L. n. 104/1992 - Relazione: "Interventi della Regione Abruzzo per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate" -

Si trasmette la relazione concernente le attività svolte dalla Regione Abruzzo nell'anno 1995, per l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, in attuazione della L. n. 104/1992, nonchè il provvedimento approvato dal Consiglio Regionale n. 16/1995, contenente i criteri di assegnazione del fondo ex art. 42 della citata L. 104/1992, relativo alla ripartizione ed erogazione del fondo stesso alle U.S.L. abruzzesi.

Si fa presente che le prestazioni finanziate con il suddetto provvedimento, mirate all'integrazione dei servizi già esistenti a favore dei disabili, si pongono l'obiettivo di promuovere o ampliare azioni rivolte soprattutto all'aiuto alla persona, al sostegno alla famiglia, nonchè di sviluppare gli interventi nei confronti dei soggetti handicappati che versano in situazione di maggiore gravità.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si inviano distinti saluti.

IL COMPONENTE LA GIUNTA
PREPOSTO ALLE POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA
(Dott.ssa Tiziana ARISTA)

All. n. 2

GP/mp

2 [illegible] 1996

DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI SOCIALI
22 MAR. 1996
Protocollo n. 4159/1
ARRIVO

DASI
RP

RELAZIONE

INTERVENTI DELLA REGIONE ABRUZZO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE ED I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE, IN APPLICAZIONE DELLA L. N. 104/1992 - ANNO 1995 -

L'attività amministrativa posta in essere dal Servizio Sicurezza Sociale della Regione Abruzzo nell'anno 1995 per gli interventi tesi a realizzare la politica per l'handicap, è stata, in generale, di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Unità Sanitarie Locali, dei Comuni, delle Province e degli altri Enti interessati sul territorio ai problemi del reinserimento sociale dei portatori di handicaps, in aderenza anche a quanto previsto nella L.R. 25.10.1994, n. 72 concernente il "Piano Sanitario Regionale - 1994-1996".

Il suddetto Piano dispone il mantenimento a carico delle U.S.L. (sino alla valenza del Piano stesso) delle funzioni socio-assistenziali di cui alle LL.RR. n. 60/1980 e n. 34/1981 con relativi finanziamenti, precisando altresì che gli interventi delle U.S.L. medesime hanno carattere integrativo rispetto a quelli che gravano sull'ente titolare della funzione (Comune).

In particolare sono state al riguardo emanate circolari esplicative per la regolamentazione di servizi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili.

Sempre nell'ambito dell'integrazione scolastica dei portatori di handicaps, in aplicazione degli articoli 5 e 13 della L. 5.2.1992, n. 104 e attraverso una pluralità di interventi con le quattro Amministrazioni Provinciali, i Provveditorati agli Studi, le sei U.S.L. della Regione Abruzzo, i Comuni Capoluogo e altri Comuni della stessa Regione, questo Servizio ha collaborato all'elaborazione della stipula dei primi Accordi di Programma Provinciali, quali linee di coordinamento per gli interventi di integrazione scolastica degli alunni handicappati.

Lo stesso Servizio Sicurezza Sociale di questa Regione ha provveduto al coordinamento tra i vari Enti interessati per rendere uniforme a livello regionale la citata attività di assistenza scolastica.



I suddetti Accordi di Programma sono stati portati a termine, con la sottoscrizione delle parti interessate con alcune Province, Teramo e L'Aquila. In via di definizione per le altre due Province (Pescara e Chieti).

In applicazione della L.R. 8.11.1994, n. 82 emanata per l'utilizzo di fondi statali di cui all'ex art. 42 della legge 104/1992 sono state ripartite alle U.S.L. di questa Regione la somma di lire 935 milioni circa con provvedimento di Giunta Regionale varato a fine anno 1994 (n. 6591 del 15.12.1994) e pertanto utilizzato dalle U.S.L. medesime nel corso dell'anno 1995.

Le azioni contenute nel provvedimento in parola sono state rivolte alla istituzione o adeguamento delle forme di aiuto personale alle persone in situazione di handicap secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge 104/1992, attraverso prestazioni erogate dai servizi stessi delle U.S.L., tramite operatori inquadrati nei rispettivi ruoli organici o attraverso analoghe prestazioni fornite da cooperative in rapporto di convenzione integrate anche con l'ausilio degli obiettori di coscienza e delle associazioni di volontariato secondo quanto previsto nell'art. 8 della L.R. 34/1981.

Con l'impiego coordinato delle altre risorse destinate dal Bilancio regionale 1995 ai fini socio-assistenziali per le persone in situazione di handicap, e in attuazione delle leggi regionali n. 60/1980, n. 34/1981 e n. 79/1989, sono state ripartite somme alle U.S.L. di questa Regione per un totale complessivo di £. 3 miliardi (atto deliberativo G.R. n. 1079 del 6.3.1995).

Si precisa che con le richiamate leggi regionali le U.S.L. assicurano l'attività promozionale e finanziaria attraverso l'erogazione di servizi sociali in favore delle persone handicappate, che possono essere ricompresi fra gli interventi previsti dalla legge dello Stato n. 104/1992 con particolare riferimento:

a) inserimento nella scuola dell'obbligo;
b) istruzione secondaria superiore e universitaria;
c) sussidi didattici;
d) spese di trasporto;
e) formazione professionale;
f) spese inserimento lavorativo;
g) assistenza economica individuale;
h) assistenza domiciliare;
i) spese per il personale di sostegno, docente e non docente;
l) borse di studio per personale docente;



m) stipulazione convenzioni con Enti pubblici e privati;
n) altro.

Sono state inoltre fornite indicazioni alle U.S.L. sugli adempimenti previsti dalla L. n. 113 del 29.3.1985, relativi al collocamento lavorativo obbligatorio dei centralinisti ciechi, per le necessarie modifiche da apportare ai dispositivi occorrenti per l'adattamento dei centralini telefonici nei posti di lavoro, alle cui spese provvedono le stesse U.S.L. con i fondi regionali assegnati con le citate LL.RR. n. 60/80 e n. 34/81.

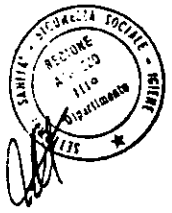
Sono stati altresì assolti i compiti relativi alla incombenza regionale per la concessione di contributi alla spesa per modifiche agli strumenti di guida a favore dei titolari di patenti di guida della categoria A, B e C speciali, con incapacità motoria permanente (art. 27, L. n. 104/1992).

Si è proceduto anche ad istruire e predisporre atti deliberativi di erogazione contributi previsti dalle leggi regionali in vigore, per concessione prestazioni ad Associazioni ed Enti di assistenza e tutela di persone disabili (UIC - ENS - ANMIL - ANMIC - ANCR - ANMIG - UNMS, ecc.) per circa lire 1.300.000.000, di cui lire 70.000.000 assegnate al Consiglio Regionale dell'Unione Italiana Ciechi di Pescara per l'acquisto di apparecchiature tiflotecniche ed ausili elettronici in favore dei non vedenti (L.R. n. 49/1995).

Ulteriore contributo di lire 50 milioni elevato a lire 70 milioni è stato destinato al Consiglio Regionale dell'UIC di Teramo con recente provvedimento legislativo regionale (L.R. n. 144 del 22.12.1995), per il mantenimento della biblioteca e per la stampa di libri in braille.

E' stato inoltre costituito ed attivato il Comitato Regionale per le Politiche dell'Handicap di cui alla Legge 104/1992 che ha compiti di studio e di predisposizione dei provvedimenti riguardanti la tutela di persone handicappate nonchè di favorirne la piena integrazione sociale, così come previsto dalla L.R. istitutiva n. 53 del 19.4.1995.

Con successivo provvedimento di Consiglio Regionale n. 16/13 del 29.11.1995 si è proceduto alla ripartizione di ulteriori risorse alle 6 U.S.L. - utilizzando fondi statali (ex art. 42 L. 104/1992) - per un totale complessivo di lire 1.700.000.000 circa per l'istituzione e l'adeguamento di forme di aiuto alle persone disabili e di sostegno alle famiglie, specie nelle situazioni di maggiore gravità e non superabile attraverso la fornitu-



ra di sussidi tecnici, informatici, protesi, ecc, per garantire alle stesse una migliore qualità di vita e favorirne l'integrazione sociale.

Al riguardo, per una omogeneità di azione, sono stati emanati i criteri per la modalità di gestione delle suddette prestazioni ("allegato A" alla delibera del Consiglio Regionale n. 106 del 23.11.1995 che si trasmette in copia).

Le indicate risorse, destinate alle U.S.L. per la gestione delle attività e la ripartizione delle somme sono state effettuate sulla base della popolazione residente in ciascuna U.S.L., in carenza di dati completi sul numero di persone handicappate accertate in situazione di gravità.

Si precisa che la somma stanziata per tali interventi verrà utilizzata dalle stesse U.S.L. nel corso dell'anno 1996 poichè come sopra indicato il provvedimento di assegnazione è stato approvato a fine anno '95.

E' stato inoltre iniziato l'iter per la predisposizione di un disegno di legge regionale concernente: "Restituzione alle Provicne delle competenze relative all'assistenza dei ciechi e sordomuti. Legge 18.3.1993, n. 67".

Si informa infine che negli ultimi mesi dell'anno 1995 è stata avviata l'indagine conoscitiva nei confronti delle varie strutture residenziali, intermedie e centri diurni e degli istituti di riabilitazione pubblici e privati che ospitano persone in situazione di handicap, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per la redazione del primo "Piano Sociale", in corso di elaborazione da parte di questo Servizio Sicurezza Sociale e che si auspica servirà a delineare una mappa dei reali bisogni della popolazione disabile abruzzese, al fine di attuare interventi uniformi a livello di vari enti istituzionali sul territorio secondo principi di razionalizzazione delle risorse e di qualità delle prestazioni e per una piena integrazione sociale dei soggetti colpiti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

IL COMPONENTE LA GIUNTA
PREPOSTO ALLE POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA
(Dott.ssa Tiziana ARISTA)

GP/mp

Consiglio Regionale

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
ARRIVO
2 0 DIC. 1995

19 DIC. 1995

L'Aquila,

SERVIZIO AFFARI ASSEMBLEARI

Affari Giunta

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
ARRIVO
Prot. n. 9963
2 2 DIC. 1995
SERVIZIO AFFARI DELLA GIUNTA

Prot. n° 9979

Oggetto: Deliberazione consiliare n° 16/13 del 29.11.1995

Al Sig. Presidente della
Giunta Regionale
L'AQUILA

Al Componente la Giunta
Preposto al Settore

S A N I T A'

Per il seguito di competenza, trasmetto fotocopia dell'atto indicato in oggetto, debitamente vistato dalla Commissione di controllo sugli atti della Regione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
(Dott. Sergio Fiocco)

d'ordine

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

VI LEGISLATURA

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
ARRIVO
Prot. A.9963
22 DIC. 1995
SERVIZIO AFFARI DELLA GIUNTA

SEDUTA DEL 29 novembre 1995

Presidenza del Presidente MELILLA

Consigliere Segretario SERAFINI

	ASS		ASS		ASS		ASS
AIMOLA		DAMIANI		IACOVONI		SCIARRETTA	
ALIMONTI		D'ANDREA		LA BARBA		SCIOCCHETTI	
AMICONE		DEL COLLE		LAPENNA	X	SERAFINI	
ARISTA		DESIATI		MANASSERI		SISTI	
BERGAMOTTO	X	DI GIALLUCA		MELILLA		SPADANO	
BORRELLI		DI ROSA		MORELLI		TENAGLIA	
COLETTI		D'ORAZIO		NORANTE		TONTODIMAMMA	
COLLETTI		FAINELLA		PASSERI		VENTURONI	
CORA		FALCONIO		PEZZOPANE		VERTICELLI	
D'ALESSANDRO		GIOVAGNORIO	X	PICCONE		VISERTA	

VERBALE N. 16/13

OGGETTO: Utilizzo fondi statali ad integrazione degli interventi in favore delle persone handicappate - Legge 104/92 - art. 42.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 5ª Commissione Consiliare permanente, svolta dal Consigliere Spadano, che unita al presente atto ne costituisce parte integrante;

Vista la delibera propositiva della Giunta Regionale n. 4728/C del 13.10.1995, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti gli atti ad essa uniti;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Sciarretta, Piccone e Passeri, tutti favorevoli al provvedimento e la replica del Consigliere Spadano;

A maggioranza Statutaria espressa con voto palese.

D E L I B E R A

- di recepire ed assumere come propria in ogni sua parte per gli specifici effetti da conseguire la proposta della Giunta regionale di cui alle premesse per come viene in essere nel richiamato deliberato che la formalizza, e negli allegati che vi sono richiamati e che l'accompagnano, il tutto costituente corpo unico con il presente atto.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
15.12.95 009979
CAT..... Cl.....

Il Responsabile del
Servizio Affari Assembleari
(Dr. Sergio Fiocco)

GPD/mtl

Prot 441/442

Commissione di Controllo sull'Amministrazione della Regione Abruzzo
L'AQUILA

Al Sig. Presidente
CONSIGLIO REGIONALE

Ai fini della esecutività, la Commissione di Controllo sulla Amministrazione Regionale Abruzzese, nella seduta del 13 DIC. 1995 ha preso in esame il presente provvedimento, senza riscontrare vizi di legittimità.

L'Aquila, 13 DIC. 1995

Commissione di Controllo sull'Amministrazione della Regione Abruzzo - L'Aquila

IL SEGRETARIO

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
La presente copia, formata da N. 2 facciate, è conforme all'originale.
L'Aquila, li 19 DIC. 1995
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AFF. ZI ASSEMBLEARI
(Dr. Sergio Fiocco)

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - L'AQUILA

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO

5ª Commissione Consiliare Permanente

(Sanità - Sicurezza Sociale - Igiene - Diritto allo Studio - Sport - Lavoro - Emigrazione - Tutela Ambiente - Formazione Professionale - Prom. Culturale - Musei - Biblioteche)

PROVVEDIMENTO N. 106/95

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE CONSILIARE

RELATORE: E. SPADANO

SUL PROVVEDIMENTO

DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

"Utilizzo fondi statali ad integrazione degli interventi in favore delle persone handicappate - Legge 104/92 - art. 42".

Presentata il: 23 NOV. 1995

UTILIZZO FONDI STATALI AD INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE HANDICAPPATE - LEGGE 104/92 - ART. 42.

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

La Giunta Regionale

PREMESSO che le UU.SS.LL. possono istituire ovvero adeguare le forme di aiuto personale agli handicappati secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge 104/92;

ATTESO CHE - il servizio di aiuto personale può essere espletato dalla USL in forma diretta tramite l'utilizzo di personale dipendente o attraverso prestazioni fornite da cooperative in rapporto di convenzione;
- ove le UU.SS.LL. non siano in grado di fornire prestazioni nella forma diretta è opportuno prevedere il regime di prestazioni indirette mediante erogazione di un sussidio commisurato alle necessità dell'avente titolo all'intervento;

TENUTO CONTO che l'ammissione alle prestazioni di aiuto personale trattate nel presente provvedimento è consentita ai cittadini nella condizione di handicap in situazione di gravità accertata secondo l'art. 4 della legge 104/92, fatti salvi gli interventi già in atto fino ai risultati delle verifiche da programmare nell'ambito delle attività di accertamento di cui all'art. 4 della legge 104/92;

con deliberazione n. 4728/C del 13.10.1995 ha deciso di proporre al Consiglio Regionale:

1) di assegnare e liquidare fra le UU.SS.LL., in base alla popolazione residente, i fondi assegnati dalla Stato per l'anno 1993 nella misura di lire 1.177.264.000, come da allegato "A", ai sensi della legge 104/92, art. 42, per l'istituzione o l'adeguamento delle forme di aiuto personale ai portatori di handicaps in situazione di gravità, secondo quanto previsto dall'art. 9 della richiamata legge 104/92;

2) di stabilire che dette UU.SS.LL. possono fornire le prestazioni in forma diretta od indiretta nel rispetto dei criteri indicati per la gestione degli interventi nell'allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di stabilire, per le prestazioni rese in forma indiretta, in lire 1.000.000 mensile frazionabili in quote giornaliere pari ad 1/30 dell'importo, il massimale per ciascun intervento.

LA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE "BILANCIO" nella seduta del 30.10.1995 ha espresso parere favorevole all'unanimità dei Commissari presenti suggerendo alla Commissione di merito:
- di evitare che ciascuna USL possa adottare differenti parametri di prestazioni;
- di aumentare il limite fissato in 7 milioni per ciascun componente il nucleo familiare riguardo al trasporto degli handicappati aventi titolo alla prestazione.

LA 5^COMMISSIONE CONSILIARE "AFFARI SOCIALI"

nella seduta del 16 novembre 1995 ha espresso parere favorevole all'unanimità dei Commissari presenti (Spadano, Sciocchetti, Passeri, Lapenna, D'Orazio) accogliendo i suggerimenti della 1^ Commissione ed invitando la Giunta Regionale, per il prossimo anno, a rimodulare l'intervento in base alle reali esigenze, cioè al numero effettivo delle persone che hanno bisogno. O comunque per progetti. Non più a pioggia (un tot a provincia), solo in base al numero dei residenti, perchè potrebbe non rispondere alle situazioni reali.

Ad ogni buon fine lo stralcio integrale del verbale della Commissione, relativo al punto in discussione, è già stato trasmesso al settore competente per i futuri interventi su tale materia.
Si propone pertanto al Consiglio Regionale di approvare la deliberazione della Giunta Regionale n. 4728/C del 13.10.1995 ed i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

RELAN10695/TESTIC5/COMMLIB
NR/mt

Eugenio Spadano

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Le presente [illegible] N. 2
facciate, [illegible] originale.
L'Aquila, li 19 DIC. 1995
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AFFARI ASSEMBLEARI
(Dr. Sergio Fiocco)

SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
UFFICIO PARTECIPAZIONE

REGIONE ABRUZZO

Provvedimento Amministrativo N. 106/95
pervenuto il 19.X.'95 prot. N. 8137
assegnato alla Commissione 5ª e p.p. 1ª
in data 17.X.'95

IL DIRIGENTE

REGIONE D'ABRUZZO
CONSIGLIO REGIONALE
Segreteria del PRESIDENTE 13 OTT. 1995

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione N. 4728/C

13 OTT. 1995

L'anno millenovecentonovant... il giorno ... del mese di ... negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. ...
con l'intervento dei componenti:

1. Prof. BRUNO VISENTINI COSTANTINI (per assenza del Presidente Falconio)
2. ARISTA **Assente**
3. BORRELLI
4. DAMIANI
5. DEL COLLE
6. IACOVONI
7. LA BARBA
8. MANASSERI
9. PERCOPANE
10. VERTICELLI

Svolge le funzioni di Segretario Dott. Pino De Marco

OGGETTO

UTILIZZO FONDI STATALI AD INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE HANDICAPPATE - L. 104/92 - ART. 42 -
(PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge n. 104/92, artt. 3-4-5-9-42;

VISTE le LL.RR. 60/80, 34/81 e 72/94;

PREMESSO che le UU.SS.LL. possono istituire ovvero adeguare le forme di aiuto personale agli handicappati secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge 104/92. Per aiuto personale si intende il servizio diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno;

ATTESO CHE
- il servizio di aiuto personale può essere espletato dalla U.S.L in forma diretta tramite l'utilizzo di personale dipendente o attraverso [redacted] prestazioni fornite da cooperative in rapporto di convenzione;
- ove le UU.SS.LL. non siano in grado di fornire prestazioni nella forma diretta è opportuno prevedere il regime di prestazioni indirette mediante erogazione di un sussidio commisurato alle necessità dell'avente titolo all'intervento, da valutarsi nell'ambito del piano abilitativo-riabilitativo individuale, se redatto (P.A.R.I. di cui alla L.R. 72/94);
- le verifiche programmate all'interno del P.A.R.I. debbono contemplare anche l'accertamento delle prestazioni fornite e della loro efficacia;

CONSIDERATO che il servizio di aiuto personale viene organizzato dalle UU.SS.LL. tenuto conto delle possibilità offerte agli interessati di avvalersi anche dell'opera di obiettori di coscienza, di volontari individuali e di organizzazioni di volontariato;

RITENUTO
- di ripartire tra le UU.SS.LL. i fondi assegnati dallo Stato per l'anno 1993 ai sensi dell'art. 42 della legge 104/92 nella misura di lire 1.177.264.000 per l'istituzione o l'adeguamento delle forme di aiuto personale, meglio sopra definito, in forma diretta o indiretta;

- di dover fornire indirizzi alle UU.SS.LL. per l'esercizio dell'attività e prestazione di cui sopra;

- di stabilire, nel caso di assistenza in forma indiretta, in lire 1.000.000 mensili, frazionabili in quote giornaliere pari ad 1/30 dell'importo, il massimale per ciascun intervento;

- di specificare che l'ammissione alle prestazioni deve avvenire nel rispetto dei criteri fissati nei regolamenti degli interventi assistenziali adottati dalle UU.SS.LL., tenendo comunque conto degli oneri sostenuti dalle persone handicappate in conseguenza delle condizioni di limitazione della propria autonomia nel campo dell'abitazione, del trasporto e degli ausili;

- di considerare le prestazioni di aiuto personale sostenute con la quota del presente fondo statale da destinare alle UU.SS.LL. con il presente provvedimento, integrativo delle prestazioni infermieristiche e di riabilitazione, in forma diretta ed indiretta, erogate dalle UU.SS.LL. in base a spe-

cifici piani di intervento, nonchè delle forme di prestazioni assicurate attraverso l'assegno di accompagnamento;

TENUTO CONTO che l'ammissione alle prestazioni di aiuto personale trattate nel presente provvedimento è consentita ai cittadini nella condizione di handicap in situazione di gravità accertata secondo l'art. 4 della legge 104/92, fatti salvi gli interventi già in atto fino ai risultati delle verifiche da programmare nell'ambito delle attività di accertamento di cui all'art. 4 della legge 104/92;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere di legittimità del Dirigente del Servizio;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

di proporre al Consiglio Regionale:

1) di assegnare e liquidare fra le UU.SS.LL., in base alla popolazione residente, i fondi assegnati dallo Stato per l'anno 1993 nella misura dì lire 1.177.264.000, come da allegato "A", ai sensi della legge 104/92, art. 42, per l'istituzione o l'adeguamento delle forme di aiuto personale ai portatori di handicaps in situazione di gravità, secondo quanto previsto dall'art. 9 della richiamata legge 104/92;

2) di stabilire che dette UU.SS.LL. possono fornire le prestazioni in forma diretta od indiretta nel rispetto dei criteri indicati per la gestione degli interventi nell'allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di stabilire, per le prestazioni rese in forma indiretta, in lire 1.000.000 mensili frazionabili in quote gornaliere pari ad 1/30 dell'importo, il massimale per ciascun intervento;

4) di assumere sul cap. 71573 del Bilanco 1995 l'impegno di spesa di lire 1.177.264.000.

******

MODULO PER L'ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI

L'IMPEGNO NR. 2 DELL'IMPORTO DI L 1.177.264.000 PRENOTATO

SUL CAPITOLO NR. 71573/C/95-071573 DEL BILANCIO 1995

OGGETTO : Interv.a favore persone handicappate - L.104/92 - art.42

DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO 95DG 4728/C DEL 131095

E'IN ATTESA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO

PER L'IMPORTO DI L. 1.177.264.000

STANZIAMENTO ATTUALE DELLA COMPETENZA L. 1.189.445.000

TOTALE IMPEGNI PRENOTATI SULLA COMPETENZA L. 1.189.445.000

DISPONIBILTA' ATTUALE DELLA COMPETENZA L. 0

L'ANNULLA 16.10.95

SI VISTA PER QUANTO ATTIENE LA COPERTURA FINANZIARIA E LA CONSEGUENTE REGISTRAZIONE DELLA SPESA

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPESE

A L L E G A T O "A"

PROSPETTO DEGLI IMPORTI ASSEGNATI E LIQUIDATI ALLE UU.SS.LL.

U.S.L.	RESIDENTI PER CIASCUNA U.S.L.	SOMMA DA ACCREDITARE	TESORIERI
AVEZZANO-SULMONA	200.393	186.792.000	CASSA DI RISP. PROV. AQ SEDE DI AVEZZANO
CHIETI	172.968	161.228.000	CASSA DI RISP. PROV. CH E BANCO DI NAPOLI
LANCIANO-VASTO	212.920	198.468.000	CASSA DI RISP. PROV. CH FILIALE DI VASTO
L'AQUILA	101.036	94.178.000	CASSA DI RISP. PROV. AQ
PESCARA	291.945	272.130.000	BANCA NAZ. DEL LAVORO V. CHIETI - SEDE DI PE
TERAMO	283.726	264.468.000	CASSA DI RISP. PROV. TE
TOTALI	1.262.988	1.177.264.000	

ALLEGATO come parte integrante alla delibera[illegible] n. 4729 [illegible] 1995

IL S[illegible]

ALLEGATO "B"

CRITERI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI AIUTO PERSONALE -

1 - Sono indicati quali destinatari degli interventi di aiuto personale i cittadini di età compresa tra 0 e 64 anni per i quali è stata accertata la grave limitazione dell'autonomia personale temporanea o permanente ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92.

2 - Fino alla revisione programmata dell'accertamento delle condizioni di handicap agli effetti della continuazione delle prestazioni in atto, vale la valutazione effettuata dai servizi competenti.

3 - L'attività di aiuto personale raggruppa funzionalmente tutti gli interventi finalizzati a garantire l'autonomia della persona con gravi disabilità temporanee o permanenti. In particolare si realizza attraverso prestazioni finalizzate a soddisfare esigenze personali connesse con l'espletamento delle funzioni usuali della vita quotidiana, con la vita di relazione, con la possibilità di soddisfare interessi di studio, professionali, culturali e di tempo libero del soggetto.

4 - Non hanno titolo alle prestazioni i soggetti ricoverati in strutture sanitarie o socio-assistenziali a tempo pieno.

5 - L'ammissione alle prestazioni deve avvenire nel rispetto dei criteri fissati nei regolamenti degli interventi assistenziali adottati dalle UU.SS.LL., tenendo comunque conto degli oneri sostenuti dalle persone handicappate in conseguenza delle condizioni di limitazione della propria autonomia nel campo dell'abitazione, del trasporto e degli ausili.

6 - Le prestazioni di aiuto personale sostenute con il fondo statale da destinare alle UU.SS.LL. attraverso il presente provvedimento, devono essere integrative delle prestazioni infermieristiche e di riabilitazione, in forma diretta o indiretta erogate dalle UU.SS.LL. in base a specifici piani di intervento, nonchè delle forme di prestazioni assicurate attraverso l'assegno di accompagnamento.

7 - Le UU.SS.LL. dovranno tenere uno schedario costantemente aggiornato degli utenti che usufruiscono di tali prestazioni. La scheda deve contenere i dati anagrafici, il Comune di residenza, la data di accertamento della grave limitazione dell'autonomia personale e relativa tipologia, il tipo di prestazione concessa, il periodo e l'entità della spesa. Copia di dette schede dovranno affluire al Servizio Sicurezza Sociale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Detti criteri hanno carattere di sperimentazione.

PAGINA BIANCA

CAMPANIA

PAGINA BIANCA

Regione Campania
Il Presidente

Napoli, 10 APR. 1996

Prot. n. 28674/Gab.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
17 APR. 1996
Protocollo N. 5446/1/0AS/RPH
ARRIVO

Alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari Sociali
Via Barberini, 47
00100 - ROMA

Trasmissione dati L. 104/92

Facendo seguito alla richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Regionali, come specificato dalla richiesta prot. n° 200/911/110/273/REG del 22.3.96, in allegato alla presente si trasmettono i dati relativi alla L. 104/92 per la elaborazione della relazione al Parlamento prevista dall'art. 41 della l. 104/92 distinti per tipologia di intervento.

Da tali prospetti si evince che la Regione Campania ha assegnato contributi a Comuni e Comunità Montane nella seguente misura:

- Art. 8 lett. A:	Comuni/C.M.	n° 15	Utenti	n° 276	L. 512.643.000.=
- Art. 8 lett. B:	"	n° 2	"	n° 36	L. 90.000.000.=
- Art. 8 lett. L:	"	n° 53	"	n°2124	L.4.739.733.000.=
- Art. 8 lett. M:	"	n° 4	"	n° 135	L. 75.000.000.=
		=====		======	==============
	Totale	74		n°2571	L.5.417.376.000.=

Si precisa che i progetti finaziati a Comuni e Comunità Montane sono, per alcuni di essi, ancora in fase di completamento.

Per l'anno 1995 è in corso l'istruttoria per assegnare i contributi di L. 3 miliardi ai sensi degli articoli 7, 8, e 15 della l.r. 11/84. Per la l. 104/92 il bilancio regionale dell'anno 1995 non ha assegnato alcuna risorsa.-

- Antonio Rastrelli -

16 APR. 1996

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
SETTORE ASSISTENZA SOCIALE - PROGRAMMAZIONE - VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI
Centro Direzionale - Isola A/6 - 80143 NAPOLI

Riepilogo contributi assegnati a Comuni e C.M. - L. 104/92 ART. 8/A Interventi di aiuto domestico

N. Ord	N. Rec	CAT P-NP	Denominazione Comune (C.M. di appartenenza)	Popolazione Residente	Utenti n°	Contributo Assegnato	Tipo di Contributo Assegnato: Art. e Lett.: Denominazione	Note ed Osservazioni
1 RB4	8	A17 1 AV	AVELLINO ( )	55,662	10	20,000,000	ART. 8/A Interventi di aiuto domestico	
2 RB4	44	A53 1 AV	LIONI ( )	6,400	2	4,000,000	ART. 8/A Interventi di aiuto domestico	
3 RB4	57	A66 1 AV	MONTELLA (AP5)	7,677	30	50,000,000	ART. 8/A Interventi di aiuto domestico	
4 RB4	64	A73 1 AV	MOSCHIANO ( )	1,579	5	10,000,000	ART. 8/A Interventi di aiuto domestico	
5 RB4	88	A98 1 AV	SANT'ANDREA DI CONZA ( )	2,042	8	16,000,000	ART. 8/A Interventi di aiuto domestico	
6 RB4	213	C24 3 CE	CAPUA ( )	18,845	50	100,000,000	ART. 8/A Interventi di aiuto domestico	
7 RB4	221	C32 3 CE	CASERTA ( )	69,027	10	20,000,000	ART. 8/A Interventi di aiuto domestico	
8 RB4	307	N14 4 NA	ARZANO ( )	40,098	20	40,000,000	ART. 8/A Interventi di aiuto domestico	
9 RB4	311	N18 4 NA	BOSCOTRECASE ( )	11,295	5	10,000,000	ART. 8/A Interventi di aiuto domestico	
10 RB4	373	N80 4 NA	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO ( )	9,486	3	3,000,000	Art. 8/A Interventi di aiuto domestico	
11 RB4	386	N93 4 NA	TERZIGNO ( )	13,653	11	15,000,000	ART. 8/A Interventi di aiuto domestico	
12 RB4	391	N98 4 NA	VICO EQUENSE ( )	18,967	20	40,000,000	ART. 8/A Interventi di aiuto domestico	
13 RB4	394	NA1 4 NA	VOLLA ( )	19,250	50	94,800,000	ART. 8/A Interventi di aiuto domestico	
14 RB4	420	S35 5 SA	CAPACCIO ( )	18,503	25	50,000,000	ART. 8/A Interventi di aiuto domestico	
15 RB4	525	SEO 5 SA	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO ( )	8,188	27	39,843,000	ART. 8/A Interventi di aiuto domestico	
Totale Comuni n° 15 ART. 8/A				300,672	276	512,643,000		

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
SETTORE ASSISTENZA SOCIALE - PROGRAMMAZIONE - VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI
Centro Direzionale - Isola A/6 - 80143 NAPOLI

Riepilogo contributi assegnati a Comuni e C.M. - L. 104/92 Art. 8/B Servizi di Aiuto Personale

N. Ord	N. Rec	CAT P-NP	Denominazione Comune (C.M. di appartenenza)	Popolazione Residente	Utenti n°			Contributo Assegnato	Tipo di Contributo Assegnato: Art. e Lett.: Denominazione	Note ed Osservazioni
16 RB8	66	A75 1 AV	NUSCO (AP5)	5,053	13			32,500,000	Art. 8/B Servizi di Aiuto Personale	
17 RB8	361	N68 4 NA	POMIGLIANO d'ARCO ( )	43,089	23			57,500,000	Art. 8/B Servizi di aiuto personale	
Totale Comuni n° 2 Art. 8/B				48,142	36			90,000,000		

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
SETTORE ASSISTENZA SOCIALE - PROGRAMMAZIONE - VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI
Centro Direzionale - Isola A/6 - 80143 NAPOLI

Riepilogo contributi assegnati a Comuni e C.M. - L. 104/92 Art. 8/L Centri Socio-Educativi Diurni

N. Ord	N. Rec	CAT P-NP	Denominazione Comune (C.M. di appartenenza)	Popolazione Residente	Utenti n°	Contributo Assegnato	Tipo di Contributo Assegnato: Art. e Lett.: Denominazione	Note ed Osservazioni
18	3	A12 1 AV	ANDRETTA ( )	3,021	20	60,000,000	Art. 8/L Centri Socio-Educativi Diurni	
19	11	A20 1 AV	BISACCIA ( )	4,952	35	36,960,000	Art. 8/L Centri Socio-Educativi Diurni	
20	16	A25 1 AV	CANDIDA ( )	1,042	15	2,000,000	Art. 8/L Centri Socio-Educativi Diurni	
21	35	A44 1 AV	FRIGENTO ( )	4,147	22	50,940,000	Art. 8/L Centri Socio-Educativi Diurni	
22	41	A50 1 AV	LACEDONIA ( )	3,163	28	70,000,000	Art. 8/L Centri Socio-Educativi Diurni	
23	49	A58 1 AV	MERCOGLIANO ( )	9,675	25	73,480,000	Art. 8/L Centri Socio-Educativi Diurni	
24	70	A79 1 AV	PATERNOPOLI ( )	3,118	8	20,000,000	Art. 8/L Centri Socio-Educativi Diurni	
25	0	AP5 1 AV	C.M. ZONA TERMINIO-CERVIALTO ( )	75,108	112	300,000,000	Art. 8/L Centri Socio-Educativi Diurni	
26	120	B10 2 BN	AIROLA ( )	7,517	35	75,000,000	Art. 8/L Centri Socio-Educativi Diurni	
27	127	B17 2 BN	BENEVENTO ( )	62,561	30	70,211,000	Art. 8/L Centri Socio-Educativi Diurni	
28	14	B31 2 BN	CEPPALONI ( )	3,435	15	69,000,000	Art. 8/L Centri Socio-Educativi Diurni	
29	166	B56 2 BN	PANNARANO ( )	2,086	40	73,800,000	Art. 8/L Centri Socio-Educativi Diurni	
30	177	B67 2 BN	SAN GIORGIO DEL SANNIO ( )	8,566	49	90,000,000	Art. 8/L Centri Socio-Educativi Diurni	
31	179	B69 2 BN	SAN LEUCIO DEL SANNIO ( )	3,307	20	53,000,000	Art. 8/L Centri Socio-Educativi Diurni	
32	183	B73 2 BN	SAN MARCO DEI CAVOTI ( )	3,906	13	39,000,000	Art. 8/L Centri Socio-Educativi Diurni	
33	0	BP1 2 BN	C.M. ZONA ALTO TAMMARO ( )	19,833	425	577,993,000	Art. 8/L Centri Socio-Educativi Diurni	
34	214	C25	CARINARO				Art. 8/L	

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
SETTORE ASSISTENZA SOCIALE - PROGRAMMAZIONE - VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI
Centro Direzionale - Isola A/6 - 80143 NAPOLI

Riepilogo contributi assegnati a Comuni e C.M. - L. 104/92 Art. 8/L Centri Socio-Educativi Diurni

N. Ord	N. Rec	CAT P-NP	Denominazione Comune (C.M. di appartenenza)	Popolazione Residente	Utenti n°			Contributo Assegnato	Tipo di Contributo Assegnato: Art. e Lett.: Denominazione	Note ed Osservazioni
35	217	C28	CASAL DI PRINCIPE						Art. 8/L	
RB2		3 CE	( )	18,499	10			41,250,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
36	227	C38	CELLOLE						Art. 8/L	
RB2		3 CE	( )	7,058	19			167,432,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
37	232	C43	CURTI						Art. 8/L	
RB2		3 CE	( )	6,370	40			50,000,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
38	258	C69	PIEDIMONTE MATESE						Art. 8/L	
RB2		3 CE	( )	11,237	47			94,130,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
39	259	C70	PIETRAMELARA						Art. 8/L	
RB2		3 CE	( )	4,353	20			120,000,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
40	290	CA1	SESSA AURUNCA						Art. 8/L	
RB2		3 CE	( )	23,394	15			85,000,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
41	291	CA2	SPARANISE						Art. 8/L	
RB2		3 CE	( )	7,220	38			41,500,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
42	301	CB2	VILLA LITERNO						Art. 8/L	
RB2		3 CE	( )	10,489	45			118,000,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
43	306	N13	ANACAPRI						Art. 8/L	
RB2		4 NA	( )	5,324	20			44,800,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
44	319	N26	CASALNUOVO DI NAPOLI						ART. 8/L	
RB2		4 NA	( )	32,134	170			73,000,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
45	322	N29	CASANDRINO						Art. 8/L	
RB2		4 NA	( )	11,617	10			30,800,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
46	323	N30	CASAVATORE						Art. 8/L	
RB2		4 NA	( )	20,869	20			72,350,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
47	325	N32	CASORIA						Art. 8/L	
RB2		4 NA	( )	79,707	19			80,000,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
48	329	N36	CICCIANO						Art. 8/L	
RB2		4 NA	( )	12,793	28			75,000,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
49	330	N37	CIMITILE						Art. 8/L	
RB2		4 NA	( )	6,537	25			88,000,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
50	352	N59	MUGNANO DI NAPOLI						Art. 8/L	
RB2		4 NA	( )	25,246	24			77,950,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
51	353	N80	NAPOLI						Art. 8/L	
RB2		4 NA	( )	1,067,365	25			90,000,000	Centri Socio-Educativi Diurni	

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
SETTORE ASSISTENZA SOCIALE - PROGRAMMAZIONE - VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI
Centro Direzionale - Isola A/6 - 80143 NAPOLI

Riepilogo contributi assegnati a Comuni e C.M. - L. 104/92 Art. 8/L Centri Socio-Educativi Diurni

N. Ord	N. Rec	CAT P-NP	Denominazione Comune (C.M. di appartenenza)	Popolazione Residente	Utenti n°			Contributo Assegnato	Tipo di Contributo Assegnato: Art. e Lett.: Denominazione	Note ed Osservazioni
52	354	N61	NOLA						Art. 8/L	
RB2		4 NA	( )	32,613	22			64,500,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
53	366	N73	QUALIANO						Art. 8/L	
RB2		4 NA	( )	20,054	50			155,877,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
54	371	N78	SAN GIUSEPPE VESUVIANO						Art. 8/L	
RB2		4 NA	( )	26,336	25			67,300,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
55	374	N86	SAN VITALIANO						Art. 8/L	
RB2		4 NA	( )	5,013	10			30,800,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
56	381	N88	SCISCIANO						Art. 8/L	
RB2		4 NA	( )	4,390	25			75,000,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
57	390	N97	TUFINO						Art. 8/L	
RB2		4 NA	( )	3,042	15			57,600,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
58	399	S14	ALTAVILLA SILENTINA						Art. 8/L	
RB2		5 SA	( )	6,796	20			60,000,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
59	401	S16	ANGRI						Art. 8/L	
RB2		5 SA	( )	29,753	50			150,000,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
60	432	S47	CAVA de' TIRRENI						Art. 8/L	
RB2		5 SA	( )	52,502	25			75,000,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
61	434	S49	CENTOLA						Art. 8/L	
RB2		5 SA	( )	4,805	30			66,200,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
62	441	S56	CONTURSI TERME						Art. 8/L	
RB2		5 SA	( )	3,110	11			8,000,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
63	469	S83	MONTECORVINO ROVELLA						Art. 8/L	
RB2		5 SA	(AP5)	10,262	10			30,000,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
64	492	SA7	POLLA						Art. 8/L	
RB2		5 SA	(SPA)	5,635	50			96,009,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
65	495	S80	POSITANO						Art. 8/L	
RB2		5 SA	( )	3,638	10			16,475,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
66	501	S86	ROCCADASPIDE						Art. 8/L	
RB2		5 SA	( )	7,519	35			56,150,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
67	511	SC6	SALERNO						Art. 8/L	
RB2		5 SA	( )	148,932	120			360,000,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
68	513	SC8	SAN CIPRIANO PICENTINO						Art. 8/L	
RB2		5 SA	( )	4,883	14			42,000,000	Centri Socio-Educativi Diurni	

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
SETTORE ASSISTENZA SOCIALE - PROGRAMMAZIONE - VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI
Centro Direzionale - Isola A/6 - 80143 NAPOLI

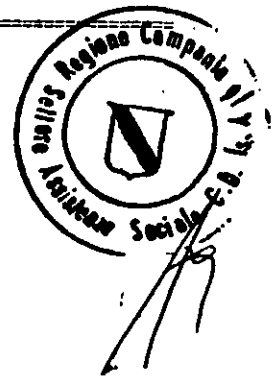
Riepilogo contributi assegnati a Comuni e C.M. - L. 104/92 Art. 8/L Centri Socio-Educativi Diurni

N. Ord	N. Rec	CAT P-NP	Denominazione Comune (C.M. di appartenenza)	Popolazione Residente	Utenti n°			Contributo Assegnato	Tipo di Contributo Assegnato: Art. e Lett.: Denominazione	Note ed Osservazioni
69	526	SD7	SANTA MARINA						Art. 8/L	
RB2		5 SA	( )	3,285	25			90,600,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
70	537	SF2	SIANO						Art. 8/L	
RB2		5 SA	( )	9,265	25			50,000,000	Centri Socio-Educativi Diurni	
Totale Comuni n° 53 Art. 8/L				1,952,970	2124			4,739,733,000		

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
SETTORE ASSISTENZA SOCIALE - PROGRAMMAZIONE - VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI
Centro Direzionale - Isola A/6 - 80143 NAPOLI

Riepilogo contributi assegnati a Comuni e C.M. - L. 104/92 Art. 8/M Attività Extra-scolastiche

N. Ord	N. Rec	CAT P-NP	Denominazione Comune (C.M. di appartenenza)	Popolazione Residente	Utenti n°			Contributo Assegnato	Tipo di Contributo Assegnato: Art. e Lett.: Denominazione	Note ed Osservazioni
71	30	A39	CONZA DELLA CAMPANIA						Art. 8/M	
R86		1 AV	( )	1,473	51			15,000,000	Attività Extra-scolastiche	
72	303	N10	ACERRA						Art. 8/M	
R86		4 NA	( )	41,311	10			10,000,000	Attività Extra-scolastiche	
73	355	N62	OTTAVIANO						Art. 8/M	
R86		4 NA	( )	21,973	62			20,000,000	Attività Extra-scolastiche	
74	461	S76	MAIORI						Art. 8/M	
R86		5 SA	( )	5,735	12			30,000,000	Attività Extra-scolastiche	
Totale Comuni n° 4 Art. 8/M				70,492	135			75,000,000		



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
SETTORE ASSISTENZA SOCIALE - PROGRAMMAZIONE - VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI
Centro Direzionale - Isola A/6 - 80143 NAPOLI

Riepilogo contributi assegnati a Comuni e C.M. - L. 104/92

N. Ord	N. Rec	CAT P-NP	Denominazione Comune (C.M. di appartenenza)	Popolazione Residente	Utenti n°		Contributo Assegnato	Tipo di Contributo Assegnato: Art. e Lett.: Denominazione	Note ed Osservazioni
Totale Comuni N° 74				2,372,276	2571		5,417,376,000		



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali della Giunta Regionale
Settore attività di Assistenza alle Sedute di Giunta

Ordine del giorno delle proposte di deliberazione
da sottoporre all'esame della Giunta nella seduta

del 27 MAR. 1996 ore 19.00

PRIMA SEZIONE..

I AGGIUNTIVO

I AGGIUNTIVO

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali della Giunta Regionale
Settore Attività di Assistenza alla Giunta

SEDUTA DEL GIORNO 27 MAR. 1996 ore 19.00

PRESENTI ALLA SEDUTA	ASSESSORI:.....
PRESIDENTE:.....	.....
.....	.....

ORDINE DEL GIORNO

Sommario:

1)	Affari e Relazione del Presidente		allegato
2)	"	del Vice Presidente	allegato
3)	"	dell'Assessore	IZZO allegato A
4)	"	"	LUBRITTO allegato B
5)	"	"	allegato
6)	"	"	allegato
7)	"	"	allegato
8)	"	"	allegato
9)	"	"	allegato
10)	"	"	allegato
11)	"	"	allegato
12)	"	"	allegato
13)	"	"	allegato

IL SEGRETARIO

ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL 27 MAR. 1996

PROPONENTE Assessore IZZO Trasporti

Numero d'ordine	Numero della deliberazione	OGGETTO	Provvedimento della Giunta
02711		AUTOLINEE - A.N.M. - ASSENSO NOMINE.- Comune di Napoli. Azienda Napoletana Mobilità (A.N.M.). Assenso alla nomina del Direttore di Esercizio delle funicolari Centrale Via Roma (19)-Vomero (194), Chiaia (29)-Vomero (190) e Montesanto (38)-Vomero (218) e del Responsabile dell'Esercizio dell'Ascensore Palazzolo. (con allegati).-	

IL SEGRETARIO

ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL 27 MAR. 1996

PROPONENTE . . Assessore. LUBRITTO

Numero d'ordine	Numero della deliberazione	OGGETTO	Provvedimento della Giunta
02712		AVVERSITA' ATMOSFERICHE - Legge 14 febbraio 1992. n.185 e L.R.55/81 - Avversità atmosferica nel periodo 25 dicembre 1995 - 3 gennaio 1996 (piogge alluvionali) nella provincia di Salerno (con allegati).	

IL SEGRETARIO

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali della Giunta Regionale
Settore attività di Assistenza alle Sedute di Giunta

Ordine del giorno delle proposte di deliberazione
da sottoporre all'esame della Giunta nella seduta

del 27 MAR. 1996 ore 19,00

SEZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO

I AGGIUNTIVO

SEDUTA DEL GIORNO 27 MAR. 1996 ore 19.00

PRESENTI ALLA SEDUTA	ASSESSORI:.....
PRESIDENTE:.....	.....
.....	.....

ORDINE DEL GIORNO

Sommario:

1)	Affari e Relazione del Presidente		allegato.....
2)	"	del Vice Presidente	allegato.....
3)	"	dell'Assessore LUBRITTO	allegato A
4)	"	"	allegato.....
5)	"	"	allegato.....
6)	"	"	allegato.....
7)	"	"	allegato.....
8)	"	"	allegato.....
9)	"	"	allegato.....
10)	"	"	allegato.....
11)	"	"	allegato.....
12)	"	"	allegato.....
13)	"	"	allegato.....

IL SEGRETARIO

ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL 27 MAR. 1996

PROPONENTE Assessore LUBRITTO

Numero d'ordine	Numero della deliberazione	OGGETTO	Provvedimenti della Giunta
02713		- CONSORZIO di BONIFICA del BACINO INFERIORE del VOLTURNO - Delibera n°548/D in data 14.12.1996 inerente l'approvazione Ruoli principali di contribuenza di bonifica per l'anno 1996 - Trasmessa ai sensi dell'art.23 della L.R. n° 23/85 - (pervenuta il 5.3.96) (con allegati). VISTO nell'INTESA.	
02714		- DELIBERA del C.S. E.R.S.A.C. n°6840 del 9.2.96 avente ad oggetto: " Criteri di amministrazione dei beni patrimoniali disponibili ed indisponibili dell'ERSAC rinvenienti da Leggi di riforma fondiaria e da altre leggi speciali - Modifica delibera 5658 del 15.11.90 - Recepimento normativa regionale L.R. 38/90 - Atti tipo di concessione " (pervenuta il 5.3.96) (con allegati). VISTO.	
02715		- DELIBERA del C.S. ERSAC n°6841 del 22.2.96 avente ad oggetto: "Costituzione in giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Salerno dagli Eredi di GUARRACINO Vito per il subingresso del podere 824 sito in Agro di Capaccio in località SCIGLIATI - Affidamento incarico (con allegati)- (pervenuta il 5.3.96). VISTO.	
02716		- DELIBERA del C.S. ERSAC n°6842 del 22.2.96 avente ad oggetto: " Occupanti abusivi NARDELLA Francesco e Mario-Azione di recupero cespiti di proprietà dell'ERSAC - Affidamento incarico" (con all.ti) (pervenuta il 5.3.96) VISTO.	

IL SEGRETARIO

ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL 27 MAR. 1996

PROPONENTE Assessore LUBRITTO

Numero d'ordine	Numero della deliberazione	OGGETTO	Provvedimento della Giunta
02717		- DELIBERA del C.S. ERSAC n°6843 del 22.2.96 avente ad oggetto: " Autorizzazione al pagamento quota condominiale posta a carico dell'Ente a conguaglio dei lavori straordinari eseguiti ai solai della palazzina C P.co M.C. di Savoia, Napoli- (pervenuta il 5.3.96) (con allegati). VISTO.	
02718		- DELIBERA del C.S. ERSAC n°6844 del 22.2.1996 avente ad oggetto: " Resistenza in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno contro MEROLA Anna Ved. MANZO e figli - Affidamento incarico Avvocatura Distrettuale di Salerno" (pervenuta il 5.3.1996) (con allegati). VISTO.	
02719		- DELIBERA del C.S. ERSAC n°6846 del 22.2.1996 avente ad oggetto: "Scioglimento Consorzio di Valorizzazione del Pomodoro Pelato Campano - Maggiori oneri per L.1.824.000" (pervenuta il 5.3.1996) (con allegati) VISTO.	
02720		- DELIBERA del C.S. ERSAC n°6847 del 27.2.1996 avente ad oggetto: " Fallimento COOP. CANTINA SOCIALE ISOLA VERDE ISCHIA - Affidamento incarico Avvocatura Distrettuale di Napoli" (pervenuta il 5.3.1996) (con allegati) VISTO.	

IL SEGRETARIO

PAGINA BIANCA

MOLISE

PAGINA BIANCA

Regione Molise

Assessorato Sanita' E sicurezza Sociale
Settore Sanit'

Prot n. 3110 /MS

Campobasso ★ 4 MAR. 1996

Risp. al foglio n. _____
del _____

Oggetto: Relazione sullo stato di avanzamento di programmi di cui al fondo ex art. 42 comma 6 -lettera q) della legge 5/2/92 n. 104.

DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI SOCIALI
11 MAR. 1996
Protocollo N. 3574/1/DAS/RPH
ARRIVO

Al Dipartimento Affari Sociali
Via Veneto, 54
R O M A

Con riferimento alla decisione della Conferenza Stato-Regioni del 30/3/94, che prevede per ogni anno la relazione di cui all'oggetto, si comunica quanto segue.

Nel corso del 1995 sono stati erogati i fondi per l'assistenza e l'integrazione sociale delle persone handicappate, riferiti agli esercizi finanziari degli anni 1992 e 1993, in favore degli enti locali che hanno presentato progetti secondo le indicazioni contenute nell'apposita "Direttiva Regionale per la realizzazione degli interventi di prevenzione e diagnosi precoce, riabilitazione ed integrazione sociale dei soggetti portatori dihandicap" approvata, con atto deliberativo n.2867 dell'11/7/94, in applicazione della L. 104/92.

I progetti finanziati riguardano in particolare la realizzazione degli interventi per la prevenzione dell'handicap nonchè per l'assistenza domiciliare, servizi di aiuto personale, l'istituzione di centri diurni socio riabilitativi ed educativi ect.

Nel corso del 1995 è stato recuperato nel bilancio regionale il fondo di cui all'art. 42 L. 104/92, esercizio 1994, che nel bilancio 1994 era confluito erroneamente nel fondo comune regionale, subendo pertanto nella elaborazione programmatica del medesimo anno altra destinazione.

Tuttavia, ad avvenuta approvazione del bilancio regionale 1995, non si è ritenuto opportuno procedere all'immediata utilizzazione del fondo di cui trattasi relativo agli esercizi 1994/1995, per consentire agli enti che avevano beneficiato del contributo relativo agli esercizi precedenti di avviare concretamente i progetti handicap appena finanziati.

Allo stato attuale è comunque in fase di definizione l'atto deliberativo riguardante l'approvazione di dettagliati criteri, sulla base anche

dell'esperienza maturata, di assegnazione di contributi di cui all'art.42 comma 6- L. 194/92 con relativo impegno di spesa di £. 1.811.724.706, previsto dal capitolo di bilancio regionale n. 34120 anno 1995 che, per le motivazioni testè espresse, risulta comprensivo anche del fondo relativo all'esercizio 1994.

Si precisa che l'opportunità di rinviare l'utilizzazione del fondo 1995 è stata suggerita anche dall'esigenza di poter meglio valutare i successivi progetti da finanziare, ponendo gli stessi in relazione a quelli già in fase di realizzazione sia per assicurare la loro prosecuzione sia per garantire, per quanto possibile, un equilibrio territoriale degli interventi con eventuale integrazione degli stessi.

Con la presente si riserva di inviare copia del citato atto deliberativo, riguardante l'approvazione dei criteri di assegnazione dei contributi di cui all'art. 42, comma 6, lettera q) della L. 104/92 con relativo impegno di spesa di £. 1.811.724.706 previsto dal capitolo di bilancio n. 34120 anno 1995, non appena lo stesso sarà definitivamente approvato dagli organi competenti.

Assessore Sanità
Prof. Giuseppe Astore

BASILICATA

PAGINA BIANCA

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO SICUREZZA SOCIALE

UFFICIO COORDINAMENTO ATTIVITA'

n. 29 MAR. 1996

Prot. N. 1611/7-3

Risposta a nota N. ..... del .....

Allegati N. .....

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
UFFICIO DISABILI
Via Veneto 56
00187 R O M A

OGGETTO: Relazione sullo stato di attuazione della Legge 5/2/1992, n. 104-art. 41 comma 8.

L... ...O
PER GLI AFFARI SOCIALI
29 MAR. 1996
Protocollo N. 6411/1/DAS/RPH
ARRIVO

e, p. c.

PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

SEDE

Il nuovo quadro normativo venutosi a delineare in questi ultimi anni nel settore socio assistenziale e socio sanitario, ha imposto inevitabilmente una riflessione sulla organizzazione dei servizi sociali e una riprogrammazione degli interventi sulla base di un nuovo assetto istituzionale e gestionale.

Infatti, da un lato la legge quadro 5.2.1992, n.104 ha delineato i nuovi confini entro i quali programmare gli interventi a favore dei soggetti portatori di handicap, dall'altro il Decreto Legislativo 502/92 ha disposto che le Aziende Sanitarie UU.SS.LL. possono assumere la gestione dei servizi socio assistenziali solo su delega dei singoli Enti Locali, confermando quanto già disposto con Legge 8.6.1990, n.142 " Ordinamento delle Autonomie Locali" che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative che riguardano, fra l'altro, il settore organico dei servizi sociali.

Al fine di poter dare organicità alle varie azioni già previste dalla normativa regionale sull'handicap e sui servizi sociali e di poter pervenire ad una programmazione integrata e coordinata degli interventi e dei servizi rivolti ai soggetti portatori di handicap anche tramite gli " accordi di programma " previsti dall'art.27 della legge 8.6.1990 n.142 (e come già preannunciato nella relazione dello scorso anno), è stato necessario far chiarezza sulle competenze dei vari soggetti interessati e sollecitare l'attivazione di una serie di servizi previsti dalla normativa stessa.

Infatti, a tal scopo, sono state emanate nuove direttive e

REGIONE BASILICATA

determinati i criteri e le modalità per la concessione di contributi previsti dalla L.R. 38/84 nell'ambito della D.C.R. n.117 del 28.11.1995 che si allega alla presente.

E' stata inoltre impegnata la somma di £. 1.987.000.000 per gli interventi a favore dei soggetti portatori di handicap previsti dalla citata L.R.38/84 nonchè dalla legge 104/92.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. del 24.2.1994"Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alcuni portatori di handicap", sono state costituite in tutte le Aziende Sanitarie UU.SS.LL. della Regione, le Unità Multidisciplinari preposte ad assicurare l'intervento medico cognitivo sull'alunno portatore di handicap, necessario per le finalità di cui agli artt.12 e 13 della legge 104/92.

Di particolare rilievo, l'organizzazione di un corso di aggiornamento diretto ai componenti delle U.M.D. (e che si è tenuto nel mese di gennaio 1996), finalizzato ad offrire gli strumenti operativi utili alla formulazione e del Piano Educativo individualizzato.

Tale iniziativa, tesa ad uniformare la qualità dei servizi erogati e ad attivare su tutto il territorio regionale gli interventi relativi all'integrazione scolastica, si configura come una prima esperienza che troverà la sua giusta collocazione nell'ambito di un Piano di formazione per gli operatori coinvolti nel settore dell'handicap.

Occorre, infine, far rilevare che è in fase di elaborazione la legge sulla riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali, a tal fine si trasmette in allegato la bozza sui primi orientamenti relativi a tale settore.

L'ASSESSORE
(Arch. Filippo BUBBICO)

COPIA

REGIONE BASILICATA

Delib. n. 117

Estratto dal Processo verbale dell'adunanza del Consiglio Regionale

del 28 NOVEMBRE 1995

OGGETTO: L.r. n. 38/84 - Interventi a favore dei cittadini portatori di handicap - Criteri e modalità per la concessione di contributi.

L'anno millenovecentonovantacinque il giorno 28 del mese di novembre alle ore 9,30, nella Sala Consiliare di Via Anzio, si è riunito il Consiglio Regionale di Basilicata in sessione ordinaria, in grado di prima convocazione ed in seduta pubblica.

A ciascun consigliere, a norma dell'art. 13 dello Statuto, è stato notificato l'avviso di convocazione da parte del Presidente del Consiglio Regionale.

Funge da Segretario il Dott. ~~Luigi Cortese Segretario del Consiglio~~ Giuseppe Sangermano.

Assume la presidenza il dott. Domenico Maroscia, Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata, il quale dichiara aperta la seduta e mette in discussione l'argomento in oggetto.

GS/lp

IL CONSIGLIO REGIONALE

- **VISTA** la delibera di Giunta regionale n. 4239 del 18.8.95, allegata per una opportuna conoscenza delle premesse;

- **VISTO** il parere della IV Commissione consiliare, illustrato in aula dal Presidente Vita, che propone delle modifiche e soppressioni ai punti 6, 8 e 9 del dispositivo della richiamata delibera di Giunta regionale;

- **SENTITO** l'intervento del consigliere Salierr ;

- **All'unanimità** dei voti espressi dai 20 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- **di approvare** i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti all'art. 4 della L.r. n. 38/84 di seguito riportati:

1) La Regione assegna un contributo ai Comuni che presentano domanda entro il 31 luglio di ogni anno per la realizzazione di progetti a favore dei soggetti portatori di handicap;

2) I programmi di intervento dovranno prevedere l'azione integrata e coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da soggetti pubblici e privati, tra cui anche le Università e gli IRRSAE, relativamente ai processi formativi comuni fra gli operatori interessati;

3) A tal proposito i Comuni stipuleranno gli accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della L. n. 142/90 e degli artt. 5, 13 e 14 della L. n. 104/92;

4) La domanda deve essere corredata della deliberazione e della documentazione dettagliata relativa agli interventi per i quali si chiede il contributo.
Tale documentazione deve contenere:

a) la descrizione dell'iniziativa;
b) l'indicazione degli utenti (quantitativa e qualitativa) e degli altri interlocutori cui l'attività si rivolge;
c) numero e qualificazione del personale necessario;
d) l'indicazione delle forme di partecipazione degli utenti, delle famiglie, del volontariato e delle associazioni presenti in zona, alla programmazione e alla attuazione delle attività;
e) la spesa prevista distinta per qualificazione.

5) Gli Enti destinatari dei finanziamenti hanno l'obbligo di fornire una relazione annuale alla Giunta Regionale sullo stato di attuazione delle attività programmate;

6) La Giunta regionale entro il 30 ottobre successivo deve procedere all'esame delle domande e alla concessione di contributi attenendosi ai seguenti criteri:
a) il 25% del fondo disponibile sarà ripartito in relazione alla popolazione residente;
b) il 50% sulla base della incidenza quantitativa e qualitativa dell'handicap;
c) il rimanente 25% per i programmi di interventi, tenendo conto delle priorità individuate nei seguenti interventi finalizzati all'integrazione scolastica e sociale:
- trasporto;
- assistenza fisica;
- fornitura materiale didattico ed attrezzature;
- assistenza economica, assistenza domiciliare ed allestimento di centri diurni di ospitalità;
- abbattimento delle barriere architettoniche;
- adeguamento mezzi di trasporto;

7) L'Assessore al ramo ogni anno entro il 31 Marzo disporrà la pubblicazione di apposito avviso sul B.U.R.;

8) In sede di prima applicazione della presente direttiva la Giunta Regionale procederà ad esaminare le domande prodotte dagli Enti per gli anni 1994 e 1995 ed a finanziare i relativi progetti pervenuti rispettivamente entro il 31 luglio 1994 ed entro il 31 luglio 1995, applicando i criteri di riparto approvati con la presente deliberazione.

REGIONE BASILICATA

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 18 AGO. 1995 Delib. n. 4239

OGGETTO:

L.R. 38/84. Interventi a favore dei cittadini portatori di handicap. Criteri e modalità per la concessione di contributi.

Relatore il Sig. **Assessore Dip.to Sicurezza Sociale**

LA GIUNTA REGIONALE

...ritasi il giorno 18 AGO. 1995 . alle ore 12.00 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

		Pres.	Ass
1 - Angelo Raffaele Dinardo	- Presidente		X
2 - Filippo Bubbico	- Vice Presidente	X	
3 - Rocco Colangelo	- Componente	X	
4 - Franco Mattia	"	X	
5 - Carlo Chiurazzi	"		X
6 - Sabino Altobello	"	X	
7 - Egidio Nicola Mitidieri	"	X	

Segretario il Sig. **Dr. Prof. Antonio FUNICELLI**

La presente delibera non comporta impegno contabile.

HA DECISO

quanto di seguito riportato in merito all'argomento segnato in oggetto (facciate interne).

DIPARTIMENTO FINANZE BILANCIO E PATRIMONIO
UFFICIO RAGIONERIA

☐ Assunto impegno contabile n. ... sul cap. ... - Eserc. 19.. - per L. ...

☐ Assunto impegno sul bilancio pluriennale 19 - 19 per L. ...

☐ La liquidazione di L. sul cap. - Esercizio 19 - rientra nell'ambito dell'impegno assunto con delibera n. del

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

-Vista la L.R. n.38 del 30.11.84 concernente gli interventi a favore dei cittadini portatori di handicap;

-Visto l'art.4 della legge in parola che prevede la concessione di contributi ai Comuni e alle UU.SS.LL. e fissa le modalità e i termini di presentazione delle domande;

-Vista la Legge 5.2.1992 n.104 che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata;

-Atteso che l'art.12 della legge 7.8.1990 n.241 prescrive che la concessione di contributi è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;

-Ritenuto di dover offrire risposte globali e coordinate ai molteplici e complessi bisogni dei portatori di handicap attraverso una organizzazione integrata tra i servizi sociali e sanitari;

-Considerato che i Comuni, titolari delle funzioni socio-assistenziali ai sensi del D.L.vo n.502/92, debbono assicurare i seguenti interventi:

a) assistenza domiciliare, nelle forme di aiuto domestico e contributo economico a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
b) aiuto personale al soggetto handicappato in temporanea o permanente limitazione della autonomia personale;
c) inserimento negli asili nido;
d) integrazione in scuole materne anche con l'assegnazione di insegnante di sostegno specializzato;
e) trasporto;
f) eliminazione delle barriere architettoniche;
g) dotazioni didattiche e tecniche specifiche per il tipo di handicap;
h) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
i) garantire posti in soggiorni estivi comuni;
l) garantire la fruizione di tutte le attività di tempo libero realizzate;

-Considerato che le UU.SS.LL. devono garantire interventi di prevenzione, di riabilitazione e relativamente alla integrazione scolastica, la costituzione delle Unità Multidisciplinari preposte ai seguenti adempimenti:
- individuazione dell'alunno come persona handicappata tramite certificazione medica;
- Diagnosi Funzionale;
- Profilo Dinamico Funzionale in collaborazione con gli operatori scolastici e sociali ;
- Piano Educativo Individualizzato e suo aggiornamento in

collaborazione con gli operatori di cui sopra;
- assegnazione di ausili,presidi e protesi previsti dal nomenclatore tariffario;
- visite ed interventi specialistici con particolare riguardo alle specifiche minorazioni;

- Considerato che la realizzazione dei programmi di intervento richiede l'azione integrata e coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da soggetti pubblici e privati tra cui anche le Università e gli IRRSAE relativamente ai processi formativi comuni fra gli operatori interessati;

- Rilevato che gli accordi di programma di cui all'art.27 della L.n.142/90 e agli artt.5, 13, 14 della L.n.104/92 costituiscono lo strumento tecnico-giuridico per una programmazione coordinata dei servizi necessari a garantire un'effettiva integrazione scolastica e sociale delle persone handicappate;
- Ritenuto di dover stabilire delle priorità di intervento a favore dei cittadini portatori di handicap, al fine di garantirne una effettiva integrazione scolastica e sociale nonchè la terapia e la riabilitazione;
- di individuare le suddette priorità nei seguenti interventi da intendersi essenziali per la fruizione effettiva del diritto allo studio e la partecipazione alla vita della collettività:
a) trasporto;
b) assistenza fisica;
c) fornitura materiale didattico e attrezzature;
d) sostegno alla famiglia (assistenza economica, assistenza domiciliare);
e) abbattimento delle barriere architettoniche;
f) adeguamento mezzi di trasporto;

- Tenuto conto che le UU.SS.LL. finanziano gli interventi di propria competenza utilizzando le disponibilità del fondo sanitario;

- Ritenuto di dover riservare i finanziamenti previsti al cap.4090, per le attività di competenza dei Comuni;

-Ritenuta la necessità dell'adozione formale dei criteri specifici da rendere pubblici ai sensi del citato art.12 della legge 241/90 a cui la Giunta Regionale dovrà attenersi per la concessione dei contributi di cui alla L.R. n.38/89 e che qui di seguito vengono indicati:
a) il 40% del fondo disponibile sarà ripartito in relazione alla popolazione residente;
b) il 20% del fondo sarà ripartito sulla base dell'incidenza quantitativa e qualitativa dell'handicap;
c) il rimanente 40% per i programmi di intervento tenendo conto delle suddette priorità;

-che tali criteri devono essere approvati dal Consiglio regionale;

con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

Delibera

di proporre al Consiglio Regionale l'approvazione dei sottoindicati criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art.4 della L.R.38/94:

1) La Regione assegna un contributo ai Comuni che presentano domanda entro il 31 luglio di ogni anno per la realizzazione di progetti a favore dei soggetti portatori di handicap;

2) I programmi di intervento dovranno prevedere l'azione integrata e coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da soggetti pubblici e privati, tra cui anche le Università e gli IRRSAE, relativamente ai processi formativi comuni fra gli operatori interessati;

3) A tal proposito i Comuni stipuleranno gli accordi di programma ai sensi dell'art.27 della L.n.142/90 e degli artt.5, 13 e 14 della L.n.104/92;

4) La domanda deve essere corredata della deliberazione e della documentazione dettagliata relativa agli interventi per i quali si chiede il contributo.
Tale documentazione deve contenere:
a) la descrizione dell'iniziativa;
b) l'indicazione degli utenti (quantitativa e qualitativa) e degli altri interlocutori cui l'attività si rivolge;
c) numero e qualificazione del personale necessario,
d) l'indicazione delle forme di partecipazione degli utenti, delle famiglie, del volontariato e delle associazioni presenti in zona, alla programmazione e alla attuazione delle attività;
e) la spesa prevista distinta per qualificazione.

5) Gli Enti destinari dei finanziamenti hanno l'obbligo di fornire una relazione annuale alla Giunta Regionale sullo stato di attuazione delle attività programmate.

6) La Giunta Regionale entro il 30 ottobre successivo deve procedere all'esame delle domande e alla concessione di contributi attenendosi ai seguenti criteri:
a) il 40% del fondo disponibile sarà ripartito in relazione alla popolazione residente;
b) il 20% del fondo sulla base della incidenza quantitativa e qualitativa dell'handicap;
c) il rimanente 40% per i programmi di interventi, tenendo conto delle priorità individuate nei seguenti interventi finalizzati all'integrazione scolastica e sociale:
- trasporto;
- assistenza fisica;
- fornitura materiale didattico ed attrezzature;

- sostegno alla famiglia (assistenza economica e assistenza domiciliare);
- abbattimento delle barriere architettoniche;
- adeguamento mezzi di trasporto;

7) L'Assessore al ramo ogni anno entro il 31 Marzo disporrà la pubblicazione di apposito avviso sul B.U.R.;

8) In sede di prima applicazione della presente direttiva la G.R. procederà ad esaminare le domande prodotte dagli Enti per il 1994 e a finanziare i relativi progetti pervenuti entro il 31 luglio 1994, applicando i medesimi criteri di riparto approvati dalla presente deliberazione;

9) Per l'anno 1995 l'Assessore alla Sanità, con propria determinazione, disporrà il termine entro il quale i Comuni dovranno presentare domanda.

Il presente atto non è soggetto a controllo in quanto trattasi di proposta al Consiglio Regionale.

IL MINUTANTE

IL RESPONSABILE DI U.O.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

VISTO PER LA LEGITTIMITA
E LA CONGRUITA' DELL'ATT

Il Coordinatore

Il Dirigente dell'Ufficio

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO
Dr. Prof. Antonio FUNICELLI

IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
(Arch. Filippo BUBBICO)

Consiglio Regionale

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa alla ~~Commissione di Controllo~~ in data 21 · 8 · 95

L'impiegato addetto
F. Longo

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE

F.to Domenico Maroscia

I CONSIGLIERI - SEGRETARI

F.to Gregorio Inguscio

IL SEGRETARIO

F.to Giuseppe Sangermano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo della Regione per il periodo ....., e che contro la stessa ..... sono stati prodotti ricorsi od opposizioni.

li ..... L'USCIERE Visto: IL SEGRETARIO

Copia conforme è stata trasmessa alla Commissione di Controllo il .....

col prot. n. .....

L'IMPIEGATO ADDETTO .....

CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA
Per copia conforme all'originale estratto agli atti
Potenza, li 1.12.95
IL DIRIGENTE IL SERVIZIO
(dott. Giuseppe Sangermano)

Reg. N. 373

Prot. N. 390

LA COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DELLA BASILICATA

nella seduta del 14 DIC. 1995

non ha riscontrato vizi di legittimità.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO - PRESIDENTE
F.to (Giordano)

P. C. C.
IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
(Scigliuzzo)

PUGLIA

PAGINA BIANCA

Regione Puglia

ASSESSORATO ALLA SANITA'

Bari, 11 APR. 1996

UFFICIO N°7
PROT.N°24/ 7248 | 431 | 7
RIF.N°200/911/110/273 del 22/3/96

Alla Presidenza
Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari Sociali
R O M A

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
11 APR. 1996
Protocollo N. 5180/1/DAS/RPH
ARRIVO

OGGETTO: Interventi attuativi legge N.104/92.

In riferimento alla nota che si riscontra, si comunica che l'attività attuativa degli istituti ed interventi contenuti nella legge 104/92 nell'anno 1995, è da correlare alla riorganizzazione del sistema sanitario pugliese a decorrere dal 1°/1/95, in attuazione della legge n.502/92 e successive modifiche e integrazioni, nel cui contesto assumono rilievo i seguenti atti specifici:

-approvazione da parte del Consiglio Regionale con atto n.948 del 28/2/95 ad oggetto: "Linee programmatiche del sistema riabilitativo regionale", che definisce sul piano programmatico la organica attuazione degli interventi ed istituti previsti dalla legge n.104/92;

-riassegnazione alle nuove UU.SS.LL. costituite dalla stessa data 1/1/95 (con delibere n.816 e 817 del 27/3/95) di complessive L.6.817.704.000= in quote capitarie riferite alla popolazione, per immediati interventi in favore di soggetti handicappati in condizione di particolare gravità;

-assegnazione alle UU.SS.LL., per l'anno 1995, della somma di L.15.648.192.000= ripartizione capitaria, per l'attuazione del servizio di integrazione scolastica;

-approvazione da parte del Consiglio Regionale, nella seduta dell'8/3/95, del d.d.l. "Norme per la prevenzione, riabilitazione e integrazione sociale di portatori di handicap", osservato dal Governo;

-prestazioni riabilitative presso strutture private convenzionate ex art.26 della legge 833/78 per L.120 miliardi, oltre a quelle erogate dalle strutture pubbliche.

Tanto si rassegna, ai fini della relazione annuale al Parlamento, ai sensi dell'art.41 della citata legge n.104/92.

L'ASSESSORE REGIONALE
(Dott.Michele SACCOMANNO)

10 APR. 1996

PAGINA BIANCA

CALABRIA

PAGINA BIANCA

Regione Calabria

ASSESSORATO ALLA SANITA' E SERVIZI SOCIALI

Catanzaro, lì 11 MAR. 1996

SETTORE N. .....

Codice N. 180

Prot. n. 4859

Risposta a nota n. ..... del .....

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
22 MAR. 1996
Protocollo N. 4161/1 DAS/RPH
ARRIVO

OGGETTO:

Relazione sui dati relativi allo stato di attuazione della 1.104/92.

Alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari Sociali
ROMA

In relazione allo stato di attuazione della 1.104/92, si fa presente che attualmente l'Assessorato Regionale alla Sanità, sta completando le iniziative già avviate con la programmazione degli anni precedenti,che ad ogni buon fine si allegano in copia. Più specificamente si è provveduto alla definitiva costituzione delle U.O. della Genetica per il potenziamento delle attività di prevenzione e del follow-up; al finanziamento di alcuni progetti come lo sportello informativo territoriale, lo screening nel periodo neonatale per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito e della fenilchetonuria, ed al potenziamento di progetti mirati per alcune patologie infantili.

E',inoltre, in via di definizione il coordinamento per l'handicap, per come previsto dal P.S.R. e dai piani attuativi delle U.S.L della Calabria.

Attualmente si sta completando un piano di potenziamento dei Centri di riabilitazione ad elevata intensità assistenziale.

DIRIGENTE SUPERIORE (Dr. Mascaro)

L'Assessore
prof. Giuseppe Torchia

21 MAR. 1996

SETTORE N. 61

Catanzaro li 22 - 3 - 95

Codice N. 180

Prot. n. 8298

Risposta a nota n. ..... del .....

OGGETTO: Relazione sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap. Legge 104/92.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI
ROMA

In ordine alla concreta applicazione della Legge 104/92, la Regione Calabria ha promosso una serie di iniziative a favore dei soggetti disabili, con l'intento di definire criteri operativi generali, che possano essere di riferimento ai piani attuativi di stretta competenza degli Enti territoriali.

Nella predetta programmazione si è tenuto conto di numerose variabili riferite alle caratteristiche locali presenti sul territorio della Regione Calabria, certamente diversi da altre regioni d'Italia , ma comunque innovative ed attuabili nel rispetto delle direttive che in tal senso sono state emenate con apposita legislazione.

La Regione Calabria ha stabilito quale obiettivo generale prioritario la elaborazione di progetti miranti al miglioramento della qualità della vita del disabile ed al superamento delle barriere culturali, socio - sanitarie dell'handicap, rendendo indispensabili gli interventi di informazione e formazione professionale degli operatori socio-sanitari delle UU.SS.LL., così da sviluppare specifici impegni previsti nel campo della prevenzione.

In tal senso gli obiettivi specifici risultano essere:
a) costituzione e diffusione di un libretto regionale informativo del e per il disabile , volto all'esplicitazione di tutte quelle informazioni utili per la individuazione dei servizi referenti per l'handicap;

b) costituzione e distribuzione del Libretto Personale del Disabile,quale strumento di lavoro in grado di offrire una storia personale completa del disabile,strutturato in modo funzionale per la gestione e la presa in carico globale e longitudinale del caso;
c) Campagna regionale di informazione ed educazione sanitaria sull'incidenza degli handicaps, sulle loro cause, sulle varie modalità di prevenzione e sulle possibilità di evitarne l'aggravamento,attraverso la distribuzione e circolazione di idoneo materiale informativo presso tutte le aziende sanitarie,sociali ed educative, pubbliche e private,nonchè attraverso l'istituzione di uno sportello informativo territoriale, e del relativo numero verde SITHTEL (Sportello Informativo Territoriale Handicap),volto ad una corretta informazione sui problemi socio-sanitari ed assistenziali degli handicappati;
d) Formazione ed aggiornamento del personale socio-sanitario con specifici corsi sulle problematiche sanitarie e non dell'handicap, da rivolgersi alle diverse figure professionali in servizio presso le UU.SS.LL. della Calabria, con lo scopo di creare competenze diversificate indispensabili alla realizzazione delle finalità in precedenza enunciate;
Altro obiettivo preso in considerazione è dare quanto più possibile concretezza ai contenuti mdell'art. 8 della Legge 104/92, in effettuazione pertanto sono previsti:
1) istituzione dei consultori genetici per la prevenzione delle malattie genetiche;
2)il potenziamento del Centro Regionale di genetica,istituito con delibera n.66 del 19.2.1986 del Consiglio Regionale, attraverso una regolamentazione e organizzazione del Centro con i servizi sanitari di prevenzione diagnosi e cura territoriale.
3) screenings nel periodo neonatale per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, delle fenilchetonuria, della fibrosi cistica;
4) istituzione dei Centri Diurni Semiresidenziali;
5) servizio domiciliare socio-assistenziale-riabilitativo per handicappati non autosufficienti;
6) interventi riabilitativi precoci in età da 0 - 3 anni,Follow-up, quale progetto sperimentale.
7) riabilitazione e recupero delle disabilità infantili (autismo), compresa la sindrome di Down, progetto Down;
8) inserimento lavorativo conseguente ad una specifica collaborazione con l'istituto Labos di Roma.

Per quanto attiene la elaborazione della legge regionale per l'Handicap,la G.R. con apposito atto deliberativo esecutivo ha istituito all'uopo un'apposito gruppo di lavoro tecnico , mentre un altro gruppo

interassessorile, istituito con delibera della G.R.,è impegnato alla elaborazione di programmi per la istituzione dei servizi a rete volti al miglioramento della qualità della vita dei disabili.

Si evidenzia,in ogni caso che questa Regione si è dotata di un progetto obiettivo "Tutela dei soggetti portatori di Handicap" inserito nel P.S.R,di cui si allega copia.

Altresì,è in via di definizione la stipula degli accordi di progamma previsti dalla legge 142/90 tra la Regione ed i Provveditorati agli Studi delle varie Provincie, quale linee di coordinamento per gli interventi di integrazione scolastica dei portatori di handicaps.

Sulla scorta della progammazione sopra esposta, la Regione Calabria stà valutando le modalità di integrazione tra pubblico - privato e volontariato, secondo i criteri stabiliti dalla legge di riordino del Servizio Sanitario Nazionale, in considerazione anche della definizione di un Piano Regionale per la riabilitazione,che servirà a delineare la mappa di uniformi interventi secondo i principi di razionalizzazione delle risorse e di qualità delle prestazioni.

Per quanto attiene l'aspetto finanziario,si è tenuto conto delle somme di cui all'art.20 della legge 67/90 e degli stanziamenti con delibera CIPE finalizzati agli interventi sull'handicap,nonchè dei finanziamenti di cui all'art.41 della legge 104/92.

Resta,comunque inteso,che la programmazione fin qui esposta è soltanto l'avvio di tutte le iniziative da rivolgere ai soggetti disabili,tanto drammaticamente presenti,numerosi e contestualmente trascurati fino ad oggi.

La realizzazione della predetta programmazione richiederà l'impiego di risorse economiche attualmente disponibili, per cui, l'eventuale continuità di tutte le prestazioni ai disabili, conseguenti a detti programmi necessiteranno di successiva specifica attenzione finanziaria degli organi governativi superiori competenti.

Si trasmettono in allegato copie dei programmi riferiti nella presente nota.-

IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dr. Armando Mascaro)

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

PAGINA BIANCA

Al Ministro per la famiglia
e la solidarietà sociale
via Barberini, 47
00187 - **R o m a**

RACCOMANDATA A.R.

Prot. Nr. 24.3.
Ihr Z. / Vs. rif. **EG/811**
Bozen / Bolzano **26.03.96**

Oggetto: relazione concernente l'attuazione della legge 104/92
ANNO 1995

A seguito Vs. richiesta dd. 14.03.96, prot. DAS/3616/1/DAS/RPH, si trasmette la relazione annuale in ordine agli interventi effettuati in attuazione della legge 104/92.

IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
dott. Karl Tragust -

All.

49C2/1/DAS/RPH
3 - APR. 1996

RELAZIONE 1995

ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP

Le commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge 104/92 proseguono regolarmente la loro attività ed hanno trattato, nel corso del 1995, 87 domande (rispetto alle 53 dell'anno precedente):
- 19 domande relative all'articolo 19
- 3 domande relative all'articolo 21
- 5 domande relative all'articolo 33 (figlio sotto i 3 anni d'età)
- 60 domande relative all'articolo 33 (figlio di età superiore ai 3 anni, altro parente o affine o soggetto direttamente interessato)

GESTIONE DEI SERVIZI PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

Si distinguono in primo luogo due settori d'intervento: quello sanitario, o a rilievo sanitario, e quello socio-assistenziale. Il primo settore d'intervento è inglobato nell'ottica della Sanità, ed opera prevalentemente mediante i Servizi Riabilitativi ed i Servizi Psicologici. Il secondo si esplica, con i fondi del bilancio provinciale, mediante la realizzazione, in regime di decentramento territoriale, dei diversi interventi espressamente rivolti alla persona disabile. Tali interventi sono delegati per effetto della legge provinciale n. 13/91 alle Comunità comprensoriali e vedono nel distretto sociale l'unità organizzativa per l'erogazione delle prestazioni di base. Gli ambiti territoriali dei distretti sociali devono coincidere con quelli dei distretti sanitari.

I servizi e le strutture sono identificati nelle sottoindicate suddivisioni e, per quanto riguarda i dati statistici, si rimanda agli allegati.

Servizi diurni:
laboratori protetti, laboratori riabilitativi, laboratori produttivi e centri di addestramento professionale
strutture socio-assistenziali diurne, gruppi occupazionali e semiconvitti
corsi occupazionali e di socializzazione
forme aperte di assistenza nel settore lavorativo (forme cooperative, lavoro a domicilio, ecc.)
inserimento per il tempo libero e lo sport

Servizi residenziali:
convitti
comunità alloggio
addestramento abitativo e scuole abitative
forme abitative aperte, gruppi abitativi e abitazioni protette
soggiorni climatici

Il servizio di aiuto personale è assegnato ai servizi distrettuali che lo concretizzano nel servizio di assistenza domiciliare, servizio educativo, servizio sociale di base.

E' stato avviato il Progetto Psichiatria 2000 "una moderna rete assistenziale per i malati psichici", vale a dire la creazione di una rete di strutture territoriali ampia e differenziata, capace non solo di garantire al disabile psichico un'assistenza corrispondente ai suoi bisogni individuali, ma capace anche di sviluppare nella società quei mutamenti di ordine culturale, senza i quali ogni risocializzazione ed integrazione dei disabili è assai difficile.
Obiettivi generali del programma sono:
- il rafforzamento quanti-qualitativo delle potenzialità d'intervento dei servizi in campo preventivo, diagnostico, curativo e riabilitativo
- la realizzazione, nell'ambito di ciascuna area territoriale di riferimento, delle condizioni utili all'effettuazione del complesso dei trattamenti in regime ambulatoriale, residenziale e di ricovero
- la realizzazione, a livello decentrato, di progetti terapeutici di medio e lungo periodo, secondo criteri e modalità che effettivamente tutelino i diritti del malato e dei suoi familiari
- il trasferimento e il rientro dei pazienti attualmente ricoverati in strutture fuori provincia.

Per quanto riguarda i programmi già avviati si rimanda ai relativi allegati.

INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE

E' in fase di rielaborazione l'accordo di programma per l'integrazione scolastica dei portatori di handicap, con l'intento di facilitare la collaborazione tra le diverse agenzie interessate: rispecchia la particolare realtà sociale ed etnica della provincia e mira alla unificazione, sotto questo aspetto, delle tre intendenze scolastiche; tedesca, italiana e ladina, che finora hanno operato separatamente.
Gli alunni portatori di handicap inseriti nella scuola di ogni ordine e grado (esclusa la formazione professionale) sono stati 1044 di madrelingua tedesca, 148 di madrelingua italiana e 44 di madrelingua ladina.

INTEGRAZIONE LAVORATIVA

Si fa notare che, data la provincializzazione delle competenze statali in materia di collocamento, le competenze sul collocamento obbligatorio (legge 02.04.68 n. 482) verranno gestite dal Servizio di consulenza per l'impiego in maniera non meccanica, bensì attraverso percorsi precollocativi.
E' ormai consolidato l'intervento del Servizio di consulenza per l'impiego, collocato strategicamente e logisticamente presso l'Ufficio del Mercato del Lavoro, che segue l'inserimento del disabile nel modo più consono alla personalità ed alle necessità dell'individuo e ricorre a questo scopo ad apposita convenzione, corredata da tre differenti protocolli d'intesa (vedi allegati).
Nel 1995 sono state amministrate complessivamente 297 (rispetto

alle 248 del 1994) convenzioni di affidamento con aziende pubbliche e private a scopo osservativo, assistenziale o precollocativo, con un esborso complessivo di Lire 1.261.000.000.
I contributi erogati ai datori di lavoro per l'inserimento di soggetti svantaggiati sono stati 1.039 milioni rispetto ai 610 del 1994.

TRASPORTI INDIVIDUALI

Sono state accolte 54 domande di contributo per acquisto e/o adattamento dell'automezzo proprio per un importo complessivo di Lire 385.031.851.
I beneficiari di rimborsi relativi ai trasporti di persone con handicap per le quali è necessario l'accompagnamento sono stati 59, con un esborso di Lire 35.485.800. In questi casi sono computati anche i trasporti al/dal luogo di lavoro per coloro che, pur non necessitando di accompagnamento, non sono in grado di utilizzare i mezzi pubblici.

ACCESSO ALL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Nel 1995 sono stati erogati contributi per l'acquisto di decodificatori, o telefax, per complessive Lire 9.616.500. A tale riguardo si fa notare che, come per i contributi sugli automezzi, essendo presente tale servizio da diverso tempo, si tratta di interventi a carattere "fisiologico".

PROMOZIONE

E' stato realizzato un primo seminario sull'handicap, aperto a tutte le categorie professionali e sociali interessate a livello provinciale, durante il quale sono stati presentati anche i risultati di uno studio affidato all'università di Vienna riguardo la situazione abitativa del disabile, anche quello psichico, in Alto Adige. Nel corso del seminario sono stati istituiti dei gruppi di studio che si sono occupati delle tematiche:

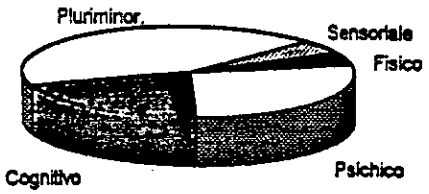
- futuro e prospettive di sviluppo dei laboratori per persone con handicap
- possibilità e partecipazione degli interessati e dei loro parenti nelle strutture sociali per persone con handicap
- quali soluzioni esistono per il crescente bisogno di strutture abitative
- come si può assicurare un lavoro di assistenza ad alto livello qualitativo nei serivzi sociali per persone con handicap
- assistenza ambulante nei distretti sociali: quanto risulta vantaggiosa anche per le persone portatrici di handicap

Da segnalare infine il lavoro di aggiornamento della legislazione provinciale attuale in materia di handicap alla luce dell'esperienza acquisita nell'ultimo quinquiennio e nell'ottica della legge quadro 104/92. Si prevede approvare tale disegno di legge entro il 1996.

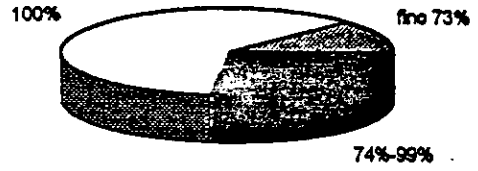
I laboratori protetti

I laboratori protetti rilevati sono 23, quasi tutti gestiti dalle Comunità Comprensoriali. Gli utenti seguiti sono in media 21,3 (per un totale di 489 utenti). La distribuzione per tipologia invalidante vede una prevalenza di utenti pluriminorati (43%), nonché una forte presenza di disabili psichici (se si considera che molti dei pluriminorati hanno implicazioni di tipo psichico). Inoltre, circa due terzi dei frequentanti ha una invalidità riconosciuta totale (100%).

Utenti dei laboratori protetti, per tipo di handicap

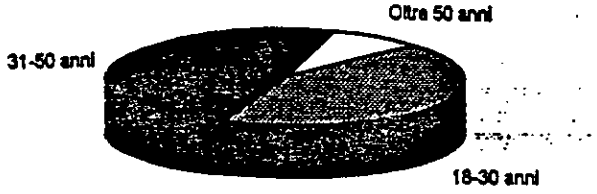


Utenti dei laboratori protetti, per grado di invalidità



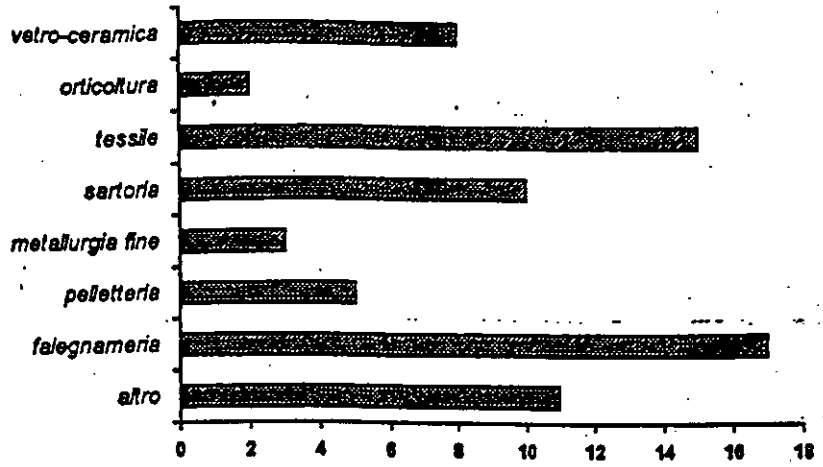
Ulteriori caratteristiche dell'utenza riguardano il sesso e l'età. Sul primo aspetto si registra una presenza maschile lievemente maggiore (59%): ciò tuttavia non autorizza a parlare di un vero e proprio squilibrio tra i sessi.
La distribuzione per età vede una presenza preponderante di disabili adulti:

N. utenti dei laboratori protetti per classi di età



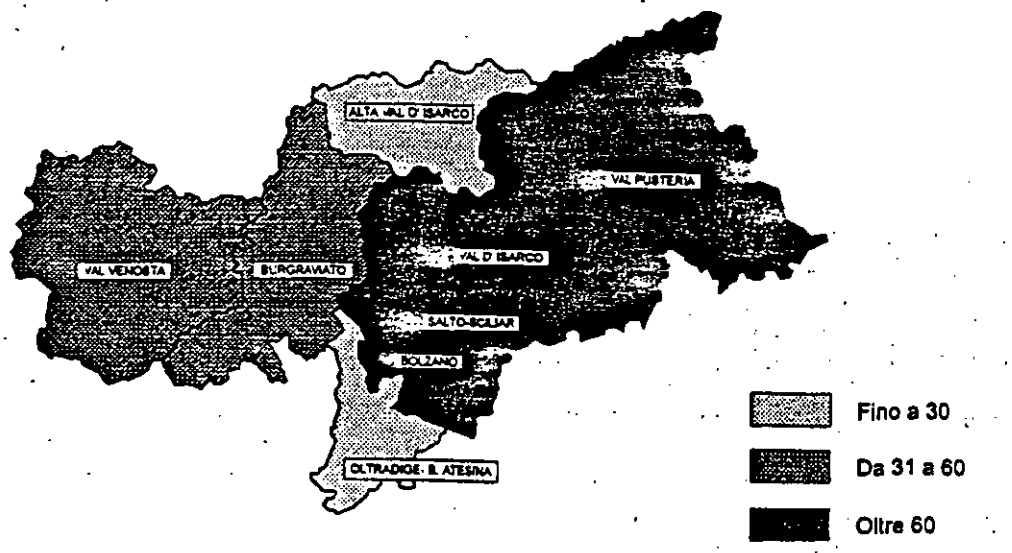
I settori merceologici più ricorrenti sono le attività di falegnameria e tessile:

N. laboratori protetti per settore merceologico (sono possibili collocazioni multiple)



Fattore critico risulta essere *l'indice di rotazione* dell'utenza. I nuovi ammessi nel corso del 1994 sono stati 38, i dimessi solo 25. Se teniamo presente che l'indice di saturazione (capacità complessiva/utenti frequentanti) è alta, pari in media al 90%, è possibile segnalare come tale ambito di interventi soffra di tassi di ricambio dell'utenza modesti, così come d'altra parte rilevato in altri contesti geografici. L'utenza tende a "staticizzarsi" nel servizio in cui si trova, rischiando di vedersi progressivamente chiudere le possibilità di una più ampia integrazione nel tessuto sociale.

N. utenti disabili dei laboratori protetti



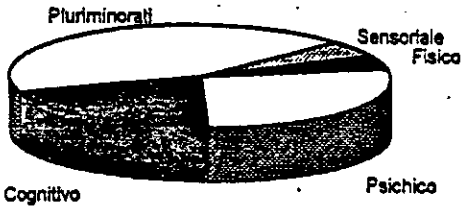
L'assistenza residenziale: Comunità alloggio e Convitti

Le **comunità alloggio** per disabili rilevate del Sipsa sono dieci, distribuite una in ciascun comprensorio. Quasi tutte sono gestite dalle amministrazioni comprensoriali. Nel complesso, questa rete di servizi ospita 61 disabili con problemi di autosufficienza e autonomia nell'espletamento delle funzioni fondamentali della vita quotidiana. A fronte di 67 posti letto, l'indice di "saturazione" è pari al 91%.

Alcuni dei dati più rilevanti sull'utenza:

- maschi e femmine sono relativamente bilanciati: 59% maschi, 41% femmine;
- gli utenti nuovi nel 1994 sono stati 4 (tutti in un solo servizio), mentre i dimessi 6. Si tratta di cifre contenute che suggeriscono una certa "staticità" dell'utenza e la difficoltà di sviluppare sbocchi positivi
- ciò è confermato dal fatto che il 68% dell'utenza risiede in comunità da oltre 3 anni
- il 47% degli utenti quando accolto proveniva dalla famiglia, il 35% da un'altra struttura di ricovero.

Incidenza delle diverse tipologie di handicap nelle comunità alloggio e convitti per disabili



I Convitti

"Il convitto rappresenta una forma abitativa e di vita per persone disabili che hanno bisogno di un elevato livello di cura e che sono più fortemente ostacolate nella loro autonomia a causa della gravità dell'handicap". Gli utenti ospiti dei nove convitti rilevati e distribuiti in tutti i comprensori sono 108 (su 116 posti letto, per un indice di saturazione pari al 93%).

Alcuni dei dati più rilevanti sull'utenza dei convitti:

- sesso degli utenti: 57% maschi, 43% femmine
- il 52% dell'utenza è dato da soggetti pluriminorati
- la gravità dell'utenza dei convitti viene registrata dai livelli di invalidità riconosciuta: l'85% dell'utenza è dato da invalidi riconosciuti al 100%.

10. Rehabilitationszentrum für psychisch Kranke

a) Definition und Zielgruppe:
Das Rehabilitationszentrum für psychisch Kranke ist eine Einrichtung für die mittel- und langfristige gesundheitliche, soziale und berufliche Rehabilitation rehabilitierbarer psychisch kranker Menschen, die einer intensiven und kontinuierlichen Betreuung bedürfen.

b) Strukturelle Beschaffenheit:
In der Regel besteht das Rehabilitationszentrum aus einem oder mehreren Wohnbereichen, einem Therapie- und Freizeitbereich sowie einem Beschäftigungsbereich. Das Freizeit- und Beschäftigungsangebot kann je nach Bedarf und Möglichkeit unterschiedlich groß und vielfällig sein, bzw. durch Inanspruchnahme externer Dienste und Einrichtungen ergänzt und ausgebaut werden. Umgekehrt ist es durchaus möglich, daß einzelne Therapie- und Beschäftigungsangebote des Reha-Zentrums von "externen" Patientengruppen ambulant in Anspruch genommen werden.

Große Rehabilitationszentren sollen aus therapeutischen und organisatorischen Gründen in Untereinheiten, die nicht mehr als 10 bis 12 Betreute umfassen, strukturiert werden.

10. Centro di riabilitazione per malati psichici

a) Definizione e destinatari:
Il Centro di riabilitazione per malati psichici è una struttura per la riabilitazione sanitaria, sociale e professionale a medio-lungo termine di malati psichici dotati di potenzialità evolutive e bisognose di un'assistenza intensiva e continuativa.

b) Requisiti strutturali:
Il centro di riabilitazione consiste di regola in una o più unità abitative, un settore per la terapia, uno per il tempo libero ed uno per l'attività lavorativa. L'offerta di attività lavorative e di tempo libero può variare, come entità e differenziazione, in base al reale bisogno ed alle capacità della struttura; eventualmente può essere integrata ed allargata tramite il coinvolgimento di servizi e strutture esterne. Viceversa è possibile che dei gruppi di pazienti "esterni" alla struttura stessa si servano delle singole attività terapeutiche e lavorative del centro di riabilitazione .
I centri di riabilitazione mediograndi devono essere strutturati, per motivi terapeutici ed organizzativi, in sottounità di non più di 10-12 assistiti.

11. Übergangswohnheim

a) Definition und Zielgruppe:
Das Übergangswohnheim ist eine Wohneinrichtung für die vorübergehende Unterbringung psychisch Kranker, vor allem nach einer Krise; das Angebot umfaßt schwerpunktmäßig die pharmako- und psychotherapeutische Nachbehandlung und Betreuung rund um die Uhr sowie die schrittweise Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Es dient auch als zeitlich begrenzte Entlastung der Familien.

b) Strukturelle Beschaffenheit:
Das Übergangswohnheim besteht in der Regel aus einer oder mehreren Wohneinheiten für jeweils 10-12 Personen sowie Räumlichkeiten für die Betreuung und ein begrenztes Beschäftigungsangebot.
Aus Kostengründen sollten Übergangswohnheime für psychisch Kranke nach Möglichkeit an andere Einrichtungen ähnlicher Natur (Wohnheim, Rehazentrum) angeschlossen werden.

11. Comunità protetta di passaggio

a) Definizione e destinatari:
La comunità protetta di passaggio è una struttura residenziale per il ricovero temporaneo di malati psichici, specie dopo una crisi; l'offerta comprende principalmente il trattamento post-acuto di tipo farmaco-terapico e psicoterapeutico e l'assistenza 24 ore su 24, nonchè un graduale reinserimento nella società. Comprende anche il ricovero come alleggerimento temporaneo dei familiari.

b) Requisiti strutturali:
La comunità protetta di passaggio di regola è composta da una o più unità abitative per 10-12 persone ciascuna, nonchè locali per l'assistenza terapeutica ed una limitata offerta lavorativa.
Per motivi di costo le comunità protette di passaggio per malati psichici dovrebbero essere annessi, se possibile, a tipi di strutture simili (comunità protette, centri di riabilitazione).

12. Wohnheim

a) Definition und Zielgruppe:
Das Wohnheim ist eine Wohneinrichtung für psychisch Kranke mit chronischem Krankheitsverlauf, die einer kontinuierlichen und längerfristigen intensiven Betreuung bedürfen und für die sich die spezifischen Therapie- und Rehabilitationsprogramme aufgrund nicht oder kaum vorhandener Entwicklungsfähigkeiten als nicht zielführend erweisen.

b) Strukturelle Beschaffenheit:
Das Wohnheim besteht in der Regel aus einer oder mehreren Wohneinheiten für jeweils 10-12 Personen sowie Räumlichkeiten für die Betreuung und ein begrenztes Beschäftigungsangebot.

12. Comunità protetta

a) Definizione e destinatari:
La comunità protetta è una struttura residenziale per ospiti con malattie psichiche ad andamento cronico che richiedono un'assistenza continuativa e di lungo periodo e per i quali i programmi a carattere specificatamente terapeutico e riabilitativo si sono rivelati insufficienti a causa delle scarse potenzialità evolutive.

b) Requisiti strutturali:
La comunità protetta di regola è composta da una o più unità abitative per 10-12 persone ciascuna, nonchè locali per l'assistenza terapeutica ed una limitata offerta lavorativa.

13. Wohngemeinschaft

a) Definition und Zielgruppe:
Die Wohngemeinschaft ist eine Wohneinrichtung für jene psychisch Kranken, die fähig sind, sich zeitweise allein oder in Gemeinschaft ohne Aufsicht aufzuhalten, ohne eine Gefahr für sich oder andere darzustellen und die keiner intensiven, bzw. kontinuierlichen Betreuung bedürfen. Die Wohngemeinschaft bietet Unterstützung zur Verselbständigung und zur gesellschaftlichen Integration. Sie ist für die einen ein Dauerwohnplatz, für die anderen eine Durchgangsstelle hin zu einem unabhängigen Wohnen alleine oder in der Familie.

b) Strukturelle Beschaffenheit:
Die Wohngemeinschaft besteht in der Regel aus einer Wohneinheit für jeweils 4-6 Personen beiderlei Geschlechts.

13. Comunità alloggio

a) Definizione e destinatari:
La comunità alloggio è una struttura abitativa per quei malati psichici che sono in grado di stare temporaneamente da soli o in comunità senza sorveglianza, senza con ciò rappresentare un pericolo per sè stessi o per altri e che non necessitano di un'assistenza intensiva e continuativa. La comunità alloggio offre sostegno per una maggiore autonomia e per l'integrazione sociale. Essa è per gli uni una residenza permanente, per gli altri un luogo di transizione verso un alloggio autonomo o in famiglia.

b) Requisiti strutturali:
La comunità alloggio è costituita di norma da una unità abitativa per 4-6 persone di entrambi i sessi.

14. Berufstrainingszentrum

a) Definition und Zielgruppe:
Das Berufstrainungszentrum ist eine Einrichtung für die praktische Ausbildung und Umschulung psychisch kranker Personen, mit dem Ziel der Eingliederung oder Wiedereingliederung in die Arbeitswelt. Der Aufenthalt im Berufstrainingszentrum ist zeitlich beschränkt und beträgt in der Regel 24 Monate. In das Berunfstrainingszentrum können psychisch kranke Personen, für welche begründete Aussicht auf eine Eingliederung/Wiedereingliederung in die Arbeitswelt in relativ kurzer Zeit besteht, aufgenommen werden.

b) Strukturelle Beschaffenheit:
Das Berufstrainingszentrum besteht aus Arbeitsräumen in Gebäuden oder im Freien mit einer Kapazität von 10-20 Ausbildungsplätzen;

14. Centro di addestramento professionale

a) Definizione e destinatari:
Il centro di addestramento professionale è una struttura per la formazione pratica e la riqualificazione professionale di malati psichici, per l'inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. La permanenza nel centro di addestramento professionale è limitata nel tempo e prevede, di regola, un periodo di 24 mesi. Al centro di addestramento professionale possono essere ammessi malati psichici, per i quali sussistono prospettive motivate di un inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro in un periodo relativamente breve.

b) Requisiti strutturali:
Il centro di addestramento professionale è composto da locali di lavoro, in edifici oppure all'aperto, con una capacità di 10-20 posti di addestramento.

15. Geschützte Werkstatt

a) Definition und Zielgruppe:
Die geschützte Werkstatt ist eine Arbeits- und Beschäftigungseinrichtung für psychisch kranke Personen, vor allem chronisch Kranken mittlerem Grades. Ziel der geschützten Werkstatt ist es, geschützte Dauerarbeitsplätze bereitzustellen, mit der Möglichkeit einer schrittweisen Eingliederung in die Arbeitswelt.

b) Strukturelle Beschaffenheit:
Die geschützte Werkstatt besteht aus kleinen Arbeitseinheiten für insgesamt 8-15 Betreute. Einzelne Werkstattplätze können mittels eigener Abkommen durch den Dienst für Arbeitseingliederung auch in öffentliche oder private Betriebe verlegt werden, wobei die Außenverlegung von der Werkstatt aus begleitet und überwacht wird.

15. Laboratorio protetto

a) Definizione e destinatari:
Il laboratorio protetto è una struttura di lavoro ed occupazionale per malati psichici, soprattutto per malati cronici di grado medio. La finalità dei laboratori protetti è quella di mettere a disposizione dei posti di lavoro protetti e duraturi, ferma restando la possibilità di un graduale inserimento nel mondo del lavoro.

b) Requisiti strutturali:
Il laboratorio protetto è composto da piccole unità per complessive 8-15 persone. Singoli posti di lavoro del laboratorio possono essere collocati, tramite appositi accordi da parte del Servizio di inserimento lavorativo, anche in aziende pubbliche o private; in tale caso il collocamento viene seguito e controllato dal laboratorio stesso.

16. Tagesstätte:

a) Definition und Zielgruppe:
Die Tagesstätte ist ein Treffpunkt für psychisch Kranke. Ziele der Tagesstätte sind: Förderung der Selbständigkeit, Aufbau eines Freundeskreises, Einübung einer sinnvollen Tageseinteilung, Entwicklung von Zukunftsperspektiven, Aktivierung von Eigeninitiativen, Freizeitgestaltung, u.s.w..

b) Strukturelle Beschaffenheit:
Die Tagesstätte besteht aus einem oder mehreren Aufenthaltsräumen, welche als Treffpunkt und für gemeinsame Freizeitveranstaltungen geeignet sind. Die Tagesstätten sollen vorzugsweise in der arbeitsfreien Zeit, am Abend sowie an Wochenenden geöffnet sein.

16. Centro diurno

a) Definizione e destinatari:
Il centro diurno è un luogo di incontro per malati psichici. Gli obiettivi del centro diurno sono: la promozione dell' autonomia individuale, la creazione di una cerchia di amicizie, l' esercizio all' auto-organizzazione della propria giornata, sviluppo di prospettive future, attivazione di iniziativa propria, organizzazione e gestione del tempo libero, ecc.

b) Requisiti strutturali:
Il centro diurno è composto da uno o più locali adatti a luogo di incontro e all' organizzazione di attività di tempo libero collettive. I centri diurni devono essere aperti preferibilmente durante i periodi non lavorativi, alla sera nonchè durante il fine settimana.

17. Arbeitsgenossenschaft

a) Definition und Zielgruppe:
Die Arbeitsgenossenschaft ist ein freiwilliger Zusammenschluß psychisch Kranker zu unternehmischer Tätigkeit und selbstorganisiertem Arbeiten auf der Grundlage der einschlägigen Gesetzesbestimmungen über das Genossenschaftswesen. In eine Arbeitsgenossenschaft können psychisch Kranke aufgenommen werden, welche einen hohen Grad an Selbstständigkeit und Stabilität aufweisen, sowie eine hohe Motivation und kontinuierliches Arbeitsverhalten zeigen. Die Arbeitsgenossenschaft ist nach Bedarf Dauerarbeitsplatz mit einem ausgewogenen Verhältnis von ökonomischen und sozialrehabilitativen Zielsetzungen wie auch Durchgangsstätte für Eingliederungsprojekte der Arbeitsvermittlung, bzw. für ein reguläres Arbeitsverhältnis.

b) Strukturelle Beschaffenheit:
Die Arbeitsgenossenschaft besteht aus geeigneten Produktionsflächen in oder außerhalb von Gebäuden, mit entsprechenden Service-Räumen, welche eine selbständige Unternehmungsführung zulassen. Insbesondere werden landwirtschaftliche Betriebe, handwerkliche Kleinunterhehmen sowie Unternehmungen mit ökologischer Tätigkeit für geeignet angesehen.

17. Cooperativa sociale di lavoro.

a) Definizione e destinatari:
La cooperativa sociale di lavoro è una libera associazione per malati psichici che svolge attività imprenditoriale e che organizza il lavoro in maniera autonoma, sulla base delle disposizioni di legge vigenti per il cooperativismo. Alle cooperative sociali di lavoro possono accedere malati psichici con un alto grado di autonomia e stabilità nonchè una motivazione forte e un comportamento lavorativo costante nel tempo. Secondo le singole esigenze la cooperativa sociale di lavoro è per gli uni un posto di lavoro continuativo, con un equilibrato rapporto tra obiettivi economici e di riabilitazione sociale; per gli altri invece un posto di transizione verso progetti di reinserimento lavorativo, rispettivamente di un rapporto lavorativo regolare.

b) Requisiti strutturali:
La cooperativa sociale di lavoro dispone di adeguate superfici produttive all'interno o all'esterno di edifici, con relativi locali di servizio, che permettono una gestione imprenditoriale autonoma. In modo particolare vengono considerate idonee aziende agricole, piccolo artigianato, nonchè imprese svolgenti attività ecologica.

18. Arbeitseingliederung

a) Definition und Zielgruppe:
Der Dienst zielt auf die Vermittlung von psychisch Kranken an öffentliche und private Betriebe unter Begründung eines regulären Arbeitsverhältnisses ab. Zu den Maßnahmen der Arbeitseingliederung können psychisch Kranke zugelassen werden, für welche hinsichtlich Selbständigkeit und psychischer Stabilität, Motivation sowie Ausbildung eine begründete Aussicht auf ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis besteht.

b) Organisation/Verantwortung:

Die Arbeitseingliederung wird vom Stellenberatungsdienst der Landesverwaltungswahrgenommen. Dieser Dienst bedient sich dabei der spezifischen Mittel, welche aufgrund der einschlägigen Gesetze für die Arbeitseingliederung vorgesehen sind: schrittweise Annäherung an ein Arbeitsverhältnis mittels Anvertrauungsabkommen, Vergabe von Leistungsausfallsprämien an die Betriebe, Sonderrangordnungen für die Pflichteinstellung u. ä.. Die Aufgaben des Dienstes werden von den Mitarbeitern des Stellenberatungsdienstes wahrgenommen.

Die flankierenden Maßnahmen bei den Anvertrauungsabkommen werden von Mitarbeitern der Sozialdienste in Zusammenarbeit mit dem Stellenberatungsdienst getroffen.

18. Inserimento lavorativo

a) Definizione e destinatari:
Il servizio mira al collocamento di malati psichici in aziende pubbliche e private, con la istituzione di un regolare rapporto di lavoro. Ai provvedimenti di inserimento lavorativo possono avere accesso quei malati psichici per i quali sussistono fondate prospettive per un rapporto di lavoro duraturo, in relazione al loro grado di autonomia, stabilità psichica, motivazione nonchè formazione professionale.

b) Organizzazione/Responsabilità:

L'inserimento lavorativo viene promosso dal Servizio di consulenza del lavoro dell' Amministrazione provinciale. Questo servizio si avvale di specifici mezzi che sono previsti dalle leggi per l' inserimento lavorativo: graduale avvicinamento ad un rapporto di lavoro per mezzo di convenzioni di affidamento, concessione di premi per mancata produttività alle aziende, graduatorie speciali per il collocamento obbligatorio, ecc. I compiti del servizio vengono espletati dai collaboratori del Servizio di consulenza del lavoro.

I provvedimenti di supporto alle convenzioni di affidamento vengono adottati dai collaboratori dei Servizi sociali in collaborazione con il Servizio di consulenza del lavoro.

19. Anvertrauung an Pflegefamilien

a) Definition und Zielgruppe:
Die Anvertrauung von psychisch Kranken an Pflegefamilien bezweckt eine Unterbringung und Betreuung familiären Charakters. Diese Betreuungsform richtet sich vorzugweise an psychisch Kranke, welche eine bestimmte Selbstständigkeit haben und keine wesentlichen Auffälligkeiten im Sozialverhalten zeigen, jedoch zu einem vollständig unabhängigen Wohnen nicht in der Lage sind und ein Verbleib in der Ursprungsfamilie nicht möglich bzw. nicht angezeigt ist.

b) Organisation/Zulassung/Finanzierung

Die Auswahl und Beauftragung der Pflegefamilie erfolgt durch die Sozialdienste, welche die Eignung derselben für die Begründung eines Pflegeverhältnisses feststellen. Derselben Pflegefamilie können höchstens drei Betreute anvertraut werden. Die Sozialdienste gewähren der Pflegefamilie eine monatliche Vergütung, welche unter Berücksichtigung der Aufwendungen und Belastungen innerhalb einer vom Land bestimmten Höchstgrenze festgesetzt wird.

Für die Anvertrauung von psychisch Kranken an Pflegefamilien ist ein Gutachten des psychiatrischen Dienstes über die Eignung des psychisch Kranken notwendig. Im Falle eines negativen Gutachtens ist dieses bindend.

19. Famiglie affidatarie

a) Definizione e destinatari:
L' affidamento di malati psichici a famiglie ha come obiettivo la sistemazione e un' assistenza di tipo familiare. Questa forma di assistenza è rivolta preferibilmente a malati psichici che hanno un determinato grado di autonomia e che non presentano fondamentali problematiche nel comportamento sociale, che tuttavia non sono in grado di abitare in modo completamente autonomo; ovvero che la loro permanenza nella propria famiglia di origine non sia possibile o consigliabile.

b)Organizzazione/Accesso/Finanziamento

La selezione delle famiglie nonchè il conferimento dell' incarico avviene attraverso i Servizi sociali che valutano l' idoneità delle famiglie stesse alla creazione di un rapporto di affidamento. La medesima famiglia affidataria può ospitare al massimo tre assistiti. I Servizi sociali concedono alla famiglia affidataria un rimborso mensile che viene fissato, tenendo conto delle spese e degli oneri sostenuti, entro dei limiti massimi stabiliti dalla Provincia.

Per l' affidamento di malati psichici ad una famiglia è richiesto il parere del Servizio psichiatrico per quanto riguarda l'idoneità dei malati psichici a tale tipo di soluzione. In caso di parere negativo questo è vincolante.

AUTONOME PROVINZ BOZEN

Sammlung Nr

ABKOMMEN

betreffend den Aufenthalt der Person _____ _____ in der Firma _____ zu Rehabilitationszwecken im Sinne des Art. 10 Absätze 9 und 10 des L.G. vom 30.06.1983, Nr. 20, in geltender Fassung.

Die Autonome Provinz Bozen, vertreten - aufgrund der Zuständigkeitsübertragung nach Art. 2 Abs. 6 des L.G. Nr. 10/92 mit dem Dekret des Landesrates für Arbeit Nr. 129/19/95 - durch den Direktor der Abteilung Arbeit, Dr. Helmuth Sinn, der in Bozen, Leonardo-da-Vinci-Str. 7, seinen Dienstsitz hat

und

die Firma _____ mit Sitz in _____, vertreten durch Herrn _____, geboren in _____ am _____,

SCHICKEN FOLGENDES VORAUS:

a) Herr/Frau _____ geboren in _____ am _____, wohnhaft in _____, befindet sich in folgender Situation

- er/sie gilt als behindert laut Befund der Ärztekommission zur Anerkennung der Invalidität, bzw. laut fachärztlicher Bescheinigung, oder befindet sich in einer schwierigen sozialen Situation, welche vom zuständigen öffentlichen oder konventionierten Sozialdienst bescheinigt wird;

- er/sie ist im Verzeichnis des Stellenberatungsdienstes eingetragen;

- die Art und Schwere der Behinderung bzw. der sozialen Probleme ermöglichen auch laut Stellenberatungsdienst derzeit kein reguläres Arbeitsverhältnis;

b) der Betrieb wird im Sinne des L.G. vom 14.12.1988, Nr. 56 und der betreffenden Durchführungsverordnung in bezug auf Re-

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Raccolta n.

CONVENZIONE

concernente la permanenza della persona _____ presso l'azienda _____ ai fini riabilitativi, in base all'art. 10, commi 9 e 10, della L.P. 30.06.1983, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni.

La Provincia Autonoma di Bolzano, legalmente rappresentata - sulla base della delega di competenza, di cui all'art. 2, comma 6, della L.P. n. 10/92, contenuta nel decreto assessorile n. 129/19/95 - dal Direttore della Ripartizione Lavoro, Dr. Helmuth Sinn, domiciliato per la sua carica in Bolzano, via Leonardo da Vinci 7,

e

l'azienda _____ con sede a _____ _____, nella persona del sig. _____ _____, nato a _____ il _____

PREMESSO

a) che il/la signor/a _____ nato a _____ il _____ residente a _____, si trova nelle seguenti condizioni

- risulta affetta da handicap secondo il giudizio della commissione medica per il riconoscimento dell'invalidità o secondo certificazione medico-specialistica, oppure vive situazioni di disagio sociale comprovate da relazioni del servizio sociale competente pubblico o convenzionato;

- è iscritto/a all'albo del Servizio di consulenza per l'impiego;

- la natura e gravità dell'handicap, anche riferiti al disagio sociale, non consentono per ora, anche secondo il servizio di consulenza per l'impiego, un collocamento al lavoro;

b) che l'azienda viene considerata idonea al fine della riabilitazione, ai sensi della L.P. 14.12.1988, n. 56 e relativo regolamento di

habilitationszwecke als geeignet betrachtet;

c) die von der Person im Betrieb ausgeführte Tätigkeit kann folglich nicht jene Eigenschaften haben, die ein abhängiges Arbeitsverhältnis charakterisieren;

und treffen folgende Abmachung

Artikel 1

Betriebseingliederung

Dieses Abkommen hat folgende Zielsetzung:

a) Verbesserung und Entwicklung der Arbeitsfähigkeit, nicht nur der Handfertigkeiten, sondern auch des Verhaltens in kritischen Situationen, sowie der Ausdauer und des Arbeitsrhythmus;

b) Sozialisation;

c) Erhaltung und Vervollständigung der in Rehabilitationseinrichtungen oder Ausbildungsstätten erworbenen Fähigkeiten;

d) Gelegenheit, ein Arbeitsmilieu zu erleben und konkrete Arbeitserfahrung zu machen.

Dieses Abkommen beschränkt sich auf den Arbeitsstundenplan und auf die Arbeitsstätte.

Artikel 2

Verpflichtungen des Betriebes

Der Betrieb übernimmt dem Land gegenüber folgende Verpflichtungen:

a) er weist der Person im eigenen Betrieb in _____, eine Tätigkeit zu, die sich für die Ziele dieser Abmachung eignet;

b) er bestimmt eine Bezugsperson, die mit der betroffenen Person zusammenarbeitet, sie unterstützt und ihr die nötigen Anweisungen erteilt;

c) er trifft die notwendigen Maßnahmen, um Unfällen und Berufskrankheiten vorzubeugen;

d) er vermerkt die effektiven Präsenzen, und meldet dem Stellenberatungsdienst umgehend

esecuzione;

c) che, di conseguenza, l'attività svolta dalla persona all'interno dell'azienda non può assumere quelle caratteristiche proprie di un rapporto di lavoro subordinato,

stipulano la seguente convenzione:

Articolo 1

Inserimento in azienda

Questa convenzione ha i seguenti scopi:

a) il miglioramento e lo sviluppo delle capacità lavorative, non solo quelle pratico-manuali ma anche il comportamento in situazioni critiche, la costanza e il ritmo di lavoro;

b) la socializzazione;

c) il mantenimento e il completamento dell'attività riabilitativa avviata dagli istituti di assistenza, di riabilitazione o formativi;

d) la possibilità di vivere in ambienti di lavoro e di fare esperienze concrete di lavoro;

La presente convenzione si limita a stabilire l'orario e l'ambiente di lavoro.

Articolo 2

Obblighi dell'azienda

L'azienda assume i seguenti obblighi nei confron-ti della Provincia:

a) assegna alla persona un'attività idonea nel proprio stabilimento sito a _____, che consente di perseguire gli scopi della presente convenzione;

b) individua la persona di riferimento chiamata a collaborare con la persona interessata e ad appoggiarla nonchè a dare alla stessa le necessarie istruzioni;

c) adotta i provvedimenti necessari atti a prevenire infortuni e malattie professionali;

d) registra le presenze effettive e segnala immediatamente al servizio consulenza per l'impiego le assenze nonchè le gravi irrego-

die Abwesenheit und grobes Fehlverhalten;

e) er vereinbart mit dem Stellenberatungsdienst und der betroffenen Person die Unterbrechung der Tätigkeit;

f) er sorgt für die Deckung der Auslagen für Verköstigung und für die Fahrten zum Arbeitsplatz. Als Höchstbetrag für die Auslagen der Verköstigung gilt jener, der mit dem Beschluß der Landesregierung zur "Festlegung der Kostensätze und Beiträge zu Lasten der Benützer und Kosten zu Lasten der Verwaltung", gemäß dem L.G. Nr. 20/1983, jährlich festgelegt wird.

g) er beteiligt sich am Ende der Aufenthaltszeit an der Auswertung der von der Person erziehlten Arbeitsleistung und Fertigkeit (fachliches Können und Arbeitsverhalten), damit geprüft werden kann, ob für die Person als nächster Schritt die Verlängerung dieser Abmachung, der Wechsel zu einer anderen Rehabilitationsform oder zur Berufsausbildung oder aber eine Anstellung in Frage kommt.

Artikel 3

Verpflichtungen des Landes

Das Land übernimmt dem Unternehmen gegenüber folgende Verpflichtungen:

a) es bietet durch den Stellenberater pädagogische Beratung in kritischen Situationen beim Arbeitsverhalten und bei zwischenmenschlichen Beziehungen;

b) es sorgt für die Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten sowie bei Haftpflicht;

c) es unterstützt die Person in der ersten Zeit am Arbeitsplatz, gewährleistet regelmäßige Besuche im Betrieb durch den Stellenberatungsdienst und veranlasst bei Notwendigkeit eine Betreuung in Zusammenarbeit mit der zuständigen Bezirksgemeinschaft;

d) zahlt der Person eine Monatsprämie gemäß Art. 10, Absatz 2 des L.G. Nr. 20/1983 aus.

larità nel comportamento;

e) concorda con il servizio consulenza per l'impiego e con la persona interessata il periodo di sospensione dell'attività;

f) provvede alla copertura della spesa per il vitto ed il viaggio per recarsi al posto di lavoro. Quale importo massimo per il vitto vige quanto annualmente stabilito con delibera della Giunta provinciale concernente: "Determinazione dirette e contributi a carico degli utenti e delle spese a carico dell'amministrazione", in base alla L.P. 20/1983.

g) al termine del periodo di permanenza partecipa alla valutazione dei risultati raggiunti dalla persona sul piano del rendimento e delle capacità (manuali e comportamentali) al fine di verificare se la persona debba prolungare la sua permanenza nell'ambito della convenzione o possa passare ad altra forma di riabilitazione, o alla formazione professionale o al collocamento al lavoro

Articolo 3

Obblighi della Provincia

La Provincia assume i seguenti obblighi nei confronti dell'impresa:

a) offre consulenza pedagogica attraverso il consulente per l'impiego in relazione a situazioni critiche nel comportamento lavorativo e relazionale;

b) provvede alla sua iscrizione ai fini dell'assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonchè all'assicurazione della R.C.;

c) appoggia la persona, nel primo periodo, sul posto di lavoro, assicura visite periodiche presso l'azienda, attraverso il servizio consulenza per l'impiego, e, se necessario, provvede all'assistenza in collaborazione con la comunità comprensoriale competente;

d) corrisponde alla persona il premio-sussidio di cui all'art. 10, comma 2 della L.P. n. 20/1983.

Artikel 4

Dauer

Dieses Abkommen hat die Dauer von _____ (höchstens 12 Monate) mit Beginn ab _____. Es wird vorzeitig auf Antrag des Betriebs und nach Anhören des Direktors des zuständigen Landesamtes oder dessen Bevollmächtigten aufgelöst, falls bei der Person ein Verhalten festgestellt wird, das mit den Zielsetzungen dieses Abkommens unvereinbar ist.

Auf Antrag des Landes wird dieses Abkommen aufgelöst, falls der Direktor des zuständigen Amtes feststellt, daß die vereinbarten Bedingungen nicht mehr gegeben sind oder falls sich für die Person eine bessere Form der Rehabilitation und der Ausbildung bietet.

Die an der Betriebseingliederung interessierte Person sowie Frau _____ _____ geboren am _____ in der Eigenschaft als Vormund, erklären mit der Unterzeichnung dieses Abkommens, daß sie mit dessen Inhalt einverstanden sind und erkennen insbesondere an, daß dieses Abkommen kein Arbeitsvertrag ist und folglich keinen Anspruch, weder auf Entlohnung noch auf die Sozialversicherung, mit sich bringt.

Articolo 4

Durata

La presente convenzione, ha durata di _____ (al massimo 12 mesi) con inizio in data _____. Si risolve anticipatamente, su richiesta dell'azienda, qualora vengano ravvisati dei comportamenti della persona incompatibili con le finalità della presente convenzione, sentito il direttore dell'ufficio provinciale competente o un suo delegato.

Si risolve anche su richiesta della Provincia qualora il direttore dell'ufficio provinciale preposto ravvisi il venir meno delle condizioni concordate o qualora si offra un'occasione migliore di riabilitazione e di formazione per la persona.

La persona interessata all'inserimento riabilitativo in azienda, nonchè la signora _____ _____ nata il _____, in qualità di tutore, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di essere d'accordo con il contenuto della presente convenzione ed in particolare riconoscono che la presente convenzione non è un contratto di lavoro subordinato e non dà pertanto diritto nè alla retribuzione nè all'iscrizione negli istituti di assicurazione sociale.

Ort und Datum: / Luogo e data: Bozen, / Bolzano,

_____

für den Betrieb: / per l'azienda:

_____

für das Land Südtirol: / per la Provincia autonoma:

_____

der/die Betroffene: / l'interessato:

_____

der Vormund: / il tutore dell'interessato:

Einvernehmensprotokoll Anvertrauensabkommen

Projekt zur betreuten Arbeitseingleiderung

Nach erfolgter Absprache kommt man überein, ein Projekt zur betreuten Arbeitseingliederung beim Betrieb/bei der Körperschaft

_____

in Angriff zu nehmen.

Der zugeteilte Bewerber für das Projekt ist
Herr/Frau_____
geb. am_____ in_____
wohnhaft in_____
Str._____
Tel._____.

Der Betriebsbereich, in dem die Eingliederung stattfindet, ist_____;
Die vorgesehene Tätigkeit ist

_____.

Die Gruppe, welche dieses Projekt begleitet, setzt sich aus folgenden Personen zusammen:

Vertreter des Betriebes/der Körperschaft:

_____

Betreuer der Bezirksgemeinschaft:

_____

Stellenberater:

_____

Tel:_____.

Das Datum des Beginns der Vereinbarung ist mit _____festgelegt.

Protocollo d'intesa Convenzione di affidamento

Progetto inserimento lavorativo assistenziale

In base agli accordi intercorsi conviene di attivare un progetto di inserimento lavorativo assistenziale su base convenzionale presso l'azienda/ente

_____

Il candidato assegnatorio del progetto è il/la
Sig./a_____
nato/a il_____ a_____
residente a_____
via_____
tel._____.

L'area aziendale di inserimento è

_____

le mansioni previste sono

_____.

Il gruppo di lavoro che seguirà questo progetto è composto da:

Rappresentante dell'azienda/ente:

_____

Assistente del comprensorio:

_____

Consulente per l'impiego:

_____

tel._____.

La data di inizio della convenzione è fissata il

_____.

Das Projekt zur betreuten Arbeitseingliederung verfolgt das Ziel, den behinderten Personen auf unbestimmte Zeit die Erfahrung der Selbstverwirklichung in einer nicht geschützten Arbeitsumgebung zu ermöglichen.

Es stellt jedoch kein Arbeitsverhältnis dar, ist durch die INAIL-Versicherung Nr. 43775/61 und eine Haftpflicht- und Unfallversicherung (Winterthur) Nr. 530/248.796 - Nr. 221/463.552 gedeckt ist.

Der Stellenberatungsdienst legt fest, daß die Vereinbarung nach einem Jahr verfällt, jedoch verlängert werden kann.

Der Betrieb sorgt für die Deckung der Auslagen für Verköstigung und der Fahrten zum Arbeitsplatz.

Der Arbeitsstundenplan ist folgendermaßen vorgesehen:

Tage:_____

von_____ bis_____

von_____ bis_____

Anmerkungen:_____

DER VERTRETER DES BETRIEBES/ DER KÖRPERSCHAFT

.....

DER STELLENBERATER

.....

Il progetto di inserimento lavorativo assistenziale ha il fine di consentire al disabile un'esperienza di autorealizzazione a tempo indeterminato in ambiente lavorativo normale.

Non si configura pertanto una situazione di rapporto di lavoro, è coperto da un'assicurazione INAIL n. 43775/61 e da un'assicurazione R.C.T. ed infortuni (Winterthur) n. 530/248.796 - n. 221/463.552.

Il servizio consulenza per l'impiego precisa che la scadenza della convenzione è annuale, comunque rinnovabile.

L'azienda provvede alla copertura della spesa per il vitto ed il viaggio per recarsi al posto di lavoro.

L'orario lavorativo previsto è fissato come segue:

Giorni:_____

dalle_____ alle_____

dalle_____ alle_____

Note:_____

IL RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA/ENTE

.....

IL CONSULENTE PER L'IMPIEGO

.....

Einvernehmensprotokoll
Anvertrauensabkommen

Anlern- Beobachtungsprojekt

Nach erfolgter Absprache kommt man überein, ein Anlern- Beobachtungsprojekt beim Betrieb/bei der Körperschaft

_____

in Angriff zu nehmen.

Der zugeteilte Bewerber für das Projekt ist
Herr/Frau_____
geb. am_____ in_____
wohnhaft in_____
Str._____
Tel._____.

Der Betriebsbereich, in dem die Beobachtung stattfindet, ist_____;
Die vorgesehene Tätigkeit ist

_____.

Die Gruppe, welche dieses Projekt begleitet, setzt sich aus folgenden Personen zusammen:

Vertreter des Betriebes/der Körperschaft:

_____

Bezugsperson am Arbeitsplatz:

_____

Stellenberater:

_____

Tel:_____.

Das Datum des Beginns der Vereinbarung ist mit _____festgelegt.

Protocollo d'intesa
Convenzione di affidamento

Progetto osservazione/addestramento

In base agli accordi intercorsi conviene di attivare un progetto di osservazione ed addestramento su base convenzionale presso l'azienda/ente

_____

Il candidato assegnatorio del progetto è il/la
Sig./a_____
nato/a il_____ a_____
residente a_____
via_____
tel._____.

L'area individuata per l'osservazione è

_____

le mansioni previste sono

_____.

Il gruppo di lavoro che seguirà questo progetto è composto da:

Rappresentante dell'azienda/ente:

_____

Referente operativo:

_____

Consulente per l'impiego:

_____

tel._____.

La data di inizio della convenzione è fissata il

_____.

Das Anlernungs- Beobachtungsprojekt dient der Beobachtung des Arbeitsverhaltens der behinderten Person. Die zivilrechtliche Verantwortung trägt während der Laufzeit der Vereinbarung der Stellenberatungsdienst, welcher dieses Projekt durchführt.

Der Stellenberatungsdienst der Autonomen Provinz Bozen gibt an, daß die Person des Anvertrauensabkommens durch die INAIL-Versicherung Nr. 43775/61 und eine Haftpflicht- und Unfallversicherung (Winterthur) Nr. 530/248.796 - Nr. 221/463.552 gedeckt ist.

Der Betrieb sorgt für die Deckung der Auslagen für Verköstigung und der Fahrten zum Arbeitsplatz.

Der Arbeitsstundenplan ist folgendermaßen vorgesehen:

Tage:_____

von_____ bis_____

von_____ bis_____

Anmerkungen:_____

DER VERTRETER DES BETRIEBES/ DER KÖRPERSCHAFT

.....

DER STELLENBERATER

.....

Il progetto osservazione - addestramento ha come finalità l'osservazione dei comportamenti lavorativi della persona disabile. La titolarietà della responsabilità civile durante la convenzione è del servizio consulente per l'impiego che gestisce l'esperienza.

Il servizio di consulenza per l'impiego provinciale precisa che la persona in convenzione è coperta da un'assicurazione INAIL n. 43775/61 e da un'assicurazione R.C.T. ed infortuni (Winterthur) n. 530/248.796 - n. 221/463.552.

L'azienda provvede alla copertura della spesa per il vitto ed il viaggio per recarsi al posto di lavoro.

L'orario lavorativo previsto è fissato come segue:

Giorni:_____

dalle_____ alle_____

dalle_____ alle_____

Note:_____

IL RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA/ENTE

.....

IL CONSULENTE PER L'IMPIEGO

.....

Einvernehmensprotokoll Anvertrauensabkommen

Anstellung- Vorbereitungsprojekt

Nach erfolgter Absprache kommt man überein, ein Anstellung- Vorbereitungsprojekt beim Betrieb/bei der Körperschaft

_____

in Angriff zu nehmen.

Der zugeteilte Bewerber für das Projekt ist
Herr/Frau_____
geb. am_____ in_____
wohnhaft in_____
Str._____
Tel._____.

Der Betriebsbereich, in dem die Eingliederung stattfindet, ist_____;
Die vorgesehene Tätigkeit ist

_____.

Die Gruppe, welche dieses Projekt begleitet, setzt sich aus folgenden Personen zusammen:

Vertreter des Betriebes/der Körperschaft:

_____

Bezugsperson am Arbeitsplatz:

_____

Stellenberater:

_____

Tel:_____.

Das Datum des Beginns der Vereinbarung ist mit _____festgelegt.

Protocollo d'intesa Convenzione di affidamento

Progetto assunzione lavorativa

In base agli accordi intercorsi conviene di attivare un progetto di assunzione lavorativa su base convenzionale presso l'azienda/ente

_____

Il candidato assegnatorio del progetto è il/la
Sig./a_____
nato/a il_____ a_____
residente a_____
via_____
tel._____.

L'area aziendale di inserimento è

_____;

le mansioni previste sono

_____.

Il gruppo di lavoro che seguirà questo progetto è composto da:

Rappresentante dell'azienda/ente:

_____

Referente operativo:

_____

Consulente per l'impiego:

_____

tel._____.

La data di inizio della convenzione è fissata il

_____.

Das Anstellung- Vorbereitungsprojekt dauert maximal ein Jahr und hat den Erwerb der Arbeitsfähigkeit zum Ziel, welche die Anstellung des Bewerbers am Ende seiner Erfahrungssammlung erlaubt.

Der Stellenberatungsdienst der Autonomen Provinz Bozen gibt an, daß die Person des Anvertrauensabkommens durch die INAIL-Versicherung Nr. 43775/61 und eine Haftpflicht- und Unfallversicherung (Winterthur) Nr. 530/248.796 - Nr. 221/463.552 gedeckt ist.

Der Betrieb sorgt für die Deckung der Auslagen für Verköstigung und der Fahrten zum Arbeitsplatz.

Der Arbeitsstundenplan ist folgendermaßen vorgesehen:

Tage:_____

von_____bis_____

von_____bis_____

Anmerkungen:_____

_____

_____

_____

_____

_____

DER VERTRETER DES BETRIEBES/ DER KÖRPERSCHAFT

.....

DER STELLENBERATER

.....

Il progetto assunzione lavorativa ha la durata massima di un anno ed è finalizzata all'acquisizione di capacità lavorative tali da determinare l'assunzione del candidato al termine dell'esperienza.

Il servizio di consulenza per l'impiego provinciale precisa che la persona in convenzione è coperta da un'assicurazione INAIL n. 43775/61 e da un'assicurazione R.C.T. ed infortuni (Winterthur) n. 530/248.796 - n. 221/463.552.

L'azienda provvede alla copertura della spesa per il vitto ed il viaggio per recarsi al posto di lavoro.

L'orario lavorativo previsto è fissato come segue:

Giorni:_____

dalle_____alle_____

dalle_____alle_____

Note:_____

_____

_____

_____

_____

_____

IL RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA/ENTE

.....

IL CONSULENTE PER L'IMPIEGO

.....